RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI DEL R. COMMISSARIO GENERALE...

Italia : Regio commissariato generale straordinario nelle...

All'egregio

Sr Ant. Zobi

omaggio di L. Valeri

ATTI

DEL

R. COMMISSARIATO

RACCOLTA UFFICIALE

DEGLI

ATTI

DEL

R. COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE

PROVINCIE DELLE MARCHE

ANCONA
PRESSO GUSTAVO SARTORJ CHERUBINI
1860-61.

AVVERTENZA

Il poco sviluppo che in passato era concesso all' arte tipografica in queste provincie rese impossibile al Commissariato generale straordinario di far eseguire la stampa dei suoi Atti ufficiali e la ristampa delle Leggi sarde da esso adottate con quella sollecitudine che sarebbe stata confacente ai bisogni del paese.

Per abbreviare il lavoro fu necessario dividerlo a più tipografie, talchè la sola Raccolta degli atti ufficiali, decreti e circolari del Regio Commissario è opera di tre diverse officine, e la riproduzione delle Leggi adottate, che a rigore avrebbero dovuto essere comprese in quella, occupò quasi tutte le tipografie delle Marche.

Con questo metodo si è risparmiato tempo, ma la correttezza delle pubblicazioni non poteva che soffrirne.

Piaccia al lettore di essere indulgente in grazia delle circostanze.

INDICE
DEGLI ATTI GOVERNATIVI
PUBBLICATI
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE
dal R. Commissario Generale Straordinario
E RIPORTATI PER ESTESO IN QUESTA RACCOLTA

PARTE PRIMA

PARTE SECONDA

PARTE TERZA

PARTE QUARTA

(Circolari, Indirizzi e Regolamenti.)

INDICE

DELLE PERSONE NOMINATE

NEI DECRETI CONTENUTI

PER ESTESO O PER ESTRATTO

IN QUESTA RACCOLTA

A

B

C

D

E

F

G

I

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

Z

W

ELENCO

delle LEGGI e dei DECRETI REALI vigenti nel Regno di S. M. VITTORIO EMANUELE II, adottati per le Provincie delle Marche, e ristampati a cura del R. Commissariato Generale Straordinario.

STATUTO DEL REGNO 4 Marzo 1848 e

LEGGI ELETTORALI 20 Novembre 1859 e 31 Ottobre 1860 — *Pesaro, Tipografia Nobili.*

LEGGI sulla Stampa 26 Marzo 1848, 26 Febbraio 1852, e 20 Giugno 1858 — *Urbino, Tipografia Rondini.*

LEGGI E DECRETI REALI sulla Guardia Nazionale — *Pesaro, Tipografia Nobili. (Edizione privata)*

LEGGE sull' Amministrazione Provinciale e Comunale 23 Ottobre 1859 — *Ancona, Tipografia Sartorj Cherubini.*

DECRETO del Principe Luogotenente Generale del Re 22 Dicembre 1860. N. 4495, portante la Circoscrizione territoriale delle Marche — *Loreto, Tipografia Rossi.*

LEGGE sull' Ordinamento della Pubblica Sicurezza 13 Novembre 1859 — *Ancona, Tipografia Sottiletti*

(N. B. In alcune copie la detta Legge porta la data erronea del 12 Novembre)

REGOLAMENTO 8 Gennaio 1860, ed ISTRUZIONI 20 Febbraio stesso anno per l' esecuzione della Legge 13 Novembre 1859 sulla Pubblica Sicurezza — *Bologna, R. Tipografia.*

DECRETO REALE sui Passaporti ed Istruzioni relative — *Pesaro, Tipografia Nobili.*

RR. PATENTI 9 Agosto 1836 intorno alle Somministrazioni ed agli assegni cui hanno ragione le Truppe in marcia, distaccate, od agli alloggiamenti — *Pesaro Tip. Nobili.*

RR. PATENTI 9 Agosto 1836 portanti il Regolamento pei Comuni intorno alle somministrazioni militari — *Pesaro Tip. Nobili.*

LEGGI E DECRETI REALI sulla Pubblica Istruzione — *Fossombrone, Stabilimento Tipografico del Metauro.*

LEGGE 13 Novembre 1859, sull' Ordinamento Giudiziario — *Bologna, R. Tipografia.*

REGOLAMENTO E TARIFFA della Suprema Corte di Cassazione — *Recanati, Tipografia Badaloni.*

Decreti Reali 26 Novembre 1860 N. 4446, 4447, 4448 e 4452, relativi al Codice Civile ed alla Procedura Civile — *Recanati, Tipografia Badaloni.*

Legge 13 Luglio 1857. N. 2307, sullo svincolamento delle Enfiteusi — *Recanati, Tipografia Badaloni.*

Legge 14 Aprile 1853 N. 1504, sulle modificazioni portate al Codice di Commercio circa la Lettera di Cambio e i Biglietti all' ordine rispetto ai non commercianti — *Ancona, Tip. Sottiletti.*

RR. LL. PP. 20 Novembre 1847 N. 646 e N. 647, intorno al Patrocinio gratuito pei Poveri — *Recanati, Tip. Badaloni.*

Leggi sul Contenzioso Amministrativo — *Recanati, Tip. Badaloni.*

Legge 9 Settembre 1854, sulle Tasse d' Insinuazione, Successione ed Emolumento Giudiziario — *Ancona, Tipografia Sottiletti.* — Tariffa annessa alla detta Legge — *Ancona, Succ. della Tip. Baluffi.*

Legge sulla Carta Bollata, 10 Febbraio 1855. N. 530.

Legge sull' Insinuazione 16 Febbraio 1859 N. 3255, e Decreto R. 29 Luglio 1860 N. 4235 — *Urbino, Tipografia Rondini.*

Leggi e Decreti Reali sugli Agenti di Cambio e sui Sensali — *Recanati, Tip. Badaloni.*

Leggi sulla Caccia, e sulla Fabbricazione, Detenzione e Delazione delle Armi — *Recanati, Tipografia Badaloni.*

Leggi e Decreti Reali sulla Sanità e sulla Vaccinazione — *Camerino, Tip. Marchi.*

Legge sulla Cassa Depositi e Prestiti e Regolamento relativo — *Jesi, Tipografia Flori.*

Legge sulle Miniere Cave ed Usine 20 Novembre 1859 — *Sinigaglia, Tipografia Farina.*

Legge sull' Amministrazione delle Università Israelitiche, e Regolamento relativo 4 Luglio 1857 — *Recanati, Tipografia Badaloni.*

Legge sull' Ordinamento del servizio delle Opere Pubbliche 20 Novembre 1859 — *Loreto, Tipografia Rossi.*

Legge sulle Privative Industriali 30 Ottobre 1859 — *Fermo, Tipografia Ciferri.*

Decreti del Principe Luogotenente Gen. di S. M. portanti l' organamento delle Amministrazioni Provinciali delle Poste e dei Telegrafi — *Ancona, Tip. Sottiletti.*

Convenzione Postale colla Francia 4 Settembre 1860 — *Ancona, Tipografia Sottiletti,*

Legge sulle Servitù Militari 19 Ottobre 1859 — *Recanati, Tipografia Badaloni.*

Leggi sull' avanzamento nell' Esercito, sulle giubilazioni militari, sull' estrazione ed introduzione dei viveri in tempo di guerra — *Loreto, Tipografia Rossi.*

Disposizioni del Governo del Re sulla Marina 17 Novembre 1860 — *Matelica, Tip. Pignotti.*

Leggi sulla Leva di Mare (R. B. 6 Febbraio 1830. Decreto R. 2 Luglio 1853, Legge 13 Novembre 1857) — *Sinigaglia, Tipografia Patonico e Pieroni.*

Leggi sulla Sanità Marittima — *Ascoli, Tipografia Cardi.*

Regie Patenti portanti il Regolamento pei Porti marittimi 24 Novembre 1827. — *Fermo, Tip. Paccasassi.*

Leggi sulla Marina Mercantile — *Urbania, Tip. Rossi.*

Decreto Reale 15 Agosto 1859 sulla riscossione d' alcuni diritti marittimi — *Ancona, Tip. Sottiletti.*

FINE.

PARTE
PRIMA
dal N.° 1. al 500.

12 Settembre 1860.

DECRETO REALE DI SUA MAESTA' VITTORIO EMANUELE II.
che nomina il Governatore di Como Sig. Lorenzo Valerio a Commissario Generale Straordinario nelle Provincie delle Marche.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME
DUCA DI SAVOJA E DI GENOVA,
PRINCIPE DI PIEMONTE
Ecc. Ecc. Ecc.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell' Interno.

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo 1.

Il Sig. Lorenzo Valerio Governatore della Provincia di Como è nominato nostro Commissario Generale Straordinario nelle Provincie delle Marche.

Articolo 2.

Tutte le Autorità nelle Provincie delle Marche sono poste sotto l' immediata dipendenza del Nostro Commissario Straordinario.

Articolo 3.

Il predetto Nostro Commissario dipenderà dal Nostro Ministro dell' Interno.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Torino, addì 12 Settembre 1860.

VITTORIO EMANUELE

FARINI

---

15 Settembre 1860.

PROCLAMA

del Governatore di Como Regio Commissario Generale Straordinario agli Italiani delle Marche.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

ITALIANI DELLE MARCHE !

Voi domandaste la protezione del RE Galantuomo, invocandolo difensore contro mercenarj stranieri, che hanno per legge il saccheggio e la strage. e che erano raccolti e spinti da quello stesso Potere, a cui in faccia a Dio ed agli uomini sarebbe toccato di tutelare le persone e le cose vostre. Il RE accolse la vostra domanda; nel suo cuore Italiano il grido del vostro dolore fu più potente di qualunque

altra considerazione. Alla risoluzione succedette immediato l'effetto; un Corpo del suo valoroso Esercito comandato da valentissimo Capitano è già entrato nelle vostre terre, e si avanza rapidamente accompagnato dalla vittoria.

Il RE che vuole la vostra salvezza vuole perciò un ordine di cose che sia stabile e degno dell'Italia e di Lui; vuole che siano ordinate le vostre Provincie, e che voi vi mettiate in istato di poter esprimere liberamente il vostro voto sulla loro futura condizione politica.

Onorato dal RE dell'incarico di rappresentarlo fra voi in questo periodo di transizione, che potrebbe essere fatale a tutta l'Italia, se difettaste o di energia o di saggezza, io vengo pieno di fiducia in coloro ai quali sono mandato, perchè penso che mi porgerete quell'ajuto e quel concorso che mi è necessario, per bene adempiere i voleri del RE.

Voi vi armerete per accelerare la conquista della libertà, e per conservarla; sarete obbedienti alle Leggi, siccome è dovere d'ogni cittadino, e come lo stesso RE ve ne dà per primo l'esempio, combatterete i nemici interni, e vinti che li abbiate sarete generosi.

Italiani delle Marche — figli dei Romani, discendenti dall'*antico gentil sangue latino*, che dominò coll'armi e colle leggi, colle virtù militari, e colla sapienza civile — mostrate che la secolare oppressione non riuscì a farvi degenerare, e cooperate a far sì che possa avere degno compimento la nobile ambizione del RE di restaurare in Italia i principj dell'ordine morale.

VIVA VITTORIO EMANUELE
VIVA L'ITALIA

Rimini 15 Settembre 1860.

LORENZO VALERIO

19 Settembre 1860.

DECRETO DEL REGIO COMMISSARIO GENERALE

che stabilisce provvisoriamente in Senigallia la Sede del Commissariato Generale delle Marche.

Decreto N. 1.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

In virtù dei poteri conferitigli col Reale Decreto 12 Settembre 1860.

DETERMINA

Articolo 1.

La Sede del Regio Commissario Generale Straordinario nelle Provincie delle Marche è stabilita provvisoriamente in Senigallia.

Articolo 2.

Con separato Decreto sarà determinato l' ordinamento governativo generale delle Marche, e particolare delle Provincie, e loro divisioni.

Dato in Pesaro 19 Settembre 1860.

LORENZO VALERIO

22 Settembre 1860.

DECRETO

che stabilisce le norme fondamentali del Governo nelle Provincie delle Marche.

Decreto N. 2.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando il bisogno di dare un assetto regolare al governo di queste provincie fino a che le rispettive Popolazioni non abbiano a suffragio universale definitivamente determinato sui propri destini politici, e non sia pubblicato ed attivato lo Statuto fondamentale;

Visto il proprio decreto **19** Settembre **1860** nel quale si è riservato di determinare l'ordinamento generale delle Marche e particolare delle provincie e loro divisioni;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale **12** Settembre **1860**.

DECRETA

Articolo 1.

Il governo delle provincie delle Marche risiede presso il Regio Commissario Generale Straordinario che lo esercita a nome di Sua Maestà il Re VITTORIO EMANUELE II.

I suoi decreti avranno forza di Legge e saranno riuniti in apposita Raccolta sotto il titolo — *Raccolta ufficiale degli atti del R. Commissario Generale Straordinario nelle Provincie delle Marche* — la quale ne costituisce l' edizione ufficiale.

Articolo 2.

Tutte le Autorità e gli Uffici pubblici dipendono immediatamente o mediatamente dal' R. Commissario Generale Straordinario ed a lui dovranno essere rivolti tutti gli affari che per le leggi del cessato Governo dovevano risolversi per provvisione sovrana o per determinazione dei Ministri o di altri dicasteri superiori posti in Roma od in città occupate dalle truppe pontificie.

Articolo 3.

Tutti gl' impiegati sono nominati dal R. Commissario Generale Straordinario.

Articolo 4.

È obbligatorio per le autorità giudiziarie nell' intestazione delle sentenze e degli atti esecutivi l'uso della formola — *In Nome di Sua Maestà il Re* VITTORIO EMANUELE II., — e pei Notai negli atti pubblici la formola — *Regnando Sua Maestà il Re* VITTORIO EMANUELE II. —

I loro timbri e suggelli, come quelli d' ogni altra Autorità od ufficio debbono essere rinnovati in conformità alla premessa disposizione, e così messi in uso al più tardi entro otto giorni dalla pubblicazione del presente decreto. I vecchi timbri e suggelli saranno per cura delle rispettive Autorità che ne erano depositarie, trasmessi al Governo Centrale del R. Commissario Generale Straordinario.

Articolo 5.

Le attuali provincie sono provvisoriamente mantenute colla presente circoscrizione territoriale.

Articolo 6.

Ad ogni provincia è preposto un Commissario provinciale, che dipende immediatamente dal R. Commissario Generale Straordinario e che:

Rappresenta il potere esecutivo in tutta la provincia:

Mantiene le attribuzioni dell' autorità amministrativa:

Provvede alla pubblicazione ed all' esecuzione dei Decreti del R. Commissario Generale Straordinario:

Veglia sull' andamento di tutte le pubbliche amministrazioni:

Sopraintende all' ordine pubblico ed alla pubblica sicurezza, disponendo all' uopo della forza armata.

Ed in genere esercita le attribuzioni a lui demandate dal R. Commissario Generale Straordinario sia per forma di decreto generale sia per forma di ordine o di istruzione in casi particolari.

Articolo 7.

Il Commissario provinciale è assistito da un Consiglio di Commissariato provinciale in numero non minore di due e non maggiore di tre membri. Le attribuzioni di questo Consiglio saranno determinate con altro Decreto.

Articolo 8.

Le Provincie si dividono in Comuni. Più Comuni potranno essere concentrati sotto l' autorità di un Vice Commissario, al quale il Commissario della provincia potrà delegare una parte dell' autorità a lui conferita.

Articolo 9.

L' ufficio dei Governatori è abolito. Essi sono sostituiti da *Giusdicenti* per le sole funzioni giudiziarie, nelle quali provvisoriamente nulla è innovato.

Articolo 10.

Per le funzioni politiche i Governatori di 1 Classe sono sostituiti da *Delegati di Pubblica Sicurezza.*

Negli altri luoghi le funzioni di Delegato di Pubblica Sicurezza sono affidate al Capo del Comune.

Articolo 11.

Le attuali Giunte di Governo continueranno nel loro ufficio sino al giorno dell'insediamento dei Commissari Provinciali, dei Vice Commissari e dei Delegati di Pubblica Sicurezza, salvo i casi di provvedimenti che potessero occorrere in via eccezionale.

Il R. Commissario generale si riserva di far conoscere a Sua Maestà gli atti di coraggio, di devozione alla patria, e di saviezza civile pei quali esse si sono rese benemerite.

Il presente Decreto sarà pubblicato immediatamente nei Comuni già sgombri dalle Truppe Pontificie e successivamente negli altri mano mano che si sgombreranno. Esso verrà inserto nella Raccolta ufficiale degli atti del R. Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Senigallia 22 Settembre 1860.

LORENZO VALERIO

23 Settembre 1860.

DECRETO

che nomina il Sig. Marchese Luigi Tanari a Commissario per la Provincia di Urbino e Pesaro.

Decreto N. 3.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo Unico

Il Sig. Marchese Luigi Tanari, deputato al Parlamento, è nominato Commissario nella provincia di Urbino e Pesaro, per ora colla residenza in Pesaro, e sotto l' immediata dipendenza del Regio Commissario Generale Straordinario.

Il presente Decreto sarà pubblicato in tutti i Comuni della Provincia di Urbino e Pesaro, ed inserto nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Senigallia 23 Settembre 1860.

LORENZO VALERIO

24 Settembre 1860.

DECRETO

che proroga la scadenza delle Cambiali ed altri effetti di Commercio pagabili in Ancona a giorni cinque dopo levato l'assedio di quella piazza.

Decreto N. 4.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerato l'attuale stato di guerra, e l'assedio della Piazza di Ancona;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo unico

Tutte le conseguenze legali della scadenza delle lettere di Cambio ed altri effetti commerciali pagabili nella Piazza di Ancona, sono sospese fino a giorni cinque dopo levato l'assedio della Città.

Il presente Decreto sara pubblicato immediatamente nei Comuni già sgombri dalle Truppe Pontificie e successivamente negli altri mano mano che si sgombreranno. Esso

sarà inserto nella Raccolta ufficiale degli atti del R. Commissario Generale Straordinario nelle Provincie delle Marche, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Senigallia 24 Settembre 1860.

LORENZO VALERIO

---

22 Settembre 1860.

DECRETO

che promulga e mette in vigore la Legge Sarda 23 Giugno 1854 intorno alla promulgazione delle Leggi.

Decreto N. 5.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

È promulgata e sarà eseguita nelle Provincie delle Marche la Legge Sarda 23 Giugno 1854 relativa alla promulgazione delle Leggi, salve le seguenti disposizioni transitorie.

Articolo 2.

Fino a che il Paese non abbia definitivamente determinata la propria sorte politica e non sia pubblicato ed attivato lo Statuto Fondamentale, il R. Commissario Generale Straordinario promulgherà le Leggi ordinando che sieno pubblicate e poste in esecuzione.

Articolo 3.

Le Leggi porteranno la firma del R. Commissario Generale Straordinario e fino a nuova disposizione saranno pubblicate mediante affissione nei luoghi soliti in tutti i Comuni ed Appodiati di queste Provincie.

Articolo 4.

Tutte le Leggi, disposizioni e consuetudini contrarie sono abrogate.

Il presente Decreto sarà pubblicato immediatamente nei Comuni già sgombri dalle Truppe Pontificie, e successivamente negli altri mano mano che si sgombreranno. Il suddetto sarà inserto nella Raccolta ufficiale degli Atti del R. Commissario Generale Straordinario nelle Provincie delle Marche, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Senigallia 22 Settembre 1860.

LORENZO VALERIO

LEGGE SARDA 23 GIUGNO 1854.

VITTORIO EMANUELE II.

per la grazia di Dio Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme, Duca di Savoia e di Genova ecc. ecc. *Principe di Piemonte*, ecc. ecc. ecc.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato, Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo 1.

La promulgazione della Legge è espressa nella seguente formola:

(In nome del Re ecc)

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato, Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

(Testo della Legge)

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Articolo 2.

La Legge porterà la firma del Re, sarà contrassegnata dal Ministro proponente, e munita del Visto del Guardasigilli che vi apporrà il sigillo dello Stato.

Articolo 3.

Le Leggi sono esecutorie in virtù della promulgazione che ne è fatta dal Re prima dell' apertura della Sessione parlamentare immediatamente successiva a quella in cui furono votate, salvo che nella Legge medesima sia stabilito un altro termine di promulgazione.

Articolo 4.

Le Leggi promulgate saranno immediatamente inserte nella Raccolta degli Atti del Governo. Esse saranno senz' altro osservate in tutti gli Stati di Terraferma il decimo giorno, e nelle Isole di Sardegna e di Capraia il decimoquinto giorno dopo la loro inserzione, salvochè nella stessa Legge promulgata sia altrimenti disposto.

La Raccolta degli Atti del Governo conterrà pure in distinta serie la traduzione in lingua francese di ogni Legge ad uso dei Comuni in cui parlasi tal lingua, firmata essa traduzione dal Ministro proponente col Visto del Guardasigilli.

La inserzione della detta traduzione sarà fatta contemporaneamente a quella del testo.

Il Governo provvederà tuttavia acciò si continui ad affiggere pubblicamente in tutti i Capiluoghi di Comune un esemplare della Legge. Nei Comuni ove parlasi la lingua francese sarà anche affisso un esemplare della detta traduzione.

Articolo 5.

La Stamperia Reale consegnerà un esemplare d' ogni foglio della Raccolta degli Atti del Governo contenente la inserzione d' una Legge al Guardasigilli, il quale farà constare del ricevimento di tale esemplare in apposito registro.

La detta inserzione per l' effetto contemplato dall' articolo precedente prenderà data del giorno in cui il Giornale officiale del Regno, per cura del Guardasigilli, ne darà officialmente avviso, coll' indicazione del numero progressivo della Raccolta, nella quale la Legge promulgata sarà stata inserta.

Articolo 6.

Le disposizioni degli articoli secondo, quarto e quinto della presente Legge sono anche applicabili ai Decreti e Regolamenti emanati dal Re, necessari per l' esecuzione delle Leggi, e che interessano la generalità dello Stato.

Articolo 7.

I Decreti Reali, che non interessano la generalità dello Stato, saranno inserti per estratto nella Raccolta degli Atti del Governo, eccettuati tuttavia quelli la cui pubblicità, senza presentare verun carattere di utilità pubblica, potesse ledere interessi particolari o nuocere agli interessi dello Stato.

Articolo 8.

Gli originali delle Leggi, non che dei Decreti Reali, contemplati dall'articolo sesto della presente Legge, saranno a diligenza del Guardasigilli consegnati agli archivi generali del Regno unitamente alla traduzione francese.

Articolo 9.

Gli articoli quinto, sesto, ottavo e nono del Codice civile sono abrogati.

Ordiniamo che la presente Legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato in Torino, addì ventitrè giugno mille ottocento cinquanta quattro.

VITTORIO EMANUELE

V. Dabormida. - V. C. Cavour. - V. Colla.

Reg. al Contr. Gen. addì 24 Giugno 1854. Reg. 11. Atti del Gov. 3 c. 39.
Moreno

U. Rattazzi

24 Settembre 1860.

DECRETO

che promulga e mette in vigore la Legge Sarda 23 Ottobre 1859 sul riordinamento dell' Amministrazione Provinciale e Comunale.

Decreto N. 6.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando la necessità di stabilire prontamente le Amministrazioni Comunali e Provinciali per la loro importanza in relazione agli interessi locali i quali non patiscono ritardo;

Considerando che le dette Amministrazioni dovranno senza indugio occuparsi di preparare sulla base del suffragio universale le liste degli elettori, dal cui voto sarà determinato il destino politico di queste provincie, atto grande al quale si deve procedere con maturità di giudizio, ma al più presto possibile;

Considerando che dovranno pure provvedere all' organizzazione della Guardia Nazionale, forza attiva del Paese, destinata alla tutela dell' ordine ed alla difesa della Patria;

Considerando che similmente dovranno occuparsi, e

la quale raccolga e coordini le forze di queste provincie, aggiungendole a quel valoroso Esercito che a Palestro, a San Martino, a Castelfidardo ha mostrato come gl' Italiani sanno combattere;

Visto il proprio Decreto 23 corrente N. 2 col quale è determinato l'ordinamento generale delle Marche e particolare delle provincie e loro divisioni;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

Sarà pubblicata ed avrà forza di Legge nelle provincie delle Marche la Legge Sarda 23 Ottobre 1859 sull'ordinamento Comunale e Provinciale, quanto ai Comuni già sgombri dalle Truppe pontificie immediatamente, e quanto agli altri mano mano che sarà effettuato tale sgombramento.

Questa legge però sarà provvisoriamente soggetta nella sua esecuzione alle modificazioni portate dal succitato Decreto 23 corrente, ed a quelle espresse negli articoli seguenti.

Articolo 2.

Dove la Legge richiede un Decreto Reale od una decisione ministeriale sarà provveduto per ora per Decreto del R. Commissario Generale Straordinario.

Articolo 3.

Alle denominazioni di Governatore, Intendente e Consiglio di Governo, di cui la Legge fa uso, s'intenderanno rispettivamente sostituite quelle di Commissario Provinciale, Vice Commissario e Consiglio di Commissariato.

Articolo 4.

Cesseranno i Consigli e le Magistrature Comunali, i Consigli e le Deputazioni Provinciali create sotto il precedente Governo.

Ne prenderanno il luogo rispettivamente Commissioni Comunali e Provinciali, nominate dal R. Commissario Generale Straordinario sulla proposta dei Commissari Provinciali.

Articolo 5.

Le Amministrazioni Comunali e Provinciali attualmente in ufficio, qualunque ne sia la denominazione, resteranno in carica fino alla nomina ed all' insediamento delle nuove Amministrazioni di cui all' articolo precedente.

Articolo 6.

Le Commissioni provvisoriamente create in forza del presente Decreto staranno in ufficio finchè non siano elette ed insediate le nuove Amministrazioni Comunali e Provinciali che stabilmente s' istituiranno in forza della Legge 23 Ottobre 1859, e sino a quel tempo avranno tutte le attribuzioni che la Legge del cessato Governo dava rispettivamente ai Consigli ed alle Magistrature Comunali, ai Consigli ed alle Deputazioni Provinciali.

Articolo 7.

Le Commissioni Municipali poi, rispetto alla formazione delle liste elettorali, e per tutto ciò che riguarda le elezioni, avranno le attribuzioni delle Giunte Municipali conforme alla Legge Sarda 23 Ottobre 1859, salve le disposizioni del presente Decreto.

Articolo 8.

Le Commissioni Municipali procederanno immediatamente alla compilazione delle liste elettorali, e le compiranno nel termine di giorni dieci, dopo di che le faranno pubblicare per tre giorni nei luoghi soliti, affinchè qualunque cittadino possa far valere i propri diritti.

Articolo 9.

I reclami si faranno entro il termine di altri giorni tre alle Commissioni Municipali, che dovranno decidere nel

termine di ventiquattr' ore dalla presentazione. Le loro decisioni saranno per questa prima volta inappellabili.

Articolo 10.

I bilanci preventivi per l'anno 1861 saranno fatti colle norme che ressero la formazione di quelli del 1860.

Articolo 11.

Con successivi Decreti saranno fissati il giorno nel quale si dovrà procedere alle elezioni Comunali e Provinciali, e quello in cui le nuove Amministrazioni elette in virtù della Legge 23 Ottobre 1859, dovranno assumere l' ufficio.

Il presente Decreto sarà pubblicato immediatamente nei Comuni già sgombri dalle Truppe Pontificie, e successivamente negli altri mano mano che si sgombreranno. Sarà pure inserto, in un colla Legge 23 Ottobre 1859, nella Raccolta ufficiale degli atti del R. Commissario Generale Straordinario nelle Provincie delle Marche, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Senigallia 24 Settembre 1860.

LORENZO VALERIO

TESTO DELLA LEGGE SARDA

sull' Ordinamento Provinciale e Comunale mandata pubblicare col Decreto del R. Commissario Generale Straordinario 24 Settembre 1860. V. 6.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOJA E DI GENOVA, PRINCIPE DI PIEMONTE

Ecc. Ecc. Ecc.

In virtù dei poteri straordinari a Noi conferiti colla Legge del 25 aprile 1859;

Sulla proposizione del Ministro dell' Interno,

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo sull' ordinamento comunale e provinciale quanto segue:

TITOLO I.

DIVISIONE DEL TERRITORIO DEL REGNO E AUTORITÀ GOVERNATIVE

Articolo 1.

Il Regno si divide in Provincie, Circondarii, Mandamenti e Comuni secondo la tabella annessa alla presente Legge.

Articolo 2.

In ogni Provincia vi è un Governatore, un Vice-Governatore, ed un Consiglio di Governo.

Articolo 3.

Il Governatore rappresenta il Potere esecutivo in tutta la Provincia;

Mantiene le attribuzioni dell' Autorità amministrativa, e promuove i conflitti;

Provvede alla pubblicazione ed alla esecuzione delle leggi;

Veglia sull' andamento di tutte le pubbliche Amministrazioni, ed in caso d' urgenza fa i provvedimenti che crede indispensabili nei diversi rami di servizio;

Sopraintende alla pubblica sicurezza, ha diritto di disporre della forza pubblica, e di richiedere la forza armata;

Nell' Amministrazione provinciale e comunale esercita le attribuzioni determinate dalla legge;

Dipende dal Ministro dell' Interno, e ne eseguisce le istruzioni.

Articolo 4.

Il Vice-Governatore rappresenta il Governatore nei casi d' assenza od impedimento, ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla presente legge.

Articolo 5.

Il Consiglio di Governo ha le attribuzioni giurisdizionali che gli sono commesse dalle leggi.

È chiamato a dar parere nei casi prescritti dalle leggi e dai regolamenti, e quando ne sia richiesto dal Governatore.

I membri del Consiglio compiono le incombenze amministrative che loro vengono dal Governatore affidate.

Articolo 6.

Il Consiglio di Governo si compone di un numero di Consiglieri non maggiore di cinque. Vi potranno essere Consiglieri aggiunti.

È presieduto dal Governatore o da chi ne fa le veci.

Le funzioni di Ministero pubblico presso il Consiglio di Governo saranno esercitate da quello dei membri che verrà dal Governatore designato.

Articolo 7.

In ogni Circondario vi è un Intendente che compie sotto la direzione del Governatore le incombenze che gli sono com-

messe dalle leggi, eseguisce gli ordini del Governatore, e provvede nei casi d' urgenza riferendone immediatamente al medesimo.

Nel Circondario ov' è il Capoluogo di Provincia l' ufficio d' Intendente è esercitato dal Vice-Governatore.

Articolo 8.

I Governatori, i Vice-Governatori, gl' Intendenti, e coloro che ne fanno le veci non possono essere chiamati a rendere conto dell' esercizio delle loro funzioni, fuorchè dalla superiore Autorità amministrativa, nè sottoposti a procedimento per alcun atto di tale esercizio senza autorizzazione del Re previo parere del Consiglio di Stato.

Articolo 9.

Presso ogni Governatore sono stabiliti Impiegati di segreteria. Una parte dei medesimi sarà applicata al Consiglio Provinciale, ed alla Deputazione provinciale.

Con Decreto Reale verrà fissato il quadro del personale suddetto, e di quello da applicarsi ad ogni uffizio di Intendenza.

TITOLO II.

DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Capo I.

Del Comune

Articolo 10.

Il Comune è Corpo morale avente una propria amministrazione determinata dalla legge.

Articolo 11.

Ogni Comune ha un Consiglio comunale ed una Giunta municipale.

Deve inoltre avere un Segretario ed un Uffizio comunale.

Più Comuni possono prevalersi dell' opera di uno stesso Segretario, ed avere un solo archivio.

Articolo 12.

Il Consiglio è composto:

Di 60 membri nei Comuni che hanno una popolazione eccedente i 60 mila abitanti;

Di 40 membri in quelli la cui popolazione supera i 30 mila abitanti;

Di 30 nei Comuni la cui popolazione supera i 10 mila abitanti;

Di 20 in quelli che supera i 3 mila;

Di 15 negli altri.

E di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunga quello sovra fissato.

Articolo 13.

La Giunta municipale si compone del Sindaco, di otto Assessori e quattro Supplenti nei Comuni che hanno una popolazione eccedente i 60 mila abitanti.

Oltre il Sindaco il numero degli Assessori sarà:

Di sei nei Comuni che hanno più di 30 mila abitanti.

Di quattro in quelli che ne hanno più di 3 mila;

Di due negli altri.

In tutti questi casi il numero dei Supplenti sarà di due.

Capo II.

Delle elezioni

Articolo 14.

I Consiglieri comunali sono eletti dai cittadini che hanno 21 anni compiti, che godono dei diritti civili, e che pagano annualmente nel Comune per contribuzioni dirette di qualsivoglia natura:

Lire 5 nei Comuni di 3 mila abitanti o meno;

Lire 10 in quelli di 3 a 10 mila;

Lire 15 in quelli di 10 a 20 mila;

Lire 20 in quelli di 20 a 60 mila:

Lire 25 nei Comuni oltre 60 mila abitanti,

Tuttavia nei Comuni nei quali il numero degli Elettori non è doppio di quello dei Consiglieri da eleggersi, saranno ammessi all' elettorato altrettanti fra i maggiori imposti dopo quelli precedentemente contemplati, quanti bastino a compiere il numero suddetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato per l' esercizio del diritto contemplato nel presente articolo i cittadini delle altre Provincie d' Italia, ancorchè manchino della naturalità.

Articolo 15.

Sono altresì Elettori: i membri delle Accademie la cui elezione è approvata dal Re, e quelli delle Camere di agricoltura e commercio;

Gli Impiegati civili e militari in attività di servizio, o che godono di una pensione di riposo, nominati dal Re, o addetti agli Uffizi del Parlamento;

I militari decorati per atti di valore;

I decorati per atti di coraggio o di umanita;

I promossi ai gradi accademici;

I Professori ed i Maestri autorizzati ad insegnare nelle scuole pubbliche;

I Procuratori presso i Tribunali e le Corti d' appello, Notai, Ragionieri, Liquidatori, Geometri, Farmacisti e Veterinari approvati:

Gli Agenti di cambio e Sensali legalmente esercenti.

Articolo 16.

I contribuenti contemplati nell' art. 14 debbono pagare la quota di tributo che li colloca fra gli Elettori almeno da sei mesi.

Gli altri Elettori compresi nell' articolo precedente vo-

teranno nel Comune del loro domicilio d' origine, ed ove lo abbiano abbandonato in quello in cui avranno fissata la residenza e fattane la legale dichiarazione.

Articolo 17.

Si ritengono come inscritti da sei mesi sui ruoli delle contribuzioni dirette i possessori a titolo di successione o per anticipazione d' eredità.

Articolo 18.

Al padre si tien conto della contribuzione pagata pei beni dei figli di cui abbia l' amministrazione per disposizione di legge.

Al marito della contribuzione che paga la moglie, eccetto il caso di separazione di corpo e di beni.

Articolo 19.

La contribuzione, pagata da una vedova o dalla moglie separata di corpo e di beni, può valere come censo elettorale a favore di quello dei figli o generi che sarà da lei designato.

Il padre può delegare ad uno dei figli l' esercizio dei suoi diritti elettorali.

Nel delegato debbono concorrere gli altri requisiti prescritti per essere elettore.

La delegazione non può farsi che per atto autentico, ed è sempre rivocabile.

Articolo 20.

La contribuzione pagata da proprietari indivisi, o da società commerciali in nome collettivo, sarà, nello stabilire il censo elettorale, ripartita egualmente tra gli interessati, a meno che alcuno di essi giustifichi di parteciparvi per una quota maggiore.

Articolo 21.

Coloro che hanno il dominio diretto, o tengono in af-

fitto od a masserizio beni stabiliti potranno imputare nel loro censo il terzo della contribuzione pagata dall' utilista, o dal padrone senza che ne sia diminuito il diritto di questi.

Quando il dominio diretto, l'affittamento, ed il masserizio spettino per indiviso a più persone sarà loro applicabile il disposto dall'articolo precedente.

Articolo 22.

Sono eleggibili tutti gli elettori inscritti, eccettuati:

Gli Ecclesiastici e Ministri dei culti che abbiano giurisdizione o cura d' anime; coloro che ne fanno le veci, e i membri dei Capitoli e delle Collegiate.

I Funzionari del Governo che debbono invigilare sull'amministrazione comunale e gli Impiegati dei loro Uffizi;

Coloro che ricevono uno stipendio o salario dal Comune o dalle istituzioni che esso amministra; coloro che hanno il maneggio del denaro comunale, o che non abbiano reso il conto di una precedente amministrazione; e coloro che abbiano lite vertente col Comune.

Articolo 23.

Non sono nè elettori nè eleggibili gli analfabeti quando resti nel Comune un numero di elettori doppio di quello dei Consiglieri, le donne, gl' interdetti, o provvisti di consulente giudiziario, coloro che sono in istato di fallimento dichiarato, o che abbiano fatto cessione di beni finchè non abbiano pagato intieramente i creditori; quelli che furono condannati a pene criminali se non ottennero la riabilitazione; i condannati a pene correzionali od a particolari interdizioni mentre le scontano; finalmente i condannati per furto, frode o attentato ai costumi.

Articolo 24.

Non possono essere contemporaneamente Consiglieri gli ascendenti e discendenti, i fratelli, lo suocero ed il genero.

Articolo 25.

I nomi degli elettori sono iscritti in una lista compilata dalla Giunta municipale, e dalla medesima riveduta ogni anno per le opportune modificazioni almeno quindici giorni prima della convocazione del Consiglio Comunale per la sessione di primavera.

Articolo 26.

La lista deve indicare accanto al nome di ogni iscritto:

1 Il giorno, ed il luogo della sua nascita;

2 L'atto, ove occorra, che prova il domicilio nel Comune;

3 Il numero d'iscrizione nei ruoli delle contribuzioni dirette e la quota d'imposta pagata dall'iscritto;

4 Ogni altro titolo o qualità che gli conferisca il diritto elettorale.

Articolo 27.

Nella prima domenica successiva al compimento della lista verrà notificato al pubblico che questa starà depositata in una sala del Comune per giorni otto, onde durante questo termine possa chiunque esaminarla e presentare alla Amministrazione Comunale quei richiami che crederà di suo interesse.

Articolo 28.

La lista previo esame dei richiami presentati, sarà riveduta e deliberata dal Consiglio, e quindi nuovamente pubblicata in conformità dell'articolo precedente per altri otto giorni.

Alla lista sarà unito l'elenco dei nomi che il Consiglio vi avrà aggiunti o cancellati. Sarà dato avviso al pubblico che vi è diritto a richiamo nel termine di giorni dieci dalla scadenza di quello avanti prefisso.

Articolo 29.

Entro 48 ore dal primo giorno della nuova pubblicazione saranno avvisati per iscritto con intimazione a domicilio i cittadini stati esclusi dalla lista.

L' intimazione dovrà esprimere i motivi dell' esclusione ed essere fatta senza spesa per opera degli inservienti del Comune.

Articolo 30.

Scorso il termine prefisso ai reclami, la lista originale con tutti i documenti e con una copia dei ruoli delle contribuzioni dirette sarà trasmessa al Governatore per mezzo dell' Intendente, che ne farà ricevuta alla Giunta municipale.

Un esemplare della lista sarà serbato nella Segretaria del Comune.

Articolo 31.

Ogni cittadino godente del diritto elettorale nel Comune potrà reclamare al Governatore l' iscrizione di un cittadino ommesso sulla lista elettorale, o per la cancellazione di chiunque siavi stato indebitamente compreso, non meno che per la riparazione di qualunque altro errore incorso nella formazione delle liste elettorali.

I richiami potranno essere indirizzati al Governatore anche per mezzo dell' Ufficio comunale.

Ai richiami dovrà essere unito un certificato dell' Esattore comunale comprovante il deposito della somma di L. 10 fatta dal reclamante.

Questa somma sarà restituita ove sia fatto luogo al richiamo, ed in caso diverso sarà devoluta agl' Istituti locali di Carità.

Dei richiami sarà sempre rilasciata ricevuta.

L' Intendente potrà proporre d' ufficio al Governatore quelle rettificazioni che creda necessarie.

Articolo 32.

Niuno dei richiami accennati nell' antecedente articolo sarà ammesso, se proposto da un terzo o d' ufficio, salvo consti della notificazione giudiziaria alla parte che vi ha in-

teresse, la quale avrà dieci giorni per rispondervi, a contare da quello della notificazione.

Articolo 33.

La Deputazione Provinciale pronunzierà sui richiami menzionati nell' art. 31 nei cinque giorni da quello del loro ricevimento, qualora essi siano proposti dall' individuo stesso che v' ha interesse, o dal suo mandatario, e nei cinque giorni dopo spirato il termine prefisso dall' articolo precedente dove siano fatti dai terzi o d' ufficio; le decisioni saranno motivate e notificate agl' interessati.

Articolo 34.

Colle stesse norme di cui nell' articolo precedente la Deputazione aggiungerà alle liste quei cittadini che riconoscerà avere le qualità dalla Legge richieste, e quelli che fossero stati antecedentemente ommessi, od indebitamente cancellati.

Ne cancellerà nello stesso modo se ancora non lo furono dal Consiglio Comunale:

1. Gli individui che si resero defunti;

2. Quelli la cui iscrizione sulla lista sia stata annullata dalle Autorità competenti;

3. Coloro che avranno incorso la perdita delle qualità richieste;

4. Quelli che fossero stati iscritti indebitamente, non ostante che la loro iscrizione non sia stata impugnata.

Articolo 35.

Alle liste deliberate dai Consigli Comunali, o riformate dalla Deputazione, non si faranno sino alla revisione dell' anno successivo altre correzioni fuori quelle che fossero ordinate giudiziariamente, o che siano l' effetto di morte degli elettori o di perdita dei diritti civili da essi incorsa, in virtù di una sentenza passata in giudicato.

Articolo 36.

I Comuni ed i privati che volessero contraddire ad una decisione pronunziata dalla Deputazione Provinciale, o lagnarsi di denegata giustizia, potranno promuovere la loro azione presso la Corte d'Appello presentando i titoli che danno appoggio alla loro domanda.

Dove la decisione della Deputazione avesse rigettata una domanda d'iscrizione sulla lista elettorale proposta da un terzo, l'azione non potrà intentarsi che dall'individuo del quale si sarà chiesta l'iscrizione.

Articolo 37.

La causa sarà decisa sommariamente ed in via d'urgenza, senzachè sia d'uopo del ministero di Causidico, o d'Avvocato, e sulla relazione che ne verrà fatta in udienza pubblica dall'uno dei Consiglieri della Corte, sentita la parte od il suo difensore, e sentito pure il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni orali.

Articolo 38.

Una copia del ricorso d'appello nel termine di tre giorni dalla presentazione del medesimo verrà depositata nell'ufficio del Ministero pubblico presso la Corte dal quale sarà trasmessa alla Deputazione provinciale.

Questa potrà inviare al Ministero pubblico i titoli e documenti che crederà opportuni allo schiarimento dei fatti.

I titoli e documenti medesimi saranno depositati nella Segreteria della Corte onde gli interessati ne prendano visione, e saranno poi uniti agli atti.

Articolo 39.

Se vi è ricorso in Cassazione la Corte provvederà a termini dell'art. 37.

Articolo 40.

L' appello introdotto contro una decisione, per cui un elettore sia stato cancellato dalla lista, ha un effetto sospensivo.

Articolo 41.

I Ricevitori delle contribuzioni dirette saranno tenuti di spedire su carta libera ad ogni persona portata sul ruolo l' estratto relativo alle sue imposte, ed a chiunque creda di contraddire ad un' iscrizione fatta sulla lista i certificati negativi, ed ogni estratto di ruolo dei contribuenti.

Non potranno a tal titolo riscuotersi dai Ricevitori che cinque centesimi per ogni estratto di ruolo concernente il medesimo contribuente.

Articolo 42.

La Giunta Municipale farà eseguire sulla lista le rettificazioni decretate dalla Deputazione provinciale, od ordinate in virtù di sentenze proferite nelle forme prescritte negli articoli che precedono sulla notificazione che ad essa ne verrà fatta.

Articolo 43.

Le elezioni si faranno dopo la tornata di primavera, ma non più tardi del mese di luglio.

Un manifesto della Giunta pubblicato 15 giorni prima indica il giorno, l' ora ed i luoghi della riunione.

Articolo 44.

Gli elettori di un Comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni Consigliere.

Tuttavia la Deputazione provinciale, per i Comuni divisi in frazioni, sulla domanda del Consiglio comunale, o della maggioranza degli abitanti di una frazione, sentito il Consiglio stesso, potrà ripartire il numero dei Consiglieri fra le diverse frazioni in proporzione della popolazione, e determinare la circoscrizione di ciascuna di esse.

La determinazione della Deputazione sarà pubblicata.

In questo caso si procederà all' elezione dei Consiglieri delle frazioni rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio separato.

Articolo 45.

Il diritto elettorale è personale; nessun elettore può farsi rappresentare nè mandare il suo voto per iscritto.

Articolo 46.

Gli elettori si riuniscono in una sola assemblea. Eccedendo gli elettori il numero di 400, il Comune si divide in sezioni. Ogni sezione comprende 200 elettori almeno, e concorre direttamente alla nomina di tutti i Consiglieri, salvo il caso previsto nell' ultimo allinea dell' art. 44.

Articolo 47.

Avranno la presidenza degli uffizi provvisorii, delle adunanze elettorali il Sindaco, gli Assessori, ed in caso d' impedimento i Consiglieri più anziani.

I due elettori più anziani d' età ed i due più giovani faranno le parti di scrutatori.

L' ufficio nominerà il segretario che avrà voce consultiva.

Articolo 48.

La lista degli elettori, quella dei Consiglieri da surrogarsi, e la lista dei Consiglieri che rimangono in ufficio dovranno restare affisse nella sala delle adunanze durante il corso delle operazioni.

Articolo 49.

L' adunanza elegge a maggioranza relativa di voti il Presidente e quattro scrutatori definitivi, tenendo nota degli eletti che dopo questi ebbero maggior numero di voti.

L' ufficio così definitivamente composto nomina il Segretario definitivo avente voce consultiva.

Articolo 50.

Se il Presidente di un Collegio ricusa, od è assente, resta di pieno diritto Presidente lo scrutatore che ebbe maggior numero di voti: il secondo scrutatore diventa primo, e così successivamente; e l'ultimo scrutatore sarà colui che dopo gli eletti ebbe maggiori suffragi.

La stessa regola si osserverà in caso di rinunzia o di assenza di alcuno fra gli scrutatori.

Articolo 51.

Il Presidente è incaricato della polizia delle adunanze, e di prendere le necessarie precauzioni onde assicurarne l'ordine e la tranquillità.

Nessuna forza armata può essere collocata senza la richiesta del Presidente nella sala delle elezioni, o nelle sue adiacenze.

Le Autorità civili ed i Comandanti militari sono tenuti di obbedire ad ogni sua richiesta.

Articolo 52.

Le adunanze elettorali non possono occuparsi d'altro oggetto che della elezione dei Consiglieri; è loro interdetta ogni discussione o deliberazione.

Articolo 53.

Tre membri almeno dell'ufficio dovranno sempre trovarsi presenti alle operazioni elettorali.

Articolo 54.

Chi con finto nome avrà dato il suo suffragio in una adunanza elettorale in cui non dovesse intervenire, o che si fosse giovato di falsi titoli o documenti per essere inscritto sulle liste elettorali, perderà per dieci anni l'esercizio d'ogni diritto politico, senza pregiudizio delle pene che potessero per lo stesso fatto essergli inflitte a termini del Codice penale.

Articolo 55.

Chiunque sia convinto d'avere al tempo delle elezioni causato disordini, o provocato assembramenti tumultuosi, accettando, portando, inalberando o affiggendo segni di riunione od in qualsiasi altra guisa, sarà punito con un'ammenda di L. 10 a 50, e sussidiariamente coll'arresto, od anche col carcere da sei a trenta giorni.

Saranno puniti con la stessa pena coloro, che non essendo nè elettori, nè membri dell'ufficio s'introdurranno durante le operazioni elettorali nel luogo dell'adunanza, e coloro, che non curando gli ordini del Presidente, volessero far discussioni, dar prove di approvazione o di disapprovazione, od eccitassero altrimenti tumulto.

Il Presidente ordinerà che sia fatta menzione della cosa nel verbale dell'adunanza che verrà trasmesso all'Autorità giudiziaria per il relativo procedimento.

Articolo 56.

Niun elettore può presentarsi armato nell'adunanza elettorale.

Articolo 57.

Niuno è ammesso a votare sia per la formazione dell'ufficio definitivo, sia per l'elezione dei Consiglieri, se non trovasi inscritto nella lista degli elettori affissa nella sala e rimessa al Presidente.

Il Presidente e gli scrutatori dovranno tuttavia dare accesso nella sala, ed ammettere a votare coloro che si presenteranno provvisti d'una sentenza della Corte di Appello, con cui si dichiari che essi hanno diritto di far parte di quelle adunanze, e coloro che dimostreranno di essere nel caso previsto dall'art. 40.

Articolo 58.

Aperta la votazione per l'elezione dei Consiglieri, il

Presidente chiama ciascun elettore nell' ordine della sua iscrizione nelle liste.

L' elettore rimette la sua scheda manoscritta e piegata al Presidente che la depone nell' urna.

Articolo 59.

A misura che le schede si vanno riponendo nell' urna, uno degli scrutatori od il Segretario ne farà constare scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante sopra un esemplare della lista a ciò destinato, che conterrà i nomi e le qualificazioni di tutti i membri dell' adunanza.

Articolo 60.

Un ora dopo terminato il primo appello si procederà ad una seconda chiamata degli elettori che non risposero alla prima.

Eseguita questa operazione, il Presidente dichiara chiusa la votazione.

Articolo 61.

La tavola cui siedono il Presidente, gli scrutatori ed il Segretario deve essere disposta in modo che gli elettori possano girarvi intorno durante lo scrutinio dei suffragi.

Articolo 62.

Aperta l' urna, e riconosciuto il numero delle schede, uno degli scrutatori piglia successivamente ciascuna scheda, la spiega, la consegna al Presidente che ne da lettura ad alta voce, e la fa passare ad un altro scrutatore.

Il risultato dello scrutinio è immediatamente reso pubblico.

Articolo 63.

Compiuto lo scrutinio le schede sono arse in presenza degli elettori salvo quelle su cui nascesse contestazione, le quali saranno unite al verbale, e vidimate almeno da tre dei componenti l' ufficio.

Articolo 64.

Delle operazioni elettorali si farà constare per mezzo di processo verbale sottoscritto dai membri dell' Ufficio.

Articolo 65.

Ove il numero degli elettori esiga la divisione in più sezioni, lo scrutinio dei suffragi si fa in ciascuna sezione in conformità degli articoli precedenti.

Il Presidente di ciascuna sezione reca immediatamente il processo verbale all' ufficio della prima sezione, il quale in presenza di tutti i presidenti delle sezioni procede al computo generale dei voti.

Il Presidente della sezione principale proclama il risultato dell' elezione.

I membri dell' ufficio principale in concorso dei Presidenti delle sezioni redigono processo verbale prima di sciogliere l' adunanza.

Articolo 66.

Si avranno per non scritti i nomi che non portino sufficiente indicazione delle persone elette, ed i nomi di persone non eleggibili, come pure gli ultimi nomi eccedenti il numero dei consiglieri a nominarsi; la scheda resterà valida nelle altre parti.

Articolo 67.

Saranno nulle le schede nelle quali l' elettore si sarà fatto conoscere.

Articolo 68.

S' intenderanno eletti quelli che avranno riportato il maggior numero dei voti; ed a parità di voti il maggiore d' età fra gli eletti otterrà la preferenza.

Articolo 69.

Se l' elezione porta nel Consiglio alcuni dei congiunti di cui all' art. 24, il consigliere nuovo viene escluso da chi

è in uffizio; quello che ottenne meno voti da chi ne ebbe maggior numero; il giovane dal provetto.

In tali casi si procede immediatamente a surrogare gli esclusi sostituendovi quelli che ebbero maggiori voti.

Articolo 70.

L' uffizio pronunzia in via provvisoria su tutte le difficoltà che si sollevano in riguardo alle operazioni dell' adunanza, sulla validità dei titoli prodotti, e sovra ogni altro incidente, come anche sui richiami intorno allo scrutinio.

Si farà menzione nel verbale di tutti i richiami insorti e delle decisioni proferite dall' ufficio.

Le note o carte relative a tali richiami saranno munite del visto dai membri dell' ufficio ed annesse al verbale.

Articolo 71.

Il processo verbale dell' elezione è indirizzato all' Intendente fra giorni tre dalla sua data.

Se ne conserverà un esemplare nella Segreteria del Comune, il quale sarà certificato conforme all' originale dai membri dell' ufficio.

La Giunta nello stesso termine di giorni tre pubblica il risultato della votazione, e lo notifica alle persone elette.

Articolo 72.

Contro le deliberazioni prese dall' uffizio elettorale è ammesso il ricorso alla Deputazione provinciale a termine degli articoli 31, 32, 33.

È pure aperta la via all' azione giuridica in senso dell' articolo 36, quando la decisione della Deputazione versi sulla capacità legale di un cittadino ad essere elettore od eleggibile.

Articolo 73.

L' articolo 51 ed i susseguenti saranno affissi alla porta della sala delle elezioni in caratteri maggiori e ben leggibili.

Capo III.

Dei Consigli Comunali

Articolo 74.

I Consigli Comunali si adunano in sessione ordinaria due volte all'anno:

La 1.ª in marzo, aprile o maggio;

La 2.ª in ottobre o novembre.

Queste Sessioni verranno chiuse entro i mesi di maggio e novembre.

La Sessione non può durare più di 20 giorni, a meno che lo permetta la Deputazione Provinciale.

Articolo 75.

Il Governatore, sull'istanza della Giunta Municipale, o di quella di una terza parte dei Consiglieri, ed anche d'uffizio può ordinare la riunione straordinaria del Consiglio Comunale per deliberare sovra oggetti particolari, che dovranno essere indicati.

Ogni altra adunanza del Consiglio è illegale.

Articolo 76.

La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta a domicilio per avviso scritto.

Articolo 77.

L'avviso per le sessioni ordinarie debbe farsi quindici giorni innanzi a quello indetto per esse.

Per le altre debbe farsi in modo che i Consiglieri dimoranti nel territorio comunale lo possano ricevere in tempo utile. In questo caso debbe specificare gli oggetti dell'adunanza.

Articolo 78.

Il Governatore e l'Intendente possono intervenire ai Consigli anche per mezzo di altri Ufficiali pubblici dell'ordine amministrativo, ma non vi hanno voce deliberativa.

Articolo 79.

Sono sottoposte al Consiglio comunale tutte le istituzioni fatte a pro della generalità degli abitanti del Comune, o delle sue frazioni, alle quali non siano applicabili le regole degli Istituti di carità e beneficenza, come pure gl'interessi dei parrocchiani quando questi ne sostengano qualche spesa a termini di legge.

Gli stessi stabilimenti di carità e beneficenza sono soggetti alla sorveglianza del Consiglio Comunale, il quale può sempre esaminarne l'andamento e vederne i conti.

Articolo 80.

Soggiacciono all'esame annuale del Consiglio Comunale i bilanci ed i conti delle Fabbricerie e delle altre Amministrazioni alle spese delle quali deve sopperire il pubblico in caso d'insufficienza delle loro rendite.

Articolo 81.

Il Consiglio comunale nella Sessione d'autunno

Elegge i Membri della Giunta Municipale;

Delibera il bilancio attivo e passivo del Comune, e quello delle Istituzioni che gli appartengono, per l'anno seguente;

Nomina i Revisori dei conti per l'anno corrente, scegliendoli fra i Consiglieri estranei alla Giunta Municipale.

Articolo 82.

Nella Sessione di primavera

Rivede e stabilisce le liste elettorali;

Esamina il conto dell'amministrazione dell'anno precedente in seguito al rapporto dei Revisori, e delibera sulla sua approvazione.

Articolo 83.

Quando la presidenza del Consiglio spetti ad alcuno dei Consiglieri che abbiano preso parte alla gestione su cui si deve deliberare, il Consiglio elegge nel suo seno un altro Presidente.

Tanto il Sindaco quanto gli altri Membri della Giunta di cui si discute il conto, hanno diritto di assistere alla discussione, ancorchè scaduti dall' ufficio, ma dovranno ritirarsi al tempo della votazione.

Articolo 84.

Nell' una e nell' altra Sessione il Consiglio Comunale

1. Fissa il numero degl' Impiegati Comunali, ed i loro stipendi;

2. Nomina, sospende e licenzia i Tesorieri particolari dove sono istituiti, e ne discute le cauzioni; i Maestri e le Maestre di scuola, i Cappellani, il Personale sanitario, ed in genere tutti gli stipendiati dal Comune salve le disposizioni delle leggi in vigore. e può fare coi medesimi capitolazioni per un quinquennio;

3. Delibera i contratti di acquisto, l' accettazione o rifiuto di doni o lasciti, salve le disposizioni delle leggi relative alla capacità d' acquistare dei corpi morali;

4. Le alienazioni di beni immobili, i contratti portanti ipoteca. servitù o costituzione di rendita fondiaria, e le transazioni sui diritti di proprietà e servitù:

5. La contrattazione dei prestiti;

6. Le cessioni dei crediti, gli acquisti e le alienazioni di effetti pubblici o di valori industriali, i riscatti di rendite o di censi attivi prima delle scadenze dei termini, gli affrancamenti di rendite, o censi passivi;

7. I contratti di locazione e conduzione;

8. Gl' impieghi di denaro a qualunque titolo;

9. Le offerte e i doni da farsi in nome del Comune;

10. I regolamenti sui modi di usare dei beni Comunali, quelli delle istituzioni, che appartengono al Comune, ed i regolamenti di ornato e di polizia locale;

11. La destinazione dei beni e degli stabilimenti Comunali;

12. Le delimitazioni dei beni e territorii comunali, nonchè le divisioni dei beni fra più Comuni;

13. La costruzione ed il trasporto dei cimiteri;

14. Il concorso del Comune all' eseguimento di opere pubbliche;

15. Lo storno di fondi da una ad altra categoria od articolo del bilancio, e l' applicazione dei residui attivi;

16. Le azioni da intentare o sostenere in giudizio in qualunque grado;

17. Le imposte da stabilirsi nell' interesse del Comune, ed i regolamenti che possono occorrere riguardo ad esse;

Ed in generale delibera su tutti gli oggetti d' amministrazione locale che non siano attribuiti alla Giunta Municipale.

Articolo 85.

Le sedute del Consiglio Comunale saranno pubbliche quando la maggioranza del Consiglio lo decida.

La pubblicità non potrà mai aver luogo quando si tratti di questioni di persone.

Articolo 86.

I Consigli Comunali non possono deliberare se non interviene la metà dei membri; però alla seconda convocazione le deliberazioni sono valide, qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo si tratti della decisione di cui all' articolo precedente.

Articolo 87.

Tutte le deliberazioni saranno sempre pubblicate per copia all' Albo Pretorio nel primo giorno festivo, o di mercato successivo alla loro data.

Ciascun contribuente nel Comune potrà aver copia delle deliberazioni mediante pagamento dei relativi diritti fissati con Decreto Reale.

Capo IV.

Della Giunta Municipale

Articolo 88.

Il Consiglio Comunale elegge nel suo seno i Membri della Giunta a maggioranza assoluta di voti; durano in ufficio un anno; sono sempre rieleggibili.

Articolo 89.

La Giunta Municipale rappresenta il Consiglio Comunale nell'intervallo delle sue riunioni, e nelle funzioni solenni. Essa da esecuzione alle deliberazioni del Consiglio, veglia al regolare andamento dei servizi Municipali, e provvede agli atti di semplice amministrazione esecutiva.

Articolo 90.

Appartiene alla Giunta

1. Di fissare il giorno dell'apertura delle sessioni ordinarie;
2. Di convocare i Consiglieri per le adunanze;
3. Di nominare, sospendere e licenziare i salariati del Comune senza poter fare con essi alcuna convenzione che vincoli la sua azione, o quella della Giunta che le succederà;
4. Di deliberare le spese casuali occorrenti nel corso dell'anno entro i limiti del credito accordato in bilancio;
5. Di determinare le condizioni dei contratti in conformità delle deliberazioni del Consiglio Comunale;
6. D'assistere agli incanti occorrenti nell'interesse del Comune, e di stipulare i contratti Comunali;
7. Di preparare le materie da trattarsi nelle sessioni del Consiglio;
8. Di formare il progetto dei bilanci;
9. Di preparare i regolamenti che debbono sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio Comunale;
10. Di provvedere alla regolare formazione delle liste elettorali;

11. Di vigilare sull' ornato e sulla polizia locale;

12. Di attendere alle operazioni censuarie in quanto le siano commesse dalla legge;

13. Di rilasciare attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di povertà, e di fare gli altri atti consimili attribuiti ai Comuni;

14. Di controllare le operazioni della leva, e di assistervi per mezzo di uno de' suoi Membri nell' interesse dei propri amministrati;

15. Di fare gli atti conservatorii dei diritti del Comune.

Articolo 91.

In caso di urgenza, la Giunta prende le deliberazioni che altrimenti spetterebbero al Consiglio Comunale.

A queste deliberazioni di urgenza è applicabile il disposto dall' art. 87.

Articolo 92.

La Giunta Municipale delibera a maggioranza assoluta di voti.

Le sue deliberazioni non sono valide se non interviene la metà dei membri che la compongono, e se questi non sono almeno in numero di tre.

Articolo 93.

La giunta rende conto annualmente al Consiglio comunale della sua gestione, e del modo con cui fece eseguire i servizi ad essa attribuiti, o che si eseguirono sotto la sua direzione o responsabilità.

Capo V.
del Sindaco

Articolo 94.

Il Sindaco è capo dell' Amministrazione Comunale ed Uffiziale del Governo.

Articolo 95.

La nomina del Sindaco è fatta dal Re. È scelto fra i Consiglieri Comunali; dura in ufficio tre anni, e può essere confermato se conserva la qualità di Consigliere.

Articolo 96.

Nessuno può essere contemporaneamente Sindaco di più Comuni.

Articolo 97.

Il Sindaco prima di entrare in funzione presta giuramento avanti il Governatore od un suo Delegato.

Articolo 98.

I distintivi dei Sindaci sono determinati da un Regolamento approvato dal Re.

Articolo 99.

Il Sindaco qual Capo dell' Amministrazione Comunale

1. Presiede il Consiglio Comunale, salvo il disposto dall' art. 83;

2. Presiede e convoca la Giunta Municipale secondo le norme dalla medesima fissate;

3. Distribuisce gli affari tra i membri della Giunta, veglia alla spedizione delle pratiche affidate a ciascun Assessore, e ne firma i provvedimenti, anche per mezzo di altro degli Assessori da esso delegato;

4. Rappresenta il Comune in giudizio, sia egli attore o convenuto.

Articolo 100.

Quale Uffiziale del Governo è incaricato:

1. Della pubblicazione delle leggi, ordini e manifesti governativi, e di permettere ai privati quella di cartelli, avvisi e simili, eccettuate però della necessità di questo permessò le pubblicazioni relative unicamente ad oggetti di commercio, od annunzi di vendite e di locazioni;

2. Di tenere i registri dello stato civile, a norma delle leggi;

3. Di riferire all' Intendente previo concerto colla Giunta Municipale in ordine alla concessione delle licenze per l' esercizio degli alberghi, trattorie, caffè ed altri stabilimenti pubblici di egual natura;

4. D' informare le Autorità superiori di qualunque evento interessante l' ordine pubblico;

E compie in generale gli atti che gli sono dalla legge delegati.

Articolo 101.

Appartiene pure al Sindaco di fare i provvedimenti contingibili ed emergenti di sicurezza ed igiene pubblica sulle materie e colle norme da stabilirsi col Decreto Reale di cui all' art. 132, e di far eseguire gli ordini relativi a spese degli interessati senza pregiudizio dell' azione penale in cui fossero incorsi.

La nota di queste spese è resa esecutoria dall' Intendente sentito l' interessato, ed è rimessa all' Esattore che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalle leggi.

Articolo 102.

Nei Comuni divisi in borgate o frazioni il Sindaco potrà delegare le sue funzioni di Uffiziale del Governo nelle borgate o frazioni dove per la lontananza del Capoluogo, o per la difficoltà delle comunicazioni lo creda utile, ad uno dei Consiglieri, e in difetto ad altro fra gli elettori in quelle residenti.

Articolo 103.

In caso d' assenza o d' impedimento del Sindaco, o dell' Assessore delegato, ne fa le veci l' Assessore anziano, ed in mancanza degli Assessori il Consigliere anziano.

Articolo 104.

La rimozione dei Sindaci è riservata al Re. Potranno essere sospesi dal Governatore, che dovrà immediatamente riferirne al Ministro dell' Interno per gli ordini del Re.

Articolo 105.

Le disposizioni di cui all' art. 8 sono applicabili ai Sindaci.

Capo VI.

Dell' Amministrazione e Contabilità Comunale

Articolo 106.

In ogni Comune si debbe formare un esatto inventario di tutti i beni Comunali mobili ed immobili.

Debbesi pur fare in ogni Comune un inventario di tutti i titoli, atti, carte e scritture che si riferiscono al patrimonio Comunale ed alla sua amministrazione.

Tali inventari saranno riveduti in ogni cambiamento di Sindaco, e quando succeda qualche variazione nel patrimonio Comunale vi saranno fatte le occorrenti modificazioni.

Gli inventari e le successive aggiunte e modificazioni saranno trasmesse per copia all' Intendente.

Articolo 107.

I beni Comunali deggiono di regola essere dati in affitto.

Nei casi però in cui lo richieda la condizione speciale dei luoghi, il Consiglio Comunale potrà ammettere la generalità degli abitanti del Comune a continuare il godimento in natura del prodotto de' suoi beni, ma dovrà formare un regolamento per determinare le condizioni dell' uso ed alligarlo al pagamento di un correspettivo.

Articolo 108.

L' alienazione dei beni incolti può essere fatta obbligatoria dalla Deputazione Provinciale sentito il Consiglio Comunale.

Articolo 109.

I capitali disponibili d'ogni specie debbono essere impiegati. È però vietato l'acquisto di titoli dei debiti pubblici esteri.

Articolo 110.

Le spese Comunali sono obbligatorie, o facoltative.

Articolo 111.

Sono obbligatorie le spese

1. Per l'ufficio ed archivio Comunale;

2. Per gli stipendi del Segretario e degli altri impiegati ed agenti stipendiati o salariati;

3. Per la riscossione delle entrate Comunali;

4. Per le imposte dovute dal Comune;

5. Per la conservazione del patrimonio Comunale;

6. Pel pagamento dei debiti esigibili, e per lo stanziamento in bilancio nel caso di lite delle annualità solite imporsi a favore dei terzi, onde si tengano in serbo fino alla risoluzione della lite;

7. Per la sistemazione e manutenzione delle strade Comunali;

8. Pel mantenimento delle vie interne e delle piazze pubbliche laddove i regolamenti e le consuetudini non provvedano altrimenti;

9. Pel culto nei casi e nei limiti fissati dalle leggi e discipline vigenti, e pei cimiteri;

10. Per l'istruzione elementare dei due sessi:

11. Per la Guardia nazionale;

12. Per l'abbuonamento alla raccolta ufficiale degli atti del Governo.

13. Per gli Uffizi elettorali;

E generalmente tutte le altre poste a carico dei Comuni da speciali disposizioni legislative, o da precedenti deliberazioni del Consiglio Comunale esecutorie.

Articolo 112.

Le spese non contemplate nell'articolo precedente sono facoltative.

Articolo 113.

Potranno i Comuni nel caso d'insufficienza delle rendite loro nei limiti ed in conformità delle leggi

1. Instituire dazi da riscuotersi per esercizio, o per abbuonamento sui commestibili, bevande, combustibili, materiali di costruzione, foraggi, strame e simili destinati alla consumazione locale.

Non possono però mai imporre alcun onere o divieto al transito immediato, fuor quello di determinare le vie di passaggio nell'interno del capoluogo, o di vietarlo quando vi esistano altre comode vie di circonvallazione.

2. Dare in appalto l'esercizio con privativa del diritto di peso pubblico, della misura pubblica dei cereali e del vino, e la privativa di affittare banchi pubblici in occasione di fiere e mercati, purchè tutti questi diritti non vestano carattere coattivo.

3. Imporre una tassa per l'occupazione di spazii ed aree pubbliche, con che sia unicamente ragguagliata all'estensione del sito occupato, ed all'importanza della posizione;

4. Imporre una tassa sulle bestie da tiro, da sella o da soma, e sui cani che non sono esclusivamente destinati alla custodia degli edifizi rurali e delle gregge;

5. Fare sovraimposte alle contribuzioni dirette.

Articolo 114.

In caso di silenzio per parte del Comune sull'adozione dell'una o dell'altra di dette imposte, si supplirà alla deficienza delle rendite colla sovraimposta alle contribuzioni dirette.

Articolo 115.

L'esazione delle rendite e il pagamento delle spese compete all' esattore delle contribuzioni dirette ove manchi il Tesoriere del Comune.

I soli Comuni le cui spese obbligatorie eccedono le L. 60 mila possono nominarsi un Tesoriere particolare il quale rimane estraneo all' esazione delle contribuzioni dirette.

Quest' uffiziale ha le stesse facoltà ed è soggetto alle stesse discipline degli Esattori dello Stato.

Articolo 116.

Tutte le entrate non comprese in bilancio che si verificassero dentro l' anno devono dalla Giunta municipale essere denunziate all' Intendente.

Dietro il visto dell' Intendente, o trascorsi i termini stabiliti all' art. 129 e 131 la Giunta ne rimetterà nota all' Esattore per la riscossione.

Articolo 117.

La contabilità degli stabilimenti speciali amministrati direttamente dal Consiglio comunale a termini dell' art. 79 farà parte del bilancio comunale.

Articolo 118.

L' Esattore riscuote le entrate comunali secondo le indicazioni del bilancio e dei ruoli coi privilegi fiscali determinati dalle leggi.

Articolo 119.

I mandati di pagamento sono sottoscritti dal Sindaco, da un Assessore, e dal Segretario del Comune, e controsegnati dal Ragioniere ove esiste.

L' esattore estingue i mandati a concorrenza del fondo stanziato in bilancio.

Egli rende ogni anno il suo conto delle entrate e delle spese.

Articolo 120.

I conti delle entrate e delle spese riveduti dal Consiglio comunale saranno approvati dal Consiglio di Governo salvo ricorso alla Corte dei Conti.

Articolo 121.

Chiunque dall'Esattore in fuori s'ingerirà senza legale autorizzazione nel maneggio dei denari di un Comune rimarrà per questo solo fatto contabile e sottoposto alla giurisdizione amministrativa senza pregiudizio delle pene portate dal Codice penale contro coloro che senza titolo s'ingeriscono in pubbliche funzioni.

Articolo 122.

Le somme delle quali gli Amministratori venissero dichiarati contabili saranno riscosse dall'Esattore come le altre entrate comunali.

Articolo 123.

Le alienazioni, locazioni, appalti di cose ed opere, il cui valore complessivo e giustificato oltrepassa le L. 500, si fanno all'asta pubblica colle forme stabilite per l'appalto delle opere dello Stato.

Il Governatore però potrà permettere in via eccezionale che i contratti seguano a licitazione. o trattativa privata.

Articolo 124.

L'Intendente ha facoltà di far seguire gli incanti, e la stipulazione dei contratti per vendita di taglio di boschi nel suo uffizio.

In tal caso l'Intendente presiederà agl' incanti, ed i contratti saranno stipulati innanzi a lui da uno o più dei membri delegati dalla Giunta Municipale.

Rogherà gli atti il Segretario d'Intendenza, il quale potrà soltanto percepire i diritti attribuiti dalla tariffa al Segretario comunale.

Capo VII
Dell' ingerenza governativa nell' Amministrazione Comunale, e delle deliberazioni dei Comuni soggette ad approvazione.

Articolo 125.

I processi verbali delle deliberazioni dei Consigli comunali, e delle Giunte municipali, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti prima deliberati, nonchè i ruoli delle entrate comunali, saranno a cura dei Sindaci trasmessi all' Intendente negli otto giorni dalla loro data.

Si farà constare della trasmissione mediante ricevuta che dall' Intendente sarà immediatamente inviata all' Amministrazione comunale.

Articolo 126.

Quando si tratti di oggetto pel quale la Legge non abbia espressamente dichiarata la necessità dell' approvazione, l' Intendente esamina se la deliberazione è regolare nella forma, e se non è contraria alla legge.

Articolo 127.

Se l' Intendente riconoscerà nella deliberazione uno dei vizi indicati nell' articolo precedente, potrà sospenderne l' esecuzione con Decreto motivato, il quale dovrà essere immediatamente notificato all' Amministrazione comunale, e trasmesso al Governatore.

Articolo 128.

Se invece l' Intendente non crederà che la deliberazione contenga alcuno dei detti vizii, rimanderà la medesima al Comune munita di un semplice visto.

Articolo 129.

Scorsi quindici giorni dalla data della ricevuta rilasciata dall'Intendente a termini dell' art. 125 senza che egli abbia sospesa l' esecuzione della deliberazione, nè vi abbia apposto

il suo visto, la deliberazione stessa sarà esecutoria. Questo termine sarà di un mese pei bilanci, e di due mesi per i conti consuntivi.

Articolo 130.

Saranno però immediatamente esecutorie le deliberazioni di urgenza nel caso in cui siavi evidente pericolo nell' indugio dichiarato alla maggioranza di due terzi dei votanti.

Articolo 131.

Il Governatore in Consiglio di Governo dichiara se vi è luogo di procedere ad annullamento delle deliberazioni delle quali l' Intendente abbia sospesa l' esecuzione, ed ove occorra, di quelle d' urgenza.

Se questa dichiarazione non è fatta nei trenta giorni successivi alla data della ricevuta di cui all' art. 125, l' annullamento non potrà più essere pronunciato.

Articolo 132.

Sono approvati dal Re, previo parere del Consiglio di Stato, i regolamenti dei dazii, delle imposte, e quelli di ornato, e di polizia locale, sulle materie e colle norme da stabilirsi con apposito Decreto Reale.

Articolo 133.

Sono approvate dalla Deputazione provinciale le deliberazioni comunali concernenti.

1. L' acquisto o l' alienazione d' immobili, l' accettazione o rifiuto di lasciti o doni, salve le disposizioni delle leggi relative alla capacità di acquistare dei Corpi morali;

2. Le costituzioni di servitù, le delimitazioni dei beni e territorii comunali, non che le divisioni dei beni;

3. L' acquisto di azioni industriali, e la contrattazione di prestiti;

4. L' acquisto e l' alienazione di titoli del debito pub-

blico, di semplici titoli di credito, l'alienazione di azioni industriali, e gli impieghi di denaro;

5. I regolamenti d'uso e di amministrazione dei beni del Comune, e delle istituzioni dal medesimo amministrate;

6. Le spese che vincolino i bilanci per più di tre esercizii;

7. Le azioni da intentarsi e le liti da sostenersi tranne che si tratti dell'esercizio d'azioni possessorie.

Articolo 134.

La Deputazione provinciale prima di concedere o negare l'approvazione delle deliberazioni, può ordinare le indagini che ravvisi indispensabili, od anche commettere a periti di esaminare i progetti d'opere e di verificare se la spesa non ecceda i confini previsti.

Articolo 135.

Spetta alla Deputazione provinciale, udito il Consiglio comunale, di fare d'ufficio in bilancio le allocazioni necessarie per le spese obbligatorie.

Articolo 136.

Quando la Giunta municipale non ispedisca i mandati, o non dia eseguimento alle deliberazioni approvate, ovvero essa od il Consiglio comunale non compia le operazioni fatte obbligatorie dalla legge, provvederà la Deputazione provinciale.

Articolo 137.

Contro le decisioni della Deputazione provinciale è sempre aperta ai comuni la via del ricorso al Re, il quale provvederà previo parere del Consiglio di Stato.

Nella stessa guisa sarà statuito sulla rappresentanza del Governatore contro le decisioni predette.

Articolo 138.

L'Intendente potrà verificare la regolarità del servizio degli Uffizi comunali.

In caso di ommessione per parte dei medesimi nel disimpegno delle incumbenze loro affidate, potrà inviare a loro spese un Commissario sul luogo per la spedizione degli affari in ritardo.

Capo VIII.

Disposizioni generali per l'Amministrazione Comunale

Articolo 139.

Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice penale i contravventori ai regolamenti vigenti, o che venissero formati in esecuzione delle leggi per l'esazione delle imposte speciali dei Comuni per regolare il godimento dei beni comunali, per l'ornato e la polizia locale, ed agli ordini e provvedimenti a ciò relativi dati dai Governatori, dagli Intendenti e dai Sindaci.

Articolo 140.

Per l'accertamento delle semplici contravvenzioni ai regolamenti locali, basterà sino a prova contraria la deposizione asseverata con giuramento nelle 24 ore dinanzi al Sindaco, di uno degli Agenti del Comune o di uno degli Agenti della pubblica forza contemplati nel Codice, di procedura criminale.

Articolo 141.

Sì prima che dopo la detta deposizione, il Sindaco chiamerà i contravventori avanti di sè colla parte lesa onde tentare la conciliazione. Il verbale di conciliazione acconsentito e firmato da ambe le parti col Sindaco esclude ogni procedimento.

Quando non vi esista parte lesa il contravventore sarà ammesso a fare obblazione per l'interesse pubblico.

L'obblazione sarà accettata dal Sindaco per processo verbale, che avrà lo stesso effetto di escludere ogni procedimento.

Articolo 142.

Non riescendo l' amichevole componimento, i processi verbali asseverati come all' articolo 140, saranno immediatamente trasmessi dal Sindaco per l' opportuno procedimento, al Giudice di mandamento che ne spedirà ricevuta.

Articolo 143.

Gli Amministratori comunali che intraprenderanno o sosterranno lite quando la relativa deliberazione non sia stata approvata a termini della presente legge, saranno risponsabili in proprio delle spese, e dei danni cagionati dalla stessa lite.

Articolo 144.

In caso di scioglimento del Consiglio comunale l' amministrazione del Comune verrà provvisoriamente affidata ad un Delegato straordinario nominato dal Re a carico dell' Erario comunale.

Questo Delegato eserciterà le attribuzioni della Giunta municipale.

Esso presiederà pure l' Ufficio provvisorio per le nuove elezioni.

TITOLO III.

DELL' AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

Capo I.

Delle Provincie

Articolo 145.

La Provincia è corpo morale, ha facoltà di possedere, ed ha un' amministrazione propria che ne regge e rappresenta gl' interessi.

Articolo 146.

L' Amministrazione d' ogni Provincia è composta d' un Consiglio provinciale, e di una Deputazione Provinciale.

Il Governatore vi esercita le attribuzioni che gli sono affidate dalla legge.

Articolo 147.

Sono sottoposti all' Amministrazione provinciale

1. I beni e le attività patrimoniali della Provincia, e e de' suoi circondarii:

2. Le istituzioni o gli stabilimenti pubblici ordinati a pro della Provincia e dei suoi Circondari;

3. I fondi e sussidii lasciati a disposizione delle Provincie dalle leggi speciali;

4. Gl' interessi dei diocesani quando a termini delle leggi sono chiamati a sopperire a qualche spesa.

Capo II.

Del Consiglio provinciale

Articolo 148.

Il Consiglio provinciale si compone:

Di sessanta membri nelle Provincie che hanno una popolazione eccedente i 600 mila abitanti:

Di 50 in quelle la cui popolazione supera i 400 mila abitanti;

Di 40 in quelle la cui popolazione eccede i 200 mila abitanti;

Di 20 nelle altre.

Articolo 149.

Il numero dei Consiglieri di ciascuna Provincia è ripartito per Mandamenti in conformità della tabella annessa alla presente legge.

Articolo 150.

I Consiglieri provinciali sono eletti da tutti gli elettori comunali del Mandamento. Essi però rappresentano l' intiera Provincia.

Articolo 151.

Chi sarà eletto in due o più Provincie, ovvero da due o più Mandamenti di una stessa Provincia, dovrà optare

entro il termine di otto giorni successivi alla proclamazione di cui all'articolo 153.

In difetto di opzione nel detto termine sarà determinato per estrazione a sorte il Mandamento, o Mandamenti che dovranno procedere ad una nuova elezione.

Articolo 152.

Alle elezioni dei Consiglieri provinciali si procederà nelle stesse epoche, e colle stesse regole e forme fissate per le elezioni dei Consiglieri comunali, facendone però constare con verbali separati.

Articolo 153.

Compiute le operazioni a termini dell'art. 71, il Presidente dell'Ufficio principale di ogni Comune trasmette immediatamente al Governatore per mezzo dell'Intendente gli atti dell'elezione.

La Deputazione provinciale in seduta pubblica indicata con manifesto del Governatore verifica la regolarità delle operazioni, statuisce sui richiami insorti, fa lo spoglio dei voti, proclama a Consiglieri provinciali i candidati che ottennero maggior numero di voti, e notifica il risultato della votazione agli eletti.

Articolo 154.

Dalle decisioni della Deputazione potrà essere interposto appello al Consiglio provinciale nella sua prima sessione. Il Consiglio pronuncia definitivamente.

Contro le deliberazioni del Consiglio provinciale non vi ha ricorso ai Tribunali.

Articolo 155.

Non possono essere eletti a Consiglieri provinciali quelli che non possedono nella Provincia, o che non vi hanno domicilio a mente dell'art. 16, i minori di 25 anni, gli Ecclesiastici e Ministri del culto contemplati nell'art. 22,

i Funzionari cui compete la sorveglianza delle Provincie, gli Impiegati dei loro uffizi, coloro che hanno il maneggio del denaro provinciale, o lite vertente colla Provincia, gli Impiegati e Contabili dei Comuni e degli Istituti di carità, di beneficenza e di culto della Provincia, e coloro infine trovansi colpiti dalle esclusioni di cui all' art. 23 della presente Legge.

Articolo 156.

Il Consiglio provinciale si raduna nel Capoluogo della Provincia.

Articolo 157.

Tutte le sessioni del Consiglio provinciale sono aperte e chiuse in nome del Re dal Governatore, o da chi lo rappresenta.

Il Governatore interviene alle sedute, vi esercita le funzioni di Commissario del Re, ha diritto di far quelle osservazioni che creda opportune, ma non ha voce deliberativa.

Il Commissario del Re ha facoltà di sospendere e sciogliere l' adunanza riferendone immediatamente al Ministro dell' Interno.

Articolo 158.

Il Consiglio Provinciale si riunisce di pien diritto in ogni anno il primo lunedì di settembre in sessione ordinaria.

Può anche essere straordinariamente convocato dal Governatore.

La sessione straordinaria è annunziata nel giornale officiale della Provincia.

Le convocazioni sono fatte dal Governatore per avvisi scritti a domicilio.

Articolo 159.

La durata ordinaria della sessione è di 15 giorni; non può essere ridotta che di comune accordo del Governatore e del Consiglio.

Può essere prorogata di otto giorni per decisione del Consiglio, ma non oltre tal termine senza l'assenso del Governatore.

Articolo 160.

Nei casi di convocazione straordinaria, e quando il Governatore autorizza la proroga della sessione ordinaria, l'atto di convocazione o di proroga dovrà indicare gli oggetti e l'ordine delle deliberazioni.

Articolo 161.

Il Consiglio Provinciale nella prima seduta è presieduto dal Consigliere anziano d'età; il più giovane vi sostiene le funzioni di Segretario.

Nella seduta medesima il Consiglio nomina fra' suoi membri a maggioranza assoluta di voti nel primo scrutinio, o relativa nel secondo, un Presidente, un Vice Presidente. un Segretario ed un Vice Segretario, i quali durano in carica tutto l'anno.

Elegge pure nel suo seno i revisori del conto della Deputazione Provinciale, di cui al numero 7 dell'articolo 165.

Articolo 162.

Il Consiglio Provinciale non può deliberare in una prima convocazione se non interviene almeno la metà de' suoi membri; però alla seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualora v'intervenga un terzo dei Consiglieri.

Articolo 163.

I Presidenti dei Consigli Provinciali possono trasmettere direttamente al Ministro dell' Interno colle loro osservazioni quegli atti del Consiglio su cui parrà ai medesimi di dover richiamare specialmente l'attenzione del Governo.

Articolo 164.

Il Consiglio Provinciale sceglie tra' suoi membri una Deputazione incaricata di rappresentarlo nell' intervallo delle sessioni.

Articolo 165.

Il Consiglio delibera sovra:

1. La creazione di stabilimenti pubblici provinciali;

2. I contratti d' acquisto, le accettazioni di doni o lasciti, salve le disposizioni delle leggi relative alla capacità di acquistare dei Corpi morali;

3. Gli affari concernenti il patrimonio della Provincia, de' suoi Circondarii, e degli stabilimenti da essa amministrati, i contratti, le spese ed i progetti delle opere da compiersi nell' interesse dei medesimi;

4. Le azioni da intentare o sostenere in giudizio;

5. Le spese da farsi attorno gli edifizi diocesani a termini di legge;

6. I sussidii da accordarsi ai Consorzii ed ai Comuni per opere utili o necessarie, e per soccorrere ai bisogni dell' istruzione, e di stabilimenti pubblici;

7. Il bilancio delle entrate e delle spese, il conto consuntivo, ed il rendiconto di amministrazione della Deputazione Provinciale;

8. Lo storno di fondi da una ad altra categoria od articolo, e l' applicazione dei residui.

Articolo 166.

Alle spese provinciali, in caso d' insufficienza delle rendite e delle entrate, vi si supplirà colla sovra sovraimposta alle contribuzioni dirette.

Articolo 167.

Il Consiglio Provinciale esercita sugli istituti di carità, di beneficenza, di culto, ed in ogni altro servizio pubblico le attribuzioni che gli sono dalle leggi affidate.

Articolo 168.

Dà parere:

1. Sovra i cambiamenti proposti alla circoscrizione della

Provincia, dei Circondari, dei Mandamenti e dei Comuni, e sulle designazioni dei Capiluogo:

2. Sulle modificazioni da introdursi nella classificazione delle strade nazionali discorrenti nella Provincia;

3. Sulla direzione delle nuove strade consortili;

4. Sullo stabilimento dei consorzii;

5. Sullo stabilimento dei pedaggi che fossero invocati a favore di un Comune;

6. Sullo stabilimento o sulla soppressione di fiere o mercati, e sul cambiamento in modo permanente dell'epoca dei medesimi:

E generalmente sugli oggetti riguardo ai quali il suo voto sia richiesto dalla Legge, o domandato dal Governatore.

Articolo 169.

Può delegare uno o più de' suoi membri per invigilare sul regolare andamento degli stabilimenti pubblici fondati o mantenuti a spese della Provincia, o de' suoi Circondarii.

Articolo 170.

Può anche domandare a uno, o più, de' suoi membri l'incarico di fare le inchieste di cui abbisogni nella cerchia delle sue attribuzioni.

Capo III.

Della Deputazione Provinciale

Articolo 171.

La Deputazione Provinciale è composta del Governatore che la convoca e la presiede, e di membri eletti dal Consiglio Provinciale a maggioranza assoluta di voti.

I membri sono in numero

Di otto nelle Provincie la cui popolazione eccede i 600 mila abitanti;

Di sei in quelle di oltre 300 mila abitanti:

Di quattro nelle altre.

Saranno pure eletti membri supplenti in numero di quattro nelle Provincie eccedenti le 600 mila anime, e di due nelle altre.

Articolo 172.

Essa rappresenta il Consiglio Provinciale nell'intervallo delle sue riunioni, e nelle funzioni solenni:

Provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Provinciale;

Prepara il bilancio, rende annualmente il conto economico e morale della sua amministrazione, e fa una esposizione sulle condizioni e sui bisogni della Provincia;

Sottopone al Consiglio le proposte che crede utili alla Provincia;

Assiste agli incanti e stipula i contratti che occorrano nell'interesse della Provincia;

Spedisce i mandati entro i limiti del bilancio;

Fa gli atti conservatorj dei diritti della Provincia e de' suoi circondarii;

In caso d'urgenza fa gli atti riservati al Consiglio;

Esercita verso i Comuni le attribuzioni che le sono dalle leggi demandate.

Articolo 173.

Il Governatore come Presidente della Deputazione provinciale rappresenta la Provincia in giudizio.

Articolo 174.

Non possono far parte della Deputazione Provinciale.

Gli stipendiati dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e degli Istituti di carità, di beneficenza e di culto esistenti nella Provincia;

Gli appaltatori d'opere che si eseguiscano per conto delle Provincie, del Comune, o degli Istituti predetti; e coloro che anche indirettamente abbiano interesse nelle imprese relative;

I parenti ed affini nei gradi indicati nell'art. 24.

Articolo 175.

Quando un Sindaco o Consigliere comunale, od un membro dell'Amministrazione degli Istituti menzionati nell'articolo precedente sia contemporaneamente membro della Deputazione Provinciale, egli non potrà nè votare nè intervenire alle adunanze quando si tratti degli affari del Comune, o dell'Istituto alla cui amministrazione appartiene.

Articolo 176.

Per la validità delle deliberazioni della Deputazione Provinciale si richiede l'intervento della maggiorità dei membri che la compongono. La proposta s'intenderà adottata quando vi concorra la maggiorità assoluta dei votanti.

Articolo 177.

La Deputazione Provinciale forma un Regolamento interno per l'esercizio delle sue attribuzioni.

Articolo 178.

I membri della Deputazione Provinciale durano un anno in un ufficio. Sono sempre rieleggibili.

Articolo 179.

Se un membro della Deputazione non interviene alle sedute per un mese senza aver ottenuto congedo dalla medesima, è dichiarato demissionario.

Articolo 180.

Cessa la qualità di membro della Deputazione quando si verifichi alcuno degli impedimenti indicati nell'art. 174.

Capo IV.

Della ingerenza governativa nell' Amministrazione provinciale.

Articolo 181.

Sono soggette all'approvazione del Re, previo parere del Consiglio di stato, le deliberazioni che vincolino i bilan-

ci provinciali per più di cinque esercizii, e quelle relative alla creazione di Stabilimenti pubblici a spese della Provincia.

Articolo 182.

Le altre deliberazioni sono trasmesse al Ministero dell' Interno, al quale spetta di esaminare se siano regolari nella forma, e non contrarie alle leggi.

Le deliberazioni saranno esecutorie se il Ministro non le annulla nel termine di un mese.

In caso di annullamento di una deliberazione del Consiglio provinciale il Governatore lo convocherà immediatamente in adunanza straordinaria per ricevere comunicazione del decreto di annullamento.

Sui richiami del Consiglio provinciale contro il provvedimento del Ministero sarà statuito dal Re previo parere del Consiglio di Stato.

Capo V.

Disposizioni generali riguardanti l' Amministrazione provinciale

Articolo 183.

La contabilità degli Stabilimenti speciali amministrati dal Consiglio provinciale a termini dell' art. 147 farà parte del bilancio provinciale.

Articolo 184.

Il conto del Tesoriere provinciale è approvato dal Consiglio di Governo salvo ricorso alla Corte dei Conti.

Articolo 185.

Saranno osservate per la spedizione dei mandati, e pei contratti delle Provincie le norme stabilite per quelli dei Comuni negli articoli 119 e 123 della presente legge.

Però potranno farsi senza le formalità degli incanti i contratti provinciali non eccedenti le lire tre mila.

Articolo 186.

Le sedute del Consiglio provinciale saranno pubbliche.

La pubblicità non potrà mai aver luogo quando si tratti di questioni di persone.

Articolo 187.

Gli atti dei Consigli provinciali sono pubblicati colle stampe.

Articolo 188.

In caso di scioglimento del Consiglio Provinciale, il Governatore ed il Consiglio di Governo eserciteranno le attribuzioni dalla legge affidate alla Deputazione provinciale per l'amministrazione della Provincia, e per la tutela dei Comuni.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI COMUNI ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PROVINCIALE

Articolo 189.

I Comuni e le Provincie non possono mutare di rappresentanza se le variazioni della popolazione desunte dal censimento uffiziale non si sono mantenute per un quinquennio.

Articolo 190.

I Consiglieri durano in funzione cinque anni. Si rinnovano per quinto ogni anno, e sono sempre rieleggibili.

Dopo l'elezione generale, la scadenza dei primi quattro anni è determinata dalla sorte.

In appresso la scadenza è determinata dall'anzianità.

Articolo 191.

Non vi è luogo a surrogazione straordinaria di Consiglieri nel corso dell'anno eccetto il caso in cui il Consiglio si trovi ridotto a meno dei due terzi de' suoi membri.

Articolo 192.

Coloro che a termini della presente legge sono nominati a tempo rimangono in uffizio sino all'installazione dei loro successori, ancorchè fosse trascorso il termine prefisso.

Articolo 193.

Fra eletti contemporaneamente si avranno per anziani coloro che riuscirono nel primo scrutinio per maggior numero di voti. e quindi coloro che ne ottennero maggior numero negli scrutinii seguenti.

A parità di voti s'intende eletto, o si avrà per anziano il maggiore d'età.

Articolo 194.

Chi surroga funzionari anzi tempo scaduti rimane in uffizio sol quanto avrebbe durato il suo predecessore.

Articolo 195.

La qualità di Consigliere si perde verificandosi alcuno degl' impedimenti di cui agli articoli 22, 23 e 24.

Articolo 196.

I Consiglieri entrano in carica nel primo giorno della sessione ordinaria pel Consiglio che ha luogo dopo l'elezione.

Articolo 197.

Le funzioni dei Consiglieri provinciali e comunali sono gratuite; danno però diritto al rimborso delle spese forzose sostenute per l'esecuzione di speciali incarichi.

Tuttavia potrà essere stanziato in bilancio a favore del Sindaco un annuo compenso per ispese di rappresentanza.

Articolo 198.

Chi presiede l'adunanza dei Consigli creati colla presente Legge è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi, e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

Ha la facoltà di sospendere, e disciogliere l'adunanza

facendone processo verbale da trasmettersi all'Intendente se si tratta di Consiglio Comunale, o di Giunta Municipale, ed al Ministro dell'Interno se degli altri.

Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dati gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine, ed anche ordinarne l'arresto.

Si fa menzione di quest'ordine nel processo verbale, e sull'esibizione del medesimo si procederà all'arresto.

L'individuo arrestato sarà custodito per 24 ore, senza pregiudizio del procedimento avanti i Tribunali quando ne sia il caso.

Articolo 199.

I Consigli votano ad alta voce per appello nominale, o per alzata e seduta.

Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a suffragi segreti.

Articolo 200.

Nessuna proposta può nelle tornate periodiche ordinarie essere sottoposta a deliberazione definitiva se non viene 24 ore prima depositata nella sala delle adunanze con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata.

Articolo 201.

I Consigli nelle adunanze straordinarie non possono deliberare nè mettere a partito alcuna proposta o questione estranea all'oggetto speciale della convocazione.

Articolo 202.

Non può mai essere dato ai Consiglieri alcun mandato imperativo; se è dato non è obbligatorio.

Articolo 203.

L'iniziativa delle proposte da sottoporsi ai Consigli spetta indistintamente all'Autorità governativa, ai Presidenti ed ai Consiglieri.

Saranno prima discusse le proposte dell' Autorità governativa, poi quelle dei Presidenti, ed infine quelle dei Consiglieri per ordine di presentazione.

Articolo 204.

I Consigli possono incaricare uno, o più dei loro membri di riferire sopra gli oggetti che esigono indagini, od esame speciale.

Articolo 205.

Il Ministro dell' Interno può intervenire personalmente a tutti i Consigli senza votare.

Articolo 206.

I Comuni e le Provincie sono tenuti a compiere gli atti di pubblica amministrazione che loro sono dalle leggi commessi nell' interesse generale; non hanno diritto per questo a compensi, a meno che siano determinati dalla legge.

Articolo 207.

I Consigli che ommettono di deliberare sovra proposte dell' Autorità governativa e dei Presidenti a cui siano specialmente eccitati, si reputeranno assenzienti; se ne farà constare nel processo verbale.

Articolo 208.

Le deliberazioni dei Consigli, importanti modificazioni, o revoca di deliberazioni esecutorie, si avranno come non avvenute ove esse non facciano espressa e chiara menzione.

Articolo 209.

I Consiglieri si asterranno dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie, verso i Corpi cui appartengono, o cogli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratta d' interesse proprio, o d' interesse, liti, o contabilità dei loro congiunti, od affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi.

Si asterranno pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizii, esazioni di diritti, somministranze, od appalti d'opere nell'interesse del Comune o della Provincia alla cui amministrazione appartengono.

Articolo 210.

Terminate le votazioni, il Presidente coll'assistenza di due Consiglieri ne riconosce e proclama l'esito. S'intende adottata la proposta se ottenne la maggiorità assoluta dei votanti.

Articolo 211.

I processi verbali delle deliberazioni sono estesi dal Segretario; debbono indicare i punti principali delle discussioni, ed il numero de' voti resi pro e contro ogni proposta. Saranno letti all'adunanza e dalla medesima approvati.

Articolo 212.

Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto, e dei motivi del medesimo, ed eziandio di chiedere le opportune rettificazioni.

Articolo 213.

I processi verbali sono firmati dal Presidente, dal membro anziano fra i presenti, e dal Segretario.

Articolo 214.

Sono nulle di pien diritto le deliberazioni prese in adunanze illegali o sovra oggetti estranei alle attribuzioni del Consiglio, o se si sono violate le disposizioni delle leggi.

Articolo 215.

Possono i Consigli conferire a Delegati speciali la facoltà di vincolare il Corpo che rappresentano, per ciò che dipende da essi.

Articolo 216.

Sarà sempre necessario il consenso dei Consigli per eseguire opere attorno a costruzioni di cui le leggi ponga-

no eventualmente il ristabilimento o la riparazione a carico del Corpo che essi rappresentano, quando tali opere interessino la sicurezza e la solidità delle costruzioni stesse.

Il consenso è dato con deliberazione soggetta alle stesse regole prescritte per le opere eseguite a spese dirette del Corpo medesimo, e la sua mancanza oltre al dar diritto di ottenere immediatamente dal Giudice ordinario l' inibizione contro la prosecuzione delle opere ne renderà gli autori responsabili in proprio.

Articolo 217.

La forma materiale dei bilanci, dei conti e degli altri atti è determinata da regolamenti generali d' amministrazione.

Articolo 218.

Ove un consiglio creda che le sue attribuzioni siano violate da disposizioni dell' Autorità amministrativa, potrà ricorrere al Re. Il Re provvederà previo parere del Consiglio di Stato.

Articolo 219.

Ove malgrado la convocazione dei Consigli non potesse aver luogo alcuna deliberazione, il Governatore provvederà a tutti i rami di servizio, e darà corso alle spese rese obbligatorie tanto per disposizione di legge quanto per antecedenti deliberazioni esecutorie.

Articolo 220.

L' approvazione cui sono soggetti alcuni atti dei Consigli a termini degli articoli precedenti non attribuisce a chi la deve compartire la facoltà di dare d' ufficio un provvedimento diverso da quello proposto.

Articolo 221.

I membri delle Amministrazioni ed Uffici provinciali e comunali sono responsabili delle carte loro affidate.

Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubbli-

co si osserveranno le forme stabilite dai Regolamenti d'amministrazione.

Le persone che le avranno ricevute ne rimarranno a loro volta contabili.

L'Autorità giudiziaria dietro richiesta del Governatore o dell'Intendente procederà all'immediato sequestro delle carte presso i detentori.

Articolo 222.

Il Re per gravi motivi di ordine pubblico può disciogliere i Consigli provinciali e comunali, ma sarà provveduto per una nuova elezione entro un termine non maggiore di tre mesi.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 223.

Entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente legge le attuali Amministrazioni comunali, coll'intervento, quanto alle nuove Provincie, dei funzionari pubblici che le hanno finora assistite, formeranno le liste elettorali, e le pubblicheranno.

Per questa prima volta le liste non saranno soggette ad altro esame tranne a quello dell'Intendente.

Questi le approverà e ne ordinerà la nuova pubblicazione.

Contro le liste così approvate non è ammesso altro ricorso tranne quello alla Corte d'Appello, a termini dell'art. 36.

Articolo 224.

Successivamente nei giorni che verranno fissati dall'Autorità governativa si procederà alle elezioni pei Consiglieri provinciali e comunali, osservando le norme fissate dalla presente legge.

Il risultato delle elezioni sarà pei Consiglieri provin-

ciali proclamato dal Governatore, e pei Consiglieri comunali dall' Intendente.

Articolo 225.

Tosto che sieno terminate e proclamate le dette elezioni, saranno convocati i nuovi Consigli comunali e provinciali al solo fine di eleggere rispettivamente le Giunte municipali e le Deputazioni provinciali, e saranno nominati i nuovi Sindaci.

Articolo 226.

Seguite le elezioni delle Deputazioni provinciali e delle Giunte municipali, e le nomine dei Sindaci, le nuove Amministrazioni entreranno in ufficio a norma della presente legge, nel giorno che verrà fissato dall' Autorità governativa.

Articolo 227.

I Comuni sprovvisti d' Ufficio ed Archivio devono provvisoriamente lasciare le carte loro presso i funzionari che ne hanno in ora la custodia, nè potranno ritirarle senza aver prima giustificato all' Intendente di essersi procurati locali adatti alla conservazione delle medesime.

Articolo 228.

Nulla è innovato in quanto alla materia censuaria, ed al personale relativo.

Articolo 229.

Le attuali Amministrazioni continueranno a compiere le attribuzioni e gli atti loro affidati dalle leggi fino a che le nuove Amministrazioni non siano entrate in ufficio.

Articolo 230.

Potranno i Comuni continuare l' esazione delle tasse per licenze e spedizioni d' ufficio, e per l' imposizione delle tasse focolari o personali, non che ripartire le spese stradali per ruoli, anche riscuotibili unicamente in denaro, a carico di coloro che sarebbero soggetti alle comandate, nel limite

però debitamente accertato, in quei luoghi dove queste tasse, imposizioni e riparti furono fin qui tollerati.

Articolo 231.

I conti d'amministrazione dei Comuni per l'esercizio 1859, compilati a norma delle leggi anteriori, saranno esaminati ed approvati in conformità del prescritto dalla presente legge.

Articolo 232.

Nei primi due anni l'estrazione di cui all'art. 190, non si estenderà alla persona del Sindaco.

Articolo 233.

Staranno fermi i contratti in corso legalmente fatti dalle attuali Amministrazioni.

Articolo 234.

Le attribuzioni già date ai Consigli provinciali e divisionali, agli Intendenti generali, ed agli Intendenti di Provincia da leggi e provvedimenti tuttora in vigore, saranno esercitate dai Consigli provinciali, dai Governatori, e dagli Intendenti di Circondario.

Articolo 235.

Le antiche Provincie ripigliano, in quanto sieno sussistenti, le attività e passività patrimoniali che possedevano prima della creazione delle Divisioni Amministrative, e conservano le attività e passività d'ogni specie, come pure i residui attivi e passivi derivanti da entrate od imposte, e da spese stanziate a beneficio o a carico speciale delle Provincie in seguito alla legge del 7 ottobre 1848.

Articolo 236.

Le attività e passività, non che i residui di cui nell'articolo precedente, spettano ai territori delle antiche Provincie, e conseguentemente ai Circondari corrispondenti creati colla presente legge, od alle loro frazioni, e rimangono a loro carico e vantaggio esclusivo.

Articolo 237.

Rimangono pure a vantaggio esclusivo dei Circondari i fondi divisionali non portati in economia nei conti degli esercizi 1858 e 1859, ed assegnati alla estinzione delle passività di cui all' art. 235.

Articolo 238.

I beni e le attività attribuite in forza di due articoli precedenti ai Circondari o loro frazioni, saranno nel termine di anni dieci liquidate ed erogate nell' estinzione dei loro debiti speciali, in opere di utilità pubblica, di beneficenza, o d' istruzione, od altrimenti a particolare vantaggio dei Circondari stessi.

Articolo 239.

Saranno conservati ed erogati alla loro destinazione i fondi divisionali non portati in economia nei conti degli esercizi 1858 e 1859, ed assegnati dalle Divisioni Amministrative in sussidio ai Comuni od ai Consorzii per l' istruzione elementare, o per opere di pubblica utilità.

Articolo 240.

I debiti accertati a carico delle Divisioni Amministrative il 31 marzo 1860 rimarranno a carico dei territori che componevano le Divisioni medesime.

Il riparto sarà fatto sulla base del contributo divisionale imposto agli stessi territori nel 1859.

Articolo 241.

A partire dal 1 gennaio 1860 le spese obbligatorie già poste per legge, o per regolamenti a carico delle Divisioni e Provincie, sono addossate allo Stato.

L' Erario nazionale sarà compensato di dette spese mediante un adequato aumento alle contribuzioni dirette.

Articolo 242.

I conti divisionali per gli esercizi degli anni 1858 e

1859 saranno resi ed approvati in conformità di quanto verrà stabilito con apposito Decreto Reale.

Articolo 243.

Le obbligazioni speciali irrevocabilmente assunte dalle antiche Divisioni e Provincie ed estranee ai servizi che passano a carico dello Stato, continueranno a gravitare sui territorii componenti le Divisioni e Provincie medesime.

Articolo 244.

La liquidazione e la perequazione delle attività e passività speciali alle nuove Provincie saranno determinate per legge.

Articolo 245.

Sono abrogate le leggi anteriori sulle Amministrazioni Comunali, Provinciali e Divisionali. Continueranno però ad osservarsi le leggi speciali che hanno rapporto con l'Amministrazione Provinciale e Comunale, in quanto non sono contrarie alla presente.

Ordiniamo che la presente legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Dato in Torino addì 23 Ottobre 1859.

VITTORIO EMANUELE

U. Rattazzi

25 Settembre 1860.

DECRETO

che dà forza di Legge per le provincie delle Marche alla Legge Sarda 25 Agosto 1848 portante l' esclusione della Compagnia di Gesù da tutto lo Stato.

Decreto N. 7.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando la convenienza di adottare per queste Provincie le Leggi vigenti nel Regno Italico di Sardegna, salvo le modificazioni richieste dalle speciali circostanze in cui esse Provincie si trovano;

Considerando che la Compagnia di Gesù fu principale appoggio del dispotismo ed impedimento continuo alle riforme eziandio puramente civili ed amministrative;

Considerando che pei noti principj che la reggono e per le ripetute esperienze sarebbe vano sperare da essa o da' suoi membri una franca adesione ai nuovi ordini politici, che s' inaugurano in queste Provincie;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

Avrà forza di Legge nelle Provincie delle Marche, salvo le modificazioni infranotate, il Decreto 25 Agosto 1858 del Principe Eugenio di Savoja-Carignano Luogotenente di Re Carlo Alberto, avente forza di legge nel Regno di Sardegna, perchè emanato in un periodo di tempo in cui erano stati straordinariamente attribuiti al Re anche i poteri legislativi, il quale Decreto è del seguente tenore.

EUGENIO

PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO

LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M.

In virtù dell' autorità a Noi delegata;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell' Interno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo 1.

La Compagnia di Gesù è definitivamente esclusa da tutto lo Stato; le sue case ed i suoi collegi sono sciolti, ed è vietata ogni sua adunanza in qualunque numero di persone.

Articolo 2.

I fabbricati ed ogni sorta di beni sì mobili che immobili, le rendite e crediti appartenenti alla detta Compagnia sono dati in amministrazione all' Azienda Generale delle Finanze, e sono sin d' ora applicati, per quanto il bisogno lo richiede, all' istituzione e manutenzione dei Collegi Nazionali, di cui si ordinò lo stabilimento col Decreto del 20 Marzo 1848.

Articolo 3.

Gl' individui addetti a quella Compagnia, non regnicoli, dovranno nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione della presente Legge uscire dai confini dello Stato a pena d' esserne espulsi, e qualora dopo l' espulsione dallo Stato vi venissero nuovamente trovati, saranno passibili delle pene portate dalle Leggi di Polizia.

Articolo 4.

I regnicoli addetti alla Compagnia dovranno nel termine di otto giorni dalla pubblicazione della presente Legge fare davanti all' Autorità superiore di Polizia della Provincia, in cui si trovano attualmente, una dichiarazione di determinato e fisso domicilio.

Articolo 5.

A questi è assegnata, sinchè siano altrimenti provvisti, una pensione annua di lire cinquecento da decorrere dalla data della presente.

Articolo 6.

Quelli che vogliono godere di questa pensione dovranno nel termine, di cui all' art. 4 ed all' Autorità ivi indicata, presentare una formale domanda per la loro secolarizzazione, della quale il Governo si incaricherà presso la Santa Sede.

Non facendo tale domanda essi non potranno godere della pensione, e si troveranno inoltre assoggettati alle disposizioni contenute nel capo quinto, titolo ottavo, libro secondo del Codice penale.

Articolo 7.

Sono pure sciolte e definitivamente vietate in tutto lo Stato, eccettuata la Savoja, le case della Corporazione delle Dame del Sacro Cuore di Gesù.

Articolo 8.

Il fabbricato dalle medesime occupato in questa Capi-

tale è definitivamente restituito all' antica sua destinazione di Collegio delle Provincie.

I Ministri Segretari di Stato sono incaricati caduno, nella parte che lo riguarda, dell' esecuzione della presente Legge, che sarà pubblicata ed inserita negli Atti del Governo.

Torino addì venticinque Agosto milleottocentoquarantotto.

EUGENIO DI SAVOJA

V. *F. Merlo.* — V. *di Revel.*

V. *Gazelli* pel Controllore generale. — *Pinelli*

Articolo 2.

Nell' applicazione della premessa Legge a queste Provincie si osserveranno le modificazioni seguenti:

Articolo 3.

Ove parlasi nella Legge di Stato Sardo e i Regnicoli Sardi s' intenderanno sostituite le parole: Provincie delle Marche, e nativi delle Provincie delle Marche.

Articolo 4.

L' articolo 2 della premessa Legge è sostituito dal seguente:

I fabbricati ed ogni sorta di beni sì mobili che immobili, le rendite e crediti appartenenti alla detta Compagnia sono provvisoriamente dati in amministrazione sotto la sorveglianza del R. Commissario Generale Straordinario alle Commissioni Municipali dei Comuni ove esistono le case della Compagnia.

Articolo 5.

I termini di cui agli articoli 3 e 4 decorreranno per ciascuna Provincia dal giorno in cui vi sarà rispettivamente pubblicato il presente Decreto.

Articolo 6.

L'articolo 6. della Legge sarà sostituito dal seguente:

La pensione sarà corrisposta sulle rendite dei beni già della Compagnia amministrati come sopra: ma quelli che intendono di godere di tale pensione dovranno farne dichiarazione in iscritto nel termine indicato all'art. 4 presso i Commissari Provinciali, e dovranno nel termine di tre mesi decorrendi dalla pubblicazione del presente Decreto esibire il Decreto di secolarizzazione della competente Autorità ecclesiastica.

Articolo 7.

All'art. 7. della Legge sarà aggiunto il seguente alinea.

È pure vietata qualunque Corporazione, Casa, od Associazione che sotto qualsiasi denominazione dipenda dalla Compagnia di Gesù.

Articolo 8.

L'art. 8. della Legge non ha applicazione in queste Provincie.

Il presente Decreto sarà pubblicato immediatamente nei Comuni già sgombri dalle Truppe Pontificie e successivamente negli altri mano mano che saranno sgombrati. Esso sarà inserto nella Raccolta ufficiale degli atti del R. Commissario Generale Straordinario nelle Provincie delle Marche, e si manda a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Senigallia 25 Settembre 1860.

LORENZO VALERIO

24 Settembre 1860.

DECRETO

che diminuisce il prezzo del Sale.

Decreto N. 8.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando che il Sale, come oggetto di prima necessità, dev' essere ridotto a beneficio delle Classi povere o meno agiate al più basso prezzo possibile;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

Col giorno 1 Ottobre p.° v.° il prezzo del Sale bianco e ridotto a bajocchi due la libbra romana; il prezzo del Sale comune è ridotto a bajocchi uno e mezzo per ogni libbra sopradetta.

Articolo 2.

I Soprintendenti dei Sali e Tabacchi dovranno verificare la quantità del Sale esistente presso ciascuno degli Spacciatori al 1 di Ottobre p. v. onde possano aver luogo i convenienti compensi.

Il presente Decreto sarà pubblicato immediatamente nei Comuni già sgombri dalle Truppe Pontificie e successivamente negli altri mano mano che si sgombreranno. Esso verrà

inserto nella Raccolta ufficiale degli atti del R. Commissario Generale Straordinario nelle provincie delle Marche, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Senigallia 24 Settembre 1860.

LORENZO VALERIO

---

25 Settembre 1860.

DECRETO

che abolisce tutte le interdizioni a cui andavano soggetti gli Israeliti ed i Cristiani acattolici

Decreto N. 9.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando che l'uguaglianza dei Cittadini in faccia alla legge è corollario dell'uguaglianza naturale degli uomini;

In virtù dei poteri conferitigli col decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

La differenza di Religione non porta alcuna differenza nel godimento e nell'esercizio dei diritti civili e politici. Sono quindi abolite tutte le interdizioni a cui andavano per lo addietro soggetti gl'Israeliti ed i Cristiani acattolici.

Il presente decreto sarà pubblicato in tutti i Comuni delle Provincie suddette mano mano che saranno sgombrati dalle Truppe Pontificie, ed inserto nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Senigallia 25 Settembre 1860.

LORENZO VALERIO

---

25 Settembre 1860.

DECRETO

che istituisce nelle Provincie delle Marche la Guardia Nazionale secondo le Leggi Sarde.

Decreto N. 10.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando che l'istituzione della Guardia Nazionale è necessaria a guarentire l'ordine pubblico, la pubblica tranquillità, l'osservanza delle Leggi, l'indipendenza e la libertà del voto a cui saranno prossimamente chiamati i Cittadini delle Marche;

Considerando l'opportunità di adottare per queste Provincie l'ordinamento e le disposizioni vigenti nel Regno di Sua Maestà il RE VITTORIO EMANUELE, dove la Guardia Nazionale ha già dati nobili esempi d'amor patrio, di coraggio e di sapienza civile;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

Si adottano per aver vigore ed esecuzione nelle Provincie delle Marche le seguenti Leggi ed i seguenti Reali Decreti concernenti la Guardia Nazionale.

Legge organica 4 Marzo 1848.

Decreto	Reale	16	Settembre	d. a.	N.	788.
«	«	14	Ottobre	d. a.	»	820.
«	«	14	id	d. a.	»	821.
«	«	14	Luglio	1853	»	1583.

Legge 27 Febbrajo 1859.

Regolamento approvato col Decreto Reale 6 Marzo 1859.

Decreto Reale 16 Marzo 1859.

Al testo autentico delle predette Leggi e Decreti Reali pubblicato dalla Stamperia Reale in Torino sono equiparate per ora l'edizione di Parma preceduta dal Decreto 28 Gennajo 1860 N. 37 del Governatore dell'Emilia, e la ristampa fattane dalla Tipografia Nobili a Pesaro per cura del Commissariato Provinciale della Provincia di Urbino e Pesaro.

Però le accennate disposizioni saranno soggette nell'esecuzione alle provvisorie modificazioni portate dagli articoli seguenti:

Articolo 2.

Dove la Legge richiede un Decreto Reale, od un Provedimento Ministeriale s'intenderà un Decreto del Regio

Commissario Generale Straordinario; dove essa parla di Intendenti Generali, ed Intendenti, s'intenderanno rispettivamente i Commissari Provinciali, e i vice Commissari. Dove poi si parla di Sindaci e di Consigli Comunali s'intenderanno per ora i Presidenti delle Commissioni Municipali e le Commissioni Municipali stesse.

Articolo 3.

L'Articolo 2 della Legge 4 Marzo 1848 è mutato nel seguente:

La Guardia Nazionale è composta di tutti gli Italiani nati o domiciliati nelle Provincie delle Marche e che nei rispettivi Comuni siano possidenti di beni stabili, od esercenti professioni od arti liberali, o capi di negozio o bottega, la cui opera giornaliera però non sia assolutamente essenziale al mantenimento della famiglia.

Articolo 4.

Le Commissioni Municipali che saranno nominate a termini del disposto dall'art. 4 del Decreto del Regio Commissario Generale Straordinario in queste Provincie 24 corrente N. 6 dovranno subito dopo il loro insediamento procedere alla formazione del Registro di Matricola e del Controllo del servizio ordinario, sospeso per ora il Controllo del servizio di riserva.

Articolo 5.

Per tutto il tempo che le dette Commissioni Municipali resteranno in carica, esse adempiranno agli uffici che le Leggi e i Decreti Reali demandano ai Consigli di Ricognizione ed ai Comitati di Revisione. Le loro decisioni dovranno essere prese a maggioranza assoluta e saranno inappellabili.

Articolo 6.

Con altro Decreto sarà determinato il giorno dal quale comincierà ad essere obbligatorio l'uso della divisa.

Per ora l' obbligo della divisa è limitato al berretto. La sopraveste è sostituita da un nastro tricolore che ogni graduato dovrà portare al braccio sinistro ogni qualvolta sia in attività di servizio.

Il modello del nastro sarà prescritto dalla Commissione Municipale.

Articolo 7.

L' armamento della Guardia Nazionale sarà fornito dai rispettivi Comuni.

Il presente Decreto sarà pubblicato immediatamente nei Comuni già sgombri dalle Truppe Pontificie e successivamente negli altri mano mano che saranno sgombrati. Esso sarà inserto nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario nelle Provincie delle Marche, e si manda a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Senigallia 25 Settembre 1860.

LORENZO VALERIO

NB. Si ommette la ristampa delle Leggi e dei Decreti Reali sulla Guardia Nazionale, essendo le une e gli altri stati pubblicati non solo nelle citate edizioni di Parma e di Pesaro, ma anche in più altre.

25 Settembre 1860.

DECRETO

che nomina il Sig. Cav. Intendente Mazzoleni, ed il Sig. Conte Tomani Amiani a Commissari per le Provincie rispettivamente di Ascoli e di Camerino.

Decreto N. 11.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Il Sig. Cavaliere Pericle Mazzoleni Intendente di Rimini, ed il Sig. Conte Stefano Tomani Amiani sono nominati Commissari Provinciali, il primo per la Provincia di Ascoli, il secondo per quella di Camerino, sotto l'immediata dipendenza del Regio Commissario Generale Straordinario.

Il presente Decreto sarà pubblicato in tutti i Comuni delle Provincie suddette, ed inserto nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Senigallia 25 Settembre 1860.

LORENZO VALERIO

27 Settembre 1860.

DECRETO
che abolisce il Tribunale detto della Sacra Inquisizione o Sant' Uffizio.

Decreto N. 12.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando doversi prontamente cancellare dalle tavole legislative di un popolo civile una istituzione che per secoli contristò l' Orbe cattolico, e che condannata dalla coscienza universale più non sussiste che in poca parte d' Italia;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

È abolito il tribunale della Sacra Inquisizione o Sant' Uffizio in quanto riguarda la sua giurisdizione sulle persone e l' autorità di far eseguire le proprie sentenze in queste Provincie, nelle quali nè esso potrà aver sede, nè le sue sentenze esecuzione od effetto alcuno.

Articolo 2.

Chiunque tenterà di pronunciare sentenze, o prendere altri provvedimenti a nome del detto tribunale in queste

Provincie, incorrerà nelle pene inflitte dall' art. 131 del Regolamento sui delitti e sulle pene 20 Settembre 1832, che tuttora sussiste, e chiunque tenterà di eseguire tali sentenze o provvedimenti, ovunque pronunciati, incorrerà nelle pene inflitte dall' articolo 133 dello stesso Regolamento.

Il presente Decreto sarà pubblicato in tutti i Comuni delle Provincie suddette, ed inserto nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Senigallia 27 Settembre 1860.

LORENZO VALERIO

---

29 Settembre 1860.

DECRETO

che nomina il Sig. Conte Vincenzo Salvoni a Commissario per la provincia di Fermo.

Decreto N. 13.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto l'articolo 6 del proprio Decreto 22 corrente, Numero 2.

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

Il Signor Conte Vincenzo Salvoni, Deputato al Parlamento, è nominato Commissario Provinciale per la Provincia di Fermo, colla residenza in Fermo, sotto l'immediata dipendenza del Regio Commissario Generale Straordinario.

Il presente Decreto sarà pubblicato in tutti i Comuni della Provincia di Fermo, ed inserto nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Senigallia 29 Settembre 1860.

LORENZO VALERIO

---

27 Settembre 1860.

DECRETO

che nomina il Sig. Marchese Cesare Trevisani a Consigliere presso il Commissariato della Provincia di Fermo.

Decreto N. 14.

27 Settembre 1860.

DECRETO
che divide i Comuni in tre classi e determina secondo la classe il numero dei membri che debbono comporre le rispettive Commissioni Municipali.

Decreto N. 15.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto il proprio Decreto 24 corrente Num. 6 sull'ordinamento dei Comuni e delle Provincie;

DECRETA

Articolo 1.

I Comuni si dividono in tre classi.

Sono della 1ª classe quei Comuni, che compresi gli appodiati hanno una popolazione non minore di 20 mila abitanti.

Sono della 2ª classe quelli che hanno una popolazione non minore di 10 mila abitanti.

Sono della 3ª classe tutti gli altri.

Articolo 2.

Le Commissioni Municipali si compongono di un Presidente e

di 8 persone nei Comuni di 1ª classe;
di 6 « nei Comuni di 2ª classe;
di 4 » nei Comuni di 3ª classe.

Il presente Decreto sarà pubblicato in tutti i Comuni delle Provincie suddette, ed inserto nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Senigallia 27 Settembre 1860.

LORENZO VALERIO

---

27 Settembre 1860.

DECRETO

che promulga la Legge Sarda 9 Aprile 1850 (Legge Siccardi) la quale abolisce il foro ecclesiastico ed il diritto d'asilo.

Decreto N. 16.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando che l'eguaglianza dei Cittadini in faccia alla legge è un principio di diritto naturale ed antecedente a qualunque statuto;

Considerando che il privilegio del Foro ecclesiastico non è che una violazione di tale principio;

Considerando che il diritto d'asilo è violazione degli attributi della giustizia sociale e fomite al delitto;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

Sarà pubblicata ed avrà forza di Legge nelle Provincie delle Marche la Legge vigente negli stati di Sua Maestà il RE VITTORIO EMANUELE II. in data 9 Aprile 1850 che abolisce il Foro ecclesiastico, ed i privilegi conseguenti al medesimo, non che il diritto di asilo.

Articolo 2.

Gli atti ed i registri dei Tribunali ecclesiastici, qualunque sia la loro denominazione in quanto essi atti o registri riguardino materie che non siano meramente religiose saranno immediatamente consegnati al Tribunale od alla Giusdicenza del Luogo, delegandosi rispettivamente il Presidente del Tribunale ed il Giusdicente a riceverne la consegna, rilasciandone ricevuta per verbale in tre originali, uno dei quali verrà dato al consegnante, uno deposto nell' archivio del Tribunale o della Giusdicenza, ed il terzo sarà sollecitamente trasmesso all' ufficio del Regio Commissario Generale Straordinario.

Articolo 3.

Le sentenze dei Tribunali ecclesiastici già passate in cosa giudicata non potranno essere eseguite se non abbiano riportato decreto d' esecuzione per parte del Tribunale o della Giusdicenza.

Articolo 4.

Le cause pendenti in qualunque grado di giurisdizione proseguiranno il loro corso avanti ai Tribunali ed alle Giusdicenze laicali secondo le norme di competenza stabilite dalle leggi vigenti.

Articolo 5.

Tutte le leggi, disposizioni, regolamenti, e consuetudini contrarie alla legge 9 Aprile 1850 sono abrogate.

Il presente Decreto sarà pubblicato immediatamente nei Comuni già sgombri dalle Truppe Pontificie e successivamente negli altri mano mano che saranno sgombrati. Esso sarà inserto nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario nelle Provincie delle Marche, e si manda a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Senigallia 27 Settembre 1860.

LORENZO VALERIO

LEGGE SARDA 9 APRILE 1850.

VITTORIO EMANUELE II.

per la grazia di Dio Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme, Duca di Savoja e di Genova ecc. ecc. *Principe di Piemonte*, ecc. ecc. ecc.

Il Senato e le Camere hanno adottato:

Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo 1.

Le cause civili tra ecclesiastici e laici od anche tra soli ecclesiastici spettano alla giurisdizione civile, sia per le azioni personali, che per le reali e miste di qualunque sorta.

Articolo 2.

Tutte le cause concernenti il diritto di nomina attiva e passiva ai benefizi ecclesiastici, ed i beni di essi o di qualunque altro stabilimento ecclesiastico sia che riguardino

al possessorio, ovvero al petitorio, sono sottoposte alla giurisdizione civile.

Articolo 3.

Gli ecclesiastici sono soggetti, come gli altri cittadini, a tutte le Leggi penali dello Stato.

Pei reati nelle dette Leggi contemplati, essi verranno giudicati nelle forme stabilite dalle leggi di procedura dai tribunali laici, senza distinzione tra crimini, delitti e contravvenzioni.

Articolo 4.

Le pene stabilite dalle leggi dello Stato non potranno applicarsi che dai tribunali civili, salvo sempre all' ecclesiastica Autorità l' esercizio delle sue attribuzioni per l' applicazione delle pene spirituali a termini delle leggi ecclesiastiche.

Articolo 5.

Per le cause contemplate nei quattro articoli precedenti, come per tutte quelle che in ragione di persona o materia ecclesiastica si recavano in prima istanza alla cognizione dei Magistrati d' Appello, si osserveranno d' ora innanzi le regole generali di competenza stabilite dalle vigenti leggi.

I Magistrati d' Appello riterranno però la cognizione delle cause che si trovassero presso di essi vertenti nell' epoca in cui emanerà la presente Legge.

Articolo 6.

Rifugiandosi nelle chiese od altri luoghi considerati come immuni, qualche persona alla cui cattura si debba procedere, questa vi si dovrà immediatamente eseguire, e l' individuo arrestato verrà rimesso all' Autorità giudiziaria pel pronto e regolare compimento del processo; giusta le norme statuite dal Codice di procedura criminale.

Si osserveranno però nell' arresto i riguardi dovuti alla qualità del luogo e le cautele necessarie affinchè l' esercizio del culto non venga turbato.

Se ne darà inoltre contemporaneamente o nel più breve termine possibile avviso al Parroco, od al Rettore della chiesa in cui l'arresto viene eseguito.

Le medesime disposizioni si applicheranno altresì al caso di perquisizione e sequestro di oggetti da eseguirsi nei suddetti luoghi.

Articolo 7.

Il Governo del Re è incaricato di presentare al Parlamento un progetto di Legge inteso a regolare il contratto di matrimonio nelle sue relazioni con la legge civile, la capacità dei contraenti, la forma e gli effetti di tale contratto.

Il nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari ecclesiastici, e di grazia e giustizia, è incaricato dell'esecuzione della presente Legge, che sarà registrata al Controllo generale, pubblicata ed inserta nella Raccolta degli atti del Governo.

Data in Torino il 9 Aprile 1850.

VITTORIO EMANUELE

V. Galvagno. - V. Nigra. - V. Colla.

Reg. al Contr. Gen. addì 9 Aprile 1850. Reg. 5. Atti del Gov. a. c. 269.
Moreno

Siccardi

28 Settembre 1860.

DECRETO

che annulla gli effetti della Sentenza 10 Decembre 1859 della S. Consulta di Roma contro Fazioli Conte Michele, ed altri Cittadini Anconitani per preteso delitto di Maestà.

Decreto N. 47.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Vista la sentenza 10 Dicembre 1859 pronunciata dal Supremo Tribunale della Sacra Consulta di Roma contro Fazioli Conte Michele già Gonfaloniere di Ancona, Monti Dott. Benedetto, Cresci Conte Ferdinando, Ploner Mariano Possidente, Feoli Avv. Raffaele, Gulinelli Federico Possidente, Fazioli Conte Andrea e Pichi Conte Giorgio per preteso delitto di lesa Maestà, e colla quale furono condannati in contumacia i primi cinque alla morte di esemplarità, e gli ultimi tre alla galera in vita;

Considerando che non v'era legittimità in un Governo contrario al diritto, alle aspirazioni ed agli interessi della Nazione, e che si reggeva col solo uso della forza mercenaria straniera e provocatrice, che opprimendo il Paese avviliva il Governo stesso;

Considerando che sebbene i Cittadini da quella ingiusta sentenza condannati abbiano potuto sottrarsi alla pena corporale, furono però dalla sentenza medesima colpiti anche nei beni e nei diritti;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

La sentenza 10 Decembre 1859, pronunciata dal Supremo Tribunale di Roma detto la Sacra Consulta contro i benemeriti Cittadini Fazioli Conte Michele, Monti Dott. Benedetto ora professore all' Università di Bologna, Cresci Conte Ferdinando, Ploner Mariano, Feoli Avv. Raffaele ora Giudice nel Tribunale di appello di Bologna, Gulinelli Federico, Fazioli Conte Andrea, e Pichi Conte Giorgio, è nulla e di niun effetto in ogni sua parte.

Articolo 2.

I pubblici Funzionari che in forza della detta sentenza detenessero beni stabili, o mobili, crediti o diritti di alcuno de' prenominati Cittadini sono tenuti all' immediata restituzione, ed i Conservatori delle ipoteche sono tenuti a cancellare immediatamente le Iscrizioni ipotecarie che fossero state prese sui beni di essi a favore del cessato Governo pel titolo emergente dalla detta sentenza.

Il presente Decreto sarà pubblicato ed inserto nella Raccolta uffiziale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Senigallia 28 Settembre 1860.

LORENZO VALERIO

28 Settembre 1860.

DECRETI

coi quali sono nominati il Sig. Conte Adolfo Spada ed il Sig. Federico Giammartini a Consiglieri nel Commissariato Provinciale della Provincia di Urbino e Pesaro.

Decreto N. 18. 19.

30 Settembre 1860.

PROCLAMA E DECRETO

agli Anconitani che porta la nomina della Commissione Municipale, e del Comandante della Guardia Nazionale di Ancona.

Decreto N. 20.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE

PER LE PROVINCIE DELLE MARCHE

CITTADINI ANCONITANI!

Finalmente la Bandiera Nazionale sventola sui vostri forti baluardi, e dice alla terra ed al mare, che valorose armi fraterne vi hanno resi alla libertà. I cuori gemono ancora pel sangue sparso, e per la perdita di persone care; ma questo è tributo che la Provvidenza impone ai popoli, quando risorgono, affinchè il doloroso acquisto sia loro più caro, e più vigorosamente lo difendano. Gloria ai generosi

caduti sotto Castelfidardo e sotto Ancona! Essi vivono ancora, e sempre vivranno nel memore affetto della grande Patria Italiana, che fece suoi i vostri dolori, ed ora sente come proprie le vostre gioie.

Cittadini Anconitani!

Io vi porto il saluto del Magnanimo Re, nel quale ha posto le sue compiacenze e le sue speranze l'Italia. Sarò tra voi rappresentante di Vittorio Emanuele e di dodici milioni d'Italiani, partecipe anch'io, se mi è lecito il dirlo, della nobile ambizione *di restaurare in queste belle Provincie i principii dell'ordine morale*. E lo sarò mercè vostra, perchè voi mi chiederete le armi e le leggi; ma l'energia e la saggezza sono io, che le domando a voi.

Costituisco fin d'ora il Municipio ed il Comando della Guardia Nazionale, basi prime ed indispensabili d'ogni futuro ordinamento sociale. Queste Magistrature saranno provvisorie. In questo momento esse non possono derivare, che dal potere delegato dal Re; ma in appresso dovranno uscire dalla libera elezione dei Cittadini. Gli egregi uomini, che io chiamo ai pubblici uffici, faranno sacrifizio del proprio riposo alla Patria, cui debbono tutto per dovere di natura, ed al Re, cui sono legati per la riconoscenza e per l'amore. Essi stimeranno invidiabili questi onori, solo perchè ardui e faticosi.

Nomino la Commissione Municipale provvisoria pel reggimento del Comune di Ancona a norma del mio Decreto da Senigallia 24 corrente N. 6, composta dei Signori Fazioli Conte Michele Presidente, Orsi Conte Alessandro, Matteucci Francesco, Morichi Giovanni Battista negoziante, Ferretti Daniele capo artiere, Fanelli Conte Niccola, Berretta Cesare, Misturi Francesco, Ninchi avvocato Annibale.

Nomino il Signor Cresci Conte Ferdinando Colonnello Comandante provvisorio della Guardia Nazionale di Ancona.

Cittadini!

L' esultanza della vittoria non ci faccia scordare, che se molto è stato fatto, rimane a farsi ancora molto. Accorrete pronti nelle file della Guardia Nazionale; addestratevi alle armi, perchè presto sarete chiamati a dividere le fatiche e le glorie di questo prode Esercito, di questa invitta Marina, a cui fate plauso. Siate ubbidienti alle leggi, docili alla voce dei Magistrati; migliorate l'educazione popolare fonte d' ogni virtù; agevolate tutte le buone istituzioni così nell' ordine morale, come nell' ordine materiale. Sia virtuosa la vita domestica, e sarà più lieta e più soave; sian fecondate dalla scienza le speculazioni commerciali, e saranno più fortunate e più sicure. Le intelligenze, gli affetti, e le forze di tutti si uniscano strettamente, come le verghe nel fascio del littore. Allora nessun nemico potrà contro di voi, e l' illustre Ancona avrà la parte e l' onore, che le competono nella grande opera di farci Nazione.

VIVA L' ITALIA
VIVA VITTORIO EMANUELE

Dato in Senigallia il 30 Settembre 1860.

Il Regio Commissario Generale Straordinario

LORENZO VALERIO

1 Ottobre 1860.

DECRETO

col quale si stabilisce in Ancona la Sede del Regio Commissario Generale Straordinario delle Marche.

Decreto N. 21.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

La sede del Regio Commissariato Generale Straordinario nelle Provincie delle Marche è stabilita in Ancona.

Il presente Decreto sarà pubblicato ed inserto nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissariato Generale.

Dato in Ancona il 1 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

1 Ottobre 1860.

DECRETO
di nomina della Commissione Provinciale di Ancona.

Decreto N. 22.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto l'Art. 4 del Decreto 24 Settembre p. p. N. 6.

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

La Commissione Provinciale per la Provincia di Ancona è nominata nelle persone dei Signori Benincasa Marchese Cesare, Trionfi Marchese Agostino, Sturani Luigi.

Il presente Decreto sarà pubblicato immediatamente ed inserto nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario nelle provincie delle Marche, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona il 1 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

1 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del Sig. Avvocato Luigi Tegas Deputato al Parlamento a Commissario per la Provincia di Macerata.

Decreto N. 23.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto l'Art. 6 del Decreto 22 corrente N. 2.

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

Il Sig. Avvocato Luigi Tegas, Deputato al Parlamento, è nominato Commissario Provinciale per la Provincia di Macerata, colla residenza in Macerata. sotto l'immediata dipendenza del Regio Commissario Generale Straordinario.

Il presente Decreto sarà pubblicato in tutti i Comuni della Provincia di Macerata, ed inserto nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 1 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

1 Ottobre 1860.

DECRETO

che proroga al 15 Ottobre la sospensione degli effetti legali delle Cambiali cc.

Decreto N. 24.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto il Decreto 24 Settembre p. p. N. 6, col quale tutte le conseguenze legali della scadenza delle lettere di Cambio ed altri effetti commerciali pagabili nella piazza di Ancona venivano sospese sino a tutto il quinto giorno dopo levato l'assedio della Città;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

La sospensione stabilita col Decreto succitato è prorogata a tutto il giorno 15 del corrente Ottobre.

Il presente Decreto sarà pubblicato ed inserto nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario nelle Marche, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona il 1 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

1 Ottobre 1860.

DECRETO

che mantiene provvisoriamente in vigore le Leggi, i Regolamenti e le Tariffe sulle Dogane, sulla Sanità Marittima e sui Porti.

Decreto N. 25.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando, che le riforme del sistema doganale conforme ai liberali principj già attuati e si utilmente sperimentati nel Regno di Sua Maestà VITTORIO EMANUELE II. è un bisogno di queste provincie;

Considerando che tale riforma vuole essere preparata con matura disamina e stabilita con giusta prefissione di termini, affine di non recare perturbazione al commercio;

Considerando le attinenze fra il regime doganale e quelli della Sanità marittima e de' Porti;

Considerando che frattanto è pur d'uopo che le operazioni rispettive non siano interrotte ma procedano con norme certe e fisse, mentre si dispone per la prossima riforma a tenore delle Leggi Sarde;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Le Leggi, i Regolamenti e le Tariffe attualmente in vigore sulle Dogane, sulla Sanità Marittima e sui Porti sono provvisoriamente mantenuti, salvo l'intestazione degli atti d'ogni specie che deve farsi a termini del disposto dall'art. 1 del Decreto 22 Settembre prossimo passato N. 2.

Il presente Decreto sarà pubblicato immediatamente ed inserto nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario nelle Provincie delle Marche, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona il 1 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

---

1 Ottobre 1860.

DECRETO

del Sig. Intendente Avvocato Emilio Cler a Commissario per la Provincia d'Ancona.

Decreto N. 26.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto l'Art. 6 del Decreto 22 corrente N. 2.

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Il Sig. avvocato Emilio Cler Intendente del Circondario di Lecco, è nominato Commissario Provinciale per la Provincia di Ancona, colla residenza in Ancona, sotto l'immediata dipendenza del Regio Commissario Generale Straordinario.

Il presente Decreto sarà pubblicato in tutti i Comuni della Provincia di Ancona, ed inserto nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 4 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

---

4 Ottobre 1860.

DECRETO

che nomina una Commissione per verificare i danni prodotti per opera di guerra.

Decreto N. 27.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando che la liberazione d'Ancona torna a beneficio delle Città sorelle delle Marche;

Considerando che l'Esercito liberatore per ineluttabile necessità di guerra non potè tener del tutto immune la Città amica dai danni derivanti dalle operazioni militari;

Considerando che ad alcune famiglie la gioja della ricuperata libertà e della partecipazione alla grande vita nazionale è menomata dai danni sofferti nelle loro proprietà;

Considerando, che anche altrove dove l' Esercito liberatore incontrò resistenza nelle Truppe papali, sono stati recati danni alle proprietà per opera di guerra;

DECRETA

Articolo 1.

È istituita in Ancona una Commissione incaricata di verificare i danni recati per opera di guerra alle proprietà private durante l' assedio della Città, e di proporre il modo d' indennizzare i danneggiati.

Articolo 2.

La Commissione è composta dei Signori: Baldini Enrico Ingegnere di Ancona, Bonomi Giovanni Negoziante di Ancona, Graziani Conte Domenico di Macerata, Bellini Giuseppe di Osimo, Guerrini Domenico di Pesaro (prov. di Urbino e Pesaro).

Articolo 3.

La Commissione si radunerà nelle Sale del Palazzo Municipale di Ancona.

Il presente Decreto sarà pubblicato in tutti i Comuni di queste Provincie, ed inserto nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 4 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

5 Ottobre 1860.

DECRETO

che abolisce la tassa del Bollo sui Giornali.

Decreto N. 28.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo Unico

È abolita la Tassa di Bollo sui Giornali.

Il presente Decreto sarà pubblicato in tutti i Comuni di queste Provincie, ed inserto nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 5 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

3 Ottobre 1860.

DECRETO

che promulga le Leggi Sarde intorno alle somministranze alle Truppe in marcia, in distaccamento, ed in alloggiamento.

Decreto N. 29.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando l'urgenza di dare norme fisse alle somministrazioni militari, mentre il Governo di Sua Maestà il Re VITTORIO EMANUELE II. sta preparando un definitivo riordinamento di tale servizio;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

Saranno pubblicati ed avranno forza di legge nelle Provincie delle Marche i seguenti regolamenti:

1. RR. Lettere Patenti 9 agosto 1836 N. 153 colle quali S. M. approva l'annesso regolamento per le somministrazioni ed assegni, cui hanno ragione le truppe in marcia, distaccate ed agli alloggiamenti.

2. RR. Lettere Patenti 9 agosto 1836 N. 154, colle quali S. M. approva l'annesso regolamento sul servizio delle

truppe in marcia, in distaccamento ed agli alloggiamenti, in ciò che riguarda i Comuni.

3. Reale Decreto 27 gennajo 1851 N. 1204.

Il presente Decreto sarà pubblicato in tutti i Comuni ed inserto coi Decreti succitati nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale nelle provincie delle Marche, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 5 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

NB. Le Regie Lettere Patenti, ed il Regio Decreto citati nel precedente Decreto sono state pubblicate dalla Tipografia Nobili in Pesaro per cura del Regio Commissariato di quella Provincia.

4 Ottobre 1860.

DECRETO

che mette in corso legale in queste provincie la moneta italiana e quella dell' Italia meridionale.

Decreto N. 30.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando l' urgenza di provvedere alla regolarità delle contrattazioni fra queste provincie e gli Stati di Sua Maestà il RE VITTORIO EMANUELE II.

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

La Lira Italiana, o Franco, coi suoi multipli e co' suoi spezzati avrà corso legale nelle Provincie delle Marche, a far tempo dalla pubblicazione del presente Decreto, tanto per le Casse pubbliche quanto fra i privati al ragguaglio che segue.

MONETE ITALIANE

	Sc.	Baj.
Pezzo da 20 Lire Italiane *in oro*	3	76
» da 10 » »	1	88
» da 5 *in oro od in argento*	—	94

	Sc.	Baj.	
Pezzo da 2 Lire Italiane	—	37	
» da 1 Lira Italiana	—	18	5
» da mezza Lira Italiana	—	09	
» da 40 centesimi Italiani		07	5
» da 20 »	—	03	5
» da 5 »	—	01	

MONETE ROMANE

	Lire	Cent.
Pezzo d' oro da 5 Scudi	26	60
Doppia d' oro	17	07
Scudo *d' oro, o d' argento*	5	32
Mezzo Scudo	2	66
Pezzo da 3 paoli o testone	1	60
» da 2 paoli o papetto	1	06
Paolo	—	53
Mezzo paolo	—	27
Bajocco	—	05

Articolo 2.

Le monete che sono legali nelle provincie dell' una e dell' altra Sicilia avranno corso legale anche nelle provincie delle Marche.

Il presente Decreto sarà pubblicato in tutti i Comuni di queste Provincie, ed inserto nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 4 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

5 Ottobre 1860.

DECRETO

che abolisce la linea doganale cogli Stati del Re e promulga la Tariffa doganale Sarda.

Decreto N. 31.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando che i confini doganali fra le varie parti d' Italia sono segno delle funeste divisioni politiche e della dominazione straniera nella Patria nostra, la quale ora aspira all' unità, già in gran parte compiuta nelle leggi e negli ordinamenti;

Considerando che l' esperienza fatta dai popoli d' Europa più colti ed industriosi e specialmente nell' ultimo decennio dai Popoli Subalpini e Liguri ha provato che la graduale applicazione delle teorie del libero scambio e i bassi dazi d' introduzione e d' esportazione diminuiscono un tristo ed irrefrenabile fomite d' immoralità, il contrabbando, favoriscono lo sviluppo d' ogni ramo d' industria e delle naturali potenze produttive, accrescono la ricchezza pubblica ed il benessere d' ogni classe di Cittadini;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

Con tutto l'undecimo giorno dalla pubblicazione del presente Decreto saranno abolite le linee doganali verso le Provincie costituenti il Regno di Sua Maestà il Re VITTORIO EMANUELE II. e verso la Sicilia di quà dal Faro.

Articolo 2.

A cominciare dal trentunesimo giorno dopo la pubblicazione del presente Decreto verrà estesa alle provincie delle Marche l'osservanza della Tariffa generale dei diritti di Dogana vigente nelle Provincie costituenti il Regno di Sua Maestà VITTORIO EMANUELE II. ed annessa al Reale Decreto 9 Luglio 1859 N. 3494 che sarà immediatamente pubblicato.

Articolo 3.

Per l'applicazione dei diritti continueranno ad aver vigore le disposizioni regolamentari, e la procedura nelle cause gabellarie tanto civili quanto contravvenzionali, che finora ebbero vigore in queste Provincie, semprechè non siano contrarie alle disposizioni preliminari alla Tariffa predetta.

Il presente Decreto sarà pubblicato ed inserto nella Raccolta officiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 5 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

NB. La Tariffa doganale sarà stampata separatamente.

6 Ottobre 1860.

DECRETO

che mette in vigore l'art. 219 del Codice penale Sardo relativo alla detenzione illegittima di armi od effetti militari.

Decreto N. 32.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando che nelle operazioni della guerra, e principalmente nell'inseguimento del nemico andarono smarrite molte armi tanto d'ordinanza che non, fra le quali molti *revolvers*, e così pure effetti di vestiario e d'equipaggiamento militare, tende, finimenti da cavallo, da bestie da tiro ecc. e che questi oggetti debbono essere restituiti ai loro proprietarii od aventi causa;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

È attribuita forza di Legge in queste Provincie all'art. 219 del Codice penale militare vigente nel regno di Sua Maestà il RE VITTORIO EMANUELE II. il quale articolo è come segue.

« Chiunque scientemente avrà in qualsiasi modo acqui-
« stato o riterrà per qualsiasi titolo cavalli, vestimenta
« di qualunque specie, bagagli ed altre simili cose destinate
« ad uso militare, senza che siano munite del marchio od
« impronta di rifiuto, o senza dimostrare che tali oggetti
« abbiano legittimamente cessato d'appartenere al servizio
« militare, sarà oltre la perdita degli oggetti medesimi pu-
« nito col carcere militare da due mesi a quattro, se le
« cose comprate o ritenute siano di un valore inferiore alle
« lire cinquanta; e da quattro mesi ad un anno qualora
« eccedano un tale valore.

« Quest' ultima pena sarà sempre applicata a chi avrà
« acquistato o riterrà come sopra armi o munizioni da guer-
« ra, qualunque siasi il valore di esse. »

Articolo 2.

Tutti coloro che detenessero armi, effetti, o cose qualunque contemplate nell'articolo precedente dovranno farne l'immediata consegna alla Commissione Municipale del Luogo, dalla quale saranno prontamente restituite, per mezzo del Commissariato Provinciale, all' Autorità Militare.

Il presente Decreto sarà pubblicato in tutti i Comuni di questa Provincia ed inserto nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo ed ai Commissarii Provinciali ed a tutte le Autorità di prestar mano alla pronta e precisa esecuzione di quanto in esso si prescrive.

Dato in Ancona 6 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

6 Ottobre 1860.

DECRETO

che riammette all'esercizio del Notariato in Ancona il Sig. Gio: Maria Bartoli, antico ed onorato Notajo in Ancona, che fu dimesso dal Governo Pontificio per motivo delle sue opinioni politiche.

Decreto N. 33.

7 Ottobre 1860.

DECRETO

che nomina il Sig. avvocato Filippo Bonacci ora giudice nel Tribunale di Prima Istanza di Ancona a Presidente del Tribunale medesimo in sostituzione del Sig. avvocato Giuseppe Travaglini la cui dimissione è accettata.

Decreto N. 34.

6 Ottobre 1860.

DECRETO

che pubblica nelle provincie delle Marche il R. Decreto sui Passaporti del 13 Novembre 1857 e dichiara cessata la necessità del passaporto per recarsi da queste alle provincie del Regno di Sua Maestà VITTORIO EMANUELE, e viceversa, come pur per le Due Sicilie.

Decreto N. 37.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

Sarà pubblicato ed avrà forza di legge nelle Provincie delle Marche il R. Decreto 13 Novembre 1857 intorno ai Passaporti, ritenuto sempre che alle denominazioni ivi contenute, s'intendono sostituite quelle stabilite per le Provincie delle Marche dai precedenti Decreti del R. Commissario.

Articolo 2.

È cessata la necessità del Passaporto per recarsi da questa provincia a quelle costituenti il regno di S. Maestà

VITTORIO EMANUELE II. e da quelle a queste, come pure per le Due Sicilie.

Il presente Decreto sarà pubblicato in tutti i Comuni di queste Provincie, ed inserto nella raccolta ufficiale degli Atti del R. Commissariato Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo, e di farlo osservare.

Dato in Ancona 6 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

VITTORIO EMANUELE II.

per la grazia di Dio Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme, Duca di Savoja e di Genova ecc. ecc. Principe di Piemonte, ecc. ecc. ecc.

Visti gli articoli 6 e 7 della Legge 19 Luglio 1857 approvativa del Bilancio per l' anno 1858.

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro per gli Affari Esteri, e di concerto coi Ministri per gli Affari dell' Interno, e delle Finanze, della Guerra e Marina;

Noi abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo 1.

I passaporti sono dati in nome del Re;

Nell' Interno, dal Ministero per gli Affari Esteri e per sua delegazione dagli Uffizii d' Intendenza in ogni Capo-luogo di Provincia, o dai Delegati di pubblica Sicurezza che ne abbiano speciale incarico in altre Città;

All'Estero, dagli Agenti Diplomatici Capi di missione, dai Consoli Generali e dai Consoli.

Articolo 2.

Il passaporto deve contenere l' indicazione del luogo di nascita, del nome, cognome, domicilio, qualità o professione della persona cui è concesso, i contrassegni e la firma di essa, o l' indicazione d' illetterato per le persone che non sanno scrivere; infine il luogo di destinazione.

Il passaporto è valido per un anno.

Articolo 3.

I membri del Corpo diplomatico sì nazionale che straniero, i Consoli Generali e Consoli, le persone incaricate di una missione governativa ed i grandi Uffiziali dello Stato possono ottenere un passaporto speciale colla semplice indicazione del nome e cognome, dignità o grado, e luogo di destinazione. Questi passaporti sono dati dal solo Ministro per gli Affari Esteri.

Venendo a cessare nelle persone contemplate dal presente articolo la qualità o la missione per cui fu loro conceduto uno speciale passaporto, tale passaporto cesserà di essere valido ancorchè non fosse trascorso un anno dalla sua data.

Articolo 4.

Il passaporto di cui all' articolo 2 viene concesso sulla personale conoscenza o sulla presentazione di un *nullaosta* per parte dell' Autorità di pubblica Sicurezza.

I Sindaci, qualora vi esista legittima causa, potranno fare direttamente domanda di passaporti a favore d' individui abitanti o di passaggio nel loro Comune rispettivo, e da loro personalmente conosciuti.

Questa domanda dovrà specificare i motivi che la consigliano, e contenere tutte le altre indicazioni prescritte nell' articolo secondo.

Il passaporto verrà trasmesso al Sindaco per essere da

lui consegnato al richiedente dopochè questi vi avrà apposta la sua firma.

Articolo 5.

Gli Impiegati civili e militari in attività di servizio od in aspettativa, i Tesorieri od impiegati contabili delle Comunità, delle Opere pie o di altri Corpi morali, posti sotto la dipendenza governativa, gli interdetti, i minori non abilitati, le persone soggette alla patria podestà che non abbiano compito il 25° anno di età, e la moglie non legalmente separata, per ottenere il passaporto dovranno anche far fede, in modo che ne provi la verità, del consenso dato dal rispettivo Capo d'Amministrazione, dal tutore, padre o marito.

Articolo 6.

I giovani dacchè saranno entrati nel 16° anno di età, e sintantochè non abbiano soddisfatto all'obbligo della leva, non possono ottenere passaporto per l'estero senza il consenso dell'Intendente della Provincia.

Articolo 7.

Quando trattisi di passaporto per le Americhe o per le Indie, i predetti giovani non potranno ottenerlo se prima non siasi prestata per loro conto una cauzione in cedole dello Stato del reddito di L. 200.

Articolo 8.

Le disposizioni dei due articoli precedenti non sono applicabili agli inscritti marittimi, ai quali provvede una legge speciale.

Articolo 9.

I militari di qualunque grado in effettivo servizio non possono ottenere il passaporto senza il permesso del Ministero di Guerra, ed i Sotto-Uffiziali e Soldati in congedo illimitato senza il permesso del Comandante di loro Provincia.

Articolo 10.

Sulla richiesta dell'Autorità giudiziaria sarà ricusato il passaporto agli inquisiti di crimini o delitti punibili colla pena del carcere o maggiore.

Si potrà egualmente ad istanza degli interessati sospendere la concessione del passaporto alle persone contro cui esista mandato d'arresto personale per debiti o per ragioni di commercio.

In tale caso però gli interessati dovranno presentare copia autentica della relativa ordinanza d'arresto.

Le Autorità di pubblica Sicurezza potranno esigere delle persone aventi titolo ad un passaporto da operaio ovvero ad un passaporto gratuito per causa di indigenza, ch'esse provino d'aver mezzi sufficienti per fare il viaggio sino a destinazione.

Articolo 11.

Sullo stesso passaporto si possono iscrivere la moglie, i figli minorenni, le figlie non maritate, e le persone di servizio del richiedente, purchè nazionali. Possono pure aver un passaporto unico un tutore coi suoi amministrati, un fratello ed una sorella colle sorelle non maritate o coi fratelli minorenni, e le sorelle conviventi insieme.

Articolo 12.

Non si potrà concedere passaporto agli stranieri i quali abbiano Ministri od altri Agenti del loro Governo accreditati o riconosciuti nei Regii Stati.

Agli stranieri che non abbiano rappresentante del loro Governo potrà concedersi passaporto dal Ministero degli Affari Esteri o dai Delegati nelle Provincie in seguito a speciale autorizzazione per ogni singolo caso.

La concessione di passaporto agli emigrati politici, riconosciuti come tali dall'Autorità competente, potrà farsi

dal solo Ministro degli Affari Esteri a richiesta del Ministero dell' Interno.

Rimane espressamente vietato agli Agenti Diplomatici e Consolari del Re all' Estero di dare passaporti ad individui non sudditi senza prima averne ottenuta, per ciascun caso speciale, l' autorizzazione del Ministero per gli Affari Esteri.

Articolo 13.

Salve le speciali eccezioni autorizzate dal presente Decreto, i passaporti sono soggetti al pagamento di una tassa unica la quale è di due sorta;

Di lire dieci e di lire una

Sono soggetti alla tassa di lire *dieci* i passaporti che si concedono

Ai possidenti, ai negozianti, agli esercenti una professione liberale, agli impiegati civili e militari, ed in genere ad ogni altra persona di civile ed agiata condizione.

Sono soggetti alla tassa di lira *una*

I passaporti che si danno agli operai, ai braccianti, ai giornalieri, ai merciai ambulanti e ad ogni altra persona che, per dichiarazione della competente Autorità locale, provi di non essere in grado di sottostare alla tassa maggiore.

Articolo 14.

Sono esenti dalla tassa

1.° I passaporti speciali conceduti alle persone contemplate nell' art. 3 del presente Decreto;

2.° I passaporti conceduti alle persone che viaggiano per regio servizio;

Ai sott' uffiziali e soldati che rientrano nel Regno per ragione di servizio;

Ai religiosi e religiose degli Ordini mendicanti, non che ai religiosi e religiose che prestano servizio negli espedali;

Alle persone munite di certificati di povertà.

Il certificato di povertà dovrà essere rilasciato od autenticato da un' Autorità amministrativa.

Articolo 15.

I passaporti conceduti da Governi esteri o da Agenti esteri nel Regno, per aver valore nei Regii Stati saranno, salvo il disposto dell' art. 19, soggetti ad una sola vidimazione di un' Autorità competente ed al pagamento di una tassa di lire 3.

Articolo 16.

Questa tassa verrà percepita per ogni passaporto una sola volta all' anno o dagli Agenti diplomatici e Consolari all' estero, o dalle Autorità di dogana ai confini dei Regii Stati, nell' atto stesso in cui avrà luogo la vidimazione prescritta dall' articolo precedente.

Articolo 17.

Vanno esenti dalla tassa stabilita coll' art. 15.

Le persone della classe indicata all' ultimo alinea dell' art. 13 che si recano ad uno stabilimento di Bagni nei Regii Stati per provati motivi di salute;

Coloro che per via di mare approdano ad un porto dei Regii Stati e non vi soggiornano più di ventiquattro ore ripartendo per via di mare;

I contadini che per lavori rurali vengono nei Regii Stati.

Le speciali convenzioni che già esistessero o che venissero stipulate con Governi esteri e gli usi internazionali in vigore regoleranno le esenzioni o le riduzioni di tassa per vidimazione, che a titolo di reciprocità potranno aver luogo a favore di stranieri.

Articolo 18.

Di regola generale, e salvi i casi speciali di cui al-

l'art. 19, i passaporti nazionali non vanno soggetti ad alcuna vidimazione.

All'entrata nei Regii Stati i viaggiatori nazionali o stranieri debbono presentare i loro passaporti alla Autorità di frontiera che ne accerta la regolarità.

Lo straniero è anche tenuto, in conformità delle leggi in vigore (art. 13 R. patenti 30 ottobre 1821), di presentare il passaporto all'Autorità di pubblica Sicurezza del luogo ove prende dimora.

Articolo 19.

Allorchè per circostanze speciali o per mutazione di destinazione di un passaporto venisse richiesta una vidimazione di una R. Autorità all'interno od all'estero, tale vidimazione sarà rilasciata gratuitamente purchè siasi, quanto ai passaporti esteri, adempiuto al disposto dell'art. 16.

Articolo 20.

La percezione delle tasse di cui agli articoli 13 e 15 verrà indicata sui passaporti all'estero, per mano degli Agenti Diplomatici e Consolari, all'interno, per mezzo di un franco-bollo.

Articolo 21.

I franco-bolli sono di tre differenti colori: rosso, verde, e turchino; portano lo stemma Reale, l'indicazione della tassa e la leggenda Passaporto - Stati Sardi conforme al seguente modello (*).

Il franco-bollo di color rosso serve per la tassa di lire 10, quello di color verde per la tassa di lire 1, e quello di color turchino per la tassa di lire 3.

(*) *Il modello si dà in foglietto separato.*

Articolo 22.

Il franco-bollo viene applicato sul passaporto nell' atto del rilascio o della vidimazione; accanto al franco-bollo ed in modo che il medesimo resti parzialmente coperto, sarà apposto il sigillo ad inchiostro o la vidimazione a mano dell' Ufficio che rilascia o vidima il passaporto.

Le esenzioni di tassa di cui agli articoli 14 e 17 saranno indicate sul passaporto colla parola *gratis* scritta nello spazio in cui dovrebb' essere apposto il franco-bollo.

Articolo 23.

La fabbricazione dei franco-bolli e la loro distribuzione agli Uffizii incaricati della percezione delle tasse dei passaporti sono esclusivamente riservate al Ministero delle Finanze.

Articolo 24.

I Ministri dell' Estero, dell' Interno, delle Finanze, della Guerra e Marina, ciascuno per quanto lo riguarda, provvederanno con ispeciali istruzioni alla esecuzione di questo Decreto, il quale avrà effetto dal 1.° gennajo 1858, abrogando ogni altra disposizione contraria.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Torino addì 13 novembre 1857.

VITTORIO EMANUELE

C. Cavour.

(Luogo del sigillo).
V. Il Guardasigilli
DE FORESTA

Racc.ta Uff.le Atti

Reg.o Commissario G.le S.mo nelle Marche

pag. 128.

6 Ottobre 1860.

DECRETO

che pone la Pubblica Istruzione sotto la sorveglianza e la direzione delle Autorità politico-amministrative.

Decreto N. 35.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando che il buon reggimento e l'attenta sorveglianza alla pubblica istruzione è uno de' più importanti diritti ed uno de' più stretti doveri di chi governa:

Considerando che il compartire l'insegnamento è non solo recar beneficio ai singoli cui si dà, ma più ancora è vantaggiare la Società, perocchè per la diffusa istruzione si migliora il costume, si diminuiscono i reati, e le facoltà intellettuali delle Popolazioni sviluppandosi hanno modo di applicarsi utilmente a far fruttare le ricchezze naturali, che Iddio ha loro compartite:

Ritenuto che il precedente Governo attribuiva la direzione e la sorveglianza della pubblica Istruzione a personaggi estranei all'organismo della Società Politica, e che l'esercizio di tale direzione e sorveglianza era sovente sviato dal vero suo fine per motivi politici, od esclusivamente consacrato allo sviluppo di principj, invero venerandi e necessari alla

civile società, ma non unici necessari, ovvero tale esercizio era inferiore al livello dei progressi delle scienze e dei metodi educativi;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

La Pubblica Istruzione è posta sotto la direzione e la sorveglianza del Regio Commissario Generale Straordinario il quale la esercita secondo l'ordine gerarchico per mezzo dei Commissari di Provincia, dei Vicecommissari, e delle Commissioni Provinciali e Comunali.

Articolo 2.

Le persone e i corpi del clero secolare e regolare, che esercitano come tali giurisdizione od ingerenza nella pubblica istruzione dovranno immediatamente rassegnarla alle mani del Regio Commissario Provinciale se nel capoluogo della Provincia, od alle mani del Presidente della Commissione Municipale negli altri Comuni.

Articolo 3.

Tutte le Autorità scolastiche ed i Corpi insegnanti dovranno corrispondere colle Autorità sopradette, ed è loro vietato di chiedere, od accettare ordini od istruzioni che loro provenissero da altre fonti.

Articolo 4.

Qualunque ingerenza di persone o corpi morali nelle materie della Pubblica Istruzione in contravvenzione al disposto dei precedenti articoli, costituisce un abuso di potere, punibile secondo le leggi penali vigenti.

Articolo 5.

Con separato Decreto ed entro il più breve termine possibile sarà provveduto all'organamento della Pubblica Istruzione.

Articolo 6.

Il Regio Commissario Generale si riserva di conferire attribuzioni di direzione o sorveglianza sulla pubblica istruzione anche a persone appartenenti al clero, sempre però indipendentemente dalla qualità di cherici.

Il presente Decreto sarà pubblicato ed inserto nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 6 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

---

6 Ottobre 1860.

DECRETO

che istituisce una Camera di Agricoltura Industria e Commercio, dichiarando cessare la Camera di Commercio per lo addietro esistente.

Decreto N. 36.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando che nel rinnovamento degli ordini civili tengono luogo importante le leggi e le istituzioni commerciali;

Considerando che la piazza commerciale di Ancona, che già per lo addietro aveva un'importanza notevole, avuto riguardo alle condizioni in cui era posta, l'acquisterà tanto maggiore in virtù del governo libero, e degli stretti vincoli che le Provincie delle Marche vorranno stabilite con quelle del Regno di VITTORIO EMANUELE II;

Considerando che ad affrettare lo sviluppo delle Industrie e dei Commerci, vale più che tutto l'attività e l'intelligenza dei ceti che a quelle e a questi si dedicano, dovendo il Governo dal canto suo dare le istituzioni che la speculazione privata non può creare, ma che essa attende dall'Autorità;

Considerando eziandio le attinenze strettissime dell'Industria e del Commercio coll'Agricoltura loro base e fondamento;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

È istituita in Ancona una Camera d'Agricoltura, Industria e Commercio sulle basi segnate negli articoli seguenti:

Articolo 2.

Essa rappresenta l'Agricoltura, il Commercio e l'Industria esercitati in tutte le provincie delle Marche, finchè non vi siano instituite altre Camere secondarie.

Articolo 3.

La Camera di Agricoltura, Industria e Commercio di Ancona è soggetta al Regio Commissario Generale Straordinario col quale corrisponde direttamente.

Articolo 4.

Le attribuzioni della suddetta Camera sono puramente consultive.

Articolo 5.

È ufficio suo:

A. Formare Statistiche o Tabelle mensuali o trimestrali esprimenti la media ebdomadaria dei prezzi e dei valori di Borsa, il numero e la qualità delle manifatture esistenti nelle rispettive provincie, le forze motrici impiegate, il combustibile adoperato, gli smerci più frequentemente trascelti, il movimento dei porti, il tonnellaggio dei bastimenti entrati e usciti, le costruzioni navali in corso ecc.

B. Promuovere il progresso del Commercio, dell' Industria e della Navigazione, raccogliendo e trasmettendo al Regio Commissario Generale Straordinario le informazioni e proposte che giudicherà utili a questo scopo, o che le verranno richieste.

Articolo 6.

Il parere della Camera è richiesto più particolarmente:

Sulle riforme progettate nella legislazione attinente all' Agricoltura, all' Industria ed al Commercio;

Sull' istituzione delle Borse, e sulle nomine degli agenti di cambio e dei sensali;

Sulla misura delle senserie e dei compensi degli altri servizi stabiliti per uso del Commercio e soggetti a tariffa;

Sull' istituzione d' altre Camere;

Sull' istituzione di Banche locali;

Sui progetti di pubbliche costruzioni locali relative all' Agricoltura, all' Industria ed al Commercio, nonchè sulla loro esecuzione.

Articolo 7.

Appartiene alla Camera la direzione e l' amministrazione della Borsa di Ancona.

Articolo 8.

Potrà il Regio Commissario Generale Straordinario af-

fidare con decreto alla Camera il disimpegno di attribuzioni amministrative attinenti all' Agricoltura, all' Industria ed al Commercio.

Articolo 9.

La Camera di Ancona sarà composta di nove membri, compreso il presidente, tutti eletti da un assemblea tolta dalle classi dei possidenti, commercianti ed industriali che verranno determinate con apposito decreto.

Articolo 10.

Finchè non sia promulgato il decreto di cui all' art. precedente, i membri della Camera di Commercio saranno nominati da un collegio composto di 100 elettori possidenti, negozianti ed industriali, esercenti per proprio conto, e scelti per metà dalla Camera, e per l' altra metà dalla Giunta Municipale.

La scelta della Camera dovrà precedere quella della Giunta.

Articolo 11.

La lista degli elettori sarà dalla Giunta medesima trasmessa al Commissario Provinciale di Ancona, il quale li convocherà in adunanza generale per mezzo di pubblico avviso.

Articolo 12.

Presiederà l' adunanza elettorale il Commissario Provinciale. I due Membri più anziani d' età fra i presenti faranno l' ufficio di scrutatori. Il Segretario del Commissariato sarà Segretario dell' assemblea.

Articolo 13.

Possono essere eletti membri della Camera di Commercio tutti coloro che sono possidenti di fondi rustici, o per proprio conto esercitano od hanno esercitato qualche ramo di commercio o d' industria, e che siano domiciliati in Ancona. Gli ufficiali della Marina mercantile si hanno

per commercianti. Il numero dei negozianti od industriali che più non esercitano non può oltrepassare il terzo dei membri della Camera.

Articolo 14.

Le liste degli eleggibili saranno formate a cura della Camera e da questa pubblicate colla fissazione di un termine di giorni cinque a porgere al Commissario Provinciale i loro giustificati reclami.

Articolo 15.

I reclami saranno dal Commissario Provinciale sottoposti al Tribunale civile perchè giudichi entro cinque giorni in Camera di Consiglio senza forma giudiziale.

Articolo 16.

Tanto la scelta degli elettori quanto le elezioni dei membri della Camera di Agricoltura, Industria e Commercio, avranno luogo a maggioranza di voti ed a scrutinio segreto sulla esibizione d' una lista, che non contenga maggior numero di candidati del numero destinato per gli uni e per altri.

Articolo 17.

Si riterranno nominati legittimamente elettori e rispettivamente eletti membri della Camera quelli che avranno ottenuto un numero di voti non inferiore al quarto del complessivo numero dei votanti, siano essi intervenuti in totale, ovvero soltanto in parte.

Se nella prima riunione non sarà compito il numero degli elettori e dei membri della Camera, se ne terrà una seconda, nella quale si avrà per nominato od eletto chi ottenga la maggioranza, anche soltanto relativa, dei voti degli intervenuti.

Articolo 18.

Non potrà far parte della Camera che un solo dei rap-

presentanti d' una ditta sociale. Se più d' uno ottiene il voto degli elettori, sarà preferito quello che avrà ottenuto maggior numero di suffragj, ed in caso di parità deciderà la sorte.

Articolo 19.

I Membri della Camera d'Agricoltura, Industria e Commercio durano in carica tre anni, e sono sempre rieleggibili.

Articolo 20.

I membri della Camera verranno per un terzo nominati nel dicembre di ciascun anno. Nei primi due anni la sorte deciderà quali debbano cessare dall' Ufficio.

Articolo 21.

Non possono essere nè elettori, nè membri della Camera coloro che hanno subito condanna o sono sottoposti ad inquisizione per un reato infamante, e che sono in istato di fallimento dichiarato, sino a che non siano riabilitati.

Articolo 22.

La Camera elegge ogni anno nel proprio seno un presidente ed un vice presidente, a pluralità di voti.

Nomina pure un segretario, che può essere scelto fra le persone estranee alla Camera. In questo caso, e se esso gode d' uno stipendio, non ha voto nelle deliberazioni, e può essere eletto per un tempo indeterminato.

Articolo 23.

Le adunanze della Camera sono legali, quando vi concorra un terzo dei suoi membri, oltre al presidente o vice presidente.

Articolo 24.

Le spese di primo stabilimento, e le spese annuali della Camera sono a carico dei possidenti di fondi rustici, dei negozianti e degli industriali della Città, sui quali perciò potrà essere imposta una modica tassa da approvarsi dal Regio Commissario Generale.

Il Municipio vi potrà concorrere per una somma da determinarsi dal Consiglio Comunale.

Articolo 25.

La Camera appena costituita dovrà occuparsi d' un regolamento interno e disciplinare che sarà sottoposto all' approvazione del Regio Commissario Generale.

Articolo 26.

La Camera formerà annualmente il preventivo delle sue rendite e delle sue spese, il quale approvato e reso esecutorio dal Regio Commissario Generale sarà pubblicato per le stampe.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 27.

Finchè non siasi provveduto alle elezioni a termini degli articoli 9 e seguenti, le attribuzioni della Camera sono affidate ad una Commissione provvisoria, la quale prende il nome di *Commissione di Agricoltura, Industria e Commercio*, in luogo della attuale Camera di Commercio che cessa.

Articolo 28.

La Commissione ha principale ufficio di formare la lista degli elettori a termini dell' art. 10.

Articolo 29.

Il patrimonio attivo e passivo dell' attuale Camera di Commercio, spetta alla nuova Camera di Agricoltura, Industria e Commercio.

La Commissione ne prenderà regolare consegna.

Il presente Decreto sarà pubblicato in tutti i Comuni delle Provincie delle Marche ed inserto nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 6 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

6 Ottobre 1860.

DECRETO
che nomina una Commissione di Agricoltura, Industria e Commercio.

Decreto N. 37.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto il Decreto d'oggi N. 36. sull'Istituzione della Camera di Agricoltura, Industria, e Commercio di Ancona;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo Unico

La Commissione di Agricoltura, Industria e Commercio che a termini del Decreto suddetto deve sostituire la Camera di Commercio, sino all'elezione della Camera di Agricoltura, Industria e Commercio è composta dei Signori.

Euseby Luigi Presidente, Beretta Cav. Daniele, Terni Gioacchino, Morichi Gio. Battista, Colonnelli Cav. Luigi, Welponer Domenico, Ferroni Avv. Carlo, Tarsetti Pietro, Pacetti Capitano Ciriaco.

Il presente Decreto sarà pubblicato in tutti i Comuni, ed inserto nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Com-

missario Generale Straordinario nelle Provincie delle Marche mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 6 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

---

6 Ottobre 1860.

DECRETO

che mette in vigore nelle provincie delle Marche la Legge Sarda sulla Pubblica Sicurezza 13 *Novembre* 1859.

Decreto N. 38.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

DECRETA

Articolo 1.

Sarà pubblicata e posta in vigore nelle Provincie delle Marche la legge 13 Novembre 1859 sull' ordinamento della Pubblica Sicurezza salvo le modificazioni portate dagli articoli seguenti.

Articolo 2.

I primi cinque articoli della Legge s' intendono per ora mutati come segue.

L' Amministrazione della Pubblica Sicurezza appartiene nelle Provincie delle Marche al R. Commissario Generale Straordinario, e sotto la sua dipendenza e per ordine gerarchico ai Commissari provinciali, ai Vice-Commissari, ai Delegati, e nei Comuni dove non vi ha Delegato al Presidente della Commissione Municipale nei casi di urgenza.

Alle denominazioni di cariche ed uffici, di cui parla la legge sopracitata, s' intendono sostituite per ora quelle in uso nell' attuale ordinamento provvisorio di queste Provincie.

Articolo 3.

Le pene di Polizia, onde parla in più luoghi la Legge, sono gli *arresti* e l' *ammenda*.

Gli *arresti* non si possono imporre per un tempo minore di un giorno, nè maggiore di cinque.

L' *ammenda* consiste nel pagamento all' Erario centrale di queste Provincie di una determinata somma non minore di due lire nè maggiore di cinquanta. Essa è distinta in quattro gradi.

1.	grado da lire	3	a	5	inclusivamente
2.	»	» 5	»	15	»
3.	»	» 15	»	30	»
4.	»	» 30	»	50	»

Articolo 4.

Sarà provveduto con separato Decreto all' organizzazione del Personale di Pubblica Sicurezza, e si dichiarano perciò senza applicazione per ora le Tabelle N. 1. e N. 2. annesse alla predetta legge 13 Novembre 1859.

Il presente Decreto sarà pubblicato ed inserto in un colla Legge 13 Novembre 1859 nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario.

Dato in Ancona 6 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

LEGGE DI PUBBLICA SICUREZZA

13 NOVEMBRE 1859.

TITOLO I.

DELL' AMMINISTRAZIONE DI PUBBLICA SICUREZZA

Capo I.

Dell' ordinamento dell' Amministrazione di Pubblica Sicurezza.

Articolo 1.

L' Amministrazione di Pubblica Sicurezza è affidata al Ministro dell' Interno, e sotto l' immediata sua dipendenza viene esercitata per ordine gerarchico dai Governatori, dagli Intendenti, dai Questori, dagli Ispettori, dai Delegati, ed Applicati di Pubblica Sicurezza, ed occorrendo anche dai Sindaci.

Articolo 2.

Nelle Città Capi-luogo di Provincia, di popolazione maggiore di 60,000 abitanti sono stabiliti Uffizi di Questura.

Il Questore esercita la propria giurisdizione nel Circondario di sua residenza. Esso è coadiuvato da Ispettori di Sezione. I Questori ed Ispettori di Sezione debbono preferibilmente essere laureati in legge.

Articolo 3.

Presso gli Uffizi di Governo, d' Intendenza e di Questura vi saranno Delegati ed Applicati di Pubblica Sicurezza.

Nei mandamenti havvi un Delegato di Pubblica Sicurezza.

Potranno però più Mandamenti essere uniti sotto la giurisdizione di un solo Delegato.

Articolo 4.

Nei Comuni ove non vi sia Delegato, nei soli casi di urgenza, e quando non possa provvedere il Delegato mandamentale, alla Pubblica Sicurezza provvede il Sindaco, o chi ne fa le veci.

Articolo 5.

La nomina di tutti gli Uffiziali di Pubblica Sicurezza è fatta per decreto Reale, a proposta del Ministro dell' Interno.

La nomina degli Agenti di Pubblica Sicurezza spetta al Governatore.

Capo II.

Attribuzioni e doveri degli Uffiziali ed Agenti di Pubblica Sicurezza.

Articolo 6.

Gli Uffiziali ed Agenti di Pubblica Sicurezza debbono vegliare all' osservanza delle leggi ed al mantenimento del pubblico ordine: e specialmente a prevenire i reati ed a far opera per sovvenire a pubblici e privati infortuni, e per comporre pubblici e privati dissidii, uniformandosi a tal uopo alle leggi, ai regolamenti, ed agli ordini dell' Autorità competente.

Articolo 7.

È dovere degli Uffiziali ed Agenti di Pubblica Sicurezza di consegnare in un chiaro ed esatto rapporto o ver-

bale, tutto quanto ebbero a compiere, ovvero ad osservare nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 8.

Dinnanzi al Pubblico nell' esercizio delle sue funzioni, l' Uffiziale di Pubblica Sicurezza deve fregiarsi di un nastro tricolore ad armacollo; e gli ordini e le intimazioni devono darsi in nome della legge.

Articolo 9.

Per l' esercizio delle loro funzioni, oltre a quanto viene loro retribuito dallo Stato, gli Uffiziali ed Agenti di Pubblica Sicurezza non possono ricevere alcun compenso, o corrispettivo, o regalo sotto qualsiasi forma.

Articolo 10.

L' accettazione d' una retribuzione o regalo, la transazione sopra un verbale, il rifiuto di compiere i suoi doveri, o l' ommissione volontaria di essi, danno luogo alla destituzione, salve sempre le relative azioni penali.

Articolo 11.

La negligenza nell' adempimento dei propri doveri, può dar luogo alla sospensione dell' Uffiziale, e dell' Agente di Pubblica Sicurezza, e se fosse grave, anche alla di lui destituzione.

Articolo 12.

La sospensione può essere pronunciata dal Governatore per giorni cinque.

Per un termine maggiore sarà necessaria la conferma del Ministro dell' Interno. La sospensione non potrà mai eccedere il termine di mesi tre.

Articolo 13.

I Governatori, gli Intendenti, ed i Questori, in caso di urgenza, mediante preventivo avviso all' Autorità preposta alla Provincia ed a Quella locale, possono ordinare in territorio

fuori di loro giurisdizione l'esecuzione dei loro mandati, per mezzo di qualsiasi Uffiziale ed Agente di Pubblica Sicurezza.

Capo III.

Vigilanza sugli alberghi, osterie, caffe, ed altri simili stabilimenti

Articolo 14.

Nessuno potrà aprire albergo, trattoria, osterie, locande, caffè, od altro stabilimento o negozio in cui vendasi o si smerci vino al minuto, birra, liquori, bevande o rinfreschi, nè sale pubbliche di bigliardo o per altri giuochi leciti, senza averne ottenuta la permissione.

Articolo 15.

La domanda deve essere presentata al Sindaco del Comune in cui si intende aprire l'esercizio.

Il Sindaco raccolto il voto della Giunta municipale sulla convenienza di acconsentire all'apertura del nuovo esercizio, trasmette con tale voto la sporta domanda all'Autorità politica del circondario per le sue determinazioni, le quali, in caso di rifiuto, possono essere modificate dal Governatore.

Articolo 16.

In occasione di feste, fiere, mercati, ed altre di straordinario concorso di persone, il Sindaco può concedere temporanee licenze per l'esercizio di tali stabilimenti, per il solo tempo però dello straordinario concorso.

Articolo 17.

Il permesso *ordinario* non è durativo che d'anno in anno. Trascorso l'anno, il Sindaco, da per se, può rinnovare la concessione col consenso della competente Autorità politica, mediante la sola esibizione del certificato della Autorità giudiziaria da cui risulti che il titolare, durante l'anno, non fù condannato per crimini o delitti, o più di una volta per contravvenzioni relative all'esercizio del proprio stabilimento.

Articolo 18.

La licenza è *personale*, nessuno può cederla ad altri a qualsiasi titolo, nè può far valere l' esercizio per interposta persona, nè aprire o tenere aperto più d' uno de' prementovati esercizi, senza apposita licenza dell' Autorità politica del Circondario.

Articolo 19.

Chiunque, nel corso dell' anno, intenda smettere l'esercizio per cui otteneva il voluto permesso, deve farne apposita dichiarazione al Sindaco, almeno otto giorni prima.

Articolo 20.

Gli albergatori, osti, e locandieri hanno obbligo di inscrivere giornalmente nel registro conforme al modulo determinato per Regolamento, tutte le persone che alloggieranno nei loro stabilimenti. Tale registro, a semplice richiesta, dovrà essere esibito agli Uffiziali ed Agenti di Pubblica Sicurezza, ed ai Carabinieri Reali.

Articolo 21.

Gli stabilimenti, di cui all'art. 14, devono chiudersi a quell' ora di notte che sarà determinata dalla Giunta Municipale.

Articolo 22.

Devesi inoltre tenere accesa alla porta principale dello stabilimento una lanterna dall' imbrunire della sera fino al chiudimento dell' esercizio.

In tutte le pubbliche sale di bigliardo o di giuoco starà esposta una tabella vidimata dall' Autorità politica del Circondario, ove saranno indicati i giuochi che sono permessi.

Articolo 23.

In questi stabilimenti, e nell' attiguo alloggio dell' esercente, sarà sempre facoltativo agli Uffiziali di Pubblica Sicurezza di procedere in qualunque ora a visite e ad ispe-

zioni, ogniqualvolta abbianvi fondati sospetti che in quei locali tengonsi giuochi proibiti.

Articolo 24.

Quando l'esercente consimili stabilimenti venga condannato a pena maggiore di tre mesi di carcere, l'Autorità giudiziaria colla stessa sentenza potrà pronunziare secondo la gravità dei casi, la sospensione, o l'interdizione dell' esercizio dello stabilimento. La stessa pena potrà infliggersi a colui che per la seconda volta, nel periodo di un anno, viene condannato per contravvenzione alle norme relative al suo esercizio.

Articolo 25.

Il Governatore, e l'Autorità politica del Circondario possono ordinare in via amministrativa la sospensione da uno ad otto giorni di quegli esercizi nei quali fossero seguiti tumulti o gravi disordini.

Gli Uffiziali e gli Agenti di Pubblica Sicurezza, ed i Carabinieri Reali che si trovassero presenti in occasione di tali tumulti o disordini, avranno pure la facoltà di far sgombrare lo stabilimento senza pregiudizio delle pene in cui gli espulsi e gli esercenti potessero essere incorsi.

Articolo 26.

Nessuno potrà tener pensione, o persone a dozzina, nè affittare camere ed appartamenti mobiliati, od altrimenti somministrare presso di sè alloggio per mercede, anche per un solo giorno, senza farne la dichiarazione in iscritto all'Autorità politica locale che, acconsentendovi, apporrà il suo *visto* alla dichiarazione prima di rimetterla al richiedente.

Articolo 27.

In caso di rifiuto del *visto*, si può appellare al Governatore.

Capo IV.

Dei libretti, e consegna degli operai, e dei forastieri

Articolo 28.

Tutti gli individui dell' uno e dell' altro sesso che prestano la loro opera con mercede, qualunque sia la loro arte o mestiere, e sotto qualsivoglia titolo o denominazione servano o lavorino nelle case dei privati, nelle manifatture, nelle botteghe, e nei pubblici stabilimenti, dovranno essere provveduti di un libretto, conforme al modulo che sarà determinato. Tale libretto sarà rimesso dall' Autorità di Pubblica Sicurezza del luogo.

Articolo 29.

Il libretto non potrà ottenersi se non da chi presenti un certificato di buona condotta dall' Autorità politica del luogo dell' ultimo domicilio, oppure il *benservito* dal padrone presso cui avrà prestato, o durerà a prestare l'opera sua.

Articolo 30.

Il richiedente che non è in grado di presentare il certificato dell' Autorità politica locale, od il *benservito* di cui nell' articolo precedente, può tuttavia ottenere una *licenza provvisoria*, quando faccia constare che ha locata l' opera sua a vantaggio di persone, ovvero di una casa o stabilimento qualsiasi.

Trascorsi tre mesi dal giorno dell' accordata licenza provvisoria, esso dovrà presentarsi all' Autorità di Pubblica Sicurezza, che gli rimetterà il libretto, ove possa egli esibire l' attestato di buona condotta del suo padrone.

Articolo 31.

I muniti di libretto a norma dei precedenti articoli, non possono intraprendere alcun viaggio, senza far apporre sul libretto il *visto* dell' Autorità locale di Pubblica Sicurezza.

Al luogo dell' arrivo, prima che trascorrano 24 ore,

devono presentare lo stesso libretto a quell' Autorità di Pubblica Sicurezza.

Articolo 32.

Gli operai, o le persone di servizio dell' uno e l'altro sesso, abbandonando il padrone, od essendo dal medesimo congedati, dovranno fra 24 ore presentare il Libretto all' Autorità locale sopramentovata per l' opportuna vidimazione; dovranno pure nei tre giorni della loro ammessione presso un nuovo padrone, farlo vidimare dalla stessa Autorità.

Articolo 33.

Il libretto potrà essere ritenuto dal padrone; ma egli dovrà sempre annotarvi il giorno in cui l' operaio o la persona di servizio è stato ammesso a servire o lavorare.

Venendo poi l' operajo od il domestico ad abbandonare il servizio, dovrà il padrone far menzione nel libretto del congedo e dichiarare ad un tempo se il congedato abbia o non soddisfatto agli obblighi contratti.

I congedi, colla precisa indicazione del giorno, saranno senza lacuna scritti gli uni dopo gli altri.

Articolo 34.

L' operaio, o la persona di servizio che vorrà cangiare la sua arte o mestiere, o cessare dall' esercitarla, dovrà farne dichiarazione all' Autorità locale di pubblica Sicurezza acciocchè siano fatte le opportune annotazioni sul registro e sul libretto.

Articolo 35.

Ogni operaio o persona di servizio cui sarà stata anticipata qualche somma di danaro sul suo salario, o si sarà obbligato di lavorare per un tempo determinato, non potrà pretendere che gli sia restituito il libretto, e acconsentito il congedo, se prima non avrà saldato ogni suo debito e soddisfatto agli obblighi che aveva contratti.

Articolo 36.

Accadendo che l' operaio, o la persona di servizio risulti debitore verso dei padroni precedenti, quegli che lo accetta al suo servizio, sarà tenuto di fare una ritenzione del quinto sul prodotto del lavoro, o sul salario fino all' estinzione del debito, e di farne inoltre avvisati i creditori, e di conservare il denaro ritenuto, a loro disposizione. I padroni che ommettessero di fare simili ritenzioni, saranno tenuti in proprio, verso i padroni precedenti, salva loro la ragione di rimborso verso la persona di servizio, o l' operaio.

Articolo 37.

Le persone di altri Stati che in questo Regno prestino o intendano prestare l' opera loro nei modi accennati negli articoli precedenti, dovranno pure munirsi di libretto. e per ottenerlo basterà che presentino il passaporto, od altra carta equivalente.

Art. 38.

Quando i fogli del libretto saranno tutti scritti o logori, come pure quando il libretto sarà, per qualsiasi ragione, inservibile, verrà questo ritenuto, e ne sarà dall' Autorità di Pubblica Sicurezza rimesso uno nuovo sul quale debbonsi trascrivere tutte le annotazioni esistenti in quello ritirato.

Se il libretto verrà smarrito, ne sarà spedito un altro, previe le debite informazioni e verificazioni.

Articolo 39.

L'Autorità di Pubblica Sicurezza deve adoperare a *conciliare* tutte le questioni che insorgano tra i padroni, operai o persone di servizio, a causa delle mercedi indennità, congedi, od altro motivo qualsiasi. Non riuscendo la conciliazione, rimetterà le Parti al Tribunale competente.

Articolo 40.

È proibito a chiunque di dare lavoro alle persone indicate all'art. 28 od altrimenti accettarle al servizio se non saranno munite del libretto, o della licenza provvisoria.

Articolo 41.

I capi di fabbrica, gli esercenti arti e mestieri, gli impresari, e capimastri da muro dovranno, entro un mese dalla promulgazione della presente legge, consegnare all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza la nota di tutti gli operai ai quali somministrano lavoro, e successivamente dovranno nei primi cinque giorni d'ogni mese, consegnare la nota di quelli entrati al loro servizio e di quelli che ne sono usciti.

Articolo 42.

Chiunque dà alloggio a persona di altri Stati, ancorchè a titolo gratuito, deve consegnare il nome e prenome, la patria, la provenienza e direzione, colle indicazioni delle carte di cui sia munita.

Tale consegna deve essere fatta all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza entro le 24 ore.

Capo V.

Delle professioni, e negozi ambulanti.

Articolo 43.

Per esercitare il commercio ambulante di libri e stampe, di chincaglierie, zolfanelli, ed altre merci, come pure per l'esercizio del mestiere ambulante di saltimbanco, suonatore o cantante; non che per vendere, o distribuire sulle piazze o per le vie, candelette, scapulari, imagini, paste, confetti e liquori, ed anche per farla da intromettitore ambulante, da servitore di piazza, facchino, e simili, deve l'esercente farsi iscrivere annualmente in apposito registro tenuto dall'Autorità politica locale la quale gli rilascierà certificato della fatta iscrizione.

Questo certificato deve essere munito del *visto* dell'Autorità politica del Circondario, a cui verrà trasmesso dall'Autorità locale ogniqualvolta l' esercente ne faccia richiesta.

Articolo 44.

L' iscrizione nel registro, ed il visto dell'Autorità superiore saranno sempre ricusati, se il richiedente:

1. Non ha compiuto il 18 anno;

2. Non è inabile ad altri mestieri o per difetti fisici, o per provetta età;

3. Non è persona di buona condotta;

4. E quando coi proventi del mestiere ambulante, uniti alle particolari sue sostanze, non si possa ragionevolmente presumere che valga a procurarsi mezzi di sussistenza.

Le disposizioni dei N. 1 e 2 di quest' articolo non sono applicabili agli esercenti il mestiere ambulante di vetraio, calderaio, stagnaio, ombrellaio e lustra scarpe, i quali possono essere perciò provvisti dell' iscrizione e visto di cui nell' articolo precedente.

Articolo 45.

L' Autorità in occasione di feste o fiere, può accordare concessioni temporarie non soggette al *visto*.

Tali concessioni.

1. Sono appena valide nel territorio del Comune;
2. Non possono eccedere il termine di giorni otto;
3. Non possono rinnovarsi nell' anno.

Articolo 46.

La licenza per coloro che non appartengono a questi Stati deve essere accordata, per iscritto, dall'Autorità politica del Circondario.

In occasione di fiere però, e di mercati, nei luoghi che distano non più di quindici chilometri dai confini dello Stato, può essere accordata anche dal Sindaco.

Articolo 47.

Le iscrizioni e le licenze sono valide per un anno. Tuttavia per causa di pubblico interesse, ed ogniqualvolta l' esercente ne abusi, l' Autorità che concedeva può sempre, anche nel corso dell' anno, rivocare l' accordata facoltà.

Articolo 48.

È dovere dell' esercente di presentare il certificato d' iscrizione, o la licenza a semplice richiesta dei Carabinieri Reali e degli Uffiziali ed Agenti di Pubblica Sicurezza.

Ove ricusi, sarà tosto tradotto dinanzi all' Autorità di Pubblica Sicurezza, la quale, dopo 24 ore, lo restituirà alla libertà, se non trattasi che di rifiuto di esibizione del certificato o della licenza.

Se invece risulti che l' esercente era sprovvisto di licenza e di certificato, ovvero che esibiva il certificato o la licenza di altri, in tal caso esso esercente, e quegli che rimettevagli il proprio certificato o licenza, saranno tradotti dinanzi al Tribunale, il quale provvederà senza formalità di atti per l' applicazione delle pene di cui nell' articolo 141.

I recidivi nella contravvenzione di cui nel precedente alinea, saranno rimessi al Tribunale Provinciale per l' applicazione delle pene indicate nell' art. 142.

Articolo 49.

Non è lecito di stabilire Uffizi pubblici di Agenzia, di corrispondenza o di copisteria, senza averne fatta la dichiarazione in iscritto, ed ottenuto l' assenso dall' Autorità politica del Circondario.

Pel rifiuto al detto assenso vi è appello al Governatore.

Articolo 50.

L' istanza per l' assenso di cui all' articolo precedente, deve essere corredata dei documenti comprovanti la moralità e l' onesta condotta del richiedente.

Articolo 51.

I contravventori al prescritto dell' art. 43 saranno denunciati al Tribunale e puniti a norma dell' articolo 141.

Capo VI.

Dei venditori di stampati, scritti, incisioni e simili.

Articolo 52.

Nessuno potrà, senza averne ottenuto il permesso dall' Autorità di Pubblica Sicurezza, esercitare anche temporariamente il mestiere di distributore, venditore od affiggitore, in luoghi privati o pubblici, di giornali od altri scritti, stampati, disegni, incisioni, litografie e figure in rilievo.

Articolo 53.

Il Permesso non si può concedere:

1. Al minore degli anni 18;

2. A coloro che non sono inabili ad altro mestiere o per fisica indisposizione, o per provetta età;

3. Alla persona di dubbia moralità, o di mala condotta;

4. A chi, coi proventi di tale mestiere, uniti alle proprie sostanze, non può presumibilmente riuscire a procacciarsi i necessari mezzi di sussistenza.

Articolo 54.

I permessi saranno annuali e rinnovabili dall' Autorità che gli avrà conceduti, e rivocabili dalla stessa Autorità per causa di pubblico interesse.

Articolo 55.

Nonostante il permesso, nessuno potrà vendere o smerciare in luoghi sì pubblici che privati, giornali o stampati minori di tre fogli di stampa, se non due ore dopo che ne sia stato effettuato il deposito ordinato dalle leggi sulla stampa.

I contravventori saranno arrestati, e gli oggetti che smerciassero saranno sequestrati.

Articolo 56.

Nel caso d'arresto di cui all'articolo precedente l'Autorità di Pubblica Sicurezza, dopo avere assunte informazioni sull'arrestato, dovrà entro le 24 ore farlo rilasciare, se crederà esserne il caso, ovvero metterlo a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

Articolo 57.

I minori di anni 18 caduti in contravvenzione, potranno essere dall'Autorità politica rilasciati mediante semplice ammonizione.

I loro ascendenti o tutori saranno invece denunciati all'Autorità Giudiziaria per l'opportuno processo senza formalità di atti.

Se il minore non ha ascendenti o tutori, i Tribunali potranno ordinare che sia ritirato in una Casa di lavoro.

Articolo 58.

È vietato lo smercio delle sentenze e di qualunque atto di procedura criminale.

Articolo 59.

Nessuno stampato o manoscritto potrà essere affisso nelle vie, nelle piazze e in altri luoghi pubblici, senza l'autorizzazione prescritta dall'art. 100 N. 1 della legge 23 ottobre 1859.

Le affissioni dovranno esser fatte nei luoghi designati dall'Autorità competente.

Articolo 60.

È vietato d'alterare in qualsiasi tempo, come pure di coprire, lacerare, ed in qualsiasi altro modo distruggere, prima di un'ora di notte, lo scritto o stampato affisso per ordine o per concessione dell'Autorità politica.

Articolo 61.

L'Autorità di Pubblica Sicurezza avrà il diritto di inti-

mare ai direttori ed amministratori di qualsiasi pubblico edifizio, ed ai proprietari di case di far cancellare qualunque scritto, motto, segno o figura sconvenienti, contrari alla pubblica moralità, alle istituzioni dello Stato, all'onore dei cittadini, ed all'ordine pubblico.

Nei casi d'urgenza la stessa Autorità potrà far eseguire immediatamente essa stessa la cancellatura a spese del proprietario della casa, salva a lui la ragione di rimborso verso il contravventore.

Capo VII.

Commercio di Libri e Stampe.

Articolo 62.

Niuno, sia per conto proprio, che per conto altrui, potrà andare in giro, tanto meno introdursi nelle case, od uffizi al fine di vendere libri, stampati e simili oggetti, o di cercare sottoscrizioni per associazione ad opere, od a qualsivoglia altra produzione appartenente al commercio librario, senza essere munito di speciale permissione da rilasciarsi dall' Autorità politica del Circondario.

Articolo 63.

I librai, gli stampatori, od altri esercenti il commercio di libri e stampe, i quali abbiano uno stabilimento proprio, fisso e responsale nello Stato, per ottenere la permissione di cui nell' art. precedente, dovranno nel ricorso indicare il loro nome, cognome, il luogo del loro stabilimento, e la natura delle operazioni che si propongono.

Articolo 64.

Coloro che, non avendo stabilimento o negozio alcuno nello stato, operano in qualsiasi qualità per altrui conto, siano regnicoli, o non, dovranno, al ricorso contenente le premesse indicazioni, unire le dichiarazioni autentiche di una casa commerciale libraria avente nello Stato uno stabilimento

proprio fisso e responsale che guarentisca civilmente per essi di tutte le conseguenze derivanti da tale esercizio.

Capo VIII.

Degli Spettacoli e Trattenimenti pubblici.

Articolo 65.

Chiunque voglia esercitare in un Comune, anche temporaneamente, una delle professioni o mestieri intesi al pubblico trattenimento, ovvero esporre alla pubblica vista *rarità, persone, animali, gabinetti ottici*, o qualunque altro oggetto di curiosità, dovrà provvedersi di apposita licenza dell'Autorità locale di Pubblica Sicurezza.

Per le rappresentazioni teatrali sono stabilite norme speciali nell'interesse della moralità, e dell'ordine pubblico.

Articolo 66.

Nessuno può comparire in maschera nelle vie, sulla piazza, nè in qualunque altro luogo pubblico, senza l'autorizzazione in iscritto dell'Autorità locale.

Articolo 67.

Nessuno può, senza il permesso dell'Autorità locale di Pubblica Sicurezza, sparare mortaretti, lanciare razzi, od accendere fuochi d'artifizio nei luoghi abitati, o nelle loro vicinanze.

Capo IX.

Dei Viandanti.

Articolo 68.

Chiunque transita da un Circondario ad un altro dello Stato dovrà, sulla richiesta degli Uffiziali od Agenti di Pubblica Sicurezza e dei Carabinieri Reali, dar contezza di sè, o mediante la testimonianza di persona dabbene e responsale, o mediante presentazione di passaporto per l'interno, rilasciato dal Sindaco del Comune ove è domiciliato.

Articolo 69.

Il passaporto sarà valido per un anno.

Articolo 70.

Terrà luogo di passaporto per giustificare l'identità della persona.

Il permesso del porto d'armi o di caccia:

Il libretto di operaio o persona di servizio, vidimato dall'Autorità di Pubblica Sicurezza del luogo di partenza;

Generalmente qualunque documento che giustifichi abbastanza l'identità della persona.

Articolo 71.

Saranno parimenti valevoli per recarsi a determinata destinazione i congedi, i biglietti di licenza, e fogli di via rilasciati dall'Autorità militare o politica.

Articolo 72.

Chiunque sarà trovato fuori del Circondario nel quale è domiciliato, senza che possa dare contezza di sè in alcuno dei modi accennati nei tre precedenti articoli, verrà presentato all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza, la quale potrà farlo munire di foglio di via obbligatorio per ripatriare, oppure, secondo le circostanze, farlo anche tradurre per mezzo della forza.

Articolo 73.

Ogni condannato a pena criminale, od a quella del carcere, quando verrà rilasciato dal luogo di espiazione, dovrà immediatamente, sotto pena di arresto, presentarsi all'Uffizio di Pubblica Sicurezza del luogo in cui segue il rilascio.

Se non ha domicilio nello stesso luogo, verrà provveduto dall'Autorità di Pubblica Sicurezza di foglio di via, per recarsi al luogo di sua residenza.

Capo X.

Delle inumazioni, e professioni insalubri, pericolose ed incomode.

Articolo 74.

Non si darà sepoltura che dopo trascorse almeno 24

ore dalla morte, e dopo 48 ore se la medesima sia accaduta improvvisamente, avuto, in ogni caso, riguardo ai regolamenti particolari, e specialmente alle leggi che vietano di seppellire i sospetti di morte violenta, se non dopo che il Giudice avrà eseguiti gli atti che gli incombono.

Articolo 75.

In tutti i Comuni sarà stabilita una camera di deposito per esservi tenuti i cadaveri, finchè si faccia luogo alla sepoltura.

Articolo 76.

I cadaveri dovranno essere posti in casse chiuse, nè potranno essere esposti, nè trasportati scoperti.

Articolo 77.

La Deputazione Provinciale, a richiesta della Giunta Municipale, o di persona interessata, dichiara quali manifatture, fabbriche, o depositi debbono considerarsi come insalubri, pericolosi od incomodi.

Questa dichiarazione approvata per Decreto Reale sulla proposizione del Ministro dell' Interno, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, ed il Consiglio di Stato, avrà per effetto di impedire in quel Comune l' impianto od esercizio di tali manifatture, fabbriche o depositi.

Capo XI.

Degli assembramenti.

Articolo 78.

Ove occorra di sciogliere un assembramento nell' interesse dell' ordine pubblico, le persone assembrate saranno prima invitate a sciogliersi dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, dai Capi della forza armata, dai Comandanti di pattuglia.

Articolo 79.

A tale invito le persone assembrate saranno tenute di separarsi.

Articolo 80.

Quando le persone assembrate non ottemperino a quell' invito, non potrà adoperarsi la forza se non dopo tre distinte formali intimazioni, ciascuna delle quali deve sempre essere proceduta da un rullo di tamburo, o squillo di tromba.

Articolo 81.

Effettuate le tre intimazioni, se riusciranno infruttuose, e così pure se per rivolta od opposizione non fosse possibile di procedere alle intimazioni, verrà usata la forza per sciogliere l' assembramento, e le persone che ne faranno parte, saranno arrestate.

In tal caso gli arrestati saranno immediatamente rimessi all' Autorità Giudiziaria, la quale provvederà a termine di legge.

Capo XII.

Degli oziosi e vagabondi.

Articolo 82.

Gli oziosi e vagabondi saranno denunciati al Giudice del Mandamento, il quale tuttavolta che l' imputazione sia appoggiata a sufficienti motivi, avvalorati anche dalle prese informazioni, chiamerà dinanzi a sè il denunciato nel termine di cinque giorni, e colla comminatoria dell' arresto, in caso di disobbedienza, ed appena comparso, se ammette od è altrimenti stabilita la sua oziosità o il vagabondaggio, lo ammonisce immediatamente di darsi a stabile lavoro, e di farne constare nel termine che gli prefiggerà, ordinandogli nel tempo istesso di non allontanarsi dalla località ove trovasi, senza preventiva partecipazione all' Autorità di Pubblica Sicurezza.

Se l' imputato contesta l' ascrittagli oziosità, ed il Giudice non abbia ancora argomenti bastevoli per credere falsa la data negativa, dovrà assumere ulteriori informazioni nel termine di giorni cinque, a meno che per queste non debba rivolgersi a località lontane.

Articolo 83.

La denunzia fatta in iscritto dagli Uffiziali di Pubblica Sicurezza e dei Carabinieri Reali terrà luogo di sufficienti informazioni, salvo all' imputato il mezzo della prova contraria, sulla efficacia della quale, assunte, ove d' uopo, nuove informazioni, il Giudice pronuncierà definitivamente nel termine di cinque giorni.

Articolo 84.

Anche senza denunzia, il Giudice deve spiccare mandato di comparizione, e pronunziare l' ammonizione come all' articolo 82 contro l' individuo accusato d' oziosità e di vagabondaggio dalla voce pubblica, e per tale notoriamente considerato.

Articolo 85.

La persona ammonita a termini degli articoli precedenti, la quale non avrà fatto constare, nel termine prefissogli, di essersi data a stabile lavoro, od avrà traslocato la sua abitazione senza farne la preventiva partecipazione all' Autorità politica locale, sarà arrestata e tradotta avanti il Tribunale per essere punita a norma del Codice penale.

Articolo 86.

Gli oziosi e vagabondi minori d' anni 16 saranno, secondo le circostanze previste dal Codice penale, consegnati ai loro genitori o tutori, o ricoverati in uno stabilimento pubblico di lavoro.

Per tale effetto, a cura e spese del Governo, saranno in sufficiente numero istituite case di lavoro.

Articolo 87.

Le spese del mantenimento saranno a carico dei minori stessi; e qualora questi non abbiano mezzi propri, ricadranno a carico delle persone, le quali, a termine del Codice civile, sono obbligate a provvedervi.

Ove non abbiano parenti responsabili, ovvero questi

non siano in istato di poter provvedere al mantenimento di essi minori, in tal caso le spese saranno a carico per una metà del Governo, e per l' altra metà del Comune del luogo di loro nascita, ovvero del luogo in cui essi minorenni abbiano avuta stabile dimora almeno per due anni consecutivi.

Articolo 88.

Quindici giorni prima che il condannato per ozio o vagabondaggio abbia scontata la pena; il Ministero pubblico ne darà avviso all' Autorità politica del circondario.

Scontata la pena, se si tratta di non regnicolo, l' Autorità politica lo farà tradurre ai confini per essere espulso dallo Stato.

Qualora non sia possibile conoscerne la nazionalità, e il luogo dove possa essere avviato e ricevuto, la stessa Autorità politica lo farà trattenere in carcere sino a che si possa procedere alla sua espulsione.

Lo stesso si praticherà per i non regnicoli stati condannati per reati contro la proprietà.

Articolo 89.

Trattandosi di cittadino, l' Autorità politica lo farà comparire, scortato dalla forza pubblica, dinanzi a sè e con foglio di via, a seconda del modulo che sarà stabilito, lo indirizzerà all' Autorità locale del Comune in cui l' imputato avrà dichiarato di voler fissare la sua dimora, passando sottomissione di non traslocarla senza preventiva partecipazione alla stessa Autorità locale.

Articolo 90.

Se l' ozioso o vagabondo si scosterà dallo stradale statogli designato, o non si presenterà nel termine che gli fu fissato avanti l' Autorità a cui fu diretto, ovvero si allontanerà, senza autorizzazione, dalla dimora assegnatagli, sarà

arrestato e riconsegnato all' Autorità giudiziaria per l'opportuno procedimento.

Scontata la pena che gli sarà inflitta, l'Autorità politica del Circondario, a norma dell'articolo precedente, lo farà tradurre colla forza nanti l'Autorità locale per la voluta sottomissione.

Articolo 91.

Potrà il Governatore negare all'ozioso o vagabondo l'autorizzazione di stabilire domicilio nelle città ed altri luoghi da lui scelti, ogni qual volta creda questo rifiuto suggerito dall'interesse dell'ordine e della Pubblica Sicurezza.

Capo XIII.

Dei ladri di campagna, e del pascolo abusivo.

Articolo 92.

Le persone sospette per furti di campagna, o per pascolo abusivo, saranno denunciate al Giudice di Mandamento dagli Uffiziali ed Agenti di Pubblica Sicurezza, dai Carabinieri Reali, dalle Guardie campestri o forestali e dai Cantonieri. Potranno anche esserlo da chiunque siasi a norma dei principii generali della procedura criminale.

Queste denunzie dovranno contenere gli indizii e le circostanze su cui il sospetto è fondato.

Tuttavia la mancanza nella denunzia di queste specificazioni non dispensa il Giudice di tenerne conto per venire a maggiori indagini e per assumere speciali informazioni.

La denunzia degli Uffiziali di Pubblica Sicurezza e dei Reali Carabinieri sarà sempre titolo bastevole per iniziare il procedimento.

Contro l'individuo accusato di furti di campagna e di pascolo abusivo dalla voce pubblica, e per tale notoriamente considerato, il Giudice deve procedere anche senza specifica denunzia.

Articolo 93.

Se la denunzia è appoggiata a sufficienti indizii, o se trattasi della notorietà di cui nell' ultimo alinea dell' articolo precedente, ovvero altrimenti apparisca fondato il sospetto, il Giudice procederà senza formalità di atti; e risultandogli giustificata l' accusa od il sospetto, farà comparire dinanzi a sè il denunziato sotto scorta dei Carabinieri, e lo ammonirà formalmente a meglio comportarsi avvertendolo che, ove sorgano nuovi sospetti contro di lui, incorrerà senz' altro nella pena comminata dalle leggi.

Se l' individuo denunciato come sospetto per pascolo abusivo è inoltre indicato come solito a tenere tal quantità di bestiame, che notoriamente non può mantenere, l'ammonizione, quanto a lui, conterrà anche il diffidamento che se nel termine prefissogli colla stessa ordinanza non riduce il bestiame al numero di capi corrispondente ai suoi mezzi, gli sarà specialmente applicabile il disposto dell' art. 98.

Saranno considerati sospetti di pascolo abusivo i conduttori di gregge che transitano dall' uno all' altro Comune, e come tali puniti, a meno non giustifichino di avere provvisto ai mezzi di mantenimento, lungo il viaggio del loro gregge.

Articolo 94.

Ove insorgano gravi indizii che una persona già ammonita ritenga legna, biade od altri frutti o prodotti di campagna di provenienza furtiva, il Giudice procederà a perquisizione domiciliare, e nei Comuni che non sono Capi-luogo di Mandamento vi procederà l' Uffiziale di Pubblica Sicurezza.

Tale perquisizione dovrà sempre aver luogo quando vi sia istanza scritta dell'Autorità politica o del danneggiato, da esso appoggiata a sufficienti indizii.

Venendosi a riconoscere l' esistenza degli oggetti suaccennati, se non ne sarà subito dal detentore giustificata con

indicazione verosimile la provenienza, se ne ordinerà il sequestro, e si provvederà alla custodia dello stesso detentore nel carcere del Mandamento o nella camera di sicurezza del Comune per tradurlo nel termine di 24 ore dinanzi al Giudice di Mandamento per l'opportuno processo.

Articolo 95.

Se una persona come sovra ammonita verrà sorpresa nelle campagne, nei boschi o sulle strade con legna, biade od altri frutti rurali, e non ne saprà indicare la legittima provenienza, sarà immediatamente arrestata e tradotta avanti l'Autorità politica, che dovrà rimetterla al Giudice per il processo.

Articolo 96.

Se dalle indagini del Giudice e dalle dichiarazioni dell'accusato non si possono ricavare sufficienti elementi per considerare fondata l'accusa di furto, ma risulti tuttavia accertato il fatto della ritenzione degli oggetti indicati nei precedenti due articoli, in tal caso il Giudice ecciterà l'incolpato ad indicare la provenienza di tali oggetti.

Ricusando l'incolpato di dare la richiestagli indicazione, o dandone una inverosimile od insufficiente, il Giudice, in via sommaria, pronunzierà la condanna.

Invece, riconoscendo il Giudice bastevoli i raccolti elementi per giudicare l'incolpato reo dell'appostogli furto, lo rimetterà al Tribunale di Circondario per il regolare procedimento.

Articolo 97.

Gli oggetti sequestrati od il loro valore, qualora non potendosi conservare senza detrimento si fossero venduti, non venendo reclamati dal proprietario entro tre mesi dal giorno dell'avviso che il Giudice avrà fatto pubblicare ed affiggere all'Albo pretorio del luogo in cui il sequestro fu

operato, saranno per ordinanza del medesimo rimessi agli Asili infantili dello stesso luogo, ed in difetto alla Congregazione di carità locale.

Articolo 98.

Qualora la persona ammonita nel termine stabilito nell'ordinanza di ammonizione non abbia ridotto il numero del suo bestiame come gli fu ordinato, il Giudice, sulla istanza del Sindaco o sulla denunzia degli Uffiziali od Agenti di Pubblica Sicurezza, o delle Guardie campestri, o di qualsiasi altra persona, procederà immediatamente al sequestro del bestiame eccedente, e farà quindi procedere alla vendita del medesimo all'asta pubblica per assegnare il prezzo ricavato, dedotte le spese, all'Asilo infantile del luogo, ovvero alla Congregazione locale di carità.

Se nell'atto del sequestro il possessore del bestiame dichiara che questo in tutto od in parte appartiene ad altri di cui indichi il nome, l'atto del sequestro sarà in tal caso significato nel termine di due giorni dal Giudice al proprietario designato, il quale presentandosi prima della vendita e giustificando la di lui proprietà con atto autentico, o con scrittura privata avente data certa anteriore all'ammonizione, ovvero con altra prova equipollente, potrà rivendicare il suo bestiame mediante che paghi tutte le spese, salvo il suo regresso verso il possessore a di cui odio fu operato il sequestro.

Articolo 99.

Se gli accusati con specifica denunzia o per voce pubblica sono minori di anni 16, in tal caso risultando al Giudice fondata l'accusa, provvedendo pel minorenne a norma dell'art. 86, chiamerà dinanzi a sè il padre, l'avo, la madre, il tutore o le altre persone risponsabili della condotta del minore per ammonirli severamente, avvertendoli come

la legge li faccia risponsabili degli atti del minorenne che sta sotto la loro sorveglianza.

Articolo 100.

Quando l'individuo ammonito come sospetto o come risponsabile non avrà per due anni consecutivi subìto veruna condanna, cesserà l'effetto dell'ammonizione, e sulla di lui istanza se ne farà risultare nella forma che verrà indicata da regolamento.

Capo XIV.

Dei mendicanti

Articolo 101.

La questua è proibita.

Nelle Provincie in cui non saranno ancora stabiliti Ricoveri di mendicità, gli individui privi di ogni mezzo di fortuna, e resi incapaci al lavoro o per infermità o per età provetta, e che non abbiano parenti ai quali incomba l'obbligo del mantenimento, potranno mendicare non oltre il proprio Comune.

Debbono però essere i medesimi provvisti di speciale licenza rilasciata dall'Autorità locale di Pubblica Sicurezza, o debbono portare appesa al petto una lastra secondo il modulo che sarà determinato da regolamento.

Articolo 102.

Questa lastra sarà rilasciata gratuitamente a spese del Comune, e non potrà essere ceduta ad altri sotto nessun titolo.

Articolo 103.

È però sempre proibito di mendicare facendo mostra di piaghe, mutilazioni o di deformità, o con grossi bastoni o con altre armi, ovvero proferendo parole o facendo gesti od atti di disperazione.

È pure sempre proibito di mendicare durante la notte.

Articolo 104.

Chi non autorizzato, viene colto a mendicare, sarà tradotto nanti l' Autorità locale di Pubblica Sicurezza.

Se questa riconosce che l' arrestato sia valido al lavoro, sano e robusto, lo rimetterà a disposizione dell' Autorità giudiziaria per l' opportuno procedimento.

Capo XV.

Disposizioni speciali per alcune categorie di persone sospette.

Articolo 105.

Oltre gli oziosi, vagabondi, sospetti, ladri di campagna e mendicanti validi, saranno a cura dell' Autorità di Pubblica Sicurezza denunciati gl' individui sospetti come *grassatori, ladri, truffatori, borsaiuoli, e ricettatori.*

Articolo 106.

Il Giudice del Mandamento, assunte prima le opportune informazioni, chiamerà dinanzi a sè i denunciati e gli ammonirà severamente a non dare motivo ad ulteriori sospetti, facendo risultare della fatta ammonizione da processo verbale, che avrà luogo senza spesa.

Articolo 107.

Se le denuncie si riferiscono a persone minori d' anni **18**, le quali abbiano il padre, l' avo, la madre o il tutore, ovvero altre persone risponsabili della condotta del minore che seco loro conviva, il Giudice provvedendo per il minorenne a norma dell' art. **86**, chiamerà dinanzi a sè queste persone risponsabili per ammonirle a vegliare attentamente sulla condotta del minore, sotto le pene sancite da questa legge.

Articolo 108.

In ogni caso di grave sospetto l'Autorità di Pubblica Sicurezza potrà procedere a perquisizioni domiciliari presso le persone comprese nei tre articoli precedenti.

Articolo 109.

Se in tali perquisizioni si troveranno effetti, somme di danaro, od oggetti non confacenti allo stato e condizione dei perquisiti, senza che ne giustifichino la legittima provenienza, gli oggetti saranno sequestrati, e le persone arrestate e rimesse entro le 24 ore all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle pene comminate dal Codice penale.

Capo XVI.

Dei condannati alla speciale sorveglianza della Polizia.

Articolo 110.

Se il condannato alla sorveglianza intenda di variare il domicilio eletto o fissatogli, dovrà per mezzo dell'Autorità locale rivolgerne la domanda all'Autorità politica del Circondario, adducendone i motivi, e designando il luogo in cui brama trasferirsi.

Sono a lui applicabili le disposizioni dei precedenti articoli 85, 89, 90, 91.

Articolo 111.

Il condannato a sorveglianza per recarsi all'autorizzata sua residenza dovrà munirsi di foglio di via dall'Autorità politica del luogo di dove parte, e dovrà tale foglio presentare immediatamente dopo il suo arrivo all'Autorità politica della nuova residenza.

Articolo 112.

Il condannato alla sorveglianza speciale della Polizia, per tutto il tempo che dura la condanna, deve sempre avere *presso di sè* la carta di permanenza che gli sarà rilasciata dall'Autorità locale di Pubblica Sicurezza secondo il modulo che sarà determinato.

Articolo 113.

Egli è inoltre tenuto di uniformarsi alle seguenti prescrizioni:

1. Di presentarsi all'Autorità di Pubblica Sicurezza nei giorni che saranno stabiliti nella suddetta carta di permanenza e tutte le volte che sarà chiamato dalla stessa Autorità per farla vidimare;

2. Di rendere ostensiva la detta carta ai Carabinieri ed a qualunque Uffiziale od Agente di Pubblica Sicurezza a semplice loro richiesta;

3. Di obbedire alle prescrizioni dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, di non comparire in un dato luogo, di non uscire in determinate ore dalla propria abitazione, di non portare armi o bastoni, e di non frequentare determinate persone, od altre simili norme.

Articolo 114.

Le prescrizioni di cui al numero 3 dell'articolo precedente potranno essere indicate sulla carta di permanenza.

Articolo 115.

L'Autorità locale di Pubblica Sicurezza terrà apposito registro, in cui saranno annotati gli individui sottoposti alla speciale sorveglianza nel suo Distretto, e vi noterà i giorni nei quali il condannato dovrà presentarsi ad Essa, e le obbligazioni speciali che gli avrà imposte.

Nel caso di procedimento, un estratto autentico di tale registro basterà a stabilire la contravvenzione sino a prova contraria.

Articolo 116.

L'Autorità locale di Pubblica Sicurezza, a seconda della condotta del condannato, potrà estendere od abbreviare il termine fissato per presentarsi per la vidimazione della carta, facendone apposita annotazione sulla carta stessa e sul registro.

Capo XVII.

Prescrizioni diverse.

Articolo 117.

Nessun individuo maggiore di 14 anni, nato da parenti incerti, potrà qualificarsi con nome generico, come di *Venturino e simili.*

Dovrà fra tre mesi presentarsi all' Ospizio in cui fu ricoverato od al quale appartenga, od altrimenti al Sindaco del Comune in cui è domiciliato, per dichiarare il cognome che intende assumere fra quelli di cui all' articolo seguente, e che non potrà più variare.

Articolo 118.

Il Direttore di un Ospizio di esposti, od il Sindaco, ai quali venga presentato un infante esposto, debbono imporgli un cognome desunto dalla storia o dai regni animale, vegetale o minerale, facendone risultare con apposito atto. Il cognome imposto non potrà più essere variato.

Articolo 119.

Le Autorità di Pubblica Sicurezza promuoveranno l' arresto di tutti coloro che esercitano clandestinamente case di prostituzione.

Nell' interesse dell' ordine e del costume pubblico, ed in quello della pubblica salute, il Governo può fare regolamenti relativi alle donne che si abbandonano al meretricio.

Articolo 120.

L' Autorità locale fisserà nell' interesse della sicurezza delle persone e dei buoni costumi i luoghi ed i tempi in cui sia lecito bagnarsi nelle acque che trovansi nel territorio del Comune.

Articolo 121.

Nelle ore di notte è proibito di sturbare la pubblica quiete con clamori, canti e rumori, oppure coll' esercizio di professioni, arti e mestieri incomodi e rumorosi.

Articolo 122.

Da un' ora dopo il tramonto del sole fino alba, nessuno potrà trasportare mobiglie, biancherie, ed argenterie, se non è persona che possa dare buon conto di sè, o che non sia accompagnata da persona conosciuta e risponsale.

I contravventori potranno essere costretti a presentarsi immediatamente dinanzi all' Autorità di Pubblica Sicurezza, la quale, secondo le circostanze, ordinerà l' immediato rilascio, ovvero la rimessione all'Autorità giudiziaria.

Articolo 123.

È proibito ai rigattieri e ad ogni altro di ricevere gli oggetti trasportati in contravvenzione al precedente articolo.

Articolo 124.

Dovranno le Giunte Municipali prescrivere che, nelle ore di notte, non si possa in alcuna casa lasciare aperto più di un accesso verso la pubblica via.

Articolo 125.

Nei regolamenti fatti dalle Direzioni dei teatri, dalle Giunte municipali, e dall' Autorità politica, come pure nei manifesti di essa Autorità politica, e dei Sindaci, si possono comminare pene di polizia.

Contro la comminazione di tali pene vi ha sempre appello al Governatore.

Articolo 126.

È proibita la circolazione dei cani così detti *bull-dogs*, e di altri animali pericolosi, se non sono convenientemente custoditi, e se non si ottenne le previa autorizzazione dell' Autorità di Pubblica Sicurezza.

Articolo 127.

Non possono tenersi sulle finestre, balconi, anditi ed altri luoghi di pubblico passaggio nè scimie, nè altri ani-

mali che rechino offesa o grave disturbo ai passeggieri ed ai vicini.

Parimenti non possono tenersi vasi di fiori od altri oggetti se non sono efficacemente assicurati.

Articolo 128.

Niuno può esercitare l'arte tipografica, litografica e simili senza il permesso del Governatore della Provincia.

Tali esercizi saranno sempre proibiti in camere private od in altri siti chiusi al pubblico.

Articolo 129.

Il permesso non può accordarsi se non alle persone probe ed oneste, che hanno compiuto il corso speciale ovvero quello classico sino alla seconda retorica inclusivamente, e che abbiano atteso al tirocinio dell'arte almeno per un triennio.

Articolo 130.

Spetta all'Autorità politica del Circondario rilasciare permessi per porto d'armi.

Capo XVIII.

Trasmissione di sentenze.

Articolo 131.

I Segretari dei Giudici di Mandamento sono tenuti di trasmettere all'Autorità di Pubblica Sicurezza del Circondario un sunto delle sentenze di condanna pronunciate dai Giudici in materia di Polizia.

Articolo 132.

A cura del Ministero pubblico, le Autorità di Pubblica Sicurezza delle Provincie e dei Circondari saranno ragguagliate di tutte le sentenze di condanna emanate dai Tribunali e Corti d'Appello.

Capo XIX.
Della Forza Pubblica.

Articolo 133.

L' esecuzione delle disposizioni della presente legge è commessa specialmente ai Carabinieri Reali ed agli Uffiziali di Pubblica Sicurezza.

Essa è ugualmente commessa alle Guardie di Pubblica Sicurezza, alle Guardie municipali, campestri e forestali, ed ai Cantonieri, che perciò rivestono anche qualità di Agenti di Pubblica Sicurezza.

Articolo 134.

Con apposito Regolamento del Ministro dell' Interno, approvato con Decreto Reale, verrà determinato il diritto alla pensione di riposo ed il suo ammontare, non che la forza, l' armamento e la disciplina delle Guardie di Pubblica Sicurezza.

Articolo 135.

Per il concorso delle Guardie municipali e campestri e dei Cantonieri al servizio per la Pubblica Sicurezza, come quello delle Guardie di Pubblica Sicurezza ai servizi della Polizia urbana e rurale, saranno date dal Ministero dell' Interno apposite istruzioni, sentiti i Consigli Comunali.

Articolo 136.

I Consigli Provinciali determineranno quali siano i Comuni, Mandamenti o Circoli in cui debbansi stabilire Guardie campestri per la tutela dei frutti di campagna, e statuiranno circa l' ammontare della paga, le pensioni di riposo, il servizio e la disciplina, procurando che siano riunite in Brigata sotto la Direzione di un Capo dipendente dagli Uffiziali di Pubblica Sicurezza.

La spesa di tali guardie sarà a carico del Comune o dei Comuni componenti il Mandamento o Circolo in cui dovranno prestar il servizio.

Il Consiglio Provinciale decreterà il riparto della spesa, ove cada a carico di più di un Comune.

Articolo 137.

Per l'esecuzione degli ordini di Pubblica Sicurezza, quando siano insufficienti o non disponibili i Reali Carabinieri e le Guardie di Pubblica Sicurezza, gli Uffiziali che ne sono incaricati possono richiedere la Milizia Nazionale e la Truppa regolare.

Articolo 138.

La forza armata richiesta per un servizio di Pubblica Sicurezza, mentre non cessa di essere sotto il comando dei suoi Capi militari, deve prestarsi alle richieste dei Funzionarii civili, che soli ne hanno lo responsabilità.

Articolo 139.

La forza armata che procede a qualunque arresto, od intervenga sul luogo del commesso reato, è specialmente incaricata di sorvegliare a che sino all'intervento della Autorità competente non venga alterato lo stato della località, non ommessi però i necessarii soccorsi a chi può averne d'uopo.

TITOLO II.

DELLE PENE

Capo unico.

Articolo 140.

Le contravvenzioni alla presente legge, per le quali non è espressamente stabilita una pena, saranno punite con pene di polizia.

La recidiva sarà punita col carcere in quelle graduazioni che saranno indicate dalla gravità del fatto, e dalle circostanze concomitanti.

Articolo 141.

La contravvenzione all'art. 45, al penultimo alinea dell'art. 48, ed agli articoli 58 e 59, sarà punita colla multa da L. 51 a lire 1000.

Articolo 142.

La contravvenzione all'ultimo alinea dell'art. 48, ed agli articoli 90, 94 e 95, 101, 102 e 121 (*) sarà punita col carcere da tre mesi, a tre anni.

Articolo 143.

La contravvenzione all'art. 122 sarà punita col carcere da uno a tre anni.

Articolo 144.

La disobbidienza alle intimazioni di cui all'art. 81, sarà punita:

Se alla 2ª intimazione, con pene di polizia.

Se alla 3ª col carcere da tre a sei mesi.

TITOLO III.

Capo unico

Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza, loro stipendi e paghe.

Articolo 145.

Gli Uffiziali di Pubblica Sicurezza hanno diritto allo stipendio di cui nella tabella n. 1.

(*) Per la restituzione fattasi con R. D. 8 gennajo 1860 fu l'art. 103 sostituito all'art. 121 che trovasi indicato nella prima edizione di questa Legge.

Articolo 146.

Il Comandante, Bassi Uffiziali e Guardie di Pubblica Sicurezza hanno diritto alla retribuzione di cui alla tabella n. 2.

Articolo 147.

La retribuzione dovuta ai Bassi Uffiziali e Guardie di Pubblica Sicurezza sarà per una metà a carico dello Stato, e per l' altra, a carico dei Comuni in cui prestano l' opera loro.

Ordiniamo che la presente legge, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Dat. Torino addì 13 novembre 1859.

VITTORIO EMANUELE

U. Rattazzi

(Luogo del sigillo).
V. Il Guardasigilli
[illegible]

TABELLA N. 1.

Stipendi degli Uffiziali di Pubblica Sicurezza

1.	Questori	L.	5,000
2.	Ispettori di Questura	»	3,200
3.	Delegati centrali presso gli Uffizi di Governo	»	3,000
4.	Ispettori di Sezione 1. Classe . . . . ,	»	2,800
5.	Id. 2. Classe	»	2,400
6.	Delegati presso gli Uffizi di Circond. 1. Classe	»	2,500
7.	Id. Id. 2. Classe	»	2,000
8.	Delegati Mandamentali 1. Classe	»	1,500
9.	Id. 2. Classe	»	1,200
10.	Applicati di Pubblica Sicurezza 1. Classe .	»	1,200
11.	Id. Id. 2. Classe	»	1,000

Torino 13 novembre 1859.

V. d' ordine di S. M.

Il Ministro dell' Interno

U. RATTAZZI

TABELLA N. 2.

Retribuzione pei Graduati e Guardie di Pubblica Sicurezza.

1. Comandante	L.	1,500
2. Maresciallo d'alloggio	«	1,200
3. Brigadiere	«	1,000
4. Sotto-Brigadiere	«	900
5. Appuntato	«	800
6. Guardia	«	720
Ai Brigadieri, Sotto-Brigadieri, Appuntati e Guardie quando non si somministrino in natura gli oggetti indispensabili al casermaggio si corrispondono	«	40

Torino 13 novembre 1859.

V. d'ordine di S. M.

Il Ministro dell'Interno

U. RATTAZZI

5 Ottobre 1860.

DECRETO

che prescrive di dar mano ai lavori pel riordinamento delle fortificazioni d'Ancona, per l'ampliazione del recinto della città e pel miglioramento del porto, stanziando a questo effetto un fondo di un milione di lire italiane.

Decreto N. 39.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando essere urgente di provvedere al riordinamento delle fortificazioni della Piazza di Ancona;

All'ampliazione del recinto della Città;

Al miglioramento del Porto e de' relativi stabilimenti per i bisogni delle Marine militare e mercantile;

Visto il rapporto della Commissione speciale presieduta dal Luogotenente Generale e Comandante superiore del Genio Comm. Menabrea;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

Sarà immediatamente posto mano ai lavori necessarii sulle basi poste dalla predetta Commissione.

Articolo 2.

A tale effetto è intanto stanziata sull' esercizio dell'anno corrente la somma di un milione di Lire italiane.

Articolo 3.

Con decreti successivi sarà provveduto allo stanziamento della somma necessaria a misura del procedere dei lavori.

Articolo 4.

Sarà istituito un servizio tecnico speciale pei lavori di cui nel presente decreto.

Il presente Decreto sarà pubblicato nel Giornale Officiale ed in tutti i Comuni di questa Provincia, ed inserto nella Raccolta officiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 5 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

8 Ottobre 1860.

DECRETO

che mette in vigore in queste Provincie la Tariffa postale vigente negli Stati di Sua Maestà VITTORIO EMANUELE II.

Decreto N. 40.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Volendo, mentre si sta riorganizzando il servizio postale, ammettere queste Provincie al godimento della diminuzione di Tariffa che sarebbe portata dalle Leggi vigenti nel Regno di Sua Maestà VITTORIO EMANUELE II.;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Diritti di tassa per le lettere.

Articolo 1.

La lettera semplice diretta da un luogo ad un altro qualsiasi delle provincie del Regno di Sua Maestà VITTORIO EMANUELE II., tanto continentali come d'oltremare,

nonchè del Regno delle Due Sicilie e delle provincie dell' Umbria, e delle Marche sarà assoggettata alla tassa uniforme di *centesimi* 20 *di lira italiana* ossia quattro bajocchi.

La lettera semplice però che sarà distribuita nel circondario dell' Ufficio stesso in cui venne impostata sarà sottoposta alla sola tassa di *cinque centesimi di lira italiana*, ossia un bajocco.

É tenuta per semplice la lettera il di cui peso non oltrepassa i grammi dieci.

Articolo 2.

Le lettere di peso, ossiano i piegli, saranno tassati secondo la progressione seguente:

Da oltre i grammi 10 ai 20 inclusivamente	2 volte	la tassa della lettera semplice.
20 ai 30	3 volte	
30 ai 40	4 volte	
40 ai 50	5 volte	

Per ogni maggior peso si aggiungerà una volta la tassa della lettera semplice per ogni 50 grammi o frazione.

Diritto di tassa per le lettere via di mare.

Articolo 3.

Le lettere di origine interna od estera che giungono per via di mare con mezzi estranei all' Amministrazione saranno soggette al diritto fisso di centesimi *dieci di lira italiana*, pari a bajocchi due, corrispondenti alla retribuzione che compete al capitano di mare che le trasporta oltre al diritto proporzionale di tassa di cui agli articoli precedenti.

Diritti di tassa dei pieghi di carte manoscritte, e campioni di merci.

Articolo 4.

I pieghi di carte manoscritte, ed i campioni di merci da e per i paesi sopra indicati posti sotto fascia, colla sola lettera di accompagnamento aperta, ed unitavi in modo da poter essere facilmente riconosciuta, saranno assoggettati in tassa al terzo del diritto stabilito per le lettere colla stessa progressione di peso, però il diritto di un piego di carte manoscritte, ed i campioni di merci non potrà mai essere inferiore a quello di una lettera semplice.

Dei diritti di affrancamento delle lettere.

Articolo 5.

I diritti di affrancamento delle lettere dei pieghi sopraindicati sono identici a quelli stabiliti per le lettere in tassa colla seguente eccezione.

Articolo 6.

La lettera semplice diretta ai bass' Ufficiali e soldati di qualunque arma in attività di servizio sarà soggetta se affrancata al solo diritto di *dieci centesimi di lira italiana* ossia due bajocchi.

Articolo 7.

I giornali, le gazzette e le opere periodiche di qualunque natura da e per qualsiasi dei paesi contemplati all'art. 1. purchè sotto fascia, sono soggetti in affrancamento al diritto di *un centesimo di lira italiana* per cadaun foglio del peso non maggiore di grammi venti.

Quelli eccedenti i grammi venti, e che non superano i quaranta saranno soggetti in affrancamento al diritto di *centesimi due* per ogni quaranta grammi o frazioni.

I supplementi dei giornali e delle gazzette purchè annessi al foglio principale, e contenenti unicamente la raccolta delle Leggi o gli atti del governo, saranno esenti dal diritto d' affrancamento nel limite del foglio.

Diritti di tassa degli stampati.

Articolo 8.

Gli stampati in genere, le circolari, gli avvisi, le incisioni, le littografie e le partecipazioni non manoscritte anche con firma e data manoscritta purchè sotto fascia o piegate in modo da potersi riconoscere a destinazione dei paesi sopraindicati, saranno soggetti in affrancamento al diritto di *centesimi due di lira italiana* ossia due quattrini per cadaun piego non eccedenti il peso di gramma quaranta.

Per ogni maggior peso si aggiungerà il diritto di *centesimi due* per ogni quaranta grammi o frazioni.

Articolo 9.

I giornali e le gazzette dell' Interno e dell' Estero, non meno che gli stampati in genere immessi nella buca per qualsiasi destinazione degli accennati paesi, saranno considerati come lettere e tassati in conseguenza.

Articolo 10.

I diritti di affrancamento dei giornali e stampati fissati a *centesimi uno o due di lira italiana* saranno pagati con uno o due quattrini quando trattasi di affrancamento di un foglio solo o di un numero di fogli per cui il ragguaglio fra il valore della moneta romana e quello della moneta italiana non riesca a pareggio.

Diritti delle lettere assicurate.

Articolo 11.

Le lettere assicurate a destinazione dei paesi sopra menzionati, oltre al diritto progressivo indicato ai precedenti articoli primo e secondo, saranno assoggettate al diritto fisso di *centesimi quaranta di lira italiana*, ossiano bajocchi sette e mezzo.

L'affrancamento delle medesime è obbligatorio.

Diritti delle lettere e degli stampati da e per l'estero.

Articolo 12.

I diritti di tassa e di affrancamento delle lettere e stampati diretti all'Estero sono indicati in appositi quadri che verranno affissi allo sportello degli Uffici di posta.

Articolo 13.

Gli uffici postali sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno sedici corrente. Esso sarà pubblicato immediatamente in tutti i Comuni delle provincie delle Marche, ed inserto nella Raccolta Ufficiale degli atti del R. Commissario Generale Straordinario nelle provincie medesime.

Ancona, 8 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

9 Ottobre 1860.

DECRETO

che nomina il Sig. Avv. Eugenio Cappelletti a Consigliere presso il Commissariato Provinciale di Fermo.

Decreto N. 41.

9 Ottobre 1860.

DECRETI

di nomina della Commissione Provinciale e della Commissione Municipale di Fermo.

Decreti N.i 42. e 43.

NB. Successivamente pei Decreti portanti nomine di Commissioni Provinciali e Comunali e dei loro membri fu eretto un Registro separato.

10 Ottobre 1860.

DECRETO
che istituisce e nomina una Commissione per raccogliere i documenti delle licenze degli arbitrii del cessato governo.

Decreto N. 44.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando che i Popoli insorti contro la mala Signoria hanno diritto e dovere di provare all' Europa contemporanea la giustizia della insurrezione, in modo che non ne rimanga dubbio nessuno;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

È nominata una Commissione incaricata di raccogliere i documenti delle licenze e degli arbitrii del cessato Governo, delle opere sovversive degli ordini civili, e delle offese contro i diritti della proprietà, della famiglia, e della persona.

Articolo 2.

La Commissione è composta dei Signori:

Prof. Luigi Mercantini Presidente, Conte Alessandro Orsi, Avv. Annibale Ninchi. Ascanio Ginevri Blasi, Cav. Pierfrancesco Frisciotti de Pellicani, Niccola Gaetani Tamburini, Prof. Francesco Mestica.

Articolo 3.

I Documenti che si raccoglieranno saranno a cura della Commissione pubblicati colle stampe a spese del R. Commissariato Generale Straordinario, ed i più notevoli saranno inseriti nel *Corriere delle Marche* Giornale ufficiale di questa Provincia.

Articolo 4.

Tutte le Autorità, e gli uffici aderiranno alle richieste della Commissione.

Articolo 5.

La Commissione risiederà nel Palazzo Municipale di Ancona.

Il presente Decreto sarà pubblicato ed inserto nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona il 10 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

11 Ottobre 1860.

DECRETO

che riammette il Sig. Pacifico Sabatini da Monte Marciano all' esercizio del Notariato essendo noto al Regio Commissario Generale Straordinario che il medesimo ne fu rimosso dal cessato Governo per causa delle opinioni politiche dal Sig. Sabatini professate e della parte presa nei tentativi fatti in addietro per la liberazione dell' Italia.

Decreto N. 45.

---

10 Ottobre 1860.

DECRETO

che nomina il Sig. Avv. Carlo Ferroni a membro della Commissione per verificare i danni della guerra in sostituzione del Sig. Giovanni Bonomi che non ha potuto accettare l' Ufficio. (Vedi Decreto 4 corr. N. **27.)**

Decreto N. 46.

DECRETA

Articolo 1.

Ai Contribuenti morosi nel pagamento della Dativa reale è commesso un termine ulteriore di cinque giorni dalla pubblicazione del presente Decreto a fare il versamento di quanto debbono ai rispettivi Esattori.

Articolo 2.

Agli Esattori è concesso un termine di tre giorni a versare le somme da loro dovute alla Cassa del rispettivo Amministratore Camerale.

Questo termine decorrerà dalla scadenza di quello stabilito all' art. 1.

Articolo 3.

Tre giorni dopo la scadenza del termine stabilito all' art. 2 gli Amministratori Camerali saranno debitori verso il Pubblico Erario di tutto l' ammontare della Dativa Reale portata dai rispettivi Ruoli, abbiano o non, riscosso in tutto od in parte le somme dovute dagli Esattori da loro dipendenti.

Articolo 4

Durante i termini sopradetti è sospesa la facoltà di procedere ad atti esecutivi; e sono pure sospesi gli atti esecutivi già incamminati senza pregiudizio però delle operazioni già fatte, le quali si ritengono valide pel caso che l' esecuzione dovesse in seguito essere ripresa.

Il presente Decreto sarà pubblicato in tutti i Comuni di queste Provincie, ed inserto nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 13 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

13 Ottobre 1860.

DECRETO

che dichiara non ammettersi alle Casse pubbliche la moneta di rame se non per un quarto della somma che si versa.

Decreto N. 48.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando, che è contrario alle buone regole del sistema monetario l'uso invalso presso molti contribuenti ed Esattori di versare in totalità o nella maggior parte nelle Casse pubbliche il pagamento di quanto debbono in moneta di rame, anziche in moneta d'argento o d'oro;

Che perciò tale uso fu proscritto dall'Amministrazione finanziaria nel Regno di Sua Maestà VITTORIO EMANUELE II. ed in tutti gli Stati ben regolati;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo Unico

D'ora in avanti nei versamenti che si faranno alle Casse delle pubbliche Amministrazioni non sarà ammessa la moneta di rame se non nella proporzione di un quarto dell'intera somma che si versa.

Il presente Decreto sarà pubblicato in tutti i Comuni di queste Provincie ed inserto nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 13 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

---

14 Ottobre 1860.

DECRETO

che dichiara sospesi i termini giudiziari dall' 11 Settembre al giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso.

Decreto N. 49.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando che lo stato di guerra guerreggiata in queste provincie ha momentaneamente allontanate parecchie famiglie dal loro domicilio, dal che derivò trascuranza involontaria dei termini giudiziari;

Volendo rimuovere i danni che ne sarebbero la conseguenza;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre p. p.

DECRETA

Articolo unico.

I termini giudiziari di qualunque specie che erano in corso addì undici passato Settembre si intenderanno per le provincie delle Marche essere rimasti interrotti da tale epoca, e non riprenderanno il loro corso, che dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente Decreto.

Il presente Decreto sarà pubblicato in tutti i Comuni di queste Provincie, ed inserto nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 14 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

14 Ottobre 1860.

DECRETO
di nomina del Sig. Avv. Andrea Cattabeni a Presidente del Tribunale di Pesaro.

Decreto N. 50.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Volendo dare al sig. Avvocato Andrea Cattabeni un attestato del conto in cui lo tiene il Governo del Re per l' ingegno distinto, per la sapienza legale, per l' antico e provato amor patrio che lo mosse a sobbarcarsi a gravi cure governative nel breve periodo di tempo in cui questa parte d' Italia ebbe libertà, non che per l' esiglio di dodici anni sostenuto con dignità, e con animo sereno;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo unico.

Il sig. Avv. Cattabeni ora Presidente provvisorio del Tribunale di Prima istanza di Pesaro è confermato in detta carica in pianta stabile.

Il sig. Commissario della provincia di Urbino e Pesaro è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto che sarà

inserto nella Raccolta Ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Ancona 14 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

---

14 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del Sig. Avv. Celestino Giuliani a Giudice di Appello in Macerata.

Decreto N. 51.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Volendo dare al sig. Avvocato Celestino Giuliani un attestato del conto in cui lo tiene il Governo del Re per le esimie sue doti d'ingegno e d'animo, per le sue cognizioni legali e pel suo patriottismo;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo unico.

Il sig. Avv. Celestino Giuliani ora Giudice provvisorio nel Tribunale d'Appello di Macerata è confermato in detta carica in pianta stabile.

Il sig. Commissario nella provincia di Macerata è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà inserto nella Raccolta Ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 14 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

---

14 Ottobre 1860.

DECRETO

che istituisce una Commissione per le proposte delle nomine ad impieghi giudiziari.

Decreto N. 52.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando con quanta cura, diligenza e cautela si abbia a procedere nel conferire o confermare la facoltà di

amministrare la Giustizia, primo bisogno d'ogni Popolo e suprema guarentigia della Libertà;

Considerando che il Giudice deve aver voce di probo ed illuminato, così come deve essere in fatto;

Considerando, che questa qualità e riputazione debbono esser pure negli altri impiegati giudiziari, che sono collaboratori dei giudici o custodi ed esecutori degli atti loro;

Visto l'articolo 3 del Decreto 22 Settembre prossimo passato N. 2;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

È nominata una Commissione con incarico di proporre alla nomina del R. Commissario Generale Straordinario tutti gli impiegati dell'ordine giudiziario nelle provincie delle Marche.

Articolo 2.

La Commissione è composta dei Signori: Bonacci Avv. Filippo Presidente del Tribunale di Prima Istanza in Ancona, Cattabeni Avv. Andrea Presidente del Tribunale di Prima Istanza in Pesaro, Giuliani Dott. Celestino Giudice nel Tribunale di Appello in Macerata.

Articolo 3.

La Commissione risiederà in Ancona nel Palazzo Governativo.

Il presente Decreto sarà pubblicato ed inserto nella Raccolta degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 14 Ottobre 1860

LORENZO VALERIO

14 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del Sig. Marcolini conte Camillo a Consigliere di Commissariato nella Provincia di Urbino e Pesaro.

Decreto N. 53.

14 Ottobre 1860.

DECRETI

di nomina dei Signori: Albini avvocato Rinaldo a Vicecommissario pel Circondario di Gubbio, Mattei conte Giacomo a Viceccommissario pel Circondario di Senigallia.

Decreti N.i 54. e 55.

14 Ottobre 1860.

DECRETI

di nomina dei Signori Zanzi Dottor Giovanni a Cancelliere del Tribunale d'Appello di Macerata, e Marini Dottor Fortunato a Cancelliere della Giusdicenza di Sanseverino.

Decreti N.i 56. e 57.

13 Ottobre 1860.

DECRETO

che dispensa da ulteriore servizio dietro sua domanda il Sig. Marchese Venanzo Torsiani, Vicepresidente del Magistrato di Sanità, ammettendolo a far valere i suoi titoli al conseguimento della pensione.

Decreto N. 58.

---

14 Ottobre 1860.

DECRETI

di nomina di impiegati di Pubblica Sicurezza per la provincia di Camerino, cioè:

Pelagalli Francesco Delegato (59.)
Vannucci Vincenzo » (60.)
Sabatini Eugenio Applicato
Ferretti Vincenzo Applicato
Massi Vincenzo Agente
Angeletti Luigi Usciere (61.)

Decreti N.i 59. 60. e 61.

16 Ottobre 1860.

DECRETO
che stabilisce la divisione delle provincie di Macerata in quattro circondari.

Decreto N. 62.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto l'Art. 8 del Decreto delli 22 Settembre p. p. N. 2.

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre anzidetto;

DECRETA

Articolo 1.

La Provincia di Macerata è divisa in quattro Circondarii.

1.° di Macerata Capo Luogo della Provincia.
2.° di Fabriano.
3.° di Loreto.
4.° di Tolentino.

Articolo 2.

Rimangono aggregati

1.° Al Circondario di Macerata i Comuni degli ex Governi ora Giusdicenze di Macerata, Cingoli, Pausula e Treja;

2.° Al Circondario di Fabriano i Comuni degli ex Governi ora Giusdicenze di Fabriano, Matelica e Sassoferrato;

3.° Al Circondario di Loreto i Comuni degli ex Governi ora Giusdicenze di Loreto, Recanati, Filottrano, Monte Santo e Civitanuova;

4.° Al Circondario di Tolentino i Comuni degli ex Governi ora Giusdicenze di Tolentino, Sarnano, S. Ginesio e S. Severino;

Articolo 3.

Il Circondario di Macerata sarà direttamente amministrato dal Commissario Provinciale.

I Circondarii di Fabriano, Loreto, Tolentino avranno ciascuno un Vicecommissario col corrispondente personale d' ufficio tanto per la parte amministrativa, quanto per la parte politica, ed eserciteranno sotto l' immediata dipendenza del Commissario Provinciale quelle attribuzioni che dal medesimo verranno loro delegate.

Articolo 4.

Il Commissario Provinciale di Macerata è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

Il presente Decreto sarà pubblicato in tutti i Comuni ed inserto nella Raccolta ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario nelle Provincie delle Marche, ordinandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 16 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

14 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del Sig. Avvocato Francesco Petrini a Giusdicente del distretto di Osimo.

Decreto N. 63.

16 Ottobre 1860.

DECRETO

che pone in disponibilità il Sig. Pietro Brunelli Vice-Amministratore interino dei Sali e Tabacchi.

Decreto N. 64.

16 Ottobre 1860.

DECRETO

che nomina il Sig. Conte Francesco Saverio Grisei a Direttore dell'Amministrazione dei Sali e Tabacchi.

Decreto N. 65.

17 Ottobre 1860.

DECRETO

che in conformità dei Decreti Reali **18** *Agosto e* **12** *Settembre* **1860** *diminuisce i diritti d'entrata per alcuni articoli compresi nella Tariffa Doganale (veggasi il Decreto* 5 *Ottobre N.* **31***).*

Decreto N. 66.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto il Decreto N. **31** che mette in vigore la Tariffa Doganale vigente negli Stati di Sua Maestà il Re VITTORIO EMANUELE II.;

Visti i Decreti Reali **18** Agosto e **12** Settembre **1860** che diminuiscono per alcuni articoli in quella Tariffa compresi i diritti d'entrata;

Volendo che le Provincie delle Marche godano anche di questo vantaggio;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale **12** Settembre **1860**.

DECRETA

Articolo Unico

Nel giorno stesso in cui andrà in vigore la Tariffa Doganale promulgata col Decreto 5 corr. N. **31**, s' inten-

derà quella modificata nelle parti e nel modo portato dalla Tabella seguente.

CATEGORIE	ENTRATA UNITA'	DAZIO esistente	DAZIO ridotto
CATEGORIA 8		L. C.	L. C.
TELE di canapa o di lino anche miste di cotone o lana — crude, bianche o miste di bianco non contemplate nell'art. 4	1 kilo	» 75	» 50
TELE ... — tessuti a colori	1 kilo	1 25	» 75
TELE ... — stampate	1 kilo	1 50	1 »
CATEGORIA 9			
COTONE — in fogli cardati o gommati (ovate)	100 kilo	20 »	5 »
COTONE — filato — crudo — semplice — non superiore al num. 45	1 kilo	» 20	» 10
COTONE — filato — crudo — semplice — di numero superiore	1 kilo	» 40	» 20
COTONE — filato — crudo — ritorto di qualunque num.	1 kilo	» 50	» 25
COTONE — filato — imbiancato o tinto di qualunque qualità o numero	1 kilo	» 80	» 50
TESSUTI di cotone anche misti di filo o lana — crudi o bianchi	1 kilo	» 75	» 40
TESSUTI ... — tinti	1 kilo	1 »	» 60
TESSUTI ... — tessuti a colori	1 kilo	1 25	» 75
TESSUTI ... — stampati	1 kilo	1 50	1 »
TESSUTI ... — ricamati in filo, cotone o lana	1 kilo	2 50	2 »
TESSUTI ... — incerati, verniciati o dipinti su vernice	1 kilo	» 75	» 50
GALLONI e NASTRI	1 kilo	1 »	» 60
TAPPETI da pavimento	1 kilo	» 40	» 20
PIZZI, TULLE e TRICOT di Berlino	1 kilo	6 »	2 »
VELLUTO di Cotone	1 kilo	1 25	» 75
CATEGORIA 10			
FILO di lana di pelo qualunque — naturale	1 kilo	» 60	» 40
FILO di lana di pelo qualunque — tinto	1 kilo	» 80	» 60
TESSUTI di lana o pelo anche misti di filo o cotone sodati (follati), e scardassati o non	1 kilo	2 »	1 40
PIZZI di lana	1 kilo	4 »	2 »
CATEGORIA 11			
TESSUTI di seta o filosella sì in pezza che in ciarpe, fazzoletti e scialli misti d'altre materie, nei quali la seta o la filosella non costituiscano la trama, oppure l'orditura, quando però la seta o filosella concorrano anche nella trama	1 kilo	4 »	3 »

Il presente Decreto sarà pubblicato nelle Provincie delle Marche ed inserto negli Atti Ufficiali del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 17 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

---

16 Ottobre 1860.

DECRETI

di nomina del Sig. Dott. Luigi Breganza e del Sig. Avvocato Francesco Marcucci a Consiglieri presso il Commissariato Provinciale di Macerata, presso il quale è al primo affidato provvisoriamente il servizio della pubblica Sicurezza.

Decreti N.i 67. e 68.

17 Ottobre 1860.

DECRETO

che dichiara non potere avere effetto alcun atto dell'Autorità ecclesiastica senza l'Exequatur del R. Commissario Generale Straordinario.

Decreto N. 69.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando che l'indipendenza d'uno Stato viene lesa se in esso abbia effetto alcun atto, che emani direttamente, o indirettamente da estranea autorità;

Considerando che il Potere civile dovendo tutelare l'ordine e la pubblica sicurezza, deve essere pur sempre in grado di porre impedimento a tuttociò che possa arrecarvi impedimento;

Considerando che importa ad ogni bene ordinata Società di sottoporre alla vigilanza ed approvazione del Governo civile gli atti che trasferiscono la proprietà nei Corpi morali, siano laici che ecclesiastici:

Visto il Decreto 27 Settembre p. p. N. 16;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre p. p.;

DECRETA

Articolo 1.

Nessun Decreto, Rescritto od altro atto qualunque che emani da persona ecclesiastica, sia essa o no residente nelle provincie delle Marche, non potrà avere effetto, senza l'ordine di esecuzione emesso dal Regio Commissario Generale Straordinario.

Articolo 2.

Le compre o vendite di beni stabili, in cui abbiano interesse Corpi morali, siano ecclesiastici che laicali, come pure le donazioni fra vivi e le disposizioni testamentarie a loro favore, non avranno effetto se non siasi riportata la debita autorizzazione dal R. Commissario suddetto.

Articolo 3.

Le Bolle, Encicliche, Pastorali ed altri atti ordinari o straordinarj delle Autorità Ecclesiastiche dovranno, prima della pubblicazione, essere presentate al Commissario della provincia, che le trasmetterà al Regio Commissario Generale.

Articolo 4.

Le trasgressioni al presente Decreto saranno punite colle norme del vigente Regolamento penale.

Articolo 5.

Tutte le leggi, disposizioni e consuetudini contrarie sono abrogate.

Il presente Decreto sarà pubblicato in tutti i Comuni di queste Provincie, ed inserto nella Raccolta officiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 17 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

—

18 Ottobre 1860.

DECRETO

che determina la divisione della provincia d' Ancona in due Circondari e la circoscrizione di questi.

Decreto N. 70.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto l'articolo 3. del Decreto in data 22 Settembre p. p. N. 2.

In virtù dei poteri conferitigli dal R. D. 12 Settembre p. p.

DECRETA

Articolo 1.

La provincia di Ancona è divisa in due Circondarj;

1.° di Ancona, Capoluogo della provincia.

2.° di Jesi.

Articolo 2.

Rimangono aggregati

1.° al Circondario d' Ancona i Comuni dipendenti dagli ex Governi, ora Giusdicenze, di Ancona, Monte Marciano ed Osimo.

2.° Al Circondario di Jesi i Comuni dipendenti dagli ex Governi, ora Giusdicenze, di Arcevia, Corinaldo, Jesi, Montalboddo e Monte Carotto.

Articolo 3.

Il Circondario di Ancona sarà direttamente amministrato dal Commissario della Provincia.

Il Circondario di Jesi avrà un Vicecommissario col corrispondente personale d'Ufficio, tanto per la parte amministrativa, che per la parte politica, ed eserciterà sotto l'immediata dipendenza del Commissario provinciale quelle attribuzioni che gli verranno delegate.

Articolo 4.

Il Commissario della provincia di Ancona è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Il presente Decreto sarà pubblicato ed inserto nella Raccolta degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 18 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

18 Ottobre 1860.

DECRETO
che abolisce i feudi, le primogeniture ed ogni altra sostituzione fedecommissaria.

Decreto N. 71.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando che i feudi, le primogeniture e le sostituzioni fedecommessarie d'ogni specie sono contrarie ai principj d'eguaglianza civile e vincolano la traslazione dei beni con danno della società;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

L'istituzione di feudi, di primogeniture ed ogni altra sostituzione fedecommissaria è vietata sotto pena di nullità.

Articolo 2.

I feudi, le primogeniture ed ogni altra sostituzione fedecommissaria esistenti prima d'oggi finiscono nel possessore attuale.

Articolo 3.

La semplice proprietà della metà dei beni già vincolati è riservata al primo od ai primi chiamati nati e concepiti

all'epoca della promulgazione di questo Decreto, qualunque sia la linea cui appartengono.

La divisione dei beni può essere promossa tanto dai possessore attuale, come dal primo o dai primi chiamati.

Articolo 4.

È derogato a qualunque legge, decreto, o disposizione in opposizione al presente Decreto.

Il presente Decreto sarà pubblicato in tutti i Comuni di queste Provincie ed inserto nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissàrio Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 18 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

18 Ottobre 1860.

DECRETO
che vieta le disposizioni così dette di fiducia.

Decreto N. 72.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando che i testamenti, e le disposizioni per via di fiducia sono pericolose ed immorali e furono vietate dalla Legislazione di tutti i paesi civili, perchè offrono facile occasione e mezzo di commettere fatti che sfuggono all'Autorità Civile ed alla Legge penale e di violare impunemente la volontà dei defunti anche appropriandosi capitali destinati ad altri;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

Le disposizioni d'ultima volontà per via *di fiducia* sono vietate e nulle di pien diritto.

Articolo 2.

È adottato ed avrà forza di Legge in queste Provincie l'Art. 809. del Codice Civile vigente negli Stati di Sua Maestà Vittorio Emanuele II. così concepito.

» Non è ammessa alcuna prova che l' istituzione od
» il legato fatto in favore di persona dichiarata nel testa-
» mento non lo sia che in apparenza, ma che realmente lo
» sia in favore d' altra persona, corpo od opera nel mede-
» simo taciuta, e ciò non ostante qualunque espressione del
» testamento che lo indicasse o potesse farlo presumere.

» La disposizione di questo articolo non si applica
« però al caso che l' istituzione od il legato vengano impu-
« gnati come fatti per interposta persona a favore d'incapaci.

Articolo 3.

Le fiducie di persone defunte, non ancora spiegate o dichiarate, dovranno esserlo nel termine di mesi due dalle persone dimoranti nelle Marche, di mesi quattro da quelle che si trovano in qualunque parte d' Italia, di un anno dalle persone dimoranti altrove; e la spiegazione o dichiarazione si dovrà fare, in persona o per mezzo di procuratore, al Tribunale di 1.ma Istanza, nella giurisdizione del quale fu aperta la successione.

Articolo 4.

Qualunque legge, decreto o disposizione contraria al presente decreto è abrogata.

Il presente Decreto sarà pubblicato in tutti i Comuni delle Provincie delle Marche, ed inserto nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Ancona il 18 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

16 Ottobre 1860.

DECRETI

di traslocazione dei Commessi postali Michelesi Settimio e Amodei Luigi rispettivamente da Macerata a Fermo, e da Senigallia a Macerata.

Decreti N.i 73. e 74.

---

16 Ottobre 1860.

DECRETO

che assegna un soprassoldo mensile di Lire 300 al Sig. Cav. Avv. Gaspare Finali Consigliere di Governo nella provincia di Porto Maurizio durante la sua missione straordinaria presso il R. Commissariato Generale nelle Marche; che nomina il Sig. Avv. Giuseppe Cotta-Ramasini, Deputato al Parlamento, a Consigliere presso il Commissariato Provinciale di Ancona collo stipendio di Lire 3000; il Sig. Avv. Amilcare Carlotti a Consigliere presso il R. Commissariato Generale nelle Marche collo stipendio di Lire 4000; ed il Sig. Cesari Senocrate, Applicato di prima classe presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, a Segretario di seconda classe collo stipendio di Lire 3000; che incarica il Sig. Ferrari Avv. Bernardo, Consigliere aggiunto presso il Governo della provincia di Torino a far le funzioni di Consigliere di Commissariato Provinciale e lo applica al R. Commissariato Generale delle Marche

col soprassoldo di Lire 100 *durante la sua missione straordinaria; che nomina il Sig. Rovelli Avv. Alberto, Volontario presso il Governo della Provincia di Genova ed il Sig. Ferrari Avv. Carlo, Volontario presso l'ufficio d'Intendenza di Novi, a Consiglieri aggiunti presso i Commissariati Provinciali di Ancona il primo, e di Macerata il secondo, applicando quest'ultimo provvisoriamente presso il Commissariato Generale delle Marche; che nomina il Sig. Voghera Nobile Eugenio, Applicato presso il Ministero delle Finanze (Direzione del Tesoro) a Segretario del Commissariato Provinciale di Ancona collo stipendio di Lire* 3000; *il Sig Fioretta Pietro Bartolomeo, Delegato di Sicurezza Pubblica di Circondario, a Delegato Centrale presso il Commissariato Provinciale di Ancona collo stipendio di Lire* 3000, *ed il Sig. Baldi Ferdinando, Delegato Mandamentale di Sicurezza Pubblica, a Delegato di Circondario di seconda classe presso lo stesso Commissariato con Lire* 2000; *che nonina Segretario presso il Commissariato medesimo il Sig. Ciani Tommaso collo stipendio di Lire* 3000; *che nomina il Sig. Bertolini Ippolito, Volontario di Pubblica Sicurezza a Spezia, ad Applicato di Pubblica Sicurezza presso lo stesso Commissariato Provinciale di Ancona con Lire* 1200, *ed il Sig. Arditi Giulio, Maresciallo nelle Guardie di Pubblica Sicurezza nella Provincia di Bergamo, a Delegato Mandamentale presso il Commissariato suddetto con Lire* 1500; *che assegna al Sig. Muffoni Giacinto, Direttore demaniale e Consultore legale presso la Sovrintendenza di Finanze in Bologna, il soprassoldo di Lire* 10 *al giorno durante la sua missione straordinaria, al Sig. Galli Conte Giovanni preposto al Bollo e Registro a Camerino un soprassoldo di Lire* 100 *men-*

sili, ed al Sig. Calderara David, Applicato al Ministero delle Finanze (Divisione generale del Tesoro) il soprassoldo di Lire 8 al giorno, durante la missione straordinaria presso il R. Commissariato Generale nelle Marche; e finalmente nomina Volontario presso il R. Commissariato Generale delle Marche il Sig. Bertòlti Avv. Antonio con assegnamento di Lire 100 al mese, durante il tempo in cui rimarrà applicato al Commissariato medesimo.

Decreto N. 75.

---

18 Ottobre 1860.

DECRETI

di nomina del sig. Conte Avvocato Cesare Pallotta, e del sig. Avvocato Innocenzo Decio a Vicecommissari nei Circondari rispettivamente di Fabriano e di Loreto.

Decreti N.i 76. e 77.

---

18 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del sig. Avvocato Filippo Lamponi a Consigliere presso il Commissariato Provinciale di Macerata.

Decreto N. 78.

17 Ottobre 1860.

DECRETO

che colloca a riposo il sig. Lozzi Giovanni saggiatore di ori a Jesi, ammettendolo a far valere i suoi diritti alla pensione.

Decreto N. 79.

---

31 Ottobre 1860.

DECRETO

che stabilisce gli stipendi dei Commissari Provinciali, dei Vicecommissari e dei Consiglieri di Commissariato.

Decreto N. 80.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

DECRETA

Articolo 1.

Il soldo dei Commissarj provinciali nelle provincie delle Marche è fissato provvisoriamente in lire settemila annue oltre lire tremila per spese di rappresentanza.

Articolo 2.

Il soldo dei Vice-Commissarj di Circondario è fissato provvisoriamente in lire quattromila annue.

Articolo 3.

Il soldo dei Consiglieri addetti ai Commissariati provinciali è fissato provvisoriamente in Lire tre mila annue e quello dei Consiglieri aggiunti in lire mille duecento.

Articolo 4.

I Commissarj provinciali avranno diritto inoltre al rimborso delle spese d'ufficio dietro regolare giustificazione delle medesime. Potranno però loro essere fatte per questo oggetto delle anticipazioni sulle casse dell'Erario sino alla concorrente della somma che per ciascun trimestre saranno presumibilmente necessarie per coprire dette spese.

Articolo 5.

Il soldo ed altri assegnamenti di cui sovra verranno corrisposti a partire dal giorno dell'assunzione delle funzioni.

Dato in Ancona 31 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

---

17 Ottobre 1860.

DECRETI

di nomina dei signori Delecluzze Oreste e Meschini Adolfo a Volontari nell'Amministrazione delle Poste, e del sig. Scandeliberi Adriano ad Aspirante-volontario nella medesima destinandolo a prestar servizio in Ancona.

Decreti N.i 81. 82. e 83.

17 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del sig. Francesco Rossini commesso speciale presso il Cancelliere del Censo in Ancona a ff. di Cancelliere del Censo a Jesi.

Decreto N. 84.

17 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina di Francesco Micucci a facchino presso l'amministrazione delle Poste in Ancona.

Decreto N. 85.

17 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del sig. Labertini Nicola a Saggiatore di ori a Jesi, collo stipendio mensile di scudi **20.**

Decreto N. 86.

17 Ottobre 1860.

DECRETI

che dispensa da ulteriore servizio dietro loro domanda il sig. Avvocato Cesare Lattanzi Assessore legale in Ancona, ed il sig. Dott. Ciriaco Gaggiotti Giudice supplente nel Tribunale di Prima Istanza di Ancona.

Decreti N.[i] **87. e 88.**

17 Ottobre 1860.

DECRETO

che pone in disponibilità colla conservazione dell' attuale stipendio il sig. Rossi Luigi cancelliere del Censo in Ancona.

Decreto N. 89.

17 Ottobre. 1860.

DECRETO

che rimuove il sig. Giannagli Mariano dall' impiego da Primo Commesso del Magistrato Centrale di Sanità.

Decreto N. 90.

19 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del sig. Avvocato Vincenzo Taccari a Vice-commissario nel Circondario di Jesi.

Decreto N. 91.

19 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del sig. Venanzo Felicioli da Fiuminata a Delegato di Pubblica Sicurezza a Recanati.

Decreto N. 92.

23 Ottobre 1860.

DECRETI

che collocano a riposo il sig. Avvocato Giocondo Bruni giudice d'Appello a Macerata dietro sua domanda, ammettendolo a far valere i suoi titoli pel conseguimento della pensione, ed in disponibilità il sig. Giorgi Alberti Benedetto, Cancelliere presso la Giusdicenza di Osimo, attesa la sua avanzata età, conservandogli il soldo.

Decreti N.i 93. e 94.

24 Ottobre 1860.

DECRETI

di nomina del sig. Martelli Bartolomeo, ora Sostituto nella Cancelleria del Tribunale di Prima Istanza di Macerata a Cancelliere della Giusdicenza di Osimo collo stipendio mensile di scudi **20**, *e del sig. Baldasserini Vincenzo, alunno presso la Cancelleria del Tribunale di Prima Istanza di Macerata a Sostituto Cancelliere nella Giusdicenza suddetta collo stipendio di scudi* **9.** *mensili.*

Decreti N.[i] *95. e 96.*

21 Ottobre 1860.

DECRETO

che convoca i Cittadini delle Marche in Comizi pei giorni 4 e 5 Novembre p. v. per statuire sulla Annessione di queste Provincie alla Monarchia Costituzionale di VITTORIO EMANUELE II.

Decreto N. 97.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando che i Popoli delle Marche da oltre un decennio con ogni maniera di manifestazioni protestarono contro la mala signoria clericale, che protetta da forze straniere li opprimeva;

Considerando che la volontà di questi Popoli di far parte della grande Famiglia Italiana fu nobilmente attestata dai volontari accorsi in gran numero nell' anno passato tra le file del regio Esercito a combattere la guerra dell' Indipendenza, e da quelli che nell' Italia meridionale combattono ancora contro una monarchia più volte spergiura, ed alleata ai nemici d' Italia:

Considerando che il giusto malcontento popolare irruppe nel mese di Giugno del 1859 e fu compresso da

mercenari soldati stranieri; che aggravati i mali, e resa insopportabile la quotidiana offesa al diritto di cittadini ed alla dignità d' uomini, questi Popoli insorsero di nuovo nel settembre di quest' anno, e che il grido degli insorti proclamò l' una volta e l' altra l' Annessione alla Monarchia Costituzionale ed Italiana di VITTORIO EMANUELE:

Considerando che i Municipii ed ogni ordine di cittadini di queste Provincie con Deputazioni e indirizzi invocarono il soccorso delle armi del RE VITTORIO EMANUELE, esprimendo fin d' allora la decisa volontà d' appartenere alla sua gloriosa monarchia, la quale volontà poi coll' universale entusiasmo confermarono al RE stesso nel suo passaggio per queste provincie;

Considerando il diritto imprescrittibile di questi Popoli alla nazionalità Italiana;

Considerando che tutti i Popoli dell' Italia aspirano con meravigliosa concordia a costituire una grande Nazione, in uno Stato solo, forte, libero e civile;

Considerando che gli Stati più civili d' Europa o si fondano sulla larga base del Voto universale, o ne riconoscono il diritto; e che questo voto espresso nell' Emilia e nella Toscana condusse ad un assetto politico, che la Nazione intera è preparata in ogni evento a mantenere e difendere;

Considerando che giova constatare regolarmente la ferma volontà di questi Popoli in modo che assicuri la verità, la libertà e la sincerità del voto;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

Il Popolo delle Provincie delle Marche è convocato pei

giorni 4 e 5 del Novembre prossimo in comizi per statuire con Plebiscito sulla seguente domanda:

VOLETE FAR PARTE
DELLA MONARCHIA COSTITUZIONALE
DEL RE VITTORIO EMANUELE II.?

Il voto sarà espresso per *Sì* o per *No* col mezzo di un bollettino scritto o stampato ed a scrutinio secreto.

Articolo 2.

Sono chiamati a dare il voto tutti i cittadini che hanno compiuti i 21 anno domiciliati nel Comune, e che si trovino nel godimento dei diritti civili.

Sono esclusi dal dare il voto tutti coloro, i quali sono colpiti da condanna per imputazione di frode, di furto, di bancarotta con falsitá, come pure coloro, i quali per sentenza sono dichiarati falliti.

Articolo 3.

Dalle Commissioni Municipali definitive o provvisorie saranno in ciascun Comune formate le liste dei votanti a termini dell'articolo precedente, le quali verranno pubblicate ed affisse nei luoghi soliti pel giorno 31 del corrente mese.

I reclami contro le dette liste saranno prodotti fra le 24 ore seguenti nanti la rispettiva Commissione Municipale, la quale deciderà definitivamente non più tardi del 2 Novembre successivo.

Articolo 4.

Coloro che non essendo iscritti sulla lista del loro Comune faranno constare di avere le condizioni contemplate negli articoli precedenti saranno ammessi alla votazione.

Articolo 5.

Lo scrutinio sarà aperto nel Capo luogo di ciascun Comune coll'assistenza della Commissione Municipale, ed avrà principio alle ore 9 del mattino, e terminerà alle 5 della sera.

Ad un tale effetto saranno per cura di ciascuna Commissione Municipale distribuiti prima e durante la votazione bollettini in istampa esprimenti un *Si*, ed un *No*, di cui i cittadini potranno valersi per deporre il loro voto nell' urna, che verrà per quest' oggetto disposta nella sala dell' adunanza.

Articolo 6.

Nei Comuni che hanno più di 1000 Elettori le Commissioni Municipali potranno per comodo dei votanti dividerli in Sezioni non minori di 500.

In tal caso le Sezioni saranno presiedute da uno dei membri della Commissione Municipale assistito da quattro cittadini designati preventivamente dalla Commissione Municipale medesima.

Tre almeno dei membri delle Commissioni anzidette si troveranno sempre presenti alla votazione. Esse potranno farsi assistere da Segretarj da loro chiamati.

Il Presidente è incaricato della polizia dell' adunanza e di prendere le necessarie precauzioni, onde assicurare l' ordine e la tranquillità. Avrà a sua disposizione la Guardia Nazionale.

Nessuna Forza armata può essere collocata, senza la richiesta del Presidente, nella Sala delle votazioni.

Le Autorità Civili ed i Comandanti militari sono tenuti ad obbedire ad ogni sua richiesta.

Articolo 7.

Il votante prima di deporre la sua scheda nell' urna dovrà dichiarare il suo nome, che verrà notato da uno dei membri componenti l' ufficio, o dal segretario.

Articolo 8.

Alle ore 5 pom. del giorno 4 l'urna sarà pubblicamente suggellata dalla Commissione che avrà presieduta all' adunanza, la quale è responsabile della sua custodia e dell' integrità dei sigilli.

Articolo 9.

Chiuso lo scrutinio del giorno 5 le urne suggellate saranno portate da due almeno dei membri della Commissione suddetta e consegnate al rispettivo Giusdicente, il quale insieme con essi ne farà pubblicamente lo spoglio.

Articolo 10.

I Giusdicenti trasmetteranno immediatamente il processo verbale, firmato da loro e dai membri presenti delle Commissioni Municipali, constatante il risultato della votazione, al Commissario della rispettiva Provincia.

Articolo 11.

Il giorno 9 i Presidenti dei Tribunali di 1 Istanza delle Provincie delle Marche riuniti in Ancona sotto la presidenza del Presidente del Tribunale d'Appello di Macerata, ricevuti dai Commissari Provinciali i processi verbali portanti i risultati parziali di cui all'articolo precedente, ne faranno lo spoglio generale in seduta pubblica e lo rimetteranno al Regio Commissario Generale Straordinario.

Il presente Decreto sarà pubblicato ed inserto nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 21 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

24 Ottobre 1860.

PROCLAMA

che esorta i Cittadini a portarsi numerosi alla Votazione per determinare la sorte politica di queste Provincie.

ITALIANI DELLE MARCHE

Con Decreto d'oggi vi chiamo a determinare per votazione solenne la vostra sorte politica. Avrei desiderato di far precedere a questo atto l'organamento completo delle vostre Provincie, alle quali la Natura diede tutto per farle prospere, e una dominazione ora fiacca, ora violenta, ingiusta sempre, tolse ogni cosa e avrebbe rapito anche il libero ingegno e l'onore agli uomini, se orma di Dio si potesse cancellare. Ma oggi gli avvenimenti si succedono omai con una rapidità ignota ed impossibile in altri tempi, ed al loro confronto le previsioni più sollecite divengono tarde. È trascorso poco più d'un mese dacchè voi faceste pervenire al Re il grido del vostro dolore, e già foste non solo liberati, ma rallegrati dalla vista del Liberatore. I baluardi d'Ancona che furono tante volte difesi infelicemente, ma con lungo ed ostinato valore, dalle armi Italiane, ora da armi Italiane furono in pochi giorni espugnati: e da questa Città che ebbe così rapida vicenda d'angoscie e di gioja usciva il Manifesto Reale del 9 Ottobre, quella magnanima dichiarazione dei diritti e degli interessi dell'Italia, che la storia chiamerà il Manifesto di Ancona, e che nessuna Assemblea popolare avrebbe potuto fare più liberale o più franco. Come i fatti s'incalzano, gli animi divengono impazienti. Più fortunate di

voi, altre provincie sorelle vi precedettero nell' opera della unificazione italiana. Modena, Parma e le Romagne, e la Toscana eziandio che pure aveva una Signoria meno dura della vostra e tradizioni di autonomia di non picciolo conto, statuirono già da tempo come signore di sè, ed oggi stesso i Popoli dell' Italia Meridionale si raccolgono nei Comizi a stabilire non tanto il proprio quanto il destino dell' Italia. Or bene: io rompo gl'indugi e vi chiamo a decidere.

Ma voi direte, che la vostra intenzione e gia manifesta.

Sì, è vero: voi avete già votato cogli sforzi tante volte ripetuti per torvi di dosso la mala signoria, avete votato cogli esilii, colle prigioni, colle torture d'ogni specie che avete sofferte, e coi patiboli che non avete temuti, col sangue dei vostri volontari, con gli applausi onde accoglieste il Re e l' Esercito; ma più di tutto coll' ordine mirabile che serbate in questo reggimento provvisorio, nel quale il solo nome del Re fa l' autorità e la forza. La vostra libertà è piena, ma delitto o vendetta o intemperanza di parte non la contamina.

Tutto questo è vero. Ma dopo avere ottenuto dalle Potenze che riconoscano ai Popoli il diritto a far la legge a se stessi, egli è giusto che il Popolo lo eserciti anche coi modi solenni della votazione, e ch'egli usi di quelle forme che sono la guarentigia della libertà del voto. Alle Nazioni amiche la volontà degli Italiani deve mostrarsi aperta e indubitabile; alle Potenze ostili deve togliersi ogni pretesto o possibilità di dubbiezza.

Soffrite perciò che vi rammenti essere obbligo d'ogni buon cittadino il votare. Ma il voto è libero, pienamente libero; nè chi parla e regge in nome di VITTORIO EMANUELE potrebbe mai tollerare una pressione fisica o mo-

rale che lo menomasse. I termini del paragone sono ormai evidenti. O esser parte di una grande Nazione o provincia d'un piccolo stato. O commilitoni di VITTORIO EMANUELE colle glorie di Palestro e di San Martino, o soldati di Lamoriciere e suoi pari coi loro nomi di scherno. O eguali avanti alle leggi che i vostri deputati concorreranno a formare, e quindi reggitori di voi medesimi, o servi all'arbitrio di una classe privilegiata. Dipende da voi appartenere ad uno stato civile, che vi dia la giustizia, la sicurezza, l'istruzione, aver industrie e commerci; o nulla di tutto questo, come non aveste nulla sinora. A voi la sentenza.

Per me che vi conosco non è dubbia, ma qualunque fosse per essere sarà rispettata.

VIVA L'ITALIA

Dato in Ancona 21 Ottobre 1860.

Il Governatore della Provincia di Como
Regio Commissario Generale Straordinario
nelle Provincie delle Marche

LORENZO VALERIO

22 Ottobre 1860.

DECRETI

di nomina del Sig. Tomassoni Antonio Giuseppe da Fano a Giusdicente in Ancona, del Sig. Galli Achille da Ancona a Giusdicente in Fano, e del Sig. Berarducci Terenzio da Pesaro a Giusdicente in Senigallia.

Decreti N.: 98. bis. 99. e 100.

20 Ottobre 1860.

DECRETO

che nomina una Commissione per esaminare lo stato del L. P. degli Esposti di Ancona e proporre le necessarie riforme.

Decreto N. 101.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando l'importanza dello Stabilimento degli Esposti, massime in una città cospicua siccome è Ancona;

DECRETA

Articolo 1.

È nominata una Commissione con incarico di prendere esatta cognizione di tutto ciò che riguarda il Luogo Pio degli Esposti della città di Ancona, tanto rispetto all' Amministrazione, come alla Direzione del medesimo, alle Leggi e Regolamenti che lo governano, ed al modo con cui sono eseguiti; e di proporre le riforme che a suo giudizio stimerà necessarie.

Articolo 2.

La Commissione è composta dei Signori: Giulio Paradisi, Mariano Ploner, Cesare Marinelli.

Essa si riunirà immediatamente, e darà pronta opera all' esecuzione dell' incarico.

Si manda a chiunque spetta di osservare e fare osservare il presente Decreto, della cui esecuzione è specialmente incaricato il Regio Commissario per la Provincia di Ancona.

Dato in Ancona 20 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

---

22 Ottobre 1860.

DECRETI

di nomina del sig. Cav. Luigi Colonnelli e del sig. Luigi Euzeby a Giudici provvisori nel Tribunale di Commercio di Ancona.

Decreti N.: 102. e 103.

3 Ottobre 1860.

DECRETO

che dispensa da ulteriore servizio, dietro sua domanda, il sig. Avvocato Antonio Gioazzini, Uditore della divisione Marche della disciolta Truppa Pontificia, e chiama ad assumere provvisoriamente le funzioni di Uditore Militare il sig. Cav. Lavezzari Avvocato Generale del Regio Esercito.

Decreto N. 104.

23 Ottobre 1860.

DECRETI

di nomina del sig. Marini Dott. Vincenzo a Giusdicente in Arcevia (Ancona) in sostituzione del sig. Franceschini Nicola giusdicente provvissorio, e di dispensa di quest' ultimo da ulteriore servizio, riservandogli il diritto al conseguimento del soldo pel servizio prestato.

Decreti N.i 105. e 106.

23 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del sig. Pacciarelli Dott. Leone Difensore officioso presso il Tribunale di Pesaro a Giusdicente di Corinaldo (Ancona).

Decreto N. 107.

23 Ottobre 1860.

DECRETI

che dispensano da ulteriore servizio ammettendoli a far valere i loro titoli pel conseguimento della pensione i signori Brugia Francesco Giusdicente di Montegiorgio (Fermo) e Cesarini Bartolomeo Giusdicente provvisorio di Corinaldo (Ancona).

Decreti N.i 108. e 109.

22 Ottobre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Dott. Gio. Battista Belli da Macerata a Giusdicente di Montegiorgio (Fermo).

Decreto N. 110.

23 Ottobre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Dott. Fulvi Giulio a Giusdicente in S. Leo (Urbino e Pesaro).

Decreto N. 111.

---

24 Ottobre 1860.

DECRETO

che promulga i Regolamenti Sardi sui Bagni marittimi, ed ordina le riforme da introdursi immediatamente nel Bagno d' Ancona.

Decreto N. 112.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando l' urgenza di sistemare il Bagno d' Ancona secondo gli umani principii proclamati dalla presente Civiltà anche verso i delinquenti, e secondo le buone regole dell' Amministrazione carceraria;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

Sarà promulgato ed avrà forza di Legge nelle provincie delle Marche il Decreto 19 Settembre 1860 di S. M. VITTORIO EMANUELE II. intorno ai Bagni marittimi, colle altre Leggi e coi Decreti Reali che al medesimo hanno relazione, e che non siano stati da esso abrogati.

Articolo 2.

Nell' esecuzione delle preaccennate Leggi il Bagno d' Ancona sarà considerato come uno di quelli che nelle Leggi stesse sono denominati Bagni di Terra ferma.

Però all' autorità del Re, e dei suoi Ministri nonchè dei Superiori Dicasteri s' intenderà provvisoriamente sostituita quella del Regio Commissario Generale Straordinario, secondo le norme stabilite in precedenti Decreti.

Articolo 3.

Il presente Decreto andrà in vigore il giorno 15 Novembre p. v. Però saranno tolte fin da ora tutte quelle esacerbazioni attualmente in corso nel trattamento dei condannati, le quali non sono ammesse dalle Leggi che ora si promulgano; e saranno immediatamente introdotti nel loro cibo, nel loro vestimento, ed in genere nel trattamento loro tutti quei miglioramenti che dalle Leggi stesse sono portati.

Articolo 4.

Il Commissario per la Provincia di Ancona è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto, che sarà publicato in tutti i Comuni ed inserto nella Raccolta Ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 24 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

24 Ottobre 1860.

DECRETO
che stabilisce la moneta legale.

Decreto N. 113.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto il Decreto 4 corrente N. 50, col quale per provvedere alla regolarità delle contrattazioni fu stabilito che la lira italiana coi suoi multipli e coi suoi spezzati si dovesse avere per moneta legale nelle provincie delle Marche, senza però togliere legalità alle monete correnti nel paese;

Considerando la convenienza di sistemare la materia monetaria in modo definitivo, dotando queste provincie di una sola moneta, e togliendo gradatamente dalla circolazione le vecchie monete pontificie, e tutte le altre coniate in passato;

Dietro i concerti presi col Governo di Sua Maestà il Re VITTORIO EMANUELE II;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

A cominciare dal 1 gennajo 1861 la moneta d'argento in lire italiane, pari ai franchi, sarà la moneta legale delle Provincie delle Marche.

Articolo 2.

Tutte le monete di argento in franchi o lire italiane già coniate dalle zecche dello Stato, avranno corso legale nelle dette Provincie come se vi fossero state coniate.

Articolo 3.

Avranno parimenti corso legale le monete di rame in centesimi coniate dalle zecche suddette, ma nei pagamenti si dovrà osservare la proporzione stabilita dal Decreto 13 corrente N. 48.

Articolo 4.

La moneta d' oro da 20 franchi, i suoi multipli e i suoi spezzati di conio Sardo e Francese saranno ricevuti nelle casse pubbliche nelle provincie delle Marche pel valore che rappresentano, ed a parità di ragguaglio colla moneta legale d'argento.

Articolo 5.

Tutte le monete coniate in precedenza saranno tolte gradatamente dalla circolazione. Finchè non saranno abolite da successivo Decreto verranno date in pagamento colla proporzione di ragguaglio stabilita nella sottoposta tabella.

Articolo 6.

A partire dal 1 Gennajo 1861 e fino a nuova disposizione il quattrino romano varrà un centesimo, il mezzo bajocco romano 3 centesimi, il bajocco 5 centesimi, la moneta da 2 bajocchi romani 10 centesimi.

Articolo 7.

Parimenti a contare dal 1 Gennajo 1861 nelle sentenze dei Tribunali, ed in tutti gli Atti Giudiziarii non meno che negli Istrumenti pubblici e nei privati recogniti da Notaro, tutte le somme in denaro saranno espresse in lire italiane e centesimi. I Cancellieri ed altri Ministri dei Tribunali, i Notaj, ed i Procuratori che trascureranno que-

sta disposizione, incorreranno nell' ammenda di lire Italiane 20 da cedere a favore dell'Ospedale viciniore.

Articolo 8.

Cominciando dall' epoca suddetta la scrittura di tutti i Dicasteri delle Marche, dei Comuni e d'ogni pubblica Amministrazione sarà tenuta in lire italiane.

Articolo 9.

Tutte le Tariffe saranno entro breve termine ristampate colla riduzione delle somme nelle stesse prescritte da scudi e bajocchi romani in lire italiane.

Articolo 10.

Fino a che non sarà diversamente ordinato, e dal 1 Gennajo 1861, in tutti gli Atti contemplati dall'articolo 7, ed in tutti i documenti che i Dicasteri pubblici rilasciano ai privati, e che ricevono da' privati alla cifra esprimente una data somma in lire italiane o centesimi si aggiungerà il ragguaglio in scudi, bajocchi e denari.

Il presente Decreto sarà pubblicato in tutti i Comuni delle Provincie delle Marche ed inserto nella Raccolta Ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 24 Ottobre 1860

LORENZO VALERIO

TABELLA

di corrispondenza delle Monete romane d'argento colla lira italiana o franco, al ragguaglio fissato dal Decreto della Giunta Provvisoria di Governo di Bologna in data **28** *Giugno* **1859.**

DENOMINAZIONE DELLE MONETE				LORO VALORE IN LIRE ITALIANE			
					fran.	cent.	mill
Pezzo da Scudo	1	—		Lire	5	32	—
»	»	—	50	»	2	66	—
»	»	—	30	»	1	59	6
»	»	-	20	»	1	06	4
»	»	—	10	»	—	53	2
»	»	—	05	»	—	26	6

24 Ottobre 1860.

DECRETO

che adotta il sistema metrico decimale dal 1 Gennajo 1862.

Decreto N. 114.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando il bisogno di fare cessare la moltiplicità dei pesi e delle misure che inceppano il commercio non solo, ma ben anco i rapporti dei particolari nelle piccole contrattazioni;

Considerando che in tutti i paesi ben regolati è addottato un sistema unico di pesi e misure e nominatamente nelle provincie del Regno di Sua Maestà Vittorio Emanuele II, è adottato il sistema metrico decimale;

DECRETA

Articolo 1.

A cominciare dal 1. Gennajo 1862 saranno esclusivamente autorizzati nelle provincie delle Marche i pesi e le misure del sistema metrico decimale, le cui unità sono:

PER LE MISURE

Il METRO, misura lineare, ossia di lunghezza corrispondente alla diecimillionesima parte del quarto del meridiano terrestre.

L' ARA, misura di superficie, o agraria, eguale ad un quadrato avente per lato dieci metri.

Lo STERO, misura di solidità, particolarmente destinata per la legna da ardere, corrispondente ad un cubo avente per lato un metro.

Il LITRO, misura di capacità, tanto per i liquidi quanto per le materie secche, ed eguale ad un cubo avente per lato la decima parte del metro.

PER I PESI

Il GRAMMA, peso (nel vuoto) di un centimetro cubo d' acqua distillata alla temperatura di quattro gradi centigradi.

Articolo 2.

Le divisioni ed i multipli dei suddetti pesi e misure seguono la progressione decimale e portano le denominazioni indicate nell' apposita tabella.

Articolo 3.

Chiunque dopo il 1. Gennajo 1862 farà uso di pesi o misure diverse da quelle indicate all' articolo precedente incorrerà nella multa di 50 fino a 500 lire, oppure nella pena del carcere da un mese ad un anno.

Articolo 4.

Coloro che dopo il 1. Gennajo 1862 terranno pesi o misure diverse da quelle come sopra autorizzate nei loro magazzini, botteghe, laboratorii o case di commercio, o sulle piazze, fiere o mercati, saranno puniti come quelli che ne fanno uso.

Articolo 5.

A partire dalla stessa epoca coloro che tengono magazzini, botteghe, laboratorii e case di commercio, dovranno sempre tenere affisso ed esposto alla vista degli accorrenti e del Pubblico il ragguaglio dei nuovi pesi cogli antichi,

accennato qui appresso all' art. 11, sotto pena di lire 10 per caduna contravvenzione.

Lo stesso ragguaglio si terrà affisso alla vista del pubbilco sulle fiere e mercati per cura delle amministrazioni civiche e comunali.

Articolo 6.

A cominciare dallo stesso giorno 1. di Gennaio 1862 ogni denominazione di pesi e di misure diverse da quelle stabilite nel presente Decreto ed enunciate nell' annessa tabella, è vietata tanto negli atti pubblici, quanto nelle scritture private, nei libri e registri di commercio, e negli annunzi, come pure in ogni titolo che si produca in giudizio, salvo sia per modo semplicemente enunciativo di contratti o titoli anteriori, o per citazioni od estratti dai Catasti compilati in misure antiche, ovvero per trasporti negli stessi catasti o per certificati relativi ai medesimi, o finalmente per istabilire il ragguaglio dei nuovi pesi o misure con le antiche.

In tutti però i casi suddetti di enunciazione, citazione, trasporto, e spedizione di certificati, ed estratti relativi ai catasti, dovrà esprimersi il ragguaglio degli enunciati antichi pesi coi nuovi.

Nel caso d' inesattezza del ragguaglio prevarranno i pesi e misure enunciate nei detti titoli e catasti.

Articolo 7.

I Notai ed altri ufficiali pubblici, che contravverranno alle disposizioni dell' articolo precedente, soggiaceranno ad un' ammenda di lire 20 per ogni atto.

L' ammenda sarà di lire dieci per tutti gli altri contravvenienti: essa sarà dovuta per ciascun atto o scrittura privata: quanto ai libri di commercio non sarà applicabile che una sola ammenda per ogni contestazione in cui essi saranno prodotti.

Articolo 8.

Saranno formati gli archetipi dei pesi e delle misure decimali, e questi verranno depositati nell' archivio del Regio Commissariato Generale Straordinario nelle Marche.

Articolo 9.

I campioni degli stessi pesi e misure conformi ai detti archetipi saranno tenuti in tutti gli uffici di Commissariato provinciale e presso ai Verificatori dei pesi e delle misure che verranno istituiti. La provvista ne verrà fatta per cura del Regio Commissario Generale Straordinario nelle Marche.

Articolo 10.

Sarà obbligo delle Commissioni amministrative provinciali di far costruire gli esemplari dei campioni suddetti che verranno conservati nell'Archivio di ogni Comune, e la loro esattezza verrà riconosciuta col confronto di quelli riposti negli uffici del Commissariato Provinciale. Le spese occorrenti per quest' oggetto saranno a carico dell' intera Provincia, e verranno ripartite come le altre spese provinciali.

Articolo 11.

Per cura del Regio Commissariato Generale Straordinario verrà compilato e pubblicato un quadro ragionato dei pesi e delle misure del sistema decimale contenente la loro nomenclatura e le loro divisioni e moltipli; non che le istruzioni elementari ed operazioni aritmetiche sullo stesso sistema, oltre il ragguaglio dei pesi e misure attualmente in uso nei diversi luoghi, con quelli suddetti del sistema decimale, corredato da opportuni esempi o CONTI FATTI.

Le tabelle di ragguaglio da pubblicarsi si venderanno al minimo prezzo e saranno contrasegnate col bollo del Ministero per evitare gli errori.

Articolo 12.

Al 1. Gennaio 1861 i Notai e gli altri pubblici uf-

ficiali facendo menzione nei loro atti di pesi e misure usuali, saranno tenuti di aggiungere accanto ad esse, ed in mezzo ad apposita chiave, o parentesi, l'indicazione del valore corrispondente nel sistema decimale, giusta il mentovato ragguaglio. I contravventori a queste disposizioni incorreranno nell'emenda di lire dieci.

Articolo 13.

I Magistrati, Tribunali e Giudici nel pronunciare una sentenza o un giudizio sopra atti, registri e scritture in cui siasi contravvenuto all'articolo 6, condanneranno al tempo stesso alla relativa ammenda.

Articolo 14.

I verificatori dei pesi e delle misure accerteranno le contravvenzioni previste dalle leggi e dai regolamenti relativi a questa materia. I verificatori procederanno al sequestro dei pesi e delle misure d'uso vietato. I loro verbali garantiti da due testimonii faranno fede in giudizio.

Articolo 15.

L'applicazione delle ammende comminate nel presente Editto apparterrà ai giudici competenti a norma delle leggi vigenti.

I contravventori saranno ammessi a pagare volontariamente le ammende incorse, e producendo presso il tribunale od il giudice competente la quietanza, tanto delle ammende come delle spese, munita del visto dell'avvocato fiscale, non si farà luogo ad ulteriore procedimento, ed i pesi e le misure sequestrate cadranno in commesso.

Articolo 16.

Verrà pubblicato un regolamento speciale sui diritti di verificazione, sulla composizione e sulle attribuzioni del personale cui è affidato il servizio dei pesi e delle misure, non che sulla composizione e fabbricazione dei pesi e delle mi-

sure medesime e dei loro campioni, e sulle altre parti di questo pubblico servizio.

Articolo 17.

Sarà tollerato in via provvisoria fino a nuovo ordine, non ostanti le disposizioni del presente Editto, l'uso dei pesi e delle misure adottati nelle Farmacopee approvate per le ordinazioni e spedizioni dei medicinali.

Articolo 18.

Sarà compilato nel più breve termine possibile il Regolamento normale sia per la fabbricazione sia per la periodica verificazione, pei diritti da pagare, e quanto altro occorre per l'attuazione dell'enunciato sistema dei pesi e delle misure.

TABELLA

DEI PESI E DELLE MISURE METRICHE E DECIMALI
LORO DIVISIONI E MULTIPLI

MISURE

Multipli
- *Miriametro* Diecimila metri.
- *Chilometro* Mille metri
- *Ectometro* Cento metri.
- *Decametro* Dieci metri.

UNITA' METRO

Divisioni
- *Decimetro* Decimo del metro.
- *Centimetro* Centesimo del metro.
- *Millimetro* Millesimo del metro.

MISURE AGRARIE O DI SUPERFICIE

Multiplo. Ettara Cento are, ossia diecimila metri quadrati.
UNITA' ARA, Rappresenta cento metri quadrati formanti in complesso un quadrato di dieci metri per lato.

Divisione: Centiara, Centesimo dell' ara ossia un metro quadrato.

MISURE DI CAPACITA'

Multipli { *Chilolitro* Mille litri. *Ettolitro* Cento litri. *Decalitro* Dieci litri.

UNITA' LITRO Decimetro cubo.

Divisioni: Decilitro Decima parte del litro.

MISURE DI SOLIDITA'

Multiplo: DECASTERO Dieci steri.
UNITA' STERO Metro cubo.
Divisione. DECISTERO Decimo dello stero.

PESI

Multiplo { *Chilogramma* Mille grammi (1) *Ettogramma* Cento grammi. *Decagramma* Dieci grammi.

UNITA' GRAMMA

Divisioni { *Decigramma* Decimo del gramma. *Centigramma* Centesimo del gramma. *Milligramma* Millesimo del gramma.

Cento Chilogrammi formano il quintale metrico.

Mille Chilogrammi corrispondono al peso di un metro cubo d' acqua e formano la *tonnellata* di mare.

OSSERVAZIONE GENERALE

Ciascuno dei pesi e delle misure avrà pure la sua META' ed il suo DOPPIO.

(1) *Dieci Chilogrammi formano il miriagramma.*

Il presente Decreto sarà pubblicato in tutti i Comuni delle Provincie delle Marche, ed inserto nella Raccolta ufficiale degli atti del Commissariato Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 24 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

---

24 Ottobre 1860.

DECRETO

che stabilisce l'abolizione delle Decime, e nomina una Commissione incaricata di proporre i mezzi per supplire alle medesime e pel miglioramento delle condizioni economiche del Clero Curato, dichiarando che la provvisione d' un Parroco non può essere minore di Lire **1000** *all'anno.*

Decreto N. 115.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando che le decime e somiglianti prestazioni a favore dei Parrochi ed altri ministri del Culto Cattolico, mentre sono ingiuste e gravi a tutti ed in specie alla classe

così benemerita dei contadini, alla quale sono imposte, costituiscono il Sacerdote in una condizione umiliante verso i fedeli e nel bivio o di rinunciare ad una parte del suo reddito, qualche volta indispensabile ai primarii bisogni della vita, ovvero di procedere ad atti che non si confanno col disinteresse e colla benignità che debbono risplendere nel sacerdote;

Considerando che i parrochi, segnatamente della campagna e più ancora quelli dei paesi montani, ai quali le cure del ministero sono pesanti e faticose, hanno diritto ad una provvisione sufficiente;

Considerando che il Governo clericale e l' alto clero non estesero mai le loro cure a supplire, nei termini della giustizia e dell' equità, all' insufficienza di molti benefici curati;

Considerando che nelle provincie del Regno di S. M. VITTORIO EMANUELE II, alla legislazione delle quali le Provincie delle Marche desiderano di assimilarsi, furono abolite le decime:

DECRETA

Articolo 1.

È instituita una Commissione col duplice incarico:

1. Di proporre i modi e le condizioni dell' abolizione delle decime e somiglianti prestazioni stabilite per legge o per consuetudine, in certi luoghi e tempi, a favore dei ministri della Religione.

2. Di esaminare le condizioni economiche in cui versa il clero curato nelle provincie delle Marche e proporre i modi di migliorarle, ritenuto che la provvisione di un parroco non debba essere inferiore ad italiane lire mille all'anno.

Articolo 2.

La Commissione è composta dei signori

Fazioli conte Michele Presidente della Commissione

Municipale di Ancona Presidente, Mercatilli Gio. Battista Presidente della Commissione Municipale di Ascoli, Peda Gio. Battista Presidente della Commissione Municipale di Camerino, Monti conte Domenico Presidente della Commissione Municipale di Fermo, Lauri conte Tommaso Presidente della Commissione Municipale di Macerata, Baldassarini march. Carlo Presidente della Commissione Municipale di Pesaro, Salmi Ercole Presidente della Commissione Municipale di Urbino, Spallazzi Francesco Presidente della Commissione Municipale di Loreto. Gherardi conte Niccola Presidente della Commissione Municipale di Senigallia, Sinibaldi conte Sinibaldo Presidente della Commissione Municipale di Osimo, Marcelli conte Marcello Presidente della Commissione Municipale di Jesi, Benigni Olivieri march. Carlo Presidente della Commissione Municipale di Fabriano, Ciardoni Filippo Presidente della Commissione Municipale di Tolentino, Antici march. Giulio Presidente della Commissione Municipale di Recanati, Servanzi conte Gregorio Presidente della Commissione Municipale di San Severino, Benveduti march. Alessandro Presidente della Commissione Municipale di Gubbio, Bertozzi conte Lodovico Presidente della Commissione Municipale di Fano, Lattanzi conte Lattanzio Presidente della Commissione Municipale di Fossombrone. Brancati Antonio Presidente della Commissione Municipale di Cagli, Ginevri Gaetano Presidente della Commissione Municipale di Pergola, Bonucci dott. Gesualdo Presidente della Commissione Municipale di Urbania.

Articolo 3.

Essa risiede in Ancona e potrà stabilire Sotto-Commissioni nei centri più importanti delle Marche. È autorizzata ad aggregarsi, per ognuna delle sei provincie, uno o due membri tolti dal ceto dei parrochi e dei curati, scegliendoli

fra quelli che sono distinti per pietà e carità e più benemeriti dei poveri.

La loro aggregazione sarà approvata dal Regio Commissario Generale Straordinario.

Questi membri aggiunti avranno voto deliberativo al pari degli altri nominati col presente Decreto.

Articolo 4.

La Commissione dovrà essersi costituita nel termine di tre giorni dall'avviso che avranno ricevuto i membri di essa, nominati in questo Decreto, e dovrà avere compiuto il suo incarico nel termine di tre mesi.

Il presente Decreto sarà pubblicato ed inserto nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona li 24 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

---

22 Ottobre 1860.

DECRETO

che riammette in attività di servizio il Sig. Jaffei Giovanni già Commesso nell'Amministrazione delle Poste, col soldo mensile di scudi 12 a far tempo dal 20 Ottobre.

Decreto N. 116.

23 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del Sig. Paolo Scota Alunno presso la Direzione postale di Camerino, destinandolo a prestar servizio in Ancona.

Decreto N. 117.

24 Ottobre 1860.

DECRETI

di nomina a Giusdicenti dei Signori: Luciani Dott. Ettore a Matelica (Macerata); Manardi Dott. Antonio ad Arquata (Ascoli); Garofolini Dott. Attico, ora Giusdicente provvisorio a Sassoferrato, a Cingoli (Macerata); Fabioli Dott. Francesco, a Sassoferrato (Macerata); Natali Dott. Giuseppe, ora Vicegiusdicente in Apiro, a S. Ginesio (Macerata); Qualeatti Dott. Luigi a S. Benedetto (Ascoli); Landi Dott. Luigi ad Amandola (Ascoli); Balloni Dott. Francesco a Montalto (Ascoli).

Decreti N: 118 119 120 121 122 123 124 e 125.

24 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del Sig. Papalini Carlo a Primo Minutante presso il Commissariato Provinciale di Fermo, colla stipendio di Lire 1800.

Decreto N. 126.

7 Ottobre 1860.

DECRETO

che nomina il Sig. Prof. Scoccia Cesare ad Ispettore provvisorio delle Scuole nella Provincia di Fermo.

Decreto N. 127.

24 Ottobre 1860.

DECRETI

coi quali è dispensato da ulteriore servizio il Sig. Daretti Giuseppe Computista nell'Amministrazione dei Sali e Tabacchi; è nominato il Sig. Marinelli Stefano Computista nella Fabbrica dei Tabacchi in Chiaravalle a Segretario nella Direzione delle Privative dello Stato collo stipendio di Lire 2000; è dispensato da ulteriore servizio il Sig. Tomeucci Bartolomeo Rincontro nella Soprintendenza dei Sali e Tabacchi in Ancona; è no-

minato il Sig. Garofoli Sarafino, Rincontro nella Soprintendenza dei Sali e Tabacchi in Grottamare, a Sotto-Segretario presso la la direzione delle Privative dello Stato collo stipendio di Lire **1600**; *è destinato il Sig. Persichetti Giuseppe, Computista presso la Vice-Amministrazione in Ancona, a Chiaravalle colla stessa qualifica; è dispensato il Sig. Nembrini Francesco, Commesso presso la Vice Amministrazione dei Sali e Tabacchi in Ancona, da ulteriore servizio; è nominato provvisoriamente a Rincontro nella Soprintendenza dei Sali e Tabacchi in Ancona il Sig. Tamburini Domenico collo stipendio di Lire* **1200**; *sono dispensati da ulteriore servizio il Sig. Reppi Pietro Computista presso la Vice-Amministrazione dei Sali e Tabacchi ed il Sig. Albertini Stanislao, Minutante presso la medesima colla pensione di Lire* **800**; *sono nominati Sotto-Segretarii presso la direzione delle Privative dello Stato il Sig. Luigi Casanova collo stipendio di Lire* **1200**; *ed il Sig. Marinelli Cesare nella direzione medesima con Lire* **1600**; *e finalmente è dispensato da ulteriore servizio il Sig. Passerini Sante Segretario presso l'Amministrazione dei Sali e Tabacchi, colla pensione di* **50** *Scudi al mese.*

Decreti N.i 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 e 139.

22 Ottobre 1860.

DECRETO
che nomina Frediani Tiziano a Messaggiere presso la direzione dei Telegrafi col salario di 12 Scudi mensili.

Decreto N. 140.

24 Ottobre 1860.

DECRETO
che pubblica il DECRETO REALE 10 *Ottobre* 1860 *col quale Sua Maestà assegnava sulla sua Cassetta particolare Lire* 50000 *per restauri e decorazioni alla Chiesa della S. Casa di Loreto.*

Decreto N. 141.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Volendo che abbia la maggiore pubblicità possibile il Decreto col quale Sua Maestà il Re assegnava una cospicua beneficenza sulla sua Cassetta Particolare a favore della Chiesa della Santa Casa di Loreto;

DECRETA

Articolo Unico

Si manda pubblicare in tutti i Comuni delle Provincie delle Marche il Decreto Reale 10 Ottobre corrente anno, col quale Sua Maestà assegna la somma di Lire 50 mila dalla sua Cassetta Particolare per ristauri e decorazioni alla Chiesa della Santa Casa di Loreto.

I Commissari delle Provincie sono incaricati della esecuzione del presente Decreto che sarà inserto nella Raccolta ufficiale degli atti del R. Commissario Generale Straordinario nelle provincie delle Marche.

Dato in Ancona 24 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

VITTORIO EMANUELE II.

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme ec. ec.

Abbiamo Decretato e Decretiamo

Articolo 1.

È assegnata sulla nostra Cassetta Particolare la somma di Italiane Lire cinquantamila per ristauri e decorazioni alla Chiesa della S. Casa di Loreto.

Articolo 2.

Il nostro Commissario Generale Straordinario per le Provincie delle Marche è incaricato di fare eseguire gli studii relativi.

Articolo 3.

Fatti gli studii, il Ministro della Nostra Casa dovrà porre a disposizione del predetto Nostro Commissario Generale la somma preaccennata.

Articolo 4.

I Lavori dovranno intraprendersi nel corrente anno.

Dato da Loreto, addì 10 Ottobre 1860.

VITTORIO EMANUELE

24 Ottobre 1860.

DECRETO

che pone le Opere Pie sotto la tutela del R. Commissario Generale Straordinario.

Decreto N. 142.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando che alla pubblica beneficenza deve un buon governo portar vigili e zelanti cure;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

Tutte le Opere Pie nelle Provincie delle Marche sono poste sotto la tutela del Regio Commissario Generale Straordinario, il quale la esercita per mezzo dei Commissari Provinciali e dei Vice-Commissari.

Articolo 2.

Sono Opere Pie gli Istituti di carità e di beneficenza e qualsiasi ente morale avente in tutto od in parte per fine di soccorrere alle classi meno agiate, tanto in istato di sanità che di malattia, di prestar loro assistenza, educarle, istruirle ed avviarle a qualche professione, arte o mestiere.

Articolo 3.

Non entrano nel novero delle Opere Pie contemplate nel presente Decreto, i Comitati di soccorso e le altre istituzioni mantenute solamente per mezzo di temporanee oblazioni di privati, nè le fondazioni di Amministrazioni meramente private amministrate da privati, o per titolo di famiglia e destinate a prò di una o più famiglie certe e determinate, nominativamente indicate dal fondatore.

Articolo 4.

Tutti i beni delle Opere pie in un Comune saranno amministrati gratuitamente da una Congregazione di Carità, la quale si comporrà di un Presidente e di sei membri nei Comuni aventi una popolazione di 30 mila anime o più, e di quattro membri negli altri.

Nei Capoluoghi di Provincia il Presidente sarà il Commissario Provinciale o chi ne farà le veci; nei Capoluoghi di Circondario il Vice-Commissario, o chi ne farà le veci; negli altri Comuni il Capo del Municipio o chi ne fa le veci.

Nel novero dei membri della Congregazione di Carità sarà compreso nella città di Macerata il Presidente del Tribunale di Appello; nelle città ove ha sede un Tribunale di Prima Istanza, il Presidente del medesimo, nei Comuni dove esiste una Giusdicenza, il Giusdicente.

Articolo 5.

Le Congregazioni di Carità saranno nominate dalle Commissioni Municipali coll'approvazione del Regio Commissario Generale Straordinario.

Articolo 6.

Le singole Opere Pie, benchè riunite presso una sola amministrazione, conservano la propria specialità, le proprie rendite e le proprie spese e conti separati e distinti.

Articolo 7.

Le stesse Congregazioni di Carità provvederanno a sistemare l' erogazione della beneficenza per ciascuna Opera Pia di cui amministrano i beni.

Articolo 8.

Entro otto giorni dalla pubblicazione del presente Decreto le Commissioni Municipali dovranno avere nominate le Congregazioni di Carità, salva l' approvazione del Commissario Generale, ed aver presa la consegna dagli attuali amministratori, i quali cesseranno dalle loro funzioni il giorno della consegna medesima.

In pendenza dell' approvazione della nomina della Congregazione di Carità per parte del Regio Commissario Generale, le Commissioni Municipali sono autorizzate a tutti gli atti conservatori e di ordinaria amministrazione.

Articolo 9.

Qualunque ingerenza di persone o corpi morali nelle materie di pubblica beneficenza in contravvenzione al disposto dei precedenti articoli, costituisce un'abuso di potere punibile secondo leggi penali vigenti.

Il presente Decreto sarà pubblicato in tutti i Comuni ed inserto nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 24 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

23 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina provvisoria del Sig. Novelli Dott. Alessandro a processante straordinario in Osimo (Ancona).

Decreto N. 143.

24 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina provvisoria del Sig. Bernardi Dott. Domenico a Sostituto processante in Osimo (Ancona).

Decreto N. 144.

26 Ottobre 1860.

DECRETO

che dispensa da ulteriore servizio il Sig. Settembri Eugenio, Commesso ff. di Protocollista presso il Commissariato Provinciale di Fermo, riservandogli il diritto al conseguimento della pensione a termini di Legge.

Decreto N. 145.

26 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina provvisoria del Sig. Conte Giustiniani Gio. Battista a primo Minutante presso il Commissariato Provinciale di Fermo collo stipendio di lire **1800.**

Decreto N. 146.

---

25 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del Sig. Pettoni Dottor Telesforo a Giudice supplente nel Tribunale di Appello di Macerata.

Decreto N. 147.

---

25 Ottobre 1860.

DECRETI

di conferma del Sig. Belandini Dottor Ernesto nella Carica di difensore, e di nomina del Sig. De Rossi Avvocato Raffaele a quella di Procuratore fiscale presso il Tribunale di Appello di Macerata.

Decreti N.i 148. e 149.

25 Ottobre 1860.

DECRETI

che pongono in disponibilità il Sig. Bruni Avvocato Giocondo ff. di Presidente del Tribunale di Macerata ed il Sig. Campitelli Avvocato Ruggero Procuratore fiscale di Appello, conservando loro il rispettivo stipendio.

Decreti N.i 150. e 151.

---

25 Ottobre 1860.

DECRETI

che confermano nella carica di Giudice presso il Tribunale d'Appello di Macerata i Signori Onofri Avvocato Clitofonte, Serenelli Avv. Luigi, e Piccolotti Avvocato Luigi.

Decreti N.i 152. 153. e 154.

25 Ottobre 1860.

DECRETI

di nomina dei Signori Simoni Avv. Luigi, Petrocchi Avv. Pietro, giudici provvisori nel Tribunale di Fermo a giudici nel Tribunale di Prima Istanza di Macerata.

Decreti N. 155. e 156.

25 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del sig. Liverani Avv. Lorenzo giudice del Tribunale di Ascoli a Presidente del Tribunale di Prima Istanza di Macerata.

Decreto N. 157.

25 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del sig. Mancini Dott. Pio a Sostituto Fiscale nel Tribunale di Prima Istanza di Ancona.

Decreto N. 158.

25 Ottobre 1860.

DECRETO

di conferma del Sig. Arcioni Dott. Giuseppe a Cancelliere provvisorio del Tribunale di Macerata.

Decreto N. 159.

25 Ottobre 1860.

DECRETI

di nomina del sig. Pensirini Dott. Francesco da Macerata Feltria a Giudice del Tribunale di Prima Istanza di Macerata; e del sig. Parasassi Avv. Antonio, Giudice dello stesso Tribunale, a Vicepresidente ivi.

Decreti N.i 160. e 161.

27 Ottobre 1860.

DECRETO

che abolisce la carta bollata del cessato Governo e ne sostituisce altra in maggior corrispondenza con quella in uso nelle provincie finitime.

Decreto N. 162.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

In conseguenza dell' evidente convenienza che nei distintivi della carta bollata da usarsi nella stipulazione degli atti pubblici, e privati sia tolta l' impronta del cessato governo pontificio, ed anche i prezzi siano posti in maggiore corrispondenza con quelli delle finitime Provincie, onde possibilmente procedere di conserva verso il sistema della desiderata unificazione totale;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

Con tutto il 10 del prossimo mese di novembre restano abolite tutte indistintamente le qualità di carta bollata che finora furono in corso nelle provincie delle Marche.

Articolo 2.

A partire dal giorno 11 dello stesso mese in sostituzione delle carte di cui all' art. precedente resta obbligatorio l' uso di quelle del valore e formato risultanti dalle seguenti tabelle.

CARTA DI DIMENSIONE A DRITTO FISSO

Mezzo foglio piccolo dell'altezza di millimetri 365, larghezza millimetri 190, a centesimi nuovi italiani	L. — 25
Foglio intiero della larghezza di millimetri 380, a centesimi nuovi italiani	» — 50
Foglio intiero grande dell' altezza di millimetri 307, larghezza 425, ad ottanta centesimi	» — 80

CARTA DI COMMERCIO A DRITTO PROPORZIONALE

Foglio piccolo speciale dell' altezza di millimetri 105, e larghezza di 250 da servire sino alla somma d' Italiane Lire 500 inclusivamente, dritto	L. — 50
da oltre 500 a 1250	» 1 —
da oltre 1250 a 2500	» 2 —
da oltre 2500 a 3750	» 3 —
da oltre 3750 a 5000	» 4 —
da oltre 5000 a qualunque maggior somma dritto	» 5 —

Articolo 3.

I distintivi della nuova carta bollata consistono

Per la carta di dimensione. — Nello scudo Reale colla croce di Savoja impresso a filograna ossia trasparente, nel centro di ciascun foglio. Attorno le parole - Governo della Romagna. -

In cima a destra col bollo a colore nero con figura di un fiume, l'arma e la croce medesima, e l'indicazione del rispettivo prezzo in centesimi oltre ad un altro bollo a secco detto di controllo.

Per le carte di *Commercio* ossia a bollo proporzionale. – Nella marca intrinseca col mezzo della filograna rappresentante lo scudo Reale con la croce di Savoja, circondato da una linea *a meandro* e con un altra linea anche in filograna per modo di contorno.

In capo di foglio, ed all' angolo destro un bollo in color nero collo stemma Reale sorretto da due leoni.

Sotto lo stemma la designazione della qualità del dritto e nel contorno la somma a cui dev' essere applicato secondo la premessa proporzione.

Articolo 4.

Per gli atti dei Cursori si dovrà usare il mezzo foglio a 25 centesimi se basta, altrimenti ricorrere ai fogli interi.

Articolo 5.

Col predetto giorno 11 novembre dovendo assolutamente cessare l' uso della carta attuale, tanto ai privati, quanto ai spacciatori secondari, viene accordato il termine di 15 giorni scadente con tutto il 25 detto mese, per effettuare presso gli uffici del Registro, ed Ipoteche il concambio della carta abolita con altrettanti fogli di nuova qualità.

Articolo 6.

In tutto il resto rimangono ferme le disposizioni delle tariffe e regolamenti attinenti a questo ramo di prodotto.

Parimenti nulla è per ora innovato relativamente ai Registri delle pubbliche amministrazioni ed in specie a quelli delle Ipoteche per cui fosse obbligatorio l'uso di carta bollata.

Dato in Ancona 27 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

27 Ottobre 1860.

DECRETO

che accorda al sig. Pieri Dott. Amato la facoltà di aprire provvisoriamente un corso privato di Economia pubblica in Ancona.

Decreto N. 163.

26 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina provvisoria del sig. Andreanelli Pacifico Delegato di Pubblica Sicurezza ad Osimo (Ancona) coll' annuo stipendio di Lire 1500.

Decreto N. 164.

26 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del sig. Marcellini Alfonsi Aristide secondo Commesso a primo Commesso nell' ufficio postale di Senigallia collo stipendio mensile di scudi 15.

Decreto N. 165.

27 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del sig. Santini Luigi Alunno presso la Direzione delle Poste di Ancona, a secondo Commesso ivi collo stipendio mensile di scudi 12.

Decreto N. 166.

---

27 Ottobre 1860.

DECRETO

che stabilisce in Ancona un Istituto tecnico.

Decreto N. 167.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando che nel tempo in cui viviamo non è dato sperare che la industria ed il commercio raggiungano presso di noi quel grado di sviluppo e di splendore cui sono giunti presso altre nazioni, senza promuovere gli studj preparatorj che ajutano, accrescono e fecondano l' esperienza individuale e la tradizione;

Considerando che se in altri tempi molte città italiane tennero il primato in Europa nelle manifatture e nella mercatura, fu dovuto in gran parte alla maggiore coltura a cui esse erano giunte comparativamente alle nazioni estere, ed alle condizioni dei tempi;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

Sarà attivata in Ancona l'istruzione tecnica di primo e di secondo grado secondo le norme tracciate nella legge Sarda sulla Pubblica Istruzione 13 novembre 1859 dall'art. 272 all'art. 314 compreso, che qui sotto si riportano, e che avranno forza di legge, salvo le modificazioni portate dal presente Decreto.

Articolo 2.

Nel secondo corso (Istituto tecnico) oltre alle cattedre portate dalla legge sovracitata saranno aggiunte:

Due Cattedre di Nautica,
Una Cattedra di Contabilità Commerciale,
Una Cattedra di Diritto Marittimo.

Articolo 3.

Ambedue i corsi dovranno aprirsi col primo di novembre p. v. 1861.

Articolo 4.

Nel bilancio 1861 sarà stanziato fin d'ora un fondo preparatorio di Lire 50 mila.

Articolo 5.

Con separati Decreti si daranno tutti i particolari provvedimenti necessarj all'esecuzione del presente.

Il presente Decreto sarà pubblicato in tutti i Comuni delle Provincie delle Marche ed inserto nella Raccolta uffi-

ciale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 27 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

NB. Si ommettono gli articoli tratti dalla Legge 13 Novembre 1859.

---

27 Ottobre 1860.

DECRETO

che stabilisce farsi la promulgazione legale dei decreti del Regio Commissario Generale per mezzo dell' inserzione nel Corriere delle Marche, *giornale ufficiale di questa Provincia.*

Decreto N. 168.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto il Decreto 22 settembre p. p. num. 5 che determina il modo della promulgazione delle Leggi nelle Provincie delle Marche, sui principii stabiliti dalla Legge Sarda 23 giugno 1854, con alcune transitorie modificazioni;

Visto specialmente l'art. 3, in cui è stabilito che *fino a nuova disposizione le Leggi saranno pubblicate mediante affissione nei luoghi soliti in tutti i Comuni ed Appodiati di queste Provincie*;

Considerando, che l' istituzione di un giornale ufficiale di queste Provincie permette di accostarsi viemmeglio nella pubblicazione delle Leggi alle disposizioni degli art 4 e 5 della Legge precitata 25 giugno 1854;

Considerando l' utilità che ne verrà all' amministrazione della cosa pubblica ed alla certezza dei diritti e delle obbligazioni nascenti dalle nuove Leggi il far sì che la forza di esse incominci nello stesso giorno in tutti i punti delle Provincie delle Marche;

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo unico.

La promulgazione, e la pubblicazione dei Decreti del Regio Commissario Generale Straordinario in queste provincie avrà luogo d' ora innanzi mediante la loro inserzione nel giornale ufficiale *il Corriere delle Marche*, la quale si farà immediatamente dopo la registrazione presso il Commissariato Generale del Decreto Originale portante la firma del Regio Commissario.

Continuerà per altro la diramazione dei Decreti ai Commissari delle Provincie, e successivamente da questi ai Vice-Commissari ed ai Comuni per la loro affissione nei luoghi soliti, come per lo passato.

Dato in Ancona 27 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

27 Ottobre 1860.

DECRETO
sull'Amministrazione delle Università Israelitiche.

Decreto N. 169.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando che l'attuale condizione delle Università Israelitiche in queste Provincie è incompatibile coi principii consacrati dalla presente civiltà, e colle istituzioni d'un Governo libero;

Considerando che le Opere Pie e Religiose dipendenti dalle stesse Università ne hanno subito le vicende ed hanno perciò bisogno d'essere pur esse riordinate;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

Sarà publicata ed avrà forza di legge nelle Provincie delle Marche la legge 4 luglio 1857 N. 2325 sull'amministrazione delle Università Israelitiche, in vigore nelle provincie del Regno di Sua Maestà VITTORIO EMANUELE II.

Sarà parimenti pubblicato il Regolamento sullo stesso oggetto sancito col Decreto Reale dello stesso giorno.

Articolo 2.

Le attuali Rappresentanze delle Università Israelitiche sono disciolte; e le loro facoltà sono transitoriamente concentrate nelle attuali deputazioni, alle quali è pure delegata l'amministrazione di tutte le Opere Pie e Religiose Israelitiche.

Articolo 3.

Sarà immediatamente intrapreso e condotto a termine nel più breve termine possibile l'inventario legale delle sostanze mobili ed immobili spettanti alle Opere Religiose e Pie Israelitiche in concorso di chi attualmente ne avesse la amministrazione ed in difetto in concorso di uno speciale Curatore da nominarsi dai Giudici locali di volontaria giurisdizione.

Articolo 4.

Appena terminato l'inventario verrà istituita una Contabilità Generale delle *Opere Pie e Religiose* distinta da quella delle Università Israelitiche, ma sotto la direzione immediata delle Amministrazioni di esse, le quali dovranno provvedere colle rendite delle Opere Religiose e Pie all'adempimento di tutti gli oneri delle primitive istituzioni nella forma compatibile collo stato di cose attuali, ed avendo in vista di sostituire i sussidii.

Articolo 5.

I bilanci attuali verranno esatti secondo le regole di Legge e nei modi dalle medesime prescritti, finchè non sieno stabiliti i nuovi bilanci ed i nuovi riparti secondo le nuove massime.

Articolo 6.

I Consigli d'Amministrazione da eleggersi dovranno entrare in carica entro il mese di febbrajo 1861, e le Amministrazioni attuali dovranno coordinare le elezioni a questa disposizione.

Dovranno pur regolare il nuovo impianto degli uffizii ed esaurire tutto quanto è transitorio, in modo che all' epoca indicata le cose possano essere regolarmente indirizzate secondo le nuove Leggi del Regno.

Articolo 7.

Sono applicabili alla prima elezione le disposizioni transitorie del Regolamento pubblicato col Reale Decreto 4 luglio 1857.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche* Giornale ufficiale delle Provincie delle Marche, e nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 27 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

28 Ottobre 1860.

DECRETO
che mobilizza un battaglione della Guardia Nazionale d'Ancona.

Decreto N. 470.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

DECRETA

Articolo 1.

La Guardia Nazionale della Città di Ancona è chiamata a fornire un distaccamento di 200 uomini per recare soccorso alla provincia d' Ascoli, minacciata dall' incursione di faziosi che perturbano il vicino Abruzzo.

Articolo 2.

Il distaccamento dovrà essere pronto a mettersi in marcia entro 12 ore dalla ricevuta del presente decreto.

Articolo 3.

Il Presidente della Commissione Municipale ed il Colonnello Comandante della Guardia Nazionale d' Ancona sono incaricati, ciascuno in quanto li riguarda, dell' esecuzione del presente Decreto.

Dato in Ancona 28 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

28 Ottobre 1860.

DECRETI

di nomina del sig. Bernardi Domenico Sostituto provvisorio nella Giusdicenza di Osimo a Sostituto in quella di Ancona; e del sig. Nardini Giuseppe Cancelliere a Monte Rubbiano (Ascoli) a Cancelliere nel Tribunale di Ascoli in sostituzione del sig. Ferrari Giovanni che si rese dimissionario abbandonando l' impiego.

Decreti N.: 171 e 172.

28 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del sig. Pantaleoni avvocato Domenico, Giudice d'Appello nel Tribunale di Bologna e già Consigliere della Corte di Cassazione dell' Emilia, a Presidente del Tribunale d' appello di Macerata.

Decreto 173.

28 Ottobre 1860.

DECRETI

di conferma del sig. Desanctis Dott. Pietro a Giusdicente in Montesanto (Macerata); e di nomina del sig. Lupidi Dott. Pirro a Sostituto nella Cancelleria della stessa Giusdicenza in surrogazione del sig. Bravi Silvestro dimissionario.

Decreti N.i 174. e 175.

---

27 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del sig. Vitali Niccola, Sostituto nella Cancelleria del Tribunale di Prima Istanza di Macerata, a Vicecancelliere nella Cancelleria medesima.

Decreto N. 176.

---

27 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del sig. Marziali Emilio, Vice-Cancelliere presso il Tribunale di Prima Istanza di Macerata, a Cancelliere della Giusdicenza di Recanati (Macerata).

Decreto N. 177.

27 Ottobre 1860.

DECRETO

di conferma del sig. Giorgi Dott. Francesco nella carica di Giudice di Pausola (Macerata).

Decreto N. 178.

---

27 Ottobre 1860.

DECRETI

che riammette il sig. Bernardino Berardi alla Cattedra di Istituzioni Criminali nell' Università di Urbino con diritto alla percezione del soldo arretrato del quale esiste il fondo nella cassa del Comune.

Decreto N. 179.

---

27 Ottobre 1860.

DECRETI

di nomina del sig. Moschetti Dott. Vincenzo a Giudice nel Tribunale di Fermo; del sig. Alippi Avv. Luigi, Presidente provvisorio del Tribunale di Urbino a Presidente del Tribunale sopradetto di Fermo; e del sig. Paolinelli Niccola a Giudice nello stesso Tribunale.

Decreti N.i 480. 481. e 482.

27 Ottobre 1860.

DECRETO

che dispensa da ulteriore servizio il sig. Cannetti Avv. Gioacchino, Giudice nel Tribunale di Prima Istanza di Ancona, ammettendolo a far valere i suoi diritti alla pensione.

Decreto N. 183.

---

27 Ottobre 1860.

DECRETI

di nomina nel Tribunale di Prima Istanza di Ancona del sig. Bernardi Dott. Alessandro a Sostituto Fiscale; del sig. Donzelli Avv. Emilio a terzo Giudice; del sig. Serrani Avv. Romualdo Giudice nel Tribunale di Camerino a secondo Giudice; del sig. Simeoni Dott. Paolo a Giudice supplente, in surrogazione del sig. Cannetti Avv. Gioacchino dispensato da ulteriore servizio; e del sig. Brunetti Avv. Raffaele pure Giudice supplente, in surrogazione del sig. Gaggiotti Dott. Ciriaco dimissionario.

Decreti N.i 184. 185. 186. 187. e 188.

27 Ottobre 1860.

DECRETI

di nomina del sig. Meschini Dott. Francesco a Giusdicente in Montalboddo (Ancona), del sig. Contadini Dott. Vincenzo a sostituto nella Giusdicenza di Loreto (Macerata); del sig. Natali Odoardo, Alunno nella Cancelleria di Recanati (Macerata) a terzo Sostituto nella Cancelleria stessa; e del sig. Diotallevi Pietro a secondo Sostituto nella medesima.

Decreti N.i 189. 190. 191. e 192.

---

27 Ottobre 1860.

DECRETO

che dispensa da ulteriore servizio, dietro sua domanda il sig. Bartolazzi Filippo, Cancelliere della Giusdicenza di Pausola (Macerata) ammettendolo a far valere i suoi titoli al conseguimento della pensione.

Decreto N. 193.

30 Ottobre 1860.

DECRETO
che pubblica l'apertura dell'Esposizione Italiana di produzione dell'Agricoltura dell'Industria e delle Belle Arti in Firenze nel Settembre 1861.

Decreto N. 494.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando quale incoraggiamento venga all'Agricoltura, all'Industria ed alle Arti Belle dall'uso delle annuali esposizioni;

Considerando che il Governo di S. M. VITTORIO EMANUELE II. determinando nel mese di luglio dell'anno corrente l'apertura di un'esposizione che debba aver luogo in Firenze nel settembre 1861 la estese a tutt'Italia; e che se questo fu allora un pensiero patriottico, ora è divenuto uno stretto dovere quanto a queste provincie;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo Unico

Si pubblicheranno nelle provincie delle Marche la legge 8 luglio 1860 vigente nelle provincie del Regno di S. M.

VITTORIO EMANUELE II. che determina doversi aprire in Firenze nel settembre 1861 un'esposizione dei prodotti agricoli, industriali e di Belle Arti d' Italia, il Decreto Reale 11 luglio 1860 e quello del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio del 22 stesso mese relativo all'esecuzione della predetta legge.

Il Regio Commissario Generale Straordinario si riserva di fare verso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio le necessarie pratiche perchè nella Commissione direttrice dell' esposizione siano rappresentate anche queste Provincie.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche* e nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 30 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

N. 4174. — 8 Luglio 1860.

VITTORIO EMANUELE II.

Re di Sardegna, di Cipro e Gerusalemme,
Duca di Savoja e di Genova, ecc. ecc.
Principe di Piemonte ecc. ecc. ecc.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo 1.

Nel Settembre 1861. si aprirà in Firenze una esposizione dei prodotti agricoli, industriali e di belle arti d'Italia.

Articolo 2.

Una Commissione da nominarsi per Decreto Reale sarà incaricata della direzione, sorveglianza e di ogni altra ingerenza dell'esposizione.

Articolo 3.

È stanziata nel bilancio 1861 del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio una spesa straordinaria di Lire 150,000 da applicarsi in apposita categoria, colla denominazione - *Esposizione agraria, industriale e di belle arti del* 1861.

Articolo 4.

È abrogato il Decreto 10 marzo 1860 del Governo della Toscana sulle esposizioni.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

Dat. Torino addì 8 Luglio 1860.

VITTORIO EMANUELE

T. Corsi

(Luogo del sigillo).

V. Il Guardasigilli
G. B. CASSINIS

11 Luglio 1860

VITTORIO EMANUELE II.

Re di Sardegna ecc. ecc. ecc.

Vista la legge dell' 8 luglio corrente;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo 1.

L' Esposizione Italiana, che avrà luogo in Firenze nel prossimo anno 1861 si comporrà di

1. Prodotti } concernenti l'agricoltura e le industrie;
2. Macchine }
3. Opere di Belle Arti.

Articolo 2.

All' Esposizione suddetta sopraintenderà una Commissione composta nel modo qui appresso indicato.

Presidente onorario - Il nostro amatissimo Cugino il Principe Eugenio di Savoja Carignano;

Presidente effettivo - S. E. il marchese Cosimo Ridolfi, presidente dell'Accademia dei Georgofili;

Segretario - Il cavaliere Francesco Carrega, professore di Agraria all'Istituto delle Cascine dell Isola presso Firenze;

Membri - Nominati con apposito Decreto dal nostro Ministro per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Membri che saranno eletti dalle camere di Agricoltura e Commercio, o di Commercio, Industrie, Manifatture esistenti nel Regno.

Articolo 3.

La Commissione è incaricata della scelta dell' edificio da destinarsi all' Esposizione, della ripartizione di esso in varie sezioni, non che del ricevimento e della distribuzione in classi dei prodotti, delle macchine e delle opere d'arte che saranno ammesse, ed in genere d'ogni altro provvedimento che potrà occorrere pel buon ordinamento dell' Esposizione.

Essa concerterà col Governo della Toscana il Regolamento di polizia interna dell' Esposizione la cui esecuzione è affidata al Prefetto di Firenze, e ne fisserà la durata.

Articolo 4.

La Commissione medesima potrà nominare Giunte locali nelle Provincie per raccogliere gli oggetti da inviarsi all'Esposizione.

Essa infine eleggerà i Membri delle varie Giunte giudicanti, dopo aver determinato se si debbano conferir premii, e, nel caso affermativo, quali abbiano ad essere.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dat. Torino addì 11 luglio 1860.

VITTORIO EMANUELE

T. Corsi

---

22 Luglio 1860

IL MINISTRO

di Agricoltura Industria e Commerci.

Vista la Legge dell' 8 luglio corrente; Visto il Decreto Reale degli 11 detto mese, Ordina quanto segue:

Articolo 1.

Sono nominati Membri della Commissione che sopraintenderà alla Esposizione Italiana, che avrà luogo in Firenze i seguenti Signori:

Sella prof. cav. Quintino, Deputato - Jacquemoud Commendatore Barone Giuseppe, Senatore del Regno. - Sambuy Marchese e Generale Emilio, Vice Presidente dell'Associazione Agraria. - Cobianchi Cav. Lorenzo. - Sinigaglia Cav. Salomone, proprietario di filande di seta. - Bevilacqua Marchese Carlo, Senatore del Regno. - Calvi Pompeo, Consultore dell'Accademia di Belle Arti di Milano. - Gaggini Cav. Giu-

seppe, membro dell'Accademia Albertina. - Costa Prof. Cesare. - Pollastrini Prof. Enrico.

Articolo 2.

La Commissione terrà la prima adunanza in Firenze il giorno venti dell' entrante agosto.

Essa rimetterà al Ministro, per la relativa approvazione, il piano concernente l'ordinamento della Esposizione ed il calcolo presuntivo della spesa, tostochè li avrà compilati secondo l' incarico ad essa affidato dall' articolo 3 del Decreto Reale 11 luglio corrente.

Articolo 3.

La Commissione, oltre la nomina delle Giunte locali per raccogliere gli oggetti da inviare alla Esposizione, potrà fare tutte le altre pratiche che crederà opportune, per ottenere il concorso dei prodotti, delle macchine e delle opere d'arte dalle varie parti d' Italia; con facoltà di proporre al Ministro che le si aggiungano altri Membri, ch'essa medesima designerà, purchè non oltrepassino il numero di quattro.

Articolo 4.

Le deliberazioni della Commissione verranno prese a maggioranza di voci, e saranno valide sempre che il numero dei membri presenti non sia minore del terzo del numero totale dei membri, componenti la commissione, indicati nell' art. 2 del Decreto Reale.

Dat. Torino dal Ministero, addì 22 luglio 1860.

Il Ministro T. CORSI

30 Ottobre 1860.

DECRETO
che abolisce la linea doganale anche verso la Sicilia.

Decreto N. 195.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto il Decreto 5 ottobre N. 31 col quale sono state abolite le linee doganali verso le Provincie costituenti il Regno di Sua Maestà il Re Vittorio Emanuele II, e verso la Sicilia di qua dal Faro;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

L'abolizione della linea doganale è estesa anche all'Isola di Sicilia.

Articolo 2.

A cominciare dal giorno 5 del prossimo venturo novembre insieme alla tariffa doganale andrà in vigore nelle Provincie delle Marche anche il Decreto Reale 12 settembre p. p. coll' annessovi Regolamento delle Dogane e delle Privative dello Stato, già distribuito agli uffici doganali.

Articolo 3.

Le eccezioni fatte dal Regolamento in riguardo alla città franca di Livorno sono estensibili alla città franca di Ancona.

Articolo 4.

La zona bimigliare lungo il littorale marittimo colle relative formalità doganali è dal giorno stesso soppressa. È però conservata intorno alla città franca di Ancona, nel cui raggio bimigliare, a misurarsi dalla cinta della città saranno in vigore per la circolazione, ed il deposito delle merci le formalità prescritte dagli Articoli 70 a 77 (inclusivi) e 138 e 139 del precitato regolamento.

Articolo 5.

Il disposto dell' Art. 3. è pure applicabile alla città di Senigallia per ciò che si riferisce alla zona bimigliare, alla circolazione ed ai depositi.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, Giornale ufficiale di queste provincie, e nella Raccolta ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 30 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

30 Ottobre 1860.

DECRETI

di nomina dei Signori: Marcelli Dottor Alessandro Giusdicente provvisorio a S. Agata Feltria (Urbino e Pesaro) a Giusdicente effettivo nella stessa Città; Sabbatini Vincenzo da Jesi a Giusdicente di Pesaro: Raffaelli Dottor Raffaele, Giusdicente provvisorio in Pergola (Urbino e Pesaro) a Giusdicente effettivo nella stessa Città; Cacciamani Dottor Giuseppe Giusdicente provvisorio in Pennabilli (Urbino e Pesaro) a Giusdicente effettivo nella stessa Città; Zanni Dottor Felice difensore dei poveri in Ancona a Giusdicente a Tolentino (Macerata); Geronzi Paolo, Giusdicente provvisorio in Mondavio (Urbino e Pesaro) a Giusdicente effettivo nello stesso luogo.

Decreti N. ***i*** ***196. 197. 198. 199. 200. e 201.***

---

30 Ottobre 1860.

DECRETO

che mette a riposo il Sig. Gramacci Avv. Secondo Giusdicente in Urbino, ammettendolo a far valere i suoi diritti alla pensione.

Decreto N. 202.

30 Ottobre 1860.

DECRETI

di nomina del Sig. Tagliaboschi Dottor Pietro e del Sig. Masini Dottor Nemesiano Giusdicenti provvisorii il primo in Urbania (Urbino e Pesaro) il secondo in Cagli (Urbino e Pesaro) a Giusdicenti effettivi il primo in Mondolfo (Urbino e Pesaro) in sostituzione del Sig. Matteucci Giuseppe, ed il secondo nello stesso luogo di Cagli.

Decreti N.i 203. e 204.

---

30 Ottobre 1860.

DECRETI

di nomina del Sig. Pacciarelli Dottor Leone, difensore dei poveri in Pesaro, e già con altro Decreto destinato Giusdicente a Corinaldo (Ancona) a Giusdicente in Urbino; e del Sig. Morosini Dottor Francesco Giusdicente provvisorio a S. Angelo in Vado (Urbino e Pesaro) a Giusdicente in Macerata Feltria (Urbino e Pesaro.)

Decreti N.i 205. e 206.

30 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del Sig. Tomarelli Nicola da Matelica a Cancelliere della Giusdicenza di Jesi (Ancona).

Decreto N. 207.

30 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del Sig. Figoli Giuseppe Alunno nella Cancelleria di Recanati (Macerata) a Primo Sostituto nella medesima.

Decreto N. 208.

27 Ottobre 1860.

DECRETI

di nomina del Sig. Palestini Dottor Gio. Battista a Giudice supplente nel Tribunale di Prima Istanza di Macerata, e di dispensa dalla stessa Carica del Sig. Lazzarini Avv. Angelo, ammettendolo a far valere i suoi diritti alla pensione.

Decreti N.i 209. e 210.

27 Ottobre 1860

DECRETO

di nomina del Sig. Passalli Dott. Francesco a Giusdicente supplente in Macerata.

Decreto N. 211.

27 Ottobre 1860.

DECRETI

di nomina del Sig. Rossi Filippo, ed il Sig. Berardi Pio Sostituti Cancellieri in Recanati, a Cancellieri nelle Giusdicenze rispettivamente di Fermo e di Pausola (Macerata).

Decreti N.[i] 212. e 213.

26 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del Sacerdote Dott. Giuseppe Patervecchi a Cappellano delle Carceri di Urbania, in sostituzione del Sacerdote D. Emanuele Galeotti.

Decreto N. 214.

30 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del Sig. Costuroli Avv. e Prof. Paolo Giusdicente provvisorio in Tolentino (Macerata) a Giusdicente in Gubbio (Urbino e Pesaro).

Decreto N. 215.

30 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del Sig. Joni Dottor Giona Fiscale provvisorio nel Tribunale di Urbino, a Procuratore fiscale ivi.

Decreto N. 216.

30 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del Sig. Latoni Avv. Giuseppe da Pergola a Giudice nel Tribunale di Pesaro.

Decreto N. 217.

30 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del sig. Monti Avv. Federico, Giusdicente provvisorio a Fermo a presidente del Tribunale di Prima Istanza d' Urbino.

Decreto N. 218.

30 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del sig. Alessandrini Avv. Alessandro procuratore camerale in Ancona, a giudice del Tribunale di Prima Istanza ivi, in surrogazione del Sig. Balducci Avvocato Pietro.

Decreto N. 219.

30 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina dei signori Severini Dottor Enrico fiscale presso il Tribunale di Pesaro, e Bartoli Avv. Enrico Cancelliere nella Giusdicenza pure di Pesaro a Giudice il primo ed a procuratore fiscale il secondo nel Tribunale della stessa Città.

Decreti N.i 220. e 221.

30 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del sig. Fattori Avv. Pacifico giudice provvisorio nel Tribunale di Pesaro a Giudice in quello d' Urbino, in surrogazione del Sig. Maggi Avv. Carlo, giudice provvisorio.

Decreto N. 222.

30 Ottobre 1860.

DECRETO

col quale si istituisce un Economato, e sei Sub-economati per l'amministrazione dei benefici vacanti, e di altri fondi di attinenza ecclesiastica.

Decreto N. 223.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando che la sorveglianza all'amministrazione dei Beneficii vacanti è un attributo della Potestà civile;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

É istituito in Ancona un Economato per l'amministrazione dei Beneficii vacanti nelle provincie delle Marche.

Ogni Provincia avrà un Sub-economato con dipendenza dall' Economato, e con sede nel capo-luogo di essa.

Quello della provincia di Urbino e Pesaro avrà la residenza in Urbino.

Articolo 2.

Le attuali Amministrazioni di Beneficii vacanti, generali o particolari, e sotto qualunque denominazione, sono soppresse.

Articolo 3.

Gli incaricati di tali Amministrazioni, e riguardo ai corpi collegiali i loro capi pro-tempore sono tenuti sotto la loro personale responsabilità a rassegnare alla Commissione municipale del luogo di loro residenza entro otto giorni dall' inserzione del presente Decreto nel *Corriere delle Marche*, lo stato attivo e passivo della loro azienda.

Articolo 4.

La mancanza o il ritardo della dichiarazione di cui all'Articolo precedente, sarà punita con una multa non minore di Lire 50, e non maggiore di Lire 500, che cadrà a beneficio degli Asili di Carità per l' Infanzia eretti od erigendi nel luogo ove risiede l'Amministratore renitente o ritardatario; e ciò senza pregiudizio delle sanzioni penali portate dalle vigenti leggi.

Articolo 5.

Sono del pari soppresse le Succolletterie degli spogli, le Agenzie dei beni ecclesiastici, e tutte le altre Aziende consimili di attinenza ecclesiastica o dipendenti da Roma sotto qualunque denominazione.

Nulla è per ora innovato riguardo all'Amministrazione della Santa Casa di Loreto.

Articolo 6.

Agli Amministratori, Rappresentanti ed Agenti contemplati nell' articolo precedente sono da applicarsi le disposizioni degli articoli 3 e 4.

Articolo 7.

I versamenti che si facessero alle Casse centrali od altre esistenti in Roma od in altri luoghi fuori delle provincie delle Marche dopo l' inserzione del presente Decreto nel giornale ufficiale, non libereranno coloro che li avranno eseguiti.

La nullità legale sopraddetta, e il doppio pagamento che in forza di quella avrà luogo non esonera l' amministratore in colpa dalla responsabilità penale a tenore delle leggi vigenti.

Articolo 8.

Sui versamenti che fossero stati fatti prima della pubblicazione del presente Decreto, ma dopo la cessazione del Governo pontificio, quando vi sia sospetto di frode a danno del Governo nazionale, pronuncieranno i Tribunali competenti.

Articolo 9.

È riservato al Potere Esecutivo in queste provincie di emanare Decreti e Regolamenti in esecuzione ed applicazione del presente Decreto, di stabilire la pianta personale dell'Economato e dei Sub-economati provinciali, e di nominare tutti gli impiegati dei medesimi.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche* Giornale ufficiale delle provincie delle Marche, e nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 30 Ottobre 1860

LORENZO VALERIO

31 Ottobre 1860.

DECRETO

che mette in vigore dal 1 Gennaio 1861 i Codici Sardi Civili, di Procedura Civile, Penale, di Procedura penale, Commerciale e Penale Militare la Legge relativa 14 Aprile 1853, e la Legge 13 Novembre 1859 sull'ordinamento giudiziario.

Decreto N. 224.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando che uno dei principali motivi di malcontento in queste Provincie sotto il precedente Governo era la mancanza di una legislazione civile, criminale e commerciale conforme ai tempi;

Che se il giusto malcontento scoppiò alla fine in aperta insurrezione ne fu cagione in gran parte la costante renitenza del Governo Pontificio a rinnovare la sua legislazione giudiziaria, malgrado anche i consigli di Potenze amiche. e le ripetute benevole insinuazioni dell'Imperatore dei Francesi, a cui doveva quel Governo la sua restaurazione:

Considerando, che il bisogno di una radicale riforma nella legislazione civile, criminale e commerciale collima col principio politico dell'Unità Italiana nello spingere queste Popolazioni a pronunciarsi per l'annessione al Regno di Vit-

torio Emanuele II, il quale ha Codici che rispondono ai bisogni dell'attuale civiltà, e nella libertà della stampa e nella discussione parlamentare i mezzi di migliorarli, se in qualche parte difettosi, e di perfezionarli secondo le esigenze di nuove circostanze di fatto, e dei progressi della Nazione;

Considerando da una parte che se urge la promulgazione dei nuovi Codici, importerebbe però lasciare un largo periodo di tempo fra la promulgazione e l'attivazione, affinchè potessero i cittadini prenderne cognizione a loro agio;

Considerando però d'altra parte che nelle Romagne i Codici suddetti vanno in attività col 1 gennajo 1861, talchè ritardando la loro attivazione nelle Marche si porrebbero queste Provincie in una condizione di legislazione troppo diversa dalle Provincie sorelle, colle quali l'ebbero comune in addietro, colle quali hanno i più stretti rapporti di interessi, e ciò nel momento appunto in cui dall'una e dall'altra parte si domanda l'unificazione;

Tenendo conto della sapienza e dello zelo delle Magistrature e delle Curie;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre p. p.

DECRETA

Articolo 1.

Sono promulgati ed avranno forza di Legge in queste Provincie a far tempo dal primo gennaio 1861, i Codici Sardi Civile, di Procedura Civile, Penale, e di Procedura Penale, il primo in data 20 giugno 1837, e gli altri in data 20 novembre 1859, il Codice Commerciale in data 30 dicembre 1842, nonchè la Legge relativa 14 aprile 1853, e la Legge 13 novembre 1859 sull'ordinamento Giudiziario. Nulla è innovato quanto al sistema ipotecario, che continuerà per ora ad esser regolato colle Leggi vigenti.

Articolo 2.

La pubblicazione dei detti Codici si farà col trasmettere un esemplare a ciascuno dei Comuni di queste Provincie per essere depositati nella sala del Consiglio Comunale e tenuti ivi esposti per un mese successivo, per sei ore ogni giorno, affinchè ognuno possa prenderne cognizione.

Articolo 3.

Quanto alle modificazioni ed alle disposizioni legislative occorrenti per l'attuazione dei detti Codici e delle dette Leggi nelle Provincie delle Marche e pel completo stabilimento del sistema giudiziario, che ne è la conseguenza, si promulga la Legge 27 corrente per l'applicazione degli stessi Codici, e della stessa Legge alle Romagne ed altre Provincie dell'Emilia, appropriando le disposizioni alle Provincie delle Marche.

Articolo 4.

Fin d'ora sono aboliti i Tribunali speciali, e le speciali forme di procedura pei delitti di Stato.

Il presente Decreto in un colla Legge 27 corrente, sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, pubblicato per affissione in tutti i Comuni, ed inserto nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 31 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

EUGENIO

PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO

LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M. NEI RR. STATI

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo 1.

Col primo gennajo 1861 il Codice civile Albertino sarà attuato nelle Romagne, ad eccezione delle leggi relative al sistema ipotecario, pel quale rimarranno per ora in osservanza le leggi colà vigenti.

È fatta facoltà al Governo del Re di dare con Decreti Reali i provvedimenti transitorii necessarii alla attuazione del detto Codice nelle stesse Provincie.

Articolo 2.

È prorogata nelle Provincie Modenesi e Parmensi l'attuazione del Codice civile.

Articolo 3.

Il Governo del Re è autorizzato a dare con Reali Decreti i provvedimenti necessari per attuare nelle Provincie dell'Emilia il Codice di procedura penale, ed il Codice di Commercio, non che la legge relativa 14 aprile 1853, vigenti nelle antiche Provincie del Regno.

Articolo 4.

È pure autorizzato a provvedere nelle Provincie dell'Emilia all'attuazione del Codice di procedura civile e della legge sull'ordinamento giudiziario, mantenendo però in vigore quelle parti della legislazione ivi in tali materie esistente, le quali riconoscerà opportune pel presente periodo di transizione.

Articolo 5.

È infine autorizzato a stabilire le circoscrizioni giudiziarie delle stesse Provincie, e quelle all'uopo coordinare colle Provincie finitime; a pubblicare ed attuare le varie leggi correlative e necessarie all'uniforme e compiuta esecuzione dei Codici e della legge sovra enunciata.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Torino, addì 27 Ottobre 1860.

EUGENIO DI SAVOJA

G. B. Cassinis

---

30 Ottobre 1860.

DECRETO

che accorda ai Sig. Novelli Alessandro e Bernardi Domenico lo stipendio mensile, al primo di scudi **25**, *di* **12** *al secondo, insino a che la loro missione straordinaria in Osimo, per condurre a termine alcune processure arretrate, sia compiuta.*

Decreto N. 225.

30 Ottobre 1860.

DECRETO

che permette la creazione di un Censo di scudi **600**, *pari a lire* **3,300** *circa, a favore del Nobile Collegio Nolfi di Fano.*

Decreto N. 226.

30 Ottobre 1860.

DECRETO

che autorizza la Commissione Municipale di Fano in mancanza di Congregazione di Carità, a procedere alla stipulazione dell'Istromento relativo alla permuta di alcuni terreni propri del Conte Ludovico Mariotti e della pia Azienda di S. Maria al ponte Metauro, semprechè l'eccedenza di prezzo in Scudi **100**, *pari a Lire* **540** *circa, sia depositata nella Cassa del S. Monte di Pietà col vincolo di rinvestimento.*

Decreto N. 227.

30 Ottobre 1860.

DECRETO

che autorizza la stipulazione dell'Istromento relativo alla retrovendita di un fondo posto nel territorio di Cartoceto, non che la somma da ritirarsi di scudi **250** *pari a Lire* **1370** *sia depositata nella Cassa del S. Monte di pietà col debito rinvestimento.*

Decreto N. 228.

---

26 Ottobre 1860.

DECRETO

che nomina alcuni membri in aggiunta alla Commissione creata col Decreto N. 44.

Decreto N. 229.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto il Decreto 10 corrente N. 44;

Sulla proposta della Commissione creata con quel Decreto;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

Ai componenti la Commissione nominata col Decreto 10 Ottobre corrente N. 44. sono aggiunti i Signori:

Marinelli Dott. Clemente, Riccardini Dott. Ciriaco, Zanni Dott. Felice, Scoccia Cesare da Fermo.

Articolo 2.

Il Sig. Avvocato Annibale Ninchi è nominato presidente della Commissione medesima, in sostituzione del Sig. Mercantini, che deve allontanarsi da Ancona per gli impegni dipendenti dal suo ufficio di Professore nella R. Accademia di Belle Arti di Bologna.

Il presente Decreto sarà pubblicato ed inserto nella Raccolta ufficiale degli atti del R. Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 26 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

30 Ottobre 1860.

DECRETO

che nomina il Sig. Dott. Tozzi Condivi Gio. Battista a Giusdicente di Santa Vittoria (Provincia di Fermo) in surrogazione del Sig. Nanni-Seta Dott. Angelo attuale Giusdicente provvisorio.

Decreto N. 230.

30 Ottobre 1860.

DECRETO

che nomina il Sig. Dominichetti Luigi, attuale Sostituto nella Giusdicenza di Santa Vittoria, a Cancelliere nella stessa Giusdicenza, in surrogazione del sig. Capriotti Vincenzo.

Decreto N. 231.

30 Ottobre 1860.

DECRETO

che dispensa il sig. Ciotti Alessandro Direttore postale in Fano da ulteriore servizio dietro sua domanda.

Decreto N. 232.

30 Ottobre 1860.

DECRETI

di conferma del sig. Vignini Innocenzo nella Carica di Giudice presso il Tribunale di Appello commerciale di Ancona; di nomina del sig. Tomassoni Avv. Giuseppe, Giusdicente in Ancona, a Giudice Supplente presso il Tribunale d'Appello commerciale della stessa Città; di conferma del sig. Morellet Luigi nella carica di Giudice presso il medesimo Tribunale; di nomina dei sig. Appolloni Avv. Camillo, Giudice presso il Tribunale di Prima Istanza Civile e Criminale di Ancona, e Beretta Cav. Daniele a Giudice giureconsulto il primo ed a Giudice supplente il secondo dello stesso Tribunale d'Appello Commerciale.

Decreti N.i 233. 234. 235. 236. e 237.

30 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del sig. Monti Avv. Federico di Senigallia a Presidente del Tribunale commerciale di Prima Istanza nella stessa Città.

Decreto N. 238.

30 Ottobre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Avv. Braga Alessandro a supplente del Giudice legale presso il Tribunale commerciale di Prima Istanza in Ancona.

Decreto N. 239.

---

30 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del sig. Terni Gioachino, a Giudice del Tribunale d'Appello Commerciale di Prima Istanza di Ancona.

Decreto N. 240.

---

30 Ottobre 1860.

DECRETI

di nomina del sig. Palombini Francesco, a Cancelliere presso il Tribunale di Fermo, in surrogazione del sig. Taccari Giuseppe; e di collocazione a riposo di questo ultimo, ammettendolo a far valere i suoi diritti alla pensione.

Decreti N. 241. e 242.

30 Ottobre 1860.

DECRETO

che colloca in riposo il sig. Calidoni Giuseppe, Cancelliere nella Giusdicenza di Camerino, conservandogli l'intero soldo.

Decreto N. 243.

30 Ottobre 1860.

DECRETI

di nomina del sig. Bernardi Dott. Francesco, a Giudice presso il Tribunale di Camerino; di collocazione a riposo del sig. Avv. Marsilj Francesco, Difensore dei poveri presso il Tribunale di Camerino, ammettendolo a far valere i suoi diritti al conseguimento della pensione; e di nomina del sig. Avv. Cicconi Marino, Giusdicente provvisorio in Caldarola (Provincia di Camerino) a Difensore dei poveri presso il Tribunale di Camerino, in surrogazione del sig. Avv. Marsilj Francesco.

Decreti N.[i] 244. 245. e 246.

30 Ottobre 1860.

DECRETI

di collocamento a riposo del sig. Marsilj Vito Francesco, Scrittore Archivista presso il Tribunale di Camerino, conservandogli l'intero soldo; e di nomina del sig. Pescolloni Tito, Alunno presso il Tribunale di Camerino, a Scrittore Archivista presso lo stesso Tribunale, in surrogazione del suddetto.

Decreti N.i 247. e 248.

---

30 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del sig. Bianchini Dottor Temistocle, a Vicecancelliere presso il Tribunale di Camerino, in surrogazione del sig. Palombini Francesco.

Decreto N. 249.

30 Ottobre 1860.

DECRETI

di collocamento a riposo del sig. **Palmucci Mariano**, *Giudice processante presso il Tribunale di Camerino, ammettendolo a far valere i suoi diritti al conseguimento della pensione; di nomina del sig. Murri Fracagnani Avv. Gio. Battista, a Giudice presso il Tribunale di Camerino, in surrogazione del sig. Serrani nominato Giudice del Tribunale di Ancona; del sig. Ubaldi Eccesenio, attuale Processante in Pesaro, a Giudice processante nel Tribunale di Camerino, in surrogazione del sig. Palmucci Mariano; del sig. Angelici Avv. Giuseppe, a Giudice supplente nel Tribunale di Camerino in surrogazione del sig. Bileggi Antonio dimissionario; del sig. Leoni Leone Sostituto nella Giusdicenza di Camerino, a Cancelliere nella stessa Giusdicenza, in surrogazione del sig. Calidoni Giuseppe.*

Decreti N.i 250. 251. 252. 253. e 254.

30 Ottobre 1860.

DECRETI

di nomina del sig. Fiaccarini Davide, ai Vice-Giusdicente in Camerino, in surrogazione del sig. Palloni Ulisse dimissionario; e del sig. Casanatta Girolamo, Alunno nella Giusdicenza di Camerino, a Sostituto Cancelliere nella stessa Giusdicenza.

Decreti N.i 255. e 256.

---

30 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del sig. Dott. Conti Eusebio, a Giudice supplente nel Tribunale di Camerino in surrogazione del sig. Aureli Ignazio dimissionario.

Decreto N. 257.

---

30 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del sig. Ulisse Napoleoni, Giusdicente provvisorio in Camerino, a Giusdicente in Caldarola (Camerino) in surrogazione del sig. Avv. Cecconi Marino.

Decreto N. 258.

30 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del sig. Bianchini Avv. Tommaso, Prof. nell'Università di Macerata, a Giusdicente in Camerino, in surrogazione del sig. Napoleoni Ulisse Giusdicente provvisorio traslocato.

Decreto N. 259.

30 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del sig. Marsilj Avv. Filippo Giudice provvisorio del Tribunale di Camerino, a Giudice in quello di Ascoli, in surrogazione del sig. Avv. Liveroni Lorenzo.

Decreto N. 260.

30 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del sig. Dott. Pasqualucci Giovanni Giusdicente provvisorio in Gubbio, a Giusdicente in Fossombrone.

Decreto N. 261.

30 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del sig. Matteucci Dott. Giuseppe Giusdicente provvissorio in Mondolfo, a Giusdicente in S. Angelo in Vado (Urbino e Pesaro).

Decreto N. 262.

30 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del sig. Montanari Dott. Gerino, di Senigallia, a Giusdicente in Urbania (Provincia di Urbino e Pesaro).

Decreto N. 263.

30 Ottobre 1860.

DECRETI

di collocamento in disponibilità del sig. Avv. Seccaroni Ludovico, Governatore in Fossombrone (Urbino e Pesaro); ed a riposo, dietro sua domanda. il sig. Pieri Luigi, Cancelliere del Tribunale Civile e Criminale di Ancona, conservandogli l'intero soldo.

Decreti N.[i] 264. e 265.

31 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del sig. Archiluzzi Raffaele, a Cancelliere del Tribunale Civile e Criminale di Ancona, in surrogazione del sig. Pieri Luigi messo in riposo, dietro sua domanda.

Decreto N. 266.

1 Novembre 1860.

DECRETI

che dispensano da ulteriore servizio il sig. Dott. Nanni Giusdicente di Santa Vittoria (Provincia di Fermo) riservandogli la facoltà di far valere i suoi diritti al conseguimento della pensione; ed il sig. Vincenzo Capriotti, Cancelliere presso la Giusdicenza di Santa Vittoria colla stessa facoltà.

Decreti N.i 267. e 268.

4 Novembre 1860.

DECRETO

che dispensa dietro sua domanda da ulteriore servizio il sig. Conte Giustiniani Vincenzo, Regolatore nella Dogana di Ancona, riservandogli il diritto di far valere i suoi titoli alla pensione.

Decreto N. 269.

4 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina provvisoriamente il sig. Andreoli Claudio secondo Contabile nella Dogana di Ancona, a Regolatore nella Dogana stessa con lo stipendio annuo di Lire 3000, con che gli cessi l' assegnamento di cui era provvisto per l'addietro.

Decreto N. 270.

31 Ottobre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Bruni Sebastiano di Ancona a Vice-Cancelliere nel Tribunale Civile e Criminale della stessa città in surrogazione del sig. Pellegrino Ferri messo in riposo.

Decreto N. 271.

31 Ottobre 1860.

DECRETO

che nomina Morini Achille, a secondo portiere nel Tribunale della Giusdicenza di Ancona.

Decreto N. 272.

31 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del Sig. Castellano Cesare, Archivista nella Giusdicenza di Ancona, a secondo Sostituto nella Cancelleria del Tribunale della stessa città, in surrogazione del Sig. Ungania dimissionario.

Decreto N. 273.

31 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del sig. Manardi Giuliano, Cancelliere nella Giusdicenza di Ancona, a Giudice processante nello stesso Tribunale, in surrogazione del sig. Fortunato Dellavalle che ebbe altra destinazione.

Decreto N. 274.

31 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del sig. Dellavalle Dott. Fortunato Giudice processante nel Tribunale di Ancona, a Giusdicente in Corinaldo (Ancona) in surrogazione del sig. Pacciarelli Dott. Leone che ebbe altra destinazione.

Decreto N. 275.

31 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina di Romani Luigi da Ancona, ad Alunno nella Cancelleria del Tribunale della stessa città.

Decreto N. 276.

31 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del sig. Canonici Alessandro di Jesi, ad Archivista nella Giusdicenza di Ancona, in surrogazione del sig. Castellano Cesare, che ebbe altra destinazione.

Decreto N. 277.

---

31 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del sig. Costantini Gio. Battista da Ancona a Giusdicente supplente in Osimo.

Decreto N. 278.

31 Ottobre 1860.

DECRETI

di nomina del sig. Riccardini Ciriaco a Difensore dei poveri presso il Tribunale di Ancona, in surrogazione del sig. Felice Zanni promosso ad altro impiego; e del sig. Barbotti Luigi primo Commesso attuario presso la Cancelleria del Tribunale di Ancona, ad Archivista presso il medesimo Tribunale in surrogazione del sig. Romani Giacomo, promosso ad altro impiego.

Decreti N.i 279. e 280.

31 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del sig. Dott. Valentini Valentino, Segretario Municipale di Monte Granaro (Provincia di Fermo) a Cancelliere nella Giusdicenza di Ancona, in surrogazione del sig. Manardi Giuliano promosso ad altro impiego.

Decreto N. 281.

31 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del sig. Ottaviani Gioachino, secondo Commesso scrittore nella Cancelleria del Tribunale di Ancona, a primo Commesso scrittore nella medesima in surrogazione del Sig. Barbotti Luigi promosso ad altro impiego.

Decreto N. 282.

---

31 Ottobre 1860.

DECRETI

di nomina del sig. Marini Antonio, Sostituto nella Giusdicenza di Senigallia, a terzo Sostituto nella Cancelleria del Tribunale di Ancona, in surrogazione del sig. Negroni dimissionario; del sig. Romani Giacomo, attuale Archivista presso il Tribunale civile e criminale di Ancona, a primo Sostituto presso lo stesso Tribunale, in surrogazione del sig. Pietro Ciancarini promosso ad altro impiego; e del Sig. Cavalletti Lorenzo a secondo Commesso scrittore nella Cancelleria del Tribunale di Ancona.

Decreti N.i 283. 284. e 285.

31 Ottobre 1860.

DECRETO

che colloca in riposo il sig. Pellegrino Ferri, Vice-cancelliere presso il Tribunale civile e criminale di Ancona, conservandogli l' intero soldo.

Decreto N. 286.

---

31 Ottobre 1860.

DECRETO

che nomina Bagliani Evaristo, Commesso Scrittore provvisorio nella Cancelleria del Tribunale di Ancona, a Commesso Scrittore presso la stessa Cancelleria.

Decreto N. 287.

---

31 Ottobre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Ciancarini Pietro, attuale primo Sostituto nella Cancelleria d'Ancona, a Cancelliere nella Giusdicenza di Cingoli (Provincia di Macerata) in surrogazione del Sig. Ciapponi Pirro dimissionario.

Decreto N. 288.

2 Novembre 1860.

DECRETO

che promulga la Legge Sarda 23 Novembre 1859 sulla Pubblica Istruzione.

Decreto N. 289.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto il Decreto 6 ottobre p. p. col quale fu avocata all' Autorità politico-amministrativa la direzione e la sorveglianza sulla Pubblica Istruzione;

Considerando la necessità di riordinarla, ma di procedere a ciò per gradi, non permettendo le attuali condizioni di questo ramo di servizio di por mano ad un riordinamento che riesca completo sin dal suo principio;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

Sarà pubblicata ed avrà forza di legge nelle Provincie delle Marche la legge Sarda sulla pubblica Istruzione del 13 novembre 1859 colle modificazioni portate dagli articoli che seguono.

Articolo 2.

Nelle attribuzioni dalla legge date al Re, al Ministero ed agli Ispettori generali, e che i medesimi sono chiamati ad esercitare con o senza l' intervento dei Consigli dalla legge stessa indicati, si intende per ora surrogato il Regio Commissario Generale Straordinario nelle provincie delle Marche. In quelle poi che la legge dà ai Provveditori agli Studi ed agli Ispettori provinciali, con o senza Consigli provinciali delle scuole, s' intendono per ora surrogati i Commissari provinciali.

Articolo 3.

Per tutto quanto concerne l' amministrazione generale e locale della pubblica istruzione la presente legge comincierà ad applicarsi dal 1. gennaio 1861.

Per ciò che riguarda l' ordinamento degli Studi secondari e primari e la condizione dei rispettivi insegnanti, si intenderà in vigore dalla stessa data, ma non avrà esecuzione se non per mezzo di provvedimenti successivi da emanarsi nel corso dell' anno.

Similmente è demandata al Potere esecutivo in queste Provincie l' attuazione del Titolo II. della legge sull' insegnamento superiore. Però l' insegnamento a titolo privato potrà essere fin d' ora concesso mediante Decreti emanati di volta in volta.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, pubblicato nei Comuni di queste Provincie, ed inserto nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 2 Novembre 1860.

LORENZO VALERIO

2 Novembre 1860.

DECRETO
che sospende i termini giudiziari in ordine alle appellazioni per l' esperimento del terzo grado di Giurisdizione ed ai Ricorsi che sarebbero stati di competenza del Tribunale di Segnatura.

Decreto N. 290.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visti i Decreti 14 ottobre p. p. Num. 49, e 31 Ottobre N. 224;

Considerando che il terzo grado di Giurisdizione civile ed il Tribunale di Cassazione, a cui si passava dai Tribunali di prima istanza e d' Appello di queste provincie, hanno sede nella capitale del Governo, dal quale per virtù del Popolo e dell' Esercito queste Provincie si sono sottratte;

Considerando che, finchè non sono attivati i nuovi codici e quindi si mantengono la legislazione e la procedura preesistenti non può abolirsi il terzo grado di giurisdizione;

Considerando che l' instituzione di un tribunale di Cassazione speciale per queste provincie non sarebbe proporzionato ai mezzi economici di esse, nè al numero probabile dei ricorsi, e che, ove il suffragio universale le porti al-

l'annessione cogli stati di S. M. VITTORIO EMANUELE II, un Magistrato d'ordine così elevato dopo breve tempo sarebbe per necessità disciolto;

DECRETA

Articolo 1.

S' intendono sospesi i termini tanto in ordine alle appellazioni per l'esperimento del terzo grado di giurisdizione che sarebbbe stato di competenza del Tribunale della Rota in conformità della procedura civile provvisoriamente conservata, quanto in ordine ai ricorsi che sarebbero stati di competenza del Tribunale di Segnatura, come pure in ordine ai ricorsi nelle materie criminali che sarebbero stati di competenza della Consulta

La medesima disposizione sarà applicabile alle Cause che in grado d'appello dovrebbero portarsi al Tribunale della piena Camera.

Articolo 2.

La sospensione dei detti termini durerà dal giorno 11 Settembre prossimo decorso fino a che andrà in vigore il nuovo sistema giudiziario secondo il Decreto 31 ottobre 1860.

Articolo 3.

Intorno alla competenza ed al modo di procedere per le appellazioni ed i ricorsi secondo l'articolo primo, sarà provveduto in appresso con apposito Decreto.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche* e nella Raccolta ufficiale degli atti del Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 2 novembre 1860.

LORENZO VALERIO

1 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Voena Gaetano, a Volontario nell'Amministrazione delle Poste, destinandolo a prestar l'opera sua presso la direzione di Ancona.

Decreto N. 291.

---

1 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. De Biagi Geremia Alunno nel Tribunale di Pesaro, a Sostituto nella Cancelleria della Giusdicenza di Monte Carotto (Provincia di Ancona).

Decreto N. 292.

---

1 Novembre 1860.

DECRETO

che trasloca il sig. Castori Filippo, Sostituto nella Cancelleria di Monte Carotto (Provincia di Ancona), a quella di Corinaldo (Provincia di Ancona).

Decreto N. 293.

4 Novembre 1860.

DECRETI

che nomina il sig. Bartoloni Emidio, a Cancelliere nella Giusdicenza di Corinaldo (Provincia di Ancona), ed il sig. Bilancioni Luigi Apprendista nel Tribunale di Pesaro, a Sostituto nella Cancelleria della Giusdicenza di Corinaldo, in surrogazione del sig. Bartoloni Emidio che ebbe altra destinazione.

Decreti N.i 294. e 295.

---

4 Novembre 1860.

DECRETO

che conferma il sig. Francesconi Raffaele a Sostituto Cancelliere nella Giusdicenza di Jesi.

Decreto N. 296.

---

4 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Rossi Luigi, Sostituto Cancelliere nella Giusdicenza di Monte Alboddo, (Provincia di Ancona) a Cancelliere nella medesima.

Decreto N. 297.

4 Novembre 1860.

DECRETI

che nomina il sig. Rossi Alessandro alunno nella Giusdicenza di Senigallia (Provincia d'Urbino e Pesaro,) a Sostituto in quella di Osimo (Provincia d'Ancona), ed il sig. Venanzoni Gaetano, Alunno nella Giusdicenza di Sassoferrato (Provincia di Macerata) a secondo Sostituto nella Cancelleria di Osimo.

Decreti N.i 298. e 299.

---

4 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Vallerani Giovanni Cancelliere nella Giusdicenza di Montecarotto (Provincia di Ancona) a Cancelliere in Monte Marciano (Provincia di Ancona).

Decreto N. 300.

1 Novembre 1860.

DECRETI

che nomina il sig. Imperatori Luigi, già Sostituto nella Cancelleria della Giusdicenza di Senigallia, ora Cancelliere provvisorio in Monte Marciano (Provincia di Ancona) a Cancelliere in Montecarotto (Provincia di Ancona; ed il sig. Benni Antonio, Alunno nella Cancelleria di Montecarotto, a Sostituto nella medesima Cancelleria in surrogazione del sig. Filippo Castori che ebbe altra destinazione.

Decreti N.[i] 301. e 302.

1 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Arcangeli Carlo, Alunno nel Tribunale di Pesaro, a Sostituto Cancelliere nella Giusdicenza di Montalboddo. (Provincia di Ancona).

Decreto N. 303.

1 Novembre 1860.

DECRETO

che mette in disponibilità il sig. Falconi Giuseppe, Cancelliere nella Giusdicenza di Pergola.

Decreto N. 304.

1 Novembre 1860 .

DECRETO

che nomina il sig. Curi Luigi, Sostituto nella Cancelleria della Giusdicenza di Jesi, e ff. di Cancelliere, a Cancelliere della Giusdicenza di Pergola (Provincia di Urbino e Pesaro) in surrogazione del sig. Falconi Giuseppe posto in disponibilità.

Decreto N. 305.

1 Novembre 1860

DECRETO

che nomina il sig. Agabiti Agabito di Massaccio (Provincia d'Ancona) a Sostituto nella Cancelleria della Giusdicenza di Jesi, in surrogazione del sig. Curi promosso ad altro impiego.

Decreto N. 306.

2 Novembre 1860.

DECRETO

che promulga le Leggi Sarde sul Contenzioso Amministrativo.

Decreto N. 307.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando che per le leggi del cessato Governo gli affari del Contenzioso Amministrativo erano conosciuti e giudicati da appositi giudici presso le già Delegazioni delle Provincie;

Considerando che le leggi vigenti nelle Provincie del Regno di Sua Maestà VITTORIO EMANUELE II. ammettono pur esse la stessa particolare giurisdizione, e che questa è conforme all' opinione più generale dei Politici e degli Amministratori nei paesi d'Europa che hanno il maggior numero di buone istituzioni e tradizioni amministrative;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

A far tempo dal 1 Gennaio 1861. saranno esecutorie nelle Provincie delle Marche le leggi sul Contenzioso Am-

ministrativo vigenti nelle Provincie del Regno di S. Maestà VITTORIO EMANUELE II, cioè:

1. La Legge 30 ottobre 1859 N. 3706 sulla Corte de' Conti,

2. La Legge alla stessa data N. 3707 sul Consiglio di Stato,

3. La Legge pure del 30 ottobre 1860 N. 3708 sul Contenzioso Amministrativo,

4. La Legge 6 novembre 1859 N. 3709 transitoria per provvedere al passaggio dalla precedente alla nuova legislazione nella materia del Contenzioso Amministrativo.

Articolo 2.

I Consigli dei Commissariati Provinciali, come tenenti luogo in queste Provincie dei Consigli di Governo, sono i giudici ordinari e di prima istanza del Contenzioso Amministrativo.

Essi giudicheranno sino a tutto il 31 dicembre 1860 secondo le leggi del cessato Governo non ancora derogate.

Articolo 3.

Per tutte le cause di Contenzioso Amministrativo per le quali occorresse il giudizio di II istanza sarà questo sospeso sino al 1 gennaio 1861 e a beneficio delle parti saranno sospesi i termini a sensi del Decreto d'oggi N. 290 relativo alla II istanza ed alla Cassazione per le cause civili e criminali.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche* e nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 2 Novembre 1860.

LORENZO VALERIO

3 Novembre 1860.

DECRETO

che abolisce l' imposta sul Macinato a far tempo dal 1. Gennajo 1862.

Decreto N. 308.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando che la Tassa detta del MACINATO colpisce la derrata più necessaria all' uomo;

Che essa aggrava particolarmente il povero, presso il quale il consumo dei generi indispensabili è massimo, in confronto del consumo del superfluo che è minimo o nullo;

Che quindi essa è necessariamente male distribuita;

Che per questi motivi un' imposta, non identica di nome, ma somigliante e quasi eguale nella qualità venne, or fa diversi anni, abolita nelle provincie antiche del Regno di Sua Maestà VITTORIO EMANUELE II;

Considerando d' altra parte che la sua abolizione immediata togliendo al bilancio di queste provincie una rendita ragguardevole in un momento di grande bisogno, costringerebbe il Governo a sostituirne un' altra;

Che vuolsi in ciò molta considerazione, per non produrre un male mentre un' altro se ne toglie;

Che oltre alla sostituzione di una rendita nuova a quella che si vorrebbe abolire, il bilancio di queste Provincie verrebbe eziandio colla sùbita abolizione aggravato da rilevanti indennità verso gli appaltatori dell'esazione dell'imposta sul macinato, indennità difficile a liquidarsi, fonte di liti e seme di malcontenti nuovi per interessi che si toccherebbero direttamente o indirettamente;

Che oltre a tutto questo la súbita abolizione dell'imposta sul Macinato getterebbe sul lastrico ben mille impiegati colle loro famiglie;

Che volendo e dovendo a ciò rimediare, sarebbe necessario che il bilancio delle Marche provvedesse alla sussistenza di quelli per un tempo più o meno lungo, con novello aggravio dei contribuenti;

Che lo stabilire fin d'ora il provvedimento per gli appaltatori e per gli impiegati è impossibile, a ciò esigendosi uno studio minuto di fatti e di diritti che l'angustia del tempo e le preoccupazioni presenti non consentono;

Che il riservare il provvedimento all'avvenire, determinandolo per ora soltanto in massima, non toglierebbe nè a contribuenti la spiacevole prospettiva di un nuovo peso, nè agli appaltatori, agli impiegati, alle loro famiglie, a tutti quelli che hanno attinenze d'interessi con loro, la dolorosa incertezza dell'avvenire;

Considerando, che i contratti d'appalto per l'esazione dell'imposta sul Macinato nelle Marche vanno a scadere col 31 dicembre 1861; e che per conseguenza cessano con quel giorno le obbligazioni del Governo verso di loro;

Che gli impiegati prevenuti un'anno prima della cessazione della loro occupazione, hanno agio bastevole a provvedere a sè medesimi in altro modo; tanto più che in forza della cessazione degli appalti in corso, essi sarebbero stati

egualmente ed alla stessa epoca nel caso di doversi procurare un diverso collocamento;

Che in un anno sotto un Governo nazionale, libero ed intraprendente, debbono aprirsi nuove carriere alla umana attività, per poco che le popolazioni diano retta alle naturali ispirazioni dell' interesso privato, impossibili per lo passato a cagione della compressione morale e delle pastoje giuridiche e legislative;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo Unico

L' imposta detta del MACINATO è abolita nelle Provincie delle Marche a far tempo dal 1 gennajo 1862.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, Giornale ufficiale di queste provincie, pubblicato nei Comuni ed inserto nella Raccolta ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 3 novembre 1860.

LORENZO VALERIO

3 Novembre 1860.

DECRETO

che stanzia un Contributo pel Monumento a Giacomo Leopardi.

Decreto N. 309.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Veduto il manifesto del Comitato Nazionale Centrale delle Marche. col quale si propone un monumento per soscrizione privata alla memoria di GIACOMO LEOPARDI;

Facendo plauso al pensiero di sciogliere questo debito verso il grande Concittadino nel momento in cui le provincie che lo videro nascere s'apprestano a far uso del loro diritto politico, ed a concorrere nella grande opera dell'Unità Italiana, che fu la visione continua e dolorosa di quell'altissimo intelletto;

Considerando che il Governo fa omaggio alla maestà della Nazione riconoscendo la fama dei grandi uomini, la quale è patrimonio nazionale, e che onora sè stesso onorando l'ingegno, primo fra le umane potenze;

Considerando che in GIACOMO LEOPARDI si congiunsero le facoltà dell'immaginazione, della memoria e del raziocinio in sì rara contemperanza da farne un grande filosofo, un erudito maraviglioso, ed un poeta sovrano;

Considerando che se non è suscettiva d'imitazione l'altezza dell'ingegno, la quale è dono di Dio, è però degno d'un Governo Nazionale il proclamare e porre in esempio alla Gioventù il sommo affetto alla Patria, e la tenacità del volere, onde GIACOMO LEOPARDI in una vita breve, sofferente e incontaminata vinse tutti gli ostacoli, che la natura e i tempi gli opponevano:

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo unico.

Il Governo concorre per la somma di Lire 2000 nell'erezione di un monumento alla memoria di GIACOMO LEOPARDI, e ciò per attestato di riverenza al nome insigne, e segno di affetto alle Provincie delle Marche, di cui EGLI è la più grande moderna illustrazione.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, e nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 3 Novembre 1860.

LORENZO VALERIO

2 Novembre 1860.

DECRETO

che accorda indulto ai condannati a pena minore di tre mesi, ed a quelli cui non rimangono più di tre mesi a scontare la pena.

Decreto N. 340.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando che il mal governo è causa indiretta di molti reati, e che perciò i colpevoli condannati dal Governo precedente di queste Provincie sono degni di qualche commiserazione, siccome quelli che non ebbero a tempo la necessaria istruzione, e per contrario il frequente spettacolo del vizio potente, del delitto impunito, e della virtù oppressa;

Considerando che un atto di clemenza a favore di quelli, per cui sta la presunzione che possano ancora emendarsi, deve ritenersi atto a determinarveli;

Considerando che la sola speranza, così fondata come essa è, di riacquistare al Paese un buon cittadino val meglio che il tenerlo prigione a subire intera la meritata pena;

Volendo che in un giorno così solenne, come è quello in cui i Popoli delle Marche si uniscono alla grande Patria

Italiana, penetri un raggio di gioja anche in quelle famiglie che soffrono per la colpa d'alcuno dei loro membri;

Conscio dei magnanimi sensi del RE;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

Ai carcerati nelle Provincie delle Marche, sentenziati a pena non maggiore di tre mesi, è condonata interamente la pena.

Articolo 2.

Ai carcerati per una pena più lunga ai quali rimarrebbero ancora a scontare tre mesi di pena, o meno, è condonato il rimanente della pena.

Articolo 3.

Da questo indulto sono eccettuati i condannati per furto, truffa, stupro violento, falsa testimonianza, falsificazione di moneta, di atti pubblici e di carte di pubblico credito, e smaltizione di monete false.

Articolo 4.

I Commissarii nelle Provincie delle Marche sono incaricati della immediata esecuzione del presente Decreto, che sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, pubblicato per affissione in tutti i Comuni, ed inserto nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 2 novembre 1860.

LORENZO VALERIO

3 Novembre 1860

DECRETO

che istituisce una Commissione per la conservazione dei Monumenti storici, e letterari.

Decreto N. 311.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando che le nobili tradizioni della Storia, e l'amore e la coltura delle Belle Arti sono parte della vita nazionale del Popolo Italiano;

Considerando che le glorie antiche, ed i monumenti che le ricordano, i capo-lavori dell'arte, e gli sforzi spesso felici dell'Ingegno italiano nell'emularli, costrinsero gli stranieri a rispettare la nostra Patria, anche quando giaceva oppressa ed avvilita, e conciliarono a questa madre di due civiltà le simpatie di illustri ingegni, e di cuori generosi presso tutte le Genti;

Considerando che il favore dato a quando a quando dai Principi oppressori all'Archeologia, alla Storia ed alle Arti Belle, non fu e non poteva essere efficace, perocchè non aveva il vero fine, ma era falsamente diretto ad accattare una rinomanza fugace, e ad assopire momentaneamente con ingannevoli blandizie la parte più colta della Nazione;

Considerando che ad un Governo inspirato da RE VITTORIO EMANUELE non può essere estraneo nulla di ciò che tocca l'onor nazionale, perchè il passato d'un popolo è parte del suo avvenire, e perchè i reggitori dei popoli debbono promuovere, ed aiutare tutte senza distinzione le buone tendenze, e porger modo allo sviluppo di tutte le facoltà, che Dio ha impartite all'umana famiglia;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

È istituita una Commissione con incarico di prendere esatta notizia dei musei, delle biblioteche, e delle pinacoteche esistenti nelle Provincie delle Marche, nonchè degli oggetti d'arte, e d'antichità, dei manoscritti e libri rari che isolatamente si trovano negli stabilimenti od archivi di proprietà dello Stato in queste Pı ·vincie, e di proporre al Regio Commissario Generale Straordinario le misure più adatte per la loro conservazione, e per farle servire all'incremento degli studi archeologici, storici ed artistici.

Articolo 2.

La detta Commissione estenderà le sue ricerche anche ai monumenti figurati, ai monumenti architettonici, alle iscrizioni ec. che si trovano presso i Comuni ed i privati, e proporrà i provvedimenti opportuni all'effetto, di cui nell'articolo precedente, coi dovuti riguardi ai diritti dei proprietari.

Articolo 3.

Un apposito regolamento determinerà più specialmente le operazioni della Commissione, e il modo di eseguirle.

Tale regolamento sarà proposto dalla Commissione stessa, ed approvato dal Regio Commissario Generale Straordinario.

Articolo 4.

La Commissione è composta dei Signori:

Dott. Carlo Rinaldini da Ancona; Prof. di Umanità D. Eugenio Rumori da Ancona; Prof. Ciriaco Pio Marini da Ancona; Lorenzo Conte Fiorenzi da Osimo; Giuseppe Bellini da Osimo; Conte Colocci da Jesi; Conte Amiani da Fano; Conte Marcolini da Fano; Prof. Luigi Mercantini da Fossombrone; Dott. Diomede Pantaleoni da Macerata; Avv. Tito Bollici; Prof. Ercole Roselli; Avv. Achille Gennarelli da Fermo; Dott. Cav. Alessandro Orsi da Ancona; Prof. Luigi Guidi da Pesaro; Conte Terenzio Mamiani da Pesaro; Prof. Filippo Ugolini da Urbania; Avv. Andrea Cattabeni da Sinigaglia; Adamo Ramenghi da Urbino.

La Commissione sceglie nel proprio seno un presidente, un vice-presidente, un segretario, ed un vice-segretario; ed ha facoltà di aggiungersi altri membri, dandone partecipazione al Regio Commissario Generale Straordinario.

Essa risiede in Ancona.

Articolo 5.

È fin d'ora vietato di cancellare le iscrizioni dei pubblici monumenti e portarvi guasto.

I contravventori alla presente disposizione saranno passibili delle pene comminate all'articolo 304 del Codice penale Sardo, il quale è così concepito:

« Chiunque avrà volontariamente distrutto, abbattuto,
« mutilato, od in qualunque modo deteriorato monumenti,
« statue, od altri oggetti destinati all'utilità od all'ornamento
« pubblico, ed innalzati dalla pubblica autorità o per sua
« autorizzazione, sarà punito colla pena del carcere o del
« confino, non minore di un mese ed estensibile a due anni
« e con multa non minore di lire duecento cinquanta ».

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle*

Marche giornale ufficiale di queste Provincie, pubblicato in tutti i Comuni, ed inserto nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 3 Novembre 1860.

LORENZO VALERIO

---

3 Novembre 1860.

DECRETO
che accorda indulto per le multe incorse.

Decreto N. 312.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando la convenienza di un atto di grazia a favore dei contravventori alle Leggi di Finanza, Censo e Catastro in questi giorni di letizia per la Popolazione, che compie un grande atto politico;

In virtù dei poteri conferitigli col Reale Decreto 12 settembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

È accordato l'indulto, e condono di tutte indistintamente le multe comminate dalla legge, già pronunziate o non dai Tribunali, le quali siano state incorse, e non ancora pagate alla data di questo decreto.

Sono comprese nell'indulto le somme depositate a titolo di oblazione ancora priva di definitiva approvazione.

Articolo 2.

I contravventori alle leggi di Dogana e Finanze, per godere del beneficio dell'indulto, dovranno adempiere alle seguenti condizioni.

Per i Dazi e per la Dogana.

Pagare i dritti ossia tasse principali prima o nell'atto istesso di ricevere in restituzione le somme depositate o le merci e gli oggetti sequestrati.

La restituzione non è per altro concessa ai generi di regalia o privativa caduti in contravvenzione.

Pel Bollo, Carta bollata, Registro e Successioni.

Presentare prima della scadenza di quest'anno rispettivamente alla formalità del bollo, o visto per bollo e registro le carte e titoli, su cui cade la contravvenzione; dare le assegne delle successioni in ritardo, il tutto col contemporaneo pagamento delle tasse e diritti relativi.

Pel Censo, e Catastro.

Entro tutto il mese di Febbraio del prossimo anno 1861 fare la regolare produzione alle Cancellerie dei tito-

li, non che le istanze necessarie per ottenere le volture catastrali arretrate.

Articolo 3.

L'inosservanza di qualunque delle condizioni, di cui all'Articolo precedente, trarrà seco la decadenza del beneficio del condono.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche* Giornale ufficiale delle Provincie delle Marche, e nella Raccolta ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 3 Novembre 1860.

LORENZO VALERIO

---

3 Novembre 1860.

DECRETO

che dispensa dietro sua domanda, al sig. Saverio Franceschi, Sopraintendente delle Dogane, riservandogli il diritto a conseguire la pensione che gli spetta a termini di legge.

Decreto N. 313.

3 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina Baldantoni Luigi, Contabile di prima classe nella Dogana di Ancona, a primo Segretario nella Direzione della stessa, con l'annuo stipendio di Lire 3000.

Decreto N. 314.

2 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina provvisoriamente il sig. Dott. Fiaccarini Davide, a Procuratore Camerale in Camerino.

Decreto N. 315.

3 Novembre 1860.

DECRETI

che nomina il sig. Volusiano Picozzi, secondo commesso nella Dogana di Ancona, a Segretario nella Direzione delle Dogane nella stessa città; ed il sig. Fenili Antonio Contabile di seconda classe in Perugia, a Segretario nella direzione delle Dogane di Ancona; ed il sig. Alessandrini Giuseppe Segretario nella cessante Sopraintendenza di Ancona a Sotto-Segretario nella Direzione ivi.

Decreti N.i 316. 317. e 318.

---

3 Novembre 1860.

DECRETI

che nomina Rossi Salvatore, Scrittore nella cessante Sopraintendenza di Ancona, a Scrivano nella direzione delle Dogane ivi; ed il sig. Marconi Bernardo alunno ivi a Scrivano ivi.

Decreti N.i 319. e 320.

3 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Angelozzi Adriano, Commesso alla Dogana di Marano a Sotto-Segretario nella stessa Dogana.

Decreto N. 321.

---

3 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Carlo Feoli a Scrivano nella direzione Doganale di Ancona.

Decreto N. 322.

---

3 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina Colombazzi Gaetano, Portiere della cessante Sopraintendenza, ad agente Sedentario di quinta Categoria (Portiere) nella direzione Doganale di Ancona.

Decreto N. 323.

3 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Caporali Vincenzo, Commesso a Porto di Ascoli, a Sotto-Segretario nella direzione delle Dogane di Ancona.

Decreto N. 324.

2 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Alessandrini Alessandro di Macerata, a Scrittore presso il Tribunale di Prima Istanza della stessa città, in surrogazione del sig. Marchetti Pasquale che fu promosso ad altro impiego.

Decreto N. 325.

2 Novembre 1860.

che nomina il sig. Vitali Clinio, ultimo Sostituto nella Cancelleria del Tribunale di Prima Istanza di Macerata, a Sostituto in surrogazione del sig. Pascoli dimissionario; ed il sig. Dott. Marchetti Pasquale Scrittore nella Cancelleria del Tribunale di Prima Istanza di detta città, a Sostituto nella medesima, in surrogazione del sig. Leonardo Leonardi promosso a primo Sostituto.

Decreti N. 326. e 327.

---

2 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Leonardi Leonardo, Sostituto nella Cancelleria del Tribunale di Prima Istanza di Macerata, a Primo Sostituto nella medesima, in surrogazione del sig. Martelli Bartolomeo promosso ad altro impiego.

Decreto N. 328.

4 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Lelli Giuseppe d'Ancona, Capitano Marittimo mercantile a lungo corso, a Sottotenente nell'Amministrazione dei Bagni, con le competenze devolute al grado, e provvisoriamente destinato a dirigere il Bagno di San Leo.

Decreto N. 329.

---

5 Novembre 1860.

DECRETO

portante la Tassa sulle Mani Morte.

Decreto N. 330.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando che le imposte le quali colpiscono i contratti di traslazione della proprietà e le successioni danno allo Stato ragguardevoli mezzi di sopperire ai propri bisogni;

Considerando che i Corpi morali per loro natura sono in fatto in rarissimi casi nella circostanza di soggiacere ad

imposte per contratti: e che in quanto ai diritti di successione, essi non possono esservi sottoposti che una volta sola in confronto dei casi in cui vi sono soggetti gli individui;

Considerando d'altra parte che i Corpi morali, siccome quelli che godono, come i cittadini, i vantaggi dello Stato, debbono anch'essi sopportarne i pesi;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

A far tempo dal 1 gennaio 1861 sarà resa esecutoria nelle provincie delle Marche la Legge Sarda 23 maggio 1851 che stabilisce la tassa sulle Mani-Morte.

Articolo 2.

L'articolo 3 e l'alinea dell'articolo 5 sono soppressi.

Articolo 3.

È fatta facoltà al Potere esecutivo nelle Provincie delle Marche di pubblicare per Decreto e colle necessarie modificazioni il Regolamento Sardo 25 giugno 1851 relativo alla esecuzione della preindicata legge.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, Giornale ufficiale di queste provincie, pubblicato nei Comuni ed inserto nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 5 Novembre 1860.

LORENZO VALERIO

VITTORIO EMANUELE II.

Per la grazia di Dio Re di Sardegna, di Cipro ecc. ecc.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato:
Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo 1.

Le Divisioni e le Provincie, i Comuni, gli Istituti di carità e di beneficenza, le Fabbricerie ed altre Amministrazioni delle Chiese, i Benefizi ecclesiastici e le Cappellanie anche laicali, le Case religiose, i Seminari, le Confraternite, le pie Associazioni di esercenti arti o mestieri, gli Istituti religiosi dei culti tollerati, ed ogni altro corpo o stabilimento di mano-morta, pagheranno, a cominciare dal primo luglio mille ottocento cinquant'uno, un'annua tassa corrispondente ad una parte aliquota del reddito che ritraggono dai beni stabili, dai capitali, da rendite fondiarie, o da censi. Nel computo di detto reddito non si comprenderanno le rendite sul debito pubblico dello Stato.

Articolo 2.

Il reddito imponibile degli stabili sarà determinato dal valore locativo o reale o presunto dei medesimi.

Articolo 3.

Quanto al reddito delle case e degli altri edifizii contemplati nella Legge del 31 marzo 1851, servirà di base per l'applicazione della tassa suddetta la valutazione che avrà luogo a termini della stessa legge, ed avrà l'effetto triennale previsto dall'articolo 16 della medesima.

La valutazione dei beni rurali avrà parimenti effetto per un triennio.

Articolo 4.

La quotità della tassa in proporzione del reddito tassabile sarà di 50 centesimi per ogni cento lire per gli I-

stituti di carità e di beneficenza regolati dalle Leggi del 24 Dicembre 1836, e 1 Marzo 1850, e di quattro lire per cento per tutti gli altri Corpi e Stabilimenti di mano-morta.

Articolo 5.

Tutti gli Amministratori o Rappresentanti dei Corpi o Stabilimenti di mano-morta che abbiano beni capitali o rendite di cui all'articolo primo, dovranno fra sessanta giorni dalla data della presente Legge fare esatta consegna del reddito che ritraggono da ciascuno di essi.

La consegna sarà fatta all'Agente delle Finanze da designarsi in apposito regolamento.

Quanto alle case ed edifizi contemplati nella Legge del 31 Marzo 1851, basterà che si riferiscano alla consegna fatta a termini della medesima, indicandone la data e uffizio del Sindaco a cui fu fatta.

Articolo 6.

I consegnanti sono tenuti di unire alle consegne, per quanto spetta ai beni affittati, una copia in carta libera delle scritture d'affittamento, ed in difetto di esse, una dichiarazione firmata da essi e dall'affittaiuolo, dalla quale apparisca l'entità della locazione e l'ammontare del fitto.

In mancanza di tale corredo, la consegna si avrà per non eseguita nella parte per cui mancano i documenti.

Nel caso d'impossibilità del consegnante a procurarsi la firma dell'affittaiuolo per la dichiarazione sovra accennata, egli dovrà farne menzione espressa nella dichiarazione medesima accennandone le cause.

Articolo 7.

I Corpi o Stabilimenti di mano-morta che hanno bilanci approvati dall'Autorità amministrativa, potranno supplire ai documenti di cui all'articolo precedente mediante la presentazione di un estratto autentico dell'ultimo bilancio approvato.

Articolo 8.

Entro la prima quindicina di Decembre di ciascun anno, gli amministratori o rappresentanti, di cui all'Articolo 5, dovranno consegnare all'Agente delle Finanze le variazioni avvenute nel patrimonio tassabile, e ciò nella forma avanti prescritta.

In difetto di questa consegna, saranno fatti i ruoli per l'anno successivo sulla base delle consegne precedenti, salvi gli aumenti che risultassero doversi stabilire d'ufficio.

Articolo 9.

Chi ometterà la consegna nel termine stabilito, incorrerà in una pena pecuniaria eguale al triplo della tassa dovuta pel reddito non consegnato.

Se la consegna fatta nel detto termine sarà minore del vero, il consegnante incorrerà per la parte ommessa nella stessa pena, quando si tratti di fitti reali, interessi di capitali mutuati, rendite o censi, qualunque sia l'infedeltà della consegna. Quando invece si tratti di fitti presunti, non si farà luogo all'applicazione della pena, se il divario non sarà maggiore del quarto.

Articolo 10.

L'Agente delle Finanze, se riconoscerà esatta la consegna, proporrà in conformità di essa la quota da imporsi al consegnante.

Se invece avrà motivo di crederla incompleta od infedele, procederà ad una liquidazione suppletiva e la notificherà all'interessato, affinchè nel caso di dissentimento presenti nel termine di giorni quindici le sue contro osservazioni.

L'Agente delle Finanze sottometterà quindi all'Intendente uno stato nel quale saranno indicate le ricevute consegne, le rettificazioni consentite o contestate, e le definitive sue proposizioni motivate.

Articolo 11.

L'Intendente, sentiti gl'interessati, ed assunte ove d'uopo maggiori informazioni, stabilirà definitivamente la somma per cui ciascuno sarà tassato, statuendo in via amministrativa sopra le insorte controversie, salvo sempre agli interessati il ricorso in via contenziosa nelle forme stabilite pel Contenzioso relativo alla tassa di successione.

Articolo 12.

Le quote appurate saranno iscritte in un elenco generale per ciascuna Tappa d'Insinuazione da trasmettersi dall'Intendente all'Agente delle Finanze, al quale ne spetterà la riscossione.

La tassa sarà pagata a semestri maturati.

Articolo 13.

Si prescrivono col trascorso di cinque anni le annualità di tassa riferibili a rendite non consegnate.

Col trascorso di due anni dall'effettuato pagamento della tassa saranno prescritte tanto l'azione del fisco per supplementi di tassa sulle consegne insufficienti, quanto l'azione dei contribuenti per restituzione di somme pagate.

Articolo 14.

Sono esenti dall'osservanza della presente Legge i Corpi o Stabilimenti di mano-morta il di cui reddito derivante dai beni di cui all'art. 1 non ecceda le lire cento.

Articolo 15.

Gli Istituti di carità e beneficenza regolati dalle Leggi 24 Decembre 1836, e 1 Marzo 1850, saranno esenti dalla tassa per le case o per quelle porzioni di casa che servono all'uso immediato di pio Stabilimento.

Sono pure esenti le case o porzioni di casa che servono all'abitazione dei parrochi, ovvero dei ministri dei culti tollerati, i quali ricevono congruo assegnamento dallo Stato

o dai Comuni, e quelle che servono per l'Amministrazione comunale, e per gli uffizi da questa dipendenti, come pure quelle che dai Comuni fossero destinate per l'istruzione, o per opere di pubblica beneficenza.

Articolo 16.

La presente Legge non sarà applicabile agli interessi dovuti alla Cassa dei depositi, e dei prestiti, se non quando alla restituzione dei capitali depositati sia fissato un termine maggiore di un anno.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze è incaricato dell'esecuzione della presente Legge, che sarà registrata al Controllo Generale, pubblicata ed inserta nella Raccolta degli atti del Governo.

Dat. Torino addì 23 Maggio 1851.

VITTORIO EMANUELE

G. Alfonso Lamarmora - V. Galvagno - V. Colla.

---

2 Novembre 1860.

DECRETO

che accorda la facoltà al sig. Mancini Pasquale da Jesi di ridurre a molino a grano un suo opificio posto presso la città di Jesi, nel sobborgo Cartiere, colla condizione che debba uniformarsi alle Leggi sul Macinato, e salvi i diritti dei terzi.

Decreto N. 331.

6 Novembre 1860.

DECRETO
portante la pubblicazione delle Leggi Sarde sulla Marina mercantile, sulla Sanità marittima e sui Porti.

Decreto N. 332.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando che allo sviluppo del commercio di mare del Littorale delle Marche è necessario in primo luogo, che le istituzioni e le leggi marittime siano coordinate a quelle delle altre parti d' Italia e delle Nazioni estere che hanno fatto in questa parte i maggiori progressi;

In aspettazione dei nuovi ordinamenti che si stanno preparando dal Governo del Re per portare anche queste parti di legislazione a quella perfezione che è voluta dallo stato attuale delle scienze e dai bisogni economici del Popolo Italiano;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre p. p.

DECRETA

Articolo 1.

A far tempo dal 1 gennaio 1861 saranno rese esecutorie in tutte le provincie delle Marche le seguenti leggi

e regolamenti vigenti nel Regno di Sua Maestà VITTORIO EMANUELE II.

A. Intorno alla Marina mercantile.

1. Il regolamento per la Marina mercantile approvato e promulgato colle RR. Lettere Patenti 13 gennaio 1827.

2. La legge penale per la Marina mercantile approvata colle RR. Lettere Patenti dello stesso giorno 13 gennaio 1827.

3. La legge 26 giugno 1851 intorno alle tasse di navigazione, di ancoraggio e di darsena.

4. Il regolamento pel trasporto dei passaggieri nei viaggi marittimi approvato col Decreto Reale 11 febbrajo 1859.

5. Il regolamento sui Cantieri della Marina mercantile del 19 settembre 1846.

6. Il Regio Brevetto sulla Gente di mare e sull' iscrizione marittima del 17 settembre 1842.

7. Il Regio Brevetto 4 aprile 1860, in forza del quale sono abrogati l' articolo 38 del regolamento sulla Marina mercantile 13 gennaio 1827, gli articoli 15, 16 e 21 del Regolamento sui Cantieri navali del 19 settembre 1846.

8. Il Regio Decreto 20 agosto 1859 portante le condizioni richieste per l' ammissione agli esami di costruzioni navali, modificato da quello del 4 aprile 1860 citato qui sopra al N. 7.

B. Intorno alla Sanità marittima.

9. La legge 2 dicembre 1852, colla quale il Governo del Re è autorizzato a dar piena ed intera esecuzione alla convenzione internazionale sanitaria ed all' annesso regolamento firmati a Parigi il 3 febbraio dello stesso anno.

10. Il decreto Reale 9 dicembre 1857 che approva

il regolamento sul servizio sanitario marittimo, in relazione ed in esecuzione alla legge precedentemente citata.

11. La legge 13 aprile 1854 che stabilisce le tasse sanitarie marittime.

12. La legge penale sanitaria del 31 luglio 1859.

C. Intorno ai Porti.

13. Il regolamento pei porti marittimi approvato colle RR. Lettere Patenti 21 novembre 1827.

Articolo 2.

Il Magistrato centrale di Sanità marittima e Polizia dei Porti residente in Ancona cesserà col 31 dicembre 1860. Sino a quel giorno esso rimarrà nell' esercizio delle attribuzioni, che sono a lui demandate per le leggi tuttora in vigore, sotto la presidenza del Regio Commissario Generale Straordinario o di persona da lui specialmente delegata.

Articolo 3.

Il Potere esecutivo in queste provincie provvederà con ispeciali decreti alla costituzione di tutti gli uffici marittimi, alla designazione degli stipendi ed in genere a tuttociò che ha tratto all' esecuzione ed all' applicazione delle leggi che col presente Decreto si promulgano.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, giornale ufficiale di queste provincie, pubblicato in tutti i Comuni, ed inserto nella Raccolta ufficiale degli atti del R. Commissario Generale, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 6 Novembre 1860.

LORENZO VALERIO

5 Novembre 1860.

DECRETO

che trasloca il sig. Santolini Alessandro, Commesso Postale in Loreto, a Camerino nella stessa qualità.

Decreto N. 333.

5 Novembre 1860.

DECRETO

che conferma il sig. Grotanelli Alessandro, Commesso Postale nell' Amministrazione delle Poste, sotto il cessato Governo, nella stessa qualità.

Decreto N. 334.

5 Novembre 1860.

DECRETO

che concede alla Città di Ancona il terreno, già fossa militare, per l'ingrandimento del suo recinto.

Decreto N. 335.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto il Decreto 8 ottobre p. p. N. 34 col quale fu stabilito doversi provvedere d'urgenza al riordinamento delle fortificazioni d'Ancona, all'ampliazione del recinto della città, ed al miglioramento del porto e dei relativi stabilimenti;

Vista la domanda della Commissione Municipale di Ancona diretta ad ottenere, per l'ampliazione del recinto della città, la concessione gratuita da parte del Governo della zona di terreno fuori delle porte Calamo e Farina che già era fossa militare;

Visto il parere del sig. cav. Cesare Serra, Ingegnere-capo del Genio Civile, colla stima e colla pianta del terreno di cui si tratta, annessi al suo rapporto 26 ottobre p. p.;

Volendo favorire il progetto di ampliazione del recinto della città d'Ancona, in considerazione non solamente del bisogno dei suoi abitanti, ma ancora per le necessità che

saranno indotte prossimamente dalla maggiore attività dei pubblici servizi governativi, provinciali e comunali, e dallo sviluppo del Commercio e della Marina mercantile;

Volendo promuovere nello stesso tempo l'educazione popolare, siccome quella che è base della moralità pubblica, senza della quale nè esiste libertà, nè è durevole l'indipendenza, nè gli stessi interessi materiali possono prosperare;

In virtù dei poteri conferitigli con Reale Decreto 12 settembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

È gratuitamente concesso in piena proprietà al Comune di Ancona il terreno, già fossa militare, situato fuori delle sue mura in adiacenza alle porte Calamo e Farina della superficie di metri quadrati cinquantottomila trecentocinquantaquattro, descritto nel quadro dimostrativo del cav. Cesare Serra Ingegnere-capo del Genio Civile 26 ottobre p. p. e nel tipo a quello annesso, il cui valore complessivo secondo la stima del suddetto Ingegnere, è di Lire italiane cinquantamila duecento quarantadue e centesimi novantacinque, sotto le seguenti condizioni:

1. Che il detto terreno sia entro un decennio edificato nella sua totalità, eccettuata solo la parte necessaria per le strade, ovvero ridotto a pubblico giardino;

2. Che l'edificazione abbia luogo sopra un piano prestabilito, il quale senza vincolare eccessivamente la libertà dei proprietari, provveda però alle esigenze della pubblica Igiene e del pubblico Ornato;

3. Che il Comune si assoggetti fin d'ora alle disposizioni portate dalla legge 19 ottobre 1859 sulle servitù militari;

4. Che sopra una parte del terreno sia dal Comune

edificata una casa a perpetuo uso di una Scuola di Carità per l'Infanzia, che sia in relazione coi bisogni della città.

Articolo 2.

Il Commissario per la Provincia di Ancona è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, pubblicato ed inserto nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 5 Novembre 1860.

LORENZO VALERIO

6 Novembre 1860.

DECRETO

che pubblica le Leggi sul Reclutamento ed altre Leggi Militari.

Decreto N. 336.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando che se queste Provincie desiderano di unirsi a quelle governate da S. M. VITTORIO EMANUELE II, esse non lo fanno per giacere in uno stato di ozio sonno-

lento e mortale, soggetto sempre ad essere rotto, come fu in passato, da violente ed angosciose perturbazioni; ma che il loro intendimento è al contrario di essere parte di uno Stato forte in Europa, come sono per natura parte di una illustre Nazione;

Considerando che malgrado la volontà ferma degl'Italiani di essere liberi nell'interno e indipendenti al di fuori, essi non saranno rispettati se non saranno così forti nelle armi come sono risoluti di volontà;

Considerando che la forza militare d'un Popolo non può ottenersi se non coll'unità del comando e delle istituzioni militari;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

Saranno rese esecutorie nelle Provincie delle Marche le seguenti Leggi e Regolamenti vigenti nelle provincie del Regno di Sua Maestà VITTORIO EMANUELE II, cioè:

1. Legge sul Reclutamento militare del 20 Marzo 1854 colle modificazioni portate dalle Leggi successive 12 giugno e 13 luglio 1857 col regolamento sulla stessa materia approvato per Decreto Reale 31 marzo 1855, e colle appendici al regolamento stesso del 14 luglio 1856 e del 29 agosto 1857.

2. Legge sull'avanzamento nell'Esercito 13 Novembre 1853 colla modificazione portata dalla Legge successiva 29 gennaio 1854.

3. Legge sulle giubilazioni dei militari 27 giugno 1850.

4. Codice penale militare del 1 ottobre 1859.

5. Regolamento pel Tribunale supremo di Guerra, approvato col Regio Decreto 9 maggio 1860.

6. Regio Decreto 9 giugno 1859 sull'estrazione ed introduzione dei viveri in tempo di guerra;

7. Legge 19 ottobre 1859 sulle servitù militari.

Articolo 2.

Il Potere esecutivo in queste provincie provvederà con decreti alla promulgazione ed esecuzione degli articoli di altre leggi a cui si riferiscano le precedenti, colle modificazioni rese necessarie dall'attuale condizione di queste Provincie, e determinerà i distretti e i funzionari corrispondenti a quelli indicati nelle leggi stesse.

Parimenti con decreto del Potere esecutivo in queste Provincie saranno determinati il numero, gli stipendi e le indennità dei Commissari di leva occorrenti al reclutamento.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche* e pubblicato nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 6 Novembre 1860.

LORENZO VALERIO

---

6 Novembre 1860.

DECRETO

che conferma nella sua carica il sig. Pavoni Giuseppe, nominato Delegato di Pubblica Sicurezza dalla Giunta Provvisoria della Città di Jesi.

Decreto N. 337.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che conferma il sig. Leonardi Carlo a Primo Sostituto nella Giusdicenza di Urbania (Provincia di Urbino e Pesaro).

Decreto N. 338.

5 Novembre 1860.

DECRETI

che nomina il sig. Venturini Avv. Federico da Bologna a Presidente del Tribunale di Ascoli, in surrogazione del sig. Luigi Tinti dimissionario, ed il sig. Lozzi Avv. Carlo da Viterbo a Giudice del Tribunale di Ascoli.

Decreti N.[i] 339. e 340.

5 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Serafini Dott. Leonardo ad Archivista nella Cancelleria del Tribunale di Ascoli.

Decreto N. 341.

5 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Tombesi Cesare, Alunno nella Giusdicenza di Macerata, a Sostituto nella Cancelleria della Giusdicenza di San Benedetto (Provincia d'Ascoli) in surrogazione del sig. Ramponi Antonio messo in disponibilità.

Decreto N. 342.

---

5 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Sassi Giustiniano, Giusdicente provvisorio in Loreto, a Giusdicente nella stessa città.

Decreto N. 343.

---

5 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Pasqualetti Odoardo da Sarnano a Sostituto nella Cancelleria della Giusdicenza di S. Benedetto (Provincia di Ascoli) in surrogazione del sig. Martelli Michele dimissionario.

Decreto N. 344.

5 Novembre 1860.

DECRETO

che pone in disponibilità il sig. Ramponi Antonio Sostituto nella Cancelleria della Giusdicenza di San Benedetto (Provincia d'Ascoli).

Decreto N. 345.

5 Novembre 1860.

DECRETO

che pone in disponibilità il sig. Ferrieri Vito Sostituto nella Cancelleria di Offida (Provincia di Ascoli).

Decreto N. 346.

5 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Rosoni Giovanni, Giusdicente provvisorio nella città di Recanati, a Giusdicente in Monte Rubbiano, (Provincia di Fermo) in surrogazione del sig. Dott. Cesare Baduana Vaccolini Giusdicente provvisorio, con la condizione che entro due mesi dalla data del presente, riporti il Diploma di Laurea, concedendogli frattanto le facoltà straordinarie di esercitare la Giurisdizione volontaria.

Decreto N. 347.

5 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Berti Dott. Giuseppe, a Difensore dei poveri nel Tribunale di Ascoli.

Decreto N. 348.

5 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Carlo Avv. Maggi, Giudice provvisorio in Urbino, a Giusdicente nella città di Recanati (Provincia di Macerata) in surrogazione del sig. Rosoni Giovanni Giusdicente provvisorio.

Decreto N. 349.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Bentini Giacomo a Sostituto nella Cancelleria di Ripatransone (Provincia di Fermo) in surrogazione del sig. Petrelli Antonio dimissionario.

Decreto N. 350.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Montautti Rigoberto Scrittore nella Cancelleria del Tribunale Commerciale di Ancona, ad Archivista nello stesso Tribunale, in surrogazione del sig. Marcellino Bianchelli dimissionario.

Decreto N. 351.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che trasloca il sig. Dott. Vissani Giuseppe Cancelliere in S. Leo (Provincia di Urbino e Pesaro) a Ripatransone (Provincia di Fermo).

Decreto N. 352.

---

6 Novembre 1860.

DECRETO

che pone in riposo il sig. Marcellino Bianchelli Archivista nella Cancelleria del Tribunale Commerciale d'Ancona, conservandogli il diritto all'intero soldo.

Decreto N. 353.

---

5 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Tombesi Teodorico da Macerata a Sostituto nella Cancelleria della Giusdicenza d'Offida (Provincia di Ascoli) in surrogazione del sig. Vito Ferrieri messo in disponibilità.

Decreto N. 354.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che istituisce Licei, Scuole normali ed un Collegio Militare nelle Provincie delle Marche.

Decreto N. 355.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto il Decreto 6 Ottobre p. p. N. 35, col quale è richiamata all'Autorità Politico-amministrativa la vigilanza e la superiore direzione del Pubblico Insegnamento;

Visto il Decreto 2 corrente N. 289, col quale è resa esecutiva in queste Provincie la legge Sarda 13 Novembre 1859 sulla pubblica Istruzione, salvo nella parte che riflette l'Insegnamento Universitario, nella quale nulla si innova per ora;

Considerando la necessità di avviare il più prontamente possibile l'attuazione delle dette leggi, e di adattarle alle particolari circostanze, tanto permanenti che transitorie di queste Provincie;

Considerando che il Governo clericale, malgrado un lusso apparente di Università e di Cattedre, lasciò poi in effetto queste Provincie; quasichè prive di vera Istruzione e

di solidi istituti educativi primari e secondari, talchè gli ingegni che emergono debbono tutto alla benignità della natura ed agli sforzi propri, nulla al Governo che nulla ha fatto per loro;

Considerando che questa deficienza si riscontra più ancora nella Istruzione tecnica, la quale non potendo essere supplita dall'Istruzione data scarsamente e male nei Seminari e Ginnasi comunali, era insufficientissima in queste Provincie, le quali hanno pure gli elementi per dare anche in questa parte ottimi frutti:

Considerando che la legge Sarda 13 Novembre 1859 provvede abbastanza alla Istruzione primaria ed elementare, rendendola obbligatoria nel doppio senso che i Comuni siano tenuti ad impartirla, e che i genitori e tutori siano tenuti a farne sentire il beneficio ai propri figliuoli e pupilli;

Considerando però che l'obbligazione imposta ai Comuni riuscirebbe inefficace in quanto a quelli che versano in tale strettezza di mezzi da non potervi adempire senza il soccorso dello Stato;

Considerando che similmente non potrebbero i Comuni adempire all'obbligazione loro imposta dalla Legge, se l'Autorità centrale non provvedesse alle Scuole preparatorie pei Maestri, giacchè l'esercizio dell'insegnamento non si può coscienziosamente abbandonare a persone indotte, o digiune dei metodi, che i progressi della scienza pedagogica e l'esperienza degli egregi uomini, che vi si dedicarono, hanno perfezionato;

Considerando che le Scuole per le Maestre hanno uguale se non maggiore importanza di quelle pei Maestri, in ragione della necessità di cominciare l'educazione dell'uomo nel fanciullo, e del cittadino nella famiglia, per mezzo di madri non pedantescamente dotte, ma istruite in tutto ciò che riguarda il loro nobile ufficio, ed in ragione eziandio

delle difficoltà che incontrano le giovani aspiranti all'Insegnamento a trovar modo di prepararsi all'esercizio di questo sociale ministero;

Considerando che le sei Provincie delle Marche, limitate di territorio più che non siano le simili Circoscrizioni amministrative di altre parti d'Italia, presentano al Legislatore ed all'Amministratore una varietà di condizioni, d'ingegni, di inclinazioni e di costumi, che acconsente la distribuzione degli Stabilimenti in modo da soddisfare bisogni diversi, e diverse inclinazioni;

Presi gli opportuni accordi col sig. Ministro di Sua Maestà il Re per la Pubblica Istruzione;

In virtù dei poteri conferitigli col Reale Decreto 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

Le Provincie delle Marche saranno dotate di tre Licei, tre Istituti tecnici, quattro Scuole normali, ed un Collegio militare.

I tre Licei saranno stabiliti uno a Fermo uno a Macerata ed il terzo a Senigallia.

I tre Istituti tecnici saranno collocati l' uno in Ancona giusta il disposto del decreto 27 ottobre p. p. N. 167, uno in Fabriano, città già notevole per più industrie manifatturiere, ed il terzo in Pesaro in compenso del Liceo che le manca.

Due Scuole normali maschili, ossia preparatorie per Maestri saranno collocate in Urbino, ed in Ascoli, e due Scuole normali femminili, ossia preparatorie per Maestre, saranno stabilite in Ancona, ed in Camerino.

Il Collegio militare sarà posto a Fano, dove abbondano i giovani che si danno alle armi. Esso sarà modellato sul Collegio Militare di Asti.

Artiolo 2.

Sarà stanziata sul bilancio del 1861 la somma di lire italiane cento mila per sussidio ai Comuni poveri, onde agevolare l' istituzione di Scuole elementari maschili, e femminili.

Articolo 3.

Ferma stando l' osservanza della legge Sarda sulla pubblica Istruzione del 13 Novembre 1859, adottata per queste Provincie col decreto del Regio Commissario Generale Straordinario del 2 Novembre corrente, competerà al Potere Esecutivo di provvedere con ispeciali decreti, regolamenti ed istruzioni alla completa esecuzione delle premesse disposizioni, con quel riguardo che è indispensabile nella specialità delle circostanze, in cui si trovano queste Provincie.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, pubblicato ed inserto nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 6 Novembre 1860.

LORENZO VALERIO

7 Novembre 1860.

DECRETO

sulla Leva di Mare.

Decreto N. 356.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando che all'ordinamento militare di queste provincie manca tuttora la legge regolatrice della Leva di mare, e che stanno per questa le stesse ragioni della Leva di terra;

Considerando quanto importi alla difesa del paese, ed alla potenza della Nazione l'accrescimento della Marina Militare;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

Saranno rese esecutorie nelle Provincie delle Marche le seguenti leggi, e Decreti Reali vigenti nelle provincie del Regno di Sua Maestà VITTORIO EMANUELE II, cioè:

1. Il Regio Viglietto 6 febbraio 1830 portante le determinazioni relative ai marinari volontari e di leva pel servizio della Regia marina militare.

2. Il Decreto Reale 2 luglio 1855 N. 951 che modifica l'articolo 17 della legge suddetta riguardo al Consiglio di leva marittima.

3. La legge 13 novembre 1859 N. 3797 che pure modifica la suddetta legge.

Articolo 2.

Il Potere Esecutivo in queste provincie provvederà con Decreti alla promulgazione ed esecuzione degli articoli di esse leggi a cui si riferiscono le precedenti, colle modificazioni rese necessarie dall'attuale condizione delle provincie medesime.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, Giornale ufficiale di queste Provincie, pubblicato nei Comuni ed inserto nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 7 Novembre 1860.

LORENZO VALERIO

---

7 Novembre 1860.

DECRETO

che accetta la dimissione data dal sig. Bedini Pietro, Preposto del Bollo e Registro in Loreto (Provincia di Macerata) conservandogli i diritti alla pensione di riposo che gli può competere a termini di Legge.

Decreto N. 357.

7 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Avv. Filippo Bonacci, Presidente del Tribunale di Prima Istanza in Ancona, a Membro della Commissione Legislativo-giudiziaria di Torino, sotto la Presidenza del sig. Ministro di Grazia e Giustizia.

Decreto N. 358.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Avendo il sig. Ministro di Grazia e Giustizia del Regno di Sua Maestà VITTORIO EMANUELE II. richiesto un membro della Magistratura nelle Provincie delle Marche per intervenire con voto alle sedute della Commissione radunata in Torino, sotto la presidenza di esso sig. Ministro, per le disposizioni di assimilazione delle Provincie dell'Emilia alle antiche del Regno in quanto riguarda la legislazione giudiziaria;

Volendo aderire alla cortese domanda, ed inviare alla Commissione un Magistrato che per patriottismo, lumi ed esperienza possa degnamente rappresentare queste Provincie, con vantaggio loro e della legislazione comune;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo Unico

Il sig. Avv. Filippo Bonacci Presidente del Tribunale di Prima Istanza di Ancona è nominato membro della Commissione Legislativo-giudiziaria stabilita in Torino sotto la presidenza del sig. Ministro di Grazia e Giustizia.

Dato in Ancona 7 Novembre 1860.

LORENZO VALERIO

---

7 Novembre 1860.

DECRETO

che pubblica la Legge Sarda intorno all'acquisto degli stabili per parte dei Corpi morali.

Decreto N. 359.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto il decreto 2 Novembre corrente N. 308 col quale si manda rendere esecutoria fra le altre anche la legge pel Consiglio di Stato del 30 Ottobre 1859 N. 3707 a far tempo dal 1 Gennajo 1862;

Considerata la necessità di regolare anche in queste

Provincie l'acquisto dei beni stabili per parte degli Stabilimenti e dei Corpi morali, tanto ecclesiastici come laicali;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

Sarà esecutoria nelle Provincie delle Marche dal giorno della pubblicazione del presente decreto la Legge Sarda 5 Giugno 1850, la quale è così concepita:

« Art. unico. Gli Stabilimenti e Corpi morali, sieno ec-
« clesiastici o laicali, non potranno acquistar beni stabili senza
« essere a ciò autorizzati con Regio Decreto, previo il pa-
« rere del Consiglio di Stato.

« Le donazioni tra vivi e le disposizioni testamentarie
« a loro favore non avranno effetto, se essi non saranno
« nello stesso modo autorizzati ad accettarle ».

Articolo 2.

Sarà pure esecutorio come sopra il Regio Decreto 12 Luglio 1850, che alla detta Legge ha relazione, e che è così concepito:

« Art. 1. L'autorizzazione necessaria agli Stabilimenti e
« Corpi morali, a termini della Legge del 5 giugno del corrente
« anno, per acquistare stabili ed accettare donazioni tra vivi
« o disposizioni testamentarie, verrà domandata ed emanerà,
« previo sempre il parere del Consiglio di Stato, quanto
« agli Istituti di Carità e di beneficenza, nelle forme pre-
« scritte dagli articoli 32 e 33 del Regio Editto 24 De-
« cembre 1836, e quanto ai Comuni, alle Provincie e alle
« Divisioni, nelle forme stabilite dalla Legge del 7 Otto-
« bre 1848.

« Art. 2. Per tutti gli Stabilimenti e Corpi morali
« non compresi nell'articolo precedente la domanda d'auto-

« rizzazione dovrà presentarsi all' Avvocato Generale presso
« il Magistrato d' Appello, nel cui distretto quelli sono eretti.

« La domanda verrà corredata di tutti i documenti
« necessari a ben chiarire la natura dell' atto per cui l'au-
« torizzazione viene domandata.

« Art. 3. L' Avvocato Generale, esaminata la domanda
« ed assunte le informazioni che stimerà opportune, la tra-
« smetterà con i Documenti ad essa relativi e col suo pa-
« rere al Dicastero di Grazia e Giustizia, da cui si promuo-
« veranno le deliberazioni del Consiglio di Stato.

« Art. 4. Il Regio Decreto con cui verrà provveduto
» intorno alla chiesta autorizzazione, sarà trasmesso all' Av-
« vocato Generale del rispettivo distretto, che ne darà no-
« tizia agli interessati, e ne veglierà l' esecuzione.

« Art. 5. Durante la pratica per l' autorizzazione, gli
» Amministratori degli Stabilimenti e Corpi morali d' ogni
« specie dovranno fare tutti gli atti che tendano a conser-
« varne i diritti. »

Articolo 3.

Fino a che l' annessione di queste Provincie al Regno di S. M. VITTORIO EMANUELE II. non sia proclamata ed accettata dal Re, le attribuzioni riservate al Re colla Legge e col Decreto di sopra riportati, saranno esercitate dal Regio Commissario Generale Straordinario, il quale in luogo del parere del Consiglio di Stato, si varrà di quei lumi che crederà del caso.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche* e pubblicato nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 7 Novembre 1860.

LORENZO VALERIO

7 Novembre 1860.

DECRETO

che accorda ad una Società privata la facoltà di fare gli studi per la costruzione di una Strada Ferrata da un punto della Pio-Centrale verso Arezzo.

Decreto N. 360.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Vista l'istanza 4 corrente degli egregi Cittadini Cav. Cesare Beretta, Avv. Annibale Ninchi, e Principe Simonetti, i quali domandano la facoltà di fare gli studi preliminari per la costruzione di una strada ferrata che partendo da un punto della Pio-centrale attraversi gli Appennini e si diriga verso Arezzo;

Considerando che la detta linea servirebbe a congiungere le due linee ferroviarie in costruzione e di prossimo compimento, l'una da Bologna ad Ancona lungo il littorale Adriatico, e l'altra da Arezzo a Firenze e Livorno, cosicchè ne verrebbe la celere communicazione fra i due mari;

Considerando l'evidente utilità dell'impresa;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

È fatta facoltà ai signori Cav. Cesare Beretta, Avv. Annibale Ninchi, e Principe Rinaldo Simonetti di fare gli studi per la costruzione di una strada ferrata che da un punto della Pio-centrale si diriga verso Arezzo.

Articolo 2.

I medesimi avranno un diritto di preferenza a parità di condizioni con altri che concorressero alla definitiva concessione della strada ferrata di cui si tratta.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, e si manda a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 7 Novembre 1860.

LORENZO VALERIO

7 Novembre 1860

DECRETO
che dichiara opere di pubblica utilità le fortificazioni d'Ancona.

Decreto N. 361.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando essere urgente di por mano con tutta la sollecitudine alle opere di difesa della Piazza di Ancona tanto dal lato di mare che di terra;

Considerando essere perciò necessario di ovviare ad ogni incaglio che venisse frapposto all'occupazione dell'area necessaria per lo impianto delle opere stesse;

Visto il Decreto del Regio Commissario Generale Straordinario in data **8** Ottobre **1860**, con cui viene intanto stanziata sull'esercizio dell'anno corrente per tali opere di fortificazione la somma di un milione di lire Italiane;

Visto il rapporto della Commissione speciale presieduta dal Luogotenente Generale Commendatore Menabrea in data **7** Ottobre **1860**, e sulla proposta della Commissione di difesa nominata per decreto ministeriale **16** Ottobre **1860**, la quale è presieduta dal Sig. Cav. Gio. Battista Spano Colonnello di Artiglieria, e composta dei Signori Cav. Pompeo Provana del Sabbione Capitano di Vascello, Cav. Angelo

Caprilli Luogotenente Colonnello del Genio: Cav. Vittorio Carlo Morand Maggiore del Genio, Cav. Cesare Serra Ingegnere capo dei porti e spiaggie;

DECRETA

Articolo 1.

Sono dichiarate opere di utilità pubblica le fortificazioni da costruirsi a difesa della piazza di Ancona tanto dal lato di terra che di mare, nelle regioni di Montagnolo, Torre d'Ago, Alta-Villa e Pelago, nei terreni attigui alla Batteria Dorica presso la Porta Pia ed in quelle occorrenti per l'ampliazione del recinto della Città.

Articolo 2.

Stante l'urgenza di tali opere nell'interesse della difesa della Piazza, si procederà alla compilazione delle testimoniali di stato degli immobili da occuparsi, sia definitivamente, sia temporariamente, in contraddilorio dei proprietari o dei periti da essi rispettivamente nominati, secondo è necessario, per fissare quindi d'accordo le indennità a ciascuno dovute, e sittosto effettuata tale compilazione si addiverrà all'effettiva occupazione degli immobili.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, e nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 7 Novembre 1860.

LORENZO VALERIO

7 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina una Commissione per lo studio dei lavori a farsi ai Porto-canali di Pesaro e Senigallia, e per provvedere allo scolo ed all'asciugamento dei terreni impaludati vicino al Porto-canale di Pesaro.

Decreto N. 362.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando che il Porto-canale di Pesaro alcuni anni or sono fu in gran parte distrutto da una piena dell'Isauro ed insorsero dubbi se i lavori intrapresi per dare diversa direzione e sbocco a detto Canale siano i più acconci a far godere a quella città i beneficj della navigazione;

Considerando che per la caduta del molo a sinistra di detto canale, le acque allagarono il terreno, sul quale si formarono stagni gravemente infesti alla salubrità del luogo, che cagionano febbri micidiali specialmente alla popolazione del quartiere del Porto;

Considerando che anche il Porto-canale di Senigallia ha d'uopo del proseguimento di lavori sopra un piano ben ideato, onde dia facile accesso e sicuro ricovero ai bastimenti, che specialmente nel tempo della Fiera annuale il Commercio invia a quel Porto in notevole numero;

Considerando che l'uno e l'altro Porto-canale sull'Adriatico, sono punti intermedj assai importanti per la navigazione fra Ancona e Venezia, e che Pesaro e Senigallia traggono dal mare gli elementi principali della prosperità e del benessere locale;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

È nominata una Commissione tecnica composta dei Signori:

Cav. Cesare Serra Ispettore dei Porti e Spiagge, Presidente; Francesco Fiorenzi Ingegnere; Antonio Pasquali, Ingegnere; Cav. Eugenio Canevazzi Ingegnere; Conte Cesare Baldini Ingegnere, Segretario.

Articolo 2.

La Commissione è incaricata di prendere ad esame i progetti già esistenti pei lavori che occorrono ai Porto-canali di Pesaro e Senigallia, e di fare rapporto sui medesimi proponendo le modificazioni che ravvisino convenienti allo scopo per cui furono intrapresi.

Articolo 3.

La Commissione stessa farà il progetto per cui sia immediatamente provveduto allo scolo ed all' asciugamento dei terreni impaludati vicini al Porto-canale di Pesaro.

Articolo 4.

Il rapporto dovrà essere presentato dalla Commissione entro l'anno corrente.

Articolo 5.

È assegnata la somma di Lire 2000 per le spese di viaggio, indennizzi e rilievi, che la Commissione dovrà sostenere nell'adempire l'enunciato incarico.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, e pubblicato nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 7 Novembre 1860.

LORENZO VALERIO

---

8 Novembre 1860.

DECRETO

che conferma i privilegi del Lloyd Austriaco nei porti di mare delle Marche.

Decreto N. 363.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando che il Governo Pontificio accordava al Lloyd Austriaco alcune esenzioni ed alcuni privilegi speciali in materia di Navigazione e di Sanità marittima;

Considerando, che sebbene per massima generale i privilegi non siano da ammettersi da un Governo ben regolato, pure vi sono casi in cui è lecito concederne alcuno che, non pregiudicando altrui, giovi alla cosa pubblica;

Considerando la vastità e la generale utilità delle ope-

razioni commerciali del Lloyd Austriaco, il quale ben lungi dall'essere uno stabilimento della Potenza di cui porta il nome, appartiene sostanzialmente a tutto il mondo commerciale;

Considerando che gli ingenti capitali di cui dispone la detta Società sono in gran parte capitali italiani, e che la Città in cui essa ha sede ha dato prove non poche e non dubbie di ritenersi appartenente all'Italia, anzichè alla Germania a cui forzatamente fu ascritta dai trattati;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

Sono confermati alla Società del Lloyd Austriaco nei Porti di mare delle provincie delle Marche tutti i privilegi che alla medesima aveva concessi il cessato Governo Pontificio, e che sono tuttora in vigore all'epoca dell'emanazione del presente decreto.

Articolo 2.

La disposizione dell'articolo precedente non potrà però impedire al Governo di accordare eguali privilegi ad altre Società od a singoli navigatori.

Articolo 3.

In caso di dubbio o di controversia per l'esistenza di un privilegio che la società reclamasse, sarà a carico di essa l'obbligo della prova.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, Giornale ufficiale di queste provincie, pubblicato nei Comuni, ed inserto nella Raccolta ufficiale degli atti del R. Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 8 Novembre 1860.

LORENZO VALERIO

7 Novembre 1860.

DECRETO
sulla inumazione dei Cadaveri.

Decreto N. 364.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto il capo X della Legge 13 Novembre 1859 sulla Pubblica Sicurezza, nel quale si stabilisce il tempo e il modo dell'inumazione dei cadaveri, e si ordina che ogni Comune sia provveduto d'una camera di deposito per essere ivi tenuti i cadaveri nell' intervallo fra la morte e la sepoltura;

Considerando che l'efficacia delle preindicate disposizioni è gravemente pregiudicata dall'uso invalso di seppellire nelle Chiese od in altri luoghi privilegiati

In virtù nei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

Nessun cadavere potrà essere seppellito in altro luogo che nel cimitero del Comune, nel quale è avvenuta la morte.

Articolo 2.

Volendosi tumulare i cadaveri nel cimitero di un altro Comune se ne dovrà previamente chiedere la licenza al Com-

missario della Provincia quando si tratti di trasporto che si vuole effettuato nella stessa Provincia.

Se il Comune nel quale s' intende di eseguire la tumulazione è in un'altra Provincia, il permesso si deve domandare al Regio Commissario Generale Straordinario.

Articolo 3.

Chi vorrà far uso della concessione di cui si trova nell'articolo precedente dovrà assoggettarsi a quelle cautele di Igiene e di Polizia che gli saranno prescritte dal Commissario della provincia.

Articolo 4.

Pei soli Vescovi è permessa la tumulazione nella loro Chiesa Cattedrale.

Anche in questi casi l'Autorità Provinciale ha diritto di prescrivere le necessarie cautele, e di assicurarsi della loro completa ed esatta esecuzione.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, Giornale ufficiale di queste provincie, pubblicato nei Comuni ed inserto nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 7 Novembre 1860.

LORENZO VALERIO

26 Ottobre 1860.

DECRETO

che conferma il sig. Avv. Giuliozzi Giulio a Difensore nel Tribunale di Macerata.

Decreto N. 365.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Ferdinando Ballerini da Macerata a Sostituto nella Cancelleria della Giusdicenza di Cingoli (Provincia di Macerata) in surrogazione di Brunacci Filippo dimissionario.

Decreto N. 366.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Dott. Squarcia Ottavio a Sostituto nella Cancelleria di Ripatransone (Provincia di Fermo) in surrogazione del sig. Luigi Tomassoni dimissionario.

Decreto N. 367.

7 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Baldassarini Vincenzo Sostituto nella Cancelleria d'Osimo (Provincia d'Ancona) a Sostituto nella Cancelleria del Tribunale di Prima Istanza di Macerata, in surrogazione del sig. Vitali Clinio Scrittore.

Decreto N. 368.

7 Novembre 1860

DECRETO

che pone in riposo il sig. Angelozzi Giovanni Cancelliere nella Giusdicenza di S. Benedetto (Provincia di Ascoli) ammettendolo a far valere i suoi diritti pel conseguimento della pensione che gli potrà competere a termini di legge.

Decreto N. 369.

7 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Novelli Alessandro Processante provvisorio di Osimo (Provincia di Ancona) a Cancelliere nella Giusdicenza di S. Benedetto (Provincia d'Ascoli) in surrogazione di Giovanni Angelozzi messo in riposo.

Decreto N. 370.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che pone in riposo il sig. Rastrelli Dott. Luigi Giudice Processante nel Tribunale di Prima Istanza di Macerata, conservandogli il soldo insino che faccia valere i suoi titoli al conseguimento della pensione.

Decreto N. 371.

8 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Tartufari Olimpiade, impiegato nella Cancelleria del Tribunale di Prima Istanza di Macerata, a Processante presso il Tribunale di Camerino.

Decreto N. 372.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Taccari Achille, Sostituto provvisorio nella Cancelleria del Tribunale di Fermo, a Sostituto nella stessa Cancelleria.

Decreto N. 373.

---

6 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Santini Cesare da Macerata a Sostituto nella Cancelleria di Monte Rubbiano (Provincia di Fermo) in surrogazione del sig. Deangelis Vincenzo dimissionario.

Decreto N. 374.

---

6 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Nicolardi Giulio, Sostituto provvisorio nella Cancelleria del Tribunale di Fermo, a Sostituto nella stessa Cancelleria.

Decreto N. 375.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che conferma il sig. Mecozzi Gaetano a Scrittore Archivista presso il Tribunale di Fermo.

Decreto N. 376.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che trasloca il sig. Zitelli Andrea Cancelliere in Ripatransone (Provincia di Fermo) a San Leo (Provincia di Urbino e Pesaro).

Decreto N. 377.

6 Novembre 1860.

DECRETI

che nomina il sig. Mannozzi Niccola Alunno presso la Cancelleria del Tribunale di Fermo, il sig. Caraffa Vincenzo, Cancelliere provvisorio nella Giusdicenza di Fermo, a Cancelliere presso la medesima, ed il sig. Cardinali Servino a Sostituto nella Giusdicenza medesima.

Decreti N.i 378. 379. e 380.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Cofetti Isidoro a Sostituto nella Cancelleria di Grottamare (Provincia di Fermo) in surrogazione del sig. Centino Neroni dimissionario.

Decreto N. 381.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Angelini Gaetano, Curiale esercente nella Curia di Macerata, a Sostituto nella Cancelleria di Filottrano (Provincia di Macerata) in surrogazione di Francesco Ninchi dimissionario.

Decreto N. 382.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Ventura Francesco, Legale in Macerata, a Sostituto nella Cancelleria di Pausola, in surrogazione del sig. Spadoni Pacifico dimissionario.

Decreto N. 383.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Terribili Sebastiano a Sostituto nella Cancelleria della Giusdicenza di S. Severino (Provincia di Macerata) in surrogazione del sig. Bonaventura Travoglia dimissionario.

Decreto N. 384.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Verzelli Damaso Alunno nella Cancelleria del Tribunale di Fermo.

Decreto N. 385.

7 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Boari Antonio, Alunno nel Tribunale di Macerata, a Sostituto nella Cancelleria d'Osimo, in surrogazione del sig. Baldassarini Vincenzo, che ebbe altra destinazione.

Decreto N. 386.

6 Novembre 1860.

DECRETO

cho nomina Mazzi Fortunato a Portiere nella Giusdicenza di Fermo.

Decreto N. 387.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Dott. Primavera Raffaele a Giudice Processante di Prima Istanza in Macerata, in surrogazione del sig. Rastelli Luigi messo in riposo.

Decreto N. 388.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Cassini Nicola da Macerata a Sostituto nella Cancelleria della Giusdicenza di Filottrano (Provincia di Macerata) in surrogazione del sig. Musciarelli Fattori dimissionario.

Decreto N. 389.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina Redi Raffaele a Portiere del Tribunale di Fermo in surrogazione di Lucido Lucarelli.

Decreto N. 390.

---

6 Novembre 1860.

DECRETI

di nomina del sig. Foschi Antonio ad Alunno nella Cancelleria della Giusdicenza di Fermo; del sig. Massucci Vincenzo a Scrittore nella Cancelleria della medesima Giusdicenza, e del sig. Maggi Francesco ad Alunno nella Cancelleria della medesima Giusdicenza.

Decreti N: 391. 392. e 393.

8 Novembre 1860.

DECRETI

che incaricano il sig. Ottaviani Gioacchino, Attuario nel Tribunale Civile di Ancona, di compiere provvisoriamente le funzioni di Segretario presso il Tribunale Militare di detta città, ed il sig. Avv. Barattini Giovanni, Giudice Istruttore nel Tribunale Civile d'Ancona, a compiere provvisoriamente le funzioni di sua carica presso il Tribunale Militare medesimo.

Decreti N.i 394. e 395.

8 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Galanti Cesare, Legale in Macerata a Cancelliere in Monte Rubbiano (Provincia di Fermo).

Decreto N. 396.

8 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Tartufari Olimpiade, impiegato nella Cancelleria del Tribunale di Prima Istanza di Macerata, a Processante nel Tribunale di Camerino.

Decreto N. 397.

---

8 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il Consiglio d'Amministrazione della Santa Casa di Loreto.

Decreto N. 398.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto il Decreto 30 Ottobre p. p. N. 223 col quale provvedendo all'amministrazione dei Benefici vacanti ed alle aziende di attinenza ecclesiastica e dipendenti da Roma ne viene eccettuata l'amministrazione della Santa Casa di Loreto;

Considerando che sia per l'entità del patrimonio della Santa Casa, come pel modo con cui ne fu costituita origi-

nariamente e finora condotta l'amministrazione, non si potrebbe senza inconvenienti unirla ad altre, ma è opportuno che rimanga separata e distinta;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

L'Amministrazione della Santa Casa di Loreto è affidata al Vice-Commissario di Loreto, assistito da un Consiglio che prenderà il nome di *Consiglio d'Amministrazione della Santa Casa di Loreto.*

Articolo 2.

Il detto Consiglio si nomina nelle persone dei Signori: Gaudenti Filippo, Spallazzi Francesco, e Bianchi Antonio.

Articolo 3.

Il Vice-Commissario di Loreto in un col Consiglio predetto proporrà al più presto possibile, un progetto di Regolamento d'Amministrazione, che sarà sottoposto all'approvazione della Superiore Autorità amministrativa in queste Provincie.

Articolo 4.

Il Commissario nella Provincia di Macerata è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, e nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario.

Dato in Ancona 8 Novembre 1860.

LORENZO VALERIO

8 Novembre 1860.

DECRETI

di nomina del sig. Bruschettini Avv. Alessandro da Senigallia a Giudice legale supplente nel Tribunale di Commercio di detta città, e del sig. Paoletti Dott. Domenico, Procuratore esercente in Senigallia, a Supplente nella Giusdicenza di Monte Alboddo (Provincia di Ancona).

Decreti N.[i] 399. e 400.

8 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Cerchiari Avv. Capitolino da Ravenna a Giusdicente in Camerino in surrogazione del sig. Avv. Bianchini Tommaso dimissionario.

Decreto N. 401.

8 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Dott. Felici Augusto, Giusdicente provvisorio in Jesi, a Giusdicente in Monte Marciano (Provincia di Ancona) in surrogazione del sig. Vitali Francesco.

Decreto N. 402.

8 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Avv. Petrelli Filippo Giusdicente provvisorio nella città di Fermo, a Giusdicente in S. Elpidio (Provincia di Fermo) in surrogazione del sig. Avv. Pellegrino Pellegrini che ebbe altra destinazione.

Decreto N. 403.

8 Novembre 1860.

DECRETO

che accetta la dimissione del sig. Bernardi Domenico, Sostituto processante straordinario presso il Governo di Osimo.

Decreto N. 404.

8 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Corsi Dott. Giuseppe Giusdicente provvisorio in Ripatransone (Provincia di Fermo) a Giusdicente in Grottamare (Provincia di Fermo) in surrogazione del sig. Alessandro Pagnoncelli.

Decreto N. 405.

8 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Serafini Massimo a Cursore della Giusdicenza di Pennabilli (Provincia di Urbino e Pesaro).

Decreto N. 406.

8 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Dott. Paolucci Ercole di Monte Santo (Provincia di Macerata) a Giusdicente supplente nello stesso luogo.

Decreto N. 407.

8 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina Bottazzi Nicola Cursore provvisorio presso la Giusdicenza di Pennabilli (Provincia di Urbino e Pesaro) a Cursore nella stessa città.

Decreto N. 408.

8 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Manduchi Filippo Cancelliere provvisorio della Giusdicenza di Pennabilli a Cancelliere ivi.

Decreto N. 409.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che dispensa Severi Francesco, Cursore nel Tribunale d'Urbino, da ogni ulteriore servizio ammettendolo a far valere i suoi diritti pel conseguimento della pensione.

Decreto N. 410.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina Fradelloni Gian-Francesco, dimorante in Ancona, a Cursore nel Tribunale d' Urbino, in surrogazione di Severi Francesco, dispensato da ulteriore servizio.

Decreto N. 411.

---

6 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Reali Ignazio Segretario Comunale in Cessapalombo (Provincia di Camerino) a Giudice Processante nel Tribunale d' Urbino, in sostituzione del sig. Luigi Maggi dimissionario.

Decreto N. 412.

8 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Pagnoncelli Alessandro Cancelliere in Grottamare (Provincia di Fermo) a Cancelliere in Montalto (Provincia di Ascoli) in luogo del sig. Mariotti Iginaldo altrove destinato.

Decreto N. 413.

8 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Sisa Pio a secondo Sostituto nella Cancelleria della Giusdicenza di Pesaro.

Decreto N. 414.

8 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Avv. Basili Giuseppe a Giusdicente in Ripatransone (Provincia di Fermo).

Decreto N. 415.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Gaudenzi Antonio, Sostituto provvisorio nella Cancelleria di Senigallia (Provincia di Urbino e Pesaro) a Vice-Cancelliere presso il Tribunale di Prima Istanza di Urbino in surrogazione del sig. Settimi Luigi.

Decreto N. 416.

---

6 Novembre 1860.

DECRETO

che dispensa il sig. Settimi Luigi Vice-Cancelliere presso il Tribunale d'Urbino da ulteriore servizio.

Decreto N. 417.

---

7 Novembre 1860.

DECRETO

che trasloca il sig. Pellegrini Avv. Pellegrino Giusdicente in S. Elpidio (Provincia di Fermo) a Jesi (Provincia di Ancona).

Decreto N. 418.

8 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Recchioni Antonio Cancelliere provvisorio in Grottamare (Provincia di Fermo) a Cancelliere nello stesso luogo.

Decreto N. 419.

8 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Buratti Venanzio Segretario Comunale di S. Giusto (Provincia di Macerata) a Sostituto nella Cancelleria della Giusdicenza di Sassoferrato (Provincia di Macerata) in surrogazione di Ernesto Cecchettelli Ippoliti.

Decreto N. 420.

8 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Pennazzoni Antonio Alunno nella Giusdicenza di San Leo (Provincia di Urbino e Pesaro) a Sostituto nella Cancelleria della medesima.

Decreto N. 421.

8 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Lispi Dott. Francesco Giusdicente provvisorio in S. Severino (Provincia di Macerata) a Giusdicente in Fabriano (Provincia di Macerata).

Decreto N. 422.

8 Novembre 1860.

DECRETO

che mette in riposo il sig. Vagnolini Felice, primo Sostituto presso la Cancelleria della Giusdicenza di Pesaro, ammettendolo a far valere i suoi titoli al conseguimento della pensione che gli può spettare a termini di legge.

Decreto N. 423.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che conferma il sig. Bartolini Annibale a Sostituto nella Giusdicenza di San Leo (Provincia di Urbino e Pesaro).

Decreto N. 424.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina Bini Francesco, Cursore in S. Angelo in Vado (Provincia di Urbino e Pesaro) a Cursore in Cagli (Provincia di Urbino e Pesaro) in sostituzione del sig. Ubaldini Antonio dispensato da ulteriore servizio.

Decreto N. 425.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che conferma il sig. Pagliari Raffaele Sostituto nella Cancelleria di Cagli (Provincia di Urbino e Pesaro).

Decreto N. 426.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina Antonelli Alessandro, Cursore presso il Tribunale di Urbino, a Cursore presso la Giusdicenza di S. Angelo in Vado (Provincia di Urbino e Pesaro) in luogo di Bini Francesco altrove destinato.

Decreto N. 427.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che dispensa Ubaldini Antonio Cursore in Cagli (Provincia di Urbino e Pesaro) da ulteriore servizio ammettendolo a far valere i suoi titoli alla pensione.

Decreto N. 428.

8 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Ingegnere Jonni Gio. Battista, già perito d'Ufficio presso la Cancelleria del Censo di Pergola (Provincia di Urbino e Pesaro) e quindi ff. di Segretario presso la Direzione Generale in Bologna ed Ispettore Straordinario del Censo, ad Ispettore definitivo del Censo e lo incarica provvisoriamente del servizio Censuario delle Provincie delle Marche presso il Commissariato Generale.

Decreto N. 429.

8 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Paolinelli Arsenio da Senigallia a Giusdicente in Monte Carotto (Provincia di Ancona) in surrogazione del sig. Pietro Solazzi Giusdicente provvisorio, con la condizione che entro due mesi riporti il Diploma di Laurea concedendogli le facoltà straordinarie per la giurisdizione volontaria.

Decreto N. 430.

---

8 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Costantini Cristiano, Difensore provvisorio dei poveri al Tribunale di Fermo, a Difensore presso il medesimo Tribunale.

Decreto N. 431.

8 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Bartolucci Annibale Sostituto in San Leo (Provincia di Urbino e Pesaro) a Sostituto nella Cancelleria di Grottamare (Provincia di Fermo).

Decreto N. 432.

---

8 Novembre 1860

DECRETO

che nomina il sig. Mecozzi Avv. Niccola, Procuratore Fiscale provvisorio presso il Tribunale di Fermo, a Procuratore Fiscale presso il medesimo Tribunale.

Decreto N. 433.

---

10 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina Andrea Vici di Pesaro a Portiere presso l'Ufficio di Pubblica Sicurezza del Commissariato della Provincia d'Ancona con l'annuo stipendio di Lire 600.

Decreto N. 434.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che dispensa il sig. Andreoli Dott. Pietro Giusdicente supplente in Pergola (Provincia di Urbino e Pesaro) da ulteriore servizio.

Decreto N. 435.

7 Novembre 1860.

DECRETO

che dispensa Diotti Francesco Alunno nella Giusdicenza di Fossombrone (Provincia di Urbino e Pesaro) da ogni ulteriore servizio.

Decreto N. 436.

10 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina i signori Bergamini Gio. Battista, Delegato Mandamentale di prima classe, a Delegato di Circondario ed applicato al Commissariato Generale d' Ancona; Ambrosetti Leonardo, Segretario dell Intendenza di Forlì col titolo di Consigliere aggiunto, a Segretario Capo presso il Commissariato Provinciale di Ancona; Rubini Avv. Ferdinando ad Ispettore di Pubblica Sicurezza presso l'Ufficio provinciale di Ancona coll'incarico specialmente di fare le parti di Consultore Legale presso l'uffizio di Sicurezza Pubblica; Micono Avv. Giuseppe, Volontario presso il Ministero dell'Interno, ad Applicato presso il Commissariato Provinciale di Ancona; Pichi Conte Giorgio ad Applicato presso il Commissariato Generale delle Marche, e che pone in riposo dietro sua domanda il sig. Valorani Cav. Vincenzo Segretario presso la già Delegazione di Ancona, ammettendolo a far valere i suoi titoli pel conseguimento della pensione.

Decreto N. 437.

8 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Cingolani Dott. Zaccaria Giusdicente provvisorio di Filottrano (Provincia di Macerata) a Giusdicente nello stesso luogo.

Decreto N. 438.

---

8 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Nannucci Romualdo Giusdicente provvisorio in Fabriano (Provincia di Macerata) a Giusdicente in S. Severino (Provincia di Macerata) con che entro il termine di due mesi riporti il Diploma di Laurea concedendogli intanto le facoltà straordinarie per l'esercizio della giurisdizione volontaria.

Decreto N. 439.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che conferma il sig. Pacetti Davide a Sostituto nella Cancelleria della Giusdicenza di San Leo (Provincia di Urbino e Pesaro).

Decreto N. 440.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che conferma Mangani Raffaele Alunno nella Cancelleria della Giusdicenza di Urbania (Provincia di Urbino e Pesaro).

Decreto N. 441.

10 Novembre 1860.

DECRETO
di promulgazione dello STATUTO.

Decreto N. 442.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto l'atto solenne col quale gli Italiani delle Marche hanno dichiarato di voler far parte della Monarchia Costituzionale di Sua Maestà il Re VITTORIO EMANUELE II;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

Lo Statuto 4 Marzo 1848 largito dal Magnanimo Carlo Alberto ai Popoli del Regno Sardo, mantenuto con lealtà e coraggio in tempi difficilissimi da Vittorio Emanuele II. Re Galantuomo, è proclamato.

Esso andrà in vigore di pien diritto il giorno che si promulgherà il R. Decreto d'annessione di queste provincie agli Stati del Re.

Articolo 2.

A modificazione dell'art. 77. e di conformità alle leggi vigenti nelle altre provincie del Regno, sono dichiarate sola

Bandiera e sola Coccarda Nazionale la Bandiera e la Coccarda ai tre colori Italiani, simbolo dell'unità a cui aspira da secoli la Nazione, oggetto delle aspirazioni dei più nobili cuori e delle più alte intelligenze, pel quale si è tanto sofferto e combattuto, e pel quale tutti gli Italiani sono parati a nuovamente soffrire e combattere.

Articolo 3.

In tutti i Comuni delle Provincie delle Marche, a far tempo dalla pubblicazione del presente Decreto, la Bandiera nazionale sventolerà in ogni giorno festivo dal nascere al cadere del sole sulla torre maggiore o sulla facciata del Palazzo del Comune, affinchè i cittadini abbiano un segno visibile che loro rammenti i legami che li stringono a tutta la Nazione.

Il presente Decreto collo Statuto fondamentale del 4 Marzo 1848 sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, pubblicato in tutti i Comuni, ed inserto nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, nelle provincie delle Marche, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 10 Novembre 1860.

LORENZO VALERIO

10 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Nasuti Alessandro Agente di Cambio nella Piazza Commerciale di Ancona, con chè presti la cauzione di scudi **500** *entro due mesi.*

Decreto N. 443.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che conferma il sig. Gatti Francesco a Cancelliere nella Giusdicenza di Urbania (Provincia di Urbino e Pesro).

Decreto N. 444.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Severi Giacinto, Sostituto nella Giusdicenza di Senigallia, a primo Sostituto nella Cancelleria del Tribunale d'Urbino, in surrogazione del fu sig. Apollinare Callesi.

Decreto N. 445.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Brullini Luigi, Sostituto nella Giusdicenza di Sant'Agata Feltria, (Provincia di Urbino e Pesaro) a primo Sostituto nella Giusdicenza di Urbino in surrogazione del sig. Terzo Ubaldi che fu altrove destinato.

Decreto N. 446.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina Regini Tito, Alunno presso la Cancelleria d'Urbino, a terzo Sostituto presso la medesima, in surrogazione del sig. Annibale Crescentino messo in riposo ammettendolo a far valere i suoi titoli pel conseguimento della pensione.

Decreto N. 447.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che conferma il sig. Fioravanti Francesco a Cancelliere nella Giusdicenza di Cagli (Provincia d'Urbino e Pesaro).

Decreto N. 448.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che trasloca il sig. Santucci Carlo Sostituto Cancelliere in Sant'Agata Feltria (Provincia d'Urbino e Pesaro) alla Cancelleria di Pennabilli (Provincia d'Urbino e Pesaro).

Decreto N. 449.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che trasloca il sig. Celli Severino Sostituto Cancelliere in Pennabilli, a Sant'Agata Feltria (Provincia d'Urbino e Pesaro), in surrogazione del sig. Santucci Carlo che ebbe altra destinazione.

Decreto N. 450.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che dispensa Settimi Domenico Alunno nella Cancelleria d'Urbino da ulteriore servizio.

Decreto N. 451.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che conferma il sig. Depretis Aurelio a secondo Sostituto nella Giusdicenza di Urbania (Provincia d'Urbino e Pesaro).

Decreto N. 452.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Gradara Ludovico, primo Sostituto nella Cancelleria del Tribunale di Pesaro, a Cancelliere nella Giusdicenza d'Urbino in surrogazione del sig. Eustachi Luciano dimissionario.

Decreto N. 453.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Prof. Berardi Bernardino a Giudice supplente nel Tribunale di prima Istanza d'Urbino.

Decreto N. 454.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Avv. Viravelli Gio. Battista a Giudice supplente nel Tribunale di Prima Istanza d'Urbino.

Decreto N. 455.

8 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Ubaldi Gaetano Scrittore nella Giusdicenza d'Urbino, in surrogazione del sig. Porti Raffaele messo in riposo.

Decreto N. 456.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che mette in riposo il sig. Porti Raffaele, Scrittore presso la Giusdicenza di Urbino, ammettendolo a far valere i suoi titoli al conseguimento della pensione.

Decreto N. 457.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Ubaldi Dott. Terzo, primo Sostituto nella Giusdicenza di Urbino, a primo Sostituto in Pesaro, in sostituzione del sig. Gradara Ludovico altrove destinato.

Decreto N. 458.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina Rossi Silvano da Senigallia (Provincia di Urbino e Pesaro) a Cursore presso il Tribunale di Urbino in surrogazione di Alessandro Antonelli che ebbe altra destinazione.

Decreto N. 459.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Buscalferri Mattia, Sostituto presso la Cancelleria della Giusdicenza di Fano, a Cancelliere nella Giusdicenza di Sant'Agata Feltria (Provincia di Urbino e Pesaro) in sostituzione del sig. Cionnini Odoardo Cancelliere provvisorio.

Decreto N. 460.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che mette in riposo il sig. Celli Tommaso già Sostituto Cancelliere in Sant'Agata Feltria (Provincia di Urbino e Pesaro) ammettendolo a far valere i suoi diritti al conseguimento della pensione.

Decreto N. 461.

8 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Giardinieri Augusto, Sostituto provvisorio nella Cancelleria di Pennabilli (Provincia d'Urbino e Pesaro) a Sostituto nella medesima.

Decreto N. 462.

11 Novembre 1860.

DECRETO

che promulga la Legge Elettorale.

Decreto N. 463.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando che coll'attuazione dello Statuto debbono i Popoli delle Marche entrare nel pieno godimento della libertà, la quale non consiste nel vivere senza legge, ma nel far la legge a sè stessi, secondo la giustizia e l'utilità universale.

Che perciò è prezioso il diritto di questi Popoli di eleggere Deputati, acciocchè concorrano per Loro a dar le leggi alla Patria comune;

Che aumenta l'importanza di questo diritto, ora che il Parlamento Sardo, illustre per aver contribuito a preparare i fatti presenti, sta per trasmutarsi in Parlamento Italiano, chiamato a costituire la Nazione.

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

La Legge Elettorale del 20 Novembre 1859 vigente nel Regno di Sua Maestà Vittorio Emanuele II, è proclamata Legge per le Provincie delle Marche.

Articolo 2.

È pure proclamata Legge delle Marche la Legge 31 Ottobre p. p. pur essa vigente nello stesso Regno.

Articolo 3.

La circoscrizione elettorale sarà fatta per decreto speciale sulle basi stabilite dalla succitata legge del 20 Novembre 1859.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, pubblicato ed inserto nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 12 Novembre 1860.

LORENZO VALERIO

12 Novembre 1860.

DECRETO

che incarica il sig. Avv. Cler Commissario della Provincia di Ancona a far le veci del Commissario Generale, durante l'assenza di questo.

Decreto N. 464.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Dovendo per alcuni giorni allontanarsi affine di rappresentare personalmente al RE quale sia la volontà di queste Popolazioni, e deponendo nelle mani della MAESTA' SUA il Plebiscito del 4 e 5 corrente, annunciarle come esse affrettino col desiderio il momento di vederlo accettato, e come si rallegrino delle nuove vittorie;

Considerando che l'ufficio commessogli dal Principe non debbe rimanere sospeso in questo intervallo, quantunque breve;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo Unico

Nell'assenza del Regio Commissario Generale Straordinario per le Provincie delle Marche ne terrà le veci il sig. Avv. Emilio Cler, Commissario per la provincia d'Ancona,

il quale firmerà colla seguente formola: *pel Regio Commissario Generale Straordinario il Commissario Provinciale.*

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, Giornale ufficiale di queste Provincie, pubblicato ed inserto nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 12 Novembre 1860.

LORENZO VALERIO

---

12 Novembre 1860.

DECRETO
che promulga le Leggi sulla Stampa.

Decreto N. 465.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando che il pensiero dell'uomo come è libero per natura, così dev'essere nella sua manifestazione in mezzo alla civile società;

Che, come il cittadino, non deve trovar altro vincolo alla propria libertà, fuorchè dove l'esercizio di essa violerebbe l'eguale diritto che hanno gli altri cittadini;

Che quindi unica e sola restrizione alla manifestazione del pensiero dev'essere la legge, come espressione della volontà generale e consacrazione dei comuni diritti;

Che la più cospicua ed efficace manifestazione del pensiero comune è la stampa, la quale perciò è principale guarentigia della libertà; talchè fu detto ch'essa è il quarto potere dello Stato;

Che nell'ordine politico, siccome negli ordini scientifico, letterario ed estetico, la verità non esce che dalla libera discussione;

Che per questa sola si scopre e si smaschera l'errore, il quale senza della libera discussione avrebbe mille mezzi di espandersi e di ammantarsi delle apparenze di verità essendo infinite le sue vie;

Viste le Leggi sulla Stampa vigenti nelle provincie del Regno di Sua Maestà VITTORIO EMANUELE II., e considerando che formolate in momenti di transizione sono comparativamente assai liberali, quantunque si debba tenere per fermo che il Parlamento Italiano le allargherà non appena lo Stato riordinato a Nazione e consolidato ne dia tempo e modo;

Considerando che, per l'istituzione dei Giurati in esse consacrata, l'opinione pubblica è fatta giudice dei reati di stampa, e però custode e vindice di sè medesima;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

Le Leggi Sarde sulla Stampa 26 Marzo 1848, 26 Febbraio 1852 e 20 Giugno 1858 sono promulgate nelle provincie delle Marche, e vi saranno esecutorie dal giorno in cui si promulgherà il Decreto Reale di Annessione di queste provincie al Regno di S. M. VITTORIO EMANUELE II.

Articolo 2.

È fatta facoltà al Potere esecutivo in queste Provincie di provvedere con ispeciali decreti a quanto occorre per l'attuazione delle Leggi stesse, e principalmente a mettere in rapporto l'istituzione dei Giurati colle attuali Magistrature e colla vigente procedura.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, Giornale ufficiale di queste provincie, pubblicato nei Comuni ed inserto nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 12 Novembre 1860.

LORENZO VALERIO

12 Novembre 1860.

DECRETO

che promulga le Leggi penali contro i reati in materie di elezioni.

Decreto N. 466.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto il Decreto 11 Novembre corrente col quale è promulgata la Legge Elettorale 20 Novembre 1859 a far tempo dal giorno in cui si promulgherà il Decreto Reale di Annessione di queste Provincie al Regno di Sua Maestà VITTORIO EMANUELE II;

Visto il Decreto 31 Ottobre p. p. col quale è promulgato il Codice penale Sardo, a far tempo dal 1 Gennaio 1861;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo Unico

Gli articoli 190, 191, 192 e 193 del Codice penale 20 Novembre 1859 sono dichiarati esecutori a cominciare dal giorno in cui entrerà in attività la legge elettorale 20 Novembre 1859, promulgata col Decreto 11 corrente.

I citati articoli sono del tenore che segue:

« **190.** Allorchè con violenze, o vie di fatto, o mi-
« naccie, o tumulti, sarà stato impedito ad uno o più cit-
« tadini l'esercizio dei propri diritti politici, i colpevoli sa-
« ranno puniti col carcere estensibile a due anni e con
« multa maggiore o minore secondo la gravità e conseguen-
« ze del reato.

« Qualora i diritti, di cui siasi come sopra impedito
« l'esercizio, fossero diritti *elettorali*, alle dette pene verrà
« sempre aggiunta la sospensione dell'esercizio dei pubblici
« uffizi.

« Le disposizioni del presente articolo hanno luogo,
« salve sempre le pene maggiori in caso di reato più grave;
« e salve eziandio le speciali disposizioni delle leggi per le
« elezioni.

« **191.** Chiunque nel corso delle operazioni elettorali
« sarà sorpreso in atto o di sottrarre, o di aggiungere schede,
« o di falsarne il contenuto, sarà punito colla pena della
« reclusione, e coll'interdizione dai pubblici uffizi.

« Se il reato sarà stato commesso da un membro del-
« l'ufficio elettorale, la pena della reclusione non sarà mi-
« nore di anni cinque.

« **192.** Chiunque abbia al tempo delle elezioni com-
« prato, o venduto un voto, a qualsiasi prezzo, incorrerà nella
« pena dell'interdizione dai pubblici uffici, ed in una multa
« maggiore o minore secondo la gravità e conseguenze del
« reato.

« **193.** Fuori dei casi preveduti nei tre precedenti
« articoli, i pubblici uffiziali od impiegati che con abuso
« delle rispettive funzioni avranno cercato di vincolare i suf-
« fragi degli elettori in favore od in pregiudizio di deter-
« minate candidature, saranno puniti colla esclusione dal-

« l'esercizio dei diritti elettorali per tempo non minore di
« cinque anni, nè maggiore di dieci, se il reato è stato
« commesso nelle elezioni dei Deputati al Parlamento Na-
« zionale, non minore di tre, nè maggiore di sei, se è stato
« commesso nelle altre elezioni; e con una multa di Lire
« duecentocinquanta a duemila nel primo caso, e di cento
« a mille nel secondo.

« La stessa pena è applicabile ai ministri della reli-
« gione dello Stato o dei culti tollerati, i quali avranno
« cercato di vincolare i suffragi degli elettori in favore od
« in pregiudizio di determinate candidature, sia con istru-
« zioni dirette alle persone da essi in via gerarchica dipen-
« denti, sia con discorsi tenuti nei luoghi consacrati al culto
« od in riunioni aventi carattere religioso, sia con promesse
« o minaccie spirituali.

« Pei fatti in questo articolo preveduti, semprechè non
« sieno connessi con reati comuni, non si potrà procedere
« ad istruzione giudiziaria se non dopo che le operazioni
« elettorali saranno compiute colla chiusura del relativo pro-
« cesso verbale ».

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, pubblicato ed inserto nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 12 Novembre 1860.

LORENZO VALERIO

12 Novembre 1860.

DECRETO
che promulga la Legge sui Lavori Pubblici.

Decreto N. 467.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando la necessità di regolare sollecitamente quanto appartiene alle Opere Pubbliche, e di assimilare anche in questo importante ramo di pubblico servizio le Provincie delle Marche a quelle del Regno a cui le medesime si vogliono annettere;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

È promulgata per le Provincie delle Marche la Legge 20 Novembre 1859 intorno ai Lavori Pubblici.

Articolo 2.

È fatta facoltà al Potere Esecutivo nelle stesse Provincie di emanare regolamenti per l'esecuzione della predetta Legge.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, pubblicato ed inserto nella Raccolta ufficiale degli atti

del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 12 Novembre 1860.

LORENZO VALERIO

---

13 Novembre 1860.

DECRETO

che pubblica la Legge sulle Miniere, Cave ed Usine.

Decreto N. 468.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando la convenienza di regolare il servizio delle Miniere, Cave ed Usine di conformità alle Leggi vigenti nelle antiche provincie del Regno;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

È promulgata nelle Provincie delle Marche la Legge 20 Novembre 1859 intorno al servizio delle Miniere, Cave ed Usine per avere esecuzione al 1 Gennaio 1861.

Articolo 2.

È fatta facoltà al Potere Esecutivo di emanare Regolamenti e disposizioni transitorie per l'esecuzione della predetta Legge.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, pubblicato ed inserto nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 13 Novembre 1860.

LORENZO VALERIO

---

11 Novembre 1860.

DECRETO

che promulga le Leggi sulle Privative Industriali.

Decreto N. 469.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando che il conferire speciali diritti agli autori di nuove invenzioni o scoperte industriali è mezzo efficace di promuovere l'industria, quando non si passino quei limiti,

oltre i quali la protezione in luogo di aiutare l'industria la addormenta e la spegne;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

È promulgata nelle Provincie delle Marche a far tempo dal 1 Gennaio 1861 la Legge sulle Privative Industriali del 30 Ottobre 1859.

Articolo 2.

È fatta facoltà al Potere Esecutivo in queste provincie di emanare regolamenti per l'esecuzione della detta Legge.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, pubblicato ed inserto nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 11 Novembre 1860.

LORENZO VALERIO

12 Novembre 1860

DECRETO

che promulga la Legge sulla Cassa Depositi e Prestiti.

Decreto N. 470.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Vista la Legge 30 Giugno 1857 colla quale fu ricostituita nelle Provincie del Regno di Sua Maestà VITTORIO EMANUELE II. la Cassa dei Depositi e Prestiti, già molti anni prima instituita da Re Carlo Alberto;

Vista l'altra Legge del 4 Febbraio 1859 colla quale la precedente fu modificata;

Considerando che la Cassa dei Depositi e Prestiti costituendo quasi le Provincie ed i Comuni in un grande consorzio, vantaggiò moltissimo la condizione di questi corpi morali, agevolando i mezzi di intraprendere o di compiere grandi opere di somma utilità locale;

Considerando che nelle Marche le Provincie ed i Comuni hanno tanto maggior bisogno di essere ajutati con una istituzione di credito a loro appropriata, in quanto che, per la severa tutela e la rigida soggezione in cui erano tenuti dal governo precedente, non hanno mai potuto godere effettualmente di vita propria, e quindi non hanno potuto ottenere

presso i capitalisti un credito proporzionato alla loro importanza;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo Unico

Si mandano pubblicare nelle Provincie delle Marche la Legge 30 Giugno 1857 N. 2256, la Legge 11 Febbraio 1859 N. 3230 ed il Regolamento 15 Agosto 1857 N. 2376 approvato con Decreto Reale dello stesso giorno.

Presi gli opportuni concerti col Governo del Re, sarà determinato con successivo Decreto il giorno preciso in cui la presente Legge avrà la sua effettiva esecuzione.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, Giornale ufficiale di queste Provincie, pubblicato ed inserto nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 12 Novembre 1860.

LORENZO VALERIO

12 Novembre 1860.

DECRETO

di autorizzazione ai fratelli Gigli di fare gli studi per una Strada ferrata da Ancona al Tronto.

Decreto N. 471.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Vista l'istanza dei signori Francesco e Cesare Gigli i quali domandano la facoltà di fare gli studi preliminari per la costruzione di una Strada ferrata da Ancona per la costa dell'Adriatico al confine colle provincie che costituivano il già Regno di Napoli;

Considerata l'importanza di tale linea;

In virtù dei poteri conferitigli col Reale Decreto 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo Unico

È fatta facoltà ai signori Francesco e Cesare fratelli Gigli di fare gli studi per la costruzione di una Strada ferrata che da Ancona si diriga per la costa dell'Adriatico al confine del già Regno di Napoli.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle*

Marche, e si manda a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 12 Novembre 1860.

LORENZO VALERIO

8 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Ferri Giuseppe d'Ancona, Apprendista nell'Ufficio Telegrafico della stazione di Ancona, a Telegrafista.

Decreto N. 472.

11 Novembre 1860.

DECRETO

di nomina del sig. Prato Nobile Cosimo, Sotto-Segretario presso l'Intendenza del Circondario di Lecco, a Segretario per le Opere Pie presso il Commissariato della Provincia d'Ancona.

Decreto N. 473.

11 Novembre 1860.

DECRETO

di nomina del sig. Sabbatini Dott. Felice, Legale in Ancona, a Giusdicente in Sarnano (Provincia di Macerata) in surrogazione del sig. Papi Dott. Cesare dimissionario.

Decreto N. 474.

10 Novembre 1860.

DECRETI

di nomina del sig. Bonarelli Giuseppe d'Ancona, Apprendista nell'Ufficio Telegrafico della stazione di detta città, a Telegrafista; e del sig. Falagrassa Amilcare, Alunno nell'Ufficio Telegrafico di Pesaro, a Telegrafista.

Decreti N.i 475. e 476.

10 Novembre 1860.

DECRETO

che destina definitivamente il sig. Caporioni Venanzio, Ingegnere Governativo incaricato del servizio nella Provincia di Fermo, ad Ingegnere Governativo nella Provincia di Macerata.

Decreto N. 477.

11 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Sante Palmieri da Macerata provvisoriamente a Delegato di Pubblica Sicurezza presso il Vice-Commissariato di Tolentino (Provincia di Macerata).

Decreto N. 478.

10 Novembre 1860.

DECRETO

che destina il sig. Cattabeni Francesco, Ingegnere Governativo nella Provincia di Camerino ad esercitare le stesse funzioni nella Provincia di Pesaro.

Decreto N. 479.

11 Novembre 1860.

DECRETO

che mette in riposo il sig. Schiavini Spiridione, Cancelliere nel Tribunale d'Urbino, e ciò dietro sua domanda, ed ammettendolo a far valere i suoi titoli al conseguimento della pensione che gli sarà dovuta a termini di Legge.

Decreto N. 480.

11 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Mariotti Iginardo, Cancelliere in Montalto (Provincia d'Ascoli) a Cancelliere nel Tribunale d'Urbino in luogo del sig. Schiavini Spiridione messo in riposo.

Decreto N. 481.

11 Novembre 1860.

DECRETO

che destina il sig. Pasquali Antonio; Ingegnere della Provincia di Pesaro, nella stessa qualità nella Provincia d'Ancona, conferendogli in pari tempo il titolo e grado d'Ingegnere Capo.

Decreto N. 482.

11 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina Clito Bartolomei, a Portiere nella Giusdicenza d'Urbino.

Decreto N. 483.

10 Novembre 1860.

DECRETO

che richiama al suo primitivo posto nella Provincia di Fermo il sig. Rinolfi Francesco, Ingegnere Governativo che era incaricato provvisoriamente di disimpegnare le funzioni d'Ingegnere Governativo in Ancona.

Decreto N. 484.

---

10 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Bocci Davide ad Ingegnere Governativo nella Provincia di Camerino.

Decreto N. 485.

---

11 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Avv. Spalazzi Serafino a Giusdicente nella città di Ascoli, in luogo del sig. Curi Francesco dimissionario.

Decreto N. 486.

11 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Coluzzi Dott. Angelo da Camerino a Sostituto nella Cancelleria del Tribunale della detta città.

Decreto N. 487.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Palombini Francesco, Cancelliere nel Tribunale di Fermo, a Giudice Processante nello stesso Tribunale in luogo del sig. Saracini Dott. Luigi messo in riposo.

Decreto N. 488.

11 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Selva Francesco Augusto a Cancelliere nella Giusdicenza di Pesaro.

Decreto N. 489.

11 Novembre 1860.

DECRETO

che mette in riposo il sig. Saracini Dott. Luigi Giudice Processante nel Tribunale di Fermo, ammettendolo a far valere i suoi titoli pel conseguimento della pensione che gli potrà spettare a termini di legge.

Decreto N. 490.

---

6 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Grassi Ferdinando a Sostituto nella Giusdicenza di Sant'Angelo in Vado (Provincia d'Urbino e Pesaro).

Decreto N. 491.

---

6 Novembre 1860.

DECRETO

che mette in riposo il sig. Pagnoni Tommaso Difensore dei Poveri nel Tribunale di Prima Istanza di Urbino, ammettendolo a far valere i suoi titoli al conseguimento della pensione.

Decreto N. 492.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Paci Giuseppe a Difensore dei Poveri nel Tribunale di Prima Istanza d'Urbino in luogo del sig. Pagnoni Tommaso messo in riposo.

Decreto N. 493.

8 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Ortolani Patrizio, secondo Sostituto nella Cancelleria della Giusdicenza di Pesaro, a primo Sostituto nella stessa Cancelleria, in surrogazione del sig. Vagnolini Felice messo in riposo.

Decreto N. 494.

11 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina provvisoriamente il sig. Guerrini Nobile Giovanni da Fabriano (Provincia di Macerata) a Segretario del Vice Commissariato dello stesso luogo.

Decreto N. 495.

11 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Tacconi Stefano, provvisoriamente ad Applicato presso il Vice-Commissariato del Circondario di Fabriano.

Decreto N. 496.

11 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Corradini Conte Corrado provvisoriamente ad Applicato presso il Vice-Commissariato del Circondario di Fabriano.

Decreto N. 497.

11 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Serra Giacomo, già Segretario nell'ufficio di Governo della Provincia di Torino, a Segretario Capo nel Commissariato Provinciale di Macerata.

Decreto N. 498.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Bianchini Diogene da Macerata a Sostituto nella Giusdicenza di Montalto (Provincia di Ascoli) in surrogazione del sig. Antonio Ceci dimissionario.

Decreto N. 499.

---

11 Novembre 1860.

DECRETO

che richiama in attività di servizio il sig. Taccari Giuseppe, Cancelliere presso il Tribunale di Fermo già ammesso a far valere i suoi titoli pel conseguimento della pensione di riposo con Decreto 30 *Ottobre p. p., e lo destina a prestar l'opera sua come Cancelliere presso lo stesso Tribunale.*

Decreto N. 500.

FINE DELLA PARTE PRIMA.

PARTE
SECONDA

dal N.° 501. al 700.

11 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina Mazzetti Domenico di Camerino, a Scrittore nella Cancelleria del Tribunale della stessa città.

Decreto N. 501.

11 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Avvocato Gramacci Secondo, Giusdicente in Urbino ammesso a far valere i suoi titoli pel conseguimento della pensione di riposo con decreto 30 Ottobre p. p., è richiamato in attività di servizio, ed è messo per mancanza di posto in disponibilità, coll' intero suo soldo.

Decreto N. 502.

11 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Ingegnere Bruni Pacifico provvisoriamente ad Applicato presso il Commissariato Generale delle Marche, per prestare l' opera sua presso la Sezione del Censo.

Decreto N. 503.

11 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Pellegrino Guglielmo provvisoriamente a Segretario del Vice Commissariato di Iesi; ed il sig. Pezzolet Bernardo provvisoriamente ad Applicato presso il Vice Commissariato del Circondario di Iesi.

***Decreti N.* 504. *e* 505.**

12 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Matteucci Demetrio da Pesaro, Giudice Supplente nel Tribunale di Pesaro, a Procuratore Fiscale presso il detto Tribunale in sostituzione del sig. Bartoli Enrico messo in riposo.

***Decreto N.* 506.**

12 Novembre 1860.

DECRETO

che pone in riposo il sig. Vitali Camillo Giudice Processante nel Tribunale di Pesaro, ammettendolo a far valere i suoi titoli al conseguimento della pensione.

***Decreto N.* 507.**

12 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Giuseppe Nanni Seta, Sostituto nella Cancelleria di Senigallia, a Giudice Processante nel Tribunale di Pesaro, in luogo del sig. Vitali Camillo messo in riposo.

Decreto N. **508.**

12 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Camillo Sforza da Monte Carotto, (Provincia di Ancona) a Sostituto nella Cancelleria della Giusdicenza di Fano (Provincia di Urbino e Pesaro) in luogo del sig. Mariotti Siriardo che ebbe altra destinazione.

Decreto N. **509.**

12 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Dottor Antonietti Clemente a Sostituto nella Cancelleria della Giusdicenza di Senigallia, (Urbino e Pesaro) in luogo del sig. Mattia Buscalferri promosso ad altro impiego.

Decreto N. **510.**

12 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Mici Benedetto di Mondavio (Provincia di Urbino e Pesaro) a Sostituto in Mondolfo (Provincia di Urbino e Pesaro) in surrogazione del sig. Ballerini Guglielmo, che ebbe altra destinazione.

Decreto N. 511.

---

12 Novembre 1860.

DECRETO

che mette in riposo il sig. Paterni Alessandro, Vice Cancelliere presso il Tribunale di Pesaro, ammettendolo a far valere i suoi titoli al conseguimento della pensione che può spettargli a termini di Legge.

Decreto N. 512.

---

12 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Meli Avvocato Emilio Presidente del Tribunale Commerciale di Prima Istanza di Pesaro in surrogazione del Sostituto Avvocato Mondini.

Decreto N. 513.

12 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Gradara Enrico da Rimini a Sostituto nella Cancelleria della Giusdicenza di Mondavio (Provincia di Urbino e Pesaro) in luogo del sig. Giuseppe Mariani messo in riposo.

Decreto N. 514.

12 Novembre 1860.

DECRETO

che mette in riposo il sig. Mariani Giuseppe, Sostituto nella Cancelleria della Giusdicenza di Mondavio (Provincia di Urbino e Pesaro) ammettendolo a far valer i suoi titoli pel conseguimento della pensione che potrà spettargli a termini di Legge.

Decreto N. 515.

12 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina Imperatori GiamBattista, Cursore in Fano (Provincia d' Urbino e Pesaro) a Cursore in Mondavio (Provincia Urbino e Pesaro) in sostituzione di Giocondo Barbadoro messo in riposo.

Decreto N. 516.

12 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina Zeppilli Dottor Antonio di Offida (Provincia di Ascoli) a Sostituto nella Cancelleria di Senigallia, in surrogazione del sig. Severi Giacinto promosso ad altro impiego.

Decreto **N. 517.**

---

12 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Gaudenzi Pio Difensore officioso in Senigallia a Supplente del Giusdicente della stessa città.

Decreto **N. 518.**

---

12 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Sciocchetti Raffaele a Secondo Sostituto nella Cancelleria di Senigallia, in luogo del sig. Antonio Marini che ebbe altra destinazione.

Decreto **N. 519.**

12 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Valuzzi Giulio Alunno presso il Tribunale di Prima Istanza di Pesaro.

Decreto N. 520.

12 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Cannella Valentino, attuale Sostituto nella Giusdicenza di Monte Santo (Provincia di Macerata) a Sostituto nella Cancelleria di Fano, (Urbino e Pesaro) in surrogazione del sig. Imperatori promosso ad altro impiego.

Decreto N. 521.

12 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Perseguiti Dottor Cesare da Pesaro a Terzo Sostituto nella Cancelleria di Senigallia, in surrogazione del sig. Nanni Seta Giuseppe che ebbe altra destinazione.

Decreto N. 522.

12 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Ballerini Guglielmo a Sostituto Cancelliere nella Giusdicenza di Montalto, (Provincia d'Ascoli) in surrogazione del sig. Augusto Dartoli demissionario.

Decreto N. 523.

12 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina Vallozzi Vincenzo Scrittore presso il Tribunale di Prima Istanza di Pesaro.

Decreto N. 524.

12 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina Reggiani Francesco, Scrittore nel Tribunale di Pesaro, a Commesso Archivista nello stesso Tribunale in surrogazione del sig. Carnevali.

Decreto N. 525.

12 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Schelini Giorgio a Giudice supplente presso il Tribunale d' Ancona in surrogazione del Sig. Paolo Simeoni demissionario.

Decreto N. 526.

12 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Mariotti Siriardo Cancelliere Provvisorio in Fano, (Urbino e Pesaro) a Sostituto nella Cancelleria del Tribunale di Pesaro.

Decreto N. 527.

12 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Melchiorri Dott. Andrea a Giudice Supplente nel Tribunale di Pesaro, in luogo del sig. Avvocato Donzelli che ebbe altro impiego.

Decreto N. 528.

12 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Pasquali Volfango a Sostituto nella Cancelleria della Giusdicenza di Monte Santo (Provincia di Macerata) in surrogazione del sig. Valentino Cannella altrove promosso.

Decreto N. 529.

---

12 Novembre 1860.

DECRETO

che mette in riposo Barbadoro Giocondo Cursore in Fano (Provincia d' Urbino e Pesaro) ammettendolo a far valere i suoi titoli al conseguimento della pensione.

Decreto N. 530.

---

12. Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Carnevali Francesco, Commesso Archivista nel Tribunale di Pesaro, a Gudice Processante nello stesso Tribunale in surrogazione del sig. Ubaldi Eugenio.

Decreto N. 531.

12 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Rosa Carlo Legale in Pesaro a Difensore dei poveri nel medesimo Tribunale di Pesaro, in luogo del sig. Pacciarelli Dottore Leone che ebbe altro impiego; il sig. Perotti Avvocato Alessandro, a Giudice Supplente nel medesimo Tribunale, in surrogazione del sig. Mateucci Demetrio altrove destinato; ed il sig. Ianni Giacomo Sostituto nel Tribunale di Pesaro, a Vice Cancelliere nel medesimo in surrogazione del sig. Alessandro Paterni messo in riposo.

Decreto N. 532. 533. 534.

---

12 Novembre 1860.

DECRETO

che mette in riposo il Sig. Bartoli Dottor Enrico, Procuratore Fiscale presso il Tribunale di Pesaro, ammettendolo a far valere i suoi titoli al conseguimento della pensione che gli potrà spettare a termini di Legge.

Decreto N. 535.

12 Novembre 1860.

DECRETO

che pubblica la legge Sarda 13 Luglio 1857 sullo svincolo delle Enfiteusi.

Decreto N. 536.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Vista la legge 13 luglio 1857 per le Provincie costituenti il Regno di S. M. il Re Vittorio Emanuele, colla quale fu fatta facoltà all'utilista ed in difetto al direttario di svincolare il fondo e consolidare l'utile col diretto dominio;

Considerando che la detta Legge tornerebbe utile anche nelle Provincie delle Marche, poichè la libertà dei beni stabili, incoraggiando l'industria dei proprietari, è mezzo di accrescimento della pubblica ricchezza;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12. settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

La Legge 13. luglio 1857, N. 2307 intorno allo svincolamento delle enfiteusi, subenfiteusi, livelli e simili, è proclamata Legge nelle Provincie delle Marche, e diverrà esecutoria nelle medesime.

Articolo 2.

Il termine di un anno in essa legge stabilito si intenderà decorrere dal giorno della pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, pubblicato ed inserto nella Raccolta officiale degli Atti del R. Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 12 novembre 1860.

LORENZO VALERIO

---

17 Novembre 1861.

DECRETO

contro gli abusi che possono commettersi dai ministri dei Culti.

Decreto N. 537.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12. settembre 1860;

DECRETA

Articolo Unico

Sono messi in vigore dal giorno della pubblicazione del presente decreto gli articoli 268 e 269 del Codice penale vigente nelle Provincie del Regno di S. M. Vittorio Emanuele II, i quali sono così concepiti:

DEGLI ABUSI DEI MINISTRI DEI CULTI NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI.

Articolo 268.

» I ministri della Religione dello Stato, o dei culti tollerati,
» che, nell'esercizio del loro ministero, pronuncino in pubblica
» adunanza un discorso contenente censura delle istituzioni o
» delle leggi dello Stato, o commettano fatti che siano di natura
» da eccitare il disprezzo ed il malcontento contro le medesi-
» me, o coll'indebito rifiuto de' proprii uffizi turbino la coscien-
» za pubblica o la pace delle famiglie sono puniti colla pena del
» carcere da tre mesi a due anni. «

» La pena sarà del carcere da sei mesi a tre anni se la cen-
» sura sia fatta per mezzo di scritti, d'istruzioni, o di altri docu-
» menti di qualsivoglia forma, letti in pubblica adunanza, od
» altrimenti pubblicati. »

» In tutti i casi dal presente articolo contemplati, alla pena
» del carcere sarà aggiunta una multa che potrà estendersi a
» lire duemila. »

Articolo 269.

» Se il discorso, lo scritto, o gli atti mentovati nell'arti-
» colo precedente contengono provocazione alla disobbedienza
» alle leggi dello Stato o ad altri provvedimenti della pubblica
» Autorità, la pena sarà del carcere non minore di tre anni, e
» di una multa non minore di lire duemila.

» Ove la provocazione sia susseguita da sedizione o rivolta,
» l'autore della provocazione sarà considerato come complice. »

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, pubblicato in tutti i Comuni ed inserto nella Raccolta Ufficiale degli atti del R. Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Napoli, 17 Novembre 1860.

LORENZO VALERIO

17 Novembre 1860.

DECRETO

che applica al Bagno di S. Leo le leggi sui Bagni vigenti nel Regno.

Decreto N. 538.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

In virtù dei poteri conferitigli col decreto Reale 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo unico.

Il Decreto 24 Ottobre p. p. N. 112 col quale furono applicati al Bagno di Ancona le leggi e disposizioni intorno ai Bagni vigenti nel Regno di Sua Maestà VITTORIO EMANUELE II, è applicato in ogni sua parte al Bagno di San Leo.

Il presente decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche,* Giornale ufficiale di queste provincie, pubblicato ed inserto nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Napoli, 17 Novembre 1860.

LORENZO VALERIO

21 Novembre 1860.

DECRETO

che dichiara ufficiale l'Edizione del Codice Civile fatta da N. Zanichelli e Compagni di Modena.

Decreto N. 539.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto il Decreto 31 ottobre p. p. col quale furono promulgati i Codici Sardi Civile, di Procedura Civile, Penale, di Procedura Penale, e Commerciale per aver forza di legge a far tempo dal 1. Gennaio 1861;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 settembre 1860;

DECRETA

Articolo unico.

L'edizione del Codice per gli Stati di Sua Maestà il Re di Sardegna del 20 giugno 1837 fatta a Modena presso N. Zanichelli e Comp. Tipografi-Librai l'anno 1860, alla quale è premesso il Decreto di promulgazione 27 dicembre 1859 del Dittatore delle provincie Modenesi e Parmensi e Governatore delle Romagne, è dichiarata edizione ufficiale per le provincie delle Marche.

Il presente decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, Giornale ufficiale di queste provincie, ed inserto nella Rac-

colta degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Napoli, 21 novembre 1860.

LORENZO VALERIO

---

21 Novembre 1860.

DECRETO

sulla caccia, e sulla fabbricazione detenzione e delazione delle armi.

Decreto N. 540.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

In virtù dei poteri conferitigli col decreto Reale 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo unico.

Sono promulgate in queste Provincie le Leggi vigenti nel Regno di S. M. VITTORIO EMANUELE II, sulla Caccia e sulla fabbricazione, detenzione e delazione delle armi cioè;

1. Le RR. Lettere-Patenti 29 Dicembre 1836.
2. Le RR. Lettere-Patenti 16 Luglio 1844.
3. Le RR. Lettere-Patenti 1. Luglio 1847.
4. La Legge 26 Giugno 1853.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, Giornale Ufficiale di queste Provincie, pubblicato ed inserto nella Raccolta degli Atti del R. Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Napoli, 21 Novembre 1860.

LORENZO VALERIO

24 Novembre 1860.

DECRETO

che sostituisce il sistema dell'Insinuazione a quello del Bollo e Registro.

Decreto N. 541.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto il Decreto 31 ottobre p. p. N. 224 col quale furono promulgati e messi in vigore dal 1 gennaio 1861 in queste Provincie i Codici Sardi Civile e di Procedura Civile;

Considerando che per l'applicazione di alcune parti di quei Codici, e per l'uniformità delle istituzioni giuridiche fra le antiche provincie della Monarchia e le nuove, è necessario che venga in queste pure sostituito il sistema dell'Insinuazione a quello del Registro;

Considerando d'altra parte che avendo questo sistema eziandio un carattere finanziario, e che sotto questo aspetto esso può essere modificato con alleviamento di alcune delle relative tasse e temperamento del rigore d'alcune disposizioni, che in origine furono dettate unicamente dall'esigenza di supreme necessità erariali, le quali, come giova sperare, andranno diminuendo coll'allargarsi del regno;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

Saranno pubblicate nelle Provincie delle Marche e vi avranno vigore dal 1 gennaio 1861 le seguenti leggi e i seguenti Decreti Reali;

a) Legge 9 settembre 1854 N. 206 sulle tasse d'insinuazione, successione ed emolumento giudiziario;

b) Legge 9 settembre 1854 N. 207 sulla carta bollata;

c) Decreto Reale 10 febbraio 1855 N. 530 sulle forme e modalità della carta bollata;

d) Legge 16 febbraio 1859 N. 3205 sugli Emolumenti giudiziari;

e) Decreto Reale 29 Luglio 1860 N. 4235 intorno al trattamento degli atti stipulati in una provincia del Regno e da eseguirsi in un' altra che sia stata annessa allo Stato in epoca diversa.

Però le Tariffe annesse alle dette Leggi andranno soggette alle modificazioni portate dagli articoli seguenti.

Articolo 2.

La tassa proporzionale d'insinuazione stabilita nella parte prima della tariffa Sarda nella misura del cinque per cento è ridotta al solo quattro per cento per le provincie delle Marche.

Articolo 3.

Sono esenti da qualsivoglia tassa le successioni in linea retta ascendente e discendente, rimanendo così abolito l'articolo 94 della tariffa annessa alla legge 9 settembre 1854

Num. 206, ferme stando le tasse pei legati e trapassi nelle linee collaterali e verso estranei.

Articolo 4.

Pei legati d'alimenti o di usufrutto fra conjugi, nonchè nei casi dell'usufrutto stabilito dall'art. 959 del codice Civile la tassa è ridotta al due per cento.

In tutti gli altri casi di successione tanto testamentaria che intestata fra conjugi sarà dovuto il cinque per cento.

Articolo 5.

Gli attuali ufficj del Registro prenderanno dal 1 Gennaio 1861 il nome di *Uffici d'Insinuazione,* ed i Preposti del Registro prenderanno il nome di *Insinuatori*, nulla per ora innovandosi quanto alla circoscrizione dei distretti.

Articolo 6.

La copia d'archivio prescritta dai Regolamenti oggi in vigore pel Registro servirà per l'insinuazione degli atti di cui all'art. 1422 del Codice Civile.

Essa però diviene obbligatoria anche per gli atti rogati all'estero e per gli atti privati di cui si debba o si voglia richiedere l'insinuazione.

Articolo 7.

Coll'attivazione del presente Decreto sono abolite le Leggi sul bollo e Registro attualmente vigenti e le tasse relative.

Articolo 8.

Con altro Decreto sotto questa data vengono stabilite alcune maggiori facilitazioni di natura transitoria e che dovranno aver vigore per l'anno 1861.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, pubblicato ed inserto nella Raccolta ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi e chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Napoli 21 novembre 1860.

LORENZO VALERIO

21 Novembre 1860.

DECRETO

che accorda alcune facilitazioni per l'anno 1861. *sulla materia delle Tasse d'Insinuazione etc. e della Carta Bollata.*

Decreto N. 541. *bis*

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto l'art. 8 del Decreto d'oggi N. 541;

Volendo provvedere per la sostituzione del sistema dell'Insinuazione a quella del Registro, ed usare nello stesso tempo i debiti riguardi a queste popolazioni, finchè dura la tassa sul macinato, abolita in massima col Decreto 3 corrente N. 308, ma dal medesimo mantenuta in vigore provvisoriamente per tutto l'anno 1861;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

Gli atti pubblici tanto civili che giudiziarj anteriori al 1861 potranno ancora essere *archiviati e registrati* colle corrispondenti tasse stabilite dai Regolamenti del Registro e Bollo, purchè sieno presentati a tale formalità nei precisi termini fissati dei Regolamenti stessi.

Articolo 2.

Verranno pure *insinuati* colle tasse del Registro gli atti esteri aventi data anteriore al 1861, dei quali non siasi ancora fatto uso in queste Provincie, e semprechè vengano presentati nel termine fissato dell'art. 50 della legge relativa 9 settembre 1854 N. 206, cioè nel termine di otto mesi per gli atti passati in Europa, e di diciotto per quelli passati fuori d'Europa.

Articolo 3.

Per le successioni devolute prima che sia scaduto l'anno corrente, la liquidazione della Tassa sarà uniformata al Regolamento 24 Dicembre 1832, semprechè le relative assegne siano fatte nel tempo fissato dal medesimo.

Articolo 4.

Finchè dura il dazio sul Macinato, la tariffa generale sulla insinuazione, successione ed emolumento giudiziario mandata pubblicarsi col Decreto d'oggi N. 541, indipendentemente dalle riduzioni permanenti con esso sancite verrà in queste Provincie delle Marche applicata con le seguenti transitorie, e condizionali limitazioni.

PARTE PRIMA

Tassa d'insinuazione.

Articolo 5.

Tutte le relative Tasse proporzionali saranno ridotte alla metà, ad eccezione:

Di quella sulla permuta con rifatta, di cui all'art. 26 per cui si esigerà la Tassa del 2 per cento sulla parte di maggior valore, come era prescritto dal Regolamento sul Registro;

Di quella sulla cauzione accennata all'art. 54 che non potrà mai discendere al disotto di 25 centesimi per ogni cento lire;

E di quella dell'art. 90 che in confronto dell'anteriore sistema reca già un notevole risparmio ai contraenti.

PARTE SECONDA

Tassa di successione.

Articolo 6.

Continueranno ad essere esenti da tassa i legati, o trapassi di alimenti e semplice usufrutto alle vedove nelle condizioni previste dall'art. 33 del Regolamento già citato 24 dicembre 1832 sul registro;

E le successioni tra fratelli continueranno a pagare la sola tassa. . . . . del 2 %

Quelle tra zii e nepoti . . . . del 3 %

Tra prozii e pronipoti . . . . del 4 %

E quelle devolute agl'istituti di pubblica Beneficenza, e Carità . . . . del 2 %

Si ammetteranno pure in deduzione i debiti provati colla produzione di pubblici atti, e di scritture private state registrate anteriormente all'apertura della successione, niun riguardo avuto a quelle che sono prive di tale formalità per le quali cessa pure l'obbligo di pagare la tassa di registro per la menzione che ne venisse fatta nella consegna ereditaria.

PARTE TERZA

Tassa d'emolumento.

Articolo 7.

Pel tempo prefisso dal precedente articolo 5, resta sospesa l'applicazione dell'articolo 100 della tariffa annessa alla Legge 9 settembre 1854, e le sentenze immuni dalla tassa proporzionale dell'1 p. % verranno assogettate alle sole tasse fisse, di cui agli art. 102 e 103 ed ai N. 1, 2, 3 e 4, della Legge 16 febbrajo 1859 N. 3255 secondo la rispettiva loro natura e la competenza del Giudice o Tribunale da cui saranno state pronunciate.

Articolo 8.

Tutti gli atti, scritture, consegne di successione e senten-

ze comtemplate dai precedenti articoli che non venissero presentati alle relative formalità nei termini rispettivamente utili dovranno pagare le tasse, e sovratasse vigenti al giorno della effettiva consegna e presentazione.

Articolo 9.

Gli effetti transitorj delle disposizioni date agli articoli 5, 6, 7, saranno soltanto applicabili agli atti ed alle successioni di persone per origine e stabile domicilio appartenenti alle Marche , e fra le nate altrove a quelle sole, che saranno in grado di provare legalmente d'avervi trasportato il loro domicilio permanente o principale stabilimento prima della pubblicazione del presente Decreto.

La mancanza di qualunque delle sovra specificate qualità renderà obbligatorie le tasse normali della tariffa.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, pubblicato ed inserto nella Raccolta ufficiale degli Atti del R. Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Napoli 21 Novembre 1860.

LORENZO VALERIO

---

20 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Angelozzi Annibale di Ancona, Volontario nella Amministrazione delle Poste ed è destinato a prestar l'opera sua presso la direzione d'Ancona.

Decreto N. 542.

12 Novembre 1860.

DECRETO

che sostituisce ai soldati di Finanza il Corpo dei Proposti delle dogane.

Decreto N. 543.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12. Settembre 1860.

DECRETA

Articolo unico.

Dal 1. del corrente Novembre il Corpo dei Soldati di Finanza sì di terra che di mare nelle Provincie delle Marche precede il nome di Corpo dei Preposti nelle Dogane nazionali, e nel servizio, nell'uniforme, nei gradi e nelle paghe è pienamente assimilato a quello delle antiche provincie del Regno di S. M. VITTORIO EMANUELE II.

Dato in Ancona 12 Novembre 1860.

LORENZO VALERIO

27 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina Sabbatini Vincenzo attuale Secondino provvisorio nelle Carceri di Ascoli a Secondino stabile destinandolo a Macerata in luogo di Luigi Bernardi mandato in Monte Rubbiano.

Decreto N. 544.

---

27 Novembre 1860.

DECRETO

che riamette in attività di servizio Giuseppe Gambaggi, Secondino posto in quescenza per infermità, lasciandolo nelle Carceri di Ascoli in luogo di Sabbatini Vincenzo mandato in Macerata.

Decreto N. 545.

---

27 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina Fermi Salvatore, Agente di Cambio in Ancona, con che presti entro due mesi la cauzione di Scudi 500.

Decreto N. 546.

3 Dicembre 1860

DECRETO

che nomina alcuni membri in aggiunta a quelli già designati a formare la Commissione per le decime.

Decreto N. 547.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto il Decreto 24 Ottobre p. p. N. 115 portante la nomina di una Commissione per la proposta dell'abolizione delle Decime e del miglioramento della sorte del Clero Curato;

In virtù dei poteri conferitigli col R. Decreto 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

Alle persone nominate a costituire la commissione creata col Decreto 24 Ottobre p. p. N. 115 sono aggiunti i Signori:

Belli Filippo Presidente della Commissione Municipale di Macerata Feltria; Luigi Sacconi Presidente della Commissione Municipale di Montalto; Boccabianca Antonio Presidente della Commissione Municipale di Ripatransone.

Articolo 2.

Il Signor Presidente della Commissione creata col Decreto succitato è incaricato dell'esecuzione del presente che sarà

pubblicato nel *Corriere delle Marche* ed inserto nella Raccolta ufficiale degli atti del R. Commissariato Generale Straordinario.
Dato in Ancona 3 Dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

---

4 Dicembre 1860.

DECRETO

che pubblica alcune Leggi e Decreti Reali sulla guardia Nazionale in aggiunta al Decreto 25. *Settembre N.* 10.

Decreto N. 548.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto il decreto 25 settembre 1860 N. 10 col quale furono adottate e messe in vigore nelle provincie delle Marche le leggi e i Decreti Reali concernenti la Guardia Nazionale;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 settembre 1860;

DECRETA

Articolo unico.

Sono adottati per avere vigore ed esecuzione in queste provincie anche i seguenti Decreti Reali:

1. D. R. 28 aprile 1848 che stabilisce le insegne delle Guardie Nazionali;

2. D. R. 3 maggio 1859 che prefigge un termine alla iscrizione dei cittadini nei ruoli della Guardia Nazionale;

3. D. R. 17 maggio 1859 che stabilisce le competenze della Guardia Nazionale chiamata in servizio di distacamento fuori del proprio Comune;

4. D. R. 14 giugno 1859 che stabilisce alcune esenzioni dal servizio di distaccamento.

I detti Decreti sono compresi nell' edizione di Parma pubblicata dal Governo dell' Emilia con Decreto 28 gennaio 1860 N. 37 e nella ristampa fattane dalla tipografia Nobili a Pesaro.

Articolo 2.

Il termine prescritto nel Decreto Reale del 3 maggio 1859 comincierà a decorrere tre giorni dopo l' inserzione del presente Decreto nel *Corriere delle Marche*.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche* e nella Raccolta ufficiale degli Atti del R. Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 4 Dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

4 Dicembre 1860.

DECRETO

che dichiara le edizioni dei codici equiparata alle ufficiali nelle Provincie delle Marche.

Decreto N. 549.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMAMUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto il decreto 31 ottobre p. p.; N. 224, col quale furono promulgati i Codici Civile, Penale, di Procedura Civile, di Procedura Penale, Commerciale, e Penale Militare per aver vigore al 1. gennaio 1861;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 settembre 1860;

DECRETA

Articolo Unico

Sono dichiarate ufficiali nelle Provincie delle Marche ed equiparate alle edizioni della Stamperia Reale di Torino, in quanto siano a quelle conformi, le seguenti edizioni dei Codici:

Pel Codice Civile: Le tre edizioni della Tipografia Marzorati di Torino in 4., in 8. ed in 12., e quella della Tipografia Canfari, pure di Torino, in 16. oltre a quella della Tipografia Zanichelli e Compagni di Modena, in 8. già equiparata all'edizione ufficiale col decreto 21 novembre p. p. N. 539.

Pel Codice di Procedura Civile: l'edizione della Tipografia Botta, in 16., quella della Tipografia Marzorati, pure in 16., quella della Tipografia Dalmazzo, in 32., e quella della Tipografia Zanichelli di Modena, in 8.

Pel Codice Penale: Le edizioni delle Tipografie Botta e Marzorati, in 16., e quella dello Zanichelli, in 8.

Pel Codice di Procedura Penale: L'edizione Marzorati, in 16., e le due edizioni Cassone e Dalmazzo, in 32.

Pel Codice di Commercio: Le tre edizioni Marzorati, in 8., in 12., in 32., e l'edizione Cassone, pure in 32.

Pel Codice Penale Militare: L'edizione Fodratti, in 16., e l'edizione Marzorati, in 32.

In caso però di contrarietà di dettato fra diversi esemplari, si deferirà sempre al dettato dell'edizione ufficiale della Stamperia Reale.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche* e nella Raccolta ufficiale degli atti del R. Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 4 Dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

4 Dicembre 1860.

DECRETO

che riammette il Sig. Vincenzo Carotti all'esercizio del Notariato.

Decreto N. 550.

IN NOME DI SUA MAESTA

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Informato che il sig. Vincenzo Carotti da Montenovo fu rimosso dall'esercizio del Notariato unicamente a cagione dei principii liberali che professava;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

Il sig. Vincenzo Carotti è riammesso all'esercizio del notariato in Montenovo (Ancona).

Articolo 2.

Il Commissario della Provincia di Ancona è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Ancona 4 Dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

3 Dicembre 1860.

INDIRIZZO

del Regio Commissario Generale Straordinario di ritorno dal viaggio di Napoli per presentare il voto dei Popoli delle Marche.

ITALIANI DELLE MARCHE

Attraversando le vostre Provincie per recare al Re il Plebiscito della loro Annessione alla Monarchia Italiana, e di là tornando portatore della Reale accettazione, ebbi dovunque festive accoglienze, e dimostrazioni d'affetto. Ho scorto a segni non dubbi che partivano dal cuore, ed erano diretti al rappresentante di VITTORIO EMANUELE ed all'antico soldato della Libertà — ben fortunato, poichè vede tempi che realizzano le aspirazioni della sua gioventù, e le sue convinzioni di tutta la vita.

Le testimonianze che mi avete date confermano i vincoli che mi uniscono a Voi. Ve ne ringrazio, anche per lo avvenire, poichè la memoria di questi giorni, non peritura per tempo, mi sarà conforto nelle traversie, e se avrò lieti eventi verrà ad associarvisi.

L'amore della Comune Patria, che costituisce fra noi la fraternità degli affetti, deve dare all'opera vostra, ed alla mia una sola impronta, un solo scopo:

L'ITALIA E IL SUO RE.

Ancona 3 Dicembre 1860.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
LORENZO VALERIO

4 Dicembre 1860.

DECRETI

di nomina di Capponi Giuseppe e Gengaroli Luigi a messaggeri, telegrafici, il primo ad Ascoli, il secondo a Gubbio.

Decreti N. 551. *e* 552.

---

5 Dicembre 1860.

DECRETO

che provvede per l'attuazione delle Scuole Normali e Magistrali.

Decreto 553.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto il Decreto 2 Novembre N. 289, col quale è resa esecutoria in queste Provincie la Legge Sarda 13 Novembre 1859, sulla pubblica Istruzione;

Visto il successivo Decreto del 6 novembre, N. 355, con cui furono create due Scuole Normali maschili, di cui una in Urbino, e l'altra in Ascoli, e due Scuole Normali femminili, di cui una in in Ancona e l'altra in Camerino sulle basi de-

terminate dalla predetta Legge, e visto il Capo V del Titolo V di questa;

Volendo provvedere alla più sollecita attuazione dei preaccennati provvedimenti;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

Le Scuole Normali preparatorie per maestri elementari, stabilite in Urbino ed in Ascoli, e le due Scuole Normali preparatorie per maestre elementari, stabilite in Ancona ed in Camerino sono rette colle discipline del Regolamento approvato col Decreto Reale 24 Giugno 1860, il quale perciò si promulga nelle Provincie delle Marche, e vi avrà vigore col cominciare dell'anno 1861.

Nelle prime di dette Scuole si osserveranno i programmi stabiliti per le Scuole Normali maschili col R. Decreto 21 novembre 1858, e nelle seconde quelli approvati per le Scuole Normali femminili col R. Decreto 19 decembre 1858.

Articolo 2.

Gli esami d'ammissione alle Scuole Normali predette come pure alle Scuole Magistrali che fossero istituite per cura delle Provincie, per ora verseranno nelle seguenti prove:

Per le Scuole Normali e Magistrali femminili nel dare saggio di leggere correttamente e di scrivere sotto dettatura con ortografia;

Per le Scuole Normali e Magistrali maschili in un saggio di composizione italiana e nell'esporre le principali regole grammaticali.

Articolo 3.

Sul bilancio dello Stato per l'esercizio 1861 è stanziata la somma di lire 40,000 con apposita categoria intitolata–*Scuole normali governative delle Marche*–e divisa nei due seguenti articoli:

1 *Personale insegnante*, lire 30,000.

2 *Sussidi agli alunni ed alle alunne più meritevoli*, lire 10,000.

Articolo 4.

Uno speciale decreto ripartirà i sussidi, di cui all'articolo precedente, per caduna Provincia e caduna delle quattro predette Suole normali e determinerà le norme che saranno da osservarsi nei concorsi pel conferimento dei sussidii medesimi.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, pubblicato nei Comuni, e inserto nella Raccolta ufficiale degli Atti del R. Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 5 Dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

---

4. Dicembre 1860

DECRETO

che nomina nuovi membri nella Commissione per monumenti creata col Decreto N. 311.

Decreto N. 554.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto il Decreto 3 novembre p. p., N. 311, col quale è istituita una Commissione con incarico di prendere esatta notizia dei Musei, delle Biblioteche, e delle Pinacoteche nonchè degli oggetti di Arte e di Antichità, dei Manoscritti e

Libri rari, e di proporre le misure più adatte per la loro conservazione;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 settembre 1860;

DECRETA

Articolo unico

I signori Nicola Gaetani Tamburini da Ascoli e Marchese Cesare Trevisani da Fermo sono nominati membri della Commissione creata col decreto 3 novembre p. p., num 311.

Il presente decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche* e nella Raccolta ufficiale degli Atti del R. Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Ancona 4 dicembse 1860.

LORENZO VALERIO

---

5 Dicembre 1860.

DECRETO

che promulga il Regolamento 15 *settembre* 1860. *per l'Istruzione Elementare.*

Decreto N. 555.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto il Decreto 2 Novembre, N. 289, col quale è resa esecutoria in queste provincie la Legge Sarda 13 Novembre 1859 sulla pubblica Istruzione;

Considerando la necessità di attuare il più prontamente possibile la detta Legge, e peculiarmente in quanto concerne la istruzione primaria ed elementare;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

Il Regolamento per l'Istruzione elementare approvato con Regio Decreto del 15 Settembre 1860, è promulgato nelle Provincie delle Marche e vi avrà vigore col 1 Gennajo 1861.

Articolo 2.

L'obbligo però di riportare la patente di capacità, di cui agli articoli 58 e 59 del predetto Regolamento, per coloro che intendono acquistare titolo legale per insegnare in pubbliche Scuole elementari non comincierà ad avere effetto che a cominciare coll'anno scolastico 1862-63.

Il presente decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, pubblicato ed inserto nella Raccolta ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 5 Dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

5 Dicembre 1860.

DECRETO

che stabilisce le Autorità scolastiche per le provincie delle Marche.

Decreto *N.* 556.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto il Decreto 2 Novembre N. 289 col quale è resa esecutoria in queste Provincie la legge Sarda 13 novembre 1859 sulla Pubblica Istruzione;

Visti gli Art. 30, 32, 33 e 45 della stessa legge;

Considerando l'urgenza che siano prontamente instituite le podestà scolastiche in ciascuna provincia ed in ciascun circondario o distretto delle Marche, affinchè la predetta Legge che deve esser in vigore col primo gennajo 1861 possa avere la sua retta ed efficace applicazione;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

Sono istituiti un Regio Provveditore agli Studi ed un Regio Ispettore delle Scuole Primarie, Normali e Magistrali in caduna delle sei Provincie delle Marche.

Il Regio Provveditore ed il Regio Ispettore della Provincia d'Ancona apparterranno alla prima classe; — quelli delle Pro-

vincie d'Urbino e Pesaro e di Macerata apparterranno alla seconda; — quelli delle Provincie d'Ascoli, di Camerino e di Fermo apparterranno alla terza.

Ciascuno dei detti Regii Provveditori ed Ispettori avrà un ufficio di Segreteria, secondochè è stabilito dalla Legge predetta.

Il Regio Provveditore della Provincia d'Urbino e Pesaro risiederà in quest'ultima Città; ed il Regio Ispettore della stessa Provincia risiederà in Urbino.

Articolo 2.

Sono pure istituiti Ispettori di Circondario (distretto) per le Scuole primarie, sotto la dipendenza dell'autorità scolastica provinciale. Di essi ve ne sarà uno pei distretti riuniti di Pesaro e di Senigallia, uno pel distretto di Gubbio, uno pel distretto di Iesi, uno pei distretti riuniti di Fabriano e di Tolentino. Il distretto di Loreto è posto sotto la sorveglianza dell' Ispettore provinciale di Macerata.

Gl'Ispettori provinciali poi, oltre alla sorveglianza su tutta la rispettiva provincia, eserciteranno pure l'ufficio d'Ispettore di Circondario nel distretto in cui risiedono.

Articolo 3.

Le attribuzioni dei sopradetti ufficiali della Pubblica Istruzione saranno regolate dalle discipline della Legge 13 novembre 1859, e dal relativo Regolamento approvato col Regio Decreto del 23 dicembre 1859, il quale perciò viene promulgato in queste Provincie.

Articolo 4.

Per l'esecuzione di questo Decreto, a cominciare dall'esercizio 1861, sono aperte sul bilancio del pubblico erario le due categorie seguenti cogli stanziamenti delle somme in esso annotate, cioè:

Regi Provveditori e Regi Ispettori Provinciali co'rispettivi Segretari, ed Ispettori di Circondario (*personale*) Lire 54, 100.

Id. per ispese d'ufficio e di giro (*materiale*) » 17, 600.

Sullo stesso bilancio è pure aperto un credito straordinario di Lire 600 per le spese di primo stabilimento degli uffici dei Regi Provveditori e dei Regi Ispettori Provinciali.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche* e nella Raccolta ufficiale degli Atti del R. Commissario Generale straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 5 Dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

---

4. Dicembre 1860.

DECRETO

che riammette all'esercizio del notariato il sig. Zenocrate Cesari.

Decreto N. 557.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Essendogli noto che il sig. Zenocrate Cesari da Osimo, distinto notaio in quella città, venne dal governo pontificio surrogato nell'esercizio del notariato per le opinioni liberali da lui professate, e per avere fatto parte della Assemblea Costituente Romana, per la qual cosa dovette eziandio andare in esilio;

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto Reale 12 settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

Il sig. Zenocrate Cesari è riammesso all'esercizio del notariato nella città di Osimo.

Articolo 2.

Il Commissario della provincia di Ancona è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

Dato in Ancona, 4 dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

---

6. Dicembre 1860.

DECRETO

che determina la distribuzione fra le Provincie delle Lire 100,000 *assegnate col Decreto* 6 *Novembre N.* 355. *in sussidio dei Comuni poveri per la pubblica Istruzione*

Decreto N. 558.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto l' articolo 2 del Decreto 6 novembre 1860 N. 355, col quale venne stanziata sul bilancio del 1861 la somma di lire italiane cento mila per sussidio ai Comuni poveri, onde

agevolare l'istituzione di scuole elementari maschili e femminili;

Considerando la opportunità di fare il riparto di detta somma fra le varie Provincie delle Marche in ragione della loro popolazione e delle loro condizioni economiche, e di commettere ai Consigli Provinciali l'incarico di esaminare e suggerire come la porzione assegnata a caduna Provincia si possa più equamente e più efficacemente distribuire in sussidio dei Comuni poveri;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

La somma di Lire Italiane centomila stanziata col Decreto 6 novembre 1860 N. 355 sul bilancio dell'esercizio 1861 in sussidio delle scuole elementari dei Comuni poveri è ripartita fra le sei Provincie delle Marche nella seguente conformità:

Provincia	di Pesaro ed Urbino	L. 22,000
»	di Macerata	» 20,000
»	di Ancona	» 18,000
»	di Fermo	» 18,000
»	di Ascoli	» 14,000
»	di Camerino	» 8,000

Articolo 2.

I Consigli Provinciali, entro tre mesi dalla data del presente Decreto, presenteranno all'approvazione dell'Autorità Centrale uno specchio del riparto che potrà farsi della somma assegnata alla rispettiva Provincia fra i Comuni che trovinsi in condizioni meno prospere ed assumano l'obbligo di provvedere immediatamente all'ordinamento delle scuole elementari od alla creazione di esse, secondo che loro incombe in forza delle Leggi 23 ottobre e 13 novembre 1859.

Articolo 3.

Le proposte d'ogni assegno a titolo di sussidio ai Comuni poveri per l'oggetto suindicato, dovranno essere suffragate dalle ragioni, che determinarono i Consigli Provinciali a farle.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, pubblicato nei comuni, e inserto nella Raccolta ufficiale degli Atti del R. Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 6 Dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

---

6. Dicembre 1860.

DECRETO

di nomina del Chirurgo maggiore e dei Chirurghi di Battaglione per la Guardia Nazionale di Ancona.

Decreto N. 559.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto l'art. 48, della Legge 4 marzo 1848 sulla Guardia Nazionale, pubblicata e resa esecutoria in queste Provincie per decreto 25 settembre N. 10;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

Sono nominati:

Chirurgo Maggiore della Legione della Guardia Nazionale di Ancona il sig. dottore *Ginesio Ninchi*;

Chirurgo del Primo Battaglione della Legione stessa il sig. dottore *Pietro Lepri*;

Chirurgo del Secondo Battaglione della medesima Legione il signor dottore *Raffaele Berardi.*

Articolo 2.

Il Commissario della Provincia ed il Presidente della Commissione Municipale di Ancona sono incaricati, ciascuno per quanto li riguarda, dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato nel *Corriere delle Marche,* ed inserto nella Raccolta ufficiale degli Atti del R. Commissario Generale Straordinario mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 6 dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

3 Dicembre 1860.

DECRETO

di nomina delle Commissioni speciali provinciali per lo studio dello stato delle foreste, delle strade, ecc. ecc.

Decreto N. 560.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto il Reale Decreto 15 settembre 1860, col quale i Governatori delle antiche Provincie dello Stato sono incaricati di nominare Commissioni per istudiare lo stato delle foreste, i sistemi d'irrigazione, la condizione delle strade vicinali ec. ec., e di fare proposte di miglioramenti in quegli importanti rami della pubblica amministrazione;

Considerando l'utilità che ne verrebbe a queste provincie dall'adottare la stessa pratica;

Viste le proposizioni fatte a questo oggetto dietro richiesta del Regio Commissariato Generale Straordinario dai Commissari delle Provincie;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

Per gli studii descritti nel Decreto Reale 15 settembre 1860, sono nominate Commissioni Provinciali, composte come segue:

a) Per la Provincia di Ancona dei signori:

Fiorenzi conte Fracesco Ingegnere (da Osimo)
Colocci marchese Antonio da Jesi
Fanelli conte Niccola da Ancona
Bonomi Giovanni da Ancona
Rosi dottore Ruggero prof. in Jesi

b) Per la Provincia di Ascoli dei signori:

Orsini professore Antonio
Mucciarelli Alessandro
Massimi Ingegnere Marco
Valentini Ingegnere Eugenio

c) Per la Provincia di Camerino dei sigg.

Claudi Ingegnere Giuseppe
Betti dottore e prof. Leopardo
Savini marchese Pietro
Graziani Giovanni (da Pievetorina)
Salvatori prof. Giovanni

d) Per la Provincia di Fermo dei sigg.

Marini Ingegnere Pompeo
Carducci Ingegnere Giovanni Battista
Benedetti Ingegnere Michele
Luciani marchese Loredano
Salvadori Luigi

e) Per la Provincia di Macerata i sigg.

Carradori conte Antonio (da Recanati)
Tebaldi Giacinto (da Loreto)
Geronzi prof. Adia (da Macerata)
Luzi marchese Carlo (da S. Severino)
Angerilli avv. Filippo (da S. Ginesio)

f) Per la Provincia di Urbino e Pesaro dei signori:

Guidi prof. Luigi (da Pesaro)

Carnevali Achille (da Pesaro)
Lazzari Vittorio (da Urbino)
Antonietti Ingegnere Giuseppe(da Senigallia)
Branenti Antonio (da Cagli)

Articole 2.

Ciascuna Commissione convocata, entro breve termine, dal Commissario della rispettiva Provincia si costituirà nominando nel proprio seno un Presidente, ed un Vice-Presidente. A Segretario potrà essere chiamato anche un soggetto estraneo, ma in questo caso non avrà voto deliberativo.

Articolo 3.

Le Commissioni daranno principio il più sollecitamente possibile agli studii per cui sono istituite, e ne presenteranno i risultati in rapporti generali o parziali che saranno trasmessi al Regio Commissario Generale Staordinario per mezzo del rispettivo Commissario Provinciale.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche* e nella Raccolta ufficiale degli Atti del R. Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 3 dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

---

7 Dicembre 1860

DECRETO

che trasloca Trovarelli Pietro, Secondino, da Senigallia a Pesaro.

Decreto N. 561 .

7 Dicembre 1860.

DECRETO

che nomina Vanni Gio-Battista Custode nelle Carceri di Urbino.

Decreto N. 562.

---

7 Dicembre 1860.

DECRETO

che nomina Bellabarba Gio-Battista Custode delle Carceri di Loreto.

Decreto N. 563.

---

7 Dicembre 1860.

DECRETO

che trasloca Santichia Giuseppe Secondino da Ancona a Senigallia.

Decreto N. 564.

6 Dicembre 1860.

DECRETO

che nomina Bruciati Giovanni Secondino delle Carceri di Ancona.

Decreto N. 565.

---

7 Dicembre 1860

DECRETO

di nomina del sig. Mariano Ploner a Primo Segretario alla direzione delle dogane in Ancona.

Decreto N. 566.

6 Dicembre 1860.

DECRETO

che convoca gli Elettori delle Provincie delle Marche dal 25 dicembre al 5 gennajo per procedere alle elezioni dei Consiglieri Comunali e Provinciali.

Decreto N. 567.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto il Decreto 24 Settembre prossimo passato N. 6. col quale venne stabilito all' Art. 11 che con successivi Decreti sarebbesi fissato il giorno nel quale si dovrà procedere alle Elezioni Comunali e Provinciali;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860;

DECRETA

Gli Elettori Comunali delle Provincie delle Marche saranno convocati a diligenza dei rispettivi Commissarj Provinciali dal giorno 25 del corrente mese di Dicembre al giorno 5 del venturo mese di Gennajo per procedere alle elezioni generali dei Consiglieri Comunali e Provinciali in conformità della legge 23 Ottobre 1859.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, pubblicato ed inserto nella Raccolta ufficiale degli Atti del Re-

gio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 6 Dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

---

6 Dicembre 1860.

DECRETO

che riparte per Giusdicenze il numero dei Consiglieri di ciascuna Provincia.

Decreto N. 568.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando che col Decreto 24 Settembre prossimo passato N. 6 col quale mandavasi pubblicare ed osservare nelle Provincie delle Marche la legge Sarda 23 Ottobre 1859 sull'ordinamento Comunale e Provinciale non sarebbesi stabilito il numero dei Consiglieri di ciascuna Provincia e la loro ripartizione per Giusdicenze, come prescrivono gli articoli 148 e 149 della legge anzidetta;

Considerando che con altro Decreto in data d'oggi sarebbesi fissata l'epoca delle elezioni generali dei Consiglieri Comunali e Provinciali per cui sarebbe urgente fissare fin d'ora il numero di questi ultimi per norma degli Elettori;

Visto il Decreto 23 Settembre prossimo passato N. 2;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo unico

Il numero dei Consiglieri di ciascuna Provincia è ripartito per giusdicenze in conformità della Tabella annessa al presente Decreto.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, Giornale Ufficiale di queste Provincie, pubblicato nei Comuni ed inserto nella Raccolta degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 6 Dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

TABELLA di Riparto dei Consiglieri Provinciali delle Marche fra le varie Giusdicenze.

PROVINCIA DI ANCONA

Num. d' Ordine	GIUSDICENZE	Numero dei Comuni	Popolazione	N. dei Cons. Prov.
1	Ancona	7	50199	6
2	Monte Marciano	5	16932	2
3	Iesi	10	36549	4
4	Arcevia	1	9126	1
5	Corinaldo	4	12197	2
6	Montalboddo	3	10346	1
7	Montecarotto	6	10780	1
8	Osimo	5	28761	[illegible]
	Totali	41	174890	20

PROVINCIA DI MACERATA

Num. d' Ordine	GIUSDICENZE	Numero dei Comuni	Popolazione	N. dei Cons. Prov.
1	Macerata	2	22492	4
2	Cingoli	3	17054	3
3	Civitanova	[illegible]	17745	3
4	Fabbriano	2	23937	4
5	Filottrano	1	7851	1
6	Loreto	1	8507	1
7	Montesanto	2	10480	2
8	Pausola	4	17217	3
9	Recanati	2	22540	4
10	S. Ginesio	4	13205	2
11	S. Severino	1	14488	3
12	Sarnano	4	10775	2
13	Sasso Ferrato	2	11879	2
14	Tolentino	4	16061	3
15	Treia	3	16307	3
	Totali	38	240978	40

PROVINCIA DI FERMO

Num. d' Ordine	GIUSDICENZE	Numero dei Comuni	Popolazione	N dei Cons. Prov.
1	Fermo	11	35553	6
2	Grottamare	[illegible]	8052	2
3	Monte Giorgio	8	15888	[illegible]
4	Monte Rubbiano	8	19140	2
5	Ripatransone	[illegible]	9433	2
6	S. Elpidio a mare	[illegible]	15132	3
7	S. Vittoria	10	12242	2
	Totali	47	109440	20

PROVINCIA DI URBINO E PESARO

Num. d' Ordine	GIUSDICENZE	Numero dei Comuni	Popolazione	N. dei Cons. Prov.
1	Urbino	9	24791	4
2	Cagli	4	16573	3
3	Fossombrone	7	1277[illegible]	2
4	Gubbio	4	25661	4
5	Macerata Feltria	8	9098	1
6	Pennabilli	4	5505	1
7	Pergola	9	13375	2
8	S. Agata Feltria	[illegible]	8442	1
9	S. Angelo in Vado	3	7214	1
10	S. Leo	5	8481	1
11	Urbania	4	9285	1
12	Pesaro	14	38572	6
13	Fano	4	26232	5
14	Mondavio	12	14673	2
15	Mondolfo	2	7490	1
[illegible]	Senigallia	4	27922	5
	Totali	96	256093	40

PROVINCIA DI ASCOLI

Num. d' Ordine	GIUSDICENZE	Numero dei Comuni	Popolazione	N. dei Cons. Prov.
1	Ascoli	13	28969	7
2	Amandola	4	11597	2
3	Arquata	7	12532	3
[illegible]	Montalto	10	13397	3
5	Offida	8	13365	3
6	S. Benedetto	[illegible]	11084	2
	Totali	45	90944	20

PROVINCIA DI CAMERINO

Num. d' Ordine	GIUSDICENZE	Numero dei Comuni	Popolazione	N. dei Cons. Prov.
1	Camerino (1)	15	35726	13
2	Caldarola	4	6960	3
3	Matelica	2	10440	4
	Totali	21	53126	20

(1) I Comuni di Matelica e S. Anatolia dipendono per la parte dell'Amministrazione Provinciale alla Provincia di Camerino.

Visto - Il Regio Commissario Generale
LORENZO VALERIO

7 Dicembre 1860

DECRETO

che nomina il sig. Conte Paolo Guerrieri Paleotti a Sub-Economo per la provincia di Fermo, affidando al Subeconomato la temporaria amministrazione dei beni della mensa arcivescovile di Fermo.

Decreto N. 569.

---

6 Dicembre 1860.

DECRETO

che promulga il Regolamento sui Collegi Convitti Nazionali.

Decreto N. 570. *

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto il Decreto 2 Novembre N. 289 col quale è resa esecutiva in queste Provincie la legge sarda 13 Novembre 1859 sulla pubblica istruzione;

* *N. B.* I Decreti N. 570. 571. 572. 573. e 574. per errore portarono rispettivamente i N. 580. 581. 582. 583. e 584. nel *Corriere delle Marche* e nella successiva edizione per l'affissione.

Visti gli articoli 235 e 239 della stessa legge così concepiti:

« Art. 235. I Convitti annessi agli attuali Collegi Nazio-
« nali delle antiche Provincie sono conservati sotto il nome
« di Convitti Nazionali.

« Nelle nuove Provincie poi assumeranno il titolo di Con-
« vitti Nazionali quelli che furono finora a carico dello Sta-
« to o di Regio patronato.

» Essi saranno separati in quanto all'amministrazione ed
» alla direzione loro interna dai Ginnasi e dai Licei istituiti
» a norma di questa legge. »

» Art. 239. Colle stesse condizioni potranno essere man-
» tenuti dai rispettivi Municipii i Convitti comunali annessi
» agli attuali Collegj reali, ed instituirsene dei nuovi in cia-
» scuno dei Comuni dove a termini della presente legge può
» essere eretto un Ginnasio.

» Essi verranno ordinati, per quanto sarà possibile, sul
» tipo dei Nazionali, con Regolamento Municipale da appro-
» varsi dal Ministro, e saranno sottoposti all'ispezione cui
» sono sottoposti tutti gli istituti di scuole secondarie ».

Considerando essere necessario che siano pure in queste Provincie fatte note ed applicate le norme disciplinari prescritte pei detti Convitti col Regolamento 25 Agosto 1860, per norma e dei Comuni e dei padri di famiglia;

Considerando inoltre l'indole peculiare di tali Istituti la quale venne così determinata dal 1.° Articolo del predetto Regolamento;

» I Convitti Nazionali hanno in proposito l' educazione
» religiosa, intellettuale e civile degli alunni, insieme coi buo-
» ni abiti corporali, affinchè riescano cittadini costumati, as-
» sennati e vigorosi.

» Vogliono altresì infondere un amore immenso alla pa-
» tria italiana, coordinato con tutti i doveri dell'uomo, e for-
» tificato dalla pietà verso Dio, e da un puro ed alto senso
» morale. A ciò debbe intendere lo spirito delle discipline,
» dei precetti e degli esempi. »

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo unico.

Il Regolamento per i Convitti Nazionali approvato col Reale Decreto 25 Agosto 1860, è promulgato nelle provincie delle Marche e vi avrà vigore col 1. Gennajo 1861.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, pubblicato nei Comuni ed inserto nella Raccolta Ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 6 Dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

---

7 Dicembre 1860.

DECRETO

che promulga il Regolamento pei concorsi alle Cattedre nei Licei e nei Ginnasi ed il Regolamento per le scuole secondarie.

Decreto N. 571.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto il Decreto 2 Novembre N. 289 col quale è resa esecutoria in queste provincie la Legge Sarda 13 Novembre 1859 sulla pubblica istruzione;

Visto il Titolo III della stessa Legge, con cui si provvede all'ordinamento dell'istruzione secondaria classica;

Considerando la necessità di rendere fin d'ora note e di applicare anche in queste provincie le norme disciplinari prescritte pei Ginnasi e per i Licei, le quali vi avrebbero vigore a cominciare coll'anno scolastico 1861-62;

In virtù dei poteri conferitigli col Reale Decreto 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

Sono promulgati nelle provincie delle Marche e comincieranno ad esservi posti in vigore per l'anno 1861-62.

1. Il Regolamento pel concorso alle Cattedre vacanti nei Licei e nei Ginnasî approvato con Reale Decreto 18 Agosto 1860.

2. Il Regolamento per le scuole mezzane o secondarie, approvato col Reale Decreto 22 Settembre 1860.

Articolo 2.

A cominciare dallo stesso tempo saranno pure nei Ginnasî e ne' Licei delle provincie delle Marche applicati i programmi d'insegnamento e di esami che sono in vigore nelle Provincie Sardo-Lombarde.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, pubblicato ed inserto nella Raccolta degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 7 Dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

8 Dicembre 1860.

DECRETO

che stabilisce la ripartizione per provincie del sussidio agli alunni e alle alunne più meritevoli delle scuole normali.

Decreto N. 572.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto l'Articolo 3 del Decreto 5 Dicembre corrente N. 553 col quale è stanziata sul bilancio del pubblico Erario la somma di Lire 10,000 per sussidi agli alunni ed alle alunne più meritevoli delle Scuole normali create nelle Marche;

Visto l'articolo successivo del Decreto con cui si manda ad uno speciale provvedimento il riparto di detti sussidi, e la prescrizione delle norme a seguirsi nel conferimento di essi;

Considerando che, a norma dell'articolo 365 della legge 13 Novembre 1859, i preaccennati sussidi debbono ripartirsi in proporzione della popolazione di caduna provincia, e ragguagliati in ragione di 250 Lire caduno, e di uno almeno per ogni 25 mila abitanti;

Considerando che, secondo l'articolo successivo della stessa legge, i sussidj debbono conferirsi agli aspiranti ed alle aspiranti riconosciuti più meritevoli, in seguito ad esame di concorso ed a pari merito, ai più bisognosi;

Considerando che presentemente non sarebbe ancora costituito il Consiglio Provinciale per le scuole, al quale spetterebbe il dare il predetto esame di concorso e il conferire i sussidi, e che frattanto è spediente supplire con un provvedimento temporaneo, attribuendo tale facoltà ai Consigli Provinciali Amministrativi;

In virtù dei poteri conferitigli col decreto Reale 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

La somma di Lire Italiane 10,000 imposta sul bilancio dello Stato col Decreto 5 corrente N. 553 per sussidi agli alunni ed alle alunne più meritevoli delle Scuole normali delle Marche, è ripartita in 40 sussidi di Lire 250 caduno, e distribuita in ragione di popolazione fra queste sei Provincie nella conformità seguente:

PROVINCIE	N. DEI SUSSIDJ per ALL. MAESTRI	N. DEI SUSSIDJ per ALL. MAESTRE	TOTALE
PESARO.......	5	5	10
MACERATA	5	5	10
ANCONA	4	4	8
FERMO	3	3	6
ASCOLI.......	2	2	4
CAMERINO.....	1	1	2
	20	20	40

Articolo 2.

I sussidii attribuiti alle Provincie di Ancona e di Pesaro sono applicati, per gli allievi Maestri alla Scuola normale di Urbino, e per le allieve Maestre a quella di Ancona.

I sussidi attribuiti alle Provincie di Macerata, Fermo, Ascoli e Camerino sono applicati, per gli allievi Maestri alla Scuola normale di Ascoli, e per le allieve Maestre a quella di Camerino.

Articolo 3.

Finchè non sia costituito il Consiglio Provinciale per le Scuole, spetterà al Consiglio Provinciale Amministrativo di caduna Provincia di aprire gli esami di concorso e di conferire i predetti sussidii.

Articolo 4.

Gli esami di concorso verseranno nelle medesime prove, che coll'articolo 2 del precitato Decreto 5 Dicembre corrente N. 553, vennero stabilite per gli esami d'ammissione alle Scuole normali e magistrali.

Pel rimanente si osserveranno le discipline prescritte dal Capo IX del Regolamento 24 Giugno 1860.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, pubblicato nei Comuni, ed inserto nella Raccolta Ufficiale degli Atti del R. Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 8 Dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

8 Dicembre 1860.

DECRETO

che promulga il Decreto Reale 19 *Settembre* 1860. *sull'istruzione Tecnica.*

Decreto N. 573.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto il Decreto 2 Novembre N. 289, col quale è resa esecutoria in queste Provincie la Legge Sarda 13 Novembre 1859 sulla pubblica istruzione;

Visto il titolo IV della stessa Legge con cui si provvede all'ordinamento dell'istruzione tecnica, e che fu pubblicato in calce del Decreto 27 Ottobre 1860 N. 167;

Visto il Regolamento approvato con Reale Decreto 19 Settembre 1860, il quale stabilisce le norme disciplinari pei due gradi dell'istruzione tecnica ed il quale diventa perciò necessario sia promulgato e posto in esecuzione ad esplicazione della Legge;

Visto il Decreto predetto del 27 Ottobre, col quale fu statuita la creazione d'una scuola tecnica e d'un istituto tecnico in Ancona;

Visto il successivo Decreto 6 Novembre 1860 N. 355 con cui, oltre all'istituto tecnico d'Ancona, ne vennero creati due altri, di cui uno in Fabriano ed un secondo in Pesaro;

Visti, quanto agl'istituti tecnici, gli articoli 283 e 312 della precitata Legge così concepiti:

Articolo 283.

» L'istruzione tecnica del secondo grado verrà data in
» stabilimenti particolari che sotto il nome d'*istituti tecnici*,
» potranno essere aperti, a misura che il bisogno se ne farà
» sentire, nelle città che sono centro di un più notevole mo-
» vimento industriale e commerciale.

» Ognuno di questi istituti sarà diviso in sezioni, in cia-
» scuna delle quali si daranno gl'insegnamenti che indirizzano
» particolarmente ad un determinato ordine di professioni.

» Il numero di queste sezioni in ogni istituto e gl'inse-
» gnamenti propri di ciascuna di esse saranno determinati se-
» condo le condizioni economiche delle Provincie, a vantaggio
» delle quali sarà eretto un simile stabilimento.

Articolo 312.

» Le Provincie che collo Stato dovranno concorrere nelle
» spese degl'Istituti di cui si dà il secondo grado d'istruzione
» tecnica, i termini di questo concorso, le città in cui dovranno
» essere aperti ed il numero dei Professori titolari che vi do-
» vranno essere addetti, saranno determinati per ciascun isti-
» tuto con apposita legge. »

Visto l'Articolo 13 del preaccennato Regolamento 19 Settembre 1860 il quale ripartisce gl'istituti tecnici in quattro sezioni, denominate

La 1. — Amministrativo-Commerciale;
La 2. — Agronomica;
La 3. — Chimica;
La 4. — Fisico-Matematica;

Visto l'articolo 1 dello stesso Regolamento, con cui sono considerate governative le scuole tecniche del primo grado stabilite nel Capo-luogo di ciascuna Provincia o in difetto di esso in altro Comune, pel concorso che il pubblico Erario vi presta per la metà della somma occorrente agli stipendi degli insegnanti.

Visto l'Articolo 131 del detto Regolamento, con cui è stabilito che le altre scuole tecniche, create e mantenute dai Comuni, dalle Provincie o da ogni altro Corpo morale, quando siano intieramente pareggiate alle governative, possono otte-

nere un sussidio dal pubblico Erario sulle basi della Legge Sarda 16 Maggio 1858;

Considerando che nel ripartire le varie sezioni degl'istituti tecnici in ragione dei bisogni e delle condizioni locali è di somma convenienza il comprendere pure fra le città, dov'essi debbono sorgere, quella di Jesi per l'incremento dell'industria agricola che già fiorisce singolarmente nel territorio del suo Distretto;

Per dare esecuzione alle disposizioni surriferite e provvedere convenientemente all'istruzione tecnica anche nel Circondario di Jesi;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

Il Regolamento per l'istruzione tecnica approvato con R. Decreto 19 Settembre 1860 è promulgato nelle Marche ed incomincierà ad esser posto in vigore per l'anno scolastico 1861-62.

Articolo 2.

L'istituto tecnico d'Ancona creato col precitato Decreto 27 Ottobre 1860 N. 157 comprenderà le due Sezioni Amministrativo-Commerciale e Fisico-Matematica co'seguenti insegnamenti:

PER LA SEZIONE
AMMINISTRATIVO-COMMERCIALE

Lettere-Italiane, Storia e Geografia;
Economia politica e Storia dei Commerci e delle Industrie;
Istituzioni di Diritto Amministrativo e di Diritto Commerciale;
Diritto Marittimo;
Lingua Inglese e lingua Tedesca;
Computisteria;
Disegno;
Nozioni sulle materie prime.

PER LA SEZIONE FISICO-MATEMATICA

Oltre alle lettere Italiane, Storia e Geografia, comuni ad ambe le Sezioni;

Fisica;
Matematica;
Meccanica, Disegno di Macchine, e Costruzioni Navali;
Nautica;
Chimica generale inorganica;
Mineralogia e Geologia;
Disegno;
Lingua Inglese.

Articolo 3

L' istituto tecnico di Fabriano, creato col Decreto 6 Novembre 1860 N. 355, comprenderà le due sezioni Amministrativo-Commerciale e Chimica coi seguenti insegnamenti;

PER LA SEZIONE AMMINISTRATIVO - COMMERCIALE

Lettere Italiane, Storia e Geografia;
Economia politica e Storia dei Commerci e delle Industrie;
Istituzioni di Diritto Amministrativo e di Diritto Commerciale;
Lingua Inglese;
Computisteria;
Disegno;
Nozioni sulle materie prime.

PER LA SEZIONE CHIMICA

Oltre alle lettere Italiane, Storia e Geografia, comuni ad ambe le Sezioni;

Fisica;
Chimica generale e tecnologica;
Mineralogia e Geologia;
Disegno.

Articolo 4.

L'istituto tecnico di Pesaro, creato pure col Decreto 6 Novembre preindicato, comprenderà le due Sezioni Agronomica e Fisico-Matematica co' seguenti insegnamenti:

PER LA SEZIONE AGRONOMICA

Lettere Italiane, Storia e Geografia;
Chimica generale ed agricola;
Fisica;
Storia Naturale;
Agronomia;
Computisteria agraria;
Elementi di Agrimensura;
Disegno.

PER LA SEZIONE FISICO-MATEMATICA

Oltre alle lettere Italiane, Storia e Geografia, comuni ad ambe le Sezioni:
Fisica;
Matematica;
Meccanica e Disegno delle Macchine;
Chimica generale inorganica;
Mineralogia e Geologia;
Disegno;
Lingua Inglese od altra lingua viva.

Articolo 5.

È creata nella città di Jesi la Sezione Agronomica dell'istituto tecnico co' seguenti insegnamenti:
Lettere Italiane, Storia e Geografia;
Chimica generale ed agricola;
Fisica,
Storia Naturale;
Agronomia;
Computisteria agraria;
Elementi di Agrimensura;
Disegno.

Il corso d' Agronomia però essendovi già dato a carico speciale del Municipio e della Provincia, e continuando a mantenersi in tal condizione, sarà pure aggiunto l' insegnamento elementare di Zoojatria.

Articolo 6.

L' Istituto tecnico d' Ancona sarà di prima classe ed avrà otto professori titolari; quello di Pesaro sarà di seconda classe ed avrà sei professori titolari: quelli di Fabriano e di Jesi saranno di terza classe ed avranno il primo cinque professori titolari ed il secondo quattro.

Articolo 7.

Detti istituti non potranno aprirsi, se i Municipi dei Comuni dove sono stabiliti, non avranno prima adempiuto gli obblighi che rispettivamente loro incombono per l' ordinamento dell' istruzione elementare maschile e femminile, per lo stabilimento della scuola tecnica la quale vuol essere necessaria preparazione ai corsi dell' istituto tecnico, e se gli stessi Municipii e rispettive Provincie non avranno rispettivamente stanziato nel proprio bilancio le somme occorrenti per il loro istituto a norma dell' Articolo 284 della Legge 13 Novembre 1859.

Articolo 8.

Al primitivo impianto però della scuola tecnica come dell' istituto tecnico d' Ancona provvederà il Governo col fondo preparatorio assegnato in bilancio col precitato Decreto 27 Ottobre 1860 N. 167.

Articolo 9.

Quanto alle scuole tecniche negli altri luoghi, i Comuni che sono capoluoghi di Provincia avranno diritto al concorso dello Stato nei limiti fissati dall' articolo 280 della predetta Legge; gli altri Comuni potranno aspirare ad un sussidio Governativo alle condizioni stabilite dalla Legge Sarda 16 Maggio 1858.

Articolo 10.

Con appositi provvedimenti saranno stanziate sul bilancio del pubblico Erario le relative somme necessarie.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, Giornale Ufficiale di queste Provincie, pubblicato nei Co-

muni ed inserto nella raccolta degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 8 Dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

---

6 Dicembre 1860.

DECRETO

che incarica la Commissione istituita col Decreto 7 Novembre N. 362. di estendere gli studi al miglioramento anche del Porto-canale di Fano.

Decreto N. 574.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto il Decreto 7 novembre p. p. N. 362. col quale fu nominata una Commissione per istudiare il miglioramento dei Porto-canali di Pesaro e di Senigallia;

Sulla domanda della Commissione Municipale di Fano;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 settembre 1860;

DECRETA

La Commissione creata col Decreto 7 novembre p. p. N. 362 per proporre miglioramenti ai Porto-canali di Pesaro

e di Senigallia è incaricata di estendere i suoi studi anche al Porto-canale di Fano.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, e nella Raccolta ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 6 dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

---

6 Dicembre 1860.

DECRETO

che riamette in servizio Celli Orlando Secondino destinandolo a Macerata.

Decreto *N.* 575.

---

8 Dicembre 1860.

DECRETO

che nomina Carradori Luigi Conduttore nell'Amministrazione delle Poste.

Decreto *N.* 576.

4 Dicembre 1860.

DECRETO

che dà facoltà al Municipio di Camerino di disporre dei Beni provenienti dalla Eredità Grandi, detti del Patrimonio di San Carlo, in favore della Pubblica Istruzione, rispettando però i diritti che sui beni medesimi potessero spettare a privati od a corpi morali.

Decreto N. 577.

---

12 Dicembre 1860.

DECRETO

che promulga nelle Provincie delle Marche le Leggi e i Regolamenti Sardi sulla Sanità e sulla vaccinazione.

Decreto N. 578.

IN NOME DI SUA MAESTA

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Ritenuta la necessità di ordinare in queste provincie l'Amministrazione Sanitaria, e specialmente il servizio della Vaccinazione;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 settembre 1860;

DECRETA

Articolo unico

Sono promulgate e saranno esecutorie nelle provincie delle Marche le seguenti Leggi ed i seguenti Regolamenti vigenti nelle provincie antiche di Sua Maestà Vittorio Emanuele II, cioè:

1. Legge 14 giugno 1859 n. 3448 sulla Vaccinazione;

2. Decreto Reale 20 novembre 1859 n. 3792, che estende alle nuove provincie l'ordinamento del servizio della Vaccinazione;

3. Legge 20 novembre 1859 n. 3793 sull'Amministrazione Sanitaria;

4. Decreto Reale 18 dicembre 1859 n. 3829 portante l'approvazione del Regolamento per l'esecuzione delle leggi 14 giugno e 20 novembre 1859 sulle Vaccinazioni.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, e nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Torino, 12 dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

---

6 Dicembre 1860.

DECRETO

che fa facoltà al sig. Frisciotti Camillo da Civitanova di ritirare un capitale di scudi 688 formanti parte della Dotazione di una Capellania Laicale, e ciò sotto alcune condizioni.

Decreto N. 579.

12 Dicembre 1860.

DECRETO

che pubblica la Legge Sarda del 1851 la quale abroga le disposizioni del Codice civile portanti facoltà di istituire maggioraschi e fidecommessi.

Decreto N. 580.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto il Decreto 18 Ottobre prossimo passato N. 71, col quale fu vietata l'istituzione dei feudi, delle primogeniture e sostituzioni fidecommissarie in genere;

Visto il Decreto 31 Ottobre prossimo passato N. 224, col quale fu promulgato e reso esecutorio in queste Provincie a far tempo dal 1 Gennajo 1861 il Codice Civile Albertino;

Visto l'Articolo 879 del detto Codice nel quale il Legislatore si riserva di stabilire con una legge speciale regole e condizioni per l'erezione di maggioraschi e fidecommessi;

Ritenuto che leggi speciali a questo riguardo furono in fatto promulgate negli Stati Sardi; ivi poi abrogate colla Legge 18 Febbraio 1851, N. 1145; nè mai promulgate nelle Provincie delle Marche;

Ritenuto conseguentemente che, anche senza deroga speciale, di nessuna efficacia si dovrebbe ritenere l'Art. 879 del Codice Civile Albertino;

Volendo tuttavia rimuovere ogni motivo di dubbiezza;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo unico

È promulgata e sarà esecutoria nelle Provincie delle Marche la Legge Sarda 18 Febbraio 1851, N. 1145, e così abrogato l'Art. 879 del Codice Civile Sardo.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, e nella Raccolta Ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Torino 12 Dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

12 Dicembre 1860.

DECRETO

che promulga alcune leggi sarde intorno allo svincolo delle enfiteusi.

Decreto N. 581.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMAMUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto il Decreto 12 Novembre 1860 N. 536, col quale fu promulgata nelle provincie delle Marche la legge Sarda 13 Luglio 1857, che attribuisce all'utilista ed in difetto al direttario la facoltà di svincolare il fondo enfiteutico, e di consolidare l'utile col diretto dominio;

Vista la legge Sarda 24 Gennajo 1856 N. 1298 che si riferisce alla stessa materia;

Considerando la necessità di altre disposizioni al riguardo;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

La legge sarda 24 Gennajo 1856 N. 1298 sulle enfiteusi, livelli e simili, è proclamata legge delle Marche e diverrà esecutoria nelle medesime.

Articolo 2.

Le leggi 24 Gennajo 1856 e 13 Luglio 1857 ed il presente Decreto saranno applicabili tanto alle enfiteusi costituite prima del Decreto 12 Novembre ultimo passato e del pre-

sente, quanto a quelle che potessero legittimamente crearsi per l'avvenire.

Saranno similmente applicabili senza alcuna distinzione alle enfiteusi camerali, ecclesiastiche o laicali, anche conosciute sotto il nome di *livelli, precarie, usi o feudi improprii*, siano onerose o graziose, a canone invariabile o variabile, e sotto qualunque clausola o legge di affrancabilità. – Se il canone fosse variabile l'affrancamento si opererà sul canone, qual è determinato in danaro nell'ultima rinnovazione. Le manimorte però non potranno far uso del diritto di consolidamento concesso dagli articoli 1 e 18 della legge 13 Luglio 1857, senza aver ottenuto il permesso dell'autorità governativa.

Articolo 3.

Le disposizioni della legge sarda 13 Luglio 1857, e del presente Decreto vengono estese anche alle enfiteusi temporanee colle regole seguenti:

1. Nelle enfiteusi che debbono devolvere al direttario dopo un tempo determinato non minore di anni 99 quando non si possa riconoscere obbligatoria per consuetudine o altrimenti la indeterminata rinnovazione dell'investitura, il prezzo d'affrancazione si formerà secondo le regole stabilite dall'art. 4 della legge 13 Luglio 1857, aggiungendovi una somma la quale cogli interessi composti in ragione del 5 per cento pel tempo che resta a decorrere sino al giorno della pattuita devoluzione formi il valore attuale e reale dell'utile dominio che dovrebbe devolvere al direttario.

2. Nelle enfiteusi a numero limitato di generazioni, ogni generazione, compresa quella che è attualmente investita, si considera durevole anni trentatre.

3. Le enfiteusi che avrebbero a durare per 99 anni e per tre generazioni, compresa l'attuale, si riguardano perpetue ad ogni effetto e come al N. 5. dell'art. 2. della legge 13 Luglio 1857.

Articolo 4.

Le sotto-enfiteusi, i sub-livelli, i sub-usi, i sub-feudi, e simili si affrancheranno se perpetui come è disposto dall'art. 1944 del Codice civile sardo capitalizzando il canone alla

ragione di 100 lire per ogni 5, senza l'aggiunta della quota di laudemio di cui al N. 3. dell'art. 4. della suddetta legge 13 Luglio 1857.

Articolo 5.

Se le sotto enfiteusi ecc. siano temporanee si aggiungerà un capitale rappresentante il valore che devolverebbe al concedente colle regole prescritte nel precedente art. 3. ai N. 1 e 2.

Articolo 6.

Il diritto di affrancamento in faccia al direttario compete tanto al primo enfiteuta quanto al sotto enfiteuta, quest'ultimo però sarà preferito e potrà far uso della prelazione a tenore dell'articolo 9 della legge 13 Luglio 1857 per obbligare il primo enfiteuta a rinunziare i diritti che esso avrà acquistato dal direttario.

Articolo 7.

Il presente Decreto si applica alle locazioni perpetue, ereditarie, vitalizie e *ad longum tempus*, quando a tenore delle leggi vigenti, allorchè furono formate si riguardassero aver trasferito nel concessionario l' utile dominio.

Articolo 8.

I direttarj, nel caso contemplato dall'art. 14 della legge 13 Luglio 1857 faranno trascrivere il proprio titolo all'Ufficio delle Ipoteche nelle forme proprie della legge ipotecaria che sarà in vigore al momento in cui verrà eseguita la trascrizione.

Articolo 9.

Per l'affrancazione delle decime ed altre simili prestazioni si osserveranno le regole seguenti:

1. Per le decime ed altre prestazioni in generi, derrate o danaro, nelle quali non possa verificarsi caso di devoluzione del fondo soggetto alle medesime, si attenderanno le regole di affrancazione stabilite riguardo alle rendite perpetue dagli articoli 1943 e seguenti sino al 1948 del Codice Civile Sardo.

2. Nella valutazione dei generi che formano oggetto delle decime e prestazioni raccolte in natura, dovrà desumersi a stima di periti, una media così per quantità come per prezzo sopra l'ultimo trascorso decennio.

3. Determinato in tal modo il valore della prestazione esso dovrà per opera dei periti depurarsi da tutte le spese di percezione e raccolta, indi il risultato netto verrà capitalizzato in ragione del 100 per 5.

4. Quando nella costituzione della prestazione si è stipulato anche il carico di un laudemio, l'affrancazione di quest'onere ulteriore si farà colle norme stabilite dall'art. 4 della citata Legge Sarda.

5. Quando la prestazione sia dovuta per contratto che vesta il carattere di enfiteusi, si osserveranno per la relativa affrancazione le prescrizioni superiormente stabilite per le enfiteusi sì perpetue che temporanee.

6. Il diritto di affrancazione potrà esercitarsi soltanto dal possessore del fondo soggetto alla prestazione, ed in qualunque tempo.

7. Allorchè il possessore del fondo soggetto al suddetto onere non voglia operarne l'affrancazione, avrà però la facoltà di convertire la prestazione di generi o derrate in una rendita fissa a danaro da stabilirsi colle norme del presente articolo.

Articolo 10.

Qualora il prezzo d'affrancazione di enfiteusi, livelli, sub-livelli, decime ed altre prestazioni sovraccennate sia dovuto a manimorte verrà nei legali modi depositato nelle casse erariali per essere investito in acquisto di titoli di rendite sullo Stato.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, e nella raccolta Ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Torino, 12 Dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

20 Dicembre 1860.

DECRETO

che stacca dalle provincie delle Marche la Giusdicenza di Gubbio, aggregando alle medesime il mandamento di Visso.

Decreto N. 582.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

In seguito ai concerti presi col Sig. Ministro dell' Interno di Sua Maestà il RE VITTORIO EMANUELE II, e col Sig. Commissario Generale Straordinario del Re nell' Umbria;

In virtù dei poteri conferitigli col Reale Decreto 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

La Giusdicenza di Gubbio viene distolta dalle Provincie delle Marche ed aggregata alla Provincia di Perugia (Umbria).

Le Giusdicenze di Cagli e di Pergola, che facevano parte del Circondario di Gubbio, sono aggregate a quello di Urbino.

Articolo 2.

Il Mandamento di Visso, finora parte dell' Umbria, viene annesso alle Provincie delle Marche, ed aggregato a quella di Camerino.

Articolo 3.

Le Autorità Amministrative dell'Umbria, e delle Marche daranno le disposizioni necessarie per l'esecuzione del presente Decreto rispettivamente nel Circondario di Gubbio, e nel Mandamento di Visso.

Articolo 4.

Il presente Decreto avrà effetto immediato per la parte politica ed amministrativa.

All'incontro per gli interessi finanziari, tanto rispetto al Governo, quanto rispetto alle Provincie, a cui i territorii suddetti erano aggregati, avrà effetto al primo Gennajo 1861.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche* Giornale Ufficiale di queste Provincie, pubblicato ed inserto nella Raccolta ufficiale degli atti del R. Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 20 Dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

20 Dicembre 1860

DECRETO

che sospende l' elezione dei Consiglieri Provinciali.

Decreto N. 583.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto il Decreto 6 corrente N. 567, col quale fu prescritta la convocazione degli Elettori comunali dal 25 dicembre corrente al 5. gennaio p. v. per procedere alle elezioni generali dei Consiglieri Comunali e Provinciali, in conformità della Legge 23 ottobre 1859;

Visto il Decreto d' oggi, col quale si distoglie dalle provincie delle Marche la giusdicenza di Gubbio, e si annette alle medesime il mandamento di Visso;

Considerando la necessità di coordinare a questa innovazione le disposizioni relative alla elezione dei Consiglieri Provinciali;

In virtù dei poteri conferitigli col Reale Decreto 12 settembre 1860;

DECRETA

Articolo unico.

L' elezione dei Consiglieri Provinciali è sospesa fino a nuovo ordine.

Il succitato Decreto del 6 corrente avrà effetto soltanto quanto all' elezione dei Consiglieri comunali.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, Giornale ufficiale di queste Provincie e nella Raccolta Ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 20 Dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

---

20 Dicembre 1860.

DECRETO

che attribuisce al Collegio Militare da istituirsi in Fano il collegio e i beni della Casa gesuitica che ivi esisteva.

Decreto N. 584.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto il Decreto 25 settembre u. s. N. 7, col quale fu esclusa dalle Provincie delle Marche la Compagnia di Gesù;

Visto il Decreto 6 novembre p. p. N. 355 col quale dotandosi le Provincie delle Marche di vari Stabilimenti di pubblica istruzione fu attribuito alla Città di Fano un Collegio Militare;

Volendo assicurare alla detta Città il beneficio dell'Istituto assegnatole, e nel caso che per qualunque circostanza non potesse il Collegio Militare istituirsi, od istituito venisse tolto, assicurare alla medesima un Istituto educativo che sia mezzo a mantenere e sempre più svolgere l'amore della scienza e della patria, per cui essa si è resa così benemerita della Causa Italiana;

A complemento di quanto è disposto nel Decreto succitato del 6 novembre;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

Il Collegio e i beni della Casa della Compagnia di Gesù per lo addietro esistente in Fano sono assegnati al Collegio Militare da istituirsi nella città stessa a mente del Decreto 6 novembre p. p. N. 355 del R. Commissario Generale nelle Provincie delle Marche.

Articolo 2.

Quando per qualunque evenienza non potesse aver luogo l'erezione in Fano del Collegio Militare, od eretto il medesimo venisse tolto, il Collegio e i beni di cui all'Art. precedente saranno devoluti in piena proprietà al Comune di Fano a condizione che esso istituisca e mantenga nel già collegio gesuitico un Collegio Nazionale, secondo le norme prescritte dalle Leggi che sono o saranno a quel tempo in vigore.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche* Giornale ufficiale di queste Provincie, e nella Raccolta ufficiale degli Atti del R. Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Ancona 20 dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

20 Dicembre 1860.

DECRETO

che attribuisce alla Città di Ascoli il Collegio e i beni della Casa gesuitica che ivi esisteva, a condizione che siano impiegati a beneficio della pubblica istruzione.

Decreto N. 585.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Volendo facilitare alla Città di Ascoli i mezzi di promuovere la pubblica istruzione, senza della quale non le sarebbe dato di pervenire a quella prosperità, a cui le danno diritto le sue condizioni naturali, il pronto e perspicace ingegno de' suoi abitanti e le sue storiche tradizioni;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo unico.

Il Collegio e i beni della Casa della Compagnia di Gesù per lo addietro esistente in Ascoli, e che ha cessato di esistere in virtù del Decreto 25 Settembre u. s. N. 7, sono dati in proprietà al Comune di Ascoli, a condizione che vengano impiegati a beneficio della pubblica istruzione.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche,*

Giornale ufficiale di queste Provincie, e nella Raccolta ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario; mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 20 Dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

---

21 Dicembre 1860.

DECRETO

col quale si condona ai Comuni il debito loro sull'imposta stabilita coll'Editto 7. Ottobre 1854.

Decreto N. 586.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando che la maggior parte dei Comuni delle Provincie delle Marche è tuttora in debito di quote arretrate dell'imposta provvisoriamente stabilita a loro carico, in surrogazione della Tassa sul Consumo del vino, dell'aceto e della birra di produzione nostrale, coll'Editto 7 Ottobre 1854;

Considerando che il pagamento di queste somme arretrate tornerebbe di sommo aggravio ai Comuni predetti, avuto riguardo alle spese straordinarie cui devono sottostare nelle presenti circostanze per l'attuazione dei nuovi ordinamenti e per l'organizzazione della Guardia Nazionale;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 settembre 1860;

DECRETA

Articolo unico

È condonato ai Comuni delle Provincie delle Marche ogni loro debito a tutto il corrente anno 1860 sull'imposta stabilita coll'Editto 7 Ottobre 1854 in surrogazione della tassa sul consumo del vino, dell'aceto e della birra di produzione nostrale.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, pubblicato nei Comuni, ed inserto nella Raccolta ufficiale degli Atti del R. Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona li 21 Dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

21 Dicembre 1860.

DECRETO

che stabilisce l' obbligo al Clero curato di dar visione ed estratto dei Registri dello Stato civile.

Decreto N. 587.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando che i registri delle nascite, dei matrimonii e delle morti stabiliti in ciascuna parrocchia devono, secondo le leggi in vigore, servire a doppio uso, cioè religioso e civile;

Considerando, che fino a quando non sia altrimenti disposto sul modo di tenere i registri anzidetti, è necessario il provvedere acchè le pubbliche amministrazioni ed i privati possano in ogni circostanza averne visione ed ottenerne, ove occorra, i relativi estratti dalle Autorità Ecclesiastiche presso cui trovansi depositati;

Considerando che il diniego di prestarsi alle richieste che venissero per tale oggetto fatte deve ritenersi quale rifiuto ad un servizio legalmente dovuto, meritevole perciò di punizione per le conseguenze che ne possono derivare ai privati ed alla Società;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

I Parrochi ed altri aventi la custodia dei registri delle nascite, dei matrimonii e delle morti sono tenuti a darne visione o a rilasciarne estratti dietro richiesta delle Autorità politiche ed amministrative, come anche dei privati.

Articolo 2.

Il rifiuto alle richieste anzidette sarà punito colla pena da uno a tre mesi di carcere oltre ad una multa estensibile a Lire 200, senza pregiudizio delle indennizazioni civili che potessero esser dovute verso chi di ragione.

Articolo 3.

In caso di rifiuto, sarà facoltativo alle Autorità richiedenti di procedere, ogni qualvolta l'urgenza ed il pubblico interesse fossero per esigerlo, al sequestro dei registri di cui sovra, onde valersene per l'uso occorrente.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche,* pubblicato nei Comuni, e inserto nella Raccolta ufficiale degli Atti del R. Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 21 dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

24 Dicembre 1860.

DECRETO

che pubblica il Regolamento per l'esecuzione della legge portante la Tassa sulle mani morte.

Decreto N. 588.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto il Decreto 5 Novembre p. p. col quale il Regio Commissario Generale Straordinario promulga e rende esecutoria in queste Provincie la Legge 23 Maggio 1851, che stabilisce la Tassa sulle mani morte, e questo a far tempo dal 1 gennajo 1861;

Visto specialmente l'art. 3 del citato Decreto che riserva al Potere Esecutivo in queste Provincie la facoltà di pubblicare il Regolamento Sardo 21 giugno 1854 relativo all'esecuzione della preindicata legge, colle necessarie modificazioni;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo unico.

È adottato per l'esecuzione nelle Provincie delle Marche della Legge 23 Maggio 1851, con cui viene imposta una Tassa annua sui redditi dei beni di manomorta, il seguente Regola-

mento, che sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, e nella Raccolta ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 24 Dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

NB. Il Regolamento si darà infine della presente Raccolta.

---

20 Dicembre 1860.

DECRETO

che approva un premio a chi scriverà la Storia dell'arte nelle provincie Umbro-Marchigiane.

Decreto N. 589.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando quanta parte nella gloria artistica della Nazione compete alle Provincie delle Marche:

Nelle quali ebbero la culla e le prime ed incancellabili impressioni educatrici quei due gran lumi dell'arte Raffaello e Bramante;

Nelle quali nacquero e produssero opere maravigliose artisti che sono primi nell'ordine secondo, ciascuno dei quali basterebbe all'illustrazione della sua provincia;

Nelle quali molte città e castella hanno templi e case e palagi che sono monumenti degni di studio e contengono preziosi lavori o degli artisti nostrali o di quelli che per le tiranniche divisioni dell'Italia si chiamarono forestieri;

Nelle quali per beneficio di natura, che ne privilegia poche regioni, si viene continuando di generazione in generazione il senso estetico, malgrado che il mal governo passato e l'accasciamento degli animi che n'era l'effetto, tendessero incessantemente ad ottunderlo e spegnerlo;

Considerando essere onore e debito del Governo nazionale rinfiammare nelle Popolazioni il sentimento di quello che furono, sono e possono divenire se coltivino le buone disposizioni poste in loro dalla natura benigna: unico modo di esercitare a favore dell'arte la vera protezione, che non corrompa, per rapporti di patronato e di clientela, l'animo ed il concetto dell'artista;

Considerando come a questo intento possa tornar utile la *Storia dell'Arte nelle provincie Marchigiane*, la quale ancora manca all'Italia;

Considerando che la secolare divisione in piccoli stati, la varietà delle sue scuole e la sua stessa ricchezza in tesori artistici impedirono finora alla Nazione di avere una storia unica e non le consentono di poterla sperare se non quando sieno state separatamente composte le istorie monografiche delle provincie e delle scuole;

Considerando però le attinenze fortissime fra le Marche e l'Umbria, il debito di riconoscenza che ha la patria di Raffaello colla patria di Pietro Perugino e l'impossibilità di dividere nella gloria dell'arte l'illustre maestro dal divino discepolo;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

È assegnato un premio di Lire cinquemila a chi nel termine di anni tre dalla data del presente Decreto scriverà una *Storia dell'Arte nelle Provincie Umbro-Marchigiane* dai tempi più remoti fino alla fine del passato secolo.

Articolo 2.

Il premio sarà aggiudicato da una Commissione presieduta dal sig. Conte Terenzio Mamiani della Rovere Ministro per la Pubblica Istruzione, e composta dei signori:

Betti prof. Cav. Salvatore da Roma,
Coppino Prof. Michele da Torino,
Crivelli Cav. Vitaliano da Milano,
Del Re Avv. Giuseppe da Napoli,
Fabretti Prof. Ariodante da Perugia,
Nicolini Prof. Cav. Gio. Battista da Firenze,
Selvatico Marchese Prof. Pietro da Padova.

Farà le funzioni di Segretario della Commissione con voto deliberativo il Sig. Finali Cav. Avv. Gaspare da Cesena.

Articolo 3.

Quando alcuno dei Membri della Commissione nominati come all'art. 2 del presente Decreto non potesse accettare l'incarico, od accettatolo non lo potesse adempire, sarà in sua vece nominato dal Ministro della Pubblica Istruzione un altro Italiano che sia fra i più illustri intelligenti di Belle Arti.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche,* Giornale ufficiale di queste Provincie, pubblicato ed inserto nella Raccolta ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario; mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 20 Dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

22 Dicembre 1860.

DECRETO

che sospende sino al 1° Febbrajo 1861. l'attivazione dei Codici Sardi, e delle Leggi sul Contenzioso amministrativo e sull'Insinuazione.

Decreto N. 590.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando che fu con separati Decreti N. 224 del 31 Ottobre 1860 e N. 307 del 2 Novembre promulgato e messo in esecuzione al 1. Gennajo 1861 l'assieme delle Leggi che regolano i rapporti giudiziari negli stati di S. M. il Re VITTORIO EMANUELE II;

Considerando che onde ottenere la piena esecuzione delle suddette Leggi si rese pure necessaria la promulgazione, fatta coi due Decreti N. 541 e 541 bis del 21 Novembre, delle leggi riflettenti la Insinuazione e la Carta bollata;

Considerando che l'attuazione del nuovo sistema giudiziario non potrebbe senza gravi inconvenienti cominciare in queste provincie, se non per opera delle Magistrature giudiziarie organizzate secondo la nuova legislazione;

Considerando che se un savio principio d'unità legislativa indusse il Governo di S. M. il Re a richiedere, anche nelle Provincie novellamente annesse delle Marche, l'applicazione della legislazione e dell'organamento giudiziario da farsi contemporaneamente a quello che il Parlamento Nazionale avea

decretato per l'Emilia; d'altra parte dovendo considerevolmente aumentarsi il personale giudicante, non bastò al Governo del Re il tempo ad organizzare anche i Tribunali delle Marche in piena conformità a quelli delle antiche provincie;

Considerando che la legislazione civile e penale d'un paese è composta dalle leggi propriamente dette e dell'organico; che debbono le une coll'altro armonizzare; e che non si potrebbe ragionevolmente spezzare un sistema unico di Legislazione, chiamando in vigore una parte del medesimo, e lasciando in pari tempo sussistere parti d'una diversa legislazione;

Considerando che colla proroga di un mese soltanto all'attuazione suddetta il Governo del Re potrà provvedere all'organamento giudiziario, e nel frattanto si promulgheranno le disposizioni completive, e le transitorie che sono necessarie al trapasso da una legislazione all'altra;

Considerando che in pendenza di tale proroga sussistono le circostanze che motivarono la sospensione della decorrenza dei termini giudiziari fatta coi decreti N. 290 e 307 del 2 Novembre 1860 rispetto alle cause del Contenzioso amministrativo in seconda istanza, ed alle cause che sarebbero di competenza dei Tribunali della Rota, della Segnatura e della Consulta;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

È prorogata dal 1 Gennajo al 1 Febbrajo 1861 l'esecuzione delle Leggi e delle disposizioni legislative promulgate coi Decreti citati, cioè:

A) I Codici Sardi Civile, di Procedura Civile, Penale e di Procedura Penale, il Codice Commerciale, la Legge a quest'ultimo relativa del 14 Aprile 1853, la Legge 13 Novembre 1859 sull'ordinamento giudiziario, promulgati col Decreto N. 224 del 31 Ottobre 1860.

B) Le tre Leggi 30 Ottobre 1859 sulla Corte dei Conti, sul Consiglio di Stato, e sul Contenzioso amministrativo, e quella del 6 Novembre del detto anno contenente disposizioni transitorie, promulgate col Decreto N. 307 del 2 Novembre 1860.

C) Le due Leggi 9 Settembre 1854 sulle Tasse d'insinuazione, successione, ed emolumenti giudiziari, e sulla carta bollata, e quelle del 16 Febbrajo 1859 sull'emolumento giudiziario, nonchè il Decreto Reale 10 Febbrajo 1855 sulle forme e modalità della carta bollata, salvo le eccezioni di cui in appresso, che furono promulgati col Decreto N. 541 del 21 Novembre prossimo passato.

La proroga suddetta non avrà effetto riguardo al Decreto Reale 29 Luglio 1860 N. 4235 intorno al trattamento degli atti stipulati in una provincia del Regno, e da eseguirsi in un'altra, che sia stata annessa allo Stato in epoca diversa, promulgato pure col citato Decreto N. 541 del 21 Novembre prossimo passato.

Articolo 2.

Nullostante la proroga col precedente articolo stabilita, rispetto al Decreto Reale 10 Febbrajo 1855, sarà facoltativo fino dal 1 Gennajo l'uso della carta bollata sarda di prezzo corrispondente a quello della carta attualmente in vigore.

Articolo 3.

La sospensione dei termini per le cause di Contenzioso amministrativo, per le quali occorresse il giudizio di seconda istanza, stabilita nel Decreto N. 307 del 2 Novembre 1860, rimane prorogata fino alla prossima attuazione delle Leggi sul Contenzioso amministrativo anche nelle provincie dell'Emilia e dell'Umbria.

Articolo 4.

La sospensione risultante dal Decreto in data suddetta N. 290 pei termini relativi ai ricorsi in terza istanza, in cassazione ed in materia criminale che già erano di competenza rispettivamente della Rota, della Segnatura e della Consulta, è prorogata al 1 di Febbrajo 1861.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche,*

Giornale ufficiale di queste Provincie e nella Raccolta ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 22 Dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

---

21 Dicembre 1860.

DECRETO

che costituisce alcuni offici postali di 1.ª Classe.

Decreto N. 591.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Sul rapporto dell'Ispettore delle Poste delle Provincie delle Marche;

In virtù dei poteri conferitigli col Reale Decreto 12 settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

Le Distribuzioni Postali attualmente esistenti nelle città di Urbino, Ascoli, Jesi, e Recanati sono, a partire dal 1 Gennajo, dichiarate Uffizi di Distribuzione di prima Classe.

Articolo 2.

Le spese tutte relative al servizio postale in quegli uffizi saranno a carico dello Stato.

L'Ispettore delle Poste predetto è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Ancona li 21 Dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

---

22 Dicembre 1860.

DECRETO

che promulga i decreti del Governo del Re 17 *e* 21 *Novembre* 1860 *sulla Marina Militare e sulla Marina Mercantile.*

Decreto N. 592.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Dietro i concerti presi col Ministero della Marina di Sua Maestà il RE VITTORIO EMANUELE II, in forza dei quali l'Amministrazione della Marina così Militare come Mercantile è concentrata nel Ministero medesimo, siccome quella che per sua natura non può patire diversità anche minime di regolamento da provincia a provincia;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo unico.

Sono promulgati e saranno esecutorj nelle Provincie delle Marche i seguenti Decreti del Governo del Re:

1. Decreto di S. A. R. il Principe Luogotenente Generale di S. M. 17 Novembre 1860 che costituisce la Marina Militare dello Stato, dividendola in tre dipartimenti.

2. Decreto 21 Novembre prossimo passato di S. A. R. che costituisce il Littorale delle Marche per l'Amministrazione della Marina Mercantile in circondario Marittimo avente per capoluogo Ancona.

3. Decreto pure di S. A. R. alla stessa data che costituisce in Ancona una Capitania del Porto.

4. Decreto pure di S. A. R. sotto la stessa data che provvede alla sorte di quegli impiegati che rimanessero senza collocamento per effetto del nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Marina Mercantile.

5. Decreto pure di S. A. R. alla stessa data che stabilisce pel servizio della Sanità Marittima nel circondario Marittimo di Ancona uno speciale Commissariato.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, pubblicato nei Comuni, ed inserto nella Raccolta degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario.

Dato in Ancona 22 Dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

22 Dicembre 1860.

R. COMMISSARIATO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

A norma dei Navigatori e dei Commercianti appartenenti alle provincie delle Marche si pubblicano nelle quì unite tabelle *A.* e *B.* l'Elenco dei trattati di Commercio, e delle Convenzioni pel libero e reciproco esercizio del Cabotaggio, che il Governo di S. M. il Re Vittorio Emanuele II. stipulò in vari tempi con estere Nazioni.

Dato in Ancona, 22 dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

TABELLA A.

TRATTATI di Commercio in vigore tra la Sardegna e gli Stati esteri.

STATI	Data del trattato	Atti del Governo	OSSERVAZIONI
Austria	18 ottobre 1857	N. 1338 anno 1852	Rimess. in vig. dopo la guerra
Anseatiche (Città)	29 aprile 1851	» 1309 » 1851	
Argentina (Confed.)	21 settem. 1855	» 1996 » 1857	
Belgio	10 decem. 1857	» 2781 » 1858	
Chili	28 giugno 1856	» 2240 » 1857	
Danimarca	14 agosto 1843	» 432 » 1843	
Domenicana (Rep.)	22 marzo 1854	» 1292 » 1856	
Francia	5 novem. 1850	» 1134 » 1851	
» Conven. addiz.	20 maggio 1850	» 1243 » 1851	
» Trattato Comun.	14 febbr. 1852	» 1373 » 1852	
Gran Brettagna	27 febbr 1851	» 1189 » 1851	
» Conven. addiz.	9 agosto 1854	» 685 » 1855	
Granata (Nuova)	18 aprile 1847		
Hannover	2 agosto 1855		Dichiarazione d'accessione al trattato collo Zollverein
Isole Ionie	8 aprile 1851		Dichiarazione d'accessione al trattato colla Gran Brettagna.
Marocco	30 giugno 1825		
Messico	1 agosto 1855	» 1950 » 1856	
Mecklenb. Schwerin	28 febbr. 1853	» 1512 » 1853	
Oldembourgo	18 ottob. / 14 dec. 1854	» 298 » 1840	Dichiarazione d'accessione al trattato collo Zollverein
Paraguay	4 marzo 1853	» 1714 » 1854	
Paesi Bassi	24 giugno 1851	» 1215 » 1851	
»	9 febbr. 1856	» 1635 » 1856	Convenzione addizionale Cabottaggio
» Perù	14 giugno 1853	» 330 » 1854	
» Persia	26 aprile 1857	» 1743 » 1858	
» Portogallo	17 decem. 1850	» 1307 » 1851	
Grecia	19 marzo 1851	» 1308 » 1851	
»	23 giugno 1845	» 527 » 1845	
Prussia e Zollverein	20 maggio 1851	» 1214 » 1851	Convenzioni addizionali
»	28 ottobre 1859	» 3959 » 1860	
Russia	12 decem. 1845	» 541 » 1846	Rimesso in vigore dopo la Guerra
Stati Pontificii	3 luglio 1847	» 624 » 1847	
Stati Uniti	26 aprile 1838		
Svezia e Norvegia	28 novem. 1839		Convenzione addizionale
»	25 genn. 1852	» 1364 » 1852	

TABELLA *B.*

STATO con i quali la Sardegna ha Convenzioni risguardanti il libero e reciproco esercizio del Cabottagio.

STATI	Genere della Stipulazione	Luogo e data di essa	OSSERVAZIONI
Inghilterra	Convenzione	Torino 9 agosto 1854	Atti del Governo N. 685 del 1855
Svezia e Norvegia	Scambio di dichiaraz.	Torino 17 febb. 1855 Napoli 2 marzo 1855	» » 734 »
Belgio	id.	Torino 19 ott. 1855	La nota del Belgio ha la stessa data (Vedi Gazzetta Piemontese del 22 Ottobre 1855)
Olanda	Convenzione	Torino 9 febb. 1856	Atti del Governo N. 1635 del 1856
Prussia	Scambio di dichiaraz.	Torino 12 giu. 1856 Berlino 4 giugno 1856	Con dichiarazione addizionale della Legazione Prussiana in data 12 Giugno, la Prussia dichiarò stipulare anche a nome dello Zollverein (N. 1837 degli Atti del Governo del 1856)
Hannover	Scambio di dichiaraz.	Torino 26 lug. 1856 Hannover 12 lu. 1856	Atti del Governo N. 1838 del 1856
Oldembourg	id.	Torino 20 ago. 1856 Oldenburgo 30 l. 1856	Atti del Governo N. 1839 del 1856
Mecklenbourg Schwerin		Torino 1. gen. 1857 Mecklenbourg 17 giugno 1856	Atti del Governo N. 1999 del 1857

21 Dicembre 1860.

DECRETO

che dispensa da ulteriore servizio, in seguito a sua domanda, il sig. Toschi Luigi, direttore delle Poste a Pesaro, ammettendolo a far valere i suoi titoli alla pensione.

Decreto N. 593.

---

23 Dicembre 1860.

DECRETO

di nomina dei signori Tacchi Mariano e Vampa Antonio a Volontari nell'Amministrazione delle Poste.

Decreto N. 594. 595.

23 Dicembre 1860.

DECRETO

che promulga il decreto del Governo del Re 5. Dicembre 1860., pel quale il Bagno d'Ancona è provvisoriamente ragguagliato a quello di Cagliari.

Decreto N. 596.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Ritenuto che l'amministrazione delle cose relative alla Marina è passata al Ministero di Marina di Sua Maestà il Re, dietro gli accordi presi fra il Ministero medesimo ed il Regio Commissario Generale nelle Provincie delle Marche, ed accennati nel Decreto 22 corr. N. 592;

Ritenuto che per le Leggi vigenti nelle Provincie antiche del Regno della Maestà Sua, i Bagni, eziandio entro terra, sono sotto l'amministrazione del Ministero di Marina;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo unico.

È promulgato ed avrà forza esecutoria nelle Provincie delle Marche il Decreto di S. A. R. il principe Luogotenente Generale di S. M. del 5 Dicembre corrente, relativo ai Bagni di Anco-

na e di Portoferrajo pel quale Decreto il Bagno d'Ancona è provvisoriamente ragguagliato al Bagno di Cagliari.

Rimane così derogato alla prima parte dell'art. 2 del Decreto 24 Ottobre p. p. N. 112 del Regio Commissario Generale Straordinario nel quale il Bagno d'Ancona era stato ragguagliato ai Bagni di Terraferma.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, Giornale ufficiale di queste Provincie, pubblicato ed inserto nella Raccolta ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario; mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Ancona, 23 Dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

5 Dicembre 1860.

DECRETO

relativo ai bagni di Portoferrajo e di Ancona.

EUGENIO Principe di Savoia-Carignano

Luogotenente generale di S. M. ecc. ecc.

Visto il Decreto in data 19 Settembre p. p. riordinativo dei Bagni di Terraferma e Sardegna;

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

I Bagni stabiliti in Ancona e a Portoferrajo (isola d'Elba) sono ragguagliati provvisoriamente, quello al Bagno di Cagliari, questo al Bagno d'Alghero.

Il Bagno di Portoferrajo, costituito in Bagno succursale, dipenderà da quello di Genova.

Articolo 2.

Il personale di Direzione, d'Amministrazione, e di custodia sarà tale che è fissato dalle tabelle che fan seguito al presente, firmato dal Ministro della Marina, in base alla tabella I annessa al Decreto 19 Settembre p. p. sovracitato.

Articolo 3.

Sono applicate in detti Bagni d'Ancona e di Portoferrajo le disposizioni non solo del prementovato Rescritto che puonno essere loro relative, ma tutte quelle eziandio che si contengono nei regolamenti per l'Amministrazione e contabilità, e per l'interna disciplina, firmati dal Nostro Ministro della Marina, sotto la precitata data del 19 Settembre p. p.

Il Prefato Presidente del Consiglio, Ministro della Marina è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Data a Torino addì 5 Dicembre 1860.

EUGENIO DI SAVOJA

C. Cavour.

I.

Tabella ***graduale numerica del Personale di Direzione, d' Amministrazione e di custodia del Bagno d' Ancona.***

Forza Numerica	Gradi e Qualità	Assegnamenti – Paghe annue – minimo	Assegnamenti – Paghe annue – massimo	Indennità annua di vestiario	Razione giornaliera Pane	Annotazioni
1	Uffiziale Superiore, Direttore dei Bagni	»	A	»	»	A Paga del grado in uno dei Corpi della Marina.
1	Maggiore o Capitano di 1a classe (sotto-Dirett. e Relat. del Consiglio - se Maggiore	»	B	»	»	B Paga di Maggiore relatore nel reggimento Real Navi sempre quando non sia determinato altrimenti dal R. Decreto di nomina.
	se Capitano di 1a cl.	»	3600	»	»	
1	Capitano di 1a classe Aiutante maggiore .	»	3300	»	»	
1	Capitano di 2a classe	»	2800	»	»	
2	Luogotenenti .	»	2000	»	»	
3	Sottotenenti	»	1800	»	»	
5	Scritturali	1200	1600	»	»	
1	Primo Contabile, Custode .	1000	1200	18.25	1	
7	Contabili di Divisione . .	800	1200	18.25	1	
8	Capi-guardiani . .	800	900	18.32	1	
16	Guardiani di 1a classe	600	650	18.25	1	
16	Guardiani di 2a classe .	»	560	18.25	1	
64	Guardiani di 3a classe . .	»	540	18.25	1	

Sarà provveduto al servizio sanitario, religioso, e del Commissario controllore nella stessa guisa che è determinato dalla Tabella N. I del R. Decreto 19 settembre 1860 coll'applicazione degli assegnamenti, aumentazioni e disposizioni diverse, giusta l'appendice alla Tabella del Decreto medesimo.

Torino addì 5. dicembre 1860.

D'Ordine di S. A. R. il Luogot. Gen. di S. M.

Il Ministro della Marina

C. Cavour.

II.

Tabella *graduale numerica del personale di Direzione, d' Amministrazione e di Custodia del Bagno di Portoferrajo*
(Isola d' Elba).

Forza Numerica	Gradi e Qualità	Assegnamenti: Paghe annue minimo	Assegnamenti: Paghe annue massimo	Indennità annua di vestiario	Razione giornaliera Pane	Annotazioni
1	Maggiore o Capitano di 1ª classe (incaricato della Direzione)					
	— se Maggiore . . .	»	A	»	»	A - Paga del grado in uno dei Corpi della Marina.
	— se Capitano di 1ª cl.	»	3000	»	»	
1	Capitano di 2ª classe . . .	»	2800	»	»	
1	Luogotenente	»	2000	»	»	
1	Sottotenente	»	1800	»	»	
1	Scritturale	1200	1600	»	»	
1	Contabile, Custode . . .	800	1200	18.25	1	
4	Capi-guardiani	800	900	18.25	1	
6	Guardiani di 1ª classe . .	600	650	18.25	1	
6	Guardiani di 2ª classe . .	»	560	18 25	1	
24	Guardiani di 3ª classe . .	»	540	18.25	1	

Sarà provveduto al servizio sanitario, religioso, e del Commissario controllore nella stessa guisa che è determinato dalla Tabella N. I del R. Decreto 19 settembre 1860 coll' applicazione degli assegnamenti, aumentazioni e disposizioni diverse, giusta l' appendice alla Tabella del Decreto medesimo.

Torino, addì 5 dicembre 1860.

D' Ordine di S. A. R.
il Luogotenente Generale di S. M.
Il Ministro della Marina
C. Cavour.

24 Dicembre 1860.

DECRETO

che scioglie il dubbio possibile sulle facoltà delle Commissioni municipali in materia di elezioni politiche sino a che non siano insediate le nuove Amministrazioni.

Decreto N. 597.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando l'urgenza di provvedere alla formazione e revisione delle liste elettorali, affinchè non sia ritardato a queste Provincie l'esercizio del diritto di eleggere deputati al Parlamento Nazionale;

Considerando che può sorgere il dubbio, se le attuali Commissioni Municipali possano e debbano esercitare le funzioni demandate alle Giunte Municipali ed ai Consigli colla Legge sulle Elezioni politiche del 20 nov. 1859, che fu promulgata per Decreto del Regio Commissario Generale Straordinario in queste Provincie del 12 nov. 1860 N. 463;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

Le Commissioni Municipali, rispetto alla formazione delle Liste Elettorali politiche e per tutto ciò che riguarda le ele-

zioni dei Deputati al Parlamento, avranno, fino a che non siano elette ed insediate le nuove Amministrazioni Comunali, tutte le attribuzioni che conferisce alle Giunte Municipali ed ai Consigli Comunali la Legge Elettorale 20 novembre 1860.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, Giornale ufficiale di queste Provincie, e nella Raccolta ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 24 dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

---

24 Dicembre 1860.

DECRETO

che promulga il Regolamento 8. *Gennajo* 1860 *per l' esecuzione della Legge sulla Pubblica Sicurezza.*

Decreto N. 598.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto il Decreto 6 ottobre p. p. N. 38 col quale fu promulgata e messa in vigore la Legge sulla Pubblica Sicurezza del 13 Novembre 1859;

Visto il Decreto Reale 8 Gennajo 1860 che approva un Regolamento per l' esecuzione della detta Legge;

Viste le istruzioni ministeriali 20 febbrajo 1860 sullo stesso oggetto;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

È promulgato ed avrà vigore nelle provincie delle Marche il R. Decreto 8 gennajo 1860 che approva un Regolamento per l'esecuzione della Legge di Pubblica Sicurezza 13 Nov. 1859.

Articolo 2.

Il R. Decreto suddetto, col Regolamento che vi è unito e colle Istruzioni emanate sullo stesso oggetto dal Ministero dell' Interno di Sua Maestà il Re in data 20 febbrajo 1860, sarà diramato ai Commissariati Provinciali ed ai Comuni delle Provincie.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, Giornale Ufficiale di queste Provincie, e nella Raccolta degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 24 Dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

24 Dicembre 1860.

DECRETO

che sopprime, sopra sua domanda, il Comune di Gallignano, aggregandolo a quello di Ancona.

Decreto N. 599.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Vista la domanda della Commissione Municipale e dei maggiori possidenti di Gallignano diretta ad ottenere l'aggregazione di detto Comune a quello di Ancona;

Vista la deliberazione in senso favorevole alla suddetta domanda, emessa dalla Commissione Municipale di Ancona il 20 corrente mese;

Considerando che la soppressione dei piccoli centri Municipali e la loro aggregazione ad altri di maggiore importanza è non solo consentanea alle buone massime di pubblica Amministrazione, ma inoltre vantaggiosa agli interessi dei Municipi stessi in quantochè tende per una parte ad accrescere col mezzo dell'associazione le pubbliche risorse a reciproco vantaggio degli interessati; per l'altra concorre a diminuire le spese che distinte amministrazioni rendono assolutamente indispensabili;

Considerando che il Comune di Gallignano per la sua prossimità a quello di Ancona, la tenuità della sua popolazione, ed attesa la circostanza che i maggiori possidenti del suo territorio risiedono in Ancona ha un evidente interesse di essere riunito a

questa Città, riunione del resto che è vivamente desiderata da ambe le parti;

DECRETA

Il Comune di Gallignano cessa di esistere. Esso rimane da ora in poi aggregato a questo d'Ancona di cui farà parte integrante per tutti gli effetti della Legge Comunale 23 Ottobre 1859.

Il Commissario provinciale di Ancona è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, pubblicato nei Comuni ed inserto nella Raccolta ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 24 Dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

---

22 Dicembre 1860.

DECRETI

portanti nomine, traslocazioni, collocamenti a riposo dei seguenti signori impiegati nell'Amministrazione del Censo:

Banchetti Gaetano, Cancelliere a Fano, nominato Cancelliere ad Urbino;

Casoli Filippo, Cancelliere provvisorio a Fossombrone, confermato ivi definitivamente;

Ciaruffoli Alessandro, Perito d'ufficio a Pergola, nominato ivi Cancelliere;

Bocchini Giuseppe, Cancelliere ad Urbino, trasferito a San Leo;

Vanni Niccola, Cancelliere provvisorio a San Leo, nominato definitivamente a Tolentino;

Guerrieri Filippo, incaricato dell'Ispezione censuaria a Macerata, nominato Cancelliere a Montalto;

Lattanzi Giuseppe, nominato provvisoriamente applicato presso il Commissariato Generale nelle Marche per prestar l' opera sua nella Sezione del Censo;

Maranelli Francesco, Cancelliere a Macerata, traslocato ad Ascoli;

Ciardoni Luigi, Cancelliere provvisorio a Tolentino, messo in disponibilità coll'intero stipendio;

Marini Conte Tommaso, Cancelliere a Fabriano, dispensato da ulteriore servizio, conservandogli il diritto alla pensione che gli può competere;

Giacconi Federico, Commesso speciale in Osimo, nominato Cancelliere provvisorio a Fabriano;

Pellegrini Odoardo, Perito d'ufficio in Osimo, nominato ivi Cancelliere;

Gallo Conte Giuseppe, Cancelliere in Osimo, dispensato da ulteriore servizio, riservandogli il diritto alla pensione, che gli potrà competere;

Angeli Giovanni, nominato Cancelliere a Fano;

Lucertoni Francesco a Sarnano;

Rossini Francesco a Jesi;

Pazziani Cesare, Cancelliere del Censo in Ascoli, messo in disponibilità per motivi di salute, conservandogli lo stipendio;

Bonacci Conte Luigi, Cancelliere in Pergola, nominato a Macerata;

Carnicelli Domenico, Cancelliere a Sarnano, posto in onorevole riposo per la sua avanzata età, riservandogli il diritto alla pensione, che gli potrà competere;

Baldrati Alessandro, Cancelliere provvisorio a Senigallia, nominato ivi definitivamente;

Bruni Pacifico, Applicato alla provvisoria Direzione del Censo, nominato provvisoriamente Cancelliere ad Arcevia;

Evangelisti Giovanni, Perito Geometra, nominato provvisoriamente Applicato presso il Commissariato Generale delle Marche, nella Sezione del Censo;

Valeri Zama, Cancelliere a Loreto, dispensato da ulteriore servizio;

Badaloni Leonardo, Perito d' Ufficio a Recanati, nominato Cancelliere a Loreto;

Scagnetti Giacomo Cancelliere a Pesaro, e

Cavaceppi Serafino, Cancelliere a Montalto, posti in onorevole riposo per la loro avanzata età, con riserva del diritto alla pensione, che potrà loro competere.

Decreto N. **600. al 625.**

---

26 Dicembre 1860.

DECRETO

che nomina sig. Loy Giovanni Ettore a Rinconiro nella Soprintendenza de' Sali e Tabacchi a Grottamare.

Decreto N. **626.**

26 Dicembre 1860.

DECRETO

di nomina di Piangerelli Giovanni Scrittore negli uffici del R. Commissariato Generale a Scrivano presso la Direzione delle Dogane in Ancona.

Decreto N. 627.

24 Dicembre 1860.

DECRETO

che nomina o conferma nei seguenti posti dipendenti dalla Direzione delle Dogane i seguenti individui:

Agenti sedentari di 5° Categoria i facchini Decugni Tommaso, Pieri Felice, Marcucci Pasquale, Zanni Giuseppe, Pulzoni Antonio e Morbidi Francesco, già destituito dal cessato Governo per motivi politici, Salvatori Sebastiano, Schiaroli Antonio, Morigi Girolamo, Marconi Luigi, Crivelli Giovanni, Serroni Costantino, Monaci Nicola, Poggi Nazareno, Angelini Pasquale.

Visitatrici· Vecchioli Angela, Esuberanzi Chiara, Baldoni Antonia, Fiorani Teresa, Angiolani Margherita, e Pignocchi Teresa.

Decreto N. 628.

24 Dicembre 1860.

DECRETO

di nomina dei seguenti individui agli impieghi sotto descritti dipendenti dalla Direzione delle Dogane:

Marini Gregorio, Commesso di dogana, nominato Veditore;

Franceschini Pio, Commesso di dogana, mominato Commesso alle spedizioni;

Perugini Filippo, Alunno, nominato Commesso alle spedizioni;

Frontoni Vincenzo, Commesso di dogana, nominato Ricevitore particolare;

Cheynet Raffaele, Alunno, nominato Commesso alle spedizioni;

Ducci Giovanni, Commesso di dogana, nominato Ricevitore particolare;

Bossi Ercole, Commesso, nominato Veditore;

Marini Federico, Alunno, nominato Commesso alle spedizioni;

Neroni Domenico, e Calvori Natale, Commessi di dogana, nominati Ricevitori particolari;

Baldacelli Gaetano, Commesso già destituito per motivi politici dal cessato Governo, nominato Veditore;

Forlini Francesco, Commesso, nominato Commesso alle spedizioni;

Farnesi Luigi, Commesso, nominato Ricevitore particolare.

***Decreto N.* 629.**

24 Dicembre 1860.

DECRETO

di nomina o conferma dei seguenti impiegati dipendenti dalla Direzione delle Dogane, in Ancona:

Angelozzi Luigi Michele, Commesso, nominato Ricevitore;

Reklinger Giuseppe, Commesso, nominato Veditore;

Lepri Pirro, Commesso-custode, nominato Veditore;

Bregoli Giuseppe, Alunno, nominato Commesso alle spedizioni;

Picozzi Luciano, Commesso, nominato Ricevitore;

Quattrocchi Luigi, Commesso, nominato Veditore;

Fochi Antonio, Commesso-custode, nominato Ricevitore;

Torlombani Giovanni, già Custode doganale a Civitavecchia destituito nel 1849. *dal cessato Governo per motivi politici, nominato Commesso alle spedizioni;*

Rufini Natale, Regolatore di dogana, nominato Ricevitore principale;

Carafa Vincenzo, verificatore, nominato Veditore;

Ricci Riccardo, già Alunno doganale destituito nel 1849. *dal cessato Governo per motivi politici, nominato Commesso alle spedizioni.*

Decreto N. 630.

24 Dicembre 1860.

DECRETI

di nomina dei seguenti impiegati dipendenti dalla Direzione delle Dogane;

Fechte Luigi, Brigadiere d'Ambulanza dei Preposti, nominato Commissario per le Brigate in Civitanova;

Leurini Michele, Contabile, nominato Ricevitore principale; e

Bocci Orlando, Verificatore, nominato Viceispettore a Porto di Fermo;

Paolini Angelo, Commissario principale di 2.ª Classe per le Brigate dei Preposti nelle Romagne, indi Tenente nella Truppa di Finanza mobilizzata nelle Marche, nominato Commissario Contabile per le Brigate dei Preposti;

Capuani Alessandro, Commesso, nominato Veditore; e

Forlini Paolo, Contabile revisore, nominato Ricevitore principale a Senigallia;

Guerrini Cleto, Verificatore, nominato Ricevitore principale;

Carocci Alceste, Brigadiere di 1.ª Classe dei Preposti, indi Sottotenente nella Truppa mobilizzata di Finanza in Urbino, nominato Commissario per le Brigate dei Preposti; e

Barlocci Settimio, Commissario principale per le Brigate dei Preposti, indi Comandante la Truppa mobilizzata di Finanza nelle Marche nominato Viceispettore a Pesaro;

Lodovighetti Sallustio, Brigadiere di 1.ª Classe, indi Sottotenente nella Truppa mobilizzata suddetta, nominato Commissario per le Brigate;

Mariani Tommaso, Commissario principale per le Brigate nelle Romagne, nominato Commissario Contabile per le medesime in Ancona;

Andreoli Claudio, Regolatore nelle dogane di Ancona, nominato Ricevitore principale nella stessa; e

Angelozzi Adriano, Sottosegretario nella Direzione delle Dogane, confermato in Ancona.

Decreti N. 631. al 643.

---

24 Dicembre 1860.

DECRETO

di nomina o conferma dei seguenti impiegati dipendenti dalla Direzione della Dogana:

Tanfani Geniale, Cassiere della Dogana d'Ancona, confermato;

Corvini Carlo, Revisore nella Dogana d'Ancona, nominato ivi Ricevitore alle Dichiarazioni,

Paccamilli Emidio, Verificatore a Grottamare, *Guidi Alessandro, idem a Senigallia,* *Pichi Gio. Pietro, Commesso nella Soppressa Dogana di Pescara,* *Pozzi Odoardo, Commesso ivi,* *Marinelli Genesio, Commesso ivi,* *Grazioli Giuseppe, Commesso ivi,* *Amici Domenico, Commesso ivi,*	*Nominati Veditori in Ancona.*

Boidi Gustavo, Commesso ivi, *Doppieri Angelo, Commesso ivi,* *Bornaccini Enrico, Commesso ivi,* *Franceschi Niccola Commesso ivi,* *Minotti Serafino, Commesso ivi,* *Galantini Antonio, Commesso ivi,* *Gregori Ottone, Commesso ivi,* *Morelli Antonio, Commesso ivi,* *Vernizzi Antonio, Commesso-custode ivi,* *Finievoli Filippo, Commesso ivi,*	*Nominati Commessi alle Spedizioni in Ancona.*

Rutilj Pietro, Alunno, nominato Commesso alle spedizioni in Ancona.
Zanni Eriberto, Alunno, nominato Commesso in Ancona.
Cardellini Giuseppe, Alunno, nominato Commesso alle spedizioni in Ancona.

Lorenzini Pietro, Commesso Custode, *Mazzanti Ciriaco, Commesso Custode,* *Scandelibeni Raffaele, Commesso Custode,* *Boari Ercole, Commesso Custode,* *Tassi Giovanni, Commesso Custode,* *D' Ottavi Ferdinando, Commesso Custode,* *Donati Giacinto, Commesso Custode,* *Ricci Antonio, Commesso Custode,* *Picchini Gaetano, Commesso Custode,* *Imperatori Antonio, Commesso Custode,*	*Nominati Commessi Doganali in Ancona;*
Albertini Filippo, già impiegato doganale destituito dal cessato Governo,	*Commesso Doganale in Ancona;*

Morelli Giuseppe, Commesso a Porto di Civitanova, nominato Veditore in Ancona;

Marconi Antonio, Commesso Municipale, nominato Commesso alle spedizioni in Ancona;

Negri Primo, Sottotenente di Finanza, nominato Commissario per le Brigate dei Preposti in Ancona;

Baratta Pietro, Sergente Maggiore di Finanza, nominato Commissario per le Brigate dei Preposti in Grottamare.

Decreto N. 644.

---

24 Dicembre 1860.

DECRETO

che nomina o conferma nel Personale Doganale:

Roma Eugenio, Commesso nella Dogana di Senigallia, a Ricevitore alle dichiarazioni ivi;

Frontini Fausto, Commesso in Fano, a Veditore in Senigallia;

Giampieri Ferdinando, Commesso a Senigallia,

Pizzamiglio Giuseppe, Commesso ivi,

a Commessi alle spedizioni in Senigallia;

Cimarelli Filippo, Commesso Custode a Senigallia,

Marguti Cesare Idem,

Franchi Domenico Idem,

Cestelli Alessandro Idem,

a Commessi Doganali in Senigallia;

Salucci Tito, già Ministro-Custode espulso dal cessato governo per motivi politici,

Cecchini Luigi già espulso come sopra dal Corpo di Finanza,

Montauti Temistocle, Graduato di Finanza, a Commessi doganali alle Porte di Senigallia;

Barbarani Francesco, Commesso nella soppressa Dogana del Galluccio, a Ricevitore particolare in Fiumesino;

Bonvicini Luigi, Commesso di Dogana in Pesaro a Ricevitore alle Dichiarazioni ivi;

Forcesi Raffaele, Commesso ivi,
Grazioli Luigi, Verificatore ivi,
Anibaldi Pietro, Commesso ivi,
a Veditori nella Dogana di Pesaro;

Mezzabotta Pietro, Commesso a Pesaro,
Manzoni Leopoldo Idem,
Sterbini Camillo Idem,
Morelli Ceteo Idem,
a Commessi alle spedizioni a Pesaro;

Ossani Filippo, Commesso a Porto d' Ascoli, a Ricevitore in Fano,

Baldassari Antonio, Commesso a Fano, a Veditore ivi;

Pancalli Antonio, Commesso a Fano, a Commesso alle spedizioni ivi.

Decreto N. 645.

24 Dicembre 1860.

DECRETI

di nomina dei signori Coen - Cagli Giuseppe e Tartaglini Augusto a Porta - bandiera rispettivamente del 1.° e 2.° Battaglione della Guardia Nazionale d' Ancona.

Decreti N. 646. *e* 647.

24 Dicembre 1860.

DECRETI

di nomina dei signori: Cresci Conte e Cavaliere Ferdinando, Morichi Giovanni Battista, e Pioner Mariano rispettivamente a Colonello Comandante della Legione della Guardia Nazionale d' Ancona, ed a Maggiori del 1° e del 2° Battaglione della medesima.

Decreti N. 648. 649. 650.

24 Dicembre 1860.

DECRETO

che autorizza per la Guardia Nazionale di Ancona l'uso dell'assisa speciale.

Decreto N. 651.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto il proprio Decreto del 25 Settembre p. p. col quale sono chiamati in vigore ed esecuzione nelle Provincie delle Marche le Leggi e i Decreti concernenti la Guardia Nazionale, già vigenti nelle antiche Provincie del Regno;

Visto l'art. 3. della Legge 27 febbrajo 1859;

Visti gli articoli 10. 11 del Regolamento 6 marzo 1859, approvato con Reale Decreto dello stesso giorno;

Vista la domanda fatta dalla Commissione Municipale della città d'Ancona del 22 Dicembre 1860 diretta ad ottenere, che per la Guardia Nazionale di questa città venga stabilito l'uso della divisa speciale;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

La Guardia Nazionale della città d'Ancona è autorizzata a vestire la divisa speciale attualmente in uso.

Articolo 2.

L'uso dell'assisa speciale per la Guardia Nazionale della città d'Ancona è reso obbligatorio pel 1. Gennajo 1861.

Il R. Commissario Provinciale d'Ancona è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, e nella Raccolta ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 24 dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

---

24 Dicembre 1860.

DECRETI

di nomina dei Signori Colocci Marchese Antonio, Saladini Conte Baldassare e Silvestri Camillo a Maggiori dei Battaglioni di Guardia Nazionale rispettivamente di Jesi, Ascoli e Fermo;

Guerrieri Marchese Cesare, Greppi Nobile Gabriele, e Mucciarelli Alessandro a Porta-bandiera dei Battaglioni di Guardia Nazionale rispettivamente di Fermo, di Jesi e di Ascoli;

Decreti N. 632. *al* 657.

25 Dicembre 1860.

DECRETI

di nomina dei Signori Lauri Conte Giovanni a Maggiore e Bianchieri Aristide a Porta-bandiera del 2.° Battaglione della Guardia Nazionale di Macerata.

Decreti N. 658. 659.

---

26 Dicembre 1860.

DECRETO

di nomina del sig. Romani Lodovico a Sostituito nella Cancelleria del Tribunale di Fermo.

Decreto N. 660.

26 Dicembre 1860.

DECRETI

di nomina dei sig: Rossi D.r Eugenio a Giusdicente supplente in Fano, Petrelli Avv.o Filippo a Giusdicente in Fermo, Galanti D.r Cesare, Cancelliere in M.e Rubbiano, a Giusdicente in S. Elpidio, e Cesarini D.r Bartolomeo a Giusdicente supplente in Corinaldo.

Decreti N. 661. al 664.

---

26 Dicembre 1860

DECRETO

di nomina del sig. Cavalieri D.r Giuseppe a Giudice supplente in Camerino, in luogo del sig. Avv.o Eusebio Conti.

Decreto N. 665.

26 Dicembre 1860.

DECRETI

di traslocazione dei signori Giudici processanti Maurizi Nicola da Camerino a Macerata e Primavera Raffaele da Macerata a Camerino.

Decreti N. 666. *e* 667.

---

26 Dicembre 1860.

DECRETI

di nomina dei signori Ramponi Antonio e Sabbietti Ilario a Sostituti nelle Cancellerie rispettivamente della Giusdicenza di Caldarola e del Tribunale di Camerino.

Decreti N. 668. *e* 669.

---

25 Dicembre 1860.

DECRETI

di nomina dei seguenti impiegati nell' Amministrazione delle Poste:

Acqua Antonio, distributore postale, nominato Applicato di 1.ª Classe;

Zaccari Zaccaria, Matteucci Luigi, Acqua Leopoldo, Luciani Serafino, Alunni, nominati Applicati di 3ª Classe;

Clementi Clemente e Castelli Clito, Distributori postali, nominati Applicati di 2ª Classe;

Arceci Giuseppe, Distributore, nominato Applicato di 1ª Classe;

Bertinelli Cesare, Marini Tito, Marfori Angelo, Castellani Antonio, Gregori Gregorio, Doppieri Achille, Bezi Benedetto e Feliciani Francesco, Volontarj nominati Applicati di 4.ª Classe.

Decreti N. 670. *al* 685.

---

25 Dicembre 1860.

DECRETI

di nomina dei signori Spada Conte Tommaso e Carradori Conte Filippo rispettivamente a Maggiore ed a Portabandiera del primo Battaglione della Guardia Nazionale di Macerata.

Decreti N. 686. *e* 687.

24 Dicembre 1860.

DECRETO

che stabilisce il numero delle Dogane nelle provincie delle Marche e le rispettive attribuzioni nelle operazioni doganali.

Decreto N. 688.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visti i Decreti di questo Commissariato Generale N. 31 e 58 del 5 e 23 Ottobre prossimo passato, coi quali mentre veniva posta in osservanza nelle Provincie delle Marche la Tariffa Doganale vigente negli antichi stati di S. M. il Re VITTORIO EMANUELE II, erano pure soppresse le linee doganali esistenti fra le Marche e le due Sicilie;

Considerando la necessità di portare a cognizione del Commercio quali Uffici di Dogana rimangono tuttora in attività nelle Provincie delle Marche e quali sieno nelle operazioni doganali le facoltà di ciascuno di essi;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

Sono abolite le Dogane, che confinano verso terra col Napolitano, di Porto d'Ascoli, di Stella, di Maltignano, dell'Olmo, del Galluccio e di Pescara.

Articolo 2.

A datare dal 1 Gennajo 1861 è pure abolita la Dogana interna di Ascoli.

Articolo 3.

Rimangono in attività gli Uffici di Dogana posti lungo il mare, e menzionati nel retrodescritto quadro colle facoltà in esso specificate.

Articolo 4.

Le Dogane Principali di Pesaro, di Senigallia, di Ancona e di Porto di Fermo sono autorizzate alla creazione, ed allo sfogo dei transiti.

Il presente Decreto sarà pubblicato nel *Corriere delle Marche*, Giornale Ufficiale di queste Provincie, ed inserto nella Raccolta ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 24 Dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

ELENCO

DELLE DOGANE NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Direzione	Ispezione	Principalità	Uffici	
ANCONA	ANCONA	ANCONA	Dogana principale	Con facoltà di sdoganamento illimitato per ogni articolo, e per qualsiasi quantità e destinazione.
			Dogana di Porta Pia	Con facoltà di sdoganamento stabilita dall' art. 15. del Regolamento Doganale annesso al R. Decreto 12 settembre 1860.
			Dogana di Porta Calamo	Con facoltà di sdoganamento stabilita dall'art. 15 del Regolamento Doganale annesso al R. Decreto 12 settembre 1860.
			Dogana di Porta marina	Autorizzata alla riscossione dei diritti marittimi.
	PESARO	PESARO	PESARO	Con facoltà di sdoganamento illimitato per ogni articolo per qualsiasi quantità, e destinazione.
			FANO	Con facoltà di sdoganamento degli oggetti destinati alla consumazione locale e dei dintorni, escluse le merci soggette a bollo menzionate nell' art. 45 del Regolamento Doganale 12 settembre 1860.
		SENIGALLIA	SENIGALLIA	Con facoltà di sdoganamento illimitato per ogni articolo e per qualsiasi quantità, e destinazione.
			FIUMESINO	Con facoltà di sdoganamento stabilita dall' art. 15 del Regol. Doganale 12 settembre 1860
	PORTO DI FERMO	PORTO DI FERMO	PORTO DI RECANATI	Con facoltà di sdoganamento degli oggetti destinati alla consumazione locale, e dei dintorni, escluse le merci soggette a bollo menzionate nell'art. 45 del Regolamento Doganale 12 settembre 1860
			PORTO DI CIVITANOVA	Con facoltà di sdoganamento degli oggetti destinati alla consumazione locale e dei dintorni, escluse le merci soggette a bollo menzionate nell'art. 45 del Regolamento Dogana e 12 settembre 1860.
			PORTO DI FERMO	Con facoltà di sdoganamento illimitato per ogni articolo per qualsiasi quantità e destinazione.
			MARANO	Con facoltà di sdoganamento stabilita dall art 15 del Regol. Doganale 12 settembre 1860
			GROTTAMARE	Con facoltà di sdoganamento limitato agli oggetti destinati alla consumazione locale e dei dintorni, escluse le merci soggette a bollo menzionate nell' art. 45 del Regol. Doganale 12 settembre 1860
			S. BENEDETTO	Con facoltà di sdoganamento limitato agli oggetti destinati alla consumazione locale e dei dintorni, escluse le merci soggette o bollo menzionate nell' art. 45 del Regol. Doga ale 12 settembre 1860.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

LORENZO VALERIO

27 Dicembre 1860.

DECRETO

che stanzia nel Bilancio 1861. Lire 35,000. per le Scuole tecniche nelle Marche in due separate categorie.

Decreto N. 689.

IN NOME DI SUA MAESTA

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto il Decreto 8 Dicembre N. 583, col quale fu dichiarato che con appositi provvedimenti sarebbero stanziate sul bilancio del pubblico Erario le somme necessarie per lo stabilimento di scuole tecniche, a cui lo Stato, a norma delle leggi vigenti presti il suo concorso od abbia a conceder sussidii;

Visti gli articoli 279, 280, 281 e 282 della legge 13 novembre 1859, così concepiti:

Articolo 279.

» L'istruzione tecnica del primo grado verrà data in sta-
» bilimenti speciali che, sotto il nome di *scuole tecniche*, saran-
» no successivamente aperti, salvo il disposto dell'art. 282, nel
» capo-luogo di ciascuna Provincia.

Articolo 280.

Le spese di queste scuole saranno a carico dei Comuni in cui
» verranno istituite. *Lo Stato però concorrerà a sopportare que-*
» *sto carico per una somma eguale alla metà delle spese* che im-
» porteranno gli stipendi e le indennità da attribuirsi agl'inse-
» gnanti che saranno applicati a questi stabilimenti.

Articolo 281.

» Il concorso promesso nel precedente articolo non avrà
» luogo se non in quanto i Municipi che concerne, avranno a-
» perte le loro scuole primarie inferiori e superiori, a termini
» di questa legge.

Articolo 282.

» Nel caso in cui il Municipio del capo-luogo della Provincia
» non voglia sottostare al carico di questa scuola, il concorso
» dello Stato potrà essere accordato a quello fra i Comuni più
» considerevoli della Provincia stessa, il quale avendo adempito
» alle condizioni dell'articolo precedente, perciò che concerne
» i suoi stabilimenti di istruzione primaria, si obbligherà, a
» norma di questa legge, di mantenere la scuola tecnica a
» vantaggio della Provincia » ;

Visto l'art. 131 del regolamento 19 settembre 1860 sull'istruzione tecnica, con cui è stabilito che le scuole tecniche non contemplate nei surriferiti articoli di legge, create e mantenute dai Comuni, dalle Provincie o da altri Corpi morali, quando siano intieramente pareggiate alle governative, possono ottenere dal pubblico Erario un sussidio che a norma della legge Sarda 16 maggio 1858 può andare fino al massimo dei due quinti della spesa totale degli stipendi degli insegnanti;

Considerando esservi fondato argomento per credere che a cominciare dall'anno scolastico 1861-62 nei capi-luoghi di Provincia ed in altre città delle Marche sorgeranno scuole tecniche, ed essere perciò necessario che il Governo sia posto in condizione di prestarvi il suo concorso od il suo sussidio a seconda dei casi;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 settembre 1860;

DECRETA

Articolo unico.

Sul bilancio del pubblico Erario per l'esercizio del 1861 sono aperte due categorie per l'istruzione tecnica del primo grado nelle Marche, colla denominazione e cogli stanziamenti quì appresso indicati :

Concorso dello Stato nel mantenimento delle Scuole Tecniche delle Marche contemplate negli articoli 280 e 282 della legge 13 novembre 1859 L. 20,000

Sussidii alle Scuole Tecniche a norma dell' art. 131 del Regolamento 19 settemb. 1859. » 15,000

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, pubblicato nei Comuni, ed inserto nella Raccolta ufficiale degli atti del R. Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, il 27 Dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

---

27 Dicembre 1860.

DECRETO

che assegna Lire 1200. *a famiglie Anconitane, i capi delle quali sono prigionieri politici in città soggette al governo pontificio.*

Decreto N. 690.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Essendo giunto a sua notizia, che nella città di Ancona esistono alcune famiglie del popolo per loro condizione bisognose, od almeno poco agiate, le quali versano attualmente in maggiori strettezze per esser prive dei loro capi detenuti politici in Roma;

Volendo portare qualche sollievo alle loro sventure e rendere testimonianza dell'interessamento che prende il Governo alla loro sorte;

In virtù dei poteri conferitigli col Reale Decreto 12 Settembre 1860;

DECRETA

Sui fondi disponibili presso il R. Commissariato Generale è assegnata la somma di Lire Milleduecento (L. 1200) per sussidio alle famiglie degli Anconitani che sono in carcere per motivo politico a Roma, od in altra città soggetta alla dominazione pontificia. La detta somma sarà versata mediante regolare mandato alla Signora Fazioli Contessa Anna, la quale in unione alle Signore Ajassa Amalia e Fanelli Tommasi Contessa Marianna è pregata di farne la distribuzione in proporzione del bisogno assoluto e relativo delle famiglie stesse, e trasmettere poi al R. Commissariato Generale il conto dell'erogazione.

Dato in Ancona, 27 Dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

---

26 Dicembre 1860.

DECRETI

che ammettono i signori Pratilli Lorenzo e Papi Ettore all'esercizio del notariato, il primo in Ancona, il secondo in Sarnano, con chè prestino la prescritta cauzione.

Decreti N. 691. *e* 692.

30 Dicembre 1860.

DECRETO

che permette la surrogazione del Signor Gioachino Briganti Bellini al Sig. Cavaliere Bellino Briganti Bellini nelle funzioni di Tesoriere Governativo nella provincia di Macerata alle stesse condizioni in cui le doveva esercitare il surrogato.

Decreto N. 693.

31 Dicembre 1860.

DECRETO

che stabilisce nel Bilancio 1861. i fondi pei lavori ai porti di Pesaro, di Senigallia e di Fano.

Decreto N. 694.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

In virtù dei poteri conferitigli coi Decreti Reali 12 Settembre p. p. e 24 corrente mese;

Visti i propri Decreti 7 Novembre e 6 corrente mese, coi quali venne creata una Commissione incaricata di prendere ad esame i progetti già esistenti pei lavori che occorrono ai porto-canali di Pesaro, Fano e Senigallia, e di proporre le modificazioni convenienti allo scopo per cui furono intrapresi;

Visto il rapporto della prelodata Commissione in data di oggi da cui risulta che i lavori da eseguirsi rilevano alla somma di lire 2,082,955 56 ripartita nel modo accennato nel rapporto medesimo e nell'annessa perizia dell'ingegnere governativo, membro della Commissione, signor Antonio Pasquali in data 15 corrente mese;

Considerando che tutti i lavori proposti non potranno essere eseguiti per intiero nell'anno 1861, che quindi occorre per ora provvedere allo stanziamento delle somme corrispondenti a quella parte di detti lavori che potrà essere compiuta;

DECRETA

Articolo Unico

Sono assegnate sul Bilancio dei Lavori Pubblici delle Marche pell'esercizio 1861 le seguenti somme:

PORTO DI PESARO

Per ultimazione dello scavo per il nuovo canale di una parte delle palafitte che ne sorreggono le sponde	L.	79800 —
Per costruzione di una parte dei muri di sponda del vecchio porto	»	21280 —
Per scavo di Canale	»	26600 —
Totale	L.	127680 —

PORTO DI FANO

Per prolungamento del molo guardiano per metri 20 di lunghezza	»	20875-04

PORTO DI SENIGALLIA

Pel nuovo inalveamento del fiume Misa e costruzione di due porti	»	159600 —
Per scavamento del canale	»	26600 —
Totale	L.	186200 —

Totale generale della spesa per le opere sovraindicate	»	334 745-04

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche* e pubblicato nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 31 Dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

3 Gennajo 1861.

DECRETO

che promulga i Decreti del Principe Luogotenente Gen. di S. M. 15 Dicembre 1860 i quali provvedono all'organamento delle Poste e dei Telegrafi.

Decreto N. 695.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

In virtù dei poteri conferitigli coi Decreti Reali 12 Settembre e 24 Dicembre 1860;

DECRETA

Articolo unico.

Sono promulgati ed avranno vigore nelle provincie delle Marche il Decreto 15 Dicembre 1860, (nella Raccolta degli Atti del Governo al N. 4480) col quale S. A. R. il Principe Luogotenente generale di S. M. nei regi stati dà un nuovo organamento alle Amministrazioni Provinciali delle Poste, ed il Decreto alla stessa data (nella Raccolta degli Atti del Governo al N. 4482) che provvede all'organamento dell'Amministrazione Telegrafica.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, Giornale ufficiale di queste Provincie e nella Raccolta Ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 3. Gennaio 1861.

LORENZO VALERIO

31 Dicembre 1860.

DECRETO

che stabilisce due Ispezioni Censuarie per le provincie delle Marche.

Decreto N. 696.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto il rapporto 26 corrente di questa Direzione Provvisoria del Censo che dimostra l'insufficienza degli effetti dell'attuale sistema di ispezione sulla disciplina degli uffici;

Visto il Regolamento 10 dicembre 1834 dell'ex presidenza del Censo per la sistemazione delle ispezioni censuarie;

Considerando che due distinti criteri militano al retto andamento dell'amministrazione del censimento romano, *tecnico l'uno, l'altro burocratico*;

Considerando che se il primo è prerogativa di chi professa le scienze fisiche, e matematiche applicate al detto censimento, l'altro lo è più specialmente di quella classe di persone le quali hanno fatto lunga pratica d'ufficio, sostenendo le attribuzioni di Cancelliere del Censo;

Considerando inoltre, che sotto il cessato regime le ispezioni censuarie erano esclusivamente affidate ad Ingegneri nel cui tirocinio non entra affatto l'esercizio delle funzioni

di Cancelliere; e che conseguentemente come era ben provveduto al governo della parte tecnica del censimento, così passava senza un efficace controllo la parte burocratica che ha pure delle specialità di grave interesse finanziario;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

Le Cancellerie censuarie delle Marche rimangono come per lo passato sotto la sorveglianza di un Ispettore di prima Classe e di uno di seconda Classe.

Articolo 2.

L'Ispettore di prima Classe è preso dagl' Ingegneri che si sono specialmente esercitati nell'applicazione delle scienze matematiche e fisiche, alla geodesia, topografia e perizia dei beni-fondi rustici ed urbani, e possibilmente che abbiano lavorato nel censimento. Questi ha il titolo di *Ispettore-Ingegnere* ed esercita le sue attribuzioni, che saranno definite con speciale regolamento dalla Direzione su tutti gli offici censuari delle Marche.

Articolo 3.

L'Ispettore di seconda Classe è preso dai Cancellieri del Censo, i quali per lunga e regolare pratica conoscono a fondo la gestione interna delle Cancellerie propriamente dette. Questi ha il titolo di Ispettore, Cancelliere, ed ugualmente esercita le sue attribuzioni, da definirsi come sopra, su tutti gli uffici censuari delle Marche.

La Direzione provvisoria del Censo è incaricata della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Ancona, 31 dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

31 Dicembre 1860.

DECRETI

coi quali è collocato in onorevole riposo il sig. Ingegnere Vincenzo Piergiovanni ottuagenario Ispettore del Censo di prima Classe; è destinato a surrogarlo l'Ispettore sig. Ionni Ingegnere Gio-Battista, ora incaricato della direzione provvisoria del Censo; è nominato Ispettore di 2. Classe il Cancelliere di 1. Classe sig. Francesco Blasi; ed è nominato Cancelliere del Censo a Pesaro il sig. Ingegnere Nicandro Piergiovanni.

Decreto N. 697. 698. 699. *e* 700.

30 Dicembre 1860.

PROCLAMA

del R. Commissario Generale Straordinario, che pubblica il Decreto Reale d'annessione delle Marche al Regno d'Italia ed il Decreto Reale che continua al R. Commissario i poteri straordinari fino all'insediamento degli Intendenti Generali.

ITALIANI DELLE MARCHE!

I vostri voti sono definitivamente adempiuti.

La Gazzetta Ufficiale del Regno ha pubblicato il Decreto Reale di annessione delle Marche al Regno d'Italia.

VIVA IL RE!
VIVA L'ITALIA!

Data in Ancona 30 Dicembre 1860.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
LORENZO VALERIO

VITTORIO EMANUELE II.
RE DI SARDEGNA ECC. ECC.

Visto il Plebiscito sottoposto al suffragio universale e diretto del Popolo delle Provincie delle Marche convocato in Comizi il 4 ed il 5 novembre ultimo;

Visto il processo verbale di presentazione e di accettazione di tale Plebiscito eseguito in Napoli il giorno 22 novembre suddetto;

Vista la Legge in data del 3 corrente mese, con cui il Governo del Re è autorizzato ad accettare e stabilire per Decreti Reali l'annessione allo Stato di quelle Provincie dell'Italia Centrale e Meridionale, nelle quali si manifesti liberamente per suffragio diretto universale delle popolazioni di far parte integrante della nostra Monarchia Costituzionale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

Le Provincie delle Marche faranno parte integrante dello Stato Italiano dalla data del presente Decreto.

Articolo 2.

L'art. 82 dello Statuto, con cui è stabilito che fino alla prima riunione delle due Camere il Governo provvederà al pubblico servizio con Sovrane disposizioni, sarà applicabile alle Provincie suddette fino alla riunione del Parlamento Nazionale.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli atti del Governo, e pubblicato nelle Provincie suddette, mandando a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli li 17 Dicembre 1860.

VITTORIO EMANUELE

G. B. CASSINIS
M. FANTI
C. CAVOUR
M. MINGHETTI
F. S. VEGEZZI
S. JACINI
T. MAMIANI
T. CORSI

EUGENIO

PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO

LUOGOTENENTE DI S. M. NEI RR. STATI

Visti i Reali Decreti di annessione delle Provincie delle Marche e dell' Umbria allo Stato;

Sentito il consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell' Interno;

In virtù dell' autorità a Noi delegata;

Abbiamo ordinato, e ordiniamo:

I Regi Commissari Straordinari nelle Provincie delle Marche, e nell' Umbria conserveranno i loro poteri sino alla istallazione dei nuovi Intendenti Generali, che viene loro affidata.

Ordiniamo che il presente Decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino a dì 24 Dicembre 1860.

EUGENIO DI SAVOJA

M. MINGHETTI

FINE DELLA PARTE SECONDA.

PARTE

TERZA

dal N.° 701. sino alla fine.

26 Dicembre 1860.

DECRETO

che nomina i seguenti impiegati nell' Amministrazione delle Privative.

Donzelli Filippo, già Aggiunto nella Vice Amministrazione, a Primo Segretario nella Direzione delle Privative, in Ancona.

Casari Dott. Alessandro, già capo della Legale come sopra, a Segretario ivi.

Locatelli Vincenzo, già Minutante
Bernardini Gregorio, già secondo Aggiunto
Bucci Antonio, già primo Aggiunto
} *come sopra, a Sotto Segretario ivi.*

Balui Giacomo, già Archivista e Protocollista
Gambedotti Domenico, già primo Aggiunto
Calva Angelo, già Custode delle Stampe
Simeoni Amanzio, già Capo Sezione delle Stampe e Speditore
Montevecchi Aureliano, già secondo Aggiunto
Declair Giovanni, già Indicista
Camilletti Giuseppe, già Commesso
Fattori Cesare, già Commesso
Fabbri Giuseppe, già Commesso
Papis Giovanni, già Commesso
Buranelli Augusto, già Scrittore
Cartecati Roberto, già Scrittore
Cioccolanti David, già Scrittore
} *come sopra, a Scrivano ivi.*

Bernabei Osvaldo, già Commesso }
Dewitten Augusto, già Scrittore } *come sopra,*
Vincenzi Giuseppe, già Alunno } *a Scrivano*
Fiorenzuoli Ermogene, già Alunno } *ivi.*
Fabbri Pietro, già Portiere come sopra, a Portiere ivi.
Venezia Niccola, già Portiere come sopra, a Portiere ivi.

Decreto N. 701.

5 Dicembre 1860.

DECRETO

col quale si ammettono i seguenti già impiegati doganali a far valere i loro titoli e diritti al conseguimento della pensione, che può loro competere a termini di Legge.

Recklinger Cristoforo, Commesso nella Dogana di Ancona.
Cardellini Raffaele, Commesso nella medesima Dogana.
Marini Gioacchino, Regolatore della Dogana di Pesaro.
Negri Paolo, Verificatore nella Dogana suddetta.
Brizzi Luigi, Regolatore della Dogana di Senigallia.
Borgognoni Francesco, Commesso nella Dogana suddetta.
Farnesi Angelo, Regolatore della Dogana di Grottamare.
Cancellieri Alessio, Commesso nella Dogana di Ascoli.

Tempioni Gaetano, Commesso Custode alle Porte di Senigallia.

Procacci Luigi, Commesso Custode come sopra.

Bruni Pasquale, primo Tenente della Truppa di Finanza in Ancona.

Alessandrini Vincenzo, Sotto Tenente nella Dogana di Marina in Ancona.

Picozzi Giovanni, Sotto Tenente di Marina ivi.

Pagnoni Felice, Sotto Tenente di Marina ivi.

Correggiari Vincenzo, Sotto Tenente di Finanza ivi.

Magistrelli Emidio, Facchino di Dogana ivi.

Coppi Giuseppe, Facchino di Dogana ivi.

Spina Gio. Battista, Facchino di Dogana in San Benedetto.

Giuglini Giuseppe, Facchino di Dogana in Pesaro.

Decreto N. 702.

3 Gennajo 1861.

DECRETO

che accorda un sussidio di Lire 20000 alla Provincia di Urbino e Pesaro per la strada da Urbino a Macerata Feltria.

Decreto N. 703.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando che una parte importante della provincia di Urbino e Pesaro sarebbe tuttora mancante di una strada la quale metta in comunicazione i centri minori fra loro e coi capo-luoghi di provincia e di circondario;

Considerando che trovasi in corso d'approvazione un progetto di strada da costruirsi nel basso ed alto Montefeltro, la quale da Urbino dovrà mettere a Macerata Feltria;

In virtù dei poteri conferitigli coi Reali Decreti 12 Settembre e 24 Dicembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

È accordato un sussidio di lire 20 mila a favore della provincia di Pesaro e dei Comuni cointeressati, da ripartirsi in proporzione della rispettiva quota di concorso, per far fronte alla spesa della costruzione della strada che da Urbino metterà a Macerata Feltria.

Articolo 2.

Il fondo occorrente verrà stanziato nel bilancio passivo dei lavori pubblici delle Marche per l' esercizio 1861, e sarà corrisposto allorquando verranno intrapresi i primi lavori per la costruzione di detta strada.

Il presente Decreto sarà pubblicato nel *Corriere delle Marche*, Giornale Ufficiale di queste provincie ed inserto nella Raccolta ufficiale degli Atti del R. Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 3 Gennaio 1861.

LORENZO VALERIO

---

3 Gennaio 1861.

DECRETO

che accorda un sussidio di Lire 12000 al Comune di S. Agata Feltria e ad altri Comuni cointeressati per la strada del Talamello.

Decreto N. 704.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Vista l' istanza della Commissione Municipale di S. Agata Feltria tendente ad ottenere un sussidio dal Governo onde

portare a compimento la strada che da quel Comune mette a Rimini, detta del Talamello;

Considerando che l'apertura di nuove vie di comunicazione è uno dei mezzi più efficaci per accrescere la pubblica ricchezza;

Considerando che nel caso speciale, cui si riferisce l'istanza del Comune di S. Agata Feltria, la strada così detta del Talamello sarebbe di somma importanza, inquantochè metterebbe quegli abitanti e tutti quelli dei Comuni vicini in diretta comunicazione coi mercati di Rimini e delle altre città di Romagna;

In virtù dei poteri conferitigli coi Reali Decreti 12 Settembre e 24 Dicembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

È accordato al Municipio di S. Agata Feltria ed agli altri Comuni cointeressati un sussidio di lire 12 mila per far fronte alla loro quota di spesa nella prosecuzione dei lavori della strada detta di Talamello che mette a Rimini.

Articolo 2.

Verrà stanziato nel bilancio passivo dei lavori pubblici delle Marche pell'esercizio 1861 il fondo occorrente, da corrispondersi a misura dell'avanzamento dei relativi lavori.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche,* Giornale ufficiale di queste Provincie, pubblicato ed inserto nella Raccolta ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario; mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Ancona 3 Gennaio 1861.

LORENZO VALERIO

3 Gennaio 1861.

DECRETO

di soppressione di Corporazioni religiose, Abbazie, Collegiate ec.

Decreto N. 705.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

In virtù dei poteri conferitigli coi Reali Decreti 12 Settembre e 24 Dicembre 1860;

Visto il Decreto del Governo Italico 7 Maggio 1810 sulla soppressione delle Corporazioni Religiose nelle Provincie delle Marche;

Visto il Decreto del Regio Commissario Generale Straordinario per le Provincie dell'Umbria in data 11 corrente mese Num. 168,

Presi gli opportuni concerti col Governo di S. M. il Re Vittorio Emanuele II;

DECRETA

Articolo 1.

Tutte le Corporazioni e gli stabilimenti di qualsivoglia genere degli Ordini Monastici e delle Corporazioni regolari

o secolari esistenti nelle Provincie amministrate da questo Regio Commissariato Generale sono soppresse.

Sono eccettuate

1. Le Suore di Carità,
2. Le Suore di S. Vincenzo,
3. I Missionari detti Lazzaristi,
4. I Padri Scolopi,
5. I Fate-bene-Fratelli,
6. I Camaldolesi del Monte Catria, territorio di Serra S. Abbondio in memoria del soggiorno che vi fece Dante Allighieri, in compenso del culto che vi fu sempre conservato a quel sommo, e perchè mantengano in quei luoghi selvaggi le abitudini dei pii uffizi, dello studio, e dell' ospitalità che li fanno desiderati in quel paese.

I membri attuali delle Corporazioni soppresse dei Minori Conventuali di S. Francesco in Ascoli ed Urbino continuando a far vita comune secondo il loro istituto, e ad adempiere ai doveri ed ai pesi già inerenti sì alla corporazione che agli individui, ed in ispecie quelli di Ascoli ad aver cura della conservazione di quella Chiesa monumentale, assoggettando inoltre il loro Collegio Convitto alle norme prescritte dalle leggi vigenti sulla pubblica istruzione, riterranno il godimento dei loro beni sino che saranno ridotti ad un numero minore di tre; nel qual caso si provvederà a loro riguardo coll' assegnamento di una pensione annua non minore di Lire ottocento ciascuno.

Articolo 2.

Sono parimenti soppressi

1. I Capitoli della Chiese Collegiate,
2. I Benefizi semplici, le Cappellanie ecclesiastiche, e le Abbazie non aventi attualmente esercizio di giurisdizione o di cura d' anime

3. Le Cappellanie Laicali.

4. Le istituzioni designate col nome generico di fondazioni o legati pii, patrimoni ecclesiastici e simili, quando abbiano un reddito eccedente l'ammontare dell'adempimento dei pesi che vi sono inerenti.

È eccettuato da questa soppressione il Capitolo della Collegiata di S. Venanzio in Camerino.

Nulla è innovato per quanto riguarda la Santa Casa di Loreto.

Articolo 3.

I beni ora posseduti dai Corpi ed Enti morali contemplati nei precedenti articoli saranno amministrati dalla Cassa Ecclesiastica dello Stato, nelle forme e secondo le norme che le sono proprie, e nella quale passerà di pien diritto l'immediata proprietà e possesso delle sostanze, ragioni ed azioni dei medesimi, salve in ordine ai benefizi, abbazie, cappellanie ed altri enti contemplati nell' art. 2 le speciali disposizioni stabilite dagli articoli 14 e 15.

Sono assegnati fin d'ora numero trentuno fabbricati attualmente addetti all' uso di Conventi in proprietà assoluta ai Comuni delle Marche che verranno indicati con apposito Decreto.

Gli uffiziali a designarsi procederanno immediatamente a nome della Cassa Ecclesiastica alla presa di possesso ed alla formazione dell'inventario sì degli stabili che dei mobili, crediti e rendite di ciascuno stabilimento, chiamando a prestarvi il loro contradittorio i Capi Amministratori delle rispettive Case e Corporazioni, non che i possessori e patroni, ove sieno noti, dei benefizi, abbazie, cappellanie ed altri enti di cui all' articolo precedente.

Il possesso dei beni rimarrà presso la Cassa Ecclesiastica anche in caso di opposizione protesta od instituzione di giu-

dizio, fino a che non siano definitivamente risolute le relative questioni.

Si farà pure nello stesso inventario una indicazione delle passività e dei pesi ed una sommaria descrizione degli effetti mobili preziosi, i quali potranno essere messi sotto sigillo e lasciati sotto la responsabilità del capo od amministratore dell'ente morale soppresso.

I capi amministratori o possessori degli enti morali soppressi, chiamati come sopra a prestare il loro contradittorio alla redazione dell'inventario, saranno tenuti a fare una esatta consegna degli stabili, mobili, crediti e rendite dello stabilimento, ed in caso di loro rifiuto o di inesatta consegna perderanno il diritto alla pensione ed usufrutto di cui agli articoli 6, 13, 14.

Incorreranno pure nella perdita della pensione ed usufrutto sudetti in caso di dolosa esportazione di qualsiasi oggetto, senza pregiudizio dell'azione penale in cui fossero incorsi a termini di legge.

Articolo 4.

Dove alcuno dei beni come sopra applicati alla Cassa dovesse per patto o disposizione espressa, la quale possa sortire effetto a termini delle leggi dello Stato, ritornare a devolversi a Comuni o Stabilimenti conservati, o a privati, la Cassa medesima non sarà tenuta a dimetterli che alla morte dei singoli provvisti ed all'estinzione totale degli individui delle rispettive corporazioni.

La Cassa non sarà parimenti tenuta a pagare debiti od altre passività a carico dei Corpi ed Enti Morali soppressi oltre il valore dei beni dei medesimi.

Articolo 5.

Tutti i religiosi e le religiose appartenenti alle Corporazioni soppresse dovranno lasciare i loro conventi o monasteri

fra il termine di giorni quaranta a partire dalla data della pubblicazione del presente decreto salva l'eccezione di cui all'ultimo alinea dell'articolo 1.

Le religiose di ogni ordine ed i religiosi appartenenti agli ordini non possidenti e mendicanti potranno tuttavia continuare a far vita comune secondo il loro istituto negli edifizi ora da essi occupati od in quegli altri chiostri, che loro verranno assegnati, con che però entro il termine di giorni quaranta dalla promulgazione del presente decreto facciano pervenire all'Autorità politica locale, la quale previa vidimazione la trasmetterà alla Cassa Ecclesiastica, apposita dichiarazione da essi firmata, comprovante essere loro intenzione di prevalersi di tale facoltà.

Articolo 6.

I membri attuali delle soppresse Corporazioni e Case Religiose di ordini possidenti e non mendicanti, ad esclusione dei membri delle case di cui all'ultimo alinea dell'articolo 1, riceveranno a partire dalla data della promulgazione del presente decreto un'annua pensione corrispondente all'attuale rendita netta dei beni ora posseduti dalle case rispettive, con che non ecceda la somma annua di L. seicento per ogni religioso o religiosa dell'età di anni sessanta compiti, e di L. cinquecento per quelli al disotto di tale età, di L. quattrocento per i laici, e le converse egualmente dell'età di anni sessanta compiti, e di L. trecento per quelli di un'età minore.

Non avranno diritto alla pensione gl'individui delle famiglie religiose che all'epoca della promulgazione del presente decreto non hanno compiuto il noviziato e fatto professione secondo le regole del proprio istituto.

I servienti dell'uno e dell'altro sesso, i quali non avranno fatta professione, ma emesso solamente voti semplici

avranno diritto ad una pensione di Lire duecentoquaranta se avranno prestato servizio da dieci anni e compiuto l' età di anni quaranta, di Lire centosessanta se avranno prestato un servizio non minore di anni tre e compiuta l' età sudetta.

Articolo 7.

Il calcolo della rendita netta per l' effetto dell' articolo precedente sarà ragguagliato sulla media dell' ultimo decennio anteriore alla promulgazione di questo decreto. Per comporre la rendita netta saranno diffalcate le spese di manutenzione, o ristauro dei Conventi e delle Chiese, ed ogni qualunque peso e tributo.

Articolo 8.

I superiori delle Corporazioni e degli Stabilimenti soppressi dovranno nel termine di tre giorni dalla promulgazione del presente decreto trasmettere all' Autorità politica locale per essere da questa, previa vidimazione, trasmesso alla Cassa Ecclesiastica uno stato degli individui componenti la famiglia, da essi certificato vero.

In tale stato dovrà indicarsi per ogni individuo il cognome e il nome al secolo ed in religione, la patria, l'età, la qualità e specialmente se sacerdoti o laici, coristi o converse, e la data sia dell' ingresso nella comunità, che della fatta professione, e dell' emissione dei voti semplici.

Articolo 9.

L' età dovrà poi essere giustificata con regolare fede di nascita, e le qualità di professo coll' atto di professione da esibirsi entrambi entro giorni quaranta dalla data di questo decreto.

L' emissione dei voti semplici dovrà pure giustificarsi mediante presentazione del relativo atto nel termine di cui sopra.

Articolo 10.

L' alterazione dei dati di cui ai due articoli precedenti priverà della pensione gl' individui, cui fosse imputabile, oltre alle altre penalità portate dalle leggi.

Articolo 11.

Ad eccezione delle disposizioni esposte negli articoli precedenti, nulla s' intenderà innovato nella condizione individuale dei religiosi e delle religiose contemplati nell' ultimo alinea dell' art. 1 e nell' alinea dell' art. 5 a fronte delle Leggi dello Stato, nè anche in riguardo alla questua per le case degli ordini mendicanti.

Articolo 12.

Non ostante le disposizioni dell' articolo 1 i membri delle case religiose, i quali possono a termini di questa Legge continuare a convivere negli edifizi da essi posseduti od in quegli altri che loro fossero per essere assegnati, potranno fare in comune gli atti necessari per provvedere alla loro sussistenza ed al servizio del culto, e per quest' effetto saranno rappresentati dai rispettivi capi religiosi secondo le regole del loro istituto.

Articolo 13.

I canonici attuali delle Collegiate soppresse riceveranno dalla Cassa Ecclesiastica vita durante un' annua somma corrispondente alla rendita netta dei beni già spettanti sia ai singoli benefizi canonicali che alla Sacristia od intiero Ente morale della Collegiata, nella proporzione in cui ne godevano prima della cessazione della personalità civile delle Collegiate stesse, con che continuino a soddisfare nella parte e proporzione che riguarda ciascuno di essi ai doveri ed ai pesi inerenti sia alla corporazione che agli individui, e paghino il contributo di cui all' art. 18 di questo decreto.

Quando alla Collegiata od ai singoli canonici sia affetta un' abitazione essi continueranno pure a goderne.

In caso di morte o mancanza di qualche membro della Collegiata i Canonici superstiti non avranno diritto a qualsiasi somma sull' assegnamento già corrisposto al medesimo a qualsiasi titolo.

La rendita netta dei beni per l' effetto, di cui nel presente articolo, sarà pure desunta dalla media dell' ultimo decennio.

Articolo 14.

Gli investiti dei Benefizi semplici, Cappellanie Ecclesiastiche ed Abbazie ed i provvisti di Cappellanie laicali ed altre fondazioni contemplate nell' art. 2 godranno vita durante dell' usufrutto dei beni componenti la dote dei medesimi, purchè continuino ad adempirne i doveri e sopportarne i pesi, oltre al contributo di cui all'art. 18.

L' usufrutto di cui sopra cesserà quando l' investito o provvisto sia posto in condizione di non poter più ritenere il rispettivo Benefizio od altra fondazione per ricevuta collazione di altro Benefizio, od altrimenti a termini di Legge e dei Sacri Canoni.

Articolo 15.

A quelli però fra i Canonicati o Benefizi, Abbazie, Cappellanie ed altre fondazioni contemplate dall'art. 2 che siano di patronato laicale o misto si applicheranno le seguenti norme.

La proprietà dei beni si devolverà a coloro che avranno il diritto di patronato al momento della cessazione della civile loro personalità; se non che nei casi di patronato misto, la porzione che toccherebbe al patrono ecclesiastico, s' intenderà pure devoluta alla Cassa.

Se il patronato attivo si troverà separato dal passivo, i beni saranno divisi tra il patrono attivo ed il passivo.

Allorchè cesserà l'assegnamento della rendita netta o l'usufrutto riservato agli attuali provvisti dai due precedenti articoli, i patroni laicali pagheranno alla Cassa in ragione del valore dei beni devoluti a ciascuno una somma eguale al terzo del valore stesso.

Cessato l' assegnamento o l' usufrutto di cui sopra, l' adempimento dei pesi inerenti al benefizio passerà a carico della Cassa, e perciò sarà prelevata a favore di questa una porzione di beni che diano un reddito netto corrispondente alle spese necessarie per l' adempimento dei pesi stessi.

I patroni potranno anche evitare questo prelevamento di beni pagando alla Cassa per l' adempimento dei pesi un capitale equivalente, ragguagliata la rendita al cinque per cento.

Cessando l' usufrutto o l' assegnamento, l'amministrazione dei beni formanti già la dote dei Canonicati, Benefizi, Abbazie, Cappellanie ed altre fondazioni, di cui sopra, spetterà e rimarrà sino alla stipulazione dell'atto di divisione alla Cassa, la quale sarà considerata comproprietaria dei beni stessi, fino a che non abbia intieramente conseguito quanto è ad essa attribuito dal presente articolo.

Articolo 16.

Quando per decessi, concentramenti od altra causa qualunque le Chiese degli Stabilimenti o delle Collegiate od altre annesse ai benefizi ed istituzioni dianzi contemplate non possano più essere ufficiate dai Religiosi, Canonici od altri provvisti, cui ne incombe attualmente il dovere, e non possano più per loro mezzo adempiersi le pie fondazioni, sarà provveduto dalla Cassa all' adempimento delle fondazioni stesse,

non che all' ufficiatura delle Chiese sudette, quando il Governo lo riconosca conveniente nell' interesse del Culto.

In quanto alle pie fondazioni la Cassa vi provvederà coi redditi alle medesime annessi, e non sarà tenuta a farvi fronte a proprie spese, quando le dotazioni siano mancate o non se ne possano altrimenti esigere i proventi.

Dove alle Comunità, agli Stabilimenti ed ai Capitoli delle Chiese Collegiate sia annessa cura d'anime si potrà nei casi di cui sopra provvedere con apposito decreto ad una conveniente abitazione e ad un assegnamento di congrua, quando ne sia il caso, a favore di un provvisto, e dove occorra per la presentazione del beneficiato.

Non potrà però in nessun caso conservarsi la cura delle anime che ad un solo individuo per ciascheduna delle anzidette Chiese, quand' anche quella spettasse o fosse già esercitata da tutti, o più membri delle Comunità o Collegiate.

Articolo 17.

Le rendite dei beni amministrati come sopra dalla Cassa Ecclesiastica saranno da questa, dopo soddisfatti gli obblighi tutti ad essa imposti coi precedenti articoli, convertite:

a) In primo luogo in un' assegnamento di annue Lire Centosessantamila a vantaggio dell' Istruzione Pubblica e degli Stabilimenti pii e di Beneficenza delle Marche a norma di quanto sarà provveduto con successivo decreto.

b) Quindi nel pagamento di sussidi a titolo di congrua o di supplemento di congrua ai Parrochi, a norma di quanto sarà ulteriormente disposto in dipendenza del decreto 21 ottobre prossimo passato sull' abolizione delle decime.

c) In fine in sussidi ai membri del Clero più bisognosi od in altri analoghi usi di beneficenza non esclusi quelli della Pubblica Istruzione.

Articolo 18.

Per meglio e più efficacemente provvedere agli usi indicati nel presente decreto è imposta sugli Enti e Corpi morali in appresso designati a favore della Cassa una quota di annuo concorso nei modi e nelle proporzioni seguenti:

§. 1. Abbazie, Benefizi, Canonicati, e semplici Cappellanie, Sagrestie, Fabbricerie, Opere di esercizi Spirituali, Santuarj, Confraternite, Arciconfraternite, Masse Capitolari, e qualunque altro benefizio o stabilimento, o fondazione di natura Ecclesiastica, od appartenente al Culto non compreso nei §§. seguenti sopra il reddito netto di qualunque specie o provenienza eccedente le Lire mille in ragione del cinque per cento sino alle Lire Tremila, in ragione del sei per cento dalle Lire Tremila sino alle Lire Cinquemila, in ragione del dodici per cento dalle Lire Cinquemila sino alle Lire Diecimila, e finalmente in ragione del venti per cento sopra ogni maggior reddito.

§. 2. Benefizi Parrocchiali, sopra il reddito netto eccedente le Lire Duemila in ragione del cinque per cento, dalle Lire Duemila fino alle Lire Cinquemila e sopra ogni maggior reddito nelle corrispondenti proporzioni di cui al §. precedente.

§. 3. Seminarj e Convitti Ecclesiastici, sopra il reddito netto eccedente le Lire Seimila sino alle Lire Diecimila in ragione del cinque per cento, dalle Lire Diecimila sino alle Diciottomila in ragione del dieci per cento, dalle Lire Diciottomila sino alle Lire Venticinquemila in ragione del dodici per cento, e finalmente in ragione del quindici per cento per ogni reddito maggiore.

§. 4. Arcivescovadi, e Vescovadi in ragione del quinto del reddito netto sopra la somma eccedente le Lire quindicimila quanto ai primi, e le Lire diecimila rispetto ai secondi, in ragione del quarto sopra la somma eccedente le Lire diciotto-

mila rispetto ai primi e le Lire quindicimila riguardo agli altri ed in ragione del terzo sopra la somma eccedente le lire venticinquemila rispetto ai primi, e le Lire diciottomila riguardo ai secondi.

§. 5. Le Comunità degli ordini e delle Corporazioni comprese nelle eccezioni di cui all' articolo 1 del presente Decreto, la quota determinata nel § 1 sopra ogni eccedenza di reddito netto, che possa risultare dopo detratta dallo stesso reddito la spesa di mantenimento dei membri della Comunità in ragione di annue Lire cinquecento per ogni membro della Comunità stessa, salvo per ciò che concerne i laici e le converse ancorchè professi od altri servienti con voti semplici, al cui riguardo tale detrazione sarà limitata alle Lire duecentoquaranta per ciascuno di essi.

Entro quaranta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, e successivamente non più tardi del mese di novembre di ciascun anno sarà dai rispettivi superiori delle Comunità, di cui in questo alinea, consegnati il numero e la qualità dei membri di cui si compone ciascheduna di esse.

Articolo 19.

Per stabilire il reddito netto di cui sovra si seguiranno le norme tracciate dalle Leggi e Regolamenti relativi alla Tassa di Mano-morta, aggiungendovi però le rendite tutte sul Debito Pubblico che fossero possedute dai singoli Enti e Corpi Morali, e si dedurrà l'ammontare della dativa erariale, provinciale, e comunale pei beni rustici ed urbani, della tassa di Mano-morta, e degli interessi dei debiti risultanti da atto pubblico, ed assicurati con privilegi, od ipoteca sui beni del Corpo od Ente morale senza ammettere veruna altra deduzione.

Nel rimanente la detta quota sarà fissata, e riscossa sulle basi e nei modi prescritti dalle succitate leggi e regolamenti relativi alla Tassa di Mano-morta.

Articolo 20.

I libri ed i documenti scientifici posseduti dalle case religiose esistenti nella provincia di Pesaro ed Urbino, nei circondari di Macerata e di Camerino sono devoluti, alle biblioteche delle rispettive università a vantaggio dell' istruzione e ad uso pubblico; i libri invece e documenti scientifici posseduti dalle case religiose esistenti nei circondari delle altre province sono devoluti alle Città capo-luoghi del rispettivo circondario per lo stabilimento di biblioteche parimenti ad uso pubblico. Venendo per qualsiasi causa a cessare le dette università, i libri e documenti scientifici stati come sovra loro assegnati passeranno a disposizione delle Città sedi delle università medesime ad uso pubblico.

I monumenti e gli oggetti d'arte appartenenti alle case religiose ed alle Collegiate soppresse e che possono essere convenientemente traslocati sono devoluti alla Città di Urbino per fondare un Museo a maggior lustro ed incremento della Scuola di Belle Arti, esistente presso quella Università, la quale Scuola piglierà il titolo *d' Istituto di Belle Arti delle Marche.*

Articolo 21.

Col trascorso di cinque anni dal giorno in cui si sarà in nome della Cassa proceduto all' inventario dei beni delle Comunità, degli Stabilimenti, Corpi ed Enti morali contemplati negli art. 1 e 2 del presente decreto, s' intenderà prescritta qualsiasi azione per far dichiarare i medesimi non colpiti dalle disposizioni di cui nel decreto stesso, o meno regolare per difetto di forma o per altra causa l' inventario dei beni dei sudetti Enti Morali.

Articolo 22.

Si dichiarano cessate dal giorno della pubblicazione del presente decreto tutte le incapacità dalle leggi in vigore sta-

bilite contro i membri degli ordini religiosi soppressi, i quali s' intenderanno perciò aver riacquistati tutti indistintamente i diritti civili e politici.

Articolo 23.

Fino a che il Governo del Re non abbia date le opportune istruzioni e disposizioni, questo Commissariato Generale provvederà all' esecuzione del presente Decreto.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, pubblicato ed inserto nella Raccolta ufficiale degli atti del R. Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona dal Palazzo del Governo questo giorno 3 Gennaio 1861.

LORENZO VALERIO

---

2 Gennaio 1861.

DECRETI

di nomina dei signori:

Monti Dottor Benedetto, ora professore di Medicina nella R. Università di Bologna, a R. Provveditore agli studi, di 1.ª Classe, per la provincia d' Ancona.

Ricci Marchese Giacomo, a R. Provveditore come sopra, di 2.ª classe, per la provincia di Macerata.

Ugolini Dottor Filippo, a R. Provveditore come sopra, di 3.ª classe, per la provincia di Urbino e Pesaro.

Gaetani-Tamburini Dottor Niccola, a R. Provveditore come sopra, di 3.ª Classe, per la provincia di Ascoli.

Ajassa Muzio a Segretario del R. Provveditore per la provincia di Ancona.

Tomassini-Barbarossa Conte e Dottor Adriano, idem per quella di Macerata.

Ricci Teodorico, idem per quella di Urbino e Pesaro.

Selva Augusto, idem per quella di Ascoli.

Focacci Severiano, applicato al Provveditorato agli studi in Ancona.

Decreti N. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714.

---

2 Gennaio 1861.

DECRETO

che estende a tutta la provincia di Ascoli la giurisdizione del Subeconomo dei Benefici vacanti stabilito in Fermo, colla continuazione della residenza in Fermo.

Decreto N. 715.

---

2 Gennaio 1861.

DECRETI

di nomina dei seguenti Subeconomi ai Benefici vacanti:

Ciardoni sig. Filippo, per la provincia di Macerata, colla residenza in Tolentino.

Sturani Conte Luigi, per la provincia di Ancona.
Ginevri-Blasi. sig. Ascanio, per la provincia di Urbino e Pesaro, colla residenza in Urbino.

Decreti N. 716. 717. 718.

---

31 Dicembre 1860.

DECRETO

che ammette Giovanelli Antonio, facchino di Dogana a far valere i suoi titoli alla pensione di riposo, e ciò per riduzione di personale.

Decreto N. 719.

---

31 Dicembre 1860.

DECRETO

che ammette a far valere i loro titoli alla pensione di riposo ai seguenti signori Ruffini Natale, Ricevitore principale nella Dogana di Ascoli; Marini Gregorio, Veditore a Porto di Fermo; Tassi Giovanni, Commesso Doganale in Ancona; Vaccari Antonio, Sottotenente nella Truppa di Finanza in Ancona — e ciò a titolo di riduzione nel Personale.

Decreto N. 720.

31 Dicembre 1860.

DECRETO

che nomina Caraffa Vincenzo, Veditore nella soppressa Dogana di Ascoli, a veditore nella Dogana di Porto di Fermo.

Decreto N. 721.

---

31 Dicembre 1860.

DECRETO

che nomina Angelini Pasquale Agente Sedentario di 5.ª Categoria nella Dogana di Ascoli, allo stesso impiego nella Dogana di S. Benedetto.

Decreto N. 722.

---

31 Dicembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Forlini Francesco, Commesso nella Dogana di Grottamare a Veditore in quella di San Benedetto.

Decreto N. 723.

31 Dicembre 1860.

DECRETO

che nomina Aloisi Giuseppe, Commesso di Sanità a Grottamare, a Commesso alle spedizioni ivi.

Decreto N. 724.

---

31 Dicembre 1860.

DECRETO

che conferma Frontini Fausto, Veditore nella Dogana di Senigallia con maggior emolumento.

Decreto N. 725.

---

31 Dicembre 1860.

DECRETO

che nomina Ricci Riccardo, Commesso alle spedizioni nella Dogana di Ascoli, a Commesso Doganale in Ancona.

Decreto N. 726.

31 Dicembre 1860.

DECRETO

che conferma Giampieri Ferdinando, Commesso alle spedizioni in Senigallia dandogli maggior assegnamento.

Decreto N. 727.

---

31 Dicembre 1860.

DECRETO

che nomina a Volontari nella direzione delle Dogane di Ancona gli Alunni: Simboli Gioacchino, Morelli Filippo, Giustiniani Giovanni Battista, Gregori Romolo, Baldacchini Cesare, Colli Carlo, Amici Angelo, Boccabianca Guglielmo, François Ettore, e gli Aspiranti: Morelli Luigi, Negri Gaetano, Corvini Comingio, Bellucci Luigi, De Witten Raffaele, Minotti Cesare, Bocci Annibale.

Decreto N. 728.

4 Gennaio 1861.

DECRETO
che approva il consorzio per la sistemazione degli argini dell' Esino.

Decreto N. 729.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
IL RE VITTORIO EMANUELE II.
IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

In virtù dei poteri conferitigli coi Reali Decreti 12 settembre e 24 dicembre 1860;

Vista l' istanza dell' Accademia Agraria di Jesi tendente ad ottenere l' approvazione del Consorzio per la sistemazione degli argini del fiume Esino tra il ponte sulla strada Pia e quello sulla strada Jesina secondo il progetto stato compilato dall' Ingegnere Placido Conori ed approvato dagli interessati;

Visto il verbale dell' adunanza generale tenuta dai cointeressati il 22 giugno 1860 per l' esecuzione di quel progetto;

DECRETA

Articolo 1.

Il Consorzio stabilito con verbale dell' adunanza generale dei proprietari interessati all' esecuzione del progetto di sistemazione degli argini del fiume Esino tra il ponte sulla strada

Pia e quello sulla strada Jesina secondo il progetto compilato dall' Ingegnere Placido Conori è approvato.

Articolo 2.

Il progetto anzidetto dovrà prima dell' esecuzione essere sottoposto all' esame dell' ufficio del Genio Governativo di Ancona nell' interesse del buon regime delle acque, ed aver quindi riportato la di lui approvazione in linea d' arte.

Dato in Ancona 4 Gennaio 1861.

LORENZO VALERIO

---

3 Gennaio 1861.

DECRETO

che promuove alla prima Classe il Consigliere di Governo Cavaliere Avvocato Gaspare Finali, in merito dei servigi prestati al R. Commissariato Generale Straordinario.

Decreto N. 730.

4 Gennaio 1861.

DECRETO
che nomina il sig. Possenti a Membro della Commissione creata col Decreto N. 311.

Decreto N. 731.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

In virtù dei poteri conferitigli coi Reali Decreti 12 settembre e 24 dicembre 1860;

DECRETA

Articolo Unico

Il sig. conte Gio: Battista Pettoni Possenti da Fabriano è nominato membro della Commissione creata col Decreto 3 novembre 1860 N. 311 per prendere notizia dei musei, delle biblioteche, delle pinacoteche, non che degli oggetti d'arte e d'antichità, dei manoscritti e libri rari nelle provincie delle Marche e proporre le misure più adatte per la loro conservazione.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche,* Giornale ufficiale di queste provincie e nella Raccolta Ufficiale degli Atti del R. Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 4 gennaio 1861.

LORENZO VALERIO

5 Gennaio 1861.

DECRETO

che sospende fino a nuova disposizione l' esecuzione dell' art. 6 del Decreto 24 ottobre 1860. N. 113 sulle Monete.

Decreto N. 732.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto il Decreto N. 113 del 24 Ottobre 1860;

Considerando che l' Articolo 6 del Decreto sudetto corrisponde a quanto fu stabilito dal Governo delle Romagne col Decreto 1 Ottobre 1859 il quale fino da quel giorno ebbe esecuzione;

Considerando però che non poterono ancora introdursi nelle Marche tanti spezzati di Lire Italiane in moneta di Rame che bastino ai bisogni del minuto Commercio;

Presi gli accordi col Ministro delle Finanze;

In virtù dei poteri conferitigli coi Reali Decreti 12 settembre e 24 dicembre 1860.

DECRETA

Articolo Unico

È sospesa e prorogata fino a nuova disposizione l' esecuzione dell' Art. 6 del Decreto N. 113 in data 24 Ottobre 1860.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche* pubblicato ed inserto nella Raccolta ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona li 5 Gennaio 1861.

LORENZO VALERIO

---

4 Gennaio 1861.

DECRETO

che promulga la nuova circoscrizione dei Collegi elettorali per quanto riguarda le provincie delle Marche.

Decreto N. 733.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

In virtù dei poteri conferitigli coi Reali Decreti 12 settembre e 24 dicembre 1860.

Visto il Decreto 13 novembre p. p. N. 463 col quale fu promulgata nelle Provincie delle Marche la Legge sulle Elezioni politiche 20 novembre 1859, ed adottata la Legge 31 ottobre 1860, che dava facoltà al Governo del Re di re-

golare con Regio Decreto la circoscrizione dei Collegi Elettorali del Regno;

Visto il Decreto Reale 17 dicembre 1860 col quale fu approvata una nuova Tabella di circoscrizione, e furono conseguentemente modificati alcuni articoli della Legge Elettorale 20 novembre 1859;

DECRETA

Articolo 1.

È promulgata e sarà esecutoria nelle Provincie delle Marche, per la parte che le riguarda la Tabella di circoscrizione dei Collegi Elettorali del Regno annessa al Reale Decreto 17 dicembre 1860.

Articolo 2.

Gli articoli 3, alinea 3, 62, 105 e 106 della Legge 29 novembre 1859 sono cangiati nei seguenti:

« Art. 3. alin. 3. I professori insegnanti ed emeriti nella Regia
« Accademia di belle arti.

« Art. 62. Ogni Collegio elegge un solo Deputato.
« Il numero dei Deputati per tutto il Regno è di 443
« distribuiti come segue;

« La Provincia di Abruzzo Citeriore ne elegge N. 7
« Abruzzo Ulteriore 1. . . . . » 5
« Abruzzo Ulteriore 2. . . . . » 7
« Alessandria . . . . » 13
« Ancona. . . . . » 5
« Ascoli . . . . » 4
« Arezzo . . . . » 5
« Basilicata . . . . » 10
« Benevento. . . . . » 1
« Bergamo . . . . » 7
« Bologna . . . . » 8
« Brescia. . . . . » 10

« Cagliari . . . . » 7
« Calabria Citeriore . . . . » 10
« Calabria Ulteriore 1. . . . . » 7
« Calabria Ulteriore 2. . . . . » 8
« Capitanata . . . . » 7
« Catania. . . . . » 9
« Caltanisetta . . . . » 4
« Como . . . . » 9
« Cremona . . . . » 7
« Cuneo . . . . » 12
« Ferrara . . . . » 4
« Firenze . . . . » 14
« Forlì . . . . » 4
« Genova . . . . » 13
« Girgenti . . . . » 5
« Grosseto ed Isola d' Elba. . . . . » 2
« Livorno . . . . » 2
« Lucca . . . . » 5
« Macerata . . . . » 5
« Massa e Carrara . . . . » 2
« Messina . . . . » 8
« Milano . . . . » 18
« Modena . . . . » 5
« Molise . . . . » 8
« Napoli. . . . . » 18
« Novara. . . . . » 12
« Noto . . . . » 7
« Palermo . . . . » 11
« Parma . . . . » 5
« Pavia . . . . » 8
« Pesaro e Urbino . . . . » 4
« Piacenza . . . . » 4

« Pisa	»	5
« Porto Maurizio	»	3
« Principato Citeriore	»	12
« Principato Ulteriore	»	9
« Ravenna	»	4
« Reggio	»	5
« Sassari	»	4
« Siena	»	4
» Sondrio	»	2
« Terra di Bari	»	11
« Terra di lavoro (incluso Pontecorvo)	»	16
« Terra di Otranto	»	9
« Torino	»	19
« Trapani	»	4
« Umbria	»	10

« La distribuzione dei Collegi elettorali è regolata nel « modo apparente dalla Tabella annessa alla presente « Legge, e che fa parte di essa.

« Art. 105. Il disposto del num. 4 dell' art. 1 non si applica « alle Provincie di Cagliari, Sassari e Portomaurizio, a « quella di Genova, meno i Comuni del Mandamento di « Dego, al Circondario di Bobbio, nè a quello di Novi, « meno i Comuni del Mandamento di Ovada, nè ai Co- « muni di Tenda e di Briga della Provincia di Cuneo, dove « continueranno ad essere ammessi all' elettorato i citta- « dini che paghino il censo di lire venti.

« Art. 106. Nei Circondarii dell' Ossola e della Valsesia e « nei Mandamenti di Gozzano e Orta, finchè non cessi, « in ordine alle imposte, il regime eccezionale in cui si « trovano, oltre le persone contemplate nell' art. 4 della « presente legge, saranno elettori tutti coloro che hanno

« un' abitazione la cui annua pigione si possa valutare
« a L. 200.

« Nell'abitazione sono compresi i magazzini, opificii,
« botteghe e rustici ad esse attinenti.

Articolo 3.

Alla Legge sudetta sono aggiunti gli articoli seguenti;

« Art. 109. Per Mandamenti s'intendono, nelle Provincie do-
« ve i medesimi non esistono, le circoscrizioni giudi-
« ziarie che vi corrispondono, qualunque sia la loro de-
« nominazione.

« Art. 110. Gli ufficii che la presente Legge attribuisce ai
« Sindaci, alle Amministrazioni comunali, alle Giunte
« municipali, ai Consigli sono affidati, nelle Provincie dove
« non è in vigore la Legge sull' ordinamento comunale
« e provinciale del 23 ottobre 1859, n. 3702, ai Fun-
« zionari e Corpi amministrativi che ne fanno le veci; lo
« stesso avrà luogo per riguardo agli Intendenti, Go-
« vernatori e Consigli di Governo per le materie dei
« ricorsi che la Legge affida alle dette Autorità, non che
« per gli uffizi affidati ai Ricevitori delle Contribuzioni
« dirette.

« In caso di dubbio, la decisione è riservata al Mi-
« nistro dell' Interno, salvo per le Provincie Napolitane
« e Siciliane per le quali tale decisione spetterà ai Luo-
« gotenenti generali delle medesime rispettivamente.

« Art. 111. Nelle Provincie nelle quali non fossero ancora
« costituite le Amministrazioni comunali a norma del-
« l' art. 226 della Legge predetta 23 Ottobre 1859, le
« Amministrazioni comunali esistenti faranno le veci del-
« le Giunte nella prima formazione delle liste elet-
« torali. »

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, e nella Raccolta degli Atti del R. Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 4 Gennaio 1861.

LORENZO VALERIO

TAVOLA

delle circoscrizioni dei Collegi Elettorali per ciò che riguarda le provincie delle Marche.

Provincia — Ancona, Deputati n. 5.

33 *Ancona* — Mandamenti I e II Ancona.
34 *Fabriano* — Fabriano, Arcevia, Monte Carotto, e Sassoferrato.
35 *Jesi* — Iesi, e Monte Marciano.
36 *Osimo* — Osimo, Filottrano e Loreto.
37 *Sinigaglia* — Sinigaglia, Corinaldo e Monte Alboddo.

Provincia — Ascoli, Deputati n. 4.

Mandamenti e Comuni che compongono i Collegi.

43 *Ascoli* — Ascoli, Amandola e Arquata.
44 *Fermo* — Fermo e Monte Rubbiano.
45 *M. Giorgio* — Monte Giorgio, S. Elpidio a mare e S. Vittoria.
46 *S. Benedetto* — S. Benedetto, Grottamare, Montalto, Offida e Ripatransone.

Provincia — Macerata Deputati n. 5.

Mandamenti e Comuni che compongono i Collegi.

212 *Macerata* — Macerata e Pausula.
213 *Camerino* — Camerino, Matelica e Visso.
214 *Recanati* — Recanati, Civitanova e Monte Santo.
215 *S. Severino* — S. Severino, Cingoli e Treja.
216 *Tolentino* — Tolentino, Caldarola, S. Ginesio e Sarnano.

Provincia — Pesaro e Urbino Deputati n. 4.

320 *Pesaro* — Pesaro e Fossombrone.
321 *Cagli* — Cagli, Pergola, S. Angelo in Vado e Urbania.
322 *Fano* — Fano, Mondavio e Mondolfo.
323 *Urbino* — Urbino, Maceratafeltria, Pennabilli, S. Agatafeltria e S. Leo.

---

5 Gennaio 1861.

DECRETO

che dichiara non potere le Corporazioni religiose eccettuate dalla soppressione erigere nuove case.

Decreto N. 734.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto l'articolo 2 del Decreto del 3 corrente N. 705 portante la soppressione degli ordini religiosi, alcuni eccettuati;

In virtù dei poteri conferitigli coi Reali Decreti 12 settembre e 24 dicembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

L' eccezione stabilita all' articolo 2 del Decreto 3 corrente N. 705 non dà facoltà alle Corporazioni eccettuate di fondare nuove case o di traslocare in altro comune di queste provincie quelle attualmente esistenti.

Articolo 2.

È necessario l' assenso del Governo del Re per l' accettazione nelle case sopradette di nuovi membri che non siano nati in Italia o da genitori italiani.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, Giornale ufficiale di queste provincie e nella Raccolta ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandando a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 5 Gennaio 1861.

LORENZO VALERIO

5 Gennaio 1861.

DECRETO

che rende esecutoria nelle Marche la Convenzione postale colla Francia del 4 Settembre 1860.

Decreto N. 735.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

In virtù dei poteri conferitigli coi Reali Decreti 12 settembre e 24 dicembre 1860;

DECRETA

Articolo Unico.

È promulgato per aver vigore anche nelle Provincie delle Marche il Decreto di S. A. R. il Principe Luogotenente Generale di Sua Maestà del 21 novembre 1860, N. 4456 col quale si rende esecutoria la Convenzione Postale 4 settembre 1860, tra la Sardegna e la Francia.

Avranno vigore anche per queste Provincie le pubblicazioni fatte nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* (19 dicembre 1860, N. 301) e nella Raccolta degli Atti del Governo del Re.

Il presente Decreto sarà pubblicato nel *Corriere delle Marche*, Giornale Ufficiale di queste provincie ed inserto nella

Raccolta ufficiale degli Atti del R. Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 5 Gennaio 1861.

LORENZO VALERIO

21 *Novembre* 1860.

N. 4456.

EUGENIO

PRINCIPE DI SAVOIA-CARIGNANO

LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M. NEI REGII STATI

In virtù dell' autorità a Noi delegata;

Visto l' art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l' art. 40 della legge 18 novembre 1850 sulla tariffa postale;

Visto il parere del Consiglio di Stato,

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri, di concerto con quello dei lavori pubblici.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo Unico.

Piena ed intera esecuzione sarà data alla Convenzione postale conchiusa tra la Sardegna e la Francia, e sottoscritta a Parigi addì quattro del mese di settembre del corrente anno 1860, le cui ratificazioni furono ivi scambiate il 13 successivo novembre.

Ordiniamo che il presente Decreto, il quale sarà presentato al Parlamento Nazionale per essere convertito in Legge,

sia munito del Sigillo dello Stato, ed inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunqne spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. in Torino, addì 21 Novembre 1860.

EUGENIO DI SAVOIA

C. Cavour.

---

5 Gennaio 1861.

DECRETO

che pubblica il Decreto del Principe Luogotenente che istituisce la Consulta di belle arti.

Decreto N. 736.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

In virtù dei poteri conferitigli coi Reali Decreti 12 settembre e 24 dicembre 1860;

DECRETA

Sarà pubblicato per aver vigore anche nelle Provincie delle Marche il Decreto 5 dicembre 1860. N, 4474. di S. A. R. il Principe Luogotenente Generale di Sua Maestà nei RR. Stati, col quale viene instituita sotto la presidenza del Mini-

stro per la Pubblica Istruzione una Consulta di Belle Arti da eleggersi per Decreto Reale.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, e nella Raccolta degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 5 Gennaio 1861.

LORENZO VALERIO

5 *Dicembre* 1860.

N. 4474.

EUGENIO

PRINCIPE DI SAVOIA-CARIGNANO

LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M. NEI REGII STATI

In virtù dell' autorità a noi delegata;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

È instituita una Consulta di Belle Arti da eleggersi per Decreto Reale, la quale sotto la presidenza del Ministro della Pubblica Istruzione dovrà consigliarlo nelle faccende riguardanti quelle arti.

Articolo 2.

Un Ufficiale del Ministero scelto dal Ministro adempie le funzioni di Segretario della Consulta.

Articolo 3.

I Consultori sono a numero indeterminato, e l'ufficio loro è gratuito.

Articolo 4.

La Consulta terrà due adunanze ordinarie, all'apertura delle scuole accademiche, e agli esami.

Articolo 5.

Straordinariamente può essere convocata dal Ministro Presidente ogni volta che lo creda opportuno.

Articolo 6.

Oltre a consigliare sopra le proposte fatte dal Ministro la Consulta ha facoltà di proporre a lui i provvedimenti che stimerà giovevoli all'onore delle arti.

Articolo 7.

Potrà eziandio chiamare dinanzi a sè i Professori delle Accademie per illuminarsi nelle sue determinazioni.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 5 dicembre 1860.

EUGENIO DI SAVOIA

TERENZIO MAMIANI.

5 Gennaio 1861.

DECRETO

che attribuisce al Municipio di Osimo la proprietà dei beni provenienti dall' eredità Campana per l' istituzione ed il mantenimento d' un Collegio Convitto Nazionale.

Decreto N. 737.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Vista l' istanza della Commissione Municipale d' Osimo del 2 Gennaio 1861, corredata di amplissimi documenti;

Considerando che con testamento del 20 Luglio 1648 Federico Campana lasciava nel caso d' estinzione delle linee dei discendenti da Muzio e Scipione Campana suoi nepoti la sua eredità alla Compagnia della Morte di Osimo coll' obbligo d' istituirvi un Monastero di Cappuccine;

Considerando che detto Muzio Campana con suo testamento pubblicato il 17 Ottobre 1687 lasciava alla Compagnia medesima le sue sostanze allo stesso fine; e che Scipione Campana essendo morto senza discendenti nel 1698 si faceva luogo alla sostituzione;

Considerando che prima che avessero esecuzione queste due testamentarie disposizioni, Benedetta Viganega da Genova

avea fondato in Osimo un Monastero dell' ordine sudetto; e che ciò stante venivano con rescritti della S. Congregazione dei Vescovi e Regolari 19 Settembre 1710 e 20 Settembre 1715 dietro richiesta della Compagnia della Morte convertiti i legati Campana nella istituzione d' un Collegio Civile, a vantaggio della popolazione di Osimo;

Considerando che benchè nel secondo di quei rescritti fosse ordinata la riunione del Collegio al Seminario Vescovile, tuttavia furono considerati come enti distinti, e dei beni dell' uno e dell' altro fu tenuta separata amministrazione fino al 1735;

Considerando che senza ottenere il consenso del consiglio Comunale d' Osimo e di altri aventi interesse e diritto nella amministrazione, la sudetta Congregazione ad istanza del Vescovo di Osimo di quel tempo ordinò con rescritto del 23 Luglio 1735 che i beni Campana si devolvessero interamente al Seminario Vescovile;

Considerando che il Comune di Osimo nel giorno 15 Novembre di quell' anno protestò in modo unanime e solenne contro tale deliberazione; e che per tutta risposta alle ragioni e ai diritti dal Comune allegati il Governatore d' Osimo per ordine pontificio lacerò la protesta stessa esistente fra gli atti del Comune;

Considerando infine che tale erogazione dei beni Campana oltre essere contraria alla mente della Compagnia della Morte erede sostituita di Federico e Muzio Campana, è anche pregiudizievole nell' interesse generale della pubblica istruzione;

In virtù dei poteri conferitigli coi Reali Decreti 12 Settembre e 24 Dicembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

Sono abrogati il rescritto della S. Congregazione dei Vescovi e Regolari delli 23 Luglio 1735, e il breve confermatorio di Clemente XII del 30 Settembre stesso anno, ed è ad essi rescritti e breve tolto ogni effetto.

Articolo 2.

I beni provenienti dalle eredità di Federico e Muzio Campana saranno immediatamente separati da quelli del Seminario Vescovile, e passeranno in proprietà del Municipio d'Osimo, con che debba applicarne i redditi alla istituzione ed al mantenimento d' un Collegio Convitto Nazionale.

Articolo 3.

Il Commissario Provinciale di Ancona è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche,* Giornale ufficiale di queste provincie, pubblicato ed inserto nella Raccolta ufficiale degli atti del R. Commissario Generale Straordinario; mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 5 Gennaio 1861.

LORENZO VALERIO

6 Gennaio 1861.

DECRETO
che regola il pagamento degli stipendj degli impiegati governativi.

Decreto N. 738.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando la convenienza di assimilare la condizione degli impiegati nelle Provincie delle Marche a quella in cui si trovano i loro confratelli di tutte le altre provincie;

Considerando che gli impiegati nelle Provincie delle Marche sono pei regolamenti del cessato Governo gravati da una ritenuta ordinaria sugli stipendii, la quale complessivamente è maggiore di quella che è in vigore nelle provincie antiche, e da ritenute straordinarie che colpiscono la prima nomina e le promozioni, le quali ritenute nelle provincie antiche non esistono;

Considerando d' altra parte, che nelle provincie antiche gli stipendii si corrispondono posticipatamente, mentre nelle Marche si pagano anticipati;

In virtù dei poteri conferitigli coi Reali Decreti 12 settembre e 24 dicembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

È promulgata ed avrà vigore nelle provincie delle Marche col primo febbraio prossimo venturo la Legge 28 Maggio 1852 N. 1374, del Governo di Sua Maestà Vittorio Emanuele II, che stabilisce la ritenuta e sovratassa sugli stipendii, sui maggiori assegnamenti degli impiegati, e sulle pensioni di riposo, e le proporzioni dell'una e dell'altra.

Articolo 2.

Entro l'anno 1861, il pagamento degli stipendii agli impiegati di nomina governativa nelle Marche di queste provincie sarà ridotto a rate mensili posticipate.

Articolo 3.

Per eseguire gradatamente la disposizione portata dall'art. 2 gli stipendii saranno per questo mese di gennaio pagati il giorno 9 corrente, pel mese di febbraio p. v. il giorno 11, pel mese di marzo il giorno 13, e così di mese in mese due giorni dopo la scadenza del giorno corrispondente del mese precedente.

Il presente decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, e nella Raccolta ufficiale degli Atti del Regio Commissariato Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 6 Gennaio 1861.

LORENZO VALERIO

N. 1374. 28 *Maggio* 1852.

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOJA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato;
Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Articolo 1.

A cominciare dal primo Aprile mille ottocento cinquantadue, l'intiero stipendio ed i maggiori assegnamenti degli Impiegati civili, degli Uffiziali ed altri Impiegati contemplati nelle leggi o regolamenti relativi alle pensioni, siano essi in attività di servizio, in aspettativa, od in disponibilità, saranno sottoposti ad una ritenuta e sovratassa nelle proporzioni seguenti:

sino alle . . . . . . L. 2,500 . . . . L. 3 0/0
per la somma dalle » 2,501 . . . . . alle L. 5,000 » 4 0/0
id. » 5,001 . . . . . . » » 12,000 » 5 0/0
per ogni maggior somma . . . . » 6 0/0

Di questa imposta s'intenderà riscosso a titolo di sovratassa temporaria l'uno per cento, e il resto a titolo di ritenuta.

Articolo 2.

Gli impiegati che sono provvisti d'aggi proporzionali sulle riscossioni, o di altri proventi autorizzati dalle leggi, soggiaceranno alla ritenuta e tassa stabilita dall'articolo primo sul montare degli aggi o proventi, sotto deduzione di quella porzione che verrà determinata da speciali regolamenti per far fronte alle spese d'ufficio.

Articolo 3.

Cessa la ritenuta sugli stipendii, aggi e proventi degli Impiegati, che in forza delle vigenti leggi vi sono soggetti.

Sono aboliti i diritti di patente che si corrispondono in occasione di nomina, di promozione o d' aumento di stipendio.

Cessa del pari di aver effetto il disposto del numero secondo dell' articolo terzo e del paragrafo primo dell' articolo sesto della legge sedici luglio mille ottocento cinquantuno, per quanto si riferisce agli impiegati dello Stato.

Articolo 4.

Dalla sovradetta epoca primo Aprile mille ottocento cinquantadue, le pensioni di riposo a carico del bilancio dello Stato andranno soggette dalle lire cinquecento alle mille ad una tassa di lire dieci; dalle lire mille ed una ed oltre ad una tassa del due e mezzo per cento.

Il Ministro delle Finanze è incaricato dell' esecuzione di questa Legge, che sarà registrata al Controllo Generale, pubblicata ed inserta nella Raccolta degli Atti del Governo.

Dat.-a Torino, addì 30 maggio 1852.

VITTORIO EMANUELE

V. C. BONCOMPAGNI.
V. PERNATI.
V. COLLA.

Registrata al Controllo Generale
addì 29 maggio 1852
Reg. 8.° Atti del Governo a c. 175.
MORENO

CIBRARIO

4 Gennaio 1861.

DECRETO

che stabilisce il Bilancio per le provincie delle Marche per l' anno 1861.

Decreto N. 739.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

In virtù dei poteri conferitigli coi Reali Decreti 12 settembre e 24 dicembre 1860;

Considerando che a procedere ordinatamente è indispensabile al Governo conoscere le proprie rendite e come regolare su di esse le spese;

Considerando che sarebbe troppo ritardato un Bilancio per le Marche se si lasciasse da compiere al Parlamento non ancora convocato mentre è incominciata la gestione dell' anno 1861:

DECRETA

Articolo 1

Il Bilancio attivo delle Provincie delle Marche per l'anno 1861 è approvato nella complessiva somma di L. 13,748,853:24

Rend. ord. L. 13,748,853:24

Rend. straor. » » »

Articolo 2.

Il Bilancio passivo è approvato nella complessiva somma di . . . . L. 9,252,948:10

Spese rimaste a pagarsi nel 1860 . . . . L. 89,533:54

Spese ord. . . . . » 7,562,253:33

Spese straord. . . . . » 1,601,161:23

Articolo 3.

Unitamente al presente Decreto le Tabelle relative saranno rimesse al Ministero delle Finanze perchè le attività e le passività di queste Provincie siano comprese nel Bilancio Generale dello Stato.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche* giornale ufficiale di queste Provincie, pubblicato ed inserto nella Raccolta ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandando a chiunque spetta di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Ancona dal palazzo di Governo, 4 gennaio 1861.

LORENZO VALERIO

N. B. Nel *Corriere delle Marche* la Cifra delle spese ordinarie fu portata per errore in lire 8,122,253.53).

6 Gennaio 1861.

DECRETO

che fonda in Urbino un Istituto di Belle Arti per le Marche.

Decreto N. 740.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando che questo Commissariato Generale ha dotate le Provincie delle Marche di stabilimenti per la Pubblica Istruzione elementare, secondaria, tecnica e militare, ma non peranco di uno speciale istituto per l' insegnamento delle Arti del Disegno,

Considerando che un Governo Italiano e progressivo deve dare anche a questi studi, proporzionatamente al numero dei giovani che vi sono chiamati, gli stessi aiuti che porge allo sviluppo delle altre parti dell' umana educazione, pel triplice motivo:

Che le Belle Arti rispondono a facoltà intellettuali, le quali non meno delle altre debbono trovare nella Società civile i mezzi da svilupparsi;

Che le Belle Arti rispondono del pari ad un bisogno intellettuale, a cui la Società civile deve porgere i mezzi di

soddisfacimento, non meno di quello che essa faccia per gli altri bisogni dell' ordine superiore;

Che le Belle Arti, anche considerate negli effetti che producono sulla condizione materiale della Società civile, sono degne della considerazione di essa, perocchè aprono a molti giovani una carriera proficua ed onorevole;

Considerando che questi motivi generali per l'Italia valgono anche in particolare per le provincie delle Marche,

Dove nacquero artisti insigni,

Dove di quelli e di altri si conservano opere insigni,

Dove il senso estetico non è mai venuto meno per ragioni quanto facili a cogliersi in complesso, altrettanto difficili ad analizzarsi, ma evidentemente dipendenti dalla natura dei luoghi, e dalle felici disposizioni dei nativi, non da fatti estranei e transitori;

Considerando che fra le città delle Marche non potrebbe non darsi la preferenza ad Urbino, patria di Raffaello e di Bramante, antica sede di una corte gentile, che monda di delitti e lontana da basse ambizioni amò sinceramente il Bello e le sue manifestazioni;

Considerando che Urbino ha già scuole di Belle Arti, sostenute cogli scarsi mezzi del Municipio e pel disinteresse degli egregi uomini che vi professano l'insegnamento, talchè aggravandosi le condizioni del primo, o cessando gli attuali professori, quelle scuole o non potrebbero più continuare o per lo meno non sarebbe loro dato di prosperare e di allargarsi;

Visto il Decreto 3 gennaio corrente N. 705 portante la soppressione delle Corporazioni religiose, delle Collegiate ecc. e ritenuto:

Che coll' art. 17 alin. *a*) fu stabilito un assegnamento di annue lire 160 mila a favore della pubblica istruzione e degli

stabilimenti pii e di beneficenza delle Marche, sulle rendite dei beni appartenenti alle Corporazioni religiose con quel decreto soppresse,

Che coll' art. 20 dello stesso Decreto, furono attribuiti alla biblioteca dell' Università di Urbino i libri e i documenti scientifici posseduti dalle Case religiose esistenti nella provincia di Urbino e Pesaro, con sostituzione a favore della Città di Urbino in caso di cessazione di quella Università;

Che coll' articolo stesso furono pure attribuiti alla stessa Città di Urbino i monumenti e gli oggetti d'arte appartenenti alle Case religiose ed alle Collegiate sopresse, i quali possono essere convenientemente traslocati;

Che col medesimo articolo fu determinata la fondazione di un Museo a maggior lustro ed incremento della Scuola di Belle Arti, che già esistente presso la detta Università di Urbino, deve assumere il titolo di *Istituto di Belle Arti delle Marche;*

In virtù dei poteri conferitigli coi Reali Decreti 12 settembre e 24 dicembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

È istituita in Urbino una Scuola completa di Pittura, Architettura e Scultura, cogli opportuni insegnamenti accessori.

Articolo 2.

La Scuola prenderà il nome di *Istituto delle Belle Arti delle Marche.*

Vi sarà annesso un Museo di oggetti d'arte, nel quale saranno raccolti i monumenti ed oggetti d'arte di cui all'art. 20 alin. del succitato Decreto 3 corrente N 705.

Articolo 3.

L'Istituto di Belle Arti delle Marche, in un coll'annessovi Museo, avrà sede nel Convento dei Padri Gerolimini, che a questo effetto si cede in proprietà alla Città di Urbino.

Gli insegnamenti di Belle Arti, che ora si danno nell'Università della Città medesima, saranno concentrati nell'Istituto, con quelle modificazioni che saranno stabilite dal Governo del Re a norma di quanto dispone l'art. 7 del presente Decreto.

Articolo 4.

A termini dell'art. 17 alin. *a*) del Decreto 3 corrente, N. 705 è assegnata alla Città di Urbino l'annua rendita di lire venti mila, a condizione che essa mantenga l'Istituto sopradetto; coll'annessovi Museo, e la Biblioteca dell'Università.

Articolo 5.

Saranno istituite pensioni a favore di un allievo di Pittura, di uno di Scultura, e di uno di Architettura dell'Istituto delle Marche, a condizione che facciano un corso di perfezionamento a Roma.

Articolo 6.

L'Istituto è posto sotto l'alta direzione del Ministero di Pubblica Istruzione, il quale vi provvederà nei modi e nelle forme stabilite dalla Legge per gli Stabilimenti di pubblica Istruzione, che sono di proprietà comunale.

Articolo 7.

All'organamento dell'Istituto, allo stabilimento del suo bilancio passivo, (in relazione ai fondi assegnati all'Istituto, cioè alla donazione del Convento dei PP. Gerolimini, alla dotazione delle lire 20,000 di cui all'articolo 4, alla parte che

spetta all' insegnamento delle Belle Arti nei bilanci comunale ed universitario attuali), alle opere da farsi nel Convento sudetto per adattarlo alla nuova destinazione, alle discipline direttive dello Stabilimento, ai suoi rapporti coll' Università, alla determinazione delle annue pensioni di cui all' art. 5, ai concorsi per conseguirle, ai regolamenti disciplinari pei giovani pensionati, ed in genere a tutto quanto concerne l' esecuzione del presente Decreto, provvederà il Governo del Re mediante Reali Decreti in seguito a proposta del Municipio di Urbino ed a voto della Consulta delle Belle Arti stata istituita col Decreto del Principe Luogotenente 5 Dicembre 1860. N. 4474.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche* nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 6 gennaio 1861.

LORENZO VALERIO

31 Dicembre 1860.

DECRETO

che accorda alla Provincia di Ascoli un mutuo di Lire 75013 per la costruzione della strada Salaria.

Decreto N. 741.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando l' utilità che si attende per le Provincie delle Marche in generale, e per quella di Ascoli in particolare dalla costruzione della strada detta *Salaria*, che serve di comunicazione fra la Provincia sudetta e quella dell' Umbria;

In virtù dei poteri conferitigli coi Reali Decreti 12 settembre e 24 dicembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

È accordato alla Provincia di Ascoli un mutuo gratuito di Lire 75013 per abilitarla a far costruire la strada *Salaria* di comunicazione fra la Provincia stessa e l' Umbria, e ciò a complemento di quanto ha già ricevuto pure a mutuo per lo stesso oggetto.

Articolo 2.

Nel Bilancio passivo del 1861 sarà stanziata la somma sopradetta in apposita categoria intitolata: Sussidio alla Pro-

vincia di Ascoli per costruzione e riattamento della strada *Salaria* Superiore.

Articolo 3.

Le opere per le quali è accordato il mutuo sopradetto dovranno essere eseguite entro breve termine, e non più tardi del p. v. anno 1861.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche* giornale ufficiale di queste Provincie, pubblicato ed inserto nella Raccolta ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandando a chiunque spetta di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Ancona dal Palazzo di Governo addì 31 dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

7 Gennaio 1861.

DECRETO

che stabilisce il modo di compensare i danneggiati per opere di guerra.

Decreto N. 742.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visti i Decreti 4 e 10 ottobre 1860, 27 e 46, coi quali è stata instituita una Commissione per verificare i danni prodotti nelle Provincie Marchegiane per opera di guerra.

Vista l' odierna relazione della sudetta Commissione, la quale si fa di pubblica ragione;

Considerando essere giusto che i danni prodotti dalla guerra liberatrice siano ripartiti su tutto il paese che ebbe il beneficio della liberazione;

Considerando anche come lieve sia per essere il peso così ripartito, mentre senza tale soccorso alcune famiglie che furono colpite per opera di guerra e senza colpa propria ne sarebbero rovinate, ed altre dissestate gravemente;

In virtù dei poteri conferitigli coi Reali Decreti 12 settembre e 24 dicembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

I danni cagionati alle proprietà private per opera di guerra nella liberazione delle Marche, calcolati a lire trecentocinquantamila, sono dichiarati a carico delle Provincie delle Marche, e si ripartiranno fra esse in proporzione dell'estimo territoriale.

Articolo 2.

A tale oggetto è stabilita in caduna delle quattro Provincie sull'estimo rispettivo rustico ed urbano una sovraimposta dell'uno e mezzo per mille che sarà riscossa in unione all'imposta principale nel primo bimestre 1861, e versata nella Cassa della rispettiva Provincia.

Le Casse Provinciali di Ascoli, Macerata ed Urbino e Pesaro verseranno entro il mese di marzo le somme riscosse alla Cassa Provinciale di Ancona.

Articolo 3.

Le indennità, liquidate dalla Commissione creata col Decreto del Regio Commissario Generale Straordinario del 4 ottobre 1860. Num. 27, e completata coll'altro Decreto del 10 detto mese ed anno N. 46, saranno pagate dal Cassiere provinciale di Ancona sopra mandati sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della Commissione medesima, e muniti di regolare estratto di liquidazione.

Articolo 4.

Per la indennità a favore di minorenni o di altre persone che godono la speciale protezione della Legge Civile, si osserveranno, a norma dei casi, le cautele prescritte dal Codice Civile Albertino, acciocchè non vengano distratte con loro danno.

Più particolarmente si determina che le indennità proposte dalla Commissione a favore di una famiglia della Provin-

cia d' Ancona e d' un' altra della Provincia di Urbino e Pesaro, i capi delle quali, non essendo soldati, furono uccisi per fatto di guerra, dovranno essere costituite in capitale fruttifero a beneficio delle vedove e dei figli degli uccisi.

Articolo 5.

Il sopravanzo, dopo pagate le indennità e le spese necessarie, ritornerà, in proporzione dell' estimo, alle rispettive Provincie, e sarà riversato nelle loro Casse.

I Consigli Provinciali determineranno a suo tempo l'uso e la destinazione di tale fondo.

Articolo 6.

La superiore Autorità Amministrativa di caduna delle quattro provincie delle Marche, e specialmente quella della provincia di Ancona dove ha sede la Commissione, sono incaricate di sorvegliare l' esatta esecuzione del presente Decreto, che sarà inserto nel *Corriere delle Marche,* pubblicato nei Comuni ed inserto nella Raccolta Ufficiale degli Atti del R. Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 7 gennaio 1861.

LORENZO VALERIO

Relazione al R. Commissario Generale Straordinario della Commissione di Verificazione pei danni prodotti dalla Guerra alle proprietà private nelle Marche.

Eccellenza,

La Commissione dall' E. V. nominata con Decreto 4 ottobre p. p., ha pressochè compiuta la prima parte del suo incarico, ed è in grado di constare, che i danni recati per opera di guerra nelle Marche non eccederanno la somma di lire trecentocinquanta mila.

Chi avverta, che questa somma comprende tutti i danni alle proprietà private per tutte le Marche, nella tenuità della medesima vedrà quanto pia carità della comune Patria animava i vincitori di Castel Fidardo e gli espugnatori di Ancona, sicchè nell' impeto stesso delle battaglie, temperate le ire, mitigassero le aspre necessità della guerra.

I ricorsi pervenuti alla Commissione ammontavano al N. di 1800, i Comuni danneggiati sono 61 ed appartengono a tutte le antiche sei Provincie delle Marche.

Il più grave danno fu sostenuto dal Circondario e dalla Provincia d'Ancona.

Risultano i danni verificati in ispecial modo da consumo di foraggi, di legna, di prodotti agricoli, guasti al soprasuolo, taglio di piante; le città di Ancona e di Pesaro ebbero guasti di fabbriche, che nel loro insieme però non eccederanno le lire cinquantamila; Ancona, Loreto, Pesaro ed altri Comuni in grado minore contano pure molti ricorrenti per danno di mobilia, sia prodotto da proiettili, sia da derubamenti commessi delle orde papaline, sia da sperdimenti nelle case ab-

bandonate per forza di guerra; due povere famiglie, una in Pesaro, l'altra in Ancona, reclamano un soccorso alla miseria in cui caddero per la morte del loro padre, non soldato, avvenuta per misero caso di guerra.

Le operazioni della verifica commesse a periti di fiducia dei rispettivi Municipii volgono al loro termine ed ora la Commissione le riassume, e con la scorta di questi determina l'ammontare dell'indennizzo d'accordarsi a ciascun ricorrente.

Mentre però la Commissione dà questo esaurimento alla prima parte dell'incarico affidatole, ad esaurimento della seconda parte si rivolge all'E. V. e propone il modo d'indennizzare i danneggiati.

Il più equo modo d'indennizzo pare alla Commissione che debba consistere nel riparto delle suddette Lire trecentocinquantamila sulle attuali quattro Provincie componenti le Marche, proporzionale all'estimo del territorio di ciascuna provincia.

La provincia riscuoterà la quota per cui entra in contributo, mediante una lieve tassa dell'uno e mezzo per mille da imporsi sugli estimati. La somma totale verrà versata nella cassa provinciale di Ancona, donde verrà poi diramata ai singoli comuni danneggiati.

Se l'esito finale della verifica permetterà qualche economia sulle richieste lire trecentocinquantamila, questa rientrerà nelle stesse proporzioni a ciascheduna provincia.

A questo effetto però mentre che le Marchegiane Provincie stanno nella dipendenza dell'E. Vostra, occorre con analogo decreto provvedere, acciocchè le Casse Provinciali debbano sottostare all'enunciato riparto.

Sciolto l'attuale vincolo che unisce queste provincie, il modo d'indennizzo, che propone la Commissione, incontrerebbe non piccole difficoltà nella sua attuazione.

Questo provvedimento s' invoca dall' E. V. e mediante il medesimo acquisteranno fondamento e certezza le speranze date ai danneggiati col Decreto 4 ottobre 1860.

Accolga l' espressione del nostro profondo ossequio.

Ancona 7 Gennajo 1861.

La Commissione

Dom. conte Graziani Pres.
Giuseppe Briganti Bellini
Enrico conte Baldini
Domenico Guerrini
Carlo Ferroni Segr.

---

8 Gennaio 1861.

DECRETO

che stabilisce in Fermo un Istituto d'Arti e Mestieri per le Marche.

Decreto N. 743.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando che la Città di Fermo possiede nella fondazione Montani uno stabilimento destinato a provvedere i

fanciulli della classe povera di aiuti alimentari, ed avviarli alle arti meccaniche;

Considerando che quell' istituto, di cui e compatrono ed amministratore il Municipio di Fermo, reca molto vantaggio a quella città e più n' arrecherebbe se fosse ampliato e perfezionato;

Considerando che ciò può farsi agevolmente, mediante una nuova fondazione in cui l' Istituto Montani sia concentrato, e che sia una scuola completa d' Arti e Mestieri principalmente fabbrili, a vantaggio e lustro non solo di Fermo, ma di tutte le Provincie delle Marche;

Visto il Decreto 3 corrente N. 705, portante la soppressione degli Ordini religiosi e la destinazione di una rendita annua di lire centosessanta mila su quelle dei loro beni, a favore della Pubblica Istruzione e della Pubblica Beneficenza;

In virtù dei poteri conferitigli coi Reali Decreti 12 settembre e 24 dicembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

È istituita nella Città di Fermo, a vantaggio di tutte le Provincie delle Marche, una scuola pubblica e gratuita di Arti e Mestieri, che comprenderà anche gli insegnamenti del disegno lineare, della Meccanica applicata alle arti, del disegno delle macchine ecc. ecc.

La Scuola si chiamerà *Istituto d' Arti e Mestieri delle Marche.*

Articolo 2.

L' Istituto d' Arti e Mestieri delle Marche è dichiarato proprietà del Comune di Fermo, sotto l'osservanza delle condizioni a cui è alligata la presente concessione.

Articolo 3.

La fondazione Montani della Città di Fermo è concentrata nell' Istituto d' Arti e Mestieri delle Marche.

Articolo 4.

È assegnata al Comune di Fermo per lo scopo anzidetto la proprietà del Convento dei già Padri Domenicani in Fermo.

Gli è assegnata inoltre l' annua rendita di lire diecimila a carico della Cassa ecclesiastica e sul fondo di lire centosessanta mila di cui all' art. 17 del Decreto 3 corrente N. 705.

Articolo 5.

Mediante l' accettazione dello stabile e della rendita, di cui al precedente articolo, è fatto obbligo al Comune di Fermo:

a) di stabilire, e mantenere l' Istituto di Arti e Mestieri delle Marche, e di ammettervi all' istruzione gratuita, senza alcuna preferenza, giovani da tutte le Provincie delle Marche;

b) di destinare una parte della rendita alla fondazione, nell' Istituto medesimo, di una raccolta di stromenti e macchine per le arti fabbrili, i quali stromenti, e le quali macchine abbiano ad essere oggètti di studio pei giovani artieri, che in quell' Istituto saranno ammessi.

c) di porre nello stesso fabbricato un' Asilo infantile, o di dare al medesimo altrove gli opportuni locali, sostenendo nell' un caso e nell' altro le spese di primo stabilimento.

Articolo 6.

La direzione dell' Istituto di Arti e Mestieri delle Marche è riservata al Consiglio Comunale di Fermo, il quale la eserciterà per mezzo della Giunta Municipale, od altrimenti, sotto la superiore vigilanza dei Ministeri di Pubblica Istruzione e d' Agricoltura, Industria e Commercio.

Articolo 7.

Entro il mese di luglio del corrente anno il Consiglio Comunale di Fermo dovrà presentare all' approvazione del Ministero un progetto, che comprenderà il Piano organico e disciplinare dell' Istituto, le norme pel Convitto, in quanto il Consiglio crederà di ammettere la vita comune, le norme per l'acquisto, la conservazione e l'uso degli stromenti e delle macchine, gli stipendj dei Maestri ed altri ufficiali dell' Istituto, le spese di primo stabilimento, tutto quanto insomma concerne l' attuazione effettiva dell' Istituto.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, Giornale ufficiale di queste provincie e nella Raccolta ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 8 Gennaio 1861.

LORENZO VALERIO

2 Gennaio 1861.

DECRETO

col quale è stanziato un fondo di Lire 10,000 per l' insegnamento dell' Agricoltura.

Decreto N. 744.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando il pregiudizio diffuso nelle classi agricole, le quali sogliono riguardare gli studii agronomici siccome contrari e dannosi all' industria da loro esercitata; la quale invero non è figlia della speculazione e della teoria, ma dell' osservazione, dell' esperienza e della pratica;

Considerando che in fatto gli studii agronomici altro non sono che il mezzo pel quale l' Agricoltura può aggiungere alla propria l' altrui esperienza, allargando l'esercizio di quella diligenza, che adopera eziandio il contadino informandosi delle varie pratiche nell' angusta cerchia del suo vicinato;

Considerando che l' uomo *tanto può quanto sa;* e che un Governo Nazionale non teme il sapere, anzi lo ama e lo favorisce, siccome quello che dà al Cittadino la coscienza della sua dignità, principalmente col renderlo artefice della propria fortuna;

Considerando che nelle istituzioni fatte per la Pubblica Istruzione nelle Provincie delle Marche, sebbene siasi avuto un riguardo anche agli studii agronomici, tuttavia mancherebbe ancora un fondo a disposizione del Ministero per accrescimento delle istituzioni medesime, per incoraggiamento a Comuni o privati che ad altre nuove ponessero l' animo e per altri casi somiglianti ora non preveduti, nè previdibili;

In virtù dei poteri conferitigli coi Decreti Reali 12 settembre e 24 dicembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

Nel Bilancio delle provincie delle Marche pel 1861, al Titolo Agricoltura Industria e Commercio sarà stanziato un fondo di lire diecimila, in apposita Categoria denominata - Scuola d' Agricoltura.

Articolo 2.

Il detto fondo sarà a disposizione del Ministero d' Agricoltura, Industria e Commercio, per sussidio alle Scuole d'Agricoltura esistenti, e per incoraggiamento a Provincie, a Comuni ed a privati che intendessero instituirne di nuove.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, Giornale Ufficiale di queste provincie, pubblicato ed inserto nella Raccolta ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario; mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Ancona, 2 gennaio 1861.

LORENZO VALERIO

9 Gennaio 1861.

DECRETO

che assegna un sussidio di Lire 20,000 al Municipio di Pesaro per l'osservatorio astronomico.

Decreto N. 745.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando, che gli studi metereologici sono di prima necessità in un littorale, siccome è questo delle Marche, al quale la naturale postura e le relazioni commerciali rinascenti colla Nazione rediviva destinano un brillante avvenire;

Considerando, che in Pesaro esiste già un osservatorio metereologico diretto con bella rinomanza dal professore Luigi Guidi, il quale a sua spesa lo fondò e lo dotò degli istromenti meccanici per lo studio degli altri problemi della Fisica terrestre;

Considerando, che per agevolare la continuazione di quei nobili studi il Comune di Pesaro concedette nel settembre dell' anno ora decorso a beneficio della Scuola d' Agricoltura diretta dallo stesso professore Guidi l' uso degli orti Giulii opportunissimi a ciò;

Considerando, che vi manca tuttora un locale adatto alla collocazione degli stromenti, e che a ciò non potrebbero provvedere nè il professore Guidi, i dispendi del quale per questo oggetto avanzano la misura di quanto un semplice privato può fare per l' onore del paese e per l' amore della scienza, nè il Comune di Pesaro oppresso da gravi passività per causa delle precedenti amministrazioni;

Considerando, che l' ingrandimento dello stabilimento sarebbe lustro ed onore non solamente di Pesaro, ma di tutte queste Provincie;

Visto il progetto contenuto nella lettera 26 Dicembre 1860 del professore Guidi al Regio Commissario Generale Straordinario, e nei documenti che sono alla medesima uniti;

In virtù dei poteri conferitigli coi Reali Decreti 12 Settembre e 24 Dicembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

È assegnato al Municipio di Pesaro un sussidio straordinario di lire ventimila per ampliare l' Osservatorio metereologico ed il materiale scientifico, rispettivamente eretto e raccolto dal professore Luigi Guidi.

Articolo 2.

I piani per la costruzione dell' Osservatorio e per l' acquisto di nuovi stromenti dovranno essere compilati a cura del Consiglio Comunale di Pesaro, e rassegnati all' approvazione del Ministro di Pubblica Istruzione entro il mese di luglio del corrente anno 1861.

Articolo 3.

L' Osservatorio sarà posto a disposizione delle sezioni dell' Istituto tecnico stabilito in Pesaro.

Articolo 4.

Il fondo di cui all' articolo 1. del presente Decreto sarà aggiunto al Bilancio 1861 per le provincie delle Marche, al titolo *Istruzione Pubblica* colla denominazione - Sussidio per l' Osservatorio metereologico di Pesaro.

Articolo 5.

L' Autorità Amministrativa superiore nella Provincia di Urbino e Pesaro è incaricata di vegliare all' esecuzione del presente Decreto che sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, pubblicato ed inserto nella Raccolta Ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 9 Gennaio 1861.

LORENZO VALERIO

(*N. B.* Nel *Corriere delle Marche* fu per errore tipografico indicato all' art. 3 l' Istituto tecnico di Ancona invece di quello di Pesaro).

2 Gennaio 1861.

DECRETO

col quale si stanzia un fondo per l' insegnamento della Fognatura.

Decreto N. 746.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando di quanta utilità sia all' umana igiene ed all' industria agricola la provvida e regolare attivazione di ingegni diretti ad ottenere lo scolo e l' allontanamento dalla superficie dei terreni coltivati o coltivabili delle acque superflue e nocevoli alla vegetazione;

Considerando, come per istudi e pratiche di distinti agricoltori, i metodi di fognatura (*drainage*) volti a quello scopo siano divenuti parte importante della scienza agronomica;

Considerando l'opportunità di agevolare siffatti studi in queste provincie, dove non sono così noti e diffusi come importerebbe che fossero;

In virtù dei poteri conferitigli coi Reali Decreti 12 settembre e 24 dicembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

Sarà stanziata nel Bilancio passivo delle Marche per l'anno 1861 al Titolo Agricoltura, Industria e Commercio la

somma di Lire duemila in apposita categoria denominata - Insegnamento teorico - pratico della Fognatura.

Articolo 2.

Questo fondo sarà a disposizione del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio per incoraggiamento a quella Provincia, a quel Comune o a quel privato che si proponesse di instituire l' insegnamento sopradetto.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche* giornale ufficiale di queste Provincie, pubblicato ed inserto nella Raccolta ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Ancona, 2 Gennaio 1861.

LORENZO VALERIO

---

9 Gennaio 1861.

DECRETI

di nomina del Sig. Conte Tommaso Spada a Colonnello della Legione della Guardia Nazionale di Macerata e del Sig. Engel Leone a Capitano ajutante maggiore nella stessa Legione.

Decreti N. 747. e 748.

8 Gennaio 1861.

DECRETO

che costituisce una pensione a favore delle vedove Rosettani e Venezia da Fermo, i cui mariti furono ingiustamente condannati a morte dal Tribunale della Consulta.

Decreto N. 749.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Vista la istanza presentata da Adelaide Vedova Rosettani, e da Giuditta Vedova Venezia da Fermo a S. M. il Re Vittorio Emanuele nel suo ritorno da Napoli;

Vista la Sentenza del Supremo Tribunale della Consulta di Roma in data 22 dicembre 1854, colla quale venivano condannati alla morte cinque individui fra i quali Ignazio Rosettani, Enrico Venezia e Giuseppe Casellini da Fermo per imputazione d'omicidio per ispirito di parte commesso nel febbraio 1849;

Viste le informazioni raccolte per mezzo del R. Commissario Provinciale di Fermo dalla Rappresentanza Municipale e dai più rispettabili cittadini di quella città;

Viste le segrete relazioni di polizia pontificia sul contegno e le dichiarazioni dei tre condannati nelle ultime ore della vita, e nel momento del supplizio;

Considerando che la sentenza della Consulta contro detti Rosettani, Venezia e Casellini manca d'ogni carattere di prova legale a carico dei medesimi;

Considerando che mentre la sentenza stessa asserisce che due furono gli aggressori del Canonico Corsi, condannava cinque individui alla morte come autori della uccisione;

Considerando che il Tribunale medesimo, famoso per l'estremo rigore delle sue sentenze proferite dopo la reazione del 1849, che riflettevano a titoli politici o misti, dichiarò non aver altro fondamento alla sentenza che la confessione inattendibile d'un correo, ritrattata sul punto di morte, e indizi dai quali derivava nell'animo dei giudicanti la morale convinzione;

Considerando che l'opinione degli onesti cittadini di Fermo alieni da ogni spirito di parte riguardò sempre il Rosettani, il Venezia e il Casellini, terzo dei compresi nella sentenza di morte, come vittime innocenti della vendetta la quale reagiva specialmente contro coloro, che come militi e graduati della Guardia Nazionale obbidendo ai comandi regolarmente ricevuti dal Governo di Roma, ebbero parte nell'arresto del Cardinale vescovo di Fermo;

Considerando risultare che il canonico Michele Corsi, la cui uccisione fu titolo al processo, era uomo mite di animo e di costumi, di opinioni temperate, e sommamente tolleranti, onde anche gli uomini estremi nell'opinione liberale lo avevano in istima e rispetto; cosicchè mai la voce pubblica non imputò la sua morte ad uomini di partito liberale, anzi ne cercò la causa in motivi tenebrosi, da cui la mente e l'animo rifugge; la quale voce sei anni dopo divenne terribile

accusa nell' ora estrema della vita in bocca dei condannati, i quali anche nel patibolo si protestarono innocenti dell' imputato delitto;

Considerando che il Rosettani ed il Venezia insieme al Casellini venivano riguardati pericolosi nemici dal ristaurato governo pontificio, come risulta dagli atti del processo, e da innumerevoli testimonianze, che in pari tempo attestano l' onestà ed onoratezza della loro vita;

Considerando che il Casellini era nubile e di agiata fortuna; ma le vedove ed i figli del Rosettani e del Venezia oltre il dolore della miseranda fine dei loro mariti e padri, provarono e provano per la loro perdita i più duri stenti della vita;

In virtù dei poteri conferitigli coi Reali Decreti 12 settembre e 24 dicembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

Sono assegnate due annue pensioni vitalizie di lire cinquecento pagabili in rate trimestrali ed anticipate in capo di Adelaide vedova di Ignazio Rosettani, e di Giuditta vedova di Enrico Venezia da Fermo.

Articolo 2.

Queste pensioni decorreranno dal 1 gennaio 1861, e in caso di morte o di passaggio a seconde nozze delle vedove, sono riversibili ai figli fino alla loro maggiore età.

Articolo 3.

Pel pagamento di queste pensioni sarà aggiunta nel Bilancio passivo delle Marche per l' anno 1861 la somma di L. mille, col titolo *Pensioni alle vedove Rosettani e Venezia.*

Il presente decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, e nella Raccolta ufficiale degli Atti del Regio Commis-

sarinto Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 8 gennaio 1861.

LORENZO VALERIO

---

9 Gennaio 1861.

DECRETO

che nomina il sig. Francesco Ilari ajutante maggiore in 2.° della Guardia Nazionale di Tolentino.

Decreto N. 750.

---

8 Gennaio 1861.

DECRETO

che nomina il sig. Felice Gazzera a Capitano ajutante maggiore presso la Legione della Guardia Nazionale di Ancona.

Decreto N. 751.

4 Gennaio 1861.

DECRETO

di nomina del sig. Repetti Vincenzo, Commesso gerente del Ricevitore delle successioni in Torino, a Preposto del Registro e dell' Insinuazione nelle Marche, applicandolo temporariamente al R. Commissariato Generale Straordinario.

Decreto N. 752.

---

9 Gennaio 1861.

DECRETO

che nomina il sig. Amodei Dott. Parmenio a Chirurgo maggiore pel primo Battaglione della Guardia Nazionale di Macerata.

Decreto N. 753.

Gennaio 1861.

DECRETO

portante assegnamenti sulla Cassa Ecclesiastica a favore del Mandamento di Gubbio.

Decreto N. 734.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visti i Decreti del Regio Commissario Generale Straordinario per le Provincie dell'Umbria, Serie N. 168, dell'11 dicembre, e Serie N. 192, del 15 dicembre 1860;

Visti i proprii Decreti di Pubblicazione N. 112, del 20 dicembre 1860, e di Pubblicazione N. 131 del 3 gennaio 1861; (*)

Considerando che il Mandamento di Gubbio faceva ancora parte delle Provincie delle Marche, quando il Regio Commissario Generale dell'Umbria pubblicava il Decreto relativo alla soppressione degli ordini religiosi ed altri corpi morali;

Considerando che il Mandamento sudetto era stato già distolto dalle Provincie delle Marche ed aggregato alla Provincia di Perugia il giorno della promulgazione d'analogo Decreto nelle Marche;

(*) Sono i Decreti ai N.i 582 e 705 di questa Raccolta

Considerando che nel Mandamento di Gubbio, in forza di Decreto del 24, fu pubblicato nel giorno 28 dicembre il Decreto del Regio Commissario dell' Umbria, portante la soppressione sudetta;

Considerando che il Regio Commissario Generale dell' Umbria nel riservare all' art. 3 alinea 2 del Decreto 11 dicembre, 12 fabbricati ad uso di Conventi ai Comuni dell'Umbria, non potè contemplare i bisogni d' un paese che allora apparteneva ad altra amministrazione; e che nello stabilire coll' art. 17 alinea *a*) gli oneri della Cassa Ecclesiastica verso gli Stabilimenti d' Istruzione e Beneficenza dell' Umbria nella somma di Lire 100 mila, non potè tenere a calcolo i redditi provenienti alla Cassa Ecclesiastica dal territorio di Gubbio, il quale non apparteneva ancora al paese da lui governato;

Considerando d' altra parte che riservando col proprio Decreto 3 gennaio 1861 all' art. 3 alinea 2, trentuno fabbricato ad uso di Convento in proprietà dei Comuni delle Marche, e coll' imporre nell' art. 17 alinea *a*) un annuo onere di Lire 160 mila da corrispondersi dalla Cassa Ecclesiastica a vantaggio dell' Istruzione e della Beneficenza nelle Marche, ebbe riguardo anche ai bisogni della Città e del territorio di Gubbio, e ragguagliò detto onere al cumulo di rendite, nel quale entravano anche i proventi che avrebbe ricavati la Cassa Ecclesiastica da quel Mandamento, dove le soppresse corporazioni religiose erano singolarmente ricche di estimo e di capitali;

Considerando che coll' art. 4 del Decreto proprio del 20 dicembre stabilì che l'aggregazione del Mandamento di Gubbio alla Provincia di Perugia, non avrebbe effetto rispetto agl'interessi finanziari se non col 1 gennaio 1861; e che quindi il Regio Commissario Generale dell' Umbria, il quale depose i poteri straordinarii prima di quest' epoca, non emanò in favore di Gubbio alcuno di quei provvedimenti straordinari coi

quali intese a soccorrere ai bisogni e ad avvantaggiare i Comuni di altre parti dell' Umbria;

Considerando che il Comune di Gubbio in ispecie, e gli altri Comuni del Mandamento hanno ragione ad avere larga parte nei sussidi all' Istruzione ed alla Beneficenza decretati per le rispettive provincie dai R. Commissari dell' Umbria e delle Marche;

Considerando che l'aggregazione ad una nuova provincia richiede nel Mandamento di Gubbio nuove vie di comunicazione, che debbono essere prontamente eseguite, e non lo potrebbero coi soli mezzi dei bilanci comunali;

Considerando che abbisognano non lievi ristauri all'antico palazzo comunale di Gubbio, dove stanno le celebri tavole Egubine, e si raccolgono monumenti preziosi di quella antichissima italica civiltà che ebbe nome dall' Etruria, e più moderni oggetti d' arte, per la quale sino dai tempi di Dante quella città era illustre in Italia;

Presi gli accordi col Governo di Sua Maestà;

Volendo adempiere ad un atto di giustizia verso una nobile popolazione, che egli primo ebbe l' onore di iniziare alla vita libera e civile, e di raccoglierne i voti d'annessione al Regno italico;

DECRETA

Articolo 1.

In esecuzione dell'art. 3 alinea 2 del citato Decreto è dato in proprietà al Comune di Gubbio il fabbricato ad uso di Convento dei Camaldolesi, denominato di S. Pietro, esistente nella città di Gubbio; il quale fabbricato sarà dal Comune destinato per stabilimenti d'istruzione e beneficenza, e specialmente per fondarvi scuole ed un asilo infantile.

Articolo 2.

Sull' assegno annuo di Lire 160 mila imposto nell'art. 17 alinea *a*) sulla Cassa Ecclesiastica, da corrispondersi in vantaggio dell' istruzione pubblica e degli stabilimenti pii e di beneficenza, è data l'annua somma di Lire diecimila ai Comuni del Mandamento di Gubbio in sussidio alle scuole ginnasiali della città di Gubbio, ed alla istruzione popolare in quello e negli altri Comuni del Mandamento.

Articolo 3.

Sarà aggiunta sul Bilancio delle Marche del 1861 la somma di lire cinquemila da pagarsi al Comune di Gubbio pei ristauri che occorrono al Palazzo Comunale di quella città, ed ai locali destinati alla collezione degli oggetti d'arte e d' antichità.

Articolo 4.

È pure aggiunta sul bilancio passivo delle Marche la somma di lire ventimila per contributo a lavori di costruzione, e ristauro di strade da eseguirsi prontamente.

Questi lavori saranno eseguiti sopra un piano da approvarsi dal R. Intendente Generale di Perugia.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, e nella Raccolta ufficiale degli Atti del R. Commissariato Generale Strordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 9 Gennaio 1861.

LORENZO VALERIO

8 Gennaio 1861.

DECRETO

che nomina il sig. Malacari Conte Alessandro a Maggiore del primo Battaglione della Guardia Nazionale di Ancona, in surrogazione del sig. Gio. Battista Morichi dimissionario.

Decreto N. 755.

---

8 Gennaio 1861.

DECRETO

di nomina di Carlo Romagnoli a Custode delle Carceri in Ancona.

Decreto N. 756.

---

6 Gennaio 1861.

DECRETI

di nomina di Antonio Palermo a Secondino nelle Carceri di Monte Marciano, e di collocamento a riposo di Gennaro

Palermo Custode di quelle carceri, attesa la sua avanzata età, ammettendolo a far valere i suoi titoli alla pensione.

Decreti N. 757. 758.

8 Gennaio 1861.

DECRETO

di nomina di Raimondo Maltagliati a Custode delle Carceri di Senigallia.

Decreto N. 759.

6 Gennaio 1861.

DECRETI

di collocamento a riposo di Giuseppe Corvini Custode delle Carceri di S. Angelo in Vado, ammettendolo a far valere i i suoi titoli alla pensione; di nomina di Giovanni Marini da Fano al posto del Corvini; di traslocamento del Secondino Pierini Girolamo da Osimo a Sarnano (Macerata), e del Secondino Soverchia Sante da Sarnano ad Osimo.

Decreti N. 760. 761. 762. 763.

7 Gennaio 1861.

DECRETO

di nomina di Gianfranceschi Agostino f.f. di Custode delle Carceri di Arcevia a Secondino effettivo in Ancona.

Decreto N. 764.

10 Gennaio 1861.

DECRETO

che in arica i Ricevitori delle Dogane di riscuotere le tasse marittime indicate nel Decreto R. 15 *agosto* 1858 *N.* 2982.

Decreto N. 765.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

In virtù dei poteri conferitigli coi Reali Decreti 12 settembre e 24 dicembre 1860:

DECRETA

Articolo Unico

Sarà promulgato, ed avrà vigore nelle Provincie delle Marche, il Regio Decreto 15 agosto 1858, N. 2982, ed il Regolamento al medesimo annesso col quale è dato incarico ai ricevitori delle Dogane di riscuotere i diritti indicati nel Regolamento sudetto.

Si escludono però i diritti assegnati nella Tabella che fa parte del sudetto Regolamento per titoli d' imprestito di Tavole e Pianconi.

Il presente Decreto sarà pubblicato nel *Corriere delle Marche*, Giornale Ufficiale di queste Provincie, ed inserto nella Raccolta ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 10 gennaio 1861.

LORENZO VALERIO

9 Gennaio 1861.

DECRETO

che assegna Lire 15,000 all' Istituto Tecnico di Ancona per un Osservatorio astronomico e magnetico.

Decreto N. 766.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto il Decreto 27 ottobre 1860, N. 167, col quale ordinandosi l' attivazione in Ancona di un Istituto tecnico fu assegnato nel Bilancio 1861 a favore del medesimo un fondo preparatorio di Lire cinquantamila;

Considerando che un Osservatorio astronomico ed un Osservatorio magnetico, sono necessario complemento agli insegnamenti della Nautica, i quali debbono essere parte ragguardevole dell' Istituto tecnico di questa Città, Capo-luogo d' uno dei tre Dipartimenti marittimi dello Stato;

Considerando che sono pure necessari al bisogno dei Navigatori per correggere e regolare gli istrumenti nautici;

Considerando che l' Osservatorio magnetico esiste, eretto presso il Ginnasio Comunale di Ancona a cura del benemerito prof. Zazzini; che l' Osservatorio Astronomico è tuttora

un desiderio; e che questi due stabilimenti vorrebbero essere uniti;

In virtù dei poteri conferitigli coi Reali Decreti 12 settembre e 24 dicembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

Sul fondo di Lire cinquantamila destinato col Decreto 27 ottobre 1860, N. 167, a favore dell' Istituto Tecnico di Ancona è assegnata la somma di Lire quindicimila per l'erezione di un Osservatorio astronomico, e per l' ampliazione dell' Osservatorio magnetico.

L' uno e l' altro di questi Stabilimenti sarà annesso all' Istituto tecnico, di cui fu ordinata l' attivazione col Decreto succitato.

Articolo 2.

Il relativo Progetto sarà a cura del Consiglio Comunale rassegnato entro il mese di luglio corrente anno all'approvazione del Ministero della Pubblica Istruzione.

Articolo 3.

L' Autorità amministrativa superiore nella Provincia di Ancona è incaricata di vegliare all' esecuzione del presente Decreto, che sarà inserto nel *Corriere delle Marche,* e nella Raccolta Ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 9 Gennaio 1861.

LORENZO VALERIO

10 Gennaio 1861.

DECRETO

che promulga alcune Leggi e alcuni Decreti Reali a complemento della nuova Legislazione Civile e Criminale.

Decreto N. 767.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto il Decreto 31 Ottobre N. 224 col quale furono promulgati nelle provincie delle Marche i Codici Sardi Civile e di Procedura Civile, Penale e di Procedura Penale, Commerciale e la Legge sull' ordinamento giudiziario;

Visto il Decreto 22 Dicembre prossimo passato N. 590 col quale veniva l' attuazione di detto sistema di Legislazione prorogata al 1 Febbraio 1861;

In virtù dei poteri conferitigli coi Reali Decreti 12 Settembre e 24 Dicembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

Sono promulgati per aver vigore nelle Provincie delle Marche, a far tempo dal 1 Febbraio prossimo venturo giorno dell' attivazione del Codice Civile e di Procedura Civile, i Decreti Reali del 26 Novembre 1860 ai N. 4446, 4447,

4448, 4452 e 15 Aprile 1860 N. 4047 e la legge 16 Marzo 1855 N. 676 della Raccolta degli Atti del Governo di Sua Maestà, i quali hanno per oggetto di attuare nelle Romagne Leggi e disposizioni in materia Civile e di Procedura Civile già in vigore nelle Provincie antiche del Regno, ovvero transitorie per provvedere al passaggio dalla precedente alla nuova legislazione.

A tutte le espressioni che si leggono nei detti Decreti o nelle leggi a cui i medesimi si riportano e che indicano altre provincie del Regno di Sua Maestà s' intenderà sostituita la denominazione di Provincie delle Marche.

Articolo 2.

Sono egualmente pubblicate per avere vigore come sopra, e colla clausola espressa nell' alinea dell' articolo precedente i Reali Decreti 15 Aprile e 26 Novembre 1860 ai N. 4065 e 4453, nonchè la tariffa criminale portata dal Reale Decreto 26 Aprile 1848. N. 708; e la Legge 17 Novembre 1854, N. 332 che vi apporta alcune modificazioni, e il Decreto Reale 4 Giugno 1860, N. 4102 relativo alle Corti d' Assisie.

Articolo 3.

Per tutti gli atti di procedura, tanto volontaria che contenziosa, i quali dopo l' osservanza di questa legge, dovranno compiersi a termini dei Codici e delle leggi e disposizioni, che rimangono in vigore, restano ferme le tasse stabilite dalle relative tariffe.

Articolo 4.

È egualmente promulgato per aver vigore come agli articoli precedenti il Reale Decreto 26 Novembre 1860 N. 4451 colla legge 8 Agosto 1854 sugli agenti di Cambio e il relativo Regolamento alla stessa data.

Articolo 5.

Sono egualmente promulgati per aver vigore come sopra il Reale Decreto 15 Aprile 1860, N. 4069, coll' annesso Regolamento per la Suprema Corte di Cassazione, nonchè il Reale Decreto 26 Aprile 1848, N. 709 portante la relativa tariffa.

Articolo 6.

Sono promulgati come sopra i Reali Decreti 2 Gennaio, 26 Giugno e 18 Luglio 1856, N. 1290, 1703 e 1738, e 25 Giugno 1860, N. 4129 relativi alle funzioni degli uscieri, alle Segreterie, ed alle ferie dei Tribunali.

Articolo 7.

Nelle Sezioni di Corti d' Appello aventi separata sede dalla Corte cui appartengono, il primo Sostituto Segretario incaricato della direzione della Segreteria è investito per intero dei diritti di copia coll' incarico di far fronte agli stipendi degli scrivani ed alle spese di cancelleria.

Articolo 8.

Sono promulgate come sopra le Regie Lettere Patenti del 20 Novembre 1847 ai N. 646 e 647 relativi al beneficio dei poveri per il patrocinio gratuito.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche,* Giornale Ufficiale di queste Provincie e nella Raccolta ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 10 Gennaio 1861.

LORENZO VALERIO

8 Gennaio 1861.

DECRETO

che incarica il Sig. Giovanni Vico di scegliere, raccogliere e far trasportare gli oggetti d' arte di cui al Decreto 3 gennaio N. 705 art. 20.

Decreto N. 768.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto l' Articolo 20 del Decreto 3 Gennajo N. 705 col quale fu stabilita la devoluzione ad Università e Città ivi nominate dei libri e documenti scientifici, dei monumenti e degli oggetti d'arte già appartenenti alle Corporazioni ed alle Colleggiate con quel Decreto soppresse;

Considerando la necessità di provvedere per mezzo di persona intelligente di Belle Arti alla piena ed esatta esecuzione di quella disposizione, la quale interessa la Pubblica Istruzione, e il diritto acquisito in forza di quel Decreto dagli Stabilimenti e dalle Città a cui furono gli oggetti stessi destinati;

In virtù dei poteri conferitigli coi Reali Decreti 12 Settembre e 24 Dicembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

La missione di scegliere e raccogliere a norma di quanto è disposto all' Art. 20 del Decreto 3 Gennajo corrente N. 705, i libri e documenti scientifici, i monumenti e gli oggetti d'arte, e di far eseguire il loro traslocamento con quelle diligenze o cautele che sono necessarie alla conservazione dei medesimi è affidata al Sig. Giovanni Vico, da Acqui, diligente cultore delle Belle Arti, e di monumenti artistici illustratore distinto,

Articolo 2.

Nell' esecuzione del suo incarico il Sig. Vico dipenderà dal Ministero della Pubblica Istruzione, e si terrà in rapporto colle Autorità Amministrative delle Marche, le quali presteranno al medesimo quell' appoggio e quegli ajuti di cui potesse aver bisogno.

Articolo 3.

Per le spese di indennità e di viaggio all' Incaricato di cui negli articoli precedenti, nonchè per le spese di trasporto degli oggetti d arte e monumenti contemplati dal presente Decreto sara aggiunta al Bilancio delle Provincie delle Marche pel 1861 al Titolo — Istruzione Pubblica — lo stanziamento di Lire ottomila in apposita Categoria denominata — Spese di trasporto dei monumenti ed oggetti d'arte a senso dell'Art. 20 del Decreto del R. Commissario Generale Straordinario 3 Gennajo 1861, N. 705.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, Giornale Ufficiale di queste provincie, pubblicato ed inserto nella Raccolta ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario; mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Ancona, 8 Gennaio 1861.

LORENZO VALERIO

10 Gennaio 1861.

DECRETO

che approva un Regolamento portante disposizioni transitorie dal sistema di archiviazione a quello d'Insinuazione.

Decreto N. 769.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto il Decreto 31 ottobre ultimo scorso, con cui si mandarono pubblicare nelle Marche i Codici Sardi;

Visto l' altro Decreto del 21 novembre successivo con cui si mandarono pubblicare le leggi sulla insinuazione, successione, emolumenti giudiziarii, e carta bollata;

Visto il Decreto 22 dicembre p. p. con cui la attivazione dei Codici, e dell'altre leggi summenzionate fu prorogata al 1 di febbraio 1861;

Visto il Decreto di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. nei Regii Stati, in data del 17 dicembre con cui provvide per l'attivazione del Codice Civile nelle Romagne, nella parte che riguarda l'insinuazione;

Visto in fine il Decreto Reale 18 maggio 1854, nella parte riflettente il servizio del Bollo;

Considerando la convenienza di conciliare i provvedimenti transitorii dal sistema della Archiviazione a quello dell' Insi-

nuazione, con quelli in vigore nell'antiche Provincie, e gli altri applicati di recente alle Romagne;

DECRETA

Articolo Unico

L'odierno Regolamento visato dal R. Commissario Generale è approvato.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, e nella Raccolta degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario nelle Provincie delle Marche, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo, e farlo osservare.

Dato in Ancona, 10 Gennaio 1861.

LORENZO VALERIO

N. *B* Il Regolamento si darà in fine della Raccolta.

---

5 Gennaio 1861.

DECRETI

coi quali sono messi in riposo per la loro avvanzata età, con facoltà di far valere i loro titoli al conseguimento della pensione, i seguenti impiegati: Marsili sig. Pietro archivista e protocollista presso la già delegazione provinciale di Camerino, Trevisani sig. Raffaele Capo-Contabile presso la già delegazione provinciale di Macerata, Ciucci sig. Federico Archivista presso la già Delegazione provinciale di Ascoli, e Querci sig. Gaspare secondo minutante presso la già Delegazione provinciale di Ancona.

Decreti N. 770. 771. 772. 773.

11 Gennaio 1861.

DECRETO

di nomina del sig. Nuvoli Dott. Felice, già Vice-Governatore di Serra San Quirico a Cancelliere nella Giusdicenza di Monte Rubbiano.

Decreto N. 774.

9 Gennaio 1861.

DECRETO

che nomina a Commesso Doganale il sig. Chiostergi Cirillo già ministro custode alle porte in Senigallia, destituito dal Governo cessato per motivi politici, e per mancanza di posto lo colloca in disponibilità.

Decreto N. 775.

31 Dicembre 1860.

DECRETO

di nomina del sig. Luigi Vecci, aspirante nell' Amministrazione delle dogane, a Volontario nella medesima.

Decreto N. 776.

---

11 Gennaio 1861.

DECRETO

che assegna lo stipendio al sig. Giovanni Piangerelli scrivano alla Direzione delle Dogane.

Decreto N. 777.

---

11 Gennaio 1861.

DECRETO

di nomina di G. B. Zagaglia a Secondino nelle Carceri di S. Palazia in Ancona.

Decreto N. 778.

10 Gennaio 1861.

DECRETI

di nomina dei seguenti Impiegati nell' Amministrazione postale: Antonelli Giovanni Battista nominato Volontario e destinato ad Ascoli; Carini Antonio nominato da serviente, pure ad Ascoli; Castelli Giuseppe nominato volontario, e destinato ad Ascoli; Pagliari Bartolomeo riammesso in attività di servizio con titolo e grado di applicato di seconda classe.

***Decreti N.* 779. 780. 781. 782.**

---

11 Gennaio 1861.

DECRETO

che incarica il sig. Capponi Dott. Domenico, Chirurgo delle Carceri di Ancona, delle visite delle prostitute, per anni tre dal 1 gennaio 1861, e determina il grado e lo stipendio annessi a tale incarico.

***Decreto N.* 783.**

10 Gennaio 1861.

DECRETI

coi quali annullandosi la nomina di Semossi Matteo a custode delle carceri di Gubbio , viene il medesimo nominato Custode di quelle di Pesaro ; e Bertolla Giosuè ff. di Custode delle Carceri di Grottamare è nominato secondino effettivo a Fermo.

Decreti N. 784. 785.

12 Gennaio 1861.

DECRETO

che concede ad una Società di esimii cittadini Anconitani il Corriere delle Marche, come Giornale Ufficiale per le Inserzioni Giudiziarie.

Decreto N. 786.

12 Gennaio 1864.

DECRETO

che dispensa da ulteriore servizio il sig. Luigi Rossi, già Cancelliere del Censo in Jesi, riservandogli il diritto alla pensione che gli può competere.

Decreto N. 787.

11 Gennaio 1864.

DECRETO

di nomina del sig. Capponi Dott. Domenico a Chirurgo effettivo presso le Carceri di Ancona.

Decreto N. 788.

12 Gennaio 1864.

DECRETO

che accetta la dimissione volontaria del signor Antici marchese Camillo, Conservatore delle ipoteche in Ancona, ammettendolo a far valere i suoi titoli alla pensione.

Decreto N. 789.

12 Gennaio 1861.

DECRETI

di nomina dei signori Pulsoni Valeriano Commesso nel Bollo e Registro e Matteucci Pompeo sopranumero pure nel Bollo e Registro ad Insinuatori, il primo a Loreto, il secondo a Recanati.

Decreti N. 790. 791.

---

12 Gennaio 1861.

DECRETO

di nomina del sig. Bondini Filippo, Ispettore del Bollo e Registro a Macerata, a Conservatore delle Ipoteche in Ascoli.

Decreto N. 792.

---

12 Gennaio 1861.

DECRETO

che accetta la dimissione volontaria del sig. Foschi Gaetano Preposto al Bollo e Registro, senza pregiudizio delle ragioni alla pensione che gli possono competere.

Decreto N. 793.

12 Gennaio 1861.

DECRETI

di nomina e destinazione di Insinuatori, e Conservatori delle Ipoteche:

Paccasassi sig. Giuseppe, sopranumero nel Bollo e Registro nominato Insinuatore a Montalto;

Nunzi sig. Francesco, Commesso nel B. e R. nominato Insinuatore a S. Leo;

Vitali-Baroncelli conte Vitale, Preposto del B. e R. ad Ascoli, nominato Conservatore delle Ipoteche in Urbino;

Staurini Avvocato Francesco, Preposto provvisorio del B. e R. a Macerata, nominato Insinuatore ad Ascoli;

Galli Conte Giovanni, Preposto del B. e R. a Camerino, nominato Insinuatore a Macerata;

Marini sig. Benedetto, Preposto del B. e R. a Cagli, nominato Insinuatore a Camerino.

Petrelli sig. Giuseppe, Commesso nel B. e R., nominato Insinuatore a Cagli;

Repetto sig. Vincenzo, già nominato Insinuatore destinato ad Urbino;

Lini sig. Andrea, sapranumero nel B. e R., nominato Insinuatore a Fossombrone;

Decreti N. 794. al N. 802.

12 Gennaio 1861.

DECRETO

che colloca a riposo, dietro a sua domanda, per età ed anzianità di servizio il sig. Altini Alessandro, ammettendolo a far valere i suoi titoli alla pensione.

***Decreto N.* 803.**

---

12 Gennaio 1861.

DECRETI

di nomina e destinazione dei seguenti Insinuatori:

Tartuffari Alessandro, commesso nel B. e R. nominato Insinuatore a Fabriano;

Bruni Gabriele, Preposto provvisorio nel B. e R. nominato Insinuatore in Arcevia;

Fulvi Felice, Preposto provvisorio nel B. e R. nominato Insinuatore a Pergola;

Funari Vittore, già Preposto del B. e R. a Comacchio ed ora incaricato di reggere la Prepositura di Sarnano, nominato Insinuatore e provvisoriamente destinato a Sarnano.

***Decreti N.* 804. 805. 806. 807.**

1 Dicembre 1860.

DECRETO

che nomina Volontario presso il Commissariato Provinciale di Ancona il sig. Avv. Napoleone Bignami.

Decreto N. 808.

---

8 Gennaio 1861.

DECRETO

che instituisce una Direzione provvisoria dell' Insinuazione e del Demanio, per le Marche.

Decreto N. 809.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto il Decreto 15 Dicembre 1860 Num. 4496 di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. che stabilisce

un' uniforme Amministrazione delle Rendite Demaniali e di tutte le tasse indirette ad essa affidate sì nelle antiche provincie del Regno che in quelle della Lombardia e dell' Emilia;

Ritenuta la convenienza di dare analoghi provvedimenti per queste provincie onde non resti incagliato un sì importante ramo di servizio; perocchè cesserebbe la direzione generale di esso col cessare del R. Commissariato Generale Straordinario, il quale lo ha regolato direttamente in virtù dei lati poteri di cui era investito;

In virtù dei poteri conferitigli coi Reali Decreti 12 settembre e 24 dicembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

È instituita in Ancona una Direzione provvisoria dell'Insinuazione e Demanio con attribuzioni e competenze uguali a quelle delle antiche provincie.

Articolo 2.

Sono posti sotto la sua dipendenza tutti gl' Impiegati del Demanio, delle Ipoteche, del Registro, e dell' Insinuazione esistenti nell' attuale circoscrizione delle provincie delle Marche.

Articolo 3.

Cesserà la Direzione provvisoria sopradetta quando le provincie delle Marche per legge o per Decreto Reale entreranno nell' ordinamento finanziario stabilito per le antiche provincie.

Articolo 4.

Dell' incarico di Direttore provvisorio dell' Insinuazione e Demanio è investito il Sig. Cav. Giacinto Muffone, finora incaricato della sezione analoga presso il Regio Commissariato Generale e gli è data facoltà di costituirsi l' Ufficio cogli impiegati che finora l' hanno coadiuvato nella sua Sezione, ai quali rimangono conservati gli stipendi e gli assegnamenti attuali

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, Giornale Ufficiale di queste Provincie, pubblicato ed inserto nella Raccolta ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Ancona, 8 gennaio 1861.

LORENZO VALERIO

---

9 Dicembre 1860.

DECRETO

che ammette a far valere i loro titoli alla pensione di riposo trentuno individui della bassa forza doganale dell'ex-governo pontificio, cioè:

Paolini Francesco, Nostromo.
Bellini Raffaele, Sergente.
Olmeda Luigi, Sergente.
Pisani Lorenzo, Caporale.
Berardi Francesco id.
Cesarini Ercolano id.
Corradini Antonio id.
Cordellini Lorenzo id.
Fassitelli Giuseppe id.
Fantilli Francesco id.
Mainardi Vincenzo, id.
Matteuzzi Antonio id.
Nannetti Raffaele id.

Peroni Filippo, Caporale.
Sangiorgi Baldassarre id.
Tartaglini Vincenzo id.
Bazzani Enrico id.
Cerri Biagio id.
Benassi Gaetano id.
Gatti Pietro id.
Laurenzi Vincenzo id.
Biondi Innocenzo id.
Fabbri Vincenzo id.
Belliconi Andrea, Comune.
Casagrande Luigi id.
Giustini Fortunato id.
Ponzetti Pietro id.
Tambini Biagio id.
Sebastiani Orazio id.
Battistoni Gaetano id.
Cerroni Antonio id.

Decreto N. 810.

13 Gennaio 1861.

DECRETI

che chiamano le Legioni di Guardia Nazionale delle città di Ancona e di Macerata a fornire ciascuna 450 uomini per servizio di distaccamento a richiesta del Governo, con

ordine a tali distaccamenti di essere entro dodici ore dalla ricevuta del Decreto pronti a marciare al primo cenno.

Decreti N. 811. 812.

---

13 Gennaio 1861.

DECRETO

che sospende fino a nuovo ordine la partenza da Ancona dei Battaglioni di Guardia Nazionale Mobilizzata di Saluzzo e di Pinerōlo.

Decreto N. 813.

10 Gennaio 1861.

DECRETO

che concede rendite annue sulla Cassa Ecclesiastica ai Comuni di Camerino, Porto San Giorgio, Matelica e Fossombrone, per la pubblica istruzione.

Decreto N. 814.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto il Decreto di questo R. Commissario Generale Straordinario 3 gennaio N. 705, portante la soppressione delle Corporazioni e degli Stabilimenti degli Ordini monastici e delle Corporazioni regolari e secolari nelle Provincie delle Marche;

Visto specialmente l' Art. 17 del citato decreto col quale al § a) furono assegnate L. 160 000 di annua rendita a vantaggio della Pubblica Istruzione e della Pubblica Beneficenza, con riserva di speciale Decreto per la distribuzione di tale assegnamento;

Considerando le circostanze speciali dei Comuni di Camerino, di Matelica, di Fossombrone e di Porto San Giorgio;

In virtù dei poteri conferitigli coi Reali Decreti 12 settembre e 24 dicembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

Sul fondo di L. 160,000, riservato col Decreto 3 gennaio 1861, N. 705, Art. 17, §. a) a favore della Pubblica Istruzione e della Pubblica Beneficenza, l' annua rendita di lire seimila alla Città di Camerino (Provincia di Macerata) per la fondazione di un Asilo Infantile e per la Pubblica Istruzione in genere.

Articolo 2.

Sullo stesso fondo e per lo stesso oggetto è assegnata l' annua rendita di Lire seimila al Comune di Porto San Giorgio (Provincia di Ascoli).

Articolo 3.

Sullo stesso fondo e per lo stesso oggetto è assegnata l' annua rendita di lire quattromila a favore di ciascuno dei due Comuni di Matelica e di Fossombrone (Provincia di Pesaro).

Articolo 4.

Gli Intendenti Generali di Ascoli, Macerata ed Urbino e Pesaro sono incaricati, ciascuno in quanto li riguarda, dell' esecuzione del presente Decreto, che sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, giornale ufficiale di queste Provincie, pubblicato ed inserto nella Raccolta ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandando a chiunque spetta di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Ancona, 10 Gennaio 1861.

LORENZO VALERIO

11 Gennaio 1861.

DECRETO

che assegna a diversi Comuni delle Marche alcuni fabbricati di Corporazioni religiose soppresse.

Decreto N. 815.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto il Decreto di questo Commissariato Generale in data 3 gennaio corrente N. 705 portante la soppressione degli Ordini religiosi, dei Capitoli, dei Beneficii semplici, delle Capellanie e Abazie senza giurisdizione e cura d'anime ecc., esistenti nelle Provincie delle Marche;

Visto l'alinea 2 dell'art. 3 di detto Decreto col quale furono assegnati trentuno fabbricati attualmente addetti ad uso di Conventi in proprietà assoluta ai Comuni delle Marche, da indicarsi con successivo Decreto;

Ritenuto che tale assegnamento è stato già fatto per alcuni locali e per alcuni Comuni, cioè per la città di Fermo con Decreto 8 gennaio N. 743 del Convento di S. Domenico per la fondazione dell'Istituto d'Arti e Mestieri delle Marche; per quella di Urbino con Decreto 6 gennaio N. 740 del Convento dei Gerolimini per l'Istituto di Belle Arti delle Marche; e per Gub-

bio, con Decreto 9 corrente N. 754 del Convento di S. Pietro dei Camaldolesi per i stabilimenti d'Istruzione e di Beneficenza, e specialmente per scuole elementari e per un Asilo infantile;

Volendo ora sciogliere definitivamente la succitata riserva;

In virtù dei poteri conferitigli coi Reali Decreti 12 settembre e 24 dicembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

I ventotto fabbricati di Conventi fra i riservati nell'Art. 3 del Decreto 3 gennaio 1861, N. 705, e non peranco assegnati a qualche Comune con precedenti Decreti, sono dati in proprietà pei titoli ed usi seguenti ai Comuni come appresso:

PROVINCIA DI ANCONA

AL COMUNE DI ANCONA

1. Il fabbricato del Convento di Santa Palazia, per un Ricovero dei giovani discoli.

2. Il fabbricato del Convento di San Domenico pel Ginnasio e le Scuole Tecniche, compresa la parte che era occupata dall'Inquisizione, e che è distinta sotto la lettera *B.* nella Pianta e nel Tipo, che contrassegnati ed autenticati dal Commissario Generale saranno inviati agli Archivi del Municipio, riservata alla Cassa Ecclesiastica l'altra parte occupata ora dalla Direzione del Genio Militare, distinta colla lettera *A.* nella stessa Pianta e nello stesso Tipo, che contrassegnati ed autenticati come sopra saranno trasmessi pure alla Cassa Ecclesiastica.

AL COMUNE DI OSIMO

3. Il fabbricato del Convento dei PP. dell' Oratorio di S. Filippo, ed orto annesso per l'ampliamento dell' Ospedale dei cronici.

4. Il fabbricato del Convento delle Cappuccine esterne, per una Scuola femminile e per un Asilo di Carità per l'infanzia.

AL COMUNE DI OFFAGNA

5. Il fabbricato del Convento delle Monache di S. Chiara per un Istituto di Educazione femminile, e per un Asilo.

AL COMUNE DI JESI

6. Il fabbricato del Convento di S. Agostino per un Ricovero pei vecchi.

7. Il fabbricato del Convento dei Minori Conventuali per un Brefotrofio.

AL COMUNE DI FILOTTRANO

8. Il fabbricato del Convento dei Minori Conventuali per le Scuole e per un Ospizio per gli orfani.

PROVINCIA DI MACERATA

AL COMUNE DI MACERATA

9. Il fabbricato del Convento dei Barnabiti pel Liceo.

10. Il fabbricato del Convento di S. Domenico per un Ricovero di mendicità.

AL COMUNE DI CAMERINO

11. Il fabbricato del Convento di S. Salvatore dei Benedettini per istituti di Istruzione e Beneficenza.

AL COMUNE DI TOLENTINO

12. Il fabbricato del Convento di S. Agostino per le Scuole.

AL COMUNE DI S. SEVERINO

13. Il fabbricato del Convento dei PP. di S. Filippo per le Scuole, e per un'Asilo.

AL COMUNE DI CINGOLI

14. Il fabbricato del Convento di S. Domenico per le Scuole.

AL COMUNE DI TREIA

15. Il fabbricato del Convento de' PP. di S. Filippo per le Scuole.

AL COMUNE DI FABRIANO

16. Il fabbricato del Convento dei Benedettini per le Scuole Tecniche già stabilite in detta Città con Decreto 6 novembre 1860 N. 355.

AL COMUNE DI RECANATI

17. Il fabbricato del Convento de' PP. di S. Filippo per le Scuole ed un Asilo.

AL COMUNE DI MATELICA

18. Il fabbricato del Convento de' PP. di S. Filippo per le Scuole ed un Asilo.

AL COMUNE DI SASSOFERRATO

19. Il fabbricato del Convento dei Camaldolesi per erigervi istituti di pubblica Istruzione, e di Beneficenza.

PROVINCIA DI ASCOLI

AL COMUNE DI FERMO

20. Il fabbricato del Convento dei PP. di S. Filippo per le Scuole Elementari femminili, e per un Asilo.

AL COMUNE DI RIPATRANSONE

21. Il fabbricato del Convento de' PP. di S. Filippo per Stabilimenti di Istruzione, e di Educazione.

AL COMUNE DI PORTO S. GIORGIO

22. Il fabbricato del Convento de' PP. Minori Cònventuali per Stabilimenti di Istruzione e di Educazione, e per un Asilo infantile.

PROVINCIA DI URBINO E PESARO

AL COMUNE DI PESARO

23. Il fabbricato del Convento delle Suore di Santa Maddalena, per le Scuole e per un Asilo.

AL COMUNE DI MACERATA FELTRIA

24. Il fabbricato del Convento dei Missionari del Preziosissimo Sangue per le Scuole ed un Asilo.

AL COMUNE DI FOSSOMBRONE

25. Il fabbricato del Convento dei Filippini o Benedettini per le Scuole femminili ed un Asilo.

AL COMUNE DI SENIGALLIA

26. Il fabbricato del Convento dei Minori Conventuali di S. Giacomo per un Istituto di Beneficenza.

AL COMUNE DI PERGOLA

27. Il fabbricato del Convento degli Agostiniani di S. Giacomo per un Orfanotrofio di maschi.

28. Il fabbricato del Convento di S. Domenico per un Istituto di Educazione ed un Asilo.

Gl' Intendenti Generali delle Provincie delle Marche sono incaricati, ciascuno in quanto li riguarda, dell' esecuzione del presente Decreto, che sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, pubblicato, ed inserto nella Raccolta ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 11 Gennaio 1861.

LORENZO VALERIO

---

12 Gennaio 1861.

DECRETO

che distribuisce fra i Comuni delle Marche i sussidi riservati col Decreto 3 gennaio N. 705.

Decreto N. 816.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto il Decreto del R. Commissariato Gen. Str. in data 3 gennaio corrente N. 705 portante la soppressione degli Or-

dini Monastici, e delle Corporazioni regolari e secolari esistenti nelle provincie delle Marche;

Visto l'art. 17 di detto decreto col quale al § *a* furono assegnate 160 mila lire a vantaggio dell'Istruzione pubblica e degli Stabilimenti Pii e di Beneficenza di queste provincie ;

Visto che in detto § si stabili, che sarebbesi provveduto con successivo Decreto al riparto ed alla distribuzione di questa somma;

Ritenuto che con Decreto 6 gennaio num. 740 furono assegnate su quel fondo L. 20 mila alla città di Urbino per l'istituto di Belle Arti, e con Decreto 8 gennaio num. 743 furono similmente assegnate L. 10 mila alla città di Fermo per l'istituto Arti e Mestieri, i quali due stabilimenti sono a fondarsi non per vantaggio esclusivo delle città sopradette ma a beneficio delle intere Provincie delle Marche;

Ritenuto che con altro Decreto 9 corrente num. 754 fu provvisto anche alla città e mandamento di Gubbio, mediante l'assegno di lire 10 mila annue a favore della detta città e degli altri comuni di quel mandamento in sussidio della pubblica Istruzione, e ciò sebbene il mandamento di Gubbio non appartenga più alle provincie delle Marche, ma in considerazione, che vi apparteneva in passato e che non aveva potuto essere contemplato nelle analoghe assegnazioni fatte dal Commissario Generale dell'Umbria, perchè all'epoca della soppressione dei Conventi in quella provincia, il Mandamento di Gubbio non era ancora stato alla medesima aggregato;

Ritenuto, che con altro precedente Decreto del 10 corrente num. 814 furono assegnate sul fondo stesso L. 6 mila al Comune di Camerino, Lire 6000 al Comune di Porto S. Giorgio, e L. 4000 ad ognuno dei Comuni di Matelica e di Fossombrone per un Asilo e per l'Istruzione pubblica.

Considerando, che nelle città Capoluoghi di provincia e di circondario si verifica minore il bisogno di pecuniario incoraggiamento per promuovere l'Istruzione pubblica sia perchè sono in istato di migliore fortuna, sia perchè provviste già di stabilimenti o antichi o decretati da questo stesso Commissariato, per cui è giusto che il rimanente del sussidio di cui al citato articolo 17 si riparta esclusivamente fra le altre Città e i Comuni minori;

Considerate tutte le circostanze in cui versano gli altri Comuni di queste provincie;

In virtù dei poteri conferitigli coi Reali Decreti 12 Settembre e 24 Dicembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

Le centomila lire residuali del fondo di L. 160 mila stabilite all' art. 17 del citato Decreto 3 gennaio corrente sono assegnate per sussidi all' istruzione ed educazione alle quattro provincie delle Marche secondo la nuova circoscrizione in ragione di L. 25 mila per ogni provincia.

Articolo 2.

Questa somma verrà dai Consigli Provinciali ripartita sopra i Comuni della rispettiva provincia in ragione di popolazione; esclusi dal riparto i Capi-luoghi di provincia e di circondario, ed i comuni di Matelica, Fossombrone e Porto S. Giorgio già precedentemente beneficati con Decreto 10 corrente N. 814, di Fano, cui con Decreto 20 dicembre num. 584 furono assegnati i beni gesuitici pel Collegio Militare ivi a fondarsi, ed in via di sostituzione quando questo non venisse eretto o eretto cessasse, alla Città stessa per la pubblica istruzione, di Osimo a cui con decreto 5 gennaio num. 737 furono restituiti i beni Campana.

Articolo 3.

Gl' Intendenti Generali delle provincie delle Marche sono incaricati in quanto ciascuno li riguarda della esecuzione di questo Decreto.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche,* Giornale Ufficiale di queste Provincie e nella Raccolta Ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 12 Gennaio 1861.

LORENZO VALERIO

---

17 Gennaio 1861.

DECRETO

che apre all' Intendenza generale della Provincia di Ascoli sul Bilancio 1861 *per le Provincie delle Marche (Ministero dell' Interno) un credito di Lire diecimila per maggiori spese di vigilanza rese necessarie dallo stato attuale di quella provincia infestata dai briganti.*

Decreto N. 817.

12 Gennaio 1861.

DECRETO

che dichiara Corpo morale la Società per la fondazione di Asili infantili in Ancona.

Decreto N. 818.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando, che alcune Signore della città di Ancona diedero opera a raccogliere sottoscrizioni per l'erezione di un Asilo di Carità per l' infanzia nella città medesima, e che per opera loro fu in breve tempo raccolta in offerte la somma di lire 8458 80, la quale fu riconosciuta sufficiente a porre le basi di quella lodevolissima istituzione;

Considerando che in seguito a ciò si radunarono nel Palazzo Civico il 18 novembre ult. s. i soscrittori, si costituirono in Società, e nominarono una Commissione fondatrice ed organizzatrice, la quale già cominciò e condusse innanzi gli studi per la formazione d' un progetto di Regolamento Organico e di Regolamento disciplinare, la disamina dei locali adatti per la collocazione di una o due Case e le pratiche per conseguire il Legato Malaccari;

Considerando che il conte e commendatore Andrea Malaccari con testamento 27 gennaio 1841, aperto il 18 set-

tembre stesso anno, dispose la somma di scudi duecento e la rendita annua di scudi cento sulla sua eredità per la fondazione di un Asilo infantile nella parrocchia di S. Giacomo in Ancona, sotto la condizione dell'amministrazione per parte del Vescovo e del Gonfaloniere, del Curato di S. Giacomo, e dell'Erede del Testatore, e sotto la condizione eziandio, della sostituzione nel Legato a favore del principale Ospedale Civile di Venezia, qualora il Legato venisse trasportato ad altro uso;

Considerando che, mentre l'ingerenza del Vescovo e del Curato di San Giacomo è tolta di mezzo in virtù del Decreto di questo Regio Commissariato Generale Straordinario del 6 ottobre 1860 N. 35, che richiama la pubblica Istruzione sotto la vigilanza dell'Autorità Civile, ciò non immuta in nulla l'uso o la destinazione del lascito Malaccari, essendo solo per quest'ultimo stabilita la sostituzione in favore dell'Ospedale Maggiore di Venezia;

Vista la domanda 8 dicembre p. p. della Commissione fondatrice degli Asili di Carità di Ancona;

Visto il Decreto 7 novembre 1860, N. 359 col quale il Regio Commissario Generale Straordinario fece esecutoria nelle Provincie delle Marche la Legge ed il Regio Decreto intorno all'acquisto di Beni stabili per parte di Corpi morali in data rispettivamente 5 giugno e 12 luglio 1850;

Visto specialmente l'art. 3 del succitato Decreto, col quale il Regio Commissario Generale Straordinario si è riservata la facoltà di esercitare le attribuzioni dalla Legge e dal Reale Decreto sopradetti riservati al Re ed al Consiglio di Stato;

In virtù dei poteri conferitigli coi Reali Decreti 12 settembre e 24 dicembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

La Società per la fondazione di Asili infantili nella città di Ancona, costituitasi con Verbale del 19 novembre 1860, è dichiarata Corpo morale, e capace di acquistare.

Articolo 2.

Essa è specialmente autorizzata a ricevere dagli Eredi del conte e commendatore Andrea Malaccari il Legato da questo lasciato per la fondazione di un Asilo infantile nella parrocchia di S. Giacomo in Ancona in un cogli interessi arretrati e la rendita annua di sc. 100 formanti parte del medesimo, ed a fare gli atti conservatori che ancora non fossero stati fatti, e che fossero necessari nel suo interesse e nel suo diritto.

Articolo 3.

L' Intendente Generale della Provincia di Ancona è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto che sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, Giornale ufficiale di queste provincie e nella Raccolta Ufficiale degli Atti del R. Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 12 gennaio 1861.

LORENZO VALERIO

N. B. Nel *Corriere delle Marche* la rendita annua lasciata dal conte Malaccari fu per errore indicata nella somma di sc. 700.

16 Gennaio 1861.

DECRETO

che dichiara nazionale la strada da Loreto al Tronto.

Decreto N. 819.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando, come la sola linea di grande comunicazione fra le antiche provincie del Regno Italiano e quelle dell'Italia meridionale, la quale da Rimini per Ancona, Loreto, Porto Recanati e S. Benedetto, va sino al Tronto, cessa a Loreto d' essere nazionale;

Considerando essere utile che tale linea sia costantemente mantenuta in ottima condizione, e giusto che essa lo sia a carico dello Stato, poichè ad esso serve e non alle sole comunicazioni locali;

In virtù dei poteri conferitigli coi Reali Decreti 12 settembre e 24 dicembre 1860;

DECRETA

Articolo Unico

La strada che da Loreto per Porto Recanati e San Benedetto mette al Tronto, confine della provincia ascolana cogli Abruzzi è dichiarata nazionale; e sarà d'ora innanzi adat-

tata e conservata a spese dello Stato, giusta il disposto dell' Art. 23 e seguenti della Legge 20 novembre 1859 sui lavori Pubblici, promulgata in questa Provincia col Decreto di questo Regio Commissariato Generale Straordinario 12 novembre 1860, Numero 467.

Il presente Decreto sarà pubblicato nel *Corriere delle Marche*, Giornale Ufficiale di queste provincie ed inserto nella Raccolta ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario; mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 16 Gennaio 1861.

LORENZO VALERIO

---

12 Gennaio 1861.

DECRETO

che accorda un sussidio di Lire 10000 alla Provincia di Urbino e Pesaro per la costruzione della strada di Cà Mazzaselle e Cà Gallo.

Decreto N. 820.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando, che a completare la rete delle strade che già sono in costruzione, od in via d'esecuzione nell' Alto e

Basso Montefeltro, le quali devono servire a mettere in comunicazione i centri minori coi maggiori della Provincia di Urbino e Pesaro sarebbe molto importante e giustamente desiderata la costruzione di un tronco di strada sulla sinistra del Fiume Foglia, che da Cà -- Mazzasette facesse capo a Cà -- Gallo prolungandosi fino a Pesaro;

Considerando, che mediante la costruzione di detto tronco di strada si compierebbe la linea tanto importante e necessaria lungo il Foglia, e sarebbero così agevolate le comunicazioni tra il Basso Montefeltro e la città di Pesaro, nonchè le altre che siedono in riva all' Adriatico;

Considerando, che importante sarebbe tale tronco di strada anche sotto l'aspetto amministrativo, essendo Pesaro destinato a Capoluogo della Provincia d' Urbino e Pesaro;

In virtù dei poteri conferitigli coi Reali Decreti 12 Settembre e 24 Dicembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

È accordato un sussidio di L. 10 mila a favore della Provincia di Urbino e Pesaro per la costruzione del tronco di strada che da Cà -- Mazzasette sulla sinistra del Fiume Foglia facendo capo a Cà -- Gallo metta mediante quella strada Provinciale a Pesaro.

Articolo 2.

Sarà stanziato nel Bilancio delle Marche pel 1861 al Titolo, -- Lavori Pubblici -- il fondo sopradetto di Lire diecimila colla denominazione -- Sussidio alla Provincia di Urbino e Pesaro per la costruzione del tronco di strada da Cà -- Mazzasette a Cà -- Gallo.

Articolo 3.

Il detto fondo sarà corrisposto allorquando approvato il progetto tecnico di sistemazione dall' Autorità competente sa-

ranno intrapresi i primi lavori, e ciò sotto l' osservanza delle forme e delle cautele prescritte dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore.

Dato in Ancona, 12 gennaio 1861.

LORENZO VALERIO

---

15 Gennaio 1861.

DECRETO

che convoca i Collegi Elettorali Comunali delle Marche pel 10 febbraio, per procedere all' elezione dei Consiglieri Provinciali.

Decreto N. 821.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto il Decreto 20 Dicembre N. 583 di questo Regio Commissariato Generale col quale fu sospesa l' elezione dei Consiglieri provinciali;

Visto il Decreto Reale 22 stesso mese portante la Circoscrizione delle diverse provincie delle Marche, per cui deve necessariamente mutarsi il riparto dei Consiglieri sudetti;

Considerando che sono ora cessate le cause per cui fu decretata quella sospensione;

In virtù dei poteri conferitigli coi Reali Decreti 12 Settembre e 24 Dicembre 1860.

DECRETA

Articolo Unico

I Collegi elettorali Comunali delle provincie delle Marche sono convocati pel giorno 10 del venturo mese di Febbraio onde procedano alla elezione dei Consiglieri provinciali.

Il numero dei Consiglieri di ciascuna provincia è ripartito per Giusdicenze in conformità alla tabella annessa al succitato Decreto ed inserta al fine del presente Decreto.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, Giornale ufficiale di queste Provincie; pubblicato ed inserto nella Raccolta ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo, e farlo osservare.

RIASSUNTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA.

Circondarii	Mandamenti	Num. de' Comuni		Popolazione		Num. dei Consigl. Provinc.
		parziale	totale	parziale	totale	
Unico di Ancona	1) 2) Ancona	7		51,325		8
	3 Arcevia	1		9,148		2
	4 Corinaldo	4		12,218		2
	5 Fabriano	3		23,990		4
	6 Filottrano	1		7,874		1
	7 Jesi.	10		36,798		[illegible]
	8 Loreto	1		8,701		1
	9 Montalboddo. . . .	3		10,566		1
	10 Monte Carotto. . .	6		10,789		2
	11 Monte Marciano . .	5		16,965		2
	12 Osimo	5		28,910		5
	13 Sassoferrato	2		11,895		[illegible]
	14 Senigallia.	4		28,136		4
		52	52	257,122	257,122	
		Totale	52		257,122	40

Visto d' ordine di S. A. R.
Il Ministro dell' Interno
MINGHETTI

RIASSUNTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Circondari	Mandamenti	Num. de' Comuni		Popolazione		Num. dei Consigl. Provinc.
		parziale	totale	parziale	totale	
I. di Macerata	1 Cingoli	3		17,096		3
	2 Civitanova	3		17,780		3
	3 Macerata	2		23,770		4
	4 Matelica	2		10,450		2
	5 Monte Santo	2		10,494		2
	6 Pausola.	4		17,250		3
	7 Recanati	2		22,627		4
	8 S. Ginesio	4		13,239		2
	9 S. Severino	1		14,526		2
	10 Sarnano	4		10,796		2
	11 Tolentino	4		16,219		3
	12 Treia.	3		16,305		2
		34	34	190,637	190,637	
II. di Camerino	1 Caldarola.	4		6,986		1
	2 Camerino	13		36,005		6
	3 Visso.	1		5,783		1
		18	18	48,774	48,774	
		Totale	52		239,411	40

Visto d' ordine di S. A. R.
Il Ministro dell' Interno
MINGHETTI

RIASSUNTO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI.

Circondarii	Mandamenti	Num. de'Comuni parziale	Num. de'Comuni totale	Popolazione parziale	Popolazione totale	Num. dei Consigl. Provinc.
I. di Ascoli	1 Amandola	4		11,612		2
	2 Arquata	5		12,560		2
	3 Ascoli	13		29,717		6
	4 Montalto	10		13,492		3
	5 Offida	8		13,418		3
	6 S. Benedetto . . .	3		11,117		2
		43	43	91,916	91,916	
II. di Fermo	1 Fermo	11		36,579		7
	2 Grottamare.	4		8,077		3
	3 Monte Giorgio . . .	8		15,912		2
	4 Monte Rubbiano . .	8		13,183		3
	5 Ripatransone. . . .	3		9,505		2
	6 S. Elpidio a mare.	3		15,174		3
	7 S. Vittoria.	10		12,252		2
		47	47	110,482	110,482	
		Totale	90		202,398	40

Visto d' ordine di S. A. R.

Il Ministro dell' Interno

MINGHETTI

RIASSUNTO DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO.

Circondarii	Mandamenti	Num. de' Comuni parziale	Num. de' Comuni totale	Popolazione parziale	Popolazione totale	Num. dei Consigl. Provinc.
I. di Pesaro	1 Fano	4		26,592		3
	2 Mondavio.	12		14,730		3
	3 Mondolfo	2		7,517		1
	4 Pergola.	9		13,405		3
	5 Pesaro	14		39,044		8
		41	41	101,094	101,094	
II. di Urbino	1 Cagli	4		16,611		5
	2 Fossombrone. . . .	7		12,840		2
	3 Maceratafeltria. . .	8		9,122		2
	4 Pennabilli	4		5,587		1
	5 S. Agatafeltria. . .	3		8,468		2
	6 S. Angelo in Vado	3		7,373		1
	7 San Leo	5		8,607		2
	8 Urbania	4		9,328		2
	9 Urbino	9		25,011		5
		43	43	102,945	102,945	
		Totale	84		204,039	40

Visto d' ordine di S. A. R.
Il Ministro dell' Interno
MINGHETTI

Dato in Ascoli, 15 Gennaio 1861.

LORENZO VALERIO

16 Gennaio 1861.

DECRETO

che accorda al Comune di Porto S. Giorgio un sussidio di Lire 5000 per armare ad uso di pesca quattro paranze di sua proprietà.

Decreto N. 822.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Vista la petizione diretta a Sua Maestà il Re dalla Commissione Municipale di Porto San Giorgio, la quale domanda una sovvenzione per mettersi in istato di armare quattro *paranze* di sua proprietà state apprese dalla truppa pontificia per ordine del generale Lamoricière, e poscia a cura di questo Regio Commissariato Generale Straordinario restituite al Municipio proprietario;

Considerando che quelle *paranze* costituiscono un mezzo comparativamente ragguardevole di sussistenza per la popolazione di Porto S. Giorgio, la quale è data per la massima parte alla pesca, e da questa ritrae la vita;

Volendo dare alla popolazione sopradetta in nome del Re, che accolse benignamente la domanda, un qualche compenso pei danni sofferti in causa della guerra;

In virtù dei poteri conferitigli coi Reali Decreti 12 settembre e 24 dicembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

È accordato al Comune di Porto S. Giorgio (provincia di Ascoli) il gratuito sussidio di lire cinque mila, acciocchè possa armare ad uso di pescagione le quattro paranze di cui è proprietario e che apprese dalla truppa pontificia durante la guerra, vennero ad esso restituite dal R. Commissariato Generale Straordinario.

Articolo 2.

Sarà aggiunta la detta somma di lire cinque mila nel Bilancio delle Provincie delle Marche al titolo -- Ministero dell' Interno -- colla denominazione -- Sussidio al Comune di Porto San Giorgio (Ascoli) per armare ad uso di pesca quattro *paranze* di sua proprietà.

Articolo 3.

L' Intendente Generale della Provincia di Ascoli è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto, che sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, e nella Raccolta degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 16 Gennaio 1861.

LORENZO VALERIO

12 Gennaio 1861.

DECRETI

di nomina del sig. Simoni Romeo volontario telegrafico in Sinigallia a Telegrafista di 3 Classe ivi, e del sig. Guarneri Cesare volontario telegrafico in Macerata a Telegrafista di 3 Classe ivi.

Decreti N. 823. 824.

---

31 Dicembre 1860.

DECRETI

di nomina a volontari nell' amministrazione delle dogane dei signori Gerini Beltrando , Rutilj Vincenzo, Consolani Francesco, Tarsetti Palombi Luigi, Albertini Eugenio e loro destinazione a prestare servizio presso la Direzione di Ancona.

Decreti N. 825. 826.

18 Gennaio 1861.

DECRETO

che pone a disposizione della Commissione creata col D.° N. 311 per la conservazione dei pubblici monumenti il fondo di Lire 3000.

Decreto N. 827.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando che la Commissione nominata col Decreto di questo Regio Commissariato Gen. Straordinario del 3 novembre 1860, N. 311, si è costituita mediante la nomina del proprio ufficio;

Considerando che la Commissione medesima per adempire all' ufficio proprio avrà necessità di spese diverse;

In virtù dei poteri conferitigli coi Reali Decreti 12 settembre e 24 dicembre 1860;

DECRETA

Articolo Unico

Il fondo di lire 3000 stanziato nel bilancio pel 1861 per le Provincie delle Marche al titolo Istruzione Pubblica ed alla Categoria 17 denominata *Incoraggiamento alle Belle Arti, conservazione di Monumenti ec.*, è posto a disposizione del-

la Commissione creata col Decreto di questo R. Commissariato Generale 3 novembre 1860, N. 311 per le spese ordinarie e straordinarie della Commissione medesima, da giustificarsi nei modi soliti; e ciò mediante regolare mandato in capo al Presidente della Commissione stessa o di chi ne farà le veci.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche,* Giornale Ufficiale di queste Provincie, pubblicato ed inserto nella Raccolta ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario; mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Ancona, li 18 Gennaio 1861.

LORENZO VALERIO

---

10 Gennaio 1861.

DECRETO

di nomina dei signori Scoccia prof. Cesare, Ranaldi avv. Alessandro, e Romagnoli avv. Antonio a RR. Ispettori delle Scuole Primarie rispettivamente pei circondarii di Fermo, di Camerino, e di Urbino.

Decreto N. 828.

10 Gennaio 1864.

DECRETO

di nomina dei signori Barattani avv. Filippo, Cecconi Giosuè, Natalucci Pompeo, e Crocetti Luigi a Segretari dei RR. Ispettorati Provinciali delle Scuole rispettivamente per le Provincie di Ancona, Macerata, Urbino e Pesaro, ed Ascoli.

***Decreto N.* 829.**

---

18 Gennaio 1864.

DECRETI

di nomina dei signori:

Ricci Antonio Commesso Doganale a Ricevitore particolare alla Dogana di Porta Marina in Ancona;
Peratoner Francesco a Commesso Doganale in Ancona;
Ruffini Giovanni, Apprendista nella soppressa Dogana di Ascoli, a Volontario per prestar servizio presso la Direzione doganale di Ancona.

***Decreti N.* 830. 831. 832.**

12 Gennaio 1864.

DECRETO

che conferma l' onorevole riposo accordato dalla Giunta di Governo in Fossombrone al sig. Luzi Giuseppe Cancelliere del Censo, ammettendolo a far valere i suoi diritti alla pensione.

Decreto N. 833.

---

18 Gennaio 1864.

DECRETO

che approva le maggiori spese portate dai Decreti N. 745 749 754 768 817 e 822.

Decreto N. 834.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visti i propri Decreti in data 8 9 16 17 andante mese N. 745 749 754 768 817 e 822;

Ritenendo d'avere il 4 corrente mese approvato il bilancio passivo 1861 per queste provincie delle Marche, e dover ora provvedere per la conveniente applicazione del Bilancio predetto delle spese stabilite coi Decreti succitati;

In virtù dei poteri conferitigli coi Reali Decreti 12 Settembre e 24 Dicembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

Sono approvate le maggiori spese portate dai Decreti 8 9 16 17 di questo mese aventi i N.i 745 749 754 768 817 e 822 per la complessiva somma di Lire settantanovemila.

Articolo 2.

Unitamente al presente Decreto saranno rimesse al Ministero delle Finanze le Tabelle indicanti la natura delle spese di cui si tratta, e la classificazione delle medesime alle Categorie dei parziali bilanci passivi cui si riferiscono, e alle quali si mandano aggiungersi, e ritenersi come parte integrante dei Bilanci passivi medesimi, che con questo aumento si riassumono in lire novemilioni, trecentotrentunamila novecento quarantotto e centesimi dieci.

Il presente Decreto sarà inserto nella Raccolta ufficiale degli atti del Commissariato Generale Straordinario mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Ancona li 18 Gennaio 1861.

LORENZO VALERIO

18 Gennaio 1861.

DECRETO

di nomina dei signori Duranti Niccola, e Luzianelli Girolamo, a volontari nell' Amministrazione delle Poste, destinando il primo a Cagli ed il secondo a Senigallia.

Decreto N. 835.

---

18 Gennaio 1861.

DECRETO

di nomina dei signori:

Marinelli dott. Clemente a Relatore del Consiglio di Disciplina della Legione della Guardia Nazionale di Ancona col grado di Capitano;
Matteucci Francesco, a Segretario del Consiglio sudetto col grado di Luogotenente;
Ferroni dott. Carlo, e Russoli dott. Rutilio a Relatori dei Consigli di Disciplina rispettivamente del primo e del secondo Battaglione della Guardia Nazionale sopradetta col grado di Luogotenenti;
Benincasa Marchese Cesare e Reppi conte Girolamo a Segretari dei detti Consigli di Disciplina, il primo pel

primo Battaglione, il secondo pel secondo, col grado di Sotto-Tenenti.

Decreto N. 836.

---

18 Gennaio 1861.

DECRETO

che unisce provvisoriamente alla Direzione Demaniale la Sezione del Censo esistente presso il R. Commissariato G. S.

Decreto N. 837.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto il Decreto 8 corrente N. 809 con cui venne istituita una Direzione provvisoria per l'Insinuazione e Demanio;

Ritenuto che le considerazioni da cui fu quello determinato, esistono pure pel servizio del Censo;

In virtù dei poteri conferitigli coi Reali Decreti 12 Settembre e 24 Dicembre 1860;

DECRETA

La Sezione del Censo, che esiste presso il Regio Commissariato, viene provvisoriamente aggregata alla Direzione Demaniale sudetta, con tutto il relativo personale, a cui restano confermati gli assegnamenti di cui sono provvisti.

Gli effetti di questo Decreto cesseranno tosto che sia altrimenti provveduto dal Governo di S. M.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, Giornale Ufficiale di queste Provincie e nella Raccolta Ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 18 Gennaio 1861.

LORENZO VALERIO

---

16 Gennaio 1861.

DECRETO

di nomina del sig. cavaliere Virginio Cilla a Commissario di leva per la provincia di Macerata.

Decreto N. 838.

5 Dicembre 1860.

DECRETO

che manda cancellare dal novero degli Impiegati Doganali i seguenti individui che non volendo servire il Governo Nazionale fuggirono a Roma: Persichetti Luigi quarto Commesso nella Dogana di Ancona; Bomprezzi Giacinto secondo Commesso nella Dogana di Civitanova; Capecchi Augusto primo Commesso nella Dogana di Porto Recanati; Curti Luigi Commesso Doganale in San Benedetto; Gily Gustavo Commesso Doganale in Ancona; Saddi Enrico Commesso Doganale in Ascoli; Landon Aristide Commesso Doganale in Pescara; Benetti Alessandro Capitano Comandante la Truppa di Finanza in Ancona; Lelli Leandro Tenente Comandante la Truppa di Finanza in Senigallia; Casadio Luigi Sottotenente di Finanza in Grottamare; Squadranti Cesare Tenente di Finanza in Ascoli; Rota Leopoldo Tenente della Marina Doganale di Ancona; Simboli Gaetano primo Verificatore nella Dogana di Ancona; Morelli Luigi secondo Verificatore nella Dogana di Ancona; Ceci Achille Commesso nella Dogana di Sinigaglia.

Decreto N. 839.

18 Gennaio 1861.

DECRETO

che incarica il Consigliere di Governo Avvocato Amilcare Carlotti di ultimare la spedizione delle pratiche compiute o correnti ai diversi Ministeri, nonchè alle Autorità ed agli Uffici nelle provincie delle Marche, di provvedere all'ultimazione della Raccolta degli atti del R. Commissariato Generale, e della ristampa di Leggi intrapresa e inoltrata a cura del Commissariato stesso e di far luogo ai relativi pagamenti.

Decreto N. 840.

PROCESSO VERBALE D'ISTALLAZIONE

DEL SIG. CAVALIERE

DOTTORE ANTONIO BELLATI

GOVERNATORE INTENDENTE GENERALE

DELLA PROVINCIA DI ANCONA

L'Anno Mille Ottocento sessant'uno il diecinove Gennaio alle ore dieci antemeridiane, in Ancona nella maggior Sala del Palazzo Governativo.

Alla presenza del Sig. Lorenzo Valerio Cav. Gran Croce decorato del gran Cordone dell' Ordine dei SS.[i] Maurizio e Lazzaro, Governatore di Como, e R. Commissario Generale Straordinario nelle Provincie delle Marche per decreto di Sua Maestà il Re Vittorio Emanuele II in data dodici Settembre mille ottocento sessanta, assistendo al presente Atto i Signori:

Roselli Luogotenente Generale Pietro, Grande Ufficiale dell' Ordine Mauriziano Comandante militare delle Provincie delle Marche, Fazioli Conte Michele Ufficiale dell' Ordine Mauriziano Presidente della Commissione Municipale di Ancona, Cresci Conte Cav. Ferdinando Colonnello della Guardia Nazionale di Ancona, Morelli di Popolo Conte Cav. Angelo Colonnello Comandante la divisione dei RR. Carabinieri di Ancona, Paolucci Marchese Cav. Antonio Comandante della Marina in Ancona, Bonacci Avv. Cav. Filippo Presidente del

Tribunale di Prima Istanza di Ancona, Fanelli Conte Cav. Niccola, e Beretta Cav. Cesare Membri della Commissione Municipale di Ancona, Beretta Cav. Daniele Presidente della Camera di Commercio, Rufman Gio: Giacomo e Almagià Davide di Moise Prospero, Membri, e Braga Avv. Alessandro Segretario della Camera di Commercio, ed i Capi Sezione del Commissariato Generale nelle Marche, e del Commissariato Provinciale di Ancona è introdotto il Sig. Governatore Cav. Dottore Antonio Bellati, il quale esibisce il Decreto di S. Maestà in data trentuno scorso Dicembre col quale fu nominato Intendente Generale della Provincia di Ancona.

Il prefato Sig. Commissario Lorenzo Valerio ha ricevuto tal Sovrano Decreto, e ne ha fatto dar lettura ad alta voce; indi ha pure fatto leggere il Reale Decreto ventiquattro Dicembre mille ottocento sessanta, e dipendentemente dall' incarico statogli affidato col secondo di tali Decreti, ha formalmente dichiarato d' installare, e mettere da questo punto nell' esercizio delle funzioni d' Intendente Generale della Provincia di Ancona il prelodato Sig. Cav. Dottore Antonio Bellati.

Di tutto ciò per ordine del R. Signor Commissario Generale si è fatto il presente Verbale in tre originali sottoscritti dal Sig. Commissario medesimo, dal Sig. Governatore Intendente Generale e da me Segretario, e muniti del Sugello del Commissariato: uno di essi sarà deposto negli Atti del Commissariato Generale, un' altro negli Atti della R. Intendenza Generale della Provincia di Ancona, il terzo rassegnato al Ministero dell' Interno.

LORENZO VALERIO

A. BELLATI

A. CARLOTTI SEG.

19 Gennaio 1861.

PROCLAMA

col quale il R. Commissario Generale Straordinario nelle Marche dichiara compiuta la sua missione.

ITALIANI DELLE MARCHE!

La mia missione è compiuta, ed io lascio le vostre belle terre, Marchigiano nell' anima. Dovunque io sarò in progresso di tempo sempre verrà meco la memoria delle vostre virtù e dell' affetto col quale avete secondata e ricompensata l' opera mia. Imperocchè le Marche erano ancora in rivoluzione ed in guerra guerreggiata, quando io venni a governarle. Venni senza alcuna forza materiale, ma tenne luogo di essa la saggezza, l' onestà, il buon senso di tutti e il concorde proposito di voler entrare nel consorzio della Patria Comune, e per sempre.

Ora della grande Famiglia Italiana voi siete parte; VITTORIO EMANUELE è vostro Re; vostra legge è lo Statuto Costituzionale; vostri fratelli Ventunmilione d' Italiani. Questa è pei giorni del pericolo potenza formidabile, siccome sarà, a tempi quieti, associazione invincibile di mezzi acciocchè la Nazione sviluppi ogni sua facoltà e prosperi per ognuna delle sue membra.

Gli amministratori, che il Governo del Re vi manda, vi troveranno, io ne sono certo, com' io vi trovai: pronti all' opera e volonterosi del bene, anche quando il bene costi sacrificio. Imperocchè voi sapete che il formare una grande

Nazione è opera grande, alla quale prendono parte non le sole individualità privilegiate, ma tutti infino agli ultimi; è opera lunga, la quale una generazione può cominciare, ma non una sola può compiere.

I tempi quieti non sono ancora venuti. Una parte degli Italiani non è peranco libera, e molti pericoli ancora ci minacciano. L'Era dei sacrifici dunque non è chiusa; ma voi saprete incontrarli, come per lo passato, con animo sereno, attendendo dall'avvenire, largo rimuneratore, il compenso di quelle che sono o paiono ingiustizie del presente. La Tribuna nazionale, da cui i vostri rappresentanti faranno sentire la loro voce, il Senato del Regno Italico dove siederanno degni e nobili vostri concittadini, i Consigli Provinciali e Comunali largamente costituiti coi vostri suffragi, e la Libera Stampa vi danno complete guarentigie dei vostri diritti e dei vostri interessi.

Questi sono gli effetti della Libertà, anzi sono la Libertà essa stessa. Amatela e coltivatela, la Libertà, perchè essa è la sola che faccia gli uomini forti e capaci di grandi cose. Un Governo se vuole è potente nel male, e ben lo sapete voi, ai quali un Governo tolse ogni cosa tranne il buon sangue latino, che vi fa dolci e propensi a quanto vi ha di bello e di gentile. Il Governo può anche gettare i semi delle buone istituzioni; ed io per mia parte, mi sono studiato di farlo. Ma la Libertà sola sviluppa quei semi e li fa prosperare. Senza di essa gli ingegni languono, gli animi si accasciano, gli stessi mezzi materiali, onde l'uomo si aiuta, si guastano nelle sue mani. Vedete dov'è schiavitù, come sono misere le arti, limitati e poveri i commerci, mal sicura la proprietà, la vita stessa in pericolo, la morale incerta e falsata, la religione volta in superstizione.

Amate la Libertà, vi dico, che è la vostra prima Benefattrice. Molti principi Italiani concepirono il pensiero di unificare l'Italia. Questo pensiero fu retaggio tramandato dall'uno all'altro dei progenitori di VITTORIO EMANUELE, molti dei quali furono potenti o di consiglio o di virtù militare, e quasi tutti di animo giusto e mite. Ma il concetto fu sempre vinto dalle difficoltà dell'impresa, perocchè quei principi non ebbero alleata la Libertà. A Lei Re VITTORIO non temette di associarsi: Egli non dubitò di porgere la sua mano reale ai più antichi, gagliardi ed ardenti amatori di Libertà; e stringere con Lei patto e sacramento di vita e di morte. Di qui la forza morale che lo fece, sebbene Re di piccolo Stato, capo di tutta quanta la Nazione, che lo fa amore dei Popoli e maraviglia del Mondo. Quali ne siano gli effetti Voi lo sentite, o Cittadini delle Marche, ora che siete parte della Famiglia Italiana.

Marchigiani!

Prima che le vostre gentili Città mi chiamassero all'onore della loro Cittadinanza, io era già vostro concittadino nel cuore. E come tale mi allontano oggi da voi commosso e dolente; ma lontano o vicino dividerò sempre le vostre gioje e i vostri dolori; e sarà compenso larghissimo all'opera mia il tesoro degli affetti che mi avete inspirato.

VIVA L'ITALIA!
VIVA VITTORIO EMANUELE!

Ancona, 19 Gennaio 1861.

LORENZO VALERIO

FINE DELLA PARTE III.

PARTE

QUARTA

Circolari, Indirizzi, Regolamenti.

N. 1.

Circolare alle Giunte provvisorie di Governo ed alle Commissioni provvisorie Municipali nelle provincie delle Marche.

Ringraziamento per le cose bene operate da loro e per gli egregi fatti dai Corpi dei volontari.

Ancona 12 Ottobre 1860.

È delle rivoluzioni creare forze militari e poteri civili che hanno una vita tanto più energica, in quanto essa è più breve. Così accadde in queste provincie dove la Gioventù correndo volontaria alle armi, ordinandosi in forti drappelli, tagliando le comunicazioni alle torme degli oppressori, inseguendole e perfino osando bloccarle nei loro propugnacoli, dimostrò al Re Italiano ed all'Europa essere omai impossibile ogni conciliazione fra questo popolo e i dominatori. I Volontari aprirono la strada della vittoria, sulla quale così rapidamente corse l'Esercito, pronti a versare presso il natio Appennino quelle vite generose, che già avevano poste a cimento per la Nazione in altre battaglie nel **48** e nel **49**.

Similmente dalla vostra rivoluzione, o Marchigiani, sorsero spontanei i Poteri Civili. In ogni città, in ogni terra la pubblica opinione designò i migliori, ed essi obbedienti alla volontà del Paese posero la mano al freno della cosa pubblica in momenti pericolosi, e pieni di ogni difficoltà. Le Giunte di Governo e le Commissioni Municipali mantennero l'ordine colla sola autorità morale della propria istituzione, provvidero ai bisogni urgenti, e rappresentarono degnamente il senno pratico degli Italiani. Per essi fu dimostrato, a chi ne avesse voluto ancora dubitare, che la ri-

voluzione delle Marche non era un desio giovanile di novità, ma un bisogno delle intelligenze, del senso morale e degli interessi materiali.

Mentre le Giunte provvisorie di Governo e le Commissioni Municipali si sciolgono in fatto e danno luogo a nuovi poteri derivanti dall'autorità dell'ELETTO di tutta Italia; è mio dovere porger loro parole di riconoscenza per la energia, la sapienza e la moderazione delle opere loro. Sì; io lo debbo quantunque mi sia noto che esse non hanno così operato per amore di lode, ma per far bene al Paese e per adempire il debito di buoni cittadini. Nè solamente esprimo a loro con questo scritto pubblico e solenne il grato animo del Commissario del Re; ma soggiungo che ne ho l'incarico dal magnanimo Principe e da' suoi Ministri.

Studioso sempre della pubblica opinione, io procuro di formare le nuove Commissioni Municipali con quegli egregi a cui fu dato l'incarico di governare nel periodo della rivoluzione e non mancò l'animo di assumere il glorioso ufficio. Ed anche per questa ragione stimai di dovere fin dal principio del mio governo in queste provincie dichiarare che le Giunte provvisorie di Governo sarebbero state sciolte. Non poco danno avrei avuto dal non potermi servire d'uomini già provati e sicuri nel primo ordinamento dei Comuni che sono base ed imagine della Società politica.

Io desidero che questi miei sentimenti siano palesi a tutti gli egregi a cui riguardano, ma bramo in pari tempo che essi poi si facciano interpreti dei sentimenti stessi coi prodi Volontari. Dican loro che il Re apprezza il loro valore, e che la Patria è sicura di vederli nuovamente sul campo quando si avranno a combattere le ultime battoglie della Nazione.

LORENZO VALERIO

N. 2.

Indirizzo alle Signore Anconitane.

Esortazione a promuovere la fondazione di Asili infantili.

GENTILI DONNE ANCONITANE !

Ancona 15 Ottobre 1860.

Rammento gli egregi fatti delle vostre concittadine nel tempo antico, e la nobile costanza che voi stesse avete spiegato nel pericolo. Quindi io penso di potervi con sicurezza richiedere dell'opera vostra a vantaggio della comune Patria, e principalmente di questa bella città, di cui siete primo ornamento.

Vorrei attivare per opera vostra la provvida istituzione degli Asili Infantili che raccoglie i bambini dei poveri, dirozza le loro menti, educa i loro cuori all'amore del bene, supplendo all'inscienza o al non potere dei genitori, senza rompere i legami della famiglia. Ad introdurre gli Asili infantili, a sostenerli, ad aumentarli si associarono tutte le forze morali della Nazione, e fra queste non ultime in alcune città, prime in molte, le signore, quelle ancora cui la ricchezza avrebbe consentito ozio ed agi, e invece assunsero ed esercitarono cure materne con affetto materno. Esse coll'autorità del nome e più con quella dell'opera, difesero l'istituzione dai pregiudizi degli idioti e dalle calunnie dei tristi e vinsero la prova contro i governi assoluti, cui metteva spavento ogni più languido raggio di luce.

Dove si ottenne meno, o nulla affatto, fu nelle vostre provincie. Non già che qui fosse meno sentito l' amore

del bene, nè meno energica la volontà, nè l'opera meno costante e sagace, ma fu l'ostinata resistenza del Governo, che sopraffatto dagli impegni della politica altrui, ripudiò il precetto e l'esempio dell'istruzione che il Divino Maestro avea dati.

Ora vostra, o Donne, è la Patria. Vostra, dico, perchè la generazione che ora combatte, distrugge e riedifica, non fa l'Italia per sè il frutto del nostro lavoro è pei nostri figli; come noi abbiamo lo splendore dei fatti della nostra età dagli sforzi secolari, dal valore e dai sacrificii dei nostri padri.

A voi, o Signore, non debbo dire quanta parte abbia nella vita l'educazione prima nè quanto vi possa la donna. Imperocchè voi non combattete nè governate; ma la società vi deve le prime cure che fanno i corpi robusti, e le prime ispirazioni dell'onore, della lealtà, della rettitudine.

Vi prego, o Signore, di unirvi in compatta associazione e dotare la vostra città di Asili infantili. Gli esempi altrui non vi mancano; i mezzi dai vostri concittadini, chiedendoli voi, non saranno negati, anzi verranno più abbondanti del bisogno; le città e le terre minori delle Marche vi imiteranno. Ed il povero Popolo, al quale il mal Governo faceva impossibile l'istruzione, il miglioramento della condizione e persino la dignità personale, avrà da voi che siete conscie dei suoi dolori, e spesso li avete consolati, i primi frutti della libertà, la quale, come il sole, deve risplendere per tutti.

LORENZO VALERIO

N. 3.

Circolare alle Commissioni Municipali.

Dono della musica per la Marcia Reale e per l'Inno Nazionale.

Ancona 21 Ottobre 1860.

Nella vita del popolo italiano non è festa, nè grande esultanza che non sia espressa ed accompagnata da suoni e da canti, dei quali è così fecondo il genio nazionale. Ma rado è che la parola e l'armonia rispondano al sentimento popolare che prorompe, od ai nobili e forti affetti che dovrebbero esprimere ed eccitare.

Reputo quindi offrire gradito dono a cotesta onorevole Commissione, mandandole copia della *Marcia Reale*, e dell'*Inno Nazionale*. La Marcia Reale, che esprime la devozione a Casa Savoja ed al Re Vittorio Emanuele, condusse i regii eserciti alle battaglie dell'Indipendenza nel **48** e **49**, risuonò sulla Cernaja in Crimea, coronò i trionfi di Palestro e di S. Martino, non ha guari animò i nostri prodi all'assalto di Monte Pelago, che ci schiuse le porte d'Ancona. L'inno nazionale che si chiama dal nome d'un giovane poeta-soldato caduto gloriosamente nel **1849** a Roma, salutò gli albòri della nuova vita italiana nel **1847**, e fin dal suo nascere parve destinato a diventare l'inno nazionale d'Italia; il popolo delle nostre grandi città lo ripete nei momenti più solenni per la patria: quest'inno aprì la maravigliosa corsa trionfale dei volontari italiani da Marsala al Volturno. Fra pochi giorni la Marcia Reale e l'inno di Mameli formeranno un solo concerto sotto le mura di Capua e di Gaeta.

Cotesta onorevole Commissione può raccomandare alla banda cittadina e della Guardia Nazionale, ed agli altri corpi filarmonici d'imparare la Marcia reale e l' Inno nazionale, i quali alla sua volta apprenderà il Popolo, e faranno parte delle sue patriottiche esultanze.

LORENZO VALERIO

N. 4.

Circolare alle Commissioni Municipali.

Nomina delle Congregazioni di Carità.

Ancona 26 Ottobre 1860.

Nel giornale ufficiale di questa provincia è stato pubblicato il mio decreto che assoggetta la pubblica Beneficenza alla sorveglianza dell'Autorità politico-amministrativa, e demanda alle Commissioni Municipali la nomina delle Congregazioni di Carità. A questa nomina è fissato il termine di giorni otto, nel quale però non è compreso il tempo necessario per l'approvazione del Commissariato Generale Straordinario. Non ho voluto statuire nel decreto alle Commissioni Municipali un termine più breve che avrebbe potuto parere una diffidenza rispetto allo zelo delle Commissioni medesime, alle quali però colla presente circolare fo pressante invito acciocchè vogliano immediatamente occuparsi di quest'oggetto. Io desidero che esse procedano subito alla nomina delle Congregazioni di Carità nel rispettivo comune,

e me la facciano conoscere prontamente, onde io possa pure prontamente deliberare sull'approvazione dei soggetti che mi saranno presentati. Desidero poi che in pendenza di tale approvazione le Commissioni Municipali prendano la consegna dei beni delle Opere Pie e facciano gli atti conservatori e di ordinaria amministrazione.

Pel celere compimento di queste operazioni conto sullo zelo ben noto delle Commissioni Municipali.

LORENZO VALERIO

N. 5. (Prot Gen. N. 3011.)

Ai Signori Cancellieri del Censo delle Marche.

Istruzione per la compilazione degli stati [illegible] sulle possidenze delle Mani-morte, Istituti, Comuni e simili

Ancona 29 Ottobre 1860.

Interessa vivamente a questo Regio Commissariato di avere un prospetto sintetico catastale dei capitali rustici, ed urbani spettanti in assoluta proprietà, come pure degli spettanti per dominio diretto od utile alle Mani-morte di ogni specie, non che agli Istituti di beneficenza ecclesiastici o laicali che siano, ed a qualsivoglia corpo morale, escluse le comunioni, o come sogliono dirsi Comunelle, Università ec. le quali in fondo non sono che condominii di molte famiglie di un dato territorio.

Ad ovviare il più che sia possibile incertezze e dubbi sul significato da annettersi alle superiori generiche espres-

sioni si è creduto bene di apporre in via di nota in fondo al foglio testa delle stampe, che si trasmettono colla presente in numero di fogli per la compilazione del suddetto prospetto, una dettagliata enumerazione delle proprietà che vogliousi stralciate dai Registri catastali.

La redazione del prospetto sarà eseguita a forma dell'allegato esemplare lettera A, da cui si rileva che ciascuna ditta avrà tante partite quanti sono i territorii di ciascuno distretto in cui possiede, da ridursi in uno per via di somma a ditta per ditta. La successione delle medesime sarà per ordine alfabetico.

In quanto ai canoni, livelli, responsioni, s'intende che debbano riportarsi quelli soltanto, che possono raccogliersi dagli atti del censimento in vigore.

E siccome per la urgenza di siffatto lavoro si è nella necessità d'ingiungerne, conforme se ne ingiunge a ciascun Cancelliere censuario, l'immediato incominciamento e sollecita prosecuzione sino alla fine, così affinchè non ne abbia a derivare un'inconveniente e dannoso differimento delle operazioni ordinarie d'officio, si autorizzano i Signori Cancellieri a valersi dell'opera d'impiegati straordinarii della cui spesa ne sarà dato indennizzo dal Governo.

Non mancherà poi il Governo stesso di riconoscere il merito di un lavoro di tale entità a favore di ciascun Capo d'ufficio, avuto anche riguardo alla coincidenza della formazione de'Ruoli di dativa, come pure di tener conto dello zelo, che sarà spiegato nel prestare un così utile servigio.

LORENZO VALERIO

N. 6. (Prot. Gen N 2968.)

Circolare alle Commissioni Municipali.

Notizioni intorno alle Corporazioni religiose ed altri Corpi morali.

Ancona 30 Ottobre 1860.

Interessando al sottoscritto di avere conoscenza al più presto possibile di tutti gl' Istituti di Carità e Beneficenza ed altri Corpi Morali esistenti nei Comuni delle Marche, s'invita cotesta Commissione Municipale a volere entro il termine di giorni cinque dalla data della presente trasmettere a questo Generale Commissariato una tabella descrittiva degli Istituti religiosi e di beneficenza compresi nelle categorie, che a modo di dimostrazione sono infra indicate.

Lo scrivente chiama poi l' attenzione delle prelodate Commissioni Municipali sulla necessità di un'esatta classificazione, onde evitare ogni possibile confusione ed equivoco.

CATEGORIE

1. Corporazioni religiose e confraternite d'ambo i sessi.
2. Chiese, abbazie, parrocchie e sagrestie, oratorj, mense vescovili, capitoli, collegiate, masse capitolari, canonicati, arcipreture, primiceriati, prebende, e simili.
3. Benefizi ecclesiastici, o laicali, cappellanie, ed altri.
4. Patrimoni sacri meramente ecclesiastici, dotazioni religiose, legati pii, o lasciti in causa pia aventi scopo religioso, siano intestati separatamente, o promiscuamente ad altri di pubblica beneficenza.

5. Stabilimenti pii, collegi, seminari, ospedali e conservatorj d'ogni genere.

6. Monte di pietà, granatici, casse di risparmio e simili.

LORENZO VALERIO

N. 7. (Prot Gen. N 3295.)

Ai Signori Impiegati del Bollo Registro ed Ipoteche.

Soppressione della carta bollata in corso, e sostituzione di nuova qualità.

Ancona 31 Ottobre 1860.

Con Decreto N. 162, in data 27 corrente, fu soppresso l'uso della Carta Bollata Pontificia e surrogata con altre qualità munite di distintivi più omogenei ai desideri nazionali.

Sarà pensiero di questo Regio Commissariato Generale di provvedere ognuno degl'uffizi incaricati del relativo smaltimento d'un fondo sufficiente ai primi bisogni, e ciò prima dell'11 Novembre prossimo, giorno fissato per la circolazione della nuova carta.

Dal canto loro i contabili d'accordo coi rispettivi Ispettori dovranno tosto preparare la domanda pel servigio del primo trimestre 1861 e farla qui pervenire bastantemente in tempo da antivenire ogni possibile contrarietà.

I prezzi della nuova carta sono stabiliti in moneta Italiana da adoperarsi rigorosamente nella vendita.

Ma siccome per tutto quest'anno la tenuta generale

della contabilità viene tollerata in moneta Romana, ad evitare ogni confusione, gl'impiegati del Registro avvertiranno di fare la riduzione del prodotto mensile della carta, al ragguaglio legale di 94 baiocchi per ogni scudo di 5 franchi, tanto nel versamento materiale nella Cassa erariale quanto nelle singole operazioni e sottrazioni di computisteria.

Essendo intanto importante che nella sera del 10 Novembre venga constatata ed accertata la qualità e quantità della carta privata di corso, esistente presso ogni uffizio, si delegano per tale operazione nel luogo in cui si troveranno in quel giorno i rispettivi Ispettori, negli altri i Signori Giusdicenti che verranno dai Contabili invitati colla rimessione d'un esemplare della presente.

E si formerà sugli stampati in uso la precisa situazione d'ogni qualità di carta facendola in contraddittorio involgere in pacchi, legare e suggellare a cera lacca, per venire poscia nel modo più economico e sicuro dal Contabile inviata a questo Regio Commissariato.

In fare la trasmissione dell'inventario da formarsi e sottoscriversi per doppio sarà fatta direttamente dai signori delegati, ed un'esemplare verrà poscia dal Commissariato munito di ricevuta ed a suo tempo restituito agli uffizi, per essere presentato all'Ispettore nel primo giro, e servirgli di titolo al definitivo scarico negli stati del quarto trimestre.

Pel cambio della carta, in cui non si deve fare alcuna attenzione alla differenza della moneta, fu accordato tempo sino al 25 del mese vegnente.

Se per causa di forti distanze, cattivi tempi e simili indipendenti della volontà umana non potesse in qualche sito avere effetto, lo scrivente si riserva di accordare proroghe; giammai oltre al 25 del mese di Decembre, alla fine del quale saranno date le istruzioni necessarie sul modo di

regolarizzare anche a questo riguardo la Contabilità, essendo superfluo l'avvertire che non si devono ammettere al cambio i fogli che avessero già qualche minima parte scritturata o qualsiasi altro segno d'essere già stati usati.

Nei registri ipotecari non essendosi apportata novazione lo scrivente desidera per altro che i signori Conservatori gli trasmettano pure la distinta dei registri e fogli in bianco che rimangono a loro disposizione, ed il tempo per cui potranno ancora bastare onde abilitarlo a dare i provvedimenti efficaci ad assicurare l'andamento d'un sì delicato ramo di pubblico servigio.

LORENZO VALERIO

N. 8.

Indirizzo ai Giovani italiani.

Esortazione a prender servizio nella Marina Militare.

GIOVANI ITALIANI!

Ancona 2 Novembre 1860

Il Comandante della Stazione dell'Adriatico con notificazione del 18 Ottobre p. p. vi ha già invitati all'arruolamento volontario come marinari nel Corpo Reale Equipaggi. Molti di voi accolsero l'invito e già formano parte della Marina Nazionale, che diede sotto i vostri occhi sì belle prove del suo valore, ed ebbe tanto merito nella liberazione di questa città.

Agli altri che esitassero, od ancora non avessero notizia dell'invito predetto, rivolgo poche parole ed amichevoli consigli.

La Marina è delle forze nazionali quella che fa d'uopo accrescere il più prontamente. Quando saranno uniti in un solo comando, e sotto le stesse leggi i navigli dei due mari italici, avremo una Marina italiana, che sarà una delle nostre glorie più splendide e più solide. La nostra indipendenza sarà pienamente assicurata quando la Bandiera del Regno sarà fatta rispettare da una flotta numerosa, da arditi navigatori, da marinai robusti ed istruiti.

La Marina è nell' istesso tempo una delle più belle carriere che un Governo libero possa aprire alla gioventù.

In passato la milizia era avvilita, e non dava nè compenso adeguato, nè soddisfazione all' onesta ambizione dei giovani. Di milizia di mare neppure il principio. Ora la professione delle armi è onorata dal Re, dal Governo, dalla Pubblica Opinione. Il servizio nella Marina è illustrato dalle recenti vittorie; i giovani che vi si ascrivono vi trovano buona provvisione di cibo e di paga, disciplina esatta ma umana e che rispetta la dignità del cittadino, e speranza, dirò meglio, certezza d'avanzamento se sanno meritarselo. A quelli che sono già marinai e che non potrebbero senza scapito star lontani lungo tempo dalle loro famiglie il Governo del Re concede il beneficio di una capitolazione provvisoria di soli 18 mesi; e quelli che hanno già fatte lunghe navigazioni ammette al grado di marinajo di 2ª classe, pareggiandoli così ai marinai delle antiche provincie già provetti nella professione.

Giovani Italiani! Le antiche memorie del vostro litorale sono illustri e gloriose e se percorrerete i mari dell'Oriente voi troverete per quei lidi e dentro alle terre ancora i segni della potenza dei vostri maggiori. Quelle memorie

furono sotterrate dai dominatori e nemici del nostro paese. Ma ora che l'Italia risorge voi dovete riannodare la catena di quelle nobili tradizioni, e rinnovare glorie che in ragione dei tempi e dei mezzi possono essere superate.

LORENZO VALERIO

N. 9. (Prot. N Gen. 3843.)

Ai Signori Conservatori delle Ipoteche.

Corpi morali. Stato delle Iscrizioni Ipotecarie a loro favore.

Ancona 2 Novembre 1860.

Importa urgentemente a questo Governo di conoscere al precisa consistenza dei capitali iscritti nei registri ipotecarii delle Marche a favore di tutti i corpi morali, religiosi e secolari aventi soltanto un esistenza morale, e generalmente conosciuti sotto la qualificazione di Mani-morte.

A tale scopo tendono appunto gli stampati fatti preparare dallo scrivente e destinati:

Le Tabelle alla descrizione una per una di tutte le iscrizioni attive intestate ai singoli corpi summenzionati;

Gli elenchi alla riassunsione complessiva del numero ed ammontare di ciascuna Tabella.

Sebbene la forma degli stampati, e le avvertenze apposte sul frontespizio non sembrino ammettere alcuna ambiguità nella loro compilazione, s'osserva ad abbondante precauzione che le tabelle devono contenere le sole Iscrizioni che non sono colpite dalla perenzione ed indiziano nei Corpi

creditori dritto alla effettiva esigenza di capitali o rendite temporarie o perpetue, escludendo quindi tutte le indeterminate e di natura eventuale.

Se per caso un solo foglio di tabella non potesse contenere tutte le iscrizioni appartenenti all'Ente intestato, se ne aggiungeranno quanti bastino, facendo per altro gli opportuni riporti dall'uno all'altro, affinchè una sola cifra rappresenti per qualità ed importo il totale dei suoi capitali iscritti e non s'impieghi più d'una linea nel farne la ripresa sull'elenco.

Negli elenchi dei corpi religiosi si devono comprendere le abbazie, benefici, canonicati, capitoli, collegiate, ed altre dignità, conventi, e conservatorii d'ambo i sessi, confraternite, masserie, sagrestie sodalizi, ed ogni altro soggetto alla podestà ecclesiastica.

In quelli dei Corpi Laici le provincie, le Comuni, dotazioni pie, monti d'ogni specie ed in generale tutti gli istituti di beneficenza i quali sono, e devono venire posti sotto l'esclusiva e diretta sorveglianza dell'Autorità Governativa.

Nel fare pertanto trasmissioni al sig. Conservatore di . . . . . . d'un competente numero di stampati dell'una e dell'altra specie, il sottoscritto lo prega a volere con la massima sollecitudine ed operosità occuparsi di questo importante lavoro, servendosi all'occorrenza di collaboratori straordinarii trovar modo che senza detrimento del servizio giornaliero e normale, possa darlo ultimato nel più breve termine e colla maggiore precisione possibile.

Confidando il sottoscritto d'essere convenientemente secondato, mentre terrà conto della premura dei più diligenti, si riserva ad opera compiuta l'accordare e proporre a tutti i conservatori un compenso adequato alla rispettiva importanza dell'operazione.

LORENZO VALERIO

N. 10.

Circolare ai Signori Commissari Provinciali.

Tumulazione dei Cadaveri.

Ancona 8 Novembre 1860.

Con mio decreto in data di ieri, che i signori Commissari Provinciali troveranno inserto nell'odierno foglio ufficiale delle Marche, vengono richiamate varie disposizioni della Legge sulla Pubblica Sicurezza, che pur interessano la pubblica igiene, in ordine cioè alle tumulazioni dei cadaveri.

A quelle disposizioni già di per sè stesse così esplicate il sottoscritto non crederebbe di dover aggiungere altre spiegazioni, ma piuttosto, contemporaneamente alle disposizioni suddette, egli trova opportuno di rammentare eziandio quelle degli art. **74, 75** e **76** della indicata Legge di S. P in data **13** Novembre **1859**, invitando i signori Commissarii di comunicare le une e le altre con apposita circolare a tutti i Comuni ed Ufficii dipendenti, onde, mercè la debita vigilanza ed energia, ne sia curato l'eseguimento e scompaiano i precedenti abusi in proposito.

Col primo di essi articoli è determinato l'intervallo che trascorrer deve dal decesso alla sepoltura, e ad agevolare l'osservanza di tale prescrizione, conciliandola colle esigenze della pubblica igiene e delle famiglie, venne dettato il successivo articolo 75.

In molte località, con provvido consiglio, per escludere ogni pericolo di funestissimi casi che da inumazione troppo

sollecita possono derivare, s'introdusse l'uso di non autorizzare la tumulazione, se prima la morte non sia accuratamente constatata mediante un' ultima ispezione di un sanitario dal Municipio delegato. E la difficoltà in effetto di accertare in modo assoluto lo stato di morte di una persona, sino a che non appariscano incontestabili segni di decomposizione, fa vivamente desiderare che questo prudente partito sia adottato da tutti i Municipii.

Sono poi ormai sentite ed apprezzate da ogni popolo civile le ragioni moltiplici che dettarono le prescrizioni dell'articolo 76 della Legge anzidetta, per la quale i cadaveri debbono essere riposti in casse chiuse, nè possono essere esposti, nè trasportati scoperti. Ma risultando appunto che in vari comuni di queste provincie esiste l' uso di esporre e di trasportare scoperti i cadaveri, il sottoscritto non può a meno di vivamente raccomandare ai signori Commissarii Provinciali di provvedere senz' altro, affinchè per l'avvenire sia anche in tal parte mantenuto il rispetto alla Legge, e cessi un'usanza altamente riprovata dalla civiltà e dagli odierni costumi.

LORENZO VALERIO

N. 11.

Circolare ai Signori Cancellieri del Censo

Formazione degli Stati sintetici sulle possidenze delle Mani-morte non più tardi del 25 novembre 1860

Ancona 9 Novembre 1860

Urge immensamente a questo Regio Commissariato Generale di avere al più presto possibile i prospetti sintetici sulle possidenze delle Mani-morte, Istituti, Comuni e simili prescritti colla Circolare nota N. 3011 del 29 p. p. Ottobre; in conseguenza di che si prescrive un termine perentorio a ciascun Cancelliere del Censo, onde ultimare l'affidatagli operazione, qual termine si estende indilatamente a tutto il giorno 25 corrente mese, epoca, in cui dovranno essere spediti a questo Regio Commissariato gli stati, di cui è parola.

Spera il sottoscritto, che ogni Cancelliere penetrandosi dell'assoluta necessità, vorrà prestarsi con tutto zelo e diligenza al celere ed esatto eseguimento di siffatto lavoro, e come il medesimo saprà tener conto di quei Cancellieri, che nel prescritto termine corrisponderanno agli ordini superiori, non mancherà dall'altro canto di prendere delle misure per quelli, che si mostrassero oscitanti nel disbrigo di tale operazione.

Vorrà ognuno accusare ricevuta della presente

LORENZO VALERIO

N. 12. (Prot. Gen N 5569)

Ai Signori Cancellieri del Censo.

Si diramano per norma degli atti d'Officio delle Cancellerie Censuarie, i Decreti del 17 Ottobre N. 69 71, del 18 N. 72, del 24 N. 113 colle Tabelle di ragguaglio fra la moneta Romana, ed Italiana, e tra il peso Romano ed il Metrico.

Ancona 17 Novembre 1860.

Fra i Decreti emanati da questo Regio Commissariato Generale Straordinario delle Marche ve ne hanno alcuni, i quali colpiscono in qualche modo l'ordinamento censuario, per cui affine si proceda nella debita coerenza ai medesimi se ne rimettono a codest'ufficio i singoli testi.

Il primo pubblicato il 17 Ottobre stabilisce, che i testamenti, le donazioni fra vivi, le compre e vendite di beni stabili non possono avere effetto legale, quando riferendosi a corpi morali tanto ecclesiastici che laicali non siano muniti dell'ordine esecutorio di questo istesso Regio Commissariato. Quindi si guarderanno i Cancellieri di eseguire trasporti e variazioni sugli stabili in forza di atti, che riflettessero Provincie, Comuni, Chiese, Opere pie, Conventi, ed in genere qualsiasi Corporazione, cui mancasse la sopradetta regia autorizzazione.

Il secondo in data 18 Ottobre vieta le istituzioni di feudi, primogeniture, fidecommmissi, e prescrive la fine degli esistenti nel possessore attuale colla designazione della quota devoluta al medesimo, e di quella devoluta ai primi chiamati. Per corrispondere al disposto del prefato decreto nel

caso, che le parti interessate richiedessero la radiazione in Catasto della nota di qualsivoglia degli indicati vincoli, i Sigg. Cancellieri si presteranno al cambiamento d'intestazione, previa l'esibizione dell'atto d'istituzione del vincolo, o di altro atto che valga a far conoscere la successione dei chiamati, e l'atto di notorietà per la conoscenza nominale, e numerica dei suddetti primi chiamati. Determinati con sicurezza questi estremi sostituiranno all'intestazione in vigore la seguente « Tizio (attuale possessore) usufruttuario dell'intero, e pro- « prietario della metà, e Cajo, Sempronio (primi chiamati) « proprietario o proprietari dell'altra metà » richiamando in appoggio del trasporto il decreto, e gli atti sopraccennati.

Il terzo colla stessa data del precedente dichiara nulle le disposizioni di ultima volontà per via di fiducia, ond'è che i Cancellieri si asterranno dal trasportare le proprietà in testa di eredi fiduciari, a meno che le disposizioni, che li riguardano siano divenute esecutorie in epoca anteriore al suddetto decreto.

Si trasmette in fine il testo del Decreto 24 Ottobre, che dichiara moneta legale nelle Provincie delle Marche la Lira italiana, ed ingiunge ai pubblici funzionari di esprimere a partire dal 1 Gennaio 1861 in detta moneta italiana le somme da indicarsi negli atti pubblici. Si allega a questo Decreto una tabella di ragguaglio fra il peso romano, e il metrico inculcando ai Cancellieri, e loro dipendenti di rendersi famigliari dette riduzioni il più presto possibile, affine di promuovere nelle masse l'adozione, e l'intelligenza singolarmente del nuovo sistema monetario.

Saranno rimessi quanto prima a codesto Ufficio i due Decreti emanati l'uno il 3, l'altro il 7 corrente.

Il primo accorda il condono delle multe anche censuarie, incorse e non pagate alla data di detto Decreto, da

avere effetto per quei multati che non essendosi per anco posti in regola coll'eseguita voltura, lo saranno entro il mese di Febbraio 1861. Non fa duopo di avvertire che le trasgressioni successive alla data del summentovato Decreto rimangono soggette alle procedure e penalità sancite dalle vigenti disposizioni Censuarie.

Col secondo si rendono esecutorie le Leggi Sarde 5 Giugno e 12 Luglio 1850, per le quali i Corpi morali oltre di non potere acquistare beni stabili non possono accettare donazioni tra vivi, lascite per disposizioni testamentarie senza corrispondente autorizzazione per regio decreto.

Abbiano pertanto i Sigg. Cancellieri sempre presenti siffatte interdizioni per non cadere nell'inconveniente di appoggiare ad atti nulli le trascrizioni censuarie.

PEL R. COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
IL R. COMMISSARIO PROVINCIALE
CLER

N. 13. (Prot Gen N. 7464

Ai Signori Contabili.

[illegible]

[illegible]

Ancona 5 Dicembre 1860.

Il Decreto di questo Commissariato Generale Straordinario in data 24 Ottobre p. p. nello stabilire che la moneta legale nelle Provincie delle Marche sarebbe dal 1 Gennaio 1861 la lira Italiana, doveva per intanto fissare anche il ragguaglio fra questa e la moneta romana.

Naturalmente fu presa la lira Italiana per termine di paragone in tal ragguaglio, nel quale non potendosi tener conto di tutte le piccole frazioni risultanti dagli spezzati delle monete romane, le proporzioni di queste non si poterono mantenere fra loro nel modo preciso in cui erano per lo passato.

Quindi mentre lo scudo romano fu ragguagliato a lire Italiane 5 32, il bajocco che era una centesima parte dello scudo fu ragguagliato a $5/_{100}$ di lira soltanto, e per mancanza di piccole monete comuni che rappresentino la frazione che vi ha in più, e perchè col sistema della lira Italiana per unità il bajocco non è più uno spezzato di scudo romano, ma sì una frazione decimale di lira, ossia $5/_{100}$ di lira, e cento baiocchi spicciolati non rappresenteranno più lo scudo romano, che cessò d'essere l'unità della moneta legale e il termine di paragone di tutti gli spezzati, ma sibbene $500/_{100}$ di lira Italiana.

Dal fin qui detto risulta che i Contabili quando comincieranno a fare le loro operazioni di Cassa in Lire Italiane non potranno ricevere e versare il baiocco che per $5/_{100}$ e cento baiocchi per $500/_{100}$ di lira Italiana.

PEL R. COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

IL R. COMMISSARIO PROVINCIALE

CLER

N. 14.

Ai Signori Commissari Provinciali.

[illegible]

Ancona 6 Dicembre 1860

Fra le cure adoperate nel governo di queste Provincie dal Commissario Generale Straordinario sottoscritto fu primissima quella di agevolare ogni modo possibile che valesse a restaurare la pubblica istruzione e a darle incremento quale richiedono i bisogni de'tempi e quale conviene ad un popolo che così nobilmente s'è vendicato in libertà.

A tale scopo mirarono e la promulgazione della Legge sarda del 13 Novembre 1859, e la creazione di tre Licei, di tre Istituti tecnici, di quattro scuole Normali, di un Collegio militare, e la concessione di 100 mila lire sull'Erario pubblico per venire in aiuto alle scuole normali, e quella di 100 mila lire per venire in aiuto alle scuole elementari maschili e femminili nei Comuni poveri. Ma tutti questi provvedimenti resterebbero poco meno che lettera morta, se non si ponesse pronta mano al restauro del primo principio che è quello di formare anzi tutto buoni istitutori per le scuole elementari.

Ora non è infondata speranza che, se non tutte, alcuna almeno delle quattro Scuole Normali per allievi maestri e per allieve maestre create col Decreto 6 Novembre N. 355, possa aprirsi ancora entro il corrente anno scolastico: al qual uopo questo Governo non vorrà, per quanto sta in lui, intralasciare alcuna cura.

E perciò ch'esso affrettossi a promulgare col Decreto 5 corrente N. 553 le discipline, onde le predette scuole vogliono essere governate; ed a stanziare nel bilancio dello Stato le somme occorrenti sia per il personale insegnante, e sia per i sussidii da accordarsi a norma dell'articolo 365 della legge 13 novembre 1859, agli alunni ed alle alunne più meritevoli.

Ma ogni sollecitudine del Governo del Re sarebbe di per sè insufficiente ad ottenere lo scopo di veder di presente aperti quegli istituti pedagogici, se dal loro canto non usassero solerzia pure le Podestà Provinciali e le Commissioni Municipali dei Comuni, ov'essi debbono sorgere.

È pertanto urgente avanti ogni cosa che i Comuni di Ascoli e di Urbino in cui devono stabilirsi le due scuole Normali per allievi maestri, e quelli d'Ancona e di Camerino in cui sono create le due altre per allieve maestre, giusta il disposto dell'articolo 363 della precitata legge, si affrettino ad allestire i locali e gli arredi necessari.

E perchè le Amministrazioni di tali Comuni abbiano una qualche norma, a cui attenersi a questo riguardo, sarà spediente che loro vengano fatte le seguenti avvertenze:

1. Che, quanto ai locali, occorrono tre sale per le tre classi in cui è divisa la scuola, più una sala per il Consiglio direttivo; e che sarebbe giovevolissimo siffatti locali fossero uniti od almeno molto prossimi alle scuole primarie che, secondo l'articolo 360 della legge, debbono servire per le esercitazioni pratiche.

2. Che, quanto agli arredi, oltre ai banchi ed all'altra supellettile indispensabile, abbisognano buone carte geografiche, il globo celeste ed il terrestre, la collezione dei corpi geometrici, alcuni esemplari per l'insegnamento del disegno e qualche strumento di fisico-chimica per la pratica dimostrazione delle nozioni elementari di scienze naturali.

3. Che inoltre fa d'uopo venga impostata una somma conveniente per la retribuzione dell'inserviente per le spese di cancelleria e per l'acquisto di qualche libro.

Ma con tutto ciò non sarebbe ancora provveduto abbastanza, perchè le scuole Normali dieno tutti que' frutti che vorrebbesi ottenerne. L'esperienza fatta negli ultimi anni dalle antiche Provincie del Regno ha posto in sodo che una scuola Normale, la quale non abbia annesso un Convitto, in cui ricettare gli alunni, riescie ad un'opera incompiuta. Chè la scuola di per sè, coi suoi svariati insegnamenti, anche condotta con tutto il sapiente affetto che si desidera in consimili istituti, non ha sempre efficacia di dare quell'educazione e d'imprimere quelle abitudini che solo si ricevono sotto l'influsso d'una direzione morale di tutte le ore. E di ciò mostravasi accorto il Legislatore quando fin dal primo istituirsi delle scuole normali esprimeva il voto che gli alunni fossero raccolti a vita comune, seguendo in ciò come in altre parti del suo provvedimento l'esempio pòrtoci dai seminarii pedagogici della Prussia, la quale in questa come in altre discipline educative fu maestra alle genti civili. Chè se lo stesso legislatore, anzichè dare una formale prescrizione, restringevasi ad esprimere un desiderio, vuolsi attribuire pensiero ch'egli ebbe di lasciare ai Municipii od alle Provincie il merito dell'iniziativa di siffatta istituzione. Nè in questa sua aspettazione egli andò illuso, dacchè il maggior numero dei Comuni del Piemonte e della Lombardia, dove si stabilì qualche scuola normale, affrettossi ad annettervi il Convitto ed i pochi i quali per circostanze speciali non poterono ancora farlo ebbero a persuadersi maggiormente della necessità di esso, dacchè la loro scuola, per cotale mancanza, oltre al non arrecare tutti i vantaggi che producevano le altre, è pure d'assai meno frequentata. Del quale ultimo fatto

è agevole darsi ragione, perchè il Convitto, ordinato con molta parsimonia quale si conviene alla modesta carriera che debbono percorrere coloro che vi entrano, oltre alla guarentigia d'una savia direzione e d'una incessante vigilanza, offre pure il vantaggio d'una tenue pensione che altrimenti sarebbe impossibile trovare in case private.

Ma le provincie, siccome sarà detto qui appresso, hanno altra parte a compiere per concorrere all'incremento dell'istruzione e dell'educazione magistrale. Ond'è che gioverà insistere presso i Municipi dei Comuni, nei quali sono istituite le scuole normali e i quali d'altronde sono chiamati a ritrarne più diretto e maggiore utile, affinchè si risolvano essi a stabilire il convitto di cui si ragiona.

A qual uopo essi troveranno nel capo XVII del Regolamento approvato col R. Decreto **24** Giugno **1860** e promulgato in queste provincie col preaccennato Decreto del 3 corrente, quelle norme più sicure a cui gioverà si attengano per procacciare col Convitto tale segnalato beneficio che li renderà maggiormente meritevoli del vantaggio che loro volle procurare il Governo.

Le Provincie poi conosceranno di leggieri che l'opera del Governo, associata a quella di pochi Comuni sarebbe ancora assai lontana dal bastare a somministrare entro breve tempo tal numero di buoni maestri e di bene istruite maestre, che sia pari al bisogno di queste popolazioni. Esse vorranno specialmente avvertire che il numero di quaranta sussidi di Lire **250**, accordati dal Governo agli alunni ed alle alunne più meritevoli, sebbene per sè ragguardevole, è ancora insufficiente a dar tale incoraggiamento, per cui le scuole normali siano frequentate quanto è desiderabile; vorranno avvertire che le scuole normali governative, con un corso triennale e poste in soli quattro centri, non potranno che fra

qualche anno procacciare abili istitutori ed essere accessibili a quanti desiderano mettersi per la carriera dell'ammaestrare.

Eppertanto, condotte dall'esempio già dato prima dalle Provincie Piemontesi, e seguito indi con viva sollecitudine da quelle della Lombardia e dell'Emilia, è sperabile s'inducano da un lato ad accrescere del proprio il numero dei sussidii governativi, e dall'altro ad istituire di quelle scuole magistrali decimestrali, di cui loro porge facoltà l'articolo 370 della legge 13 novembre 1859 e che hanno il loro ordinamento nel capo XV del Regolamento 24 giugno 1860.

I Signori Commissarii vorranno a quest'uopo fare presso i Consigli Provinciali tutti quegli officii che l'importanza della cosa richiede, e che questo Governo si affida saranno al certo accolti con quel favore che in queste provincie incontra ogni proposta diretta a dare incremento all'istruzione ed all'educazione popolare.

Ma è a desiderare che gli stessi Commissarii non limitino a questi punti le loro cure. Giova che con tutti quei mezzi morali onde possono disporre, essi procaccino di far ben conoscere ed apprezzare nella rispettiva provincia tutta l'importanza degl'Istituti che hanno per iscopo di formare buoni maestri e buone maestre per le scuole primarie, e facciano d'incoraggiare quanta più gioventù è possibile a frequentarli e ad attingerne quegli ammaestramenti, da cui è lecito attendere il rinnovamento dell'educazione popolare e l'intiero adempimento di quella sana massima che dichiarò obbligatoria l'istruzione primaria, e pei comuni da un lato, e per i padri di famiglia dall'altro.

Il carattere di nobile missione che la nuova legislazione impresse all'ufficio di maestro e di maestra, la cura ch'essa ebbe di assicurare agl'insegnanti un conveniente stipendio durante il loro esercizio ed una pensione nella loro vecchiaia,

i sussidii e gl'incoraggiamenti accordati dal Governo, quelli che è a sperare siano pur conceduti dalle Provincie, il pensiero infine di cooperare alla redenzione morale del proprio Paese, saranno altrettanti argomenti che non mancheranno di eccitare in una parte della gioventù l'emulazione e il desiderio di percorrere una carriera la quale, se non è priva di triboli ha pure grandi compensi morali, ed ora dalla pubblica opinione è elevata all'altezza di un sacerdozio.

Il Regio Commissario Generale Straordinario sottoscritto sarà singolarmente tenuto ai signori Commissari Provinciali, se d'ogni loro atto diretto a promuovere i provvedimenti accennati in questa circolare e d'ogni risultato ottenuto, vorranno dargliene prontamente contezza.

LORENZO VALERIO

N. 15.

Ai Signori Commissari delle Provincie delle Marche.

[illegible]

Ancona 6 Dicembre 1860.

Fu già detto con altra circolare come questo Governo sentisse debito di volgere le sue prime cure alla formazione di buoni insegnanti per le scuole elementari, stimando poco meno che inutili tutti gli altri provvedimenti diretti ad ordinare vigorosamente l'istruzione primaria se non incominciavasi da questo.

Ma con ciò però le Rappresentanze Municipali non vorranno pensare che nulla o poco resti loro a fare per questo ramo d'amministrazione sopra ogni altro importante, finchè le scuole normali e magistrali non abbiano fornito sufficiente numero di maestri e maestre. Esse debbono anzi farsi persuase che male adempirebbero al loro mandato se fin d'ora non vi consecrassero le loro cure più solerti.

Ne luoghi, dove già esistevano scuole del primo grado esse debbono pensare a riordinarle secondo la nuova legislazione ed a porle in condizione da bastare ai bisogni delle popolazioni.

La dove poi se ne mancava affatto, è loro sacro debito di provvedere fin d'ora i mezzi più acconci di crearle, sicchè abbia a durare il meno possibile questo periodo di transizione, in cui cancellandosi le traccie d'un funesto passato vorranno prontamente gettarsi le basi di una nuova coltura, la quale sola potrà essere guarentigia delle libertà conquistate.

A quest'uopo, affinchè le medesime Rappresentanze abbiano norme sicure a cui attenersi, il Regio Commissario Generale Straordinario sottoscritto provvide con Decreto del 5 corrente (N. 555) alla promulgazione del Regolamento 15 Settembre 1860 sull'istruzione elementare; e sarà sua cura di farne spedire un esemplare a ciascun Comune.

Da tal Regolamento esse rileveranno più specificamente fin dove si estendano gli obblighi loro imposti dalle Leggi 23 ottobre e 13 novembre 1859 sia pel numero delle classi maschili e femminili da aprirsi, sia per gli stipendi da assegnarsi agl'insegnanti, e pei locali e per gli arredi da allestire.

Sicchè, ove anche per il presente non siano in grado di tosto aprire ordinariamente od in via provvisoria nuove scuole, almeno non potranno ignorare ciò a cui debbono provvedere per un avvenire assai prossimo, tanto più che,

se qualche Municipio volesse già compiere l'ordinamento delle sue scuole primarie fin dal prossimo anno scolastico, non sarebbe malagevole avere maestri patentati da altre provincie italiane come ce lo dimostra l'esempio di alcune Città della Romagna che sebbene pur esse redente di fresco dal mal governo clericale, pure fin di quest'anno posero le loro scuole in grado da pareggiare quelle del Piemonte e della Lombardia.

Questo Governo però non nascondeva a sè stesso che non pochi Comuni per l'angustia delle loro entrate e per la poca agiatezza dei loro abitanti non si troverebbero in grado di sopportare tutte le spese necessarie per provvedere secondo il debito all'istruzione popolare. Quindi, se questo caso non fosse anche già stato preveduto dalla legge 13 novembre 1859 la quale all'articolo 345 stabilisce che lo Stato verrebbe con annui stanziamenti in sussidio di quei Comuni, lo scrivente si avrebbe per fatto un debito speciale di venire in soccorso alle Amministrazioni Municipali meno agiate, affinchè il beneficio supremo dell'istruzione fosse pure impartito là dove la natura o la fortuna fu meno propizia.

È noto infatti che con Decreto 6 novembre N. 355 venne allogata nel bilancio del 1861 una somma di centomila lire italiane appunto per venire in aiuto ai Comuni poveri delle Marche onde agevolare l'istruzione di scuole elementari maschili e femminili.

Quel provvedimento è di sua natura parziale e per l'anno scolastico corrente dacchè all'avvenire vi si supplirà cogli stanziamenti del bilancio generale di tutto il Regno Italiano; ma frattanto era bene che avesse tosto la sua pronta attuazione, affinchè sempre meglio fosse chiarito il proposito del Governo del Re di diffondere in quanto è possibile i vantaggi dell'insegnamento e dell'educazione popolare. Ed ora

con Decreto d'oggi il Commissario Generale sottoscritto co minciò a fare un primo riparto di quella somma ragguardevole fra le sei provincie delle Marche, prendendo norma ad un tempo e dalla relativa popolazione e dalle condizioni economiche locali.

Fatta questa prima distribuzione, secondo gli articoli 134 e 135 del citato Regolamento 15 Settembre 1860 spetterebbe alle podestà scolastiche locali di far proposta all'autorità centrale dei sussidii parziali che fossero da assegnarsi per l'oggetto indicato ai Comuni poveri. Ma quantunque lo stabilimento di quelle podestà sia imminente, tuttavia urgendo di procedere alla concessione dei detti sussidii, lo scrivente stimò non poter meglio affidarsi per ora che alle Rappresentanze Provinciali le quali sono in grado di conoscere accuratamente e di apprezzare senza parzialità i bisogni e le condizioni di ciascun Comune.

Tocca però principalmente ai signori Commissarii provinciali di procacciare a quelle Rappresentanze i ragguagli più precisi da cui prendano norma nel fare le proposte e nello svolgere le ragioni a cui sono tenuti in forza degli articoli 2 e 3 del precennato Decreto d'oggi.

Per tal fine essi vorranno eccitare i Municipii, i quali sentono poter aspirare alla compartecipazione dei predetti sussidii, a presentare entro il più breve termine:

1. Uno specchio delle loro entrate e delle spese ordinarie e straordinarie;

2. Uno specchio della rispettiva popolazione, indicandovi partitamente la cifra di quella che abita nel centro abitato del Comune e l'altra di quella che è sparsa per la campagna o raccolta in appodiati;

3. Un quadro di tutti gli istituti pubblici d'istruzione elementare e popolare di qualunque natura esistenti nel Comune;

4. Un'esposizione delle ragioni per le quali stimano poter partecipare al sussidio ed una deliberazione formale con cui il Municipio si vincola a provvedere entro i limiti del possibile all'istruzione elementare a norma delle discipline vigenti.

Fondandosi sopra questi documenti e sopra quelle altre informazioni che l'Autorità provinciale potesse altrimenti procurarsi, il Consiglio Provinciale farà proposta del riparto della somma assegnata alla rispettiva Provincia, coll'avvertenza di sussidiare o lo stabilimento od il riordinamento di qualche istituto municipale d'istruzione primaria tenendo il seguente ordine di preferenza:

1. Scuole elementari maschili del grado inferiore;
2. Scuole elementari femminili dello stesso grado;
3. Scuole elementari maschili o femminili del grado superiore;
4. Asili e scuole infantili;
5. Scuole serali o domenicali.

Le stesse Rappresentanze provinciali poi nell'adempiere questo ufficio con quella maggiore alacrità che loro sarà possibile, vorranno essere convinte che acquisteranno un titolo di più alla benemerenza delle Popolazioni i cui interessi seppero finora sostenere con tanto lodevole cura.

LORENZO VALERIO

N. 16.

Ai Signori Commissari Provinciali.

Istruzione Tecnica

Ancona 8 Dicembre 1860.

Questo Governo ha dovuto notare che uno de' caratteri distintivi di queste Provincie è che anche sotto la secolare oppressione d'un Governo, il quale sistematicamente mirava con tutti i suoi atti a domare le intelligenze ed a spegnere negli animi i più generosi spiriti, vi ha potuto pur tuttavia sopravvivere una coltura di quella classica latinità che a questi paesi appartiene come patrimonio speciale, e che nella sua maestà ritrae tutta la grandezza di que' nostri antichi, i quali furono un dì i padroni del mondo. Fatto provvidenziale questo, il quale chiarisce una volta di più come le insane tirannidi non arrivino a soffocare la vita intellettuale d'un Popolo, e dal quale è giusto ripetere una delle cagioni per cui queste provincie ebbero sempre a capo dei loro rivolgimenti politici la parte più eletta della cittadinanza!

Ma la coltura classica, se nobilita le intelligenze e ringagliardisce le virtù cittadine, nello stesso tempo che fa gentile il costume, è lontanissima dall'essere per sè bastevole a svolgere e mettere in moto tutte le forze vive del paese. quando non è accompagnata da un sodo ammaestramento delle masse, quando manca l'istruzione della donna che è la prima educatrice della famiglia. quando ancora le molteplici, e svariate applicazioni della scienza non sono rese famigliari all'industriale, al commerciante, all'imprenditore, all'amministratore, all'artiere stesso.

Quindi è che questo Governo, quando appena ebbe provveduto all' Istruzione primaria volse i suoi pensieri a creare istituti d'istruzione tecnica, credette soddisfare ad uno dei bisogni più imperiosi delle Provincie commesse alle sue cure.

Con che esso era lontanissimo dall'idea di sminuire la importanza degli studi classici, i quali anzi e suo proposito e sua speranza abbiano a rinvigorirsi e rivivere di vita anche più prospera in questa terra, che pur nell'età della decadenza dava un Lattanzio.

Esso doveva avvertire che là dove non v' ha altra istruzione fuor quella classica, non può sempre la medesima mantenersi in quel fiore che dovrebbe, perchè trovasi obbligata a riceverla molta parte di gioventù che non vi ha inclinazione o che dubita della sua utilità per la carriera che avrà indi ad intraprendere. La qual cosa fa sì, che in mezzo ad alunni eletti e dotati d'una squisita intelligenza per le bellezze degli scrittori del Lazio, molti ve n'abbiano o svogliati od inetti, che forzano a tenere la misura dell'insegnamento ad un livello inferiore.

Considerata sotto questo punto di vista, la questione dell'insegnamento tecnico non sarà mai soverchiamente studiata da' pubblici amministratori; e perciò non sarà mai troppa ogni cura che i Municipii e le Provincie volgano a diffondere tal forma d'istruzione in concorso di quanto fa il Governo.

Ma anche esaminato sotto l' aspetto di mera utilità ogni provvedimento diretto a diffondere per tutti i centri principali di popolazione gli studi tecnici si deve raccomandare di per sè. E qui se può giovare l' esempio di altre Provincie italiane, torna spediente citare quello del Piemonte dove la vita libera di questi ultimi dodici anni servì potentemente a creare e svolgere questa maniera d'istruzione. In tal periodo di tempo fu fatta in quelle Provincie subalpine

una prova che non è inutile accennare alle altre loro consorelle che intendono seguirle per siffatta via. In sulle prime i corsi tecnici erano ivi considerati o come fatti solo per le classi inferiori, o come un rifugio a quegli alunni sfidati delle scuole classiche, i quali non reggevano ai corsi del Ginnasio e del Liceo. Ma a poco a poco si comprese che, se le scuole classiche erano pur sempre da tenersi in alto onore, le tecniche potevano però somministrare tal corredo d'istruzione da giovare grandemente e nelle pubbliche carriere e nei privati negozi ai nuovi bisogni della società. E quindi, mentre grado grado presero ad affluirvi tutti quei giovani, che intendevano avviarsi alle carriere industriali e commerciali, il Governo dal suo canto trovava il tornaconto proprio e della società aprendo a quelli che ne uscivano bene istruiti l'adito agli uffizi pubblici della finanza e del catasto, dei telegrafi e delle ferrovie, delle amministrazioni provinciali e della forestale, alle scuole di nautica ed a quelle militari, agli studi di geometra e di medico-veterinario; ed ultimamente col nuovo regolamento del 19 Settembre 1860 non esitava a schiudere sotto determinate condizioni facili ad adempiersi le porte stesse dell'università per la facoltà di scienze fisiche e matematiche a coloro che avessero regolarmente compiuto il secondo grado d'istruzione tecnica nella sezione fisico-matematica. Il che, se chiarisce nel Governo l'intendimento di nobilitare questa forma di studi, indica eziandio come l'opinione pubblica, la quale sospingevalo per questa via, ne aveva compreso ed apprezzato tutto il valore e tutta l'utilità. Della qual cosa infatti attestano largamente e il numero grande d'istituti d'istruzione tecnica che sorsero in poco tempo, e la frequenza notevole degli alunni che vi accorsero e vi accorrono.

Ora è a credere che queste Provincie, edotte da una

esperienza che le tocca così da vicino, non avranno più a questo riguardo a subire alcuna prova, e tratte da quel generoso istinto che le fa muovere verso quanto può giovare alla loro prosperità ed alla loro grandezza, ben presto raggiungeranno in questo arringo le consorelle che le hanno precedute.

È con questa sicura fiducia che il Commissario Generale sottoscritto con Decreto d'oggi (N. 575) provvide tutti que' mezzi che stavano in sua mano, perchè fin dal prossimo anno scolastico abbia ad incominciare almeno ne' centri principali delle Marche un vigoroso ordinamento di quegli studi.

Con tal provvedimento, dopo essersi promulgato il regolamento che ne prescrive le speciali discipline, giusta quanto prescrivono gli articoli 283 e 312 della legge, si determinarono gl'insegnamenti che parevano più consentanei all'indole delle Città e delle Provincie, dove già col Decreto 6 Novembre si creavano tre Istituti tecnici. A questi poi un altro se ne aggiungeva nella città di Jesi, la quale si raccomandava in modo peculiare all'attenzione del Governo per la grande convenienza di promovere sempre più e migliorare quant'è possibile le buone pratiche d'agricoltura, in cui vanno già così segnalati gli abitanti del suo distretto.

Ma perchè le provvisioni di questo Governo abbiano il loro desiderato effetto, giova che con tutta sollecitudine si adempiano dai Comuni e dalle Provincie a cui tocca le condizioni che già imponeva la legge ed ora vennero richiamate nell'articolo 7 del precitato Decreto d'oggi.

Ed affinchè esse siano comprese in guisa da non lasciar luogo a dubbio o ad incertezze, lo scrivente si fa debito di porgere i seguenti schiarimenti ai Signori Commissari, onde essi alla loro volta vogliano darli alle Amministrazioni cui riguardano. Vuolsi dunque ritenere.

1. Che non può godere del beneficio dell'istruzione tecnica quel Comune che prima non abbia adempiuto l'obbligo che gl'incombe per l'istruzione elementare maschile e femminile, che cioè non abbia prima stabilito almeno le quattro classi elementari pei maschi e le tre classi elementari per le fanciulle;

2. Che non può aprirsi alcun corso d'un istituto tecnico, ossia del secondo grado dell'insegnamento tecnico, se prima non siasi provveduto allo stabilimento d'una scuola tecnica che ne è necessaria preparazione;

3. Che la scuola tecnica abbraccia gl'insegnamenti della lingua italiana, della storia e geografia, dell'aritmetica, geometria piana e solida, algebra e nozioni di meccanica, — della contabilità, — della lingua francese, — del disegno lineare d'ornato e d'architettura, — delle nozioni sui doveri e diritti dei cittadini, — delle nozioni elementari di scienze naturali; e che il personale di essa, oltre al direttore e al direttore spirituale, deve comporsi di quattro professori dei quali due possono essere titolari, e di tre incaricati;

4. Che la spesa della scuola tecnica vuol essere regolata, in ragione della classe a cui appartiene, dalla tabella G annessa alla legge 13 novembre 1859; che in essa concorre lo Stato per la metà dell'importare degli stipendi degli insegnanti quando trattasi di Comuni capo-luoghi di Provincia o surrogati ad essi a norma dell'articolo 282 della legge; che quando trattasi di altri Comuni ricade tutta intiera a carico dell'erario municipale, salvo ad ottenere un sussidio governativo che può portarsi al limite massimo di due quinti della somma occorrente per gli stipendi degli insegnanti;

5. Che la spesa degl'istituti tecnici d'Ancona, Fabriano, Jesi e Pesaro, salva l'eccezione fatta per quello d'Ancona

col Decreto 27 ottobre e coll'articolo 8 del preaccennato Decreto d'oggi, per ciò che concerne gli stipendi del personale insegnante va per metà a carico dello Stato, e per l'altra metà a carico della rispettiva Provincia sulle basi della tabella F annessa alla legge; per quanto riguarda il materiale scientifico e gl'inservienti deve sopportarsi dalla Provincia; ed infine pei locali e per la suppellettile non scientifica ricade sul Municipio del Comune dove è posto l'istituto.

In queste massime, che sono tratte dal testo della legge 13 novembre 1859, i signori Commissari avranno una norma per compiere presso le rispettive Provincie ed i Comuni interessati quegli officii che possono essere più opportuni per raggiungere lo scopo propostosi dal Governo.

Ma è pur desiderabile che anche altri Comuni, oltre i quattro sunnominati, pongano mano ad ordinare scuole tecniche del primo grado. A quest'oggetto volgeranno pure le loro sollecitudini i signori Commissari Provinciali attenendosi alle norme segnate in questa circolare sotto i numeri 1, 3, e 4.

Quando occorressero altri schiarimenti, il Governo si farebbe sempre grata premura di fornirli, fermo com'è nel convincimento che solo in un buon sistema di pubblica istruzione ed educazione puossi avere una salda base ai presenti ordini liberi e civili ed una sicura promessa dello splendido avvenire, a cui la Provvidenza chiama un'altra volta l'Italia.

LORENZO VALERIO

N. 47.

Ai Signori Commissari Provinciali.

Legati a favore dell'Istruzione pubblica

Ancona 9 Dicembre 1860.

Da quanto questo Governo ha potuto conoscere nel breve periodo della sua amministrazione, non mancano nelle Marche i legati a favore della pubblica Istruzione.

Ma esso dovette pure avvertire in più d'un caso che gli arbitrii del governo caduto ebbero non di rado a distrarli dalla loro primitiva destinazione od a mutarne in qualche modo lo scopo.

Ora, quando Comuni, Provincie e Stato debbono volgere le loro cure ed i loro sforzi a far sì che l'istruzione primaria divenga realmente un diritto ed un obbligo per tutti, quando tutte le forze vive del Paese vogliono essere dirette a svolgere potentemente ogni altra maniera d'insegnamenti e di studi, sarebbe un mancare al primo debito d'una savia amministrazione ed agli stessi principi di giustizia, se non si cercasse di restituire ogni lascito fatto in prò dell'istruzione a quel fine primitivo, a cui assegnavalo il proprio autore, e di cavarne quel maggior utile che può derivare al bene delle popolazioni.

Questo debito però incombe in particolar modo alle Amministrazioni Municipali che meglio d'ogni altra sono in grado di conoscere il numero e la qualità dei legati esistenti nel proprio Comune, che più d'ogni altra hanno interesse a farli profittare il meglio possibile, che infine hanno dovere di curare ogni cosa che torni a vantaggio dei propri amministrati,

Il Commissario Generale sottoscritto ama credere che già non pochi dei Comuni delle Marche avranno pensato a ciò. Tuttavia egli stima non inutile che i signori Commissari Provinciali ne facciano soggetto di particolari sollecitazioni presso i Municipi, invitandoli.

1. A ricercare se nel proprio Comune v'abbiano legati e lasciti antichi o recenti a favore dell'Istruzione pubblica, procurandosene le tavole di fondazione, quale ne sia l'origine, quale la destinazione primitiva, quale l'amministrazione presente e quale il reddito annuo netto;

2. A studiare, quando alcuno di detti legati fosse stato distolto dal suo scopo originario i modi più convenienti di restituirlo alla propria destinazione e di renderlo più vantaggioso al bene della popolazione;

3. Ad esaminare, quando taluno di essi sia di natura mista, quale ne sia la parte che si deve consecrare esclusivamente all'Istruzione;

4. Ad indagare, quando l'amministrazione presente di essi non offra sufficienti guarentigie, e quando non sia consentanea alla volontà del loro autore od allo spirito de'tempi, come si possa più opportunamente ricomporre.

5. Ad esporre infine fino a qual punto alcuno dei detti legati possa soddisfare agli obblighi che altrimenti incomberebbero al Comune rispetto all'istruzione primaria ed agli altri rami d'insegnamento pubblico.

LORENZO VALERIO

N. 18.

Alle Onorevoli Commissioni Municipali.

Cassa Depositi e Prestiti

Ancona 22 Dicembre 1860.

Chi vuole che questi paesi mutino effettivamente stato come hanno mutato Governo, deve persuadersi che le Amministrazioni Comunali hanno ad essere le prime a giovarsi della libertà che è loro data dalla Legge. Molte cose utili possono farsi dal Governo sopra iniziativa o proposta delle Amministrazioni. moltissime poi sono quelle che debbono farsi necessariamente ed unicamente da loro, e nelle quali il Governo non potrebbe supplire alla loro mancanza. Tali sono le strade comunali, tali gli edifizi che servono al Comune, o per gli uffici, o per le scuole, o per altre istitutuzioni di uso e vantaggio locale; e di queste cose molti Comuni delle Marche hanno, e da tempo, necessità. Conviene affrettarsi a soddisfare a questi bisogni locali, nei limiti bensì dei mezzi, e senza eccedere nell'aggravare i contribuenti, ma eziandio con una certa larghezza di vedute, la quale dimostri come gli Amministratori sappiano applicare alla cosa pubblica il proverbio volgare, ma vero, dell'amministrazione privata *Chi più spende meno spende*. Le spese di lusso sono da risparmiare; ma tutto ciò che serve a migliorare la condizione della comune convivenza, in altri termini, che serve allo sviluppo delle forze attive del paese deve essere fatto al più presto possibile, e nel modo il più possibilmente completo.

La convenienza di dar mano prontamente ai lavori pubblici è tanto maggiore in questo momento. La stagione invernale aggrava le condizioni del povero, perchè ne aumenta i bisogni, mentre ne diminuisce i guadagni. Abbiamo ora di più, per ragioni fortuite, un aumento di qualche considerazione nel prezzo dei viveri, il che riduce a duro partito molte famiglie massimamente nella campagna. La miseria è pur troppo occasione od eccitamento al mal fare, genera non fosse altro uno scontento vago ed indefinito, che va in traccia di motivi specifici di lagnanza, ed a ragione o a torto li sa trovare.

A questi mali possono le Amministrazioni Comunali rimediare con pubblici lavori diretti a soddisfare ai bisogni permanenti dei loro Comuni, alle comodità della vita, alla prosperità del commercio e così via.

Io le esorto vivamente a ciò fare; e poichè so che molti Comuni sono in questi momenti scarsi di numerario, quantunque non mediocremente provveduti di elementi di prosperità, mi fo un dovere di prevenire le loro esitanze, suggerendo loro di contrarre prestiti, pei quali non mancherà certo l'approvazione di questo Regio Commissariato Generale quando le opere in cui si vorranno impiegare siano veramemente utili, siccome sono certo che saranno.

La Cassa dei Depositi e Prestiti è una benefica istituzione pei Comuni, in forza della quale possono soccorrersi l'un l'altro, quasi fossero una grande società; perocchè la Cassa riceve, pagandone gli interessi, i fondi eccedenti. e sovviene verso un interesse modico ai Comuni le somme di cui essi hanno bisogno per lavori pubblici. Io non ho mancato di estenderla a queste Provincie col Decreto 12 novembre p. p. N. 470. Fra pochi giorni tutti i Comuni avranno il testo della Legge e del Regolamento di essa, i

quali sono sotto il torchio, e che prima sarebbero stati distribuiti, se la quantità delle pubblicazioni a farsi non eccedesse di troppo i mezzi tipografici che sono a portata del Governo. Ma anche senza questo, posso accertare le Amministrazioni Comunali che tutti gli ajuti che il Governo potrà dar loro, esso non mancherà di darli, semprechè non si richieda che il Governo esca dalle sue attribuzioni (che sono di tutelare e dirigere) per entrare invece nel campo dell'iniziativa dei Comuni, il che sarebbe un'usurpazione nociva al Governo stesso e medesimamente ai Comuni.

LORENZO VALERIO

N. 19.

Ai Signori Preposti del Bollo Registro e Conservatori delle Ipoteche.

Cambio ai Particolari della Carta Bollata Pontificia con la nuova

Ancona 23 Dicembre 1860.

Ora che è già ad abbondanza scaduto il termine prefisso dal Decreto del 27 ottobre ultimo N. 162 per il cambio ai particolari della carta bollata pontificia con quella nuova stabilita dallo stesso Decreto, è cosa conveniente che sia sistemata ogni contabilità per tale riguardo.

Per la qual cosa i signori contabili trasmetteranno tosto a questo generale Ufficio tutta la carta, della quale è seguito il cambio, in pacchi distinti per ogni qualità ed accompagnata da un inventario per doppio, nel quale sieno distintamente descritti la quantità della carta della quale

segue la trasmissione, il prezzo per ciascuna qualità, e l'ammontare totale.

Riconosciutane l'esattezza questo Generale Commissariato restituirà un doppio dell'inventario munito di ricevuta a ciascun contabile, il quale ne avrà scaricamento dai conti mediante la deduzione a farsi dal conto mensile dell'ammontare del prezzo della carta medesima.

Quei contabili che avessero già fatto spedizione a questo ufficio di tale carta invieranno l'inventario per doppio nel quale sarà pure descritta e trasmessa quell'altra che per avventura fosse loro stata presentata per il cambio dopo la spedizione.

Coloro poi che non avessero fatto cambio alcuno e quindi non ritenessero più carta di tale sorta sono pregati di somministrarne un cenno a questo R. Commissariato.

PEL R. COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
IL R. COMMISSARIO PROVINCIALE
CLER

N. 20. (Prot. Gen. N. 9341.)

Alle Onorevoli Commissioni Municipali.

Liste elettorali per la nomina dei Deputati al Parlamento Nazionale

Ancona 24 Dicembre 1860.

Essendo prossimo il giorno in cui queste Provincie saranno chiamate al prezioso diritto di eleggere i Deputati che dovranno sedere nel Parlamento Italiano, importa quindi

—

che le Commissioni Municipali si accingano con tutta la premura e lo zelo da cui si mostrarono finquì sì nobilmente animate, alla compilazione delle Liste degli Elettori cui compete per legge il diritto anzidetto.

Questa legge che ha la data del 20 novembre 1859 già fu promulgata nelle Provincie delle Marche mediante il Decreto di questo R. Commissariato Generale del 12 scorso novembre N. 463, ed inserta nel N. 39, 15 detto mese. del *Corriere delle Marche*. Ma siccome la stampa della medesima non potrà essere ultimata e diramata prima di qualche giorno, e stante l' urgenza sovradetta di dar opera immediata alla formazione delle Liste Elettorali, così crede bene il sottoscritto di unire alla presente un' estratto dei vari articoli della legge sovracitata, i quali definiscono le norme e le attribuzioni che hanno le Rappresentanze Comunali riguardo alla compilazione di siffatte Liste, attribuzioni che naturalmente spettano ora alle Commissioni Municipali fino alla nomina ed insediamento delle nuove Amministrazioni Comunali, giusta il Decreto 24 settembre ultimo. e la Legge 23 ottobre 1859. Art. 229.

Prima ed immediata loro cura sarà quindi di dare la maggior pubblicità possibile agli avvisi prescritti dall' articolo 19 della Legge 20 novembre 1859, dei quali per maggior facilità e prontezza si è appunto provveduto alla stampa da questo Generale Ufficio, e che si trasmettono assieme alla presente in competente numero. In tali avvisi si sono trascritti, per norma dei cittadini, tutti gli articoli del titolo 1. della Legge, dai quali risultano i requisiti necessari per essere elettore, nonchè l' articolo 104 del tit. 5 che esclude il diritto sia all'elettorato che all'eleggibilità, cosicchè i medesimi potranno pur servire di norma alle Commissioni per le occorrenti iscrizioni nella Lista.

Di questa poi sarà pure trasmesso il modulo da questo Commissariato in competente numero di fogli entro brevissimo termine, per sempre maggiore agevolezza e regolarità delle operazioni.

Dopo la pubblicazione di detti avvisi dovranno le Commissioni occuparsi nel dare eseguimento al disposto degli art. 21 e seguenti della Legge in discorso; ed a tal fine non solo prenderanno tosto ad esame le dichiarazioni presentate, ma puranco si daranno ogni possibile diligenza per iscrivere d' ufficio quei cittadini che non avranno fatta alcuna dichiarazione, nè presentato alcun titolo, quando sia notorio che riuniscono i requisiti voluti per essere elettori.

A tal uopo servirà di facile scorta alle Commissioni la Lista testè formata degli elettori per i Consiglieri Comunali e Provinciali, senonchè dovrassi bene avvertire:

1. Che la quota di censo od imposta diretta non è più in proporzione relativa alla popolazione del Comune siccome per gli elettori ora detti, ma non dev' essere minore assolutamente per ogni Comune ed elettore di Lire 40 annue;

2. Che nel computo di questo censo, od imposta diretta, dovranno essere escluse quelle imposte d' ogni genere che si pagano al Comune, poichè secondo l' art. 2 della Legge non si può aggiungere al tributo regio o governativo che il tributo provinciale, il quale nei Comuni ove trovasi questo ripartito od agglomerato colle imposte pagate al Comune, non può più essere computato in aggiunta al tributo regio, a meno chè se ne possa fare un comune ed esattissimo calcolo.

3. Che non tutti quelli i quali secondo l' art. 15 della legge comunale possono essere elettori comunali per ragione soltanto della loro qualità, ed indipendentemente dal censo,

possono pur essere elettori politici; si citano ad esempio i *Maestri* autorizzati ad insegnare nelle scuole pubbliche in genere, mentre il §. 4 dell' art. 3 della legge 20 novembre 1859 più non contempla che i *Professori* insegnanti od emeriti di determinati istituti e scuole; per la qual cosa si dovrà avere in tal caso per norma unica il disposto dall'or citato art. 3.

4. Per contro si avvertirà che la legge in quistione ammette all' elettorato politico varie classi di persone che non sono contemplate dalla legge comunale, e tali sono quelle: *a*) degli esercenti commerci, arti ed industrie, sotto le condizioni accennate dall' art. 4; *b*) dei capitani marittimi, e dei capi-direttori di un opificio, o stabilimento industriale qualunque, sotto la condizione accennata dall' art. 5 bastando poi che tali individui paghino la sola metà del censo o del fitto fissato dagli articoli 1 e 4 della legge; *c*) di coloro che daranno prova di possedere, e di aver posseduto per anni cinque anteriori senza interruzione, un'annua rendita di Lire 600 sul debito pubblico dello Stato (art. 6); *d*) di coloro infine che dimostreranno, o sarà notorio che pagano per la sola loro casa d'abitazione abituale il fitto stabilito fra case, botteghe ed opificii pei commercianti dall' art. 4 (art. 7).

È determinato dall' art. 16 della Legge che cosa si debba intendere per *domicilio politico*, il luogo cioè ove l' individuo è domiciliato per riguardo all' esercizio dei dritti civili; a meglio conoscere poi come debba essere interpretata questa disposizione basterà consultare gli art. 66, 67, 68, 69 e 70 del Codice Civile testè promulgato, senzachè paiano necessarie maggiori spiegazioni; se nonchè è naturale che trattandosi ora di prima convocazione dei Collegi elettorali, basterà che le doppie dichiarazioni di domicilio poli-

co, o di trasferimento del domicilio stesso. prescritte dal sovrallegato art. 16, siano fatte dagl' interessati negli or prescritti termini della prima formazione delle liste.

Essendosi stabilito, per analogia all' art. 20 della Legge, che non possano più essere ricevute le dichiarazioni di cui al precedente art. 19, dopo trascorsi 15 giorni dalla data degli avvisi di cui in quest' ultimo art., ne deriva per necessaria conseguenza che anche le liste degli elettori debbano essere formate entro i cinque giorni successivi a quel termine giusta il susseguente art. 23.

Così pure, dovendo le liste essere formate in doppio originale, si avrà cura che uno di questi sia immediatamente affisso all' Albo Pretorio per tre giorni consecutivi per l' effetto voluto dall' articolo 26, del quale sarà naturalmente avvertito il Pubblico con apposito manifesto: si farà risultare della pubblicazione di tale manifesto e della lista con apposito certificato a piè della lista medesima.

Si avrà cura parimenti che nei cinque giorni successivi immancabilmente sia proceduto alla revisione e decretazione definitiva delle liste medesime.

Ed avendo appunto la legge attribuito alle Rappresentanze Comunali per questa prima volta la facoltà di pronunciare inappellabilmente sovra le iscrizioni nelle Liste, il sottoscritto non può dispensarsi dallo avvertire quanto importi che le loro decisioni siano prese a maggioranza di voti, secondo il dettame della loro coscienza, e colla più severa imparzialità e giustizia.

Tosto compiuto quest' ultimo atto di revisione e decretazione definitiva delle liste, sarà obbligo dei Capi dei Municipi di trasmetterne uno degli originali al Presidente provvisorio del Collegio Elettorale del quale fa parte il Comune (la qual cosa sarà determinata dal Decreto di circoscrizione

elettorale d' imminente pubblicazione), e di affiggere di nuovo l' altro originale all' Albo Pretorio per due giorni consecutivi giusta l' art. 29, e per gli effetti del successivo articolo 30.

Ella è cosa probabilissima che il giorno delle elezioni venga fissato ad un' epoca molto prossima; non ha quindi d' uopo il sottoscritto di far rimarcare all' oculatezza delle Commissioni Municipali come sia assolutamente indispensabile che anzitutto la pubblicazione degli annessi primi avvisi abbia luogo immediatamente, onde tutte le successive operazioni che sono attribuite alle Amministrazioni Comunali possano immancabilmente essere compiute entro i termini perentorii stabiliti dalla legge, l' ultimo dei quali, cioè la pubblicazione della lista definitivamente chiusa, scadrebbe non più tardi del giorno 25 dell' entrante mese. Oltre a che desiderando il sottoscritto, per assicurarsi maggiormente della regolarità delle liste, e ad antivenire ogni possibile contestazione od illegalità delle elezioni, che le liste medesime siano sottoposte all' esame dei rispettivi Commissariati, o Vice-Commissariati del Circondario, dai quali saranno a pronto corso di posta restituite ai Comuni, maggiore ne deriva la necessità che si guadagni questo intervallo di tempo sui termini perentorii suddetti che sono portati dalla legge, e cioè dopo la prima pubblicazione della lista prescritta dall' art. 26. Per tal modo le Rappresentanze Comunali, che sono chiamate dai successivi articoli alla revisione definitiva delle liste, potranno tenere il debito calcolo delle osservazioni che l' Autorità Superiore sarà nel caso di fare.

Nel mentre infine questo Ufficio si riserva, come sopra è detto, di far diramare quanto prima ad ogni Comune gli stampati per le liste elettorali di che si tratta, il sotto-

scritto cui sono ben noti i sentimenti di zelo e di patriottismo delle Commissioni Municipali, non dubita che esse impiegheranno ogni cura affinchè le operazioni loro affidate siano portate a compimento nei termini prestabiliti, ed i cittadini di queste provincie possano esercitare il prezioso diritto che la legge loro conferisce. E per reciprocità lo scrivente ama di assicurare le Commissioni Municipali, che in ogni loro occorrenza del pari, e sopratutto nei dubbi che loro nascessero intorno all' interpretazione delle leggi, troveranno nelle Autorità del rispettivo Circondario o Provincia tutta la premura nel coadiuvarle, e nel dar loro le occorrenti istruzioni.

Le Commissioni sono infine invitate ad accusare il ricevimento a volta di corriere ai rispettivi Commissariati di Provincia della presente Circolare ed annessi moduli di manifesto, colla contemporanea assicurazione del giorno della pubblicazione fatta di questi.

LORENZO VALERIO

N. 21.

REGOLAMENTO per l'esecuzione della Legge 23 Maggio 1851 sulla Tassa mani morte emanato dal R. Commissario Generale nelle Provincie delle Marche col Decreto 24 Dicembre 1860. N. 588.

Ancona 24 Dicembre 1860.

CAPO I.

DEGLI AGENTI DELLE FINANZE INCARICATI DELL'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI STABILITE COLLA LEGGE E COL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1.

Le operazioni che colla Legge 23 Maggio 1851 sono demandate agli Agenti delle Finanze, saranno eseguite nelle Provincie delle Marche dagli Insinuatori, già Preposti del Bollo e Registro, ciascuno nel circondario del rispettivo ufficio.

Il termine però di sessanta giorni fissato per le consegne dell'articolo 5 della Legge stessa comincierà a decorrere soltanto dal primo di febbraio 1861.

Articolo 2.

Gli Ispettori dell'Insinuazione sotto gli ordini dell'ufficio superiore rispettivo eserciteranno in questo ramo la loro vigilanza, come per tutti gli altri rami di registro o controllo, nel modo stabilito dai regolamenti, e dalle istruzioni in vigore.

Articolo 3.

Gl'Ispettori e Verificatori specialmente in occasione dei loro giri ordinari. e degli straordinari che venissero loro prescritti daranno agli Insinuatori le occorrenti direzioni ed istruzioni.

CAPO II.

DELLA DISTINZIONE DEI CORPI E STABILIMENTI DI MANO-MORTA

Articolo 4.

Nello spirito della Legge i Corpi o Stabilimenti di Mano-morta sono da considerarsi sotto i seguenti aspetti:

1. Quelli di carità e beneficenza al reddito dei quali è imposta la tassa di 50 centesimi per ogni cento lire, e questi sono gl' Istituti (aventi sede nel Regno) che hanno per oggetto in tutto o in parte di soccorrere ai poveri, ed alle classi meno agiate tanto in istato di sanità che di malattia, di prestar loro assistenza, d'istruirli e di avviarli in qualche professione, arte o mestiere:

2. I Corpi o Stabilimenti di mano-morta non contemplati nel precedente numero, sul reddito dei quali è imposta la tassa di lire quattro per ogni cento lire di reddito:

3. Quelli che sono esenti dalla tassa e dalla consegna cioè:

I Corpi o Stabilimenti di mano-morta, il cui reddito derivante dai beni suddetti non eccede le lire 100.

Articolo 5.

Insorgendo dubbi agli Insinuatori sulla distinzione degli Istituti di carità e di beneficenza dagli altri Corpi morali, ne chiederanno tosto gli opportuni schiarimenti al superiore immediato.

CAPO III.

DELLE CONSEGNE

Sezione I.

Norme per la descrizione dei beni e redditi sottoposti alla tassa.

§ 1.

Descrizione dei beni rurali.

Articolo 6.

La descrizione dei beni rurali dovrà comprendere gli

elementi per una facile verificazione dell'esattezza della consegna sia rispetto alla quantità, sia in riguardo al loro reddito.

Articolo 7.

A tale uopo nella descrizione delle tenute, possessioni-poderi, cascine e pezze separate si annoterà:

1. La denominazione speciale di ciascuna tenuta, possessione, podere, cascina, o pezza separata;

2. Il territorio, o regione, o villa, o comunello o parrocchia ove sono situati, non che il Comune ed uffizio di registro o controllo da cui dipendono;

3. Le diverse qualità di coltura in essi contenute, cioè di campi, prati, boschi, vigne, gerbidi, alberati a frutto, terreni incolti o simili, indicando la rispettiva superficie approssimativamente colle seguenti circostanze: se e qual numero di fabbricati contengono, se i terreni trovansi in pianura od in collina, e se sono o non irrigui.

§ 2.

Descrizione dei fabbricati.

Articolo 8.

Le case e gli edifizi di cui all'articolo 400 del Codice civile sardo (1) (eccettuati i fabbricati rurali esclusivamente inservienti alla coltivazione delle terre) dovendo essere sottoposti alla tassa separatamente dai beni rurali, saranno descritti a parte colla indicazione del territorio o regione del comune, e dell'uffizio di registro o di controllo in cui sono

(1) Art. 400 del Codice civile sardo. Sono pure immobili per la loro natura i molini ed altre usine fisse su pilastri o formanti parte di edifizio. Sono eziandio riputati immobili i molini, bagni ed ogni altra fabbrica natante, qualora per l'esercizio di essi siano o debbano essere fissamente assicurati alla riva col mezzo di catene o cordaggi, o trovisi in sulla riva un edifizio espressamente destinato pel servizio degli stessi molini e fabbriche. I detti molini, bagni, e fabbriche natanti saranno considerati formare un solo tutto coll'edifizio pei medesimi destinato, e col diritto che abbia il proprietario di tenerli, quantunque esistano su acque non sue proprie.

situati, della loro denominazione se ne hanno alcuna, e dei pezzi onde sono composti.

Trattandosi di case poste in città o borgata dovrà indicarsene la contrada, il numero dei piani di ciascuna casa, degli appartamenti, ed anche delle camere isolate che costituiscono un alloggio distinto.

§ 3.

Descrizione dei capitali, delle rendite fondiarie, e dei censi.

Articolo 9.

Riguardo ai capitali fruttiferi s'indicherà il nome del debitore, la data dell'atto pubblico o scrittura privata coi quali fu stabilito il credito del capitale ed il relativo reddito.

Articolo 10.

Per le rendite fondiarie, e pei censi si indicheranno, oltre il nome del debitore, i relativi atti di costituzione, specificandone il titolo, la data, il luogo del rogito ed il nome del notaio rogante.

SEZIONE II.

Norme per la determinazione del reddito imponibile.

Articolo 11.

Il reddito *reale* così dei beni rurali, di cui negli articoli 6 e 7, come delle case ed edifici di cui all'articolo 8 si desume dagli istromenti, scritture o contratti di locazione corrente, ed è all'appoggio dei medesimi che se ne fa la consegna; ma la pensione ed il canone dei beni rurali serve di base alla tassa senza farvi alcuna sottrazione, mentre la pensione od il canone delle case ed edifizi deve essere ridotto al netto, scemandolo di un terzo per gli opifizi, e di un quarto per tutti gli altri fabbricati.

Articolo 12.

Il reddito *presumibile* tanto dei fondi rurali, quanto

delle case ed edifizi si determina paragonando i diversi fondi, case ed edifizi colpiti dalla tassa, con fondi, case ed edifizi posti in pari o analoga condizione, ed egualmente situati di cui si conosca il reddito.

In difetto di sicuri elementi di confronto il reddito presumibile dei fondi rustici si determinerà sul valore dei prodotti ricavati nell'ultimo triennio da stabilirsi in media, sotto deduzione della parte colonica ed in base a prezzi risultanti dalle mercuriali del capo-luogo della provincia dove trovansi situati i beni.

Il presunto valore locativo così determinato, se si tratta di beni rurali, serve di base alla tassa senza farvi alcuna sottrazione; se trattasi di case ed edifizi deve in prima essere ridotto al netto nella ragione detta nell'articolo precedente.

Articolo 13.

Pel reddito dei capitali, delle rendite fondiarie, e dei censi, si riterranno le somme di reddito risultanti dagli atti di costituzione dei medesimi.

Sezione III.

Esecuzione delle consegne.

Articolo 14.

Nel termine di sessanta giorni decorribili dal 1 gennaio 1861 gli Amministratori, e Rappresentanti dei Corpi o Stabilimenti di mano-morta saranno tenuti di fare la consegna di cui all'articolo 5 della legge 23 maggio 1851.

Articolo 15.

La consegna sarà fatta colle seguenti norme:

Beni immobili.

1. Di regola generale la consegna dei beni immobili suole essere fatta a quell'ufficio d'Insinuazione, già Registro, nel cui circondario sono situati i beni stessi.

2. Se qualche frazione di tenuta, possessione, podere

o cascina si trovasse dipendere per ragione del sito da un ufficio diverso da quello in cui è situata la maggior parte del fondo, la consegna della frazione dovrà anche farsi a quest'ultimo ufficio.

3. Per i Corpi o Stabilimenti di mano-morta aventi sede nel Regno è pur fatta facoltà di presentare all'ufficio d'Insinuazione, già Registro, da cui dipende il luogo della sede del Corpo o Stabilimento suddetti, la consegna tanto degli immobili situati nel circondario dell' ufficio, quanto quella degli immobili posti nel circondario di altro ufficio.

Tali consegne vogliono essere fatte in modo distinto e separato le une dalle altre, e l'impiegato che riceve le consegne destinate ad altri uffici, dopo averne riconosciuta la regolarità, e dopo eseguite le registrazioni prescritte dai N. 1 2 3 e 4 dell'articolo 28 del presente Regolamento, spedirà la ricevuta ordinata dall'articolo stesso, e quindi trasmetterà per mezzo del superiore immediato tali consegne all'ufficio cui sono destinate, ed al quale spetta esclusivamente di fare a suo tempo la riscossione della relativa tassa.

5. I Corpi o Stabilimenti di mano morta aventi sede all'estero dovranno fare senz'altro la consegna all'ufficio della situazione dei beni immobili, colle norme segnate al N. 2 di quest'articolo.

Capitali, rendite fondiarie e censi.

La consegna dev'essere fatta all'Insinuatore del circondario, nel quale hanno sede i Corpi o Stabilimenti di mano-morta, e dove questi avessero sede all'estero dovrà farsene la consegna in quegli uffizi di Insinuazione, nel cui circondario esistono i beni su cui sono costituiti i censi e le rendite fondiarie, o sono ipotecati i capitali.

Di tali beni sarà perciò indicata la situazione nella

consegna degli Amministratori o Rappresentanti li Corpi o Stabilimenti esteri.

Articolo 16.

Le superficie dei beni affittati saranno indicate nella consegna in modo corrispondente a quello risultante dal contratto d'affitto, previi i cenni descrittivi di cui all'articolo 7.

Articolo 17.

Le consegne si dovranno inscrivere su appositi fogli o quaderni a stampa, giusta il modulo che sarà per cura del Ministero somministrato, e verrà agli Amministratori rimesso gratuitamente dagli Insinuatori.

Articolo 18.

Le consegne potranno anche essere presentate da persone munite di procure speciali, ed anche di mandati od incarichi per lettera loro spedita dai legittimi Amministratori o Rappresentanti dei Corpi o Stabilimenti di mano-morta.

Tali procure, quando sieno in brevetto o lettera di mandato, si riterranno unite alle consegne.

Articolo 19.

All' atto della presentazione delle consegne il Preposto o Ricevitore spedirà opportuna ricevuta al consegnante, che verrà staccata da apposito registro a matrice.

Articolo 20.

Le consegne dovranno contenere le indicazioni le più esatte relativamente:

1. Ai Corpi o Stabilimenti di mano-morta;

2. Ai beni e rendite cadenti nella consegna ed al reddito sottoposto alla tassa.

Articolo 21.

Quanto ai Corpi o Stabilimenti s' indicherà.

1. La denominazione e l invocazione sotto la quale essi sono stati eretti:

2. La destinazione e l'uso particolare dei medesimi;

3. I Comuni ove hanno la loro sede;

4. Quando sieno benefizi od altri stabilimenti ecclesiastici o cappellanie, s'indicherà il titolo del benefizio o cappellania, ed il nome e cognome del beneficiato o cappellano, economo od amministratore.

Articolo 22.

I beni e le rendite saranno nelle consegne distintamente divisi nelle seguenti categorie.

1. Beni rurali;
2. Fabbricati;
3. Capitali;
4. Rendite fondiarie e censi.

Articolo 23.

Ognuna delle dette categorie sarà ordinatamente distinta nel modulo della consegna, ritenute le norme di descrizione avanti espresse.

Articolo 24.

Nelle rispettive colonne del modulo della consegna sarà indicato.

1. Il numero d'ordine che dovrà apporsi a ciascun oggetto od articolo consegnato e descritto;

2. L'indicazione della qualità, quantità e situazione dei beni stabili, capitali, rendite fondiarie e censi sottoposti alla tassa nel modo sovraindicato:

3. Il reddito parziale di cadun oggetto, avvertendo però che quanto ai capitali ed ai censi dovrà essere espresso anche il capitale quando risulti dai titoli costitutivi dei medesimi:

4. La somma di reddito parziale di ciascuna categoria, somma questa che viene quindi riportata nell'ultima colonna, dalla quale si ricava il totale generale del reddito stato consegnato.

Articolo 25.

La consegna sarà datata e sottoscritta dall' amministratore, rappresentante o beneficiato dei Corpi o Stabilimenti di mano-morta.

Articolo 26.

L' Insinuatore all' atto della presentazione della consegna esaminerà:

1. Se per ragione o della situazione dei beni o della sede del Corpo o stabilimento di mano-morta, egli sia veramente competente a ricevere la consegna, onde, in caso diverso, indicare al consegnante l' uffizio cui debbe rivolgerla;

2. Se mai una sola e medesima consegna comprendesse beni immobili situati nel circondario del suo e di altri uffizi, onde in tal caso richiedere al consegnante la presentazione di separate consegne giusta l' articolo 15;

3. Se le categorie dei beni e redditi sieno esattamente distinte, ed abbiano i rispettivi loro sommarii;

4. Se sieno regolarmente sottoscritte;

5. Se i documenti dei quali deve essere corredata la consegna sieno conformi alle prescrizioni dell' articolo 6 della legge combinato coll' articolo 28 del presente Regolamento;

6. E finalmente se siano complete in ogni loro parte.

In caso di qualche mancanza od irregolarità nella redazione della consegna, ne promuoverà immediatamente la correzione, ed occorrendo anche la riforma.

Articolo 27.

Per quanto risguarda i beni affittati con pubblico istromento o con privata scrittura registrata od archiviata, basterà che gli Amministratori o Rappresentanti ne uniscano alla consegna un estratto sommario in carta libera da essi firmato indicante:

La data dell' istromento o della privata scrittura;

Il notaio rogante;

Lo stabilimento o corpo morale locatore:

La persona del fittaiuolo;

La denominazione e situazione del fondo locato:

La pensione annua ed i carichi che la possono aumentare:

L' uffizio del registro, controllo ed archivio, e la data in cui l' istromento o la privata scrittura furono registrati od archiviati.

Pei beni affittati con scrittura privata non registrata o non archiviata se ne dovrà unire alla consegna una copia intera in carta libera dai consegnanti certificata.

Quanto ai beni affittati verbalmente gli amministratori dovranno unire alla consegna una dichiarazione soscritta da essi e dal fittaiuolo, dalla quale apparisca l' entità della locazione, e l' ammontare del fitto, ritenute del resto le prescrizioni dell' art. 6 della legge.

Finalmente quanto ai beni rustici non affittati, gli amministratori o rappresentanti dovranno unire alle consegne una nota da essi sottoscritta, e che indichi la qualità e quantità dei singoli prodotti ricavatine nell' ultimo triennio agrario, e la quota della parte colonica.

Articolo 28.

Di mano in mano che gli Insinuatori riceveranno le consegne apporranno loro un numero d' ordine che ripeteranno sulla matrice delle ricevute e su quella che si rilascia al consegnante, dopo di che inscriveranno le consegne stesse sul principale registro del loro uffizio, ossia compendio d' insinuazione, indicandovi.

1. Il numero d' ordine della consegna come sopra;

2. La data della consegna;

3. Lo stabilimento o corpo di mano-morta, per conto del quale vien fatta la consegna;

4. Il nome del consegnante;

5. Il volume in cui verrà essa collocata.

Questo registro verrà chiuso giorno per giorno colla firma dell'Insinuatore da apporsi immediatamente dopo l'ultima iscrizione.

CAPO IV.

DELLA REVISIONE DELLE CONSEGNE

Articolo 29.

Riguardo ai beni immobili, siano fondi rurali, siano case od altri edifizi, gli Insinuatori s' accerteranno:

1. Se tutti i Corpi o Stabilimenti di mano-morta possidenti nel distretto del rispettivo ufficio abbiano fatto la consegna loro prescritta;

2. Se nella consegna sia stata ommessa qualche tenuta, possessione, podere, cascina, pezza staccata, casa od edifizio;

3. Se il reddito a ciascun fondo assegnato corrisponda a quello delle locazioni reale o presunto.

Articolo 30.

Per gli accertamenti di cui ai numeri 1 e 2 del precedente articolo, gli insinuatori anzidetti ricorreranno ad accurate informazioni locali, ai libri del censo esistenti presso i cancellieri, od alle matricole catastali che si conservano presso i Comuni, e nelle Direzioni delle contribuzioni dirette, od ai ruoli dell' imposta fondiale esistenti presso gli esattori e ricevitori comunali.

Articolo 31.

Per accertare se il reddito consegnato corrisponda al vero, gli insinuatori praticheranno le occorrenti indagini sia nei propri uffizi, sia nei pubblici archivi, sia presso i pub-

blici uffiziali per procurarsi gli elementi necessari di confronto diretto od indiretto dei beni rurali, delle case ed edifizi di cui per ciascun Comune esistono atti di affittamenti pubblici o privati registrati ed archiviati.

In caso riescano infruttuose o dubbie le indagini praticate giusta il prescritto del precedente articolo, i Ricevitori e Preposti dovranno procurare di conoscere, col mezzo di accurate informazioni locali, la qualità e quantità dei prodotti ricavati dai fondi rurali nell' ultimo triennio agrario, la quota della parte colonica, ed i prezzi medii delle mercuriali, richiedendo all' uopo gli analoghi listini alle Autorità municipali per istabilire il reddito presumibile dei fondi sulle basi tracciate dal penultimo alinea dell' articolo **13**. del presente regolamento, e verificare l' esattezza delle note di cui è cenno all' articolo **28**.

Essi si procureranno inoltre dai Cancellieri del censo o dagli altri funzionari ritenitori delle matricole catastali una lista indicativa della rendita od estimo censuario dei suddetti fondi, e della corrispondente imposta prediale principale.

Articolo 32.

Gli impiegati superiori dell' Insinuazione dovranno dirigere i riscontri e le verifiche di cui nei precedenti articoli e cooperare a quelle.

Le Direzioni delle contribuzioni dirette, gli Esattori e Ricevitori delle imposte fondiarie, i Cancellieri del censo, gli Archivisti, Sindaci e Segretari comunali ed ogni altra Autorità o funzionario pubblico, saranno tenuti di lasciar prendere, e di dare anche in iscritto agli impiegati del registro e controllo tutte le notizie di cui abbisognassero per detto servizio.

Articolo 33.

Nel reddito complessivo dei beni rurali si intendono compresi i fabbricati colonici che servono alla speciale loro coltivazione, fatta però deduzione delle case che servono ad abitazione civile, e degli edifizi di cui all' articolo 400 del Codice civile sardo, cui sarà assegnato il loro reddito particolare da ridursi al netto conformemente agli articoli 12 e 13.

Articolo 34.

Dalle consegne delle case gli Insinuatori sottrarranno:

1. Quelle case o porzioni di case appartenenti agli Istituti di carità e beneficenza che servono ad uso immediato di pio stabilimento;

2. Quelle case o porzioni di case che servono all' abitazione dei parrochi, ovvero dei ministri di culto tollerato, i quali ricevono congruo assegnamento dallo Stato o dai Comuni;

3. Quelle case o porzioni di case che servono per l' Amministrazione comunale, e per gli uffizi da questa dipendenti;

4. Quelle che dai Comuni fossero destinate per l' istruzione;

5. Quelle dai Comuni stessi destinate per opera di pubblica beneficenza.

Articolo 35.

Per accertarsi dell' esattezza delle consegne dei capitali, rendite fondiarie e censi, gli Insinuatori praticheranno le opportune indagini negli uffizi di registro, e si procureranno da quelli di conservatoria delle ipoteche e dei pubblici e comunali archivi gli opportuni schiarimenti e note per tutto ciò che possa avere riguardo a tali sorgenti di rendita, non ommesse ove d' uopo le occorrenti informazioni locali.

CAPO V.

DELLE CONSEGNE ACCETTATE O DISSENTITE E PROCEDIMENTI RELATIVI. PROPOSTA DEFINITIVA DEGLI INSINUATORI E FORMAZIONE DELLO STATO DELLE CONSEGNE.

Articolo 36.

Gli Insinuatori, fatta la revisione delle consegne, stenderanno per ciascuna di esse l'opportuno atto di consenso o di dissenso delle medesime secondo il relativo modulo.

Articolo 37.

Per le consegne consentite, gli Insinuatori procederanno alla liquidazione della relativa tassa, e la inseriveranno nello stesso modulo unito alle consegne.

Articolo 38

Per le consegne dissentite, gli Insinuatori procederanno ad una liquidazione suppletiva giusta il modulo.

Articolo 39.

Le dette liquidazioni suppletive saranno formate per doppio originale, l' uno da ritenersi nell' uffizio d' Insinuazione e formante libro à parte, l' altro per essere comunicato alla parte interessata.

Articolo 40.

Nella liquidazione suppletiva gli Insinuatori (accennato il numero e le indicazioni relative alla consegna non consentita) inseriveranno secondo il modulo il reddito in essa indicato.

Articolo 41.

Procederanno quindi alla liquidazione suppletiva delle medesime, avvertendo:

1. Di comprendere ed aggiungere quei Corpi o Stabilimenti di mano morta che avessero fatto la consegna perchè si credessero esenti e che non fossero tali;

2. Di distinguere più esattamente gli Istituti di carità

e di beneficenza dagli altri Corpi o Stabilimenti di mano-morta;

3. Di aggiungere quegli oggetti od articoli che risultassero non consegnati;

4. Di aumentare quei redditi che riconoscessero inferiori al vero.

Articolo 42.

Le liquidazioni suppletive saranno autenticate e firmate dall' Insinuatore, e quindi comunicate agli interessati per mezzo di serviente o guardia del Comune, il quale farà relazione della fatta comunicazione.

Articolo 43.

Non trasmettendo il Corpo o Stabilimento di mano morta le sue contro osservazioni nei 15 giorni successivi a quello della fatta comunicazione, gli Insinuatori procederanno nondimeno alle definitive loro proposte, niun conto fatto delle contro osservazioni che fossero trasmesse dopo tale epoca.

Articolo 44.

Gli Insinuatori ricevute le contro osservazioni fatte in tempo debito dagli interessati, procederanno alla liquidazione definitiva secondo il modulo.

Articolo 45.

Nella proposta definitiva dell' Insinuatore si svilupperanno i motivi per cui si accettino o si rigettino le contro osservazioni degli interessati.

Articolo 46.

Stabilito in via di proposta definitiva il reddito dei beni contenuti nelle consegne non consentite, gli Insinuatori procederanno alla liquidazione della tassa e delle pene pecuniarie che risultano dovute in dipendenza della medesima.

Articolo 47.

La proposta definitiva degli Insinuatori, e la liquida-

zione della tassa e delle relative pene pecuniarie sarà quindi inserita nella consegna originale secondo il modulo relativo.

Articolo 48.

Colla scorta delle consegne e dei relativi atti di consenso, e dietro le risultanze delle proposte definitive da loro fatte, gli Insinuatori compileranno lo stato delle consegne secondo il relativo modulo.

Articolo 49.

Nelle colonne dello stato si inscriverà:

1. Il numero d' ordine dato a ciascuna consegna e corrispondente alla matrice delle ricevute (colonna 1);

2. Il numero del volume in cui si trova la consegna (colonna 2);

3. Le indicazioni più esatte circa la denominazione, e la destinazione del Corpo o Stabilimento di mano-morta (colonna 3);

4. Se esso sia Istituto di carità o di beneficenza, od altro (colonna 4);

5. I comuni ove sono situati i beni appartenenti ai Corpi o Stabilimenti di mano-morta (colonna 5);

6. Il reddito risultante dalla consegna (colonna 6);

7. Il reddito complessivo risultante dalla proposta definitiva dell'Insinuatore (colonna 7);

8. L'indicazione se la tassa relativa al reddito sia in ragione di centesimi 50 ovvero di quattro lire per ogni 100 di rendita (colonna 9);

9. La tassa relativa proposta dall'Insinuatore (colonna 11);

10. Le pene pecuniarie proposte dall'Insinuatore (colonna 13);

11. E finalmente il totale generale della tassa e le pene pecuniarie che risultassero dietro la proposta definitiva dell' Insinuatore (colonna 15);

Nella colonna vigesima destinata per le osservazioni si indicherà mediante le iniziali C o D il consenso od il dissenzo tra la proposta dell'Insinuatore, e la consegna.

Articolo 50.

In fine dello stato l'Insinuatore formola la sua proposta definitiva conforme al modulo.

Articolo 51.

Gli Insinuatori trasmetteranno al Commissario della rispettiva provincia per l'opportuna sua decisione:

1. Le liquidazioni supplettive cogli atti relativi alle consegne non consentite;

2. Lo stato delle consegne sovraindicato.

CAPO VI.

DECISIONE DEL COMMISSARIO DELLA PROVINCIA.

Articolo 52.

Il Commissario od Intendente della Provincia, esaminato lo stato trasmessogli dall' Insinuatore, le liquidazioni supplettive colle dipendenti contro osservazioni degli Amministratori o Rappresentanti dei corpi morali e le proposte definitive dell' Insinuatore, unitamente a quelle consegne che occorresse di farsi trasmettere, sentiti gli interessati ed assunti ove d' uopo maggiori informazioni, stabilisce definitivamente la somma per cui ciascuno sarà tassato.

Articolo 53.

Tali decisioni saranno, a seconda dei casi, o complessive in un solo decreto, o parziali per ciascuna consegna controversa.

Il Commissario farà quindi inscrivere nelle colonne del detto stato od elenco:

1. Il reddito netto risultante dalla sua decisione (colonna 8).

2. La quota di tassa imposta per ogni 100 lire sul reddito da lui stabilito (colonna 10);

3. L'importare della relativa tassa (colonna 12);

4. Le pene pecuniarie che risultano dovute per consegne ommesse, incomplete, od infedeli (colonna 14);

5. La somma complessiva imposta a ciascun Corpo o Stabilimento di mano-morta (colonna 16);

Articolo 55.

A calce del detto stato il Commissario apporrà decreto conforme al modulo, e lo restituirà unitamente a tutte le altre carte pervenutegli agli Insinuatori ed altri Agenti di Finanza.

CAPO VII.

DELLA RISCOSSIONE DELLA TASSA E DELLE PENE PECUNIARIE.

Articolo 56.

La tassa e le pene pecuniarie saranno riscosse dagli Insinuatori ed accumulate agli altri incassi per la liquidazione della provvigione normale od aggio fissati dai Regolamenti.

Articolo 57.

I termini semestrali stabiliti dall'articolo 12 della legge pel pagamento dalla tassa annuale scadono alli 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 58.

Scaduti i termini accennati nel precedente articolo, l'Insinuatore rilascia avviso al Corpo morale debitore di pagare entro dieci giorni la quota maturata e stabilita dall'elenco generale, ed in caso dell'infruttuosità dell'avviso ne spedirà l'opportuna ingiunzione, o coattiva.

Articolo 59.

Le ingiunzioni di cui al precedente articolo saranno susseguite dagli incumbenti che sono attualmente o potranno essere ulteriormente prescritti dalle leggi sul Contenzioso relativo alle tasse di successione.

Articolo 60.

Nell'atto del pagamento per parte dei Corpi morali o Stabilimenti di mano-morta gli Insinuatori rilasceranno apposita ricevuta.

Registreranno inoltre il pagamento stesso nelle apposite colonne del ruolo.

CAPO VIII.

DEI RECLAMI IN VIA CONTENZIOSA E DIPENDENTI LIQUIDAZIONI.

Articolo 61.

Tanto gli Amministratori dell'Insinuazione, quanto quelli dei Corpi morali contemplati dalla Legge succitata potranno reclamare in via contenziosa, e nelle forme stabilite pel contenzioso relativo alle tasse di successione, contro le decisioni amministrative del Commissario di Provincia nel caso che le credessero gravatorie agli interessi rispettivi delle Finanze o dei Corpi che amministrano o rappresentano.

Tali reclami però non saranno ammessi per parte degli Amministratori dei Corpi morali, salvo quando sieno corredati delle quietanze di pagamento delle tasse stabilite dal Commissario predetto.

Articolo 62.

I rimborsi che fossero aggiudicati a favore dei Corpi o Stabilimenti di mano-morta in seguito alle decisioni in via contenziosa saranno eseguiti dagli Insinuatori stessi che hanno fatto la riscossione giusta il prescritto dalle leggi e regolamenti vigenti in materia di Registro od Insinuazione.

Articolo 63.

Il ricupero delle tasse e pene pecuniarie, che venissero a riconoscersi dovute in seguito a nuove indagini dei Ricevitori e verifiche degli Ispettori e Verificatori oltre quelle stabilite dal Commissario della Provincia, si procurerà colle stesse norme stabilite negli articoli 41 e seguenti del capo V del presente Regolamento per le liquidazioni suppletive.

CAPO IX.

DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO TASSABILE

Articolo 64.

Le variazioni che occorressero in qualche parte del patrimonio tassabile nel corso dell' annata dovranno essere consegnate all' uffizio dell' Insinuatore entro la prima quindicina del mese di dicembre di ciascun anno dagli Amministratori o Rappresentanti dei Corpi o Stabilimenti di mano-morta.

Articolo 65.

Le consegne riferibili agli aumenti indicati all' art. 8 della Legge dovranno essere presentate nella prima quindicina del mese di dicembre di quell' anno nel corso del quale saranno emanati RR. Decreti coi quali gli Stabilimenti o Corpi morali saranno stati autorizzati ad acquistare beni stabili, o ad accettare donazioni, lasciti o successioni a termini delle leggi in vigore.

E dove i predetti Stabilimenti o Corpi morali non avessero riportata l' autorizzazione di cui è caso entro l' anno nel quale fecero l' acquisto, o conseguirono la donazione, il lascito o la successione, e ciò non ostante avessero avuto il materiale possesso dei beni che ne fanno oggetto, e ne avessero percepito i redditi, gli aumenti derivanti dagli accennati acquisti, donazioni, lasciti o successioni daranno luogo alla tassa stabilita dalla legge a decorrere dal principio dell' anno successivo a quello in cui l' aumento avvenne materialmente e di fatto.

Articolo 66.

Le norme ed i procedimenti stabiliti col presente Regolamento per la descrizione dei beni, la determinazione del loro reddito, e la relativa tassa per le consegne, e loro revisione, serviranno eziandio per ciò che riguarda le variazioni nel patrimonio tassabile.

LORENZO VALERIO

INDICE

DELLA MATERIA CONTENUTA NEL PRESENTE REGOLAMENTO

N. 22. (Prot. Gen N 10558.)

Alle Onorevoli Commissioni Municipali

Esecuzione del Decreto sulla soppressione delle Corporazioni Religiose ed altri enti morali.

Ancona 3 Gennaio 1861

Col Decreto di questo Commissariato Generale in data d'oggi fu dichiarata cessata la personalità civile delle Case religiose e di altri stabilimenti Ecclesiastici nelle provincie delle Marche, e devolute alla Cassa Ecclesiastica l'amministrazione ed il possesso dei beni e rendite a dette case e stabilimenti appartenenti.

La prima operazione indispensabile per la pronta esecuzione di quel decreto si è quella della presa di possesso e formazione dell'inventario dei beni e rendite di cui sopra, e per quest'oggetto i Giusdicenti già ricevettero da questo Commissariato Generale l'opportuna delegazione colle relative istruzioni.

Ma perchè i prelodati Giusdicenti possano ovunque trovare quell'assistenza che è necessaria al regolare compimento dell'incarico loro affidato, occorre allo scrivente di ricorrere anche in questa circostanza al patriottismo degli onorevoli membri delle Commissioni Municipali.

Alla formazione dell'inventario dovranno assistere due testimoni scelti fra le persone pratiche del paese; le Commissioni procureranno quindi di designare ai Giusdicenti gli individui più adatti a quell'incumbenza, siccome bene informati di quanto può riguardare il patrimonio degli stabilimenti religiosi esistenti nel Comune; faranno scrupolosa ri-

cerca di tutte le notizie interessanti quegli stessi stabilimenti per comunicarle al Giusdicente onde possa valersene nella confezione dell'inventario, e supplire per tal modo alle infedeltà che fossero per commettersi nelle consegne. Potendo succedere che i Giusdicenti o loro delegati trovino opposizione nell'esecuzione del loro mandato, le Commissioni dovranno prestarsi alle richieste che loro fossero fatte, e delegare uno dei loro membri ad assistere alle relative operazioni, come anche alla formazione degl' inventari, ogni qualvolta i Capi amministratori degli stabilimenti si ricusassero di prestarvi il loro contradditorio.

Le Commissioni Municipali dovranno poi impiegare tutta la vigilanza ed attenzione onde impedire che si commettano in qualsiasi modo dolose esportazioni, od occultazioni di oggetti di proprietà delle case o stabilimenti religiosi, ed ove giungessero a loro notizia fatti di tal genere, esse procureranno di impedirli, sequestrando quando ne sia il caso gli oggetti caduti in contravvenzione, e ne daranno quindi sollecito avviso all'Autorità provinciale da cui dipendono, non che al rispettivo Giusdicente, indicandone gli autori, con tutte le circostanze atte a somministrarne la prova per quei provvedimenti che saranno del caso, a mente dell'ultima alinea dell'articolo 3 del Decreto sovra citato.

Il sottoscritto non dubita che le Commissioni Municipali vorranno continuare a prestare con zelo l'opera loro pel regolare iniziamento di una riforma cotanto utile sotto il rapporto sociale e politico, e che non mancherà di ridondare a grande beneficio delle Popolazioni di queste Provincie.

LORENZO VALERIO

N. 23. (Prot. Gen. N. 10623.)

Ai Signori Giusdicenti.

Istruzioni per l'esecuzione del Decreto 3 Gennaio 1861 sulla soppressione delle Corporazioni Religiose ed altri Enti morali.

Ancona 4 Gennaio 1861.

Il Decreto del 3 corrente mese col dichiarare cessata la personalità civile delle Case religiose e di alcuni altri Stabilimenti Ecclesiastici esistenti nelle Provincie delle Marche, ha chiamato a possederne i beni e le rendite la Cassa Ecclesiastica dello Stato.

Dovendosi procedere alla presa di possesso ed alla formazione dell' inventario dei beni a dette Case e Stabilimenti appartenenti, il sottoscritto Commissario Generale ha disposto di affidare questa delicata operazione ai signori Giusdicenti.

Affinchè questa operazione riesca ovunque completa ed uniforme si trasmettono loro le seguenti istruzioni.

§ 1. Appena ricevuta la presente circolare i signori Giusdicenti prenderanno immediatamente possesso, e formeranno l' inventario dei beni delle case e stabilimenti anzidetti situati nei comuni della loro Giusdicenza; potranno anche per maggior speditezza farsi coadjuvare dai loro Sostituti, e Cancellieri, non che da altre persone di loro particolare fiducia, e di nota capacità.

§ 2. Essi od i loro delegati assistiti da due testimonj scelti fra le persone pratiche del paese si presenteranno agli stabilimenti religiosi, e qualora loro venisse da alcuno negato od impedito l' accesso, o rifiutata la consegna dei beni, procureranno coi modi più conciliativi di indurre gli opponenti

a desistere da ogni opposizione, e non giovando questo mezzo si rivolgeranno all' Autorità Civile locale, vale a dire ai Commissarj nei capo-luoghi di Provincia o di Circondario, ai Delegati di S. P. nei comuni dove questi hanno la loro residenza, ed ai Presidenti delle Commissioni Municipali in tutti gli altri comuni, richiedendo la loro assistenza ed il concorso dell' Arma dei Reali Carabinieri o della Guardia Nazionale, affinchè con ogni legittimo mezzo possa avere esecuzione la Legge di che si tratta.

§ 3. I Capi od Amministratori delle rispettive case e corporazioni, non che i possessori e patroni, ove sieno noti, dei benefizj, abbazie, cappellanie, ed altri enti morali soppressi, saranno invitati a prestare il loro contradditorio alla redazione dell' inventario; contemporaneamente i signori Giusdicenti o loro delegati richiederanno dai capi, amministratori o possessori un' esatta consegna degli stabili, mobili, crediti, e rendite dello stabilimento, diffidandoli che in caso di loro rifiuto o di inesatta consegna perderanno il diritto alla pensione ed usufrutto di cui agli articoli 6. 13 e 14. del Decreto, e che incorreranno la stessa perdita in caso di dolosa esportazione o di occultazione di qualsiasi oggetto, senza pregiudizio inoltre dell' azione penale in cui fossero incorsi a termini di Legge.

Ove i Capi ed amministratori predetti si ricusassero di dare la consegna di cui sovra si farà constare nell' inventario stesso di tale loro rifiuto per gli effetti voluti dalla Legge.

§ 4. Nell' inventario si descriveranno i beni secondo l' ordine seguente, e sovra tabelle conformi al modulo che quivi si unisce:

1. Denaro contante, buoni della banca, rendite del debito pubblico, obbligazioni di stato, cedole, ed effetti di

valore esigibili o realizzabili tanto all' interno quanto negli Stati esteri, cartelle d' azioni emesse da banche o società per oggetti di commercio o industria;

2. Titoli, scritture, libri e registri d' amministrazione, ed ogni altra utile carta relativa allo stato attivo e passivo compresi gli atti di costituzione e d' investitura dei benefizj;

3. Attrezzi di campagna, bestiame, granaglie, vasi vinarii, e scorte d' ogni specie destinate alla coltivazione ed al servizio degli immobili;

4. Immobili, cioè fabbricati civili, ed opifizj terreni e fabbricati rurali;

5. Mobili, limitandosi però ad una sommaria loro descrizione;

6. Arredi sacri, ed i mobili destinati alla decorazione della Chiesa;

7. Finalmente gli oggetti di cui all' Art. 20 del Decreto, vale a dire i libri e documenti scientifici, i monumenti ed oggetti d' arte.

§ 5. Gli effetti di cui al § 4 saranno dai signori Giusdicenti posti sotto suggello, ritirati, e trasmessi al Tesoriere della rispettiva Provincia a disposizione della Cassa Ecclesiastica, contro regolare ricevuta che verrà da questo rilasciata per loro scarico.

In ordine però al denaro ed ai buoni della Banca, saranno lasciati a mani del Capo dello Stabilimento mediante apposita ricevuta fino alla concorrente che in via di approssimazione si riterrà sufficiente al mantenimento dei membri che lo compongono pel periodo di giorni 40, facendone il ragguaglio sulla pensione che potrebbe essere corrisposta per tale mantenimento a termini dell' Art. 6 del Decreto. Di tale anticipazione non saranno favoriti i mem-

bri di quelle case, i quali fossero incorsi nelle penalità di cui all' alinea 5 dell' Art. 3 del Decreto.

Lo stesso dicasi delle granaglie, del bestiame, ed altri generi esistenti nelle case degli Stabilimenti Religiosi; dopo eseguitane la descrizione nell' inventario se ne farà la consegna a persone appositamente a ciò deputate per tenerli in custodia ed a disposizione dell' Amministrazione della Cassa Ecclesiastica, ad eccezione di quella quantità riservata come sovra al mantenimento dei membri dello Stabilimento Religioso per il tempo anzi indicato.

§ 6. Trattandosi di rendite sul Debito Pubblico, di obbligazioni di Stato, e simili, si farà menzione nell' inventario dell' ammontare della rendita, del numero dei vaglia annessivi, e della data dalla quale sono esigibili i relativi interessi. Ove fra i mobili vi esistessero effetti preziosi se ne farà una descrizione in apposito Articolo, per essere pur essi depositati nella Tesoreria Provinciale per conto della Cassa Ecclesiastica nel modo avanti indicato pel numerario.

§ 7. Nella descrizione dei beni immobili si accennerà nella Colonna N. 3 oltre la qualità, destinazione, superficie se possibile, e situazione, anche il nome sotto cui fossero particolarmente conosciuti, non che se sono o non affittati.

Se sono affittati si farà menzione nella stessa Colonna della data e durata del contratto, del nome e domicilio dell' affittajuolo, non ommettendo d' indicare se le spese per la conservazione del fondo od altri obblighi simili siano dal contratto accollati all' affittaiuolo od allo stabilimento.

§ 8. Non essendovi affittanza si accennerà se i beni sono coltivati ad economia diretta o dati a mezzadria; nel primo caso s' indicherà in modo sommario e dietro apposite informazioni assunte dalle persone del luogo a qual somma salga in via ordinaria il valore complessivo dei relativi pro-

dotti, ossia il loro reddito brutto, e quali le somme da dedursi per spese di riparazioni, di coltivazione, di raccolto, di preparazione dei prodotti, di trasporti, di direzione e di perdite per eventualità. Nel secondo caso s' indicherà la data e la durata del contratto di mezzadria, il nome e domicilio del colono parziario, quali le condizioni stipulate in detto contratto, onde desumerne la parte dominicale dei prodotti del podere, e quindi la rendita netta che ne percepisce lo Stabilimento.

§ 9. Riguardo ai capitali e crediti se ne indicherà nella Colonna N. 3 la natura, e la data degli atti da cui risultano, il valore nominale, e nella Colonna 4.ª il relativo reddito.

§ 10. Quanto ai censi, livelli, prestazioni ed altre annualità, se ne indicherà del pari la natura e la data dei titoli da cui risultano, ed il reddito.

§ 11. Nell' inventario si darà anche un' indicazione distinta e particolareggiata delle passività e dei pesi inerenti a ciascuna casa religiosa ed ente morale.

§ 12. Non potendosi terminare l' inventario nel primo giorno sarà continuato nei giorni successivi con l' intervento degli stessi interessati e testimonj ove sia possibile, ed in difetto, di altre persone a tale oggetto idonee.

§ 13. Intanto siccome preme di provvedere acchè le scorte d' ogni genere non corrano pericolo di deperimento, così il primo atto dei signori Giusdicenti sarà quello di farne l' immediato inventario e di porlo sotto custodia nel modo sovra prescritto; quindi trasmetteranno ai rispettivi Commissarj provinciali o Vice-Commissarii copia di quella parte dell' inventario per quelle ulteriori disposizioni che saranno del caso.

§ 14. Saranno invitati a sottoscrivere l' inventario i

capi od amministratori delle Case e corpi morali, i possessori e patroni dei benefizii od i loro rappresentanti, insieme ai testimonii ed al Giusdicente, e ciò tanto alla fine d' ogni giornata, quanto alla sua chiusura.

§ 15. In occasione della formazione dell' inventario i capi od amministratori saranno richiesti di consegnare ai Giusdicenti incaricati della presa di possesso, un elenco da essi sottoscritto e certificato vero dei religiosi sì laici che professi abitanti nella casa, contenente tutte le indicazioni prescritte dall' art. 8 del Decreto; quell' elenco porterà le proprie firme dei Membri componenti la casa.

Non occorre che il sottoscritto abbia a fare ulteriori ragionamenti per dimostrare ai signori Giusdicenti di quanta importanza sia il mandato loro stato affidato. Essi impiegheranno al certo tutta la possibile diligenza perchè la presa di possesso non sia menomamente ritardata; invigileranno acchè non si commettano dolose esportazioni ed occultazioni di oggetti appartenenti alle case Religiose ed altri Enti morali, e perchè la consegna cui i capi amministratori o possessori sono dalla legge tenuti, segua con tutta la voluta regolarità e fedeltà, essendo il Governo risoluto di applicare con tutto rigore le pene dalla Legge comminate contro coloro i quali fossero sorpresi in frode alla legge medesima.

§ 16. Non dimenticheranno poi di diffidare tutti i debitori verso le case Religiose ed altri Enti morali soppressi, non che i loro affittavoli, inquilini, e simili, che ogni versamento di somme da essi come sovra dovute dovrà essere fatto nelle casse pubbliche che verranno a tale uopo designate.

§ 17. I signori Giusdicenti e loro Delegati avranno poi cura di indicare negli inventarii il numero delle gior-

nate consunte, come anche quelle dei testimonii chiamati a prestare la loro assistenza; in base a tale indicazione liquideranno l' ammontare delle spese e dei dritti dovuti; non ommetteranno del pari dal fissare la somma da corrispondersi giornalmente alle persone incaricate della custodia delle derrate e semoventi rinvenuti negli stabilimenti di cui presero possesso.

§ 18. Avvertiranno che per quanto possibile, ed ogni qual volta non vi sia pericolo di trafugamento, le derrate ed altri oggetti di cui sovra anzichè esportarsi dovranno lasciarsi depositati in locali degli stabilimenti religiosi sotto la particolare sorveglianza però di persone estranee agli stabilimenti medesimi.

§, 19. Gli inventarj saranno redatti in triplo esemplare di cui uno originale, e saranno trasmessi uno al Preposto del bollo e registro del Circondario, l'altro al Commissario della Provincia, ed il terzo a questo Commissariato Generale per gli ulteriori incumbenti.

Il sottoscritto si riserva poi di particolarmente segnalare al Governo quelli fra i Giusdicenti ed altri Delegati, i quali si saranno in modo speciale distinti nel portare a compimento colla voluta regolarità e prontezza il loro mandato.

LORENZO VALERIO

N. 24.

10 Gennaio 1861.

REGOLAMENTO pel servizio dell'Insinuazione emanato dal Regio Commissario Generale Straordinario nelle provincie delle Marche col Decreto 10 Gennaio 1861 N. 769

CAPO I.

SERVIZIO DELL'INSINUAZIONE

Articolo 1.

Dall'epoca in cui il Codice Civile Albertino andrà in vigore nelle Provincie delle Marche li Notai, Segretari, e chiunque sia ivi autorizzato a ricevere atti pubblici saranno in obbligo di rimettere al rispettivo officio d'insinuazione, nel cui distretto hanno la loro residenza, una copia di tutti gli atti e contratti soggetti all'insinuazione a termini delle disposizioni del Codice stesso, e che riceveranno dopo la sua attivazione.

Articolo 2.

Dovranno egualmente essere sottoposti all'insinuazione gli atti pubblici stipulati anteriormente alla attivazione del Codice Civile e della natura di quelli, per cui è obbligatoria, quando non sieno stati presentati alla registrazione nei termini stabiliti dalle relative leggi.

Articolo 3

L'insinuazione degli atti pubblici dovrà farsi entro il termine indicato nell'articolo 38 della Legge Sarda 9 Settembre 1854 N. 206, quale termine per gli atti anteriori all'attivazione del Codice Civile comincierà a decorrere dall'epoca di questa stessa attivazione.

Articolo 4.

Le copie da rimettersi all'insinuazione dovranno essere spedite separatamente le une dalle altre, accompagnate dalla copia delle relative inserzioni, scritte in disteso con inchiostro di buona qualità, ed in carattere chiaro ed intelligibile, senza abrasione o cancellatura, nè postilla che non sia sottoscritta dal Notaio o funzionario che ha ricevuto l'atto, e senza abbreviazione di parole e di somme. Dovranno inoltre essere debitamente certificate vere, e conformi all'originale firmate col nome e cognome e qualità, e munite del rispettivo segno, il tutto sotto le penalità portate dalle leggi vigenti sul Notariato.

Articolo 5.

Gl' Insinuatori dovranno rifiutarsi di ammettere alla formalità copie d'atti che non fossero spedite nelle prescritte forme, e solo le riterranno per cautela, diffidando i funzionarii da cui vennero presentate che con tale ritenzione non resta adempito l'obbligo dell'insinuazione, e che dovranno nel termine stabilito presentare altre copie in debita forma.

Articolo 6.

Li Notai ed altri ufficiali a ciò autorizzati unitamente alla copia da rimettersi per l'insinuazione a tenore delle precedenti disposizioni, continueranno a presentare all'ufficio d'insinuazione l'originale matrice che verrà dall'Insinuatore restituita munita della ricevuta per anno, mese, e giorno, coll'indicazione in lettere, e non in cifre, della somma totale percetta pel dritto d' insinuazione, e del numero d'ordine del Registro Compendio, e previe le solite ricognizioni e vidimazioni prescritte dai vigenti regolamenti, a riguardo delle quali non s'intende apportata alcuna innovazione.

Articolo 7.

Dal giorno in cui comincierà ad andare in vigore nelle

Marche il Codice Civile, le scritture private che si vorranno insinuare riceveranno tale formalità mediante deposito della scrittura originale in quell' Ufficio del cui distretto è compreso il luogo, in cui seguì il contratto, o quello in cui una delle parti contraenti abbia il suo domicilio, od ancora nell'ufficio del luogo, in cui ha sede il Tribunale, da cui gli altri summenzionati luoghi dipendono.

Articolo 8.

Non potranno essere insinuate le scritture private erette nelle Marche dopo l'attivazione del Codice Civile, se contenessero atti e contratti, per cui è prescritta la stipulazione dell'atto pubblico.

Le scritture di tale specie con data anteriore all'attivazione del Codice, che contengono contratti per cui il Codice stesso prescrive la stipulazione dell'atto pubblico, non ancora state registrate, dovranno essere presentate all'insinuazione entro il termine di sessanta giorni dall'epoca suddetta.

Articolo 9.

Gli atti esteri anteriori all'attuazione del Codice Civile contenenti contratti della natura indicata nell'articolo 49 della Legge 9 Settembre 1854 N. 206, i quali all'epoca suddetta non fossero ancora stati sottoposti alla formalità della registrazione a tenore delle leggi vigenti, dovranno essere sottoposti all'insinuazione nel termine di otto mesi se fatti in Europa, di diciotto se fuori d'Europa, a decorrere dalla data dell'attivazione del Codice.

Articolo 10.

L'insinuazione degli atti esteri seguirà in conformità del disposto dell'articolo 1427 del Codice Civile, mediante deposito all'ufficio dell'atto originale o copia proveniente dall'Estero, previa l'apposizione del bollo straordinario o visto per bollo.

Articolo 11.

Le scritture private, e gli atti esteri insinuati saranno dagl' Insinuatori ricevuti in appositi, distinti e speciali volumi da conservarsi nell'archivio del loro ufficio per essere a suo tempo passati all'archivio notarile nello stesso modo, e colle stesse regole prescritte per gli atti pubblici.

Articolo 12.

Gl' Insinuatori sono autorizzati a rilasciare copia delle scritture private e degli atti esteri insinuati, e depositati nell'archivio del loro uffizio se ne vengono richiesti, e dovranno uniformarsi alle prescrizioni dell'articolo 4 del presente nel rilascio di tali copie, senza che possano in niun caso rifiutare la ricevuta dei dritti percetti.

Articolo 13.

Per la spedizione delle copie delle scritture private, e degli atti esteri insinuati, oltre al rimborso del valore della carta bollata, gl'insinuatori esigeranno dai richiedenti il diritto di 30 centesimi per ogni facciata di scritturazione, e delle somme a tal titolo ricevute dovranno passarne quitanza particolarizzata a piedi delle copie medesime.

Tali diritti che saranno devoluti in proprio all'Insinuatore dovranno essere annotati nel registro dei casuali.

Articolo 14.

L'inosservanza delle prescrizioni contenute negli articoli 3 8 e 9 del presente Regolamento sarà punita colla sovratassa stabilita dall'articolo 41 della citata Legge 9 Settembre 1854 N. 206.

Saranno dovute altrettante sovratasse quanti saranno gli atti che formano oggetto di contravvenzione, e per le scritture private ed atti esteri saranno dovute dalle parti contraenti *in solidum*.

Articolo 15.

I Notaj, Segretari ed altri pubblici ufficiali che in atti da insinuarsi inseriranno od enuncieranno atti esteri soggetti all' insinuazione senza che vi siano stati sottoposti, salvo nel modo autorizzato dal N. 2 dell' art. 42 della Legge N. 206 delli 9 Settembre 1854, incorreranno nella penalità di cui all' articolo 42 di detta Legge, oltre la responsabilità personale della tassa.

Articolo 16.

I Magistrati, Tribunali e Giudici dovranno astenersi dal proferire ordinanze o sentenze sovra domande o contestazioni che traggono origine da atti fatti all' Estero, od altri soggetti all' insinuazione, quando loro non consti che vi siano stati sottoposti.

Le sentenze ed ordinanze che venissero proferite in dipendenza d' atti non insinuati non saranno eseguibili se non previa insinuazione degli atti medesimi, ancorchè il difetto di quelle formalità non fosse stato opposto.

Articolo 17.

La produzione od ammissione fra le prodotte per parte dei Causidici, Procuratori, Avvocati, e Segretarj d' atti esteri, od altri soggetti all' insinuazione, e non stati sottoposti a tale formalità sarà punita colla penale prescritta dall' articolo 43 della citata Legge Sarda 9 Settembre 1854 N. 206.

Sotto la medesima pena è proibito ai Conservatori delle Ipoteche, ed altri uffiziali regii, ai Segretari delle Amministrazioni Comunali, ed agl' impiegati del Censo o Catasto di procedere ad operazioni del loro ministero in dipendenza d' atti esteri, od altri soggetti a detta formalità e non muniti della prova d' adempimento della medesima.

Articolo 18.

I Magistrati, Tribunali e Giudici, Segretarj, Conservatori delle Ipoteche ed altri uffiziali regi, le Amministrazioni Comunali, loro Segretarj, e gl' impiegati del Censo ogni qualvolta verrà prodotto avanti a loro un atto estero, od altro soggetto all' insinuazione, non statovi sottoposto, dovranno ritenerlo sotto sequestro, e darne notizia all' Insinuatore affinchè proceda a termini di dritto, sotto la penalità in quanto ai Segretarj, Conservatori delle Ipoteche, ed impiegati Censuarii stabilite dal succitato articolo 43 della detta Legge 9 Settembre 1854 N. 206.

Articolo 19.

L' azione del Fisco per la consecuzione delle tasse e penalità non che per il rimborso della spesa che si dovesse incontrare dall' Amministrazione per far seguire l' insinuazione degli atti esteri. od altri sottratti a questa formalità sarà solidaria contro le parti contraenti, ed i loro eredi quando si tratti di quegli atti che devono essere insinuati entro un termine fisso.

Per gli altri atti la cui formalità è soltanto obbligatoria per il caso che se ne voglia far uso, le dette tasse, penalità e spese saranno a carico di quello delle parti nel cui interesse se ne sarà fatto uso.

Articolo 20.

Per gli atti eretti in altre parti dello Stato regolate da una legislazione diversa in materia di tariffa d' insinuazione, di registro, di controllo od altre tasse corrispondenti avrà effetto il Regio Decreto 29 Luglio 1860 N. 4235 mandatosi publicare contemporaneamente alla Legge d' insinuazione.

Articolo 21.

La nuova formalità dell' insinuazione non sarà in nessun

caso obbligatoria per gli atti che siano già stati registrati nelle Marche, ed abbiano acquistato data certa anteriormente alla attivazione del Codice Civile Albertino.

Potranno però essere insinuati con la minore delle tasse fisse sull'istanza degli interessati che desiderassero farli custodire negli archivi.

Articolo 22.

Delle copie degli atti pubblici civili e giudiziari, delle originali scritture private e degli atti venienti dall'estero che si consegneranno agli Archivii notarili dopo essere stati sottoposti all'Insinuazione, dovranno gli Archivisti formare volumi distinti per categoria d'atti pubblici, di scritture private, d'atti esteri.

Articolo 23.

Le disposizioni del § 5 tit. 6 lib. 3 del Codice Civile nella parte riguardante le copie degli atti e scritture tratti dagli Archivii dell'insinuazione saranno applicabili alle copie rilasciate dagl'Insinuatori, e dalli attuali Archivisti notarili.

Articolo 24.

Tutte le disposizioni attualmente vigenti nelle Marche riguardo all'archiviazione ed archivi degli atti e contratti continueranno ad essere in osservanza in quanto non siano state variate, o modificate dal presente Decreto, e dalle leggi e decreti relativi al medesimo.

CAPO II.

SERVIZIO DEL BOLLO

Articolo 25.

La carta bollata d'ogni specie fabbricata per cura dello Stato è distribuita a tutti i contabili dell'Insinuazione e Demanio, che ne tengono il deposito, o ne fanno lo smercio tanto nel proprio uffizio, quanto per mezzo dei distributori secondari.

Articolo 26.

Distributori secondari *a preferenza* di ogni altro vengono nominati i rivenditori del sale e tabacco.

Ve ne possono essere in tutte le località, ove si creda opportuno lo smercio della carta da bollo.

A costituire l'opportunità basta la dimanda del Consiglio Comunale per l'attuazione d'una o più distribuzioni; ovvero una delle seguenti circostanze di fatto: che nel comune, o frazione di comune abbiano residenza fissa pubblici Notai il Giudice di Mandamento, l'Esattore delle Contribuzioni dirette: vi esista un uffizio di Posta; o si tenga un mercato pubblico periodico.

I Gabellotti ossia spacciatori così nominati non potranno rifiutarsi ad assumerne l'incarico, ed andranno soggetti a tutte le prescrizioni degli articoli seguenti.

Articolo 27

I contabili demaniali hanno l'obbligo di rimettere ai rivenditori muniti del titolo che conferisce loro l'esercizio del gabellotto tutte le qualità di carta che verranno richieste, ben inteso contro il contemporaneo pagamento del corrispondente prezzo.

Il rifiuto che in qualsivoglia tempo e per qualunque specie di carta facesse il contabile ai rivenditori darà luogo a quelle misure di rigore, che saranno determinate dal Ministero.

Articolo 28.

Sul prezzo che i detti rivenditori debbono pagare nell'atto che ritirano la carta bollata, il contabile demaniale depositario fa loro lo sconto dell'1 per 0/0 quale retribuzione dello smaltimento.

Articolo 29.

È imposto ai suddetti rivenditori l'obbligo di tenersi

sempre provvisti del fondo necessario delle specie di carta da bollo, che come indispensabili pel servizio del pubblico saranno specificate nella loro commissione di nomina, con facoltà ai medesimi di provvedersi di detta carta presso qualunque dei contabili demaniali che ne hanno il deposito, ed a misura del bisogno.

Essi debbono smerciare tutte le qualità di carta che loro verranno richieste ai prezzi stabiliti dalla legge in tutti i giorni dell' anno, ed in tutte le ore in cui tengono aperto il loro banco per lo smercio degli altri generi gabellari.

Articolo 30.

Ogni qualvolta sovra reclamo del pubblico, appoggiato a sicure testimonianze od in seguito ad accertamento operato per parte degli agenti invigilatori delle Gabelle e delle Finanze venisse a constare della mancanza di carta nelle botteghe destinate alla distribuzione, o della vendita d' essa ad un prezzo eccedente quello stabilito dalla legge, i rivenditori incorreranno nella sospensione, o rimozione dall' esercizio del gabellotto secondo la gravità dei casi.

Il titolare dei gabellotti è responsabile dei mancamenti de' suoi commessi o subaffittavoli.

Ancona, dieci Gennajo 1860.

LORENZO VALERIO

N. 25.

Ai Signori Preposti del Registro ed Insinuatori.

Tassa sui Corpi morali detti Mano-morta.

Ancona 15 Gennaio 1861

Dal decreto 5 novembre p. p. e dalla relativa Legge 23 maggio 1851 i signori Preposti del Registro ossia Insinuatori si saranno già fatto un concetto abbastanza preciso della tassa od imposta ai Corpi o Stabilimenti di mano-morta. la cui esazione è ad essi affidata.

Del Regolamento, che si annette alla presente (1) e di cui si raccomanda attento ed accurato studio, vedranno ora il modo con cui devono provvedere per attivarla.

Esso è abbastanza chiaro per avere ancora bisogno di spiegazioni. Ad ogni modo si fa osservare:

Che se l'articolo 1 del Regolamento stabilisce che il termine di sessanta giorni fissato per le consegne comincia soltanto a decorrere col 1 di febbraio prossimo, non varia in nulla la decorrenza della tassa che principia coll'anno corrente, nè le scadenze semestrali dei pagamenti alla fine di giugno e di dicembre.

Che, giusta l'articolo 28, di ogni consegna se ne deve dare ricevuta sovra apposito registro a matrice che riceveranno con una prima quantità di consegne.

Che devono fare particolare attenzione al disposto degli articoli 15 e 26 e N. 1 e 2 del Regolamento, onde non accettare consegne appartenenti ad altri distretti, e fare gli

(1) V. n. 21.

opportuni rinvii agl'uffizi competenti nel caso previsto dal N. 3 dell'articolo 15.

Che tali rinvii devono essere fatti col mezzo della Direzione e di mano in mano che si ricevono le consegne, onde dar tempo all'uffizio che deve procedere alla liquidazione della tassa di divenire alle prescritte ricognizioni e confronti.

LORENZO VALERIO

N. 26. (Prot.Gen. N.12212.)

Circolare ai Signori Cancellieri del Censo

Si autorizzano i Cancellieri del Censo ad intestare i beni del cessato Governo Pontificio al Demanio Nazionale, e si ordinano stati dimostrativi di detta variazione

Ancona 18 Gennajo 1861.

I beni-fondi tutti già spettanti all' ex Governo Pontificio essendo passati in libera proprietà della Nazione, questo Regio Commissariato Generale viene colla presente ad autorizzare ciascun Cancelliere Censuario delle Marche ad annullare nei singoli libri di trasporto tutte le preesistenti Ditte, sotto cui emergevano a catasto le partite riferibili alle proprietà governative; e sostituire alle medesime quest' unica — DEMANIO NAZIONALE — richiamando nei libri suddetti la presente nota in appoggio dell' eseguita sostituzione.

Con ciò è naturale, che le proprietà assolute del cessato Governo, le quali in un' istesso comune o territorio risultavano in più partite per essere in più modi intestate,

ora al nuovo Governo vanno a ridursi in una unica partita, perchè unica dev' esserne l' intestazione.

P. es. Nel comune di Ancona, ove il cessato Governo risulta intestato delle seguenti partite:

Camera Apostolica in Roma - *Tavole*	146	83	Sc.	441	37
Militare Congregazione in Ancona »	279	35	»	1886	49
Amministrazione de' Beni ecclesiastici, e camerali . . . . »	141	12	»	875	07
va ad impiantarsi una unica partita di . . . . Tavole	567	30	Sc.	3202	93

che è la somma delle precedenti colla intestazione = DEMANIO NAZIONALE. =

Non così avviene nelle partite enfiteutiche, le quali spettino o per utile o per diretto dominio al Governo. Queste quantunque l' appellativo pel titolo che lo riguarda sia sempre = DEMANIO NAZIONALE = pur tuttavia in uno stesso comune è indispensabile che siano tanti, quanti sono i diversi particolari, che hanno col Governo rapporto di direttario, o di utilista.

A maggior intelligenza si osservi l' allegato foglio di esemplificazione Let. A.

La detta esemplificazione, poi oltre il servire di norma per la variazione d' intestazione e riunione delle varie partite di assoluta proprietà variamente intestate al Governo in uno stesso territorio, deve servire di modulo ad uno stato, che s' ingiunge di redigere a ciascun Cancelliere, territorio per territorio, distintamente, di tutte e singole le partite spettanti al Governo, per corredo degli atti della Direzione del DEMANIO NAZIONALE.

Pertanto eseguite che avrà il Sig. Cancelliere di . . . . le variazioni di cui sopra, darà

mano alla compilazione dei detti stati, pei quali si rimettono N. . . . . . fogli a stampa cioè esterni N. . . . . . . interni N. . . . . . raccomandando la maggior sollecitudine conciliabile colle ordinarie funzioni d' ufficio.

LORENZO VALERIO

N. 27.

Alle onorevoli Commissioni Municipali.

Trasmissione di Copia Litografata dell' atto col quale S. M. il Re accettò il voto di annessione dei Popoli delle Marche.

Ancona, Gennajo 1861.

Prima d' abbandonare il governo di queste provincie ho stimato nè inutile nè ingrato ai Municipi delle Marche la stampa in litografia dell' atto solenne col quale S. M. il Re VITTORIO EMANUELE nel giorno 22 novembre 1860 accettò a Napoli il voto di questi popoli, e li accolse con sacro patto nel suo forte e libero Regno. Ne invio copia a ciascun Municipio, perchè possa conservarlo perennemente fra gli atti comunali, e collocarlo nella sala del Consiglio, dove starà a indicare il principio d' un' era nuova, e il debito di riconoscenza verso VITTORIO EMANUELE, autore della libertà di queste Provincie, ed unificatore di tutta l' Italia.

Il memorando documento volli che fosse coronato da una ghirlanda, con inscrittivi i nomi dei più illustri uomini e coi loro natali onorarono le Marche, e questo divisai,

così perchè sia dimostro quanto largamente le Marche abbiano contribuito ad arricchire il patrimonio delle glorie della Nazione, come perchè nei nuovi tempi di libertà e di nazionale grandezza si accendano gli animi generosi nel desiderio e nella speranza di emulare, e fors' anco superare quelle glorie cresciute in tempi di discordia e di servitù.

Duolmi che circostanze particolari abbiano impedito di dare alla copia del grande Atto quel valore artistico che avrei desiderato e di cui sarebbe stato meritevole.

Nelle memorie della mia vita sarà sempre confortevole e grata quella di avere nel nome di queste nobili Provincie stretto il patto solenne che le immise nella grande famiglia italiana, sotto la gloriosa Dinastia di Savoja, e porto meco ferma fede che le Marche sapranno mostrarsi degne del Re da loro eletto, e pari alla novella grandezza d' Italia.

LORENZO VALERIO

ATTO DI ACCETTAZIONE

DEL

PLEBISCITO DELLE MARCHE

Alle ore 11 del mattino del 22 novembre 1860 le vetture di Corte hanno condotto al palazzo reale di Napoli il regio commissario generale per le provincie delle Marche Lorenzo Valerio (governatore di Como), cavaliere gran croce dell'ordine dei santi Maurizio e Lazzaro, il regio commissa-

rio generale per le provincie dell' Umbria marchese Gioachino Napoleone Pepoli, deputato al Parlamento nazionale e cavaliere gran croce dell'ordine suddetto, e le Deputazioni delle Marche e dell'Umbria. S. M. il Re era nella sala del trono, e trovavansi presenti il luogotenente generale del Re coi consiglieri di luogotenenza, il Consiglio di Stato, la suprema Corte di giustizia, la gran Corte dei conti, la casa militare del Re e il Municipio di Napoli.

I regi commissari hanno presentato al Re il verbale dello spoglio dei voti fatto in Ancona ed in Perugia il giorno 9 di novembre, e le rispettive Deputazioni. Quindi il regio commissario delle Marche ha indirizzate al Re brevi parole, dicendo: « Sire! Alla vostra corona italica si aggiunge ora una « piccola ma preziosissima gemma. Le sei provincie delle « Marche, col loro milione d'abitanti, offrono il sangue e « gli averi a Voi, per la cui virtù si ricompone la grande « famiglia italiana, di cui vogliono far parte. O Sire! Voi « nelle Marche avrete operosi cittadini, soldati valorosi, ita- « liani degni di Vittorio Emanuele ».

Anche il regio commissario dell' Umbria rivolgeva a S. M. a un dipresso queste parole: « Alla M. V. presento « il voto dei popoli dell'Umbria. Essi vogliono appartenere « alla gloriosa vostra Dinastia, nella quale è già identificata « l'Italia. Voi troverete i popoli dell'Umbria devoti sempre « alla M. V. ed alla patria ».

S. M. il Re rispondeva ringraziare i regi commissari e le Deputazioni delle Marche e dell'Umbria pei voti a lui recati e per i sensi espressigli. La sua vita intera essere consacrata all'Italia, ed alla causa nazionale. Aver vivo desiderio di visitare i paesi ora novellamente congiunti allo Stato. I popoli delle Marche e dell'Umbria avere fatto anch' essi opera di senno e di virtù dichiarando di voler es-

sere riuniti in un solo grande Stato per formare la Nazione Italiana.

Il ministro di grazia e giustizia e guardasigilli ha letto il verbale della presentazione e dell'accettazione del voto di annessione, nel quale si dichiara che il Re è ben lieto di accettare i popoli delle Marche e dell'Umbria in patto di libertà e di fede. Il verbale è stato sottoscritto dal Re, dai regi commissari, dalle Deputazioni, dai ministri e dai presidenti dei grandi corpi.

Il regio commissario delle Marche ha presentato al Re gl'indirizzi delle donne e dei minorenni delle città delle Marche, per invocare l'esaudimento del voto di annessione. S. M. il Re ha accolto questi indirizzi con singolare compiacenza.

Così venne rogato il seguente atto:

« L'anno mille ottocento sessanta, il dì 22 novembre
« alle ore 11 antimeridiane, in Napoli, nel palazzo reale e
« nella sala del trono, alla presenza di S. M. il Re Vit-
« torio Emanuele II, assistendo al presente atto il ministro
« di grazia e giustizia ed affari ecclesiastici cavaliere Gio-
« vanni Battista Cassinis, ed il ministro della guerra gene-
« rale d'armata Manfredo Fanti, S. E. il luogotenente ge-
» nerale delle provincie napoletane il cavaliere Luigi Carlo
» Farini, S. E. il generale d' armata conte Enrico Morozzo
» della Rocca, gli aiutanti di campo, gli uffiziali di ordi-
» nanza e le altre persone della Casa e del seguito di Sua
« Maestà, i consiglieri di luogotenenza, la magistratura, il
» municipio ed altri funzionari civili e militari sono stati
« introdotti il regio commissario delle provincie delle Mar-
« che, governatore di Como, cavaliere Lorenzo Valerio, ed

« il regio commissario delle provincie dell' Umbria, marchese
« Gioachino Napoleone Pepoli, cavalieri amendue di gran
« croce, decorati del gran cordone dell' ordine dei santi Mau-
« rizio e Lazzaro, ed i signori conte cavaliere Michele Fa-
« zioli, marchese Mariano Alvitreti, conte Giuseppe Parisani,
« marchese Giacomo Ricci, conte Domenico Monti, avvocato
« Andrea Cattabeni componenti la Deputazione delle pro-
« vincie delle Marche, ed i signori marchese Filippo Gual-
« terio, Francesco Guardabassi, conte Zeffirino Faina, conte
« Giuseppe Orsini, conte Antonio Becherucci, conte Cesare
« Pianciani, conte Federico Francisci, conte Alceo Massarucci,
« Giuseppe Argentieri, marchese B. Vecchiarelli, conte Pie-
« tro Battaglia, componenti la Deputazione delle provincie
« dell' Umbria, i quali presentano alla M. S. il risultamento
« del Plebiscito con cui i Popoli di quelle provincie, con-
« vocati nei comizi il 4 ed il 5 novembre 1860, per suf-
« fragio universale hanno dichiarato, i primi con voti affer-
« mativi 133775 contro voti negativi 1,212, i secondi
« con voti affermativi 97040 contro voti negativi 380,
« di « volere far parte della monarchia costituzionale di Vitto-
« rio Emmanuele II. »

« S. M. il Re nell' accettare per sè e per i suoi le-
« gittimi discendenti il risultamento del plebiscito, esprime
« quanto le torni gradito che col concorso di queste altre
« ragguardevoli provincie si costituisca ad unità di Stato la
« Nazione Italiana, e le sorti della comun patria sieno omai
« indissolubilmente collegate con quelle della sua casa e strette
« al medesimo patto di *libertà e di fede.*

« Di tutto ciò il ministro di grazia e giustizia ha,
« d' ordine del Re, rogato il presente processo verbale, sot-
» toscritto da S. M., dai regi commissari per le provincie
» delle Marche e dell' Umbria, dai membri delle Deputa-

« zioni delle stesse provincie, dal luogotenente generale delle
« provincie napolitane, dai consiglieri di luogotenenza, dal
« sindaco del municipio di Napoli, dal presidente della su-
« prema Corte di giustizia, dal presidente della gran Ca-
« mera de' conti, contrassegnato dal ministro della guerra,
« e dal ministro di grazia e giustizia munito del gran sigillo
« dello Stato.

« L' originale del presente atto verrà depositato e con-
« servato negli archivi generali del regno.

VITTORIO EMANUELE

LORENZO VALERIO - G. NAPOLEONE PEPOLI
DELLA ROCCA - FARINI

Conte MICHELE FAZIOLI — Avv A. CATTABENI — Marchese GIACOMO RICCI — Conte DOMENICO MONTI — Marchese MARIANO ALVITRETI — Conte GIUSEPPE PARISANI — Marchese F. A. GUALTERIO — GUARDABASSI — Conte ZEFFIRINO FAINA — GIUSEPPE ORSINI — Conte ALCEO MASSARUCCI — Conte FRANCESCO PIANCIANI — Marchese BARTOLOMEO VECCHIARELLI — GIUSEPPE ARGENTIERI — Conte ANTONIO BECBERUCCI — Conte PIETRO BATTAGLIA — Conte FEDERICO FRANCISCI — GIUSEPPE PISANELLI — MARCHESE RODOLFO D' AFFLITTO di Montefalcone — R. PIRIA — G. DEVINCENZI — GIUSEPPE FERRIGNI — P. S. MANCINI — A. SCIALOJA — A. COLONNA, sindaco di Napoli — F. GAMBOA — A. TROYSI.

Il ministro della guerra
M. FANTI

Il ministro di grazia e giustizia
G. B. CASSINIS

FINE DELLA PARTE QUARTA ED ULTIMA.